ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Seconda Sezione Penale

Composta dagli ill.mi signori:

Dott. Maria Rosaria D'ANGELO — *Presidente*

Dott. Giorgio Piero PAREO — *Consigliere*

Dott. Nicoletta CARDINO — *Consigliere*

ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

Nel procedimento penale

CONTRO

1) MARCIANO' GIUSEPPE detto "Peppino" o "Zio"nato a DELIANUOVA(RC) il 06/08/1933
DETENUTO PQC C/O CASA CIRC. LO RUSSO COTUGNO TORINO – RINUNCIANTE A COMPARIRE
residente a VALLECROSIA – VIA LUNGOMRE MARCONI 109/8
Difeso da:Avv. MARCO BOSIO Foro di IMPERIA-**PRESENTE**
Avv. NICO D'ASCOLA Foro di REGGIO di CALABRIA –**NON PRESENTE**
SOSTITUITO EX ART. 102 CPP AVV. MARCO BOSIO
Arr. il 3/12/12

2) MARCIANO' VINCENZO detto "Vincenzino"nato a SAN REMO(IM) il 31/12/1977
DETENUTO PQC C/O CASA CIRC. MILANO OPERA – PRESENTE (VIDEO CONF.)
Difeso da:Avv. MARCO BOSIO Foro di IMPERIA - **PRESENTE**
SOSTITUITO EX ART. 102 CPP AVV. MARCO BOSIO
Avv. NICO D'ASCOLA Foro di REGGIO di CALABRIA –**NON PRESENTE**

Sentenza N.3451/15

Data 10/12/2015

N. 1309/ 2015
R.G. C.A.

RGTRIB.IMPERIA
780/2013
/
RGNR
3443/2013

Annotazioni

Avviso – art. 151 C.P.P.

il _____

Il Cancelliere

_____

Redatt _____ sched ____

il _____

Il Cancelliere

_____

Art. _____
Campione penale

il _____

Il Cancelliere

Estratto esecutivo a
Procura Generale _____

Questura _____

Comune _____

il _____

Il Cancelliere

3) MARCIANO' VINCENZO nato a DELIANUOVA (RC) il 17/10/1948
DETENUTO C/O CASA CIRC. TOLMEZZO – PRESENTE (VIDEO CONF.)
Difeso da:Avv. ALESSANDRO MAGER Foro di IMPERIA-**PRESENTE**

Arr. il 3/12/12

4) ALLAVENA OMAR nato a GENOVA il 19/11/1953
DETENUTO PQC C/O CASA CIRC. PARMA – PRESENTE (VIDEO CONF.)
domicilio eletto a IMPERIA c/o AVV. MARIO VENTIMIGLIA
Difeso da:Avv. MARIO VENTIMIGLIA Foro di IMPERIA- **PRESENTE**

Arr. il 3/12/12 **A.D. dal 14/1/16(Ventimiglia-Via Roma 54)**

5) GALLOTTA GIUSEPPE detto ""Pino" nato a SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE (RC) il 03/04/1966,
DETENUTO PQC C/O CASA CIRC. ANCONA – PRESENTE (VIDEO CONF.)
Difeso da:Avv. ALESSANDRO VACCARO Foro di GENOVA- **PRESENTE**
Avv. RENATO VIGNA Foro di PALMI – **NON PRESENTE**
SOSTITUITO EX ART. 102 CPP AVV. ALESSANDRO VACCARO

6) PALAMARA ANTONIO nato a SINOPOLI (RC) il 19/10/1940
DETENUTO A.D. in VENTIMIGLIA – VIA S. ANNA 209-RINUNCIANTE A COMPARIRE
residente a VENTIMIGLIA - VIA S.ANNA, 209
Difeso da:Avv. MAURO CASU Foro di GENOVA - **PRESENTE**
Avv. PIERANTONIO FRANZOSA Foro di GENOVA –**NON PRESENTE**
SOSTITUITO EX ART. 102 CPP AVV. MAURO CASU

Arr. il **Sc. il 10/12/15**

7) ROLDI ANNUNZIATO detto "Nunzio" nato a SEMINARA (RC) il 03/04/1956
DETENUTO C/O CASA CIRC. VOGHERA – ASSENTE – RINUNCIANTE A COMPARIRE
Difeso da:Avv. MARCO MALAVOLTA Foro di MODENA –**NON PRESENTE**
SOSTITUITO EX ART. 102 CPP AVV. LUCA RITZU
Avv. LUCA RITZU Foro di IMPERIA - **PRESENTE**
Arr. il 3/12/12

8) CASTELLANA ETTORE nato a CAMPOROSSO (IM) il 25/03/1950
DETENUTO C/O CASA CIRC. GENOVA-MARASSI – RINUNCIANTE A COMPARIRE
Difeso da:Avv. MARCO DI DOMENICO Foro di IMPERIA - **PRESENTE**

Arr. il 10/1/15 **A.D. dal 5/2/16 (Rocchetta Nervina-(Im)- Via Sottotorre 1)**

9) PARASCHIVA FEDERICO nato a SAN REMO (IM) il 05/07/1972
LIBERO- PRESENTE
residente a VALLECROSIA - VIA MARCONI, 129/21
Difeso da:Avv. GIOVANNI RICCO Foro di GENOVA –**PRESENTE**
Avv. MARCO TULLIO MARTINO Foro di REGGIO di CALABRIA –**NON PRESENTE**
SOSTITUITO EX ART. 102 CPP AVV. GIOVANNI RICCO

10)TRINCHERA SALVATORE nato a GIOIA TAURO (RC) il 30/09/1946
DETENUTO C/O CASA CIRC. PRATO – PRESENTE (VIDEO CONF.)
Difeso da:Avv. MARCO BOSIO Foro di IMPERIA – **PRESENTE**

Arr. il 3/12/12 **A.D. dal 5/2/16 (Ventimiglia- via San Secondo 6)**

11) SCARFO' GIUSEPPE nato a GIFFONE (RC) il 04/02/1931
DETENUTO A.D. in VENTIMIGLIA – VIA ROMA 14 – RINUNCIANTE A COMPARIRE
residente a VENTIMIGLIA – VIA ROMA 14
Difeso da:Avv. MARCO BOSIO Foro di IMPERIA- **PRESENTE**

Arr. il 3/12/12 **A.D. dal 3/12/12**

12) COSENTINO GIUSEPPE nato a REGGIO di CALABRIA il 11/03/1945
DETENUTO C/O CASA CIRC. TOLMEZZO - PRESENTE (VIDEO CONF.)
Difeso da:Avv. MARCO NOTO Foro di IMPERIA - **PRESENTE**
Avv. IVANO GIUSEPPE CHIESA Foro di IMPERIA-NON PRESENTE
SOSTITUITO EX ART. 102 CPP AVV. MARCO NOTO

Arr. il **Sc. il 10/12/15**

13) MACRI' PAOLO nato a GIOIA TAURO (RC) il 08/06/1946
DETENUTO C/O CASA CIRC. LO RUSSO COTUGNO TORINO – RINUNCIANTE A COMPARIRE -
Difeso da:Avv. MARCO BOSIO Foro di IMPERIA- **PRESENTE**
Avv. EMANUELE LAMBERTI Foro di GENOVA-**NON PRESENTE**
SOSTITUITO EX ART. 102 CPP AVV.MARCO BOSIO

Arr. il 10/1/15 **A.D. dal 4/3/16(Gioia Tauro-Via Veneto 88)**

14) ELIA ANGELA nata a VARAPODIO (RC) il 18/11/1942
LIBERA – ASSENTE
residente a VALLECROSIA – VIA LUNGOMARE MARCONI, 109
Difeso da:Avv. MARCO BOSIO Foro di IMPERIA – **PRESENTE**

15) MACRI' ALESSANDRO nato a BORDIGHERA (IM) il 17/10/1985
DETENUTO C/O CASA CIRC. VOGHERA – PRESENTE (VIDEO CONF.)
Difeso da:Avv. LUCA RITZU Foro di IMPERIA- **PRESENTE**
Avv. MARCO MALAVOLTA Foro di MODENA – **PRESENTE**
Arr. il 10/1/15 **A.D. dal 23/2/16 (Vallecrosia-Via Colonnello Aprosio 231)**

16) SPIRLI' FILIPPO nato a TAURIANOVA (RC) il 10/12/1972
DETENUTO PAC - RINUNCIANTE A COMPARIRE
residente a REGGIO di CALABRIA – VIA LUCCHESE 30
Difeso da:Avv. MARCO BOSIO Foro di IMPERIA - **PRESENTE**

Arr. il 3/12/12

17) AMBESI ROSARIO nato a MOLOCHIO (RC) il 24/04/1948
LIBERO – PRESENTE
residente a VENTIMIGLIA – VIA GALLARDI 29/14
Difeso da:Avv. BRUNO DI GIOVANNI Foro di IMPERIA-**NON PRESENTE**
DI UFFICIO EX ART. 97 4° CO CPP AVV. SIMONA COSTANTINI Foro IMPERIA

18) CALABRESE GIUSEPPE nato a REGGIO di CALABRIA il 22/11/1973
LIBERO – PRESENTE
domicilio eletto a IMPERIA C/O AVV. UGO FOGLIANO
Difeso da:Avv. UGO FOGLIANO Foro di IMPERIA - **PRESENTE**

19) ALVARO NAZZARENO nato a VENTIMIGLIA il 01/12/1972
LIBERO – ASSENTE
domicilio eletto a IMPERIA C/O AVV. LUCA RITZU
Difeso da:Avv. LUCA RITZU Foro di IMPERIA - **PRESENTE**

20) SCULLINO GAETANO nato a SAN REMO (IM) il 26/03/1947
LIBERO – PRESENTE
residente a VENTIMIGLIA – VIA DELLA REPUBBLICA 8
domicilio dichiarato VENTIMIGLIA – VIA DELLA REPUBBLICA 8
Difeso da:Avv. ALESSANDRO MORONI Foro di IMPERIA – PRESENTE

21) PRESTILEO MARCO nato a BORDIGHERA (IM) il 12/08/1963
LIBERO – PRESENTE
domicilio eletto a IMPERIA C/O AVV. ALESSANDRO MORONI
Difeso da:Avv. ALESSANDRO MORONI Foro di IMPERIA - **PRESENTE**

22) BARILARO ANTONINO nato ad Anoia (RC) il 20/09/1956
DETENUTO C/O CASA CIRC. BOLOGNA – RINUNCIANTE A COMPARIRE
residente a CAMPOROSSO – VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 21
Difeso da:Avv. MARCO BOSIO Foro di IMPERIA -**PRESENTE**

Arr. il **Sc. il 10/12/15**

23) PELLEGRINO GIOVANNI nato a SEMINARA il 18/01/1970
DETENUTO C/O CASA CIRC. VOGHERA – PRESENTE (VIDEO CONF.)
Difeso da:Avv. MARCO BOSIO Foro di IMPERIA – PRESENTE
Avv. LUCA RITZU Foro di IMPERIA – **PRESENTE**

Arr. il **Sc. il 10/12/15**

24) PELLEGRINO MAURIZIO nato a SEMINARA (RC) il 28/11/1972
DETENUTO PQC C/O CASA CIRC. PRATO – PRESENTE (VIDEO CONF.)
Difeso da:Avv. MARCO BOSIO Foro di IMPERIA – **PRESENTE**
Avv. ARMANDO VENETO Foro di PALMI – **NON PRESENTE**
SOSTITUITO EX ART. 102 CPP AVV. MARCO BOSIO

Arr. il 3/12/12 **A.D. il 15/3/16(Bordighera-Via Cornice dei due Golfi n.138)**

25) PELLEGRINO ROBERTO nato a SEMINARA (RC) il 02/04/1977
DETENUTO PQC C/O CASA CIRC. TOLMEZZO – PRESENTE (VIDEO CONF.)
Difeso da:Avv. MARCO BOSIO Foro di IMPERIA - **PRESENTE**

Arr. il **Sc. il 10/12/15**

26) BASSO STEFANIA nata ROCCHETTA NERVINA (IM) il 13/02/1953
LIBERA – ASSENTE
residente a ROCCHETTA NERVINA (IM)
Difeso da:Avv. DAVIDE PALTRINIERI Foro di GENOVA – **NON PRESENTE**
SOSTITUITO EX ART. 102 CPP AVV. FEDERICO FIORE Foro di GENOVA

27) GAMMICCHIA ENZO nato a ERICE (TP) il 04/12/1966
LIBERO – ASSENTE
domicilio eletto a IMPERIA C/O AVV. SIMONA COSTANTINI
Difeso da:Avv. SIMONA COSTANTINI Foro di IMPERIA – **PRESENTE**

28) D'AGOSTINO ARMANDO nato a ROSARNO (RC) il 08/10/1958
LIBERO – ASSENTE
residente a CAPANNORI (LU) – VIA DEL FANUCCHI 37/b
domicilio dichiarato CAPANNORI (LU) – VIA DEL FANUCCHI 37/b
Difeso da:Avv. DUCCIO MARTELLINI Foro di FIRENZE – **PRESENTE**

29) DE MARTE FRANCESCO nato a SEMINARA (RC) il 07/05/1971
DETENUTO A.D. – RINUNCIANTE A COMPARIRE
residente a GERENZANO – VIA PIAVE 12
domicilio dichiarato GERENZANO – VIA PIAVE 12
Difeso da:Avv. LUCA RITZU Foro di IMPERIA- **PRESENTE**
Avv. ALDO ALBANESE Foro di TORINO – NON PRESENTE –
SOSTITUITO EX ART. 102 CPP AVV.LUCA RITZU

30) DE MARTE SALVATORE nato a SEMINARA (RC) il 30/11/1977,
LIBERO – ASSENTE
domicilio eletto a IMPERIA C/O AVV. MARCO BOSIO
Difeso da:Avv. MARCO BOSIO Foro di IMPERIA – **PRESENTE**

31) FOTI FORTUNATO nato a VENTIMIGLIA (IM) il 30/08/1973
LIBERO – PRESENTE -
domicilio eletto a GENOVA C/O AVV. MAURO CASU
Difeso da:Avv. MAURO CASU Foro di GENOVA - **PRESENTE**

32) GIOVINAZZO MARCELLO nato a ROSARNO (RC) il 12/11/1969
DETENUTO PAC – RINUNCIANTE A COMPARIRE
domicilio eletto a IMPERIA C/O AVV. MARCO BOSIO
Difeso da:Avv. MARCO BOSIO Foro di IMPERIA - **PRESENTE**
Avv. GIOVANNI RICCO Foro di GENOVA -**PRESENTE**

CON LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE:

1) COMUNE DI VENTIMIGLIA in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante **LUCIANO' LUCIANA** , nata a VIBO VALENZIA il 14/3/1953 - **NON PRESENTE** elettivamente domiciliata c/o il Difensore Avv. PIETRO PICIOCCHI Foro di GENOVA – **NON PRESENTE**
SOSTITUITO EX ART. 102 CPP AVV. SILVIA MORINI Foro di GENOVA
Costituita in data: 30/9/2013

2) COMUNE DI BORDIGHERA in persona del sindaco pro tempore **PALLANCA GIACOMO** nato a IMPERIA il 23/10/1970 elettivamente domiciliato c/o il Difensore Avv. SILVIA MORINI Foro di GENOVA – **PRESENTE**
Costituita in data:30/9/2013

3) REGIONE LIGURIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale e legale rappresentante Ing. **CLAUDIO BURLANDO** nato a GENOVA il 27/4/1954 - **NON PRESENTE** -elettivamente domiciliato c/o il Difensore Avv. MAURIZIO BOERI Foro di IMPERIA – **PRESENTE -**
Costituita in data:19/12/2013

IMPUTATI

ALLAVENA Omar, *CARLINO Domenico (deceduto)*, **CASTELLANA Ettore, COSENTINO Giuseppe, GALLOTTA Giuseppe, MACRI' Paolo**, *MANNIAS Giancarlo (deceduto)*, **MARCIANÒ Giuseppe, MARCIANÒ Vincenzo (cl.77), MARCIANÒ Vincenzo (cl.48), PALAMARA Antonio, PARASCHIVA Federico, ROLDI Annunziato, SCARFÒ Giuseppe e TRINCHERA Salvatore**

a) del reato p. e p. dall'art.416 bis, commi 1, 2, 3, 4 e 8 c.p., poiché, unitamente a CARLINO Domenico e MANNIAS Giancarlo deceduti, facevano parte, con le funzioni e i ruoli di seguito specificati, del "*locale*" di Ventimiglia, ramificazione dell'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta, operante nella stessa località e nelle zone limitrofe e con forti legami con le cosche 'ndranghetiste calabresi, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per:

- commettere delitti in particolare in materia di usura, estorsione, stupefacenti e armi;
- acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, concessioni, appalti e servizi pubblici;
- ostacolare il libero esercizio del voto e procurare voti ad altri in occasione di consultazioni elettorali;
- realizzare comunque profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri attraverso attività delittuose o anche tramite l'apporto di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

In particolare:

MARCIANO' Giuseppe, in qualità di capo ed organizzatore del "*locale*" di Ventimiglia, con compiti di decisione, pianificazione ed individuazione degli obiettivi da perseguire anche in relazione ad attività delittuose, tra l'altro:

- curava i rapporti con le cosche calabresi di riferimento (PIROMALLI e MAZZAFERRO) ed in particolare con la famiglia PRIOLO, avvalendosi a tal fine anche del figlio MARCIANO' Vincenzo (cl.77) che per lunghi periodi aveva soggiornato in Gioia Tauro.

a) rapporti sia di carattere logistico, come nel caso:

- dell'ausilio fornito a PRIOLO Giuseppe per le ricerche di PERRI Vincenzo, autore dell'omicidio di PRIOLO Vincenzo avvenuto l'8/7/11, tra l'altro ospitando LA ROSA Domenico incaricato vendicare con la morte del predetto il fatto di sangue di cui sopra;
- dell'ospitalità fornita ad esponenti della cosca (nell'agosto 2010 a PIROMALLI Gianluca, CIURLEO Salvatore e ROMAGNOSI Cosimo; nell'ottobre 2010 a ROMAGNOSI Cosimo, accompagnato da TRINCHERA Salvatore e MARCIANO' Vincenzo (cl.77) presso il carcere di Alba).

b) rapporti di carattere economico, come ad esempio

- per la gestione di un'attività commerciale in Gioia Tauro;
- per l'intermediazione unitamente al figlio MARCIANÒ Vincenzo in un affare tra SOTTILE Ignazio e PRIOLO Giuseppe.

- curava i rapporti con i rappresentanti degli altri "*locali*" liguri o comunque di gruppi 'ndranghetisti organizzati, come nel caso di GANGEMI Domenico "*capo bastone*" di Genova (imputato in altro procedimento), con il quale trattava anche l'appoggio elettorale a MOIO Fortunata detta "Fortunella" nelle elezioni

amministrative del 2010, avvalendosi a tal fine del figlio MARCIANÒ Vincenzo (cl.77) e dei membri della famiglia BARILARO/PELLEGRINO, con i quali il collegamento era rappresentato da BARILARO Antonino;

- decideva in ordine al compimento di attività delittuose sia concorrendo materialmente nelle stesse, come nel caso dell'usura ai danni di DAMBRA Alessandro posta in essere il 6/3/2010 con MARCIANÒ Vincenzo (cl.77), SPIRLÌ Filippo e GALLOTTA Giuseppe; dell'usura ai danni di TRIFOGLIO Gianni posta in essere dal dicembre 2010 al maggio 2011 con MARCIANÒ Vincenzo (cl.77) e GALLOTTA Giuseppe ELIA Angela; della violenza privata ai danni di BOTTINO Carla, posta in essere nell'agosto 2010 con MARCIANÒ Vincenzo (cl.77), sia promuovendole come nel caso del millantato credito ai danni di ARTIOLI Marino, RATTO Giovanlauro e RATTO Andrea posta in essere nell'ottobre 2010 da ALLAVENA Omar e MARCIANÒ Vincenzo (cl.48) sia avallandole, come nel caso dell'estorsione ai danni di PARODI Piergiorgio posta in essere il 25/5/10 da CASTELLANA Ettore e ROLDI Annunziato;

- decideva sull'ingresso di nuovi affiliati nell'associazione, al pari di PALAMARA Antonio (e BARILARO Fortunato) e sull'effettuazione del rito del "*battesimo*", come nel caso del figlio MARCIANO' Vincenzo e di MACRI' Alessandro;

- provvedeva alle esigenze dell'organizzazione, convocando affiliati sia per assegnare dei compiti sia per contestare mancanze;

- si impegnava nella soluzione di problemi di affiliati e estranei all'organizzazione che a lui si rivolgevano per chiedere raccomandazioni e/o protezione, come nel caso del furto patito dal coniuge di PARASCHIVA Federico, quando incaricava *CARLINO Domenico* di ricercare gli autori e recuperare la refurtiva. Ciò al fine di assicurare il controllo del territorio e riaffermare la propria autorità;

- acquisiva il controllo di appalti e servizi pubblici, mediante la cooperativa MARVON di MANNIAS Giancarlo, di fatto gestita da MARCIANO' Vincenzo (48), ALLAVENA Omar e ROLDI Annunziato, assegnataria - anche in violazione della normativa in vigore - di numerosi lavori pubblici dall'amministrazione comunale di Ventimiglia;

- interferiva nelle consultazioni elettorali ostacolando il libero esercizio di voto e procurando voti ed in particolare:

  - nelle elezioni amministrative comunali di Vallecrosia del 2011, dissuadendo alcuni aspiranti a candidarsi ed intervenendo nella scelta dei candidati da inserire nella lista "BIASI;
  - nelle elezioni amministrative regionali del 2010, procurando voti a SASO Alessio, candidato nel collegio di Imperia, e a MOIO Fortunata, detta "Fortunella", candidata nel collegio di Genova;

- incontrava, sia presso il ristorante "Le Volte" sia presso la propria abitazione esponenti delle cosche calabresi, di altri "*locali*" liguri nonché gli affiliati del "*locale*" di Ventimiglia al fine di trattare questioni inerenti all'associazione (ricerca di soggetti, questioni di carattere economico, appoggi elettorali, strategie difensive in merito alle indagini in corso); partecipava altresì a incontri di 'ndrangheta in occasione di riti funebri quali il funerale di RAMPINO Antonio – ritenuto capo "*locale*" di Genova – celebrato a Genova il 12/2/08, e quello di LAROSA Rocco celebrato a Riva Ligure il 7/3/07;

PALAMARA Antonio in qualità di capo ed organizzatore del "*locale*" di Ventimiglia, così come unanimemente considerato dagli affiliati e da soggetti

estranei al sodalizio, tra l'altro:
- aveva il potere di decidere sull'ingresso di nuovi affiliati nell'associazione, al pari di MARCIANO' Giuseppe (e BARILARO Fortunato) e sull'effettuazione del rito del "*battesimo*";
- interferiva nelle consultazioni elettorali procurando voti ed in particolare almeno 60 voti a MINASSO Eugenio nelle elezioni regionali del 2005;
- aveva la disponibilità di armi, tanto da essere stato recentemente condannato (P.P.6389/07 RGNR Procura Sanremo);
- incontrava più volte MARCIANO' Giuseppe presso il ristorante "Le Volte" per trattare questioni inerenti all'associazione;
- partecipava ad incontri di 'ndrangheta in occasione di riti funebri, quali il funerale di CARLINO Domenico celebrato a Ventimiglia il 14/12/10 e di LAROSA Rocco celebrato a Riva Ligure il 7/3/07;

MARCIANO' Vincenzo (cl.77), in qualità di partecipe, avendo anche ricevuto dal padre MARCIANO' Giuseppe il "*battesimo*" quale rito di affiliazione alla 'ndrangheta, tra l'altro:
- collaborava con il padre MARCIANO' Giuseppe nella gestione del "*locale*" dando suggerimenti, convocando affiliati al cospetto del predetto e dirimendo contrasti sorti tra gli associati;
- curava per conto del padre MARCIANO' Giuseppe i rapporti:
  - con le cosche calabresi ed in particolare con la famiglia PRIOLO legata al clan PIROMALLI. A tal fine, s'impegnava con PRIOLO Giuseppe per la gestione di un'attività commerciale in Gioia Tauro ed accompagnava da Gioia Tauro a Vallecrosia LA ROSA Domenico, incaricato da PRIOLO Giuseppe di ricercare l'omicida di suo nipote PRIOLO Vincenzo;
  - con i rappresentanti degli altri "*locali*" liguri, quali GANGEMI Domenico e CONDIDORIO Arcangelo (giudicati in altro procedimento) del "*locale*" di Genova, per dare l'appoggio elettorale nelle elezioni amministrative del 2010 alla candidata MOIO Fortunata, detta "Fortunella", recandosi a tal fine a Genova presso il negozio di ortofrutta di Gangemi;
- concorreva nella commissione di alcuni reati per agevolare l'associazione, quali l'usura ai danni di Dambra Alessandro in concorso con MARCIANO' Giuseppe, GALLOTTA Giuseppe e SPIRLI' Filippo, l'usura in danno di TRIFOGLIO Gianni in concorso con MARCIANO' Giuseppe, ELIA Angela e GALLOTTA Giuseppe, l'estorsione in danno di TRIFOGLIO Gianni in concorso con GALLOTTA Giuseppe, la violenza privata in danno di BOTTINO Carla in concorso con MARCIANO' Giuseppe.

MARCIANO' Vincenzo (cl.48) in qualità di partecipe, tra l'altro:
- collaborava con lo zio MARCIANO' Giuseppe nella gestione del "*locale*" tenendolo informato su qualsiasi questione rilevante inerente ad attività intrinsecamente illecite, affari economici in atto, notizie sulle indagini in corso, anche acquisite illegittimamente dagli appartenenti alle Forze di Polizia;
- curava, in qualità di socio occulto, unitamente a ALLAVENA Omar e ROLDI Annunziato, la gestione della cooperativa MARVON, formalmente gestita da MANNIAS Giancarlo, assegnataria di lavori pubblici nella zona di Ventimiglia anche in violazione della normativa;
- acquisiva, a vantaggio dell'organizzazione, tramite ALLAVENA Jason impiegato presso l'ufficio tecnico del comune di Ventimiglia, notizie riservate riguardanti pratiche amministrative ed in particolare di natura edilizia;

- interferiva nelle consultazioni elettorali procurando voti nell'aspettativa di illeciti vantaggi;
- partecipava ad incontri di 'ndrangheta in occasione di riti funebri, quali il funerale di CARLINO Domenico, celebrato a Ventimiglia il 14/12/2010, e quello di D'AGOSTINO Arcangelo, celebrato a Camporosso il 23/5/2011;
- concorreva, inoltre, nella commissione del reato di millantato credito ai danni di ARTIOLI Marino, RATTO Andrea e RATTO Giovanlauro, con MARCIANO' Giuseppe e ALLAVENA Omar.

ALLAVENA Omar in qualità di partecipe, tra l'altro:
- curava, quale socio occulto unitamente a MARCIANO' Vincenzo (cl. 48) e ROLDI Annunziato, la gestione della cooperativa MARVON, formalmente gestita da MANNIAS Giancarlo, assegnataria di lavori pubblici nella zona di Ventimiglia anche in violazioni della normativa;
- acquisiva, a vantaggio dell'organizzazione, tramite suo figlio ALLAVENA Jason impiegato presso l'ufficio tecnico del comune di Ventimiglia, notizie riservate inerenti a pratiche amministrative ed in particolare di natura edilizia;
- interferiva nelle consultazioni elettorali procurando voti nell'aspettativa di illeciti vantaggi;
- partecipava a incontri di 'ndrangheta in occasione di riti funebri quali il funerale di CARLINO Domenico, celebrato a Ventimiglia il 14/12/10, e di D'AGOSTINO Arcangelo, celebrato a Camporosso il 23/5/2011;
- concorreva nella commissione del reato di millantato credito ai danni di ARTIOLI Marino, RATTO Andrea e RATTO Giovanlauro in concorso con MARCIANO' Giuseppe e MARCIANO' Vincenzo (cl.48).

GALLOTTA Giuseppe in qualità di partecipe, tra l'altro:
- dava la propria disponibilità per le esigenze dell'associazione, presentandosi al cospetto del "*capo locale*", ogni qualvolta da questi convocato per la contestazioni di mancanze o per l'assunzione di incarichi;
- concorreva nella commissione di alcuni reati per agevolare l'associazione: in particolare l'usura ai danni di DAMBRA Alessandro, in concorso con MARCIANO' Giuseppe, MARCIANO' Vincenzo (cl.77) e SPIRLI' Filippo, l'usura in danno di TRIFOGLIO Gianni, in concorso con MARCIANO' Giuseppe, ELIA Angela e MARCIANO' Vincenzo, l'estorsione in danno di TRIFOGLIO Gianni e l'usura in danno di TARÌ Francesco;
- partecipava, inoltre, ad incontri di 'ndrangheta in occasione di riti funebri ed in particolare al funerale di CARLINO Domenico, celebrato a Ventimiglia il 14/12/10.

ROLDI Annunziato in qualità di partecipe, tra l'altro:
- curava, quale socio occulto unitamente a MARCIANO' Vincenzo (cl. 48) e ALLAVENA Omar, la gestione della cooperativa MARVON, formalmente gestita da MANNIAS Giancarlo, assegnataria di lavori pubblici nella zona di Ventimiglia anche in violazione della normativa;
- concorreva nella commissione del reato di tentata estorsione con l'uso di armi ai danni di PARODI Piergiorgio con CASTELLANA Ettore (separatamente giudicati).

CASTELLANA Ettore in qualità di partecipe, tra l'altro:
- concorreva con ROLDI Annunziato nella commissione della tentata estorsione ai danni di PARODI Piergiorgio, dopo averne parlato con MARCIANO' Giuseppe, che l'avallava;

- avvisava MARCIANO' Giuseppe tramite la moglie delle indagini in corso nei suoi confronti.

PARASCHIVA Federico in qualità di partecipe, tra l'altro:

- trattava, in più occasioni, con MARCIANO' Giuseppe questioni inerenti all'associazione ed in particolare, tra l'altro, del rituale del "*battesimo*" e delle indagini in corso;
- dava la propria disponibilità per le esigenze dell'associazione ed in particolare, tra l'altro, su incarico di MARCIANO' Giuseppe, portava messaggi e comunicazioni ai membri dell'associazione.

TRINCHERA Salvatore in qualità di partecipe, tra l'altro:

- si poneva a disposizione dell'associazione ed in particolare di MARCIANO' Giuseppe svolgendo, tra l'altro, le mansioni di autista per accompagnare esponenti dell'organizzazione o di famiglie calabresi e portava messaggi e comunicazioni ai membri dell'associazione;
- discuteva più volte con il predetto e con altri affiliati di questioni inerenti all'associazione ed in particolare, tra l'altro, del rituale del "*battesimo*", delle indagini in corso e di fatti illeciti, compresa la disponibilità di armi;
- partecipava a incontri di 'ndrangheta in occasione di riti funebri ed in particolare al funerale di LA ROSA Rocco avvenuto il 7/3/2007 a Riva Ligure.

COSENTINO Giuseppe, in qualità di partecipe, tra l'altro:

- trattava in più occasioni con MARCIANO' Giuseppe questioni inerenti all'associazione ed in particolare, tra l'altro, del rituale del "*battesimo*" e delle indagini in corso, affermando sempre la propria appartenenza e in tal modo rafforzando la sussistenza del vincolo.
- partecipava a incontri di 'ndrangheta in occasione di riti funebri ed in particolare al funerale di LAROSA Rocco.

SCARFO' Giuseppe in qualità di partecipe, tra l'altro, trattava in più occasioni con MARCIANO' Giuseppe questioni inerenti all'associazione ed in particolare, tra l'altro, del rituale del "*battesimo*" e delle indagini in corso, affermando sempre la propria appartenenza e in tal modo rafforzando la sussistenza del vincolo.

MACRI' Paolo in qualità di partecipe, tra l'altro:

- trattava in più occasioni con MARCIANO' Giuseppe questioni inerenti all'associazione ed in particolare tra l'altro del rituale del "*battesimo*" e delle indagini in corso;
- dava la propria disponibilità per le esigenze dell'associazione ed in particolare, tra l'altro, su incarico di MARCIANO' Giuseppe, portava messaggi e comunicazioni ai membri dell'associazione e fungeva da tramite tra il predetto ed esponenti della famiglia ALVARO per questioni di 'ndrangheta;
- partecipava a incontri di 'ndrangheta in occasione di riti funebri ed in particolare al funerale di LA ROSA Rocco avvenuto il 7/3/2007 a Riva Ligure.

MANNIAS Giancarlo (deceduto), contribuiva in maniera non occasionale alla realizzazione degli scopi dell'associazione predetta, così determinando il mantenimento, il rafforzamento e l'espansione della stessa. In particolare, quale amministratore pro tempore della società cooperativa MARVON – di fatto riconducibile a MARCIANO' Vincenzo (cl.48) ALLAVENA Omar e ROLDI Annunziato – otteneva l'assegnazione di lavori pubblici nella zona di Ventimiglia anche in violazione della normativa, così procurando vantaggi per l'associazione.

CARLINO Domenico (deceduto), dava la propria disponibilità per le esigenze dell'organizzazione, in particolare su disposizione del "capo locale" convocava

le persone e portava "ambasciate"; al fine di assicurare il controllo del territorio, a seguito del furto commesso ai danni della coniuge di PARASCHIVA Federico, si attivava per ricercare gli autori che individuava in alcune "zingarelle"; discuteva di argomenti riservati inerenti l'organizzazione; informava MARCIANO' Giuseppe circa le notizie apprese ed in particolare di possibili provvedimenti giudiziari a carico degli affiliati; curava i rapporti con le cosche calabresi di riferimento ed in particolare con gli esponenti della famiglia PRIOLO, collegata alla cosca PIROMALLI/MAZZAFERRO. ed a tal fine, tra l'altro, reinvestiva in attività economiche (PRI.CAR di Ventimiglia) il denaro proveniente dai predetti.

Per GALLOTTA, con l'aggravante di cui all'art.71 d.lgs 6/9/11 nr.159 (ex art.7 legge 575/65), per aver commesso il fatto nel triennio successivo alla cessazione dell'esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. (cessata l'8/2/09).

In Ventimiglia e zone ad esse limitrofe, permanenza in atto e comunque fino al 3/12/2012 (data dell'esecuzione delle misure cautelari).

PELLEGRINO Giovanni, PELLEGRINO Maurizio, PELLEGRINO Michele, PELLEGRINO Roberto e BARILARO Antonino (BARILARO Francesco, BARILARO Fortunato, CIRICOSTA Michele, PEPE' Benito giudicati separatamente nel P.P. 2268/10 RGPM Procura Genova)

Capo di imputazione modificato dal P.M. all'udienza del 30.09.2013:

a bis) del reato p. e p. dall'art.416 bis, commi 1, 2, 3, 4 e 8 c.p., poiché, unitamente a BARILARO Fortunato, BARILARO Francesco, PEPE' Benito e CIRICOSTA Michele in qualità di capi, facevano parte di un'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta, organizzata nel territorio di Bordighera e zone limitrofe, acquisendo negli anni autonomia rispetto al "*locale*" di Ventimiglia capeggiato da MARCIANO' Giuseppe e PALAMARA Antonio, con forti legami con le cosche 'ndranghetiste calabresi e con gli altri "*locali*" sia liguri che del Nord Italia. Organizzazione che operava avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, al fine di:

- acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, concessioni, appalti e servizi pubblici, come nel caso:
  - del tentativo di estorsione ai danni dell'imprenditore Andreotti Gianni, al fine di acquisire la gestione o il controllo dell'agriturismo "*Del Povero*" di Seborga, posto in essere sino al 31/10/2009 da PELLEGRINO Maurizio e De Marte Rocco (condannati in primo e secondo grado nel PP 1626/09 RGNR Procura Sanremo);
  - delle minacce agli assessori del Comune di Bordighera Sferrazza Marco ed Ingenito Ugo, per ottenere l'autorizzazione comunale all'apertura di una sala giochi in Bordighera a favore della R.M. di Pepe' Lucia & C. sas (socio Barilaro Nadia), poste in essere nell'ottobre 2008 da PELLEGRINO Giovanni e BARILARO Francesco (condannati in secondo grado nel PP 1626/09 RGNR Procura Sanremo);
- realizzare comunque profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri attraverso attività delittuose, come nel caso degli incendi appiccati a fini estorsivi il 14/12/2011 e il 3/1/2012 ai danni della ditta TESORINI s.r.l. (concorrente della Fratelli PELLEGRINO s.r.l.) da Calvini Simone e Bonomo Stefano, su incarico di

PELLEGRINO Roberto (condannato in primo grado nel P.P. 14703/12 Procura di Genova con sentenza GUP Tribunale di Genova del 15/7/2013);

- rafforzare la propria identità mafiosa sul territorio, come nel caso:
  - dell'incendio appiccato a fini ritorsivi il 29/8/2012 da Calvini Simone, Manzo Giuliano e Valsecchi Daniele ai danni dell'esercizio commerciale "Central Park" su incarico o comunque con l'avallo di PELLEGRINO Roberto e PELLEGRINO Giovanni (assolti in primo grado nel P.P. 14703/12 Procura di Genova con sentenza GUP Tribunale di Genova del 15/7/2013);
  - delle minacce all'assistente della P.S. Magliano Rocco pronunciate il 29/4/2009 da PELLEGRINO Giovanni e da PELLEGRINO Roberto (condannati in primo e secondo grado nel PP 1626/09 RGNR Procura Sanremo), al giornalista Tenerelli Fabrizio, pronunciate il 25/11/2009 da PELLEGRINO Giovanni (condannato in primo e secondo grado nel P.P. 1626/09 RGNR Procura Sanremo) ed al Mar. CC Cotterchio pronunciate il 13/6/2010 da BARILARO Antonino (condannato in primo e secondo grado nel P.P. 1626/09 RGNR Procura Sanremo);

Ed inoltre:

- favorivano esponenti della cosca di riferimento dei Santaiti/Gioffre' di Seminara anche ospitando il latitante Costagrande Carmelo, fatto commesso il 30/5/07 da PELLEGRINO Maurizio (condannato nel PP 10254/07 Proc. Sanremo con sentenza Tribunale Sanremo 3/6/07);

- concorrevano nella commissione delitti in particolare in materia di stupefacenti (PELLEGRINO Giovanni, PELLEGRINO Roberto e PELLEGRINO Maurizio) ed armi ed esplosivi (PELLEGRINO Roberto e PELLEGRINO Michele), al fine di agevolare l'associazione e comunque reinvestire gli illeciti profitti in attività apparentemente lecite, ed in particolare nella società di famiglia la F.lli PELLEGRINO Srl, già F.lli PELLEGRINO Sas (LRPT Michele e soci Maurizio, Roberto e Giovanni);

- partecipavano a riunioni con esponenti di altri gruppi organizzati della criminalità calabrese anche al fine di procurare voti ed interferire nelle consultazioni elettorali nell'aspettativa di illeciti vantaggi, come nel caso:
  - della cena elettorale organizzata nei primi mesi del 2007 da MARCIANÒ Giuseppe presso il ristorante "Le Volte" a favore di Bosio Giovanni, in occasione delle consultazioni elettorali di quell'anno (PELLEGRINO Giovanni, BARILARO Francesco, PEPÈ Benito, CIRICOSTA Michele, e BARILARO Fortunato);
  - della riunione tenutasi in località Giambranca di Bordighera (IM) il 17/1/2010 per discutere della candidatura di Saso Alessio sostenuta da Gangemi Domenico (CIRICOSTA Michele, BARILARO Fortunato);

- curavano i rapporti, tramite BARILARO Antonino, con gli esponenti del "locale" di Ventimiglia e in particolare con il "*capo bastone*" MARCIANÒ Giuseppe.

Con l'aggravante dell'associazione armata.

In Bordighera e zone limitrofe, permanenza in atto.

MACRI' Alessandro

b) del reato p. e p. dall'art. 56, 416 bis commi 1, 3, 4 e 8 c.p. per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad entrare a far parte dell'associazione

mafiosa denominata 'ndrangheta, e segnatamente nel cd. "*locale*" di Ventimiglia come descritto nel capo a), non riuscendo nel suo intento per ragioni indipendenti dalla sua volontà. A tal fine, rendendosi disponibile a compiere qualsiasi attività illecita ed acquisendo la disponibilità di una pistola semiautomatica (fatti giudicati con sentenza irrevocabile nel P.P. 100/11 RGPM Procura Sanremo), chiedeva - tramite STRANGIO Vincenzo - di essere formalmente affiliato con il rituale del "*battesimo*" dapprima a PALAMARA Antonio e BARILARO Fortunato quindi, su indicazioni di costoro, a MARCIANO' Giuseppe, che tuttavia rifiutava ritenendolo inaffidabile.
In Ventimiglia sino all'8/1/2011 (data dell'arresto).

SCULLINO Gaetano e PRESTILEO Marco
c) del reato p. e p. dagli artt. 110, 416 bis, commi 1, 3, 4 e 8 c.p., poiché, pur senza essere formalmente ed organicamente inseriti nell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta di cui al capo a), contribuivano in maniera non occasionale alla realizzazione degli scopi dell'associazione predetta, così determinando il mantenimento, il rafforzamento e l'espansione della stessa. In particolare, SCULLINO quale Sindaco del Comune di Ventimiglia e PRESTILEO quale direttore generale della medesima amministrazione e presidente della Civitas s.r.l., in più occasioni, favorivano l'assegnazione di lavori pubblici alla cooperativa a r.l. "MARVON", con sede in Olivetta San Michele (IM), di fatto riconducibile a MARCIANO' Vincenzo (cl.48), ALLAVENA Omar, ROLDI Annunziato e dunque all'associazione, in violazione della normativa sugli appalti, come descritto nei capi n) e o).
In Ventimiglia, fino al 6/2/2012 (data scioglimento del consiglio comunale).

MARCIANO' Giuseppe, MARCIANO' Vincenzo (cl.77), SPIRLI' Filippo e GALLOTTA Giuseppe – PO DAMBRA
e) del reato p. e p. dagli artt. 110, 644 commi 1 e 5 nr. 4) e 5) c.p. e 7 D.L.152/91, conv. in legge 203/1991, poiché, agendo in concorso fra loro, SPIRLI' e GALLOTTA in qualità di autori materiali, MARCIANO' Giuseppe e MARCIANO' Vincenzo (cl.77) in qualità di promotori ed intermediari, in corrispettivo di una prestazione di denaro pari a €.15.000 elargita il 6/3/2010 a DAMBRA Alessandro, amministratore unico della "D.A. GLOBAL SERVICE S.R.L." con sede legale in Rozzano (MI) p.zza Alboreto nr.16, si facevano promettere dal predetto e successivamente dare l'11/5/2010 unitamente al capitale

prestato, interessi usurari pari a €.10.000 (€.5.000 per ciascun mese), di cui almeno €.1.000 quale provvigione per MARCIANO' Vincenzo (cl.77).
Con le aggravanti del fatto commesso in danno di persona che svolgeva attività imprenditoriale, avvalendosi delle condizioni previste dall'art.416 bis c.p. e comunque al fine di agevolare l'associazione di cui al capo a).
GALLOTTA, altresì, con l'aggravante del fatto commesso nel triennio successivo alla cessazione dell'esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. (cessata l'8/2/09).
In Ventimiglia e in Vallecrosia, dal 6/3/2010 all'11/5/2010.

MARCIANO' Giuseppe, MARCIANO' Vincenzo (cl.77), ELIA Angela e GALLOTTA Giuseppe – PO TRIFOGLIO

f) del reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 644 commi 1 e 5 nr.4) e 5) c.p. e 7 D.L.152/91, conv. in legge 203/1991, poiché, agendo in concorso fra loro, GALLOTTA Giuseppe e MARCIANO' Vincenzo (cl.77) in qualità di autori materiali, MARCIANO' Giuseppe ed ELIA Angela in qualità di finanziatori, in corrispettivo di una prestazione di denaro elargita in più riprese, come di seguito indicato, si facevano promettere e dare interessi usurari da TRIFOGLIO Gianni, gestore di fatto del night club "MAGIC NUITS" sito in via Padre Semeria 281, in Sanremo:

dicembre 2010:

- prestito € 10.000 elargito in due rate da €.5.000 (la prima il 15/12/2010 e la seconda il 22/12/2010), con impegno di restituzione entro un mese (15/1/2011 e 22/1/2011);
- promessa di €.1.600 a titolo di interessi (€.800 su ciascuna rata);

15 gennaio 2011:

- restituzione di €.5.800 (prima rata €.5.000 + interessi €.800);
- pagamento di €.800 (interessi sulla seconda rata);
- rinnovo del prestito di €.5.000 (seconda rata del 22/1/2011) da restituire entro fine febbraio e promessa di ulteriori interessi di €.800;

fine febbraio 2011:

- ulteriore prestito di €.4.000;
- promessa di restituzione di €.9.800 (€.5.800 + €4.000) entro fine marzo 2011;
- promessa di € 3.000 per interessi (sul capitale di €.9.800), per un totale da restituire di €.12.800;

metà marzo 2011:

- trasferimento proprietà della BMW tg. BY782ZP (valore di mercato di €.13.000), valutata € 10.000, a BUJENITA Remus Florin ma di fatto a favore di GALLOTTA Giuseppe; residuo prestito di €.2.800 da restituire entro un mese;
- ulteriore prestito di €.7.500;
- restituzione di €.10.300 (€.2.800 + €.7.500) in due rate entro un mese (15/4/11 e 20/4/11);

metà aprile 2011:

- restituzione di €.5.900;
- residuo prestito di €.4.400;
- ulteriore prestito di €.2.600 con promessa di interessi di €.1.400 (totale €.4.000);

- somma da restituire entro il 4/5/2011: €.8.800;

nel maggio 2011:

- restituzione di €.4.000 (prestito residuo €.4.400);
- cessione a GALLOTTA del credito di € 12.500, derivante dalla vendita della propria quota del locale "Magic Nuits" a ROMEO Giovanni.

Con le aggravanti del fatto commesso in danno di persona che esercitava attività imprenditoriale, avvalendosi delle condizioni previste dall'art.416 bis c.p. e, comunque, al fine di agevolare l'associazione di cui al capo a).

GALLOTTA, altresì, con l'aggravante di aver commesso il fatto nel triennio successivo alla cessazione dell'esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. (cessata l'8/2/09).

In Ventimiglia e Sanremo, dal dicembre 2010 al maggio 2011.

GALLOTTA Giuseppe - PO TRIFOGLIO

g) del reato p. e p. dagli artt. 81, 629 commi 1 e 2 (in relazione all'art. 628 comma 3 n.3) e 61 n. 2 c.p., art. 7 D.L. 152/1991, conv. in legge 203/1991, e art.71 D.Lgs 6/9/11 nr.159 (ex art.7 legge 575/65), poiché, al fine di porre in essere il reato di cui al capo che precede, mediante minacce, attuate avvalendosi della forza intimidatrice dell'associazione di cui al capo a) ed in particolare pronunciando in più occasioni le frasi "*guarda che se non paghi stai attento*" e "*se non paghi ti brucio la casa*", costringeva TRIFOGLIO Gianni, gestore di fatto del night club "Magic Nuits" di via Padre Semeria 281 in Sanremo, in difficoltà nei pagamenti delle rate del prestito e degli interessi usurari di cui al capo che precede, a versare parte delle somme dovute nonché a cedergli la propria autovettura BMW tg. BY782ZP (formalmente intestata al fratello della compagna) per un valore inferiore a quello di mercato, così procurandosi un ingiusto profitto ai danni del predetto.

Con le aggravanti del fatto commesso come partecipe dell'associazione di tipo 'ndrangheta, avvalendosi delle condizioni previste dall'art.416 bis c.p. e comunque al fine di agevolare l'associazione di cui al capo a), per eseguire il delitto di usura di cui al capo precedente e nel triennio successivo alla cessazione dell'esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. (cessata l'8/2/09).

In Ventimiglia e Sanremo, nel febbraio-marzo 2011.

GALLOTTA Giuseppe e MARCIANO' Vincenzo (cl.77) - PO TRIFOGLIO

h) del reato p. e p. dagli artt. 110, 629 commi 1 e 2 (in relazione all'art. 628 comma 3 n.3) c.p. e 7 D.L.152/1991, conv. in legge 203/1991, poiché, agendo in concorso tra loro, GALLOTTA Giuseppe in qualità di autore materiale, e MARCIANO' Vincenzo (cl.77), quale concorrente morale, mediante minaccia costringevano TRIFOGLIO Gianni, gestore di fatto del night club "Magic Nuits" di via Padre Semeria 281 in Sanremo, già vittima dei reati di usura ed estorsione di cui ai capi f), g), a corrispondere le somme di danaro di seguito indicate, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto ai danni del predetto.

In particolare, GALLOTTA, avvalendosi della forza intimidatrice dell'associazione di cui al capo a) ed approfittando di autonoma attività d'intimidazione posta in essere da due avventori del locale, Calabrese Giuseppe e Alvaro Nazzareno, i quali avevano accumulato un debito di €.1000 non pagando

le consumazioni a tal fine sostenendo di appartenere ad un importante famiglia calabrese (come descritto nel capo m), intimidiva TRIFOGLIO dicendogli che doveva stare attento a trattare con i calabresi, poiché pericolosi e che, in cambio di €.700-800 a settimana, si sarebbe attivato personalmente per recuperare le somme dovute ed evitare che in futuro sorgessero ulteriori problemi; quindi, sulla base di tali ingenerati timori, costringeva il predetto a versare la somma di €.700 a settimana in tre distinte occasioni in cambio della garantita "protezione".
MARCIANO' Vincenzo (cl.77) rafforzava il proposito criminoso del complice recandosi a colloquio da PALAMARA Antonio al fine di verificare i suoi eventuali interessi nella condotta di Calabrese e Alvaro e successivamente, unitamente a GALLOTTA, incontrava questi ultimi per far cessare l'atteggiamento prevaricatorio posto in essere e recuperare il denaro dovuto. Intervento risolutivo, poiché determinava il cambio di atteggiamento di Calabrese e Alvaro.
Con le aggravanti del fatto commesso come partecipi dell'associazione di tipo 'ndrangheta, avvalendosi delle condizioni previste dall'art.416 bis c.p. e, comunque, al fine di agevolare l'associazione di cui al capo a).
Per GALLOTTA, altresì, con l'aggravante di cui all'art.71 D.Lgs 6/9/11 nr.159 (ex art.7 legge 575/65) per aver commesso il fatto nel triennio successivo alla cessazione dell'esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. (cessata l'8/2/09).
In Ventimiglia e Sanremo, nel febbraio-marzo 2011.

GALLOTTA Giuseppe e AMBESI Rosario - PO TARI'
i) del reato p. e p. dagli artt.110, 644 commi 1 e 5 nr.4) e 5) c.p. e 7 D.L.152/91, conv. in legge 203/1991, poiché, agendo in concorso tra loro, GALLOTTA Giuseppe quale autore materiale e AMBESI Rosario in funzione di intermediario, in corrispettivo di una prestazione di denaro, si facevano promettere e successivamente dare interessi usurari da TARI' Francesco, titolare della ditta "TARI' FLOR" corrente in Albenga (SV).
In particolare, il 30/9/10 GALLOTTA consegnava €.50.000 (€.45.000 in contanti ed €.5.000 con A/B Banca d'Alba nr.0371177348-09) a TARÌ il quale prometteva di restituirgliene €.63.000 alla scadenza di tre mesi. Nell'occasione, faceva sottoscrivere al predetto una dichiarazione in cui affermava (contrariamente al vero) di avere ricevuto da Naccari Daniela (moglie di GALLOTTA) la citata somma, a titolo di prestito personale, con impegno di restituzione alla data del 23/12/10, senza alcun interesse.
Il 22/12/2010, a fronte della richiesta di proroga, minacciava la vittima, pronunciando frasi del tipo "*so dove abiti... so che hai una figlia ... i soldi me li devi dare comunque*" ed il 26/12/2010 si faceva consegnare €.13.000, pari agli interessi sino ad allora maturati, nonché un'ulteriore dichiarazione, con la quale la persona offesa affermava (contrariamente al vero) di aver ricevuto da Lucisano Giuseppe (cognato di GALLOTTA) la somma di €.63.000 a titolo di prestito, con impegno di restituzione alla data del 30/3/2011, senza alcun interesse.
Nei primi giorni del mese di marzo 2011, GALLOTTA si faceva consegnare dalla vittima, tramite AMBESI Rosario, la somma di €.13.000, pari agli ulteriori interessi maturati.
Nei primi giorni di aprile 2011, sempre tramite AMBESI Rosario, otteneva la restituzione di €.25.000.

I primi di maggio 2011, a seguito della sollecitazione di AMBESI Rosario, che invitava TARÌ a consegnare altro denaro "*al fine di evitare problemi futuri*", otteneva la restituzione di ulteriori €.5.000.
GALLOTTA non riusciva tuttavia a completare il suo disegno criminoso poiché il 17/6/2011 veniva arrestato in esecuzione di ordinanza cautelare emessa nell'ambito del P.P. 5167/09 RGPM Procura Sanremo.
Con le aggravanti del fatto commesso nei confronti di persona che esercitava attività imprenditoriale, avvalendosi delle condizioni previste dall'art.416 bis c.p. e, comunque, al fine di agevolare l'associazione di cui al capo a).
Per GALLOTTA, altresì, con l'aggravante di aver commesso il fatto nel triennio successivo alla cessazione dell'esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. (cessata l'8/2/09).
In Ventimiglia, dal 30/9/2010 al 17/6/2011 (data dell'arresto).

j) del reato p. e p. dagli artt. 110, 629 commi 1 e 2 (in relazione all'art. 628 comma 3 n.3) **e 61 n. 2 c.p. e 7 D.L.152/91, conv. in legge 203/1991,** poiché, al fine di porre in essere il reato di cui al capo che precede, agendo in concorso tra loro, GALLOTTA Giuseppe quale autore materiale e AMBESI Rosario in funzione di intermediario, mediante reiterate minacce, attuate avvalendosi della forza intimidatrice dell'associazione di cui al capo a) ed in particolare al fine di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno, costringevano TARI' Francesco, titolare della ditta "TARI' FLOR" corrente in Albenga (SV), già vittima del reato di usura di cui al capo che precede, a restituire parte della somma prestata da GALLOTTA (€. 30.000 di €. 50.000) e gli interessi usurari pattuiti il 30/9/010 (€. 13.000 per tre mesi) ed il 26/12/010 (€. 13.000 per ulteriori tre mesi) nonché a sottoscrivere, nelle citate date, due dichiarazioni di debito senza interessi.
In particolare:
- il 30/9/10 GALLOTTA faceva sottoscrivere a TARI' una dichiarazione in cui affermava (contrariamente al vero) di avere ricevuto da Naccari Daniela (moglie di GALLOTTA) la citata somma, a titolo di prestito personale, con impegno di restituzione alla data del 23/12/2010, senza alcun interesse;
- nel dicembre 2010, a fronte della richiesta di proroga per difficoltà economiche del TARI', GALLOTTA minacciava la vittima, dicendogli che sapeva dove abitava e chi erano sua moglie e sua figlia costringendolo, il 26/12/010, a consegnargli €.13000, pari agli interessi sino ad allora maturati e l'ulteriore dichiarazione, in cui affermava (contrariamente al vero) di aver ricevuto da Lucisano Giuseppe (cognato di GALLOTTA) la somma di € 63.000 a titolo di prestito, con impegno di restituzione alla data del 30/3/2011, senza alcun interesse.
- i primi di maggio 2011, AMBESI Rosario, su incarico di GALLOTTA, minacciava TARI' dicendogli che doveva pagare "*al fine di evitare problemi futuri*" e così costringeva il predetto a restituire ulteriori €.5.000.
Con le aggravanti, di aver commesso il fatto per conseguire il profitto dell'usura di cui al capo che precede, avvalendosi delle condizioni previste dall'art.416 bis c.p. e comunque al fine di agevolare l'associazione di cui al capo a).
Per GALLOTTA, altresì, con l'aggravante di cui all'art.71 D.Lgs 6/9/11 nr.159 (ex art.7 legge 575/65) per aver commesso il fatto nel triennio successivo alla cessazione dell'esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. (cessata l'8/2/2009).

In Ventimiglia il 30/9/10 ed il 26/12/2010.

MARCIANO' Giuseppe e MARCIANO' Vincenzo (cl.77) – PO BOTTINO

k) del reato p. e p. dagli artt.110, 611 c.p. commi 1 e 2 (in relazione all'art.339) **c.p. e 7 D.L. 152/91, conv. in legge 203/1991,** poiché, agendo in concorso tra loro, mediante minacce, consistite nell'avvalersi della forza intimidatrice dell'associazione di cui al capo a) e dello stato di assoggettamento della parte offesa, derivante dalla consapevolezza della stessa circa la loro appartenenza alla 'ndrangheta, costringevano BOTTINO Carla, titolare dell'Hotel Paradiso di Vallecrosia, a commettere il reato di cui all'art.109 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.) ed in particolare ad omettere la registrazione, nella scheda degli alloggiati, di PIROMALLI Gianluca, ROMAGNOSI Cosimo e CIURLEO Giuseppe, tutti collegati al noto clan dei PIROMALLI di Gioia Tauro, al fine di non far apparire la presenza degli stessi in Vallecrosia. A tal fine, MARCIANO' Vincenzo, qualche giorno prima di ferragosto 2010, chiedeva alla predetta, con falsa cortesia, di registrare il proprio documento di identità in luogo di quello delle persone che avrebbero dovuto alloggiare nella struttura alberghiera e prima di allontanarsi, a fronte della titubanza della titolare, ribadiva in tono perentorio "*signora Carla cerchi di fare il possibile*". A quel punto BOTTINO Carla decideva di omettere qualsiasi registrazione.
MARCIANO' Giuseppe, dopo la partenza degli ospiti, si recava presso l'albergo e pagava il conto "ringraziando" per la disponibilità.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto avvalendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni esistenti o supposte e delle condizioni previste dall'art.416 bis c.p. e comunque al fine di agevolare l'associazione di cui al capo a).
In Vallecrosia, dal 15 al 19 agosto 2010.

MARCIANO' Giuseppe, MARCIANO' Vincenzo (cl.48) e ALLAVENA Omar – PO ARTIOLI/RATTO

l) del reato p. e p. dagli artt.110, 346 commi 1 e 2 c.p. e 7 D.L. 152/91, conv. in legge 203/1991, poiché, agendo in concorso tra loro, MARCIANO' Giuseppe quale ideatore e promotore, MARCIANO' Vincenzo (cl.48) e ALLAVENA Omar quali esecutori materiali, millantando credito presso pubblici ufficiali e pubblici impiegati del Comune di Ventimiglia e della Regione Liguria, si facevano promettere da ARTIOLI Marino, per conto di RATTO Giovanlauro e RATTO Andrea – titolari dell'azienda SOLIAGR di Bordighera – la somma di €.25.000 quale prezzo della loro mediazione e con il pretesto di dover comprare il favore dei pubblici ufficiali e pubblici impiegati.
In particolare MARCIANO' Giuseppe, richiesto da ARTIOLI Marino, di intervenire presso il Comune di Ventimiglia e presso la Soprintendenza dei Beni Culturali di Genova per favorire l'approvazione di un progetto per la posa di pannelli solari in Ventimiglia, del valore di €.1.000.000, presentato dall'azienda agricola SOLIAGR nel novembre 2010, millantando la disponibilità di PRESTILEO Marco, direttore generale dell'amministrazione comunale e di un non meglio specificato funzionario della Regione Liguria, si faceva promettere dai predetti, tramite ALLAVENA Omar e MARCIANO' Vincenzo (cl.48), la citata somma, quale prezzo da pagare per il buon esito della pratica. Pagamento mai

effettuato dalle parti offese ma più volte sollecitato da ALLAVENA e MARCIANO' Vincenzo (cl.48).
Con l'aggravante del fatto commesso al fine di agevolare l'associazione di cui al capo a).
In Vallecrosia, nel marzo 2011.

CALABRESE Giuseppe e ALVARO Nazzareno - PO TRIFOGLIO
m) del reato p. e p. dagli artt. 110, 629 comma 1 c.p. e 7 D.L. 152/91, conv. in legge 203/1991, poiché, agendo in concorso tra loro, avendo accumulato un debito di circa €.1.000, progressivamente incrementatosi, per consumazioni non pagate presso il night club "Magic Nuits", sito in Sanremo, via Padre Semeria 281, mediante minacce costringevano il titolare TRIFOGLIO Gianni, a non riscuotere la somma dovuta, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto ai danni della persona offesa.
In particolare, a fronte delle richieste della parte offesa di provvedere al pagamento della somma di €.300/400, inizialmente accumulatasi, CALABRESE, alla presenza di ALVARO che rafforzava il proposito criminoso del complice annuendo, assumeva un atteggiamento di sfida ed intimidatorio nei confronti del predetto e pronunciava la frase *"sono calabrese, tu non puoi comandare..."* nonché affermava che se voleva non sarebbe più entrato nel locale ma che poi poteva succedergli qualcosa, che non aveva rispetto per lui e che non doveva permettersi di parlargli in quel modo in quanto aveva importanti amicizie nelle famiglie calabresi ed in particolare in quella degli ALVARO.
In tal modo ingenerava uno stato di timore e soggezione nei confronti del TRIFOGLIO, tali da determinarlo ad accettare l'offerta di "protezione" di GALLOTTA Giuseppe e le richieste estorsive descritte nel capo h).
Con l'aggravante del fatto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art.416 bis c.p.
In Sanremo, dal febbraio al marzo 2011.

SCULLINO Gaetano e PRESTILEO Marco
n) del reato p. e p. dagli artt. 110, 323 c.p. e 7 D.L. 152/91, conv. in legge 203/1991, poiché, agendo in concorso tra loro, SCULLINO in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Ventimiglia e PRESTILEO in qualità di Direttore generale della medesima amministrazione, nello svolgimento delle rispettive funzioni e in violazione delle norme di legge, intenzionalmente procuravano a MANNIAS Giancarlo, legale rappresentante pro tempore della cooperativa a r.l. "MARVON" con sede in Olivetta San Michele (IM) e pertanto a MARCIANO' Vincenzo (cl.48), ALLAVENA Omar e ROLDI Annunziato, quali soci di fatto della cooperativa, e dunque all'associazione di cui al capo a), un ingiusto vantaggio patrimoniale a danno delle altre imprese di settore.
In particolare, dovendosi procedere alla ristrutturazione del mercato coperto di via della Repubblica in Ventimiglia, SCULLINO, ricevuti da MANNIAS gli elaborati tecnici (mere fotografie), li presentava, unitamente al relatore della pratica PRESTILEO Marco, nella seduta della giunta comunale del 13/3/08, favorendo l'adozione della determinazione in cui veniva dato incarico allo stesso PRESTILEO ed al responsabile del procedimento, Grassano Mauro, Dirigente dell'Ufficio Commercio, di affidare i lavori ad una cooperativa sociale. SCULLINO e PRESTILEO poi imponevano a Grassano di affidare i lavori

direttamente - e senza consultare altre imprese - alla cooperativa MARVON, sulla base del preventivo di spesa di €.35.000, datato 14/3/2008.
I lavori venivano effettivamente affidati alla MARVON con determina dirigenziale nr.46 del 4/4/2008 e liquidati per l'importo di €.35.000 di cui alle fatture nr.56 del 20/5/2008 e nr.67 del 13/6/2008 con mandati del 2/7/08.
In tal modo violavano l'art. 5 della L.381/1991, che consentiva l'affidamento diretto solo nel caso di fornitura di beni e servizi (e non di lavori come nel caso di specie) ed a cooperative sociali convenzionate (convenzione che la MARVON stipulava solo nel 2009) nonché l'art.28 del D.P.R. 34/2000, che stabiliva i requisiti tecnico organizzativi che un'impresa necessariamente doveva possedere, per ottenere l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a €.150.000.
Con l'aggravante del fatto commesso per agevolare l'associazione di cui al capo a).
In Ventimiglia, nel marzo-aprile 2008.

PRESTILEO Marco

o) del reato p. e p. dagli artt. 81, 323 c.p. e 7 D.L. 152/91, conv. in legge 203/1991, poiché, in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della CIVITAS Srl di Ventimiglia, società partecipata interamente dal Comune di Ventimiglia e con oggetto sociale la gestione del patrimonio immobiliare del Comune e degli appalti pubblici, nello svolgimento della propria funzione e in violazione delle norme di legge, in più occasioni intenzionalmente procurava a MANNIAS Giancarlo, legale rappresentante pro tempore della cooperativa a r.l. "MARVON" con sede in Olivetta San Michele (IM) e pertanto a MARCIANO' Vincenzo (cl.48), ALLAVENA Omar e ROLDI Annunziato, quali soci di fatto della cooperativa, e indirettamente all'associazione di cui al capo a), ingiusti vantaggi patrimoniali a danno delle altre imprese di settore.
In particolare affidava alla "Marvon" i lavori inerenti:

- al rifacimento del marciapiede di via Lungo Roja (delibera di giunta nr.71 del 30/4/08) con determinazione del CdA CIVITAS del 12/5/08, per un importo di €.65.000 + IVA;
- al rifacimento dei marciapiedi di corso Genova, tratto via Chiappori - via Nervia (delibera di giunta nr.121 del 21/8/08) con determinazione del CdA della CIVITAS del 12/8/2008 e segg. e successiva comunicazione nr.37/2009 del 17/3/09 per un importo di €.98.146 + IVA

ed in tal modo violava l'art.5 L.381/1991, che consentiva l'affidamento diretto, solo nel caso di fornitura di beni e servizi (e non di lavori come nel caso di specie) ed a cooperative sociali convenzionate (convenzione che la MARVON stipulava solo nel 2009) nonché l'art.28 del DPR 34/2000, che stabiliva i requisiti tecnico organizzativi che un'impresa necessariamente doveva possedere, per ottenere l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a €.150.000.
Lavori effettivamente liquidati con le seguenti fatture:
- per il rifacimento del marciapiede di via Lungo Roja.

- fattura nr.61 del 30.05.2008. Importo €.16.516,8. Causale: rifacimento pedonalizzazione – Lungo Roja;
- fattura nr.83 del 11.07.2008. Importo €.31.026. Causale: Rifacimento pedonalizzazione – Lungo Roja;
- fattura nr.98 del 22.08.2008. Importo €.24.000. Causale 2° SAL Lungo Roja;

- per il rifacimento dei marciapiedi di corso Genova,
  - fattura nr.103 del 16.06.2009. Importo €. 121, 91. Causale: oneri di discarica C.so Genova;
  - fattura nr.106 del 17.06.2009. Importo €.15.451,86. Causale: integrazione 1° S.A.L. C.so Genova;
  - fattura nr.108 del 19.06.2009. Importo €.1083,74. Causale: oneri discarica C.so Genova;
  - fattura nr.114 del 29.06.2009. Importo €.1200,00. Causale: oneri discarica C.so Genova;
  - fattura nr.143 del 3.08.2009. Importo €.24.000,00. Causale 3° S.A.L. C.so Genova;
  - fattura nr.211 del 30.11.2009. Importo €. 33.600. Causale: 3° S.A.L. C.so Genova.

Con l'aggravante del fatto commesso per agevolare l'associazione di cui al capo a).

In Ventimiglia, nel maggio 2008 e nell'agosto 2009.

PELLEGRINO Maurizio e D'AGOSTINO Armando (*Allegra Giuseppe e Stanganelli Domenico - giudicati separatamente nel P.P.1524/06 RGPM Procura di Pistoia con sentenza di primo grado 552/06 del 30/6/2010 - appellata)*

p) del reato p. e p. dagli artt.110 c.p., 73 DPR 309/90 e 7 D.L. 152/91, conv. in legge 203/1991, poiché, agendo in concorso tra loro, PELLEGRINO Maurizio in qualità di autore materiale e D'AGOSTINO Armando in qualità d'intermediario, senza l'autorizzazione di cui all'art.17, illecitamente cedevano in Ventimiglia ad Allegra Giuseppe e Stanganelli Domenico, accompagnati sul posto da D'AGOSTINO Armando, **gr. 297,407 di cocaina** (principio attivo gr.153.666 pari al 51% nr.1024 dosi di spaccio). Stupefacente contenuto in 5 involucri che Allegra, in qualità di corriere, occultandoli nella tasca della giacca, trasportava a bordo dell'autovettura VW Golf tg AY402FG fino a Chiesina Uzzanese, per la consegna a Stanganelli.

Con l'aggravante del fatto commesso per agevolare l'associazione di cui al capo a bis).

In Ventimiglia il 20/11/2005 (data del sequestro dello stupefacente e arresto di Allegra in Chiesina Uzzanese).

PELLEGRINO Maurizio DE MARTE Salvatore e PELLEGRINO Roberto

q) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv.; 110 c.p., 73 DPR 309/90 e 7 D.L. 152/91, conv. in legge 203/1991, poiché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso tra loro, PELLEGRINO Maurizio e DE MARTE Salvatore in qualità di autori materiali, senza l'autorizzazione di cui all'art.17, in più occasioni, illecitamente cedevano a Panuccio Giuliano un'imprecisata quantità di cocaina pari almeno a gr.67.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto per agevolare l'associazione di cui al capo a bis).

In Bordighera tra il 30/6/06 e il 10/8/2006.

PELLEGRINO Maurizio, DE MARTE Antonio e FOTI Fortunato

Capo di imputazione modificato dal P.M. all'udienza del 30.09.2013:

r) del reato p. e p. dagli artt.110 c.p., 73 DPR 309/90 e 7 D.L. 152/91, conv. in legge 203/1991, poiché, agendo in concorso tra loro, PELLEGRINO e DE MARTE in qualità di acquirenti e FOTI in qualità di corriere, senza l'autorizzazione di cui all'art.17, illecitamente importavano nel territorio dello Stato, un'imprecisata quantità di stupefacente che FOTI materialmente riceveva in Spagna da soggetti albanesi e che trasportava a Bordighera a bordo della Citroen Saxo tg.AT012WA, intestata alla madre.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto per agevolare l'associazione di cui al capo a) bis.
In Ventimiglia e Bordighera il 21/9/2006.

PELLEGRINO Maurizio
r bis) del reato p. e p. dall'art.73 DPR 309/90 e art.7 D.L. 152/91, conv. in legge 203/1991, poiché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, illecitamente cedeva a Oliveri Angelo e De Marte Francesco imprecisate quantità di stupefacente, facenti parte del più ampio quantitativo che Foti aveva trasportato dalla Spagna come descritto nel capo che precede.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto per agevolare l'associazione di cui al capo a bis).
In Bordighera il 23/9/2006.

PELLEGRINO Maurizio, DE MARTE Francesco e OLIVERI Angelo
Capo di imputazione modificato dal P.M. all'udienza del 09.10.2013:
s) del reato p. e p. dagli artt.110 c.p., 2, 4 c. 1 e 2 lett. a) e 7 L. 895/67 e 7 D.L. 152/91, conv. in legge 203/1991, poiché, agendo in concorso tra loro, illecitamente detenevano e portavano in luogo pubblico, a bordo dell'autovettura BMW X5 tg CA985SR in uso a PELLEGRINO Maurizio, una non meglio precisata pistola semiautomatica che PELLEGRINO aveva portato a DE MARTE.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto per agevolare l'associazione di cui al capo a bis) e dall'aver commesso il fatto in più persone riunite.
In provincia di Varese il 9/10/2006.

PELLEGRINO Maurizio , PELLEGRINO Roberto e DE MARTE Francesco
Capo di imputazione modificato dal P.M. all'udienza del 09.10.2013:
t) del reato p. e p. dagli artt.110 c.p., 2, 4 c. 1 e 2 lett. a) e 7 L. 895/67 e 7 D.L. 152/91, conv. in legge 203/1991, poiché, agendo in concorso tra loro illecitamente detenevano e portavano in luogo pubblico una non meglio precisata pistola semiautomatica a bordo dell'autovettura Mitsubishi Pajero tg ZA829JW, in uso a PELLEGRINO Maurizio.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto per agevolare l'associazione di cui al capo a bis) e dall'aver commesso il fatto in più persone riunite.
In Bordighera l'11/10/2006.

PELLEGRINO Maurizio e GIOVINAZZO Marcello (*e Condina Rocco - giudicato separatamente nel P.P. 698/07 Procura di Sanremo con sentenza 84/07 irrev. il 30/5/2008)*
u) del reato p. e p. dagli artt.110 c.p., 73 DPR 309/90 e 7 D.L.152/91, conv. in legge 204/1991, poiché, agendo in concorso tra loro e con Condina Rocco in

qualità di corriere, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, importavano dalla Francia sul territorio dello Stato, al fine di cessione a terzi, **Kg. 52,320 di hashish** (principio attivo Kg. 2,527 pari al 4,83 %), stupefacente che PELLEGRINO Maurizio acquistava da GIOVINAZZO Marcello a Vallauris (F) e affidava a Condina Rocco per il trasporto a bordo dell'autovettura Ford Fiesta tg. IM 266625 .
Con l'aggravante di aver commesso il fatto per agevolare l'associazione di cui al capo a bis).
Accertato in Ventimiglia il 7/2/2007 (data dell'arresto di Condina Rocco).

PELLEGRINO Maurizio *(e Ambesi Salvatore - giudicato separatamente nel P.P. 1735/07 Sanremo con sentenza irrev. il 19/6/08)*
v) del reato p. e p. dall'art.73 DPR 309/1990 e art.7 D.L. 152/91, conv. in legge 203/1991, poiché, senza l'autorizzazione di cui all'art.17, illecitamente cedeva ad Ambesi Salvatore, **gr. 201,7 di cocaina** (principio attivo gr.62,69 pari al 31,08 %).
Con l'aggravante di aver commesso il fatto per agevolare l'associazione di cui al capo a bis).
In Bordighera il 12/4/2007.

BASSO Stefania
w) del reato p. e p. dall'art.378 c.p. e art.7 D.L. 152/91, conv. in legge 203/1991, poiché, dopo che il 25/5/2010 fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione ed in particolare la tentata estorsione ai danni di Parodi Piergiorgio ad opera del coniuge CASTELLANA Ettore e di ROLDI Annunziato (P.P. 4526/10 Procura di Sanremo), delitto avallato da MARCIANO' Giuseppe come descritto nel capo a), su richiesta di CASTELLANA, aiutava MARCIANO' Giuseppe ad eludere le investigazioni dell'Autorità.
In particolare, comunicava a MARCIANO' che, nel corso dell'interrogatorio avvenuto il 28/1/2011 presso la Casa Circondariale di Cuneo, era stata mostrata al coniuge una fotografia che lo ritraeva in sua compagnia ed erano state formulate domande sui rapporti tra loro (CASTELLANA/MARCIANO') esistenti.
Inoltre, al fine di evitare contraddizioni con le dichiarazioni rese dal coniuge, raccomandava a MARCIANO', in caso di richieste da parte dell'Autorità, di affermare di conoscere CASTELLANA da almeno 40 anni.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto per agevolare l'associazione di cui al capo a).
In Vallecrosia tra il 28/1/2011 (data dell'interrogatorio di CASTELLANA Ettore) ed il 15/3/2011 (data della conversazione ambientale nr.1845 - RIT 1444/10).

x) del reato p. e p. dagli artt. 372 e 61 nr.2 c.p. e art.7 D.L. 152/91, conv. in legge 203/1991, poiché, nel deporre come testimone innanzi al Tribunale di Sanremo in composizione collegiale, nell'ambito del P.P.4526/10 RGNR Procura di Sanremo, avvisata ai sensi dell'art.199 c.p.p e rinunciando a tale facoltà, affermava il falso e negava il vero sui fatti sui quali era interrogata.
In particolare, richiestole dal Pubblico Ministero cosa avesse appreso da CASTELLANA Ettore e cosa avesse successivamente riferito a terzi in ordine al contenuto dell'interrogatorio del coniuge, avvenuto presso la Casa Circondariale

di Cuneo, affermava falsamente di non aver saputo alcunché in merito e di non aver comunque riferito nulla a terzi.
Dalla conversazione ambientale nr.1845 del 15/3/11, tra MARCIANO' Giuseppe, MARCIANO' Vincenzo (cl.48) e ALLAVENA Omar (RIT 1444/10), emergeva invece che BASSO Stefania si era recata da MARCIANO' Giuseppe per riferirgli che, nel corso del citato interrogatorio, era stata mostrata a CASTELLANA una fotografia che li ritraeva insieme e che il coniuge aveva risposto di conoscere MARCIANO' da oltre 40 anni.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto per porre in essere il reato sub w) e conseguentemente per agevolare l'associazione di cui al capo a).
In Sanremo, udienza del 14/4/2011.

GAMMICCHA Enzo
y) del reato p. e p. dall'art.378 e 61 nr.9 c.p. e art.7 D.L. 152/91, conv. in legge 203/1991, poiché, in qualità di agente della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Imperia, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione ed in particolare i reati di cui al P.P.1626/09 RGNR Procura di Sanremo (minaccia a un corpo politico, minaccia grave, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione) per i quali PELLEGRINO Giovanni era ivi detenuto in custodia cautelare, delitti di fatto commessi per agevolare l'associazione di cui al capo a bis), aiutava il predetto ad eludere le investigazioni dell'Autorità.
Nella fattispecie, dopo aver concordato telefonicamente l'appuntamento, consegnava a PELLEGRINO Roberto, presso il casello autostradale di Imperia Est, alcuni documenti non meglio indicati ricevuti dal detenuto PELLEGRINO Giovanni.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto con l'abuso dei poteri e violazioni dei doveri inerenti una pubblica funzione ed al fine di agevolare l'associazione di cui al capo a bis).
In Imperia, il 13/1/11.

RECIDIVE				
IMPUTATI	Semplice	Reiterata	Specifica	Infraq.
MARCIANO' Giuseppe	X			
MARCIANO' Vincenzo (77)	X			
MARCIANO' Vincenzo (48)				
ALLAVENA Omar				
GALLOTTA Giuseppe		X		
PALAMARA Antonio		X		
ROLDI Annunziato		X		
CASTELLANA Ettore		X		
PARASCHIVA Federico				
TRINCHERA Salvatore				
SCARFÒ Giuseppe				
COSENTINO Giuseppe				
MACRI' Paolo				
ELIA Angela				
MACRI' Alessandro	X			
SPIRLI' Filippo	X			
AMBESI Rosario				
CALABRESE Giuseppe				
ALVARO Nazzareno				
SCULLINO Gaetano	X			
PRESTILEO Marco				
ALLAVENA Jason				
BARILARO Antonino		X		
PELLEGRINO Michele		X		
PELLEGRINO Giovanni		X		
PELLEGRINO Maurizio	X			
PELLEGRINO Roberto	X			
BASSO Stefania				
GAMMICCHIA Enzo				
D'AGOSTINO Armando				
DE MARTE Antonio				
DE MARTE Francesco		X		
DE MARTE Salvatore				
FOTI Fortunato		X	X	X
OLIVERI Angelo		X	X	X
GIOVINAZZO Marcello	X		X	

APPELLANTI

Il Pubbico Ministero e gli imputati .. Roldi A., Gallotta G., Giovinazzo M., Marcianò V. (cl.1948), Marcianò G., Marcianò V. (cl.1977), Trinchera S., Scarfò G., Macrì P., Spirlì F., Barilaro A., Pellegrino G., Pellegrino M., Pellegrino R., De Marte S., Macrì A., De Marte F., Alvaro N., Allavena O., Cosentino G., Castellana E., Foti F., Palamara A., Elia A., Calabrese G., D'Agostino A. e il Pubblico Ministero nei confronti di Ambesi Rosario, Scullino Gaetano, Prestileo Marco, Basso Stefania, Gammicchia Enzo e Paraschiva Federico

avverso la sentenza del Dib.Tribunale di IMPERIA R.G. 780/2013 del 7/10/2014 così disponeva:

Visti gli artt. 533 – 535 c.p.p.

D I C H I A R A

MARCIANO' Giuseppe colpevole dei reati ascritti ai capi A) – E) – F) – K) – L), riuniti sotto il vincolo della continuazione.

MARCIANO' Vincenzo (cl. '77) colpevole dei reati ascritti ai capi A) – E) – F) – H) – K), riuniti sotto il vincolo della continuazione.

MARCIANO' Vincenzo (cl. '48) colpevole dei reati ascritti ai capi A) – L), riuniti sotto il vincolo della continuazione.

ALLAVENA Omar colpevole dei reati ascritti ai capi A) – L), riuniti sotto il vincolo della continuazione.

GALLOTTA Giuseppe colpevole dei reati ascritti ai capi A) – E) – F) –G) – H) – I) – J), riuniti sotto il vincolo della continuazione.

PALAMARA Antonio colpevole del reato ascritto al capo A).

ROLDI Annunziato colpevole del reato ascritto al capo A).

CASTELLANA Ettore colpevole del reato ascritto al capo A).

TRINCHERA Salvatore colpevole del reato ascritto al capo A).

SCARFO' Giuseppe colpevole del reato ascritto al capo A).

COSENTINO Giuseppe colpevole del reato ascritto al capo A).

MACRI' Paolo colpevole del reato ascritto al capo A).

ELIA Angela colpevole del reato ascritto al capo F).

MACRI' Alessandro colpevole del reato ascritto al capo B).

SPIRLI' Filippo colpevole del reato ascritto al capo E).

CALABRESE Giuseppe e ALVARO Nazzareno colpevoli del reato loro ascritto al capo M)

BARILARO Antonino colpevole del reato ascritto al capo A bis).

PELLEGRINO Giovanni colpevole del reato ascritto al capo A bis).

PELLEGRINO Maurizio colpevole dei reati ascritti ai capi A bis) – P) – Q) – R) – R bis) – S) – T) quest'ultimo riqualificato ai sensi degli artt. 2 e 7 L. 895/67 e 7 D.L. 152/91 conv. in Legge 203/91 – U) – V), riuniti sotto il vincolo della continuazione.

PELLEGRINO Roberto colpevole dei reati ascritti ai capi A bis) – Q) – T), quest'ultimo riqualificato ai sensi degli artt. 2 e 7 L. 895/67 e 7 D.L. 152/91 conv. in Legge 203/91, riuniti sotto il vincolo della continuazione.

D'AGOSTINO Armando' colpevole del reato ascritto al capo P) esclusa l'aggravante dell'art. 7 D.L. 152/91 conv. in Legge 203/91.

DE MARTE Francesco colpevole dei reati ascritti ai capi S) – T) quest'ultimo riqualificato ai sensi degli artt. 2 e 7 L. 895/67 e 7 D.L. 152/91 conv. in Legge 203/91, riuniti sotto il vincolo della continuazione.

DE MARTE Salvatore colpevole del reato ascritto al capo Q) esclusa l'aggravante dell'art. 7 D.L. 152/91 conv. in Legge 203/91.

FOTI Fortunato colpevole del reato ascritto al capo R) esclusa l'aggravante dell'art. 7 D.L. 152/91 conv. in Legge 203/91.

OLIVERI Angelo colpevole del reato ascritto al capo S).

GIOVINAZZO Marcello colpevole del reato ascritto al capo U) esclusa l'aggravante dell'art. 7 D.L. 152/91 conv. in Legge 203/91.

e pertanto

C O N D A N N A

MARCIANO' Giuseppe alla pena complessiva di anni sedici di reclusione.

MARCIANO' Vincenzo (cl. '77) alla pena complessiva di anni tredici di reclusione e €. 12.000 di multa.

MARCIANO' Vincenzo (cl. '48), riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena complessiva di anni sette e mesi sei di reclusione.

ALLAVENA Omar), riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena complessiva di anni sette e mesi sei di reclusione.

GALLOTTA Giuseppe alla pena complessiva di anni quattordici di reclusione e €. 15.000 di multa.

PALAMARA Antonio alla pena di anni quattordici di reclusione.

ROLDI Annunziato, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva, alla pena di anni sette di reclusione.

CASTELLANA Ettore, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva, alla pena di anni sette di reclusione.

TRINCHERA Salvatore, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di anni sette di reclusione.

SCARFO' Giuseppe, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena di anni cinque di reclusione.

COSENTINO Giuseppe, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di anni sette di reclusione.

MACRI' Paolo, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena di anni cinque di reclusione.

ELIA Angela, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione e €. 5.000 di multa. Pena sospesa alle condizioni di legge.

MACRI' Alessandro alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione.

SPIRLI' Filippo alla pena di anni quattro di reclusione e €. 8.000 di multa.

CALABRESE Giuseppe, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e €. 1.000 di multa.

ALVARO Nazzareno, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e €. 1.000 di multa.

BARILARO Antonino, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva, alla pena di anni sette di reclusione.

PELLEGRINO Giovanni alla pena di anni dieci e mesi sei di reclusione.

PELLEGRINO Maurizio alla pena complessiva di anni sedici di reclusione e €. 60.000 di multa.

PELLEGRINO Roberto alla pena complessiva di anni dieci e mesi sei di reclusione e €. 43.000 di multa.

D'AGOSTINO Armando, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione e €. 20.000 di multa.

DE MARTE Francesco alla pena complessiva di anni quattro di reclusione e € 1.200 di multa

DE MARTE Salvatore, riconosciute le attenuanti generiche, ritenuta la continuazione anche con il fatto di cui alla sentenza Corte d'Appello di Genova 27/10/11, irrev. 31/12/11, alla pena complessivamente rideterminata di anni quattro e mesi tre di reclusione e €. 20.000 di multa.

FOTI Fortunato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e €. 10.000 di multa, aggiunta a titolo di continuazione ex art. 81 cpv. c.p. sulla sentenza Corte d'Appello di Genova 26/06/07, irrev. 05/03/08.

OLIVERI Angelo alla pena di anni quattro di reclusione e €. 1.800 di multa.

GIOVINAZZO Marcello alla pena di anni quattro di reclusione e €. 20.000 di multa.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

Dichiara MARCIANO' Giuseppe, MARCIANO' Vincenzo (cl.'77), MARCIANO' Vincenzo (cl.'48), ALLAVENA Omar, GALLOTTA Giuseppe, PALAMARA Antonio, ROLDI Annunziato, CASTELLANA Ettore, TRINCHERA Salvatore, SCARFO'

Giuseppe, COSENTINO Giuseppe, MACRI' Paolo, BARILARO Antonino, PELLEGRINO Giovanni, PELLEGRINO Maurizio, PELLEGRINO Roberto, D'AGOSTINO Armando, interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

Dichiara MACRI' Alessandro, SPIRLI' Filippo, CALABRESE Giuseppe, ALVARO Nazzareno, DE MARTE Francesco, DE MARTE Salvatore, OLIVERI Angelo, GIOVINAZZO Marcello, interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visto l'art. 32 quater c.p.

Dichiara MARCIANO' Giuseppe, MARCIANO' Vincenzo (cl.'77), GALLOTTA Giuseppe, ELIA Angela, SPIRLI' Filippo incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo di anni due.

Visti gli artt. 417 e 230 c.p.

Dispone che, MARCIANO' Giuseppe, MARCIANO' Vincenzo (cl.'77), GALLOTTA Giuseppe, PALAMARA Antonio, PELLEGRINO Giovanni, PELLEGRINO Maurizio, PELLEGRINO Roberto, siano sottoposti, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre.

Dispone che MARCIANO' Vincenzo (cl.'48), ALLAVENA Omar, ROLDI Annunziato, CASTELLANA Ettore, TRINCHERA Salvatore, SCARFO' Giuseppe, COSENTINO Giuseppe, MACRI' Paolo, MACRI' Alessandro, BARILARO Antonino, siano sottoposti, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni uno.

Condanna tutti i predetti imputati al pagamento delle spese processuali.

Condanna gli imputati MARCIANO' Giuseppe, MARCIANO' Vincenzo (cl.'77), MARCIANO' Vincenzo (cl.'48), ALLAVENA Omar, GALLOTTA Giuseppe, ROLDI Annunziato, TRINCHERA Salvatore, COSENTINO Giuseppe, SPIRLI' Filippo, PELLEGRINO Maurizio, PELLEGRINO Roberto, al pagamento delle rispettive spese di custodia cautelare.

Visto l'art. 530 c.p.p.

A S S O L V E

AMBESI Rosario dai reati ascritti ai capi I) – J) perché il fatto non costituisce reato.

SCULLINO Gaetano e **PRESTILEO Marco** dal reato loro ascritto al capo C) perché il fatto non costituisce reato.

BASSO Stefania dal reato ascritto al capo W) perché il fatto non costituisce reato, e dal reato ascritto al capo X) perché non punibile ai sensi dell'art. 384 co.2 c.p.

GAMMICCHIA Enzo dal reato ascritto al capo Y) perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 530 co.2° c.p.p.

A S S O L V E

PARASCHIVA Federico dal reato ascritto al capo A) per non avere commesso il fatto.

SCULLINO Gaetano dal reato ascritto al capo N) perché il fatto non costituisce reato.

PRESTILEO Marco dai reati ascritti ai capi N) – O) perché il fatto non costituisce reato.

PELLEGRINO Michele dal reato ascritto al capo A bis) per non avere commesso il fatto.

DE MARTE Antonio dal reato ascritto al capo R) per non avere commesso il fatto.

Visti gli artt. 538 e seg. c.p.p.

Condanna MARCIANO' Giuseppe, MARCIANO' Vincenzo (cl.'77), MARCIANO' Vincenzo (cl.'48), ALLAVENA Omar, GALLOTTA Giuseppe, PALAMARA Antonio, ROLDI Annunziato, CASTELLANA Ettore, TRINCHERA Salvatore, SCARFO' Giuseppe, COSENTINO Giuseppe, MACRI' Paolo, in solido tra loro, a risarcire alla parte civile COMUNE DI VENTIMIGLIA il danno cagionato dal reato di cui al capo A), che si liquida in complessivi €. 600.000.

Condanna altresì i predetti a rifondere al COMUNE DI VENTIMIGLIA le spese di costituzione, liquidate in €. 20.000, oltre spese generali ed accessori di legge.

Condanna BARILARO Antonino, PELLEGRINO Giovanni, PELLEGRINO Maurizio, PELLEGRINO Roberto, in solido tra loro, a risarcire alla parte civile COMUNE DI BORDIGHERA il danno cagionato dal reato di cui al capo A bis), che si liquida in complessivi €. 400.000.

Condanna altresì i predetti a rifondere al COMUNE DI BORDIGHERA le spese di costituzione, liquidate in €. 14.000, oltre spese generali ed accessori di legge.

Condanna MARCIANO' Giuseppe, MARCIANO' Vincenzo (cl.'77), MARCIANO' Vincenzo (cl.'48), ALLAVENA Omar, GALLOTTA Giuseppe, PALAMARA Antonio, ROLDI Annunziato, CASTELLANA Ettore, TRINCHERA Salvatore, SCARFO' Giuseppe, COSENTINO Giuseppe, MACRI' Paolo, BARILARO Antonino, PELLEGRINO Giovanni, PELLEGRINO Maurizio, PELLEGRINO Roberto, in solido tra loro, a risarcire alla parte civile REGIONE LIGURIA il danno cagionato dai reati di cui ai capi A) e A bis), che si liquida in complessivi €. 300.000.

Condanna altresì i predetti a rifondere alla REGIONE LIGURIA le spese di costituzione, liquidate in €. 10.000, oltre spese generali ed accessori di legge.

Rigetta per il resto le domande delle parti civili.

Visto l'art. 240 c.p.

ordina la confisca e conservazione agli atti della documentazione sequestrata ad ALLAVENA Omar, BARILARO Antonino, MARCIANO' Giuseppe, SCARFO' Giuseppe, SCULLINO Gaetano, TRINCHERA Salvatore, del quadro sequestrato a COSENTINO Giuseppe.

Visto l'art. 644 ult.co. c.p.

ordina la confisca di somme e beni nella disponibilità degli imputati:

-MARCIANO' Giuseppe, MARCIANO' Vincenzo (cl.'77), SPIRLI', GALLOTTA, in solido tra loro, in relazione al capo E) fino all'importo complessivo di €. 10.000.

-MARCIANO' Giuseppe, MARCIANO' Vincenzo (cl.'77), ELIA, GALLOTTA, in solido tra loro, in relazione al capo F) fino all'importo complessivo di €. 6.800.

-GALLOTTA in relazione al capo I) fino all'importo di €. 26.000.

Visti gli artt. 416 bis co.7 c.p., e 12 sexies D.L. 306/92 conv. in L. 356/92

Ordina la confisca dei seguenti beni e crediti:

PELLEGRINO MICHELE

Quote societarie

F.lli Pellegrino sas in liq.ne – Ventimiglia, Località Casermette 33 - 20%

PELLEGRINO GIOVANNI

Quote societarie

F.lli Pellegrino sas in liq.ne - Ventimiglia, Località Casermette 33 - 80%

La Grotta del Drago di Pellegrino Giovanni – Sanremo, Via Martiri della Libertà 52 - 100%

Depositi, c/c, altre attività finanziarie ed assicurative

Banca Pop. Novara - cassetta sicurezza

Intesa San Paolo - c/c - € 5.167,47

Anima - fondo comune investimento - 50% - €342,61

fondo comune investimento - € 9.400,42

UBI Banca - dep. Titoli transitorio - 50% - € 342,61

PELLEGRINO MAURIZIO

Beni immobili

terreno - Bordighera - uliveto, are 18 – ca 94 – censito F. 1 part. 622

terreno - Bordighera - orto, are 47 – ca 97 – censito F. 1 part. 7

terreno - Bordighera - orto, are 5 – ca 37 – censito F. 4 part. 698

terreno - Bordighera - incolto, are 0 – ca 20 – censito F. 4 part. 699

Beni mobili registrati

Motoveicolo Yamaha T-Max – targato CD30443

Depositi, c/c, altre attività finanziarie ed assicurative.

UBI Banca - c/c - € 13.835,11

PELLEGRINO ROBERTO

Beni immobili

terreno - Vallecrosia - vigneto, are 1- ca 62– censito F. 2 part. 161

terreno - Vallecrosia - orto, are26 – ca 78 – censito F. 2 part. 162

terreno - Vallecrosia - vigneto, are 3 – ca 34 – censito F. 2 part. 163

terreno - Vallecrosia - orto, are 14 – ca 95 – censito F. 2 part. 164

terreno – Bordighera - bosco alto, are 43 – ca 87– censito F. 3 part. 736

--fabbricato – Bordighera, Str.Cornice dei due Golfi SN piano S1 - C6 (autorimesse) -71 mq – censito alla Sezione Urbana BOR F. 3 part. 1024 sub. 3

--fabbricato – Bordighera, Str.Cornice dei due Golfi SN piano S1 A/2 - censito alla Sezione Urbana BOR F. 3 part. 1024 sub. 4

--fabbricato – Bordighera, Str.Cornice dei due Golfi SN piano S1 C/2, 57 mq - censito alla Sezione Urbana BOR F. 3 part. 1024 sub. 5

--fabbricato – Bordighera, Str.Cornice dei due Golfi SN piano S1 A/5, 6 vani - censito alla Sezione Urbana BOR F. 3 part. 1025

--fabbricato – Bordighera, Str.Cornice dei due Golfi SN piano SN A/2, 8 vani - censito alla Sezione Urbana BOR F. 3 part. 1024 sub. 1

terreno – Vallecrosia - uliveto, are 11 – ca 41 – censito F. 2 part. 146

terreno – Vallecrosia - uliveto, are 2 – ca 36– censito F. 2 part. 150

Beni mobili registrati

Veicolo Zodiac Jumper – targato IM100404

Autocarro Piaggio 1000 Van – targato IM310999

Motoveicolo Husqvarna 125 – targato DM79236

Quote societarie

F.lli Pellegrino srl – Ventimiglia, Località Casermette 33 - 40%

Depositi, c/c, altre attività finanziarie ed assicurative

Veneto Banca - c/c ordinario - € 1.819,29

PELLEGRINO DOMENICO

Beni immobili

terreno – Bordighera - 50% - uliveto are 49 – ca 20 – censito F. 3 part. 1019

terreno – Bordighera - 50% - uliveto, are 27 – ca 72 – censito F. 3 part. 1020

terreno – Bordighera - 50% - uliveto, are 0 – ca 74 – censito F. 3 part. 1021

terreno – Bordighera - 50% - uliveto, are 2 – ca 90 – censito F. 3 part. 1022

terreno – Bordighera - 50% - orto, are 0 – ca 20 – censito F. 3 part. 478

--fabbricato – Bordighera - 50% - Strada Cornice dei due Golfi SN piano S1 - C\2, 1 mq - censito alla Sezione Urbana BOR F. 3 part. 1024 sub. 6

--fabbricato – Bordighera - 50% - Strada Cornice dei due Golfi SN piano S1 - A/2, 1 vano - censito alla Sezione Urbana BOR F. 3 part. 1024 sub. 2

Beni mobili registrati

Autovettura Volkswagen Polo 1.9 101 cv TDI – targata CX671YT

Quote societarie

F.lli Pellegrino srl- Ventimiglia, Località Casermette 33 - 20%

Depositi, c/c, altre attività finanziarie ed assicurative.

Banca Pop. Novara - Pop.Life Unit - 50% - €24.245,48

Banca Pop. Novara - C/C corrisp. - € 892,16

Veneto Banca - libr.Dep.risp.nominativo - € 292,03

Veneto Banca - c/c new bank vb - 50% - € 175,37

Veneto Banca - libr.Dep.risp.nominativo - 50% - € 6,52

DE MARTE VINCENZA

Beni immobili.

terreno – Bordighera - 50% - uliveto are 49 – ca 20 – censito F. 3 part. 1019

terreno – Bordighera - 50% - uliveto, are 27 – ca 72 – censito F. 3 part. 1020

terreno – Bordighera - 50% - uliveto, are 0 – ca 74 – censito F. 3 part. 1021

terreno – Bordighera - 50% - uliveto, are 2 – ca 90 – censito F. 3 part. 1022

terreno – Bordighera - 50% - orto, are 0 – ca 20 – censito F. 3 part. 478

--fabbricato – Bordighera - 50% - Strada Cornice dei due Golfi SN piano S1 - C\2, 1 mq - censito alla Sezione Urbana BOR F. 3 part. 1024 sub. 6

--fabbricato – Bordighera - 50% - Strada Cornice dei due Golfi SN piano S1 - A/2, 1 vano - censito alla Sezione Urbana BOR F. 3 part. 1024 sub. 2

Quote societarie

F.lli Pellegrino srl – Ventimiglia, Località Casermette 33 - 40%

Depositi, c/c, altre attività finanziarie ed assicurative.

Veneto Banca - libr.Dep.risp.nominativo - 50% - € 6,52

Intesa San Paolo - c/c - € 487,64

Intesa San Paolo - polizza - premio unico € 50.000,00 - beneficiario Pellegrino Domenico

EurizonVita - polizza Valore Garanzia - premio unico € 50.000,00

Banca Pop. Novara - Pop.Life Unit - 50% - € 24.245,48

Veneto Banca - c/c new bank vb - 50% - € 175,37

BARILARO NADIA

Quote societarie

RM sas di Pepè Lucia e Barilaro Nadia – Ventimiglia, Via Ruffini 6 - 50%

Depositi, c/c, altre attività finanziarie ed assicurative.

Banca Pop. Novara - Pop.Life Unit - € 21.587,58

Banca Pop. Novara - Dep.Valori in Amministrazione - € 1.212,43

Banca Pop. Novara - C/C corrisp. - € 471,42

Banca Pop. Novara - Polizza assicurativa - Premio € 10.000,00

Aletti Gestielle SGR - fondo investimento OFI - € 69,74

UBI Banca - c/c - € 248,12

UBI Banca - dep. Titoli transitorio - € 1,23

UBI Banca - dep. Titoli transitorio - 50% - € 342,61

Anima - fondo comune investimento - 50% - € 342,61

PEPE' LUCIA

Quote societarie

RM sas di Pepè Lucia e Barilaro Nadia – Ventimiglia, Via Ruffini 6 - 50%

Depositi, c/c, altre attività finanziarie ed assicurative.

CARIPARMA - c/c - € 31.721,60

F.LLI PELLEGRINO SRL

Beni mobili registrati.

Autoveicolo Mitsubischi Pajero – targato ZA346NV

BMW X5 3.0 D – targata CT904XN

Autoveicolo Mitsubischi Pajero – targato ZA829JW

Mercedes classe B 180 Cdi – targata DE692EP

Autocarro – targato CP763DM

Autocarro DAF – targato CP764DM

Mercedes ML320 C – targata CZ453SM

Autocarro DAF – targato CV961GV

Fiat Doblò 1.9 – targato CJ324KK

Volkswagen Touareg 2.5 Tdi – targata CL452EK

Autocarro DAF – targato CP762DM

Autocarro – targato CV960GV

Altri beni mobili

n. 6 benne per scavo;

n. 1 benna caricante;

n. 1 benna con 2 ganasce caricante, riportante la matricola n. BM4-15;

n. 3 martelli pneumatici;

n. 1 ponti sollevatrici a unghia;

n. 1 idropulitrice modello Twenty 130 del 2008;

n. 1 motocarriola cingolata modello Hinowa;

n. 1 piastra di montaggi per i martelli pneumatici;

n. 1 vasca caricante;

n. 1 container verde tipo BCD3-2;

n.1 container grigio tipo JSD-CC89-NL;

svariati metri cubi di mattonelle di cemento;

n. 2 costruzioni prefabbricate;

n. 2 compressori;

svariati pezzi di ricambio per camion;

svariati utensili di officina;

svariato materiale per ponteggi;

F.LLI PELLEGRINO SAS IN LIQ.NE

Beni mobili registrati

Autoveicolo FIAT Palio 70 TD – targato BK409WP

Autoveicolo FIAT Punto 70 TD – targato AD942LV

Autovettura Chrysler Voyager – targata BR891AM

F.LLI PELLEGRINO SRL - PELLEGRINO GIOVANNI - PELLEGRINO MAURIZIO - PELLEGRINO ROBERTO

Crediti liquidi ed esigibili per un ammontare di €. 673.862,00 (oggetto di sequestro preventivo Tribunale Imperia 21/05/14)

Dispone la comunicazione all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione dei beni confiscati per quanto di competenza.

Conferma, fino al subentro, l'amministratore dott. Dante Benzi con studio in Genova

Visto l'art. 544 co.3 c.p.p. indica il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

Visto l'art. 304 co.1 lett. c) c.p.p. dispone la sospensione dei termini di custodia cautelare nei confronti di tutti gli imputati sottoposti a misura per il termine di deposito della motivazione.

Sulla relazione del dr.Giorgio Piero Pareo

sb/

LA SENTENZA

Le fonti di prova

1. *In generale*

Riferendosi al cospicuo materiale istruttorio il Tribunale richiama, anzitutto, l'importanza delle deposizioni testimoniali, in particolare degli operanti di polizia giudiziaria che hanno consentito la ricostruzione dei fatti e hanno fornito indicazioni sulle modalità con le quali è stata attribuita un'identità certa ai soggetti protagonisti di dialoghi oggetto di intercettazioni telefoniche o ambientali.

Oltre a queste e ad altre testimonianze assunte, il complesso probatorio è costituito da intercettazioni telefoniche ed ambientali, da verbali di sequestro, di perquisizione e di OCP, da annotazioni di polizia giudiziaria, da verbali d'incidente probatorio, da risultanze di accertamenti patrimoniali.

Con riferimento alle trascrizioni, il Tribunale ricorda che, nel corso dell'apposita udienza stralcio, le parti hanno potuto esercitare i diritti loro spettanti e che, all'esito della stessa, la perizia trascrittiva ivi disposta è stata acquisita al fascicolo dibattimentale.

In merito agli accertamenti patrimoniali, i primi Giudici fanno presente che alcuni di questi sono stati compiuti anche nell'ambito di altri procedimenti, penali e di prevenzione, e sono confluiti nel fascicolo del dibattimento previo rispetto del diritto a controesame da parte delle Difese.

Per ciò che attiene ai verbali d'incidente probatorio, il Collegio richiama quelli di incidenti compiuti in questo e in altri procedimenti; vengono, poi, messi in rilievo i contributi di collaboratori di giustizia, taluni dei quali (OLIVERIO Francesco e CRETAROLA Gianni) hanno deposto direttamente nel processo, e di coimputati in delitti scopo del reato associativo di cui al capo A *bis* (come BONOMO Stefano), esaminati nell'ambito di altri processi.

Costituiscono infine parte integrante del complesso probatorio, secondo il Tribunale, le sentenze emesse all'esito di altri procedimenti penali, dal contenuto delle quali, ove passate in giudicato, sono stati tratti elementi direttamente utilizzabili *ex* art.238 c.p.p. Invece l'utilizzabilità di dati provenienti da sentenze non definitive è conseguita o al consenso prestato dalle parti interessate o, in difetto,

dalle risultanze di intercettazioni telefoniche o ambientali relative a tali procedimenti.

2. *In particolare*

a) Questioni di utilizzabilità delle intercettazioni in casa MARCIANO (RIT 2319/10 e relative conseguenze

Una questione di estrema importanza, in grado di incidere sensibilmente sulla ritualità della procedura, concerne l'utilizzabilità delle intercettazioni del RIT 2319/2010, oggetto di eccezione del Difensore del PALAMARA alla quale si sono associate le Difese di altri coimputati.

L'eccezione prende le mosse dal decreto del 18.10.2012 con cui il P.M. disponeva procedersi in via d'urgenza all'intercettazione delle conversazioni fra presenti presso l'abitazione di MARCIANÒ Giuseppe e MARCIANÒ Vincenzo classe 1977[1].

In tesi difensiva, il decreto del P.M. è stato travisato dal GIP, il cui decreto di convalida è privo di adeguata motivazione, facendo riferimento alla persona di PALAMARA Antonio e alla di lui residenza, anziché ai MARCIANO' e alla residenza di costoro.

Le Difese hanno eccepito altresì l'inutilizzabilità delle ulteriori attività di intercettazione di cui al RIT 2319/2010, disposte dal 23 febbraio 2011 all'1° ottobre 2011 sotto il regime delle proroghe, per riverbero del difetto di motivazione del decreto di convalida sui successivi decreti di proroga, con conseguente inutilizzabilità degli stessi.

Corollario dell'inutilizzabilità delle captazioni inerenti il RIT 239/10 sarebbe l'inutilizzabilità anche delle deposizioni rese nel processo dagli operanti di Polizia Giudiziaria che, nel corso delle testimonianze, hanno fatto riferimento ai contenuti delle captazioni medesime.

Il Tribunale ha respinto l'eccezione rilevando, anzitutto, che il decreto del P.M. fa esplicito il riferimento agli ambienti costituiti dall'abitazione di MARCIANÒ Giuseppe e MARCIANÒ Vincenzo 77, per il resto osservando che il decreto di convalida indica una serie di presupposti realmente riferibili ai soggetti interessati

[1] D'ora in poi indicato come MARCIANÒ Vincenzo 77, per distinguerlo dall'omonimo cugino

dalla captazione attuata in via d'urgenza e oggetto di convalida, ossia ai MARCIANÒ.

Corretti, secondo il Collegio, sono inoltre e comunque: il riferimento al reato di cui all'art.416 bis c.p. in relazione al quale è indicata la sussistenza di sufficienti indizi; i nominativi in relazione ai quali vi è stata iscrizione per tale reato, tra cui compaiono, oltre al PALAMARA, anche MARCIANÒ Giuseppe e MARCIANÒ Vincenzo 77; i riferimenti alle attività di 'ndrangheta nelle quali i soggetti da intercettare erano ritenuti coinvolti.

Riferibili a MARCIANÒ Giuseppe, dice la sentenza, risultano pure le considerazioni svolte dal GIP circa un uso sporadico delle utenze telefoniche e dell'autovettura, circostanze dalle quali è discesa la necessità di procedere all'intercettazione nella casa.

Rilevato che i suddetti elementi già di per sé escludono la sussistenza di una motivazione carente o apparente, il Tribunale afferma che il pur improprio riferimento al coimputato PALAMARA non contamina, come vorrebbero le Difese, il decreto del GIP, che deve essere valutato unitamente a quello del P.M. e, pertanto, non incide sull'utilizzabilità delle intercettazioni di cui al RIT 2319/10.

In particolare quando, come nella fattispecie, il decreto di convalida contiene un richiamo all'atto d'urgenza del PM, deve considerarsi valida anche una motivazione *per relationem*, senza necessità per il GIP di specificare ulteriori ragioni a supporto della convalida.

Nel caso di specie, poi, il decreto di convalida contiene, oltre al rinvio al decreto d'urgenza del PM, anche un esplicito richiamo alla nota dei Carabinieri dell'11.12.2010, indicativa della motivata impossibilità di captare in altro modo o in altri luoghi le conversazioni di MARCIANÒ Giuseppe evidenziando, perciò, la necessità d'intercettare l'abitazione di costui.

Anche il richiamo suddetto conduce, quindi, a ritenere la validità dell'atto, nonostante l'improprio riferimento al PALAMARA, da considerarsi – così dice il Collegio - una mera slabbratura logica.

Soggiunge il Tribunale che l'eventuale vizio del decreto del GIP, derivante dall'errato riferimento al PALAMARA, non costituisce comunque un elemento idoneo a determinare l'inutilizzabilità dell'atto, potendo essere emendato con

l'eliminazione degli accenni al detto PALAMARA e ai contatti da lui intrattenuti con MACRÌ Alessandro e MACRÌ Michele, e con l'attribuzione alla persona di MARCIANÒ Giuseppe dei motivi per cui non era stato possibile procedere in altro modo all'intercettazione.

Così emendato, il decreto di convalida emesso dal GIP il 14.12.2010 è sicuramente utilizzabile, in virtù del suo residuo e congruo contenuto nonché dei richiami alla nota dei Carabinieri e al decreto del PM.

Il Tribunale ha dichiarato infondata anche l'ulteriore eccezione d'inutilizzabilità degli undici decreti di proroga delle intercettazioni, oltre che per la ritenuta immunità da vizi del decreto del GIP, anche per il contenuto dettagliato di tali atti, sicuramente riferiti all'abitazione dei MARCIANÒ, Giuseppe e Vincenzo 77.

I primi Giudici hanno ritenuto, infine, priva di pregio la prospettazione difensiva d'inutilizzabilità delle dichiarazioni di quei testimoni (principalmente i Marescialli CAMPLESE e TORRENTE) che hanno fatto frequente riferimento alle risultanze delle intercettazioni.

b) Valutazione del contributo dei collaboratori di giustizia

Il Tribunale esalta l'importanza del contributo offerto dai collaboratori di giustizia ai fini della ricostruzione d'un quadro d'insieme, idoneo a superare una visione parcellizzata dei fatti e, quindi, a individuare i requisiti di un agire organizzato e con metodo mafioso, laddove singoli episodi anche gravi, come estorsioni, usura, minacce, talvolta anche omicidi, se isolatamente considerati, rischierebbero di essere valutati nella loro specificità, precludendo la percezione del più vasto contesto di commissione degli stessi.

Sotto questo profilo, i primi Giudici rilevano che le dichiarazioni dei collaboratori esaminati, OLIVERIO Francesco e CRETAROLA Gianni, hanno sostanzialmente dato conferma di fatti già ampiamente dimostrati sulla base di altri elementi di prova, a cominciare dalle risultanze dell'attività di captazione delle conversazioni di soggetti ignari di essere ascoltati e, perciò, particolarmente attendibili.

Il compendio probatorio risulta consolidato dall'acquisizione delle testimonianze rese in sede di incidente probatorio e dalla complessa istruttoria dibattimentale; il caso di specie non presenta, quindi, la consueta situazione di dichiarazioni fatte

da soggetti imputati in procedimento connesso, necessariamente soggiacenti alle rigorose regole di cui all'art.192 comma terzo, c.p.p.

In effetti, l'OLIVERIO e il CRETAROLA, oltre a completare un quadro di già raggiunte evidenze, hanno fornito particolari utili alla ricostruzione di fatti di rilievo in relazione alla loro appartenenza ad organizzazioni 'ndranghetiste con ruoli non marginali; essi, pertanto, sono stati in grado di rivelare significativi dettagli su funzionamento e regole interne delle organizzazioni di appartenenza.

Il Collegio precisa di aver rispettato i principi dettati dalla giurisprudenza in tema di attendibilità intrinseca e presenza di riscontri esterni individualizzanti, ma ribadisce che la gran parte dei dati indicati da OLIVERIO e CRETAROLA era già nota, in quanto evidenziata da importanti sentenze di ndrangheta acquisite nel presente processo, e rileva che i collaboratori o hanno descritto fatti discendenti da cognizione diretta, oppure hanno indicato con precisione la fonte di conoscenza.

Scendendo nei dettagli, il Tribunale afferma che CRETAROLA e OLIVERIO hanno mostrato di ben conoscere la realtà criminale dell'estremo ponente ligure.

Il CRETAROLA, originario di Sanremo, dove fu autore di un omicidio nel 2001 prima di entrare a far parte della 'ndrangheta, e dove ebbe modo di conoscere la delinquenza locale, facendone egli stesso parte, ha riferito di propri rapporti avuti con il PALAMARA, specie durante la sua permanenza in carcere.

L'OLIVERIO, figlio di un ex capo del *locale* di Belvedere Spinello, assassinato nell'ambito di una faida di ndrangheta e, successivamente, egli stesso capo del detto *locale*, ha palesato la propria conoscenza d'esponenti di spicco della 'ndrangheta in Ventimiglia e dintorni, e ha asserito d'aver partecipato a cene ed incontri con costoro nel corso della sua latitanza, durante la quale ha compiuto, fra l'altro, traffici di stupefacenti al confine italo-francese. La necessità di evitare *trascuranze* lo portò, in un'occasione, a informare i vertici del *locale* di Ventimiglia, e ad incontrarli per ottenere il loro benestare.

Egli ha conosciuto il PALAMARA, nonché vari esponenti delle famiglie MARCIANO' e BARILARO e, unitamente al cugino OLIVERI Angelo, ha fatto affari affari con membri delle famiglie PELLEGRINO e DE MARTE.

Tanto l'OLIVERIO quanto il CRETAROLA hanno evidenziato il ruolo di primo piano del PALAMARA, da loro ritenuto il vero capo del *locale* di Ventimiglia, in posizione sovraordinata a quella di MARCIANÒ Giuseppe.

Entrambi i collaboratori hanno altresì riconosciuto in fotografia gran parte degli imputati dei reati di cui ai capi A) e A-*bis*) nonché soggetti imputati di altri reati in questo o in altri processi; in particolare l'OLIVERIO ha riconosciuto i fratelli PELLEGRINO, i DE MARTE, i MARCIANÒ, i BARILARO ed altri poi implicati in altre operazioni d'ndrangheta o uccisi, come NOVELLA Carmelo, mentre il CRETAROLA ha riconosciuto in fotografia MARCIANÒ Vincenzo cl.48[2], NANIA Christian, BARILARO Antonino.

La sentenza enuncia il particolare valore delle ricognizioni effettuate. Viene precisato, al riguardo, che non risultano periodi di detenzione comuni tra dichiaranti e soggetti riconosciuti, né sono emerse altre situazioni di contatto tra loro anche in considerazione della evidente differenza di età e dei luoghi frequentati; pertanto le dichiarazioni dei due collaboratori, tenuto anche conto della prova già *aliunde* raggiunta dei fatti narrati, hanno superato il vaglio di attendibilità imposto dalla giurisprudenza.

Con specifico riferimento alla credibilità intrinseca, il Tribunale ricorda i precedenti penali dei due collaboratori, il loro inserimento in un contesto criminale di 'ndrangheta, i risultati conseguiti in altri processi a seguito delle loro dichiarazioni (tanto che è stata loro riconosciuta l'attenuante della collaborazione), e i riferiti motivi della decisione di collaborare.

Viene altresì rimarcata l'assenza di elementi idonei a porre in dubbio l'attendibilità dei propalanti, quali: finalità di vendetta, desiderio di compiacere gli inquirenti, intento di copertura di complici o amici, ragioni di astio o intenti vendicativi nei confronti dei chiamati in causa.

Il fatto, poi, che il CRETAROLA, nell'ambito del procedimento per l'omicidio di DELFINO Daniele, abbia ammesso di aver simulato problemi psichiatrici, riuscendo ad ottenere in tutti i gradi del processo il riconoscimento dell'attenuante della seminfermità mentale, non compromette, secondo il Collegio, la complessiva attendibilità della deposizione del soggetto, il quale ben avrebbe potuto tacere la

[2] Che d'ora in poi verrà citato come MARCIANO' Vincenzo 48

circostanza e, invece, ha ritenuto di rivelarla al fine di non lasciare, nei limiti del possibile, vuoti nella descrizione del suo lungo e dettagliato racconto relativo ai contatti avuti durante la sua esperienza di 'ndrangheta.

Così stando le cose, soggiunge il Tribunale, le "*claudicanze o deficienze mnemoniche*", particolarmente del CRETAROLA, non solo non dimostrano la falsità delle deposizioni ma, addirittura, la confermano.

c) Prime considerazioni della sentenza in tema di associazione di stampo mafioso

Più volte nel corso della sentenza, il cui impianto motivazionale evidenzia indubbi aspetti di incoordinazione, vengono ripetute considerazioni di ordine generale relative alla figura dell'associazione per delinquere di stampo mafioso.

In questa prima dissertazione, il Collegio premette alla trattazione del tema un lungo inquadramento storico-giuridico della fattispecie, indicandone gli elementi essenziali come descritti nell'art.416-*bis* c.p. ed esponendo i problemi interpretativi riguardanti i caratteri peculiari del metodo mafioso, con particolare riferimento all'esteriorizzazione e alla *mafia silente*.

Vengono poi richiamati i contribuiti forniti dai collaboratori OLIVERIO e CRETAROLA, omogenei alle numerose sentenze pronunciatesi sul delitto in questione.

In tal senso, dice il Collegio, sono eloquenti le dichiarazioni del CRETAROLA sugli elementi specifici della 'ndrangheta, che distinguono la stessa dalle altre organizzazioni criminali, e sulla presa di questa organizzazione nei confronti dei giovani, affascinati dai riti iniziatici e di progressione nella scala gerarchica, e fidelizzati dalla struttura. Si tratta, continuano i primi Giudici, di dichiarazioni che rispecchiano in pieno l'atteggiamento dell'aspirante 'ndranghetista MACRI' Alessandro, come emerso dalle conversazioni intercettate con il padre Michele.

La sentenza passa poi ad illustrare dettagliatamente sia gli elementi dell'organizzazione 'ndranghetista, dalla cellula base, la '*ndrina*, fino al vertice, il *crimine di san Luca*, sia la suddivisione dei gradi degli affiliati, dal *picciotto d'onore* al *vangelo*, fino al *padrino*, sottolineando la fondamentale importanza rivestita, in tale contesto, dal rito del *battesimo*, che dà luogo ad un'affiliazione irreversibile.

La sentenza si sofferma, poi, sugli aspetti pratici ed economici dell'appartenenza alla 'ndrangheta, con riferimento alla solidarietà tra gli affiliati, agli obblighi di contribuzione e alla spartizione degli utili, arrivando infine a delineare i rapporti fra un *locale* del Nord e la corrispondente cosca madre in Calabria.

Si tratta di circostanze di cui hanno abbondantemente parlato l'OLIVERIO, e il CRETROLA, le dichiarazioni dei quali sono state ampiamente riportate dal Tribunale.

d) La 'ndrangheta nel ponente ligure.

Affrontando l'argomento, il Tribunale compie ulteriori premesse di tipo storico e giudiziario, particolarmente soffermandosi sull'indagine denominata COLPO DELLA STREGA, dalla quale emergeva la presenza della 'ndrangheta nel ponente ligure sin dagli anni 90 e che sfociava in un processo presso il Tribunale di Sanremo, in cui erano imputati, fra numerosi altri, anche PALAMARA Antonio e CARLINO Domenico.

Afferma il Collegio che il Tribunale di Sanremo, pur escludendo l'associazione mafiosa, aveva riconosciuto l'attendibilità dei collaboratori di giustizia e ritenuto la sussistenza di condizioni per la progressiva affermazione del potere della malavita organizzata calabrese.

Soggiungono i primi Giudici che quanto emerso nel processo COLPO DELLA STREGA appare importante per inquadrare il contenuto di alcune conversazioni rilevanti intercettate nel presente procedimento, nelle quali personaggi del calibro di MORABITO Ernesto e MARCIANO' Francesco, nonché di PALAMARA Antonio, vengono ripetutamente citati come capi indiscussi, già allora, della 'ndrangheta ventimigliese.

La sentenza evidenzia i commenti di 'ndranghetisti al processo COLPO DELLA STREGA, affermandone il valore di conferma alle dichiarazioni dei collaboratori. Viene al riguardo citata una conversazione fra CARLINO Domenico e RAZZOLI Fabrizio avente per oggetto le dichiarazioni e le chiamate in causa del *pentito* RAGUSEO.

Il Collegio richiama, poi, la posizione di MARCIANO' Francesco, quale emersa dalle indagini tecniche che ne evidenziavano la qualifica di capo indiscusso della

'ndrangheta di Ventimiglia tanto che, a distanza di anni dalla morte avvenuta nel 1996, il personaggio ancora godeva di altissima stima nell'ambiente criminale.

Viene a tal proposito richiamata la conversazione fra LEGUDI Antonio ed il nipote MACRI' Alessandro, in occasione del funerale di CARLINO Domenico: il LEGUDI ricordava la grande folla partecipante al funerale di MARCIANO' Francesco detto Ciccio e, rievocandone la figura, lo definiva il capo di Ventimiglia, accostabile a PALAMARA; da parte sua, MACRI' Alessandro indicava il defunto CARLINO come appartenente alla mafia, nonché persona che sarebbe stata in grado di sostituire PALAMARA al vertice dell'organizzazione, se gli fosse sopravvissuto.

Viene altresì richiamata una conversazione tra SCIBILIA Gino e MARCIANÒ Giuseppe, in cui quest'ultimo ribadiva la posizione d'assoluta preminenza rivestita, all'epoca, dal fratello Ciccio.

Evidenziata l'importanza del processo COLPO DELLA STREGA, che aveva messo in luce le condizioni per l'instaurazione di un potere diffuso della malavita organizzata calabrese, la sentenza ricorda che alcuni tra gli odierni imputati sono stati coinvolti in altri processi di rilevo per reati di stupefacenti, armi ed estorsioni. Il Collegio fa riferimento alle operazioni EXCALIBUR (imputato CARLINO) e CHAMPAGNE (imputati MANDARANO e GANGEMI), MANDEO (imputati MANDARANO, PARDEO, PALAMARA) e SPIGA (imputati GALLOTTA e SPIRLI') dalla cui omonima indagine originava il presente procedimento.

I primi Giudici prendono atto di quanto evidenziato dalla Difesa in tema di mancata emersione, in tali indagini, d'un controllo del territorio da parte dell'organizzazione calabrese tale da far ipotizzare un contesto associativo, tant'è vero che si procedette solo per singoli episodi criminosi senza mai contestare il reato associativo.

A giudizio del Collegio, peraltro, tale circostanza non può valere come elemento negativo da cui desumere l'inesistenza di una compagine mafiosa, atteso che le scelte investigative e processuali connotanti detti procedimenti non possono influire sulla configurabilità del reato associativo oggi contestato anche ai medesimi soggetti; l'attuale prospettazione accusatoria, inoltre, si fonda su un compendio probatorio ampio e variegato nel quale confluisce una serie di elementi che, isolatamente considerati, possono prestarsi ad altre chiavi di lettura mentre,

se analizzati congiuntamente fra loro e nell'ambito di quanto complessivamente emerso nella presente indagine, assumono precisa rilevanza nella individuazione di una compagine associativa operante sul territorio del ponente ligure.

Pertanto, conclude il Tribunale, la mancata pronuncia di condanna alcuna per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. in relazione alla presenza di strutture di 'ndrangheta nel ponente ligure, presenta una valenza neutra, priva di connotazioni idonee ad orientare nell'uno o nell'altro senso il giudizio sulla sussistenza dell'associazione mafiosa.

Il capo A)

1. *In generale*

Osserva (ripetendosi) il Tribunale che l'esistenza in Ventimiglia di un vero e proprio *locale* di 'ndrangheta facente capo alle famiglie MARCIANO' e PALAMARA, e contraddistinto da rituali di affiliazione, gerarchie di cariche, obblighi e regole sociali, riunioni al vertice per discutere questioni d'importanza o procedere al conferimento di *doti*, è già in qualche modo delineato dai collaboratori di giustizia nel processo COLPO DELLA STREGA, e trova puntuali riferimenti nelle dichiarazioni di OLIVERIO e CRETAROLA, altresì traendo inequivocabili conferme nelle intercettazioni, dimostrative del fatto che l'esistenza di tale *locale* è riconosciuta dagli stessi imputati.

Entrando nei dettagli, la sentenza rileva che i riferimenti cominciano con le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, affiliati alla 'ndrangheta, ZAGARI e IACONIS nel processo COLPO DELLA STREGA e proseguono con quelle di OLIVERIO e CRETAROLA, i quali hanno illustrato le loro personali conoscenze sulla struttura di 'ndrangheta in Liguria, indicando fonti di informazioni e dirette esperienze intrattenute con gli 'ndranghetisti del ponente ligure, fra i quali spicca, quale punto centrale di riferimento, la figura di PALAMARA Antonio.

Precisi riferimenti agli elementi strutturali della 'ndrangheta, riguardo all'esistenza di *locali* sul territorio ligure, come pure di una *camera di controllo*, erano emersi altresì dalle intercettazioni nel procedimento CRIMINE, coinvolgente GANGEMI Domenico e BELCASTRO Domenico quali esponenti di spicco del *locale* genovese. Tali intercettazioni, riversate nel procedimento collegato MAGLIO 3, sono poi confluite nel presente procedimento.

L'esistenza di una *camera di controllo* in Liguria era altresì attestata dall'intercettazione ambientale nella lavanderia APE GREEN del "Mastro" COMMISSO Giuseppe di Siderno (condannato, nel procedimento CRIMINE, con sentenza GUP di Reggio Calabria del 08/03/12 ad anni 14 e mesi 8 di reclusione), ove tale CATALANO si lamentava del fatto che, a differenza di Liguria e Lombardia, un simile organismo non c'era a Torino.

Infine puntuali riferimenti ai *locali,* e specificamente a quello di Ventimiglia e accenni alla *camera di controllo* ricorrono nelle conversazioni intercettate nel presente procedimento; in esse appaiono evidenti i timori di MARCIANO' Giuseppe per le indagini in corso, a causa dell'ampio risalto mediatico di eventi giudiziari, all'epoca interessanti il territorio, e la preoccupazione per l'esistenza di nuovi possibili collaboratori di giustizia, gli unici in grado di riferire notizie così precise sulla struttura 'ndranghetista di Ventimiglia.

2. *In particolare*

a) Il battesimo

A questo punto, la sentenza passa a trattare del *battesimo* degli affiliati, ricordando che i primi riferimenti al rituale dello stesso provengono dalle dichiarazioni rese nel processo COLPO DELLA STREGA dal collaboratore di giustizia MORGANA Paolo, il quale ha descritto la cerimonia della propria affiliazione alla 'ndrangheta nel carcere di Sanremo, per opera di CARLINO Domenico e STELLITANO Domenico, con il consenso di MARCIANO' Francesco, MORABITO Ernesto e PALAMARA Antonio.

Rileva la sentenza che la descrizione del rituale operata dal MORGANA sostanzialmente coincide con le dichiarazioni del CRETAROLA in merito al *battesimo* da lui ricevuto nel carcere di Sulmona, con l'espresso consenso del PALAMARA.

Un importante elemento di riscontro sul compimento anche in Liguria dei tradizionali riti di affiliazione proviene, secondo i primi Giudici, dal sequestro presso l'abitazione di CIRICOSTA Michele, a seguito di perquisizione eseguita nell'ambito del procedimento MAGLIO 3, della formula per un rito di affiliazione alla 'ndrangheta.

Soggiunge la sentenza che, sempre dalle intercettazioni, è emerso il ruolo apicale di MARCIANO' Giuseppe e PALAMARA Antonio, entrambi con potestà di *battezzare*.

In particolare, le intercettazioni effettuate presso il ristorante LE VOLTE, hanno messo in luce la contrarietà del MARCIANÒ ad una eventuale affiliazione di MACRI' Alessandro, in quanto soggetto inaffidabile, insieme alla critica per la leggerezza dimostrata da chi s'era rivolto a lui.

Puntualizzano a tal proposito i primi Giudici che la risposta negativa di MARCIANO' Giuseppe, motivata con il fatto che a Vallecrosia non sarebbe esistito più nulla da decenni, lungi dal dimostrare la sua estraneità all'argomento – come vorrebbe l'interpretazione difensiva – offre l'inequivocabile conferma della sua posizione al vertice del sodalizio.

In effetti, in tutte le conversazioni, il MARCIANÒ, riferendosi agli arresti effettuati nell'ambito dell'operazione CRIMINE e al successivo arresto di MACRÌ Alessandro per detenzione d'arma clandestina, ha esaltato la propria provvidenziale cautela nel respingere la richiesta di affiliazione del MACRÌ, stante il rischio d'arresto, per lui e per gli altri sodali, se si fosse comportato diversamente; il che – commenta il Collegio - chiaramente conferma la possibilità concreta di un agire alternativo da parte del MARCIANO'.

Le intercettazioni rivelano, inoltre, come l'argomento MACRI' sia stato ripreso più volte da MARCIANÒ Giuseppe in conversazioni con vari interlocutori, sempre con riferimento alla saggezza della propria decisione di negare il battesimo al giovane, fin da subito rimandando al PALAMARA e ad altri, dai quali la richiesta era giunta a lui, ogni responsabilità sulla decisione per eventuale affiliazione di MACRI' Alessandro.

Dell'interessamento del PALAMARA danno conto le numerose conversazioni intercettate nello stesso periodo di tempo tra MACRI' Alessandro ed il padre Michele (che il COSENTINO definisce *servo del PALAMARA*) dalle quali emerge che l'esaltazione del MACRI' all'idea di poter entrare a far parte della 'ndrangheta, era spinta sino all'affermazione della propria disponibilità a compiere qualsiasi delitto gli fosse stato ordinato dal PALAMARA, soggetto che avrebbe altresì potuto impartirgli il *battesimo*.

b) Le cariche e le riunioni

Osserva il Collegio che già da un'ambientale del 2008 in agrumeto di Rosarno, era emerso che OPPEDISANO Domenico aveva concesso ad alcuni personaggi il potere di conferire *cariche* a Genova e provincia.

Da ulteriori conversazioni intercettate in auto tra GANGEMI Domenico e GARCEA Onofrio, di ritorno da una *riunione* in Alessandria cui i due avevano partecipato presso l'abitazione di MAIOLO Giuseppe, si comprendeva come tale riunione avesse avuto per oggetto l'attribuzione di *doti* a tre soggetti, in particolare ad un consigliere comunale di quella città, CARIDI Giuseppe, e il conferimento della *santa* a MAIOLO Antonio, entrambi imputati nel processo ALBACHIARA.

Ulteriore conferma della natura 'ndranghetista della riunione in cui era avvenuta l'affiliazione del CARIDI, proviene da un colloquio intercettato nel negozio di ortofrutta di GANGEMI Domenico in Genova, avente ad oggetto proprio quella cerimonia e, in particolare, l'opportunità di introdurre all'interno della 'ndrangheta soggetti appartenenti ad ambienti politici, quale appunto il CARIDI, consigliere comunale di Alessandria.

L'importanza della *riunione* di Alessandria si evidenzia in altra ambientale, in cui MARCIANO' Giuseppe, commentando col figlio Vincenzo e con BARILARO Antonino le notizie giornalistiche sull'operazione MAGLIO 3, ipotizzava la presenza, anche in quel caso, di un collaboratore unico in grado di riferire cose che erano patrimonio conoscitivo dei soli affiliati. Gli interlocutori chiarivano di avere visto le intercettazioni in cui sarebbero stati gli stessi 'affiliati' a parlare di 'ndrangheta sulle auto, in particolare proprio GANGEMI Domenico e GARCEA Onofrio in occasione della riunione di Alessandria.

In ulteriore conversazione, MARCIANO' Giuseppe riferiva anche ad ALLAVENA Omar possibili conseguenze negative della riunione di Alessandria, con preciso riferimento alla conversazione in cui il GANGEMI e il GARCEA avrebbero usato toni dispregiativi verso la delegazione di Ventimiglia ('*Questi quattro stronzi mangiatori di capre!*') e avrebbero criticato MARCIANO' Giuseppe per avere inviato costoro alla riunione, anziché parteciparvi lui personalmente.

Altra captazione riguarda la *riunione* in Bosco Marengo. presso l'abitazione di PRONESTI' Bruno Francesco, ritenuto reggente del *locale* di Novi Ligure ed

imputato nel processo ALBACHIARA, finalizzata a decidere nuovi assetti organizzativi.

La riunione in argomento è ritenuta molto importante dal Tribunale, atteso che in essa, cui partecipava anche una delegazione del *locale* di Genova, con GANGEMI Domenico, CONDIDORIO Arcangelo e NUCERA Lorenzo (imputati nel processo MAGLIO 3) si era formata una *società maggiore*.

Quanto a MARCIANO' Giuseppe, capo del *locale* di Ventimiglia, questi pur non avendo partecipato, era tuttavia informato dell'incontro.

Ricordano i primi Giudici che altre riunioni clandestine di 'ndrangheta si erano tenute nel territorio del ponente ligure fin da quella del 13.01.2002, interrotta dai Carabinieri dei ROS, all'interno del forno della carrozzeria di PEPE' Benito a Vallecrosia; ad essa avevano partecipato numerosi pregiudicati calabresi ritenuti vicini alla 'ndrangheta, oltre al detto PEPE': CIRICOSTA, BARILARO Francesco, il fu RAMPINO Antonio, già considerato capo del *locale* di Genova, ROMEO Antonino, ritenuto capo del locale di Sarzana, e vari altri esponenti di spicco provenienti da tutta la Liguria, e anche dalla Lombardia.

Tale riunione sarebbe stata più volte ricordata, negli anni successivi, da MARCIANO' Giuseppe e COSENTINO come evento rovinoso per tutto il gruppo della Liguria, ipotizzandosi la presenza, già allora, di qualche collaboratore che forniva informazioni agli inquirenti.

Pertanto, concludono i primi Giudici, sono stati gli stessi imputati a confermare apertamente la natura 'ndranghetista della riunione.

Altro riferimento è a una riunione in località Giambranca di Bordighera, in un fabbricato di proprietà di PEPÈ Benito, avente per oggetto la candidatura, sostenuta da GANGEMI Domenico, di SASO Alessio alle elezioni regionali, e alla quale parteciparono, oltre al PEPE', CIRICOSTA, BARILARO Francesco, BARILARO Fortunato, GANGEMI, BELCASTRO, GARCEA, PRONESTÌ.

Ricorda infine il Tribunale che ricorrenze come matrimoni e funerali costituivano per gli affiliati occasioni d'incontro "alla luce del sole" per parlare di questioni concernenti le dinamiche dell'organizzazione e scambiarsi messaggi sotto forma di *ambasciate*. Viene, a tal proposito, fatto riferimento ad un'ambientale in cui MARCIANO' Giuseppe riferiva a tale compare Franco, che avrebbe sfruttato

l'occasione del matrimonio fissato per la successiva domenica, per inviare "una ambasciata" a tale compare Mico.

c) Rapporti con le cosche calabresi

Il Tribunale rileva che, dalla testimonianza del M.llo CAMPLESE alle udienze 05/02/14 e 06/02/14 e dal compendio delle produzioni in atti (intercettazioni, servizi di OPG, accertamenti di polizia giudiziaria, e documentazione acquisita) emergono significativi legami della famiglia MARCIANO' con le cosche calabresi, in particolare con il clan PIROMALLI di Gioia Tauro e con il ramo emergente della famiglia PRIOLO. Emergono, altresì, rapporti con la famiglia MAZZAFERRO, storica associata della cosca PIROMALLI ed occasionali contatti con la cosca ALVARO di Sinopoli, maggiormente legata al PALAMARA.

c_1) famiglie PIROMALLI e PRIOLO

In dettaglio, il Collegio richiama anzitutto il grande rispetto e la grande stima nutriti da MARCIANO' Giuseppe per il defunto capostipite della cosca, PIROMALLI Girolamo, classe 1918, detto "Mommo", deceduto nel 1979. Inoltre dalle parole di MACRÌ Michele, nella conversazione col figlio aspirante 'ndranghetista MACRI' Alessandro, traspare l'indiscussa fama di PIROMALLI Giuseppe, fratello di Girolamo, e cofondatore della cosca.

Vengono, poi, indicati altri esponenti di spicco della cosca, quali PIROMALLI Girolamo classe 1980, detto Mommino, e del cui potere mostrano di essere a conoscenza il cognato PRIOLO Vincenzo, subentratogli a *capo della società* dopo l'arresto, e MARCIANO' Vincenzo 77. Costui si vantava dell'amicizia dei suddetti, al fine – dice la sentenza – di accrescere il proprio prestigio nell'ambiente criminale.

Ulteriore elemento di collegamento, nell'ottica dell'assistenza ai sodali prescritta dalla 'ndrangheta, è individuato dai primi Giudici nell'ospitalità in albergo - il PICCOLO PARADISO di Vallecrosia - offerta dalla famiglia MARCIANO', nel ferragosto 2010, a tre giovani di Gioia Tauro riconducibili al clan PIROMALLI, con richiesta all'albergatrice BOTTINO di ometterne la registrazione.

I tre, PIROMALLI Gianluca, fratello di Girolamo, ROMAGNOSI Cosimo, CIURLEO Giuseppe, giunti in auto dalla Calabria insieme a MARCIANO' Vincenzo 77, durante il soggiorno in Vallecrosia contattavano elementi di spicco del *locale* di

Ventimiglia e, tramite MARCIANO' Giuseppe, inviavano i loro saluti al PALAMARA.

Successivamente ROMAGNOSI Cosimo veniva accompagnato in Piemonte da MARCIANO' Vincenzo 77 (all'epoca sprovvisto di patente perché sospesa) e da TRINCHERA Salvatore quale autista, in visita a uno zio detenuto presso il carcere di Alba, destinazione confermata dal monitoraggio delle celle telefoniche agganciate dall'utenza cellulare in uso a MARCIANO' Vincenzo 77.

La sentenza passa poi alla trattazione di rapporti fra i MARCIANO' e la famiglia PRIOLO, ramo emergente del clan PIROMALLI.

La funzione di raccordo con la famiglia PRIOLO, soprattutto dopo la morte di CARLINO Domenico che aveva tenuto i contatti col cugino PRIOLO Giuseppe, era assicurata da MARCIANO' Vincenzo 77, il quale intensificava i viaggi in Calabria per il proprio fidanzamento con ROMANO Franca, nipote di COPELLI Giovanni, cognato di PROMALLI Giuseppe classe 1921, e ad ogni rientro comunicava al padre i mutamenti degli equilibri nelle varie famiglie appartenenti al clan PIROMALLI, come l'ascesa di PIROMALLI Girolamo detto "Mommino", e della famiglia PRIOLO, a scapito degli storici alleati delle famiglie MAZZAFERRO e COPELLI.

Da un'intercettazione ambientale risulta che MARCIANO' Vincenzo 77 era consapevole della pericolosità dei PRIOLO.

Il Tribunale ulteriormente dettaglia in merito ai rapporti economici tra il gruppo di Ventimiglia e i PRIOLO, ricordando in primo luogo che CARLINO Domenico gestiva una ditta edile con sede a Roverino, i cui soci di fatto erano CARLINO ed il cugino PRIOLO Giuseppe, come confermato dall'acronimo "PRI.CAR" della ragione sociale, e desumibile da una serie di telefonate significative dell'interesse di PRIOLO Giuseppe. L'attività economica era stata avviata proprio con i fondi messi a disposizione dalla famiglia 'ndranghetista di riferimento, anche nell'ottica della già riferita regola di 'ndrangheta di assistenza ai sodali arrestati, come si evince da una conversazione tra CARLINO e RAZZOLI.

La sentenza rileva che anche i MARCIANO' allacciavano relazioni d'affari con i PRIOLO, a tale proposito richiamando una conversazione tra il MARCIANO' Giuseppe e l'avv. BRIOZZO; questi comunicava all'interlocutore la possibilità di

ottenere facili guadagni, entrando nel mercato delle mozzarelle nei paesi dell'est europeo, già dominio dei napoletani, ed esprimeva l'intenzione di coinvolgere PRIOLO Giuseppe.

Da parte sua, la famiglia PRIOLO aveva proposto ai MARCIANO' un investimento a Gioia Tauro per l'acquisto di un supermercato con annesso bar, della cui gestione sarebbe stato incaricato MARCIANO' Vincenzo 77.

Questo affare, secondo il Tribunale, va messo in relazione ai vari sequestri subiti dai PRIOLO, con la conseguente necessità di trovare persone di fiducia cui intestare l'attività, sicché MARCIANO' Giuseppe avrebbe utilizzato l'iscrizione al registro esercenti commercio della propria moglie ELIA Angela.

In tale contesto si inquadrano varie conversazioni, con particolare riferimento a quelle in cui i MARCIANO' discutono della somma di 50.000 euro da versare ai PRIOLO, e già loro promessa da MARCIANO' Vincenzo, facendo affidamento sul ricavato della vendita della licenza del ristorante LE VOLTE.

I primi Giudici indicano lo sviluppo della vicenda, connotato dalla consegna da parte dei genitori a MARCIANO' Vincenzo d'una parte considerevole del ricavato della vendita del ristorante, e da costui sperperata in breve tempo. Pertanto, per fronteggiare la difficoltà, i MARCIANO' decidevano di rivolgersi al GALLOTTA prospettando apertamente la possibilità di una progressione nella carriera del sodalizio criminale.

Da parte sua MARCIANO' Vincenzo 77, che non aveva ancora reperito la somma necessaria per l'affare, temporeggiava con i PRIOLO, contestualmente facendo intendere al padre che la situazione poteva mettersi male per lui; e lo stesso MARCIANO' Giuseppe, non avendo trovato i soldi tramite GALLOTTA, e non avendo accesso al finanziamento bancario - come confermato dal direttore di banca CIOFFI Gennaro - appariva estremamente preoccupato.

Ricorda la sentenza che l'affare del supermercato non andò a buon fine perché, nel luglio 2011, avvenne l'omicidio di PRIOLO Vincenzo, che diede origine a una faida in cui verrà ucciso anche PRIOLO Giuseppe.

Ma proprio a seguito all'omicidio di PRIOLO Vincenzo, puntualizza il Collegio, si evidenzia lo stretto legame tra il *locale* di Ventimiglia e il clan PIROMALLI: MARCIANO' Giuseppe, pur preoccupato di eventuali conseguenze, si poneva a

completa disposizione del clan, ospitando LA ROSA Domenico appositamente giunto dalla Calabria per rintracciare PERRI Vincenzo, uccisore di PRIOLO Vincenzo, e mettendo in campo le risorse per le ricerche dell'omicida sul territorio, fino a rassicurare PRIOLO Giuseppe che all'occorrenza egli avrebbe fornito le armi.

Puntualizza il Collegio che l'attivismo di MARCIANO' Giuseppe si è concretizzato nell'ospitalità e nell'assistenza logistica - con soggiorno pagato al PICCOLO PARADISO - fornite a LA ROSA Domenico, per due volte salito dalla Calabria con l'incarico di rintracciare il PERRI onde eliminarlo.

Ricorda, altresì, il Collegio che MARCIANO Giuseppe, avvisato della seconda venuta a Genova del LA ROSA, dal pregiudicato CELEA Pasquale, lo andava a prendere all'aeroporto di Genova in auto con TRINCHERA Salvatore.

Inoltre MARCIANO' metteva in campo le necessarie forze di azione sul territorio per trovare l'omicida in zona, facendolo cercare a Camporosso, ove in effetti risiedeva la zia PERRI Soccorsa, e in Costa Azzurra, a Juan Les Pins, presso il ristorante gestito dalla famiglia BRANDIMARTE.

Aveva così inizio una vera e propria caccia all'uomo, ipotizzandosi che il PERRI avesse trovato rifugio presso parenti in Costa Azzurra e a tale caccia MARCIANO' Giuseppe contribuiva, mandando un uomo di fiducia a Juan Les Pins ad osservare la situazione presso il ristorante.

Più volte poi il MARCIANO', tramite intermediari, rassicurava PRIOLO Giuseppe perché tutto era a posto.

c_2) Famiglia MAZZAFERRO

Il Tribunale richiama le parole di rispetto e deferenza di MARCIANO' Giuseppe verso i MAZZAFERRO, nei cui confronti si metteva a disposizione per ogni eventuale esigenza, come nel caso della ricerca d'una sistemazione, caldeggiata da MAZZAFERRO Girolamo, per i venditori ambulanti di agrumi provenienti da Gioia Tauro.

A sua volta, la famiglia MARCIANO' riceveva assistenza dai MAZZAFERRO, soprattutto verso MARCIANO' Vincenzo 77, durante i soggiorni di costui a Gioia Tauro. Vengono, al riguardo, messe in rilievo l'ospitalità, in Gioia Tauro, e la tutela,

anche legale, procurate da MAZZAFERRO Teodoro a MARCIANO' Vincenzo 77, quando costui rimase convolto nell'uccisione di PRIOLO Vincenzo e, successivamente, arrestato.

Il Collegio non manca, infine, di osservare che i MAZZAFERRO, come già i PIROMALLI, mantenevano rapporti con l'altro esponente di spicco del *locale* di Ventimiglia, ossia PALAMARA Antonio.

c_3) Famiglia ALVARO

Il Tribunale ricorda che in occasione della morte, nel luglio 2010, di ALVARO Domenico classe 1924, capo indiscusso dell'omonima cosca di Sinopoli, MARCIANO' Giuseppe, per timore di essere collegato alla detta cosca colpita dagli arresti di pochi giorni prima nell'operazione CRIMINE, aveva dato iniziali disposizioni di non fare telegrammi di condoglianze; successivamente egli cambiò la propria decisione, ma ordinò ad ALLAVENA Omar di dire, a chiunque avesse chiesto spiegazioni, di avere agito di propria iniziativa senza avere ricevuto alcuna disposizione.

Vengono, poi, richiamate dai Giudicanti le intercettazioni da cui risulta sia che i MARCIANO' si erano prestati a fornire un falso alibi agli ALVARO, sia che ALVARO Francesco si recava presso il ristorante LE VOLTE per conferire con MARCIANO' Giuseppe su disposizione del padre ALVARO Antonio, accompagnato un giorno dal nipote MARAFIOTI Fortunato e, il giorno seguente, da MARAFIOTI, Giampaolo e VITALONE; ciò, oltre che da annotazione di polizia giudiziaria, risulta confermato dallo stesso MARCIANO' Giuseppe in successive conversazioni.

Risulta altresì che, nella circostanza della seconda visita, ALVARO Francesco invitava MARCIANO' Giuseppe a prestare attenzione, asserendo che il suo ristorante era controllato, tant'è vero che egli e i suoi due accompagnatori, appena usciti dal locale, erano stati fermati dalle forze dell'ordine; allora MARCIANO' indicava all'ALVARO il nominativo di MACRI' Paolo, quale persona di fiducia incaricata per le *ambasciate*.

Soggiungono primi Giudici che alla cosca ALVARO di Sinopoli appare strettamente legato PALAMARA Antonio, esso stesso originario di Sinopoli, come

già emerso nella vicenda relativa al telegramma per la morte di ALVARO Domenico.

A proposito del collegamento fra gli ALVARO e il PALAMARA, la sentenza richiama le indicazioni del CRETAROLA, il quale ha asserito che, inizialmente, il PALAMARA Antonio rappresentava, in Liguria, una diretta estensione del clan ALVARO di Sinopoli.

c_4) I PELLE di San Luca.

Sempre dalle dichiarazioni del CRETAROLA emerge la conferma dei legami di parentela fra i PELLE di san Luca e il PALAMARA, con essi doppiamente imparentato per avere i propri figli Vincenza e Salvatore sposato rispettivamente i fratelli PELLE Giuseppe e PELLE Caterina, nipoti di PELLE Antonio, deceduto nel 2009, e già capo del *locale* di San Luca.

3. *Il ruolo di vertice di MARCIANO' Giuseppe e PALAMARA Antonio*

Esaurita l'illustrazione dei rispettivi rapporti fra MARCIANO' Giuseppe e PALAMARA Antonio con le famiglie 'ndranghetiste influenti, il Tribunale parla del ruolo di vertice di MARCIANO' e PALAMARA nell'ambito dell'organizzazione, cominciando con il dire che MARCIANO' Giuseppe aveva ereditato la *leadership* dal fratello MARCIANO' Francesco - già capo del *locale* di Ventimiglia unitamente a PALAMARA Antonio e MORABITO Ernesto - fin dagli anni '90 ai tempi dell'indagine COLPO DELLA STREGA.

Soggiunge il Collegio che tale circostanza, all'epoca riferita da collaboratori di giustizia già valutati attendibili dal Tribunale di Sanremo, è oggi confermata da svariate intercettazioni, che evidenziano il ruolo apicale di MARCIANO' Giuseppe, quale emerge dalla stessa ricostruzione da lui fatta delle le gerarchie passate ed attuali del sodalizio. Egli, infatti, commentando notizie giornalistiche col figlio o con stretti affiliati, non solo non ha mai smentito le stesse ma, anzi, le ha confermate, vantando conoscenze sulla struttura della 'ndrangheta, di cui solo un capo poteva essere depositario.

Quanto al PALAMARA, il Tribunale prende atto che lo stesso non è stato direttamente intercettato - per l'impossibilità di attuare indagini tecniche presso la sua abitazione - se non in occasione di colloqui con MARCIANO' Giuseppe; tuttavia, dice il Collegio, la sua posizione apicale è emersa in maniera netta ed

univoca dalle considerazioni di affiliati o di soggetti comunque vicini al sodalizio, ed è stata più volte ribadita anche dallo stesso MARCIANO' Giuseppe, secondo cui il PALAMARA era un personaggio di pari livello del fu MARCIANO' Francesco e di MORABITO Ernesto, l'uno e l'altro imputati come *capi* nel processo COLPO DELLA STREGA.

Rilevano altresì i primi Giudici che le considerazioni fatte da MARCIANO' Giuseppe al figlio circa le gerarchie passate e la posizione di spicco già rivestita da PALAMARA accostabile al proprio fratello MARCIANO' Francesco, sono del tutto omogenee a quelle esposte da LEGUDI Antonio al nipote MACRI' Alessandro in occasione del funerale di CARLINO Domenico.

Vengono poi ancora una volta richiamate, a conferma della posizione di vertice rivestita da MARCIANO' e PALAMARA, le intercettazioni inerenti la potestà dei suddetti di *battezzare*, circostanza riferita anche dai collaboratori MORGANA e CRETAROLA; e più d'una volta lo stesso MARCIANO' Vincenzo 77 parlava della posizione di vertice assunta del padre nel *locale* di Ventimiglia, ponendola alla pari di quella del PALAMARA.

Il Tribunale richiama, poi, altra conversazione fra i MARCIANO' padre e figlio, in cui il secondo fa presene al primo che nel ponente ligure il potere è gestito da persone anziane, ("*qua avete 80 anni tu e 80 anni quell'altro*", cioè PALAMARA) mentre "*la sotto* (cioè in Calabria) *a 28 anni comandano i paesi*".

Anche MARCIANO' Vincenzo classe 1948[3] ed ALLAVENA Omar più volte esprimevano la necessità di tenere al corrente MARCIANO' Giuseppe, in ordine sia alla vicenda del millantato credito oggetto di specifica contestazione in concorso, sia ad altri affari economici e a molte altre questioni, come il trasferimento di finanzieri e l'agguato all'imprenditore PARODI da parte di CASTELLANA Ettore e ROLDI Annunziato; e ciò – secondo il Tribunale – costituisce ulteriore prova dell'importanza della posizione rivestita da MARCIANO' Giuseppe.

Il Collegio osserva poi come numerose conversazioni intercettate evidenzino l'altissima considerazione in cui MARCIANO' Giuseppe e PALAMAR Antonio

[3] Figlio di MARCIANO' Francesco, detto Ciccio e nipote di Giuseppe, e d'ora in poi denominato MARCIANO' Vincenzo 48 per distinguerlo dal cugino MARCIANO' Vincenzo classe 1977

erano tenuti nell'ambito criminale ventimigliese, da parte di soggetti 'affiliati' o di altri pregiudicati calabresi vicini al sodalizio.

Per esempio, i primi Giudici ricordano che SPIRLI' Filippo, nell'accordarsi con MARCIANO' Vincenzo 77 sulle condizioni del prestito usurario concesso a DAMBRA Alessandro, riteneva assolutamente superflua la ricezione di un assegno in garanzia, in quanto l'operazione si svolgeva sotto il controllo di MARCIANO' Giuseppe.

Vengono altresì riportate conversazioni dello stesso SPIRLI' e di MAGNOLI Girolamo con terze persone, in cui i suddetti affermavano che a Ventimiglia comandavano PALAMARA e MARCIANO'.

Anche i fratelli STRANGIO, Rocco e Domenico, recatisi al ristorante LE VOLTE per rappresentare a MARCIANO' i problemi legati a un'estorsione in atto da parte della famiglia ROMEO di Riva Ligure durante l'assenza di MARCIANO' Giuseppe, ne commentavano la posizione di capo.

Da parte sua, PARDEO Pietro, cui era stata sequestrata una pistola clandestina appena ricevuta dal PALAMARA, descriveva alla propria convivente la figura del dante l'arma come di quella d'un esponente di spicco della 'ndrangheta calabrese, mentre l'aspirante MACRI' Alessandro parimenti manifestava, insieme con la propria famiglia, particolare rispetto e stima verso il PALAMARA e – ripete il Tribunale – si dichiarava pronto anche a compiere omicidi, se questi, da lui definito mammasantissima, gliel'avesse chiesto.

Richiamati gli stretti rapporti fra MARCIANO' Giuseppe e le cosche calabresi PIROMALLI, PRIOLO, MAZZAFERRO i cui capi con lui direttamente si rapportavano come con un soggetto alla pari, il Tribunale ricorda la venuta a Ventimiglia di GANGEMI Domenico, ritenuto *capo-locale* di Genova, allo scopo di conferire con MARCIANO' Giuseppe (a lui legato anche da rapporti di parentela) in merito all'appoggio elettorale da fornire al consigliere SASO per le elezioni regionali 2010.

Ciò detto, il Collegio ancora una volta si rifà alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia OLIVERIO e CRETAROLA i quali, sulla scia dei collaboratori ZAGARI e MORGANA, hanno confermato il ruolo di vertice nel *locale* di Ventimiglia di MARCIANO' Giuseppe e PALAMARA Antonio collocando quest'ultimo, per il suo

passato criminale e i suoi trascorsi carcerari nella posizione preminente di capo del *locale*.

L'OLIVERIO ha riferito dettagliatamente sulla propria conoscenza del PALAMARA avvenuta nel 2001 nel carcere Le Vallette di Torino, asserendo di aver compreso, dalle modalità di presentazione, trattarsi di personaggio di vertice del *locale* di Ventimiglia.

Il collaboratore ha altresì parlato dei rapporti che si dovevano necessariamente tenere con il PALAMARA a proposito dell'affare di Mentone, intorno al 2006, relativo ad ingente fornitura di cocaina dal Sudamerica via Spagna, concluso con il pregiudicato latitante TAGLIAMENTO, che lavorava con i calabresi della zona di Ventimiglia.

Il CRETAROLA ha quindi descritto la figura di PALAMARA come quella di un grande 'ndranghetista, al vertice del *locale* di Ventimiglia.

Illustrando la propria esperienza personale, il CRETAROLA ha affermato di aver incontrato il PALAMARA in carcere a Sanremo nel 2001, e di essere stato con il suo consenso, ivi *battezzato* e promosso ai gradi superiori. Ha soggiunto il collaboratore che la spendita del nome del PALAMARA costituì per lui un vero e proprio biglietto da visita all'interno degli istituti penitenziari, ottenendo che personaggi del calibro di VIOLI Carmine (legato alla cosca ALVARO di Sinopoli) a Cuneo e IARIA Bruno a Ivrea, gli si mettessero immediatamente a disposizione.

Il Collegio, richiamata l'asserzione del CRETAROLA di aver incontrato più volte il PALAMARA dopo la scarcerazione, presso l'abitazione di Ventimiglia ancora in prossimità degli arresti del 2012, evidenzia la puntualità e la precisione del racconto del collaboratore in ordine al proprio percorso d'affiliazione, avvenuto con il consenso e la partecipazione del PALAMARA,

I primi Giudici riportano, altresì, gli accenni del CRETAROLA alla figura di MARCIANO' Giuseppe, che egli dichiara di non aver direttamente conosciuto, avendone tuttavia più volte sentito parlare da parte altri 'ndranghetisti, tra cui CREA Adolfo, che lo indicavano come soggetto *affiliato*, operativo nel *locale* di Ventimiglia, e nel cui ristorante si tenevano cene elettorali.

Rileva la sentenza che il CRETAROLA, per quanto a sua conoscenza, descriveva il ruolo di PALAMARA come assai più elevato di quello del MARCIANO'.

4. Il controllo del territorio

Secondo il Tribunale, il potere indiscutibilmente riconosciuto a MARCIANO' Giuseppe non solo in ambito criminale, ma anche nella società civile, emerge con chiarezza da innumerevoli conversazioni ambientali.

In effetti, prima presso il ristorante LE VOLTE di Ventimiglia, gestito da MARCIANO' Giuseppe, poi presso la sua abitazione di Vallecrosia, è stata registrata una costante processione di gente di vario genere, pregiudicati di origine calabrese, ma anche persone comuni e imprenditori tra i maggiori della zona; tutti costoro si rivolgevano con rispetto e deferenza all'ottantenne MARCIANO', di cui riconoscevano l'autorità e l'influenza, richiedendone l'intervento per la soluzione delle più svariate questioni: recupero di crediti, rilascio d'immobili o pagamento di canoni d'affitto, cessazione di condotte estorsive o prevaricatorie da parte di terzi malavitosi, recupero di refurtiva a seguito di patiti furti, raccomandazioni per trovare un lavoro, ottenimento di un trasferimento, ovvero di garanzia per un prestito, sblocco d'una pratica o conseguimento di un'agevolazione presso gli uffici comunali.

A tutti MARCIANO' Giuseppe faceva promesse di pronto intervento, alle quali puntualmente seguivano concreti risultati, talora registrati da successive conversazioni, talora ricordati dallo stesso MARCIANO'. Questi, non usando il telefono e raramente allontanandosi dalla propria abitazione, operava a distanza avvalendosi del gruppo di sodali ruotanti intorno a lui, per convocare persone, inviare *ambasciate*, lanciare avvertimenti, svolgere indagini su situazioni non direttamente conosciute al fine di agire efficacemente, anche per individuare e punire gli autori di furti e per scoraggiare episodi di piccola delinquenza. In tal modo egli si surrogava alle autorità preposte alla gestione della sicurezza pubblica e riaffermava il controllo del territorio.

Afferma il Tribunale che l'innegabile influenza riconosciuta al MARCIANO' tanto dai postulanti quanto dai destinatari del suo intervento, costituisce la prova tangibile di un condizionamento sociale derivato dal risalente prestigio criminale della famiglia in ambito territoriale, ed attuato dall'organizzazione 'ndranghetista, non solo in ambito malavitoso, ma sottilmente penetrato in ogni settore nella vita

sociale, come pure nel mondo imprenditoriale, politico e istituzionale, con il conseguimento di concreti risultati utili al rafforzamento del sodalizio.

Le tecniche di persuasione impiegate da MARCIANO' Giuseppe, pur connotate da fermezza e da una spendita del nome ritenuta sufficiente al conseguimento del risultato, erano diverse a seconda dei destinatari del proprio intervento, variando dall'aperta intimidazione nei confronti di compaesani malavitosi, all'apparente garbo verso i soggetti estranei all'ambiente, fino ad un comportamento quasi collusivo verso personaggi del mondo politico, istituzionale o imprenditoriale, in quanto controbilanciato da appoggi prestati in occasione di consultazioni elettorali ed assegnazione di appalti pubblici.

Puntualizza il Collegio che, pur nella loro varietà, le tecniche volta per volta adottate rimandavano sempre all'alone d'intimidazione diffusa percepito dai consociati e derivante dalla pericolosità generalmente riconosciuta e di fatto insuperabile, del sodalizio, rappresentando un'espressione del *metodo mafioso*.

5. *Le richieste di protezione, intervento*

Maggiormente dettagliando sulle richieste di protezione e d'intervento, il Tribunale evidenzia come, in tutti casi e pur nella differenza delle situazioni, spicchi tanto la fermezza con cui il MARCIANO' garantiva all'interlocutore il proprio intervento risolutivo, quanto la semplicità di tale intervento, attuato con un semplice richiamo intimidatorio, sufficiente a piegare anche il più incallito dei malavitosi, il che rende palese uno degli aspetti più emblematici del tipico agire mafioso.

È significativo, secondo i primi Giudici, il ricorso al MARCIANO' di PARASCHIVA Federico, che non aveva fiducia nei Carabinieri, per il rintraccio delle zingare che avevano sottratto la borsa alla moglie del postulante, nel di lei negozio.

La sentenza mette in rilievo la drasticità, la tempestività e l'efficienza dell'intervento risolutore, attuato dal MARCIANO' attraverso CARLINO Domenico, evidenziando la capillarità del controllo del territorio attuato dal sodalizio facente capo a MARCIANO' attraverso l'attivazione di una rete di contatti, indicativi della volontà e capacità dell'organizzazione di gestire la sicurezza pubblica in luogo delle autorità preposte.

CARLINO Domenico, che la sentenza definisce braccio operativo di MARCIANO' Giuseppe, viene ulteriormente citato dal Tribunale a proposito della sua proposta,

espressa in conversazione con BELLANTONI Vincenzo, di rintracciare e severamente punire gli autori di un'aggressione subita da tale VICARI Domenico, al fine di scoraggiare simili episodi sul territorio.

Ripetendosi, Il Tribunale richiama, poi, l'intervento del MARCIANO' relativo ad attività economiche in concorrenza con i napoletani su richiesta dell'avv.BRIOZZO che lo aveva interessato in merito alla possibilità di realizzare facili guadagni, entrando nel mercato delle mozzarelle nei paesi dell'est europeo, già dominio dei napoletani, rilevando che il MARCIANO' aveva assicurato di poter superare a monte ogni problema di concorrenza contando sull'appoggio di *Giannino*, identificato nel pluripregiudicato TAGLIAMENTO Giovanni.

Ulteriore intervento di MARCIANO' Giuseppe, messo in rilievo in sentenza, è quello effettuato in favore del pluripregiudicato per associazione camorristica, COMITE Oreste; costui incontrato il MARCIANO' presso il ristorante LE VOLTE, ne sollecitò l'intervento al fine di porre fine alle richieste estorsive attuate dai ROMEO, padre e figlio, di Riva Ligure ai danni dell'imprenditore pugliese CAPANO Alessandro, con il quale esso COMITE intratteneva rapporti lavorativi.

I primi Giudici sottolineano la deferenza ed il rispetto con cui il COMITE si rivolse al MARCIANO', l'una e l'altro indicativi dell'altissima considerazione da quest'ultimo goduta in ambito criminale; ciò è tanto più vero, puntualizza la sentenza, in considerazione del fatto che il postulante chiariva al MARCIANO' di essersi rivolto primariamente a lui per una forma di rispetto, onde accertarsi che i ROMEO, soggetti di origine calabrese, non fossero persone a cui egli teneva.

Il MARCIANO' rassicurava il COMITE che avrebbe risolto la questione attraverso la convocazione del fratello maggiore ROMEO Antonino, già in precedente occasione convocato per risolvere analogo problema patito dai fratelli LUCÀ.

Siffatta pregressa convocazione ricordata dal MARCIANO' trova riscontro nel servizio di OCP del 22.10.2009 presso il ristorante LE VOLTE, in cui veniva osservato l'incontro di ROMEO Antonino con MARCIANO' Giuseppe.

Secondo il Collegio di primo grado è significativo l'atteggiamento del COMITE in incidente probatorio quando, richiesto del motivo della visita, dopo una serie di contestazioni, ammonito dal GIP, ha comunque affermato di essersi rivolto a MARCIANO' come paciere.

Altro caso esaminato dal Tribunale è il ricorso al MARCIANO' di tale Franco, che prospettava problemi con MUZZUPAPPA Pasquale, un calabrese dimorante in Riva Ligure. MARCIANO', pur non conoscendo il soggetto, assicurava l'interlocutore che l'avrebbe convocato.

Altro caso ancora è quello dell'intervento nei confronti di CRUDO Vincenzo a favore di ARTIOLI Marino, titolare di agenzia immobiliare che, attraverso l'amica MAGLIANO Sandra, entrava in contatto con MARCIANO' Giuseppe cui chiedeva aiuto per recuperare il proprio credito, derivante da un prestito mai restituito, come poi dallo stesso ARTIOLI confermato in incidente probatorio.

Osserva il Tribunale che estremamente eloquenti sono le frasi pronunciate da MARCIANO' Giuseppe, nella sicura consapevolezza dell'effetto che sarebbe derivato dalla semplice menzione del suo nome; tuttavia, appurato dal debitore CRUDO che il debito s'era estinto per compensazione, il MARCIANO' modificava i termini del proprio intervento, peraltro espressamente imponendo alla famiglia CRUDO di non toccare ARTIOLI, persona sottoposta alla sua protezione.

Altro caso è la richiesta del geometra COZZUCOLI al MARCIANO' per un recupero crediti nei confronti dell'ex socio RINCHI Alessandro. Anche in questo caso, come in quello relativo al MUZZUPPAPPA il MARCIANO', pur non conoscendo il debitore, assicurava il proprio intervento riservandosi il tempo necessario per fare le indagini e fargli giungere il proprio messaggio, mentre il postulante prometteva il 10% di quanto recuperato.

Altro caso ancora è quello della richiesta d'una persona di Lavagna per recuperare il credito di un canone di locazione.

MARCIANO' Giuseppe chiedeva a TRINCHERA di rintracciare ed ammonire un tale GAROFALO, che da due anni non pagava l'affitto al proprietario, persona di Lavagna rivoltasi ad esso MARCIANO' il quale, pur non conoscendo il GAROFALO, interveniva nei confronti di lui per il tramite di TRINCHERA.

Sempre relativo di questioni immobiliari è l'intervento del MARCIANO' a favore di MANNINI Marco, noto imprenditore della zona (amministratore della società FIN.IM., committente dei lavori per la realizzazione del Porto di Ospedaletti) il quale si era rivolto a MARCIANO' per ottenere il rilascio di un immobile dall'affittuario che non pagava il canone d'affitto. Il MARCIANO', in conversazione

intercettata, raccontava alla moglie di aver convocato l'inquilino moroso del MANNINI, imponendogli il rilascio dell'immobile entro un mese, cosa puntualmente avvenuta.

Altro caso concerne la richiesta di MASALA Dino, titolare di grossa impresa nel campo dell'edilizia operante in zona il quale, recatosi presso l'abitazione di MARCIANO' Giuseppe, avanzava una richiesta di protezione nei confronti di ROLDI Vincenzo, figlio di ROLDI Annunziato, consuocero dello stesso MASALA, evidentemente – dice la sentenza - ritenendo MARCIANO' personaggio in grado di controllare i ROLDI.

La vicenda è stata riportata da MARCIANO' Giuseppe in conversazione con la moglie Angela, in quanto la conversazione col MASALA non è stata intercettata; tuttavia la polizia giudiziaria ha documentato l'arrivo del postulante nei pressi di casa MARCIANO'.

Secondo quanto riferito dal MARCIANO' alla moglie, il MASALA, richiesto di assumere ROLDI Vincenzo per agevolarlo in relazione a benefici richiesti per lo stato di detenzione domiciliare, voleva rassicurazioni che, una volta assunto, costui non gli procurasse altri problemi come già accaduto in passato. Per il suo disturbo, il MARCIANO' riceveva dal MASALA la somma di 500 euro.

Altro caso esaminato dal Tribunale concerne l'intervento a favore del sindacalista GIACOVELLI per problemi con ABBATE Antonino, cui era riconducibile la società ITALIA 90 di Palermo, appaltatrice del servizio raccolta rifiuti urbani nel periodo 2008-2009 del Comune di Riva Ligure.

I rapporti di tale società con l'ente pubblico si erano subito incrinati per le numerose inadempienze della stessa rispetto al capitolato, fra cui il mancato pagamento degli stipendi, questione che il sindacalista GIACOVELLI aveva denunciato, prospettando e poi attuando lo sciopero degli addetti.

MARCIANO' Giuseppe, parlando della vicenda con il nipote Vincenzo 48 e con ALLAVENA Omar, riferiva che la ditta aveva vinto l'appalto grazie all'appoggio di BARILARO Antonio, D'AGOSTINO Arcangelo e SOTTILE Ignazio, soggiungendo di esser stato costretto a rivolgersi a NUCERA Paolo per proteggere il GIACOVELLI, minacciato da persone vicine alla ditta medesima, verosimilmente per le sue denunce.

Rileva il Tribunale che ABBATE Antonio il quale, per conto della famiglia, gestiva gli affari della ITALIA 90, dimorava in Chiavari e il NUCERA, imputato nel processo MAGLIO 3, quale capo del *locale* di Lavagna, risultava legato a BARILARO Antonio, D'AGOSTINO Arcangelo e SOTTILE Ignazio, indicati dal MARCIANO' come "*immischiati*" con i siciliani.

Altra ambientale rivelava la confidenza del MARCIANO' al TRINCHERA di essere intervenuto in favore di una persona di Taggia che si voleva eliminare, imponendo di non toccarla perché sottoposta alla sua protezione.

Altro caso concerne la richiesta di protezione di DAMBRA Alessandro a MARCIANO' Vincenzo 77 per problemi insorti con due calabresi di Baggio che l'avevano minacciato.

Ricorda la sentenza che il DAMBRA si rivolse, tramite lo zio Salvatore, già riconosciuto da OLIVERIO come il *'ndranghetista 'Savino'* a MARCIANO' Vincenzo 77 e questi gli assicurò la possibilità di un efficace intervento del padre Giuseppe, tramite stretti amici presenti in quella zona.

A proposito della vicenda DAMBRA, il Tribunale rileva l'accertata conoscenza da parte dei MARCIANO' di personaggi di spessore criminale in contesto 'ndranghetista anche a Milano e richiama il contenuto dell'incidente probatorio, relativo alle dichiarazioni del DAMBRA, con relative contestazioni del P.M. ed ammonimenti del GIP conseguenti ai molti tentennamenti del teste: Costui, infine, ammetteva di essersi rivolto allo zio Salvatore il quale conosceva i MARCIANO' che avrebbero potuto sistemare le cose ed ammetteva altresì di avere sentito lo zio Salvatore parlare di MARCIANO' Giuseppe come persona rispettabile di cui egli non doveva sapere altro; pertanto, conoscendone le origini calabresi aveva immaginato che MARCIANO' Giuseppe fosse collegato alla criminalità organizzata calabrese.

6. *Le richieste di raccomandazione*

Esaurito il capitolo delle richieste di protezione, il Tribunale passa a trattare delle richieste di raccomandazioni, quali emergono, per i più disparati motivi, da parte di svariate ed eterogene categorie di soggetti nel contesto, spesso, di una sorta d'interscambio.

Si comincia con il caso di LUCA' Francesco, calabrese di Riva Ligure e gestore di un locale notturno a Sanremo, il quale spendeva il nome di MARCIANO' Giuseppe per chiedere un prestito al ristoratore di Sanremo MARTINO Bruno, quindi si rivolgeva a MARCIANO' perché lo garantisse direttamente.

Rilevano i primi Giudici che la protezione di MARCIANO' Giuseppe nei confronti del LUCA' già era emersa in occasione di estorsioni subite e di incarichi ricevuti, come quello di recapitare in carcere a SPIRLI', tramite una guardia carceraria, il pacco ricevuto dalla moglie VERSACE e dal GALLOTTA in cui erano occultate sostanze stupefacenti. Nel caso della richiesta del prestito, il MARCIANO' immediatamente telefonava al MARTINO chiedendogli di assecondare le richieste del LUCA' ("...*vedete per questo signore fate come se fate per noi eh.. va bene, va bene*...").

Altro caso è quello della famiglia CAPUTO di Sanremo, rivoltasi a MARCIANO' Giuseppe per recuperare dai fratelli PELLEGRINO i canoni d'affitto di un capannone, ove gli stessi custodivano mezzi d'opera dell'attività di movimento terra – frattanto sequestrati dal Tribunale con misura di prevenzione – e ormai da 13 mesi non pagavano più il canone d'affitto, mentre il mediatore AMEDEI Giuseppe, detto Pino il Cobra, che pure si tratteneva una percentuale del 15% sull'affitto, ora rifiutava ogni intervento. Il MARCIANO' assicurava che, attraverso PARASCHIVA Federico, avrebbe immediatamente interessato PELLEGRINO Roberto.

Altro caso concerne l'intervento di MARCIANO' Vincenzo 77 per la riassunzione alla MARVON di DAMBRA Salvatore, già guardiano di cantiere del porto di Ospedaletti, e licenziato. Dalle intercettazioni ambientali emergono la conversazione fra MANNIAS Claudio, amministratore della MARVON e BOSSO Claudio, che commentano l'ambasciata ricevuta dal detto MARCIANO' per far riassumere il D'AMBRA e la minacciosa perentorietà dell'intervento di MARCIANO' Vincenzo 77.

Altro caso concerne la richiesta del TRINCHERA Salvatore per la sistemazione del figlio, a seguito della quale MARCIANO' Giuseppe assicurava il postulante che avrebbe convocato quanto prima il sindacalista GIACOVELLI.

In un'altra circostanza compare MARCIANO' Vincenzo 48 che, attraverso il disponibile sindacalista GIACOVELLI, cura l'assunzione della moglie di ALLAVENA Jason presso la cooperativa LA SPERANZA in qualità di ausiliaria presso le scuole di via Chiappori in Ventimiglia, atto documentato dall'attestato di assunzione a firma di SCARANARI Ciro, responsabile della cooperativa.

Il Tribunale afferma che la vicenda, per quanto non veda il diretto intervento di MARCIANO' Giuseppe, appare comunque significativa in quanto riconducibile al medesimo gruppo.

Altro caso è quello di una persona non identificata, rivoltasi a MARCIANO' Giuseppe perché intercedesse nei confronti di PESCE Santino – amministratore della società Docks Lanterna di Genova - con assicurazione del MARCIANO' all'interlocutore che avrebbe fatto chiamare il PESCE tramite il nipote Vincenzo.

In incidente probatorio il PESCE ha parlato del rapporto col MARCIANO' e dell'interruzione dello stesso.

Sempre nell'ambito dei rapporti con il sindacalista GIACOVELLI e con l'amministratore PESCE, si situano le richieste di MARCIANO' Vincenzo 48 e MARCIANO' Giuseppe volte al reperimento di un posto di lavoro a MARCIANO' Rinaldo, fratello di Vincenzo 48, avanzate anche in considerazione dell'aiuto prestato da MARCIANO' Giuseppe ad entrambi: a GIACOVELLI per la questione della ditta ITALIA 90 a Riva Ligure, a PESCE per averlo raccomandato a Sanremo.

Da parte sua il PESCE, pur escludendo di aver ricevuto la richiesta di assunzione, ha tuttavia riferito contatti in merito all'oggetto fra MARCIANO' Vincenzo e SPARMA, suo responsabile per la zona di Ventimiglia. Risulta comunque l'assunzione di MARCIANO' Rinaldo presso la raccolta rifiuti TORCHIO Srl, previa attivazione di MARCIANO' Vincenzo 48 presso lo zio Giuseppe.

Altro caso è quello - già ricordato dal Tribunale a proposito dell'esame dei collegamenti fra i MARCIANO' e i MAZZAFERRO - della richiesta del TRINCHERA a MARCIANO' Giuseppe, di trovare una collocazione ad alcuni venditori ambulanti di agrumi provenienti dalla Calabria, collegati alla famiglia MAZZAFERRO di Gioia Tauro. Costoro, inizialmente indirizzati nella zona di Roverino, erano stati allontanati dalla Polizia Municipale di Ventimiglia e, così

MARCIANO' Giuseppe indirizzava il TRINCHERA al vice sindaco di Vallecrosia BIASI Armando, onde poter utilizzare un piazzale davanti alla scuola di Vallecrosia sito nei pressi del bar Ottagono gestito dallo zio BIASI Orlando.

Secondo il Tribunale, l'episodio appare assai significativo della contiguità del sodalizio 'ndranghetista con l'ambiente politico, se si considera che MARCIANO' Giuseppe appoggiava la candidatura del BIASI a sindaco alle elezioni comunali di Vallecrosia del 2011 e addirittura interveniva nella formazione delle liste elettorali.

Da un servizio di OCP emergeva poi che uno degli ambulanti, identificato in SAVERINO Domenico, si recava al ristorante LE VOLTE per ringraziare MARCIANO' e portare i saluti a lui e PALAMARA da parte di '*Compare Mommo*' identificato in MAZZAFERRO Girolamo classe '35.

Da ulteriore intercettazione risultano i limiti dell'intervento del MARCIANO' allorché costui, commentando con il TRINCHERA la lamentela d'uno dei venditori in merito alla postazione infelice ricevuta, rilevava che non ci si trovava a Gioia Tauro, ma a Ventimiglia, e qui non si poteva pretendere di più.

Altra vicenda riguarda la prospettata opportunità di MARCIANO' Vincenzo 48 allo zio Giuseppe di far appoggiare una pratica edilizia, relativa al progetto per la costruzione di un albergo, che si trovava al momento bloccata presso il comune di Bordighera, soprattutto per trasmettere un segnale del potere del gruppo.

Dalla documentazione acquisita presso il Comune di Bordighera emerge il lungo contenzioso fra il costruttore PARODI Piergiorgio e l'ente pubblico, per ottenere i permessi relativi alla costruzione dell'hotel Torre Sapergo da parte della società Terme di Pigna srl di cui il PARODI era amministratore.

Secondo il Tribunale, appare verosimile che il PARODI, prima di attivare le procedure formali, abbia tentato di risolvere la controversia affidandosi all'influenza della famiglia MARCIANO'. Dicono altresì i primi Giudici che la conversazione appare significativa dell'esistenza di canali d'intervento, per quanto non specificamente appurati, anche nei confronti dell'amministrazione comunale di Bordighera.

In tema di rapporti tra il sindaco BOSIO e MARCIANO' Giuseppe, il Tribunale richiama l'organizzazione di una cena elettorale presso il ristorante LE VOLTE per promuovere la candidatura del BOSIO alle elezioni provinciali 2010.

Altro caso riguarda la richiesta a MARCIANO' Giuseppe da parte del TRINCHERA, per conto della famiglia MORABITO che a lui s'era rivolta, per ottenere un loculo nel cimitero di Camporosso, al fine di tumularvi la sorella di MORABITO Gianni, deceduta a Gioia Tauro, considerato che in detto cimitero erano sepolti alcuni congiunti.

Il MARCIANO' indirizzava a suo nome i richiedenti al vice sindaco (ex sindaco) BERTAINA Marco. Successivamente SOTTILE Ignazio, già interessato della questione da TRINCHERA, raccontava a BARILARO Fortunato che MARCIANO' Giuseppe aveva risolto la pratica in Comune.

Altro caso riguarda la richiesta di GIANNOTTE Oronzo per il trasferimento del figlio Donato, maresciallo della Guardia di Finanza.

Rileva il Tribunale che si tratta di un interessamento caldeggiato dallo stesso maresciallo e costituente l'oggetto di più conversazioni fra MARCIANO' Giuseppe e MARCIANO' Vincenzo 77, i quali pensavano persino di sfruttare la presenza in zona del Generale CAPRINO, Comandante Interregionale Nord-Occidentale della G.d.F., oltre ad attivare altri canali.

Infine MARCIANO' Vincenzo 77 spiegava che la manovra per il trasferimento era in corso, ma occorreva stare attenti per evitare di finire nei guai.

Puntualizza il Collegio che uno dei militari preposti alla verifica presso la MARVON era stato proprio il maresciallo GIANNOTTE, come risulta da verbale d'accertamento.

Sempre nel contesto dei rapporti con i militari della Guardia di Finanza, ricade la richiesta a MARCIANO' Giuseppe, formulata dall'appuntato NILO Luigi, in servizio presso la G.d.F. di Ventimiglia e genero di MARCIANO' Vincenzo 48, di interessamento ai fini di una favorevole conclusione della procedura di sospensione dal servizio avviata nei confronti d'esso militare a seguito di procedimento giudiziario avviato dal Tribunale di Civitavecchia, in relazione a di lui falsa denuncia presentata per bloccare un assegno in banca.

MARCIANO' Giuseppe prometteva il proprio interessamento, in modo peraltro generico; tuttavia, osserva il Tribunale, la contiguità del appuntato NILO con i MARCIANO' è emersa anche da una conversazione intercettata in cui

MARCIANO' Vincenzo 48 vantava il trattamento di favore ricevuto da un negoziante grazie a suo genero che evitava a quello verifiche fiscali della Finanza.

Sempre dalle intercettazioni emerge che nel maggio 2011, a seguito di notizie apparse sulla stampa locale, MARCIANO' Vincenzo 48 aveva chiesto al genero NILO informazioni sulla natura del controllo presso la MARVON da parte dei di lui colleghi della G.d.F. di Ventimiglia.

Ancora nel contesto dei rapporti con l'ambiente delle forze dell'ordine (questa volta concernenti la Polstato) si situa quello che il Tribunale definisce il dato eclatante, apertamente riferito in più occasioni dagli imputati e per alcuni aspetti munito di riscontri, della pericolosa vicinanza al sodalizio da parte dell'Ispettore PALERMO Salvatore, in servizio presso la Polizia di Frontiera di Ventimiglia.

Premesso che l'individuazione del pubblico ufficiale non lascia dubbi, il Collegio richiama la più volte ribadita, da MARCIANO' Vincenzo 48, vicinanza del poliziotto alla famiglia MARCIANO' e la di lui devozione verso il defunto MARCIANO' Francesco, già a capo del *locale* di Ventimiglia e per il quale esso PALERMO si sarebbe 'buttato nel fuoco'.

In tale contesto, si situa il forte timore manifestato nell'aprile 2011 da MARCIANO' Vincenzo 48 il quale, paventando indagini nei confronti della famiglia, manifestava l'intenzione di contattare il PALERMO per acquisire maggiori informazioni riferendo, poi, di aver appreso dal suddetto che sul suo conto nulla c'era, mentre lo zio MARCIANO' Giuseppe era controllato "a vista".

7. *La tentata estorsione a Parodi Piergiorgio*

La vicenda, oggetto di separato procedimento appare significativa, a giudizio del Tribunale, del controllo del territorio da parte dell'organizzazione 'ndranghetista facente capo a MARCIANO' Giuseppe.

Dilatando ampiamente il riferimento al fatto, materialmente compiuto da ROLDI Annunziato e CASTELLANA Ettore, i primi Giudici ritengono che il materiale probatorio raccolto nel presente procedimento, con particolare riguardo al tenore delle conversazioni parallelamente intercettate, getti nuova luce sull'episodio, che deve essere inquadrato nell'operato dell'organizzazione 'ndranghetista, sia pure in senso lato, non perché ascrivibile a titolo di concorso a MARCIANO' Giuseppe, ma in quanto rientrante nella peculiare metodologia mafiosa e nella funzionalità

della condotta delittuosa alle esigenze del sodalizio facente capo al MARCIANO' medesimo.

Secondo la sentenza, emerge dalle intercettazioni che uno dei punti nodali del grave contenzioso fra ROLDI e PARODI, quello relativo al mancato utilizzo della collaborazione degli autotrasportatori di Reggio Emilia alla costruzione del porto, era collegato alla cooperativa MARVON.

I Giudicanti ricordano che il CASTELLANA e il ROLDI erano persone vicine ai MARCIANO', mentre ALLAVENA Omar era socio occulto della MARVON. Inoltre una settimana prima dell'agguato a PARODI, avvenuto il 25.05.2010, il CASTELLANA si era recato presso il ristorante LE VOLTE, come rilevato dalla telecamera esterna, sostanzialmente informando MARCIANO' Giuseppe del problema dei camion e facendo espresso riferimento sia al PARODI sia a MANNIAS Giancarlo amministratore della MARVON.

Un paio di giorni dopo, nel contesto d'un discorso relativo ai camion della MARVON, MARCIANO' Giuseppe riferiva ad ALLAVENA Omar che stava per succedere qualcosa di brutto. Soggiunge il Collegio che altre intercettazioni rivelavano che i camion, apparentemente provenienti da Reggio Emilia, come dichiarato da CASTELLANA e da PARODI nel corso del separato giudizio, provenivano in realtà da Torino, e appartenevano a imprese riconducibili di fatto a soggetti calabresi della zona di Taurianova, in particolare VERSACE Antonio. Da parte sua MARCIANO' Giuseppe rivelava da aver appreso dal MANNIAS che i camionisti se n'erano andati e CASTELLANA gli aveva parlato della mazzetta richiesta per i camion provenienti da Torino.

Sempre da intercettazione si apprendeva che MARCIANO' Giuseppe contestava al nipote MARCIANO' Vincenzo 48 la veridicità della versione del ROLDI di aver sparato all'autovettura del PARODI, circostanza non riportata dai giornali, e subito dopo l'arresto del ROLDI e del CASTELLANA avvenuto il 23.11.2010, ALLAVENA Omar commentava la notizia con MARCIANO' Vincenzo 48, il quale riferiva i particolari del fatto appresi dal ROLDI.

La sentenza mette in rilievo la viva preoccupazione di MARCIANO' Giuseppe, espressa anche al PALAMARA, che le indagini potessero ricondurre l'azione delittuosa di ROLDI e CASTELLANA al gruppo, soprattutto nel caso in cui il

secondo avesse parlato, rivelando l'identità delle ditte da cui provenivano i camion proposti per lavorare alla realizzazione del porto di Ventimiglia e svelando un affare della 'ndrangheta.

Dalla lettura delle conversazioni con PALAMARA e con TRINCHERA, sempre del medesimo tenore, emerge un'aperta critica rivolta da MARCIANO' Giuseppe, non già all'azione contro PARODI, ma alle modalità prescelte, tanto eclatanti e rischiose quanto inefficaci se non addirittura deleterie per gli interessi dell'intera organizzazione.

Il punto focale dell'intercettazione è la frase del MARCIANO' al PALAMARA "*Questi sono le nostre rovine*".

Da parte loro ALLAVENA Omar e MARCIANO' Vincenzo 48, venuti a conoscenza del trasferimento di CASTELLANA presso il carcere di Chiavari, temevano una possibile collaborazione da parte di lui, e decidevano di riferire il fatto a MARCIANO' Giuseppe.

In altre conversazioni, gli imputati commentano ancora le indagini in atto sull'attentato a PARODI e sulla vicenda dei camion, mettendone in rilievo possibili implicazioni negative per loro.

Il Tribunale evidenzia, poi, la volontà del CASTELLANA, detenuto a seguito dell'agguato al PARODI, di stabilire un contatto con MARCIANO' Giuseppe, vuoi per chiedere un'eventuale conferma di quanto da lui dichiarato in merito ai loro rapporti, vuoi per avvisarlo delle indagini nei suoi confronti, ovvero per dare un segnale negativo sulla sua temuta collaborazione.

Il Collegio che il contatto fra il CASTELLANA e MARCIANO' Giuseppe effettivamente avvenne attraverso BASSO Stefania, moglie del primo; costei, il giorno successivo al colloquio con il marito presso il carcere di Cuneo, s'incontrò fugacemente con il MARCIANO', come da lui accennato in conversazione captata e confermato dalla telecamera esterna all'abitazione di quest'ultimo.

Tutto ciò, secondo i primi Giudici, attesta una comunanza tra il CASTELLANA e MARCIANO' Giuseppe, altresì togliendo qualsiasi dubbio circa la matrice 'ndranghetista dell'episodio in danno dell'imprenditore PARODI, fatto apertamente criticato da MARCIANO' unicamente per le modalità impiegate, distanti anni luce

dalla scelta del *basso profilo* perpetuata dall'organizzazione fin dal suo radicamento sul territorio.

I Giudicanti non possono, tuttavia, esimersi da un confronto con la sentenza del Tribunale di Sanremo n. 367/11 che, esaminato l'articolato e complesso quadro dei rapporti anche pregressi tra le parti e delle motivazioni all'origine dell'azione delittuosa, ha ricercato una spiegazione a monte del netto rifiuto opposto da PARODI a far lavorare altri trasportatori presentati da CASTELLANA, verosimilmente individuandola nella contrarietà dei trasportatori locali e, pertanto, ha ridimensionato la portata e la concreta gravità della tentata estorsione, conseguentemente escludendo quello stile mafioso dell'agguato, che era stato evidenziato dal P.M.

Il Collegio supera l'*impasse*, asserendo che le valutazioni della citata sentenza sanremese - escludenti lo stile mafioso dell'agguato ed enfatizzate in questo processo dalla Difesa, per sostenere l'estraneità di CASTELLANA e ROLDI – discendono dalla scarsità di materiale probatorio; ed invero in quel processo l'assenza delle intercettazioni, rese palesi solo in questa sede, ha condotto all'accertamento di una mezza verità e non ha consentito di valutare le implicazioni a monte della condotta delittuosa, tant'è che l'aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7 D.L. 152/91 neppure è stata contestata.

In ogni caso - rileva il Tribunale - ai giudici del processo a carico del ROLDI e del CASTELLANA non sono sfuggite le anomalie dell'episodio, a cominciare dalla reazione stessa del PARODI; questi, nonostante le modalità assolutamente allarmanti dell'aggressione a mano armata subita in pieno giorno sulla pubblica via, non soltanto ha omesso di denunciare l'accaduto, ma ha cercato di occultarlo e poi di minimizzarlo.

Pertanto, pur ancorando il proprio giudizio alle sole risultanze emerse, i giudici sanremesi non avevano mancato di rimarcare l'esistenza di più complessi equilibri sottesi alla vicenda, e consistenti in altri fattori di condizionamento della persona offesa. Questi fattori, all'epoca solo genericamente percepibili ma non palesati, si evidenziano oggi proprio nella matrice 'ndranghetista dell'agguato, in danno di un soggetto come PARODI, che ben conosceva la fama criminale degl'individui da cui provenivano le pressioni.

Puntualizza al riguardo il Collegio che il PARODI non s'era fatto scrupolo, in passato, di ricorrere ai suddetti individui, proprio in ragione del 'potere' del gruppo (per esempio, al fine di risolvere gli intoppi burocratici alla realizzazione del porto di Ventimiglia) ed ora rifiutava di pagare la contropartita.

8) *Considerazioni specifiche della sentenza in tema di metodo mafioso*

Specificamente motivando sull'associazione, la sentenza passa ad illustrare il metodo mafioso che la contraddistingue, ribadendo la caratteristica del *basso profilo* dell'organizzazione di Ventimiglia, fin dal suo radicamento in zona negli anni '50, conformemente alle caratteristiche del tessuto sociale del settentrione, genericamente portato a respingere le logiche di intimidazione tipiche del potere mafioso nelle aree di origine.

Il sodalizio operava quindi efficacemente, ma sotto traccia, evitando violente dimostrazioni di potere, con uno stile a riservato, lontano da forme di ostentazione.

A sostegno della tesi del basso profilo, il Tribunale riporta un'intercettazione ambientale in cui CARLINO Domenico spiega a RAZZOLI Fabrizio che "*il terrore più di tanto...non l'abbiamo mai voluto il terrore...almeno sia quelli prima di me che io non l'abbiamo mai...mai voluto il terrore...noi vogliamo che la gente sia tranquilla*".

Vengono poi riportati passaggi di conversazioni captate in cui il MARCIANO' e altri soggetti, che la sentenza definisce affiliati, criticano a più riprese l'atteggiamento arrogante ed appariscente del gruppo di Bordighera, facente capo alle famiglie PELLEGRINO e BARILARO, e parimenti censurano la palese azione intimidatoria compiuta da ROLDI e CASTELLANA contro il PARODI.

Rileva il Tribunale che del *basso profilo* ha parlato anche il CRETAROLA, sostenendo che tale impostazione era stata dettata dal PALAMARA, le cui direttive erano di avere un atteggiamento non spavaldo e non aggressivo nei confronti delle forze dell'ordine o di appartenenti alle istituzioni, politici ed altri, e di perseguire giusti compromessi e linee d'intesa.

Tutti gli 'ndranghetisti che avevano rapporti di conoscenza col PALAMARA sapevano che costui voleva, nel suo territorio, quel determinato tipo di politica criminale, perché – dice CRETAROLA - se di una cosa non si dà parvenza che esista, questa cosa non si può in alcuna maniera ostacolare e combattere.

Secondo il pensiero del CRETAROLA, riportato dal Tribunale, a parità di obbiettivo sono i mezzi ad essere diversi da quelli di aperta intimidazione e sopraffazione usati in Calabria i quali, se usati in Liguria, provocherebbero reazioni nell'opinione pubblica.

Fatto salvo quanto sopra, il Collegio rileva che innumerevoli emergenze processuali comunque dimostrano il dispiegarsi di una forza intimidatrice dell'organizzazione criminale, derivante da una connotazione *mafiosa*, recepita nell'ambiente circostante che ne è risultato condizionato in termini di assoggettamento e di omertà.

Viene richiamata a tal proposito la potestà disciplinare riconosciuta al *capo-locale* MARCIANO' Giuseppe, comportante l'impiego di mezzi anche fortemente intimidatori nei confronti di affiliati che avessero violato le regole, commesso scorrettezze, o non rispettato le promesse.

Il riferimento è ad alcune intercettazioni che rivelano, almeno in due occasioni, pesanti intimidazioni esercitate da MARCIANO' Giuseppe nei confronti del sodale GALLOTTA, relative la prima al prestito di 6.000 euro da costui concesso attraverso la mediazione di MARCIANO' Vincenzo 77 al gestore dello stabilimento Grecale di Vallecrosia, la seconda al comportamento tenuto dal GALLOTTA medesimo relativamente all'affare del supermercato di Gioia Tauro.

Nel primo caso, disconoscendo la provvigione per l'intermediazione di MARCIANO' Vincenzo 77, il GALLOTTA pretendeva dal debitore la restituzione a sé medesimo dell'intera cifra vantandosi, per intimidirlo, di avere 'fatto dieci anni di galera'. MARCIANO' Giuseppe, irritato da un simile atteggiamento, convocava il GALLOTTA tramite CARLINO Domenico, mandandogli a dire che avrebbe avuto ventiquattro ore di tempo per sparire da Ventimiglia se avesse ripetuto un affronto del genere.

Nel secondo caso l'inottemperanza del GALLOTTA all'impegno di cofinanziare l'investimento della famiglia MARCIANO' nell'affare del supermercato con i PRIOLO, comportante il rischio di gravi ripercussioni nei rapporti tra le due famiglie, determinava la reazione di MARCIANO' Giuseppe il quale, su suggerimento del figlio Vincenzo, dapprima invogliava il GALLOTTA a partecipare all'affare, prospettandogli la possibilità di *salire di livello* all'interno

dell'organizzazione poi, di fronte alla totale inadempienza di lui, passava a drastici provvedimenti, incaricando DAMBRA Salvatore di rintracciarlo e convocarlo.

Espressione del *metodo mafioso* della ritenuta associazione sono, secondo la sentenza, i reati fine contestati nel presente procedimento; in quest'ambito, l'assoggettamento e l'omertà indotti nelle vittime dalla connotazione mafiosa della famiglia MARCIANO', già emergente dal contenuto delle intercettazioni, trova conferma nel tenore delle testimonianze rese delle parti offese, TRIFOGLIO, TARI', DAMBRA, BOTTINO.

Di TRIFOGLIO Gianni, deponente in incidente probatorio quale vittima di usura e di estorsione da parte di GALLOTTA e dei MARCIANO', la sentenza mette in rilievo l'iniziale massima reticenza - salva progressiva apertura a seguito di varie contestazioni - in merito alla pericolosità sociale della famiglia MARCIANO'; una pericolosità, puntualizza il Tribunale, non solo riferita nell'ambiente, ma anche apertamente esibita dallo stesso Vincenzo 77 il quale, per intimorire, vantava il potere del defunto zio MARCIANÒ Francesco.

Con specifico riferimento all'estorsione per la restituzione del prestito usurario, la sentenza evidenzia la reticenza del TRIFOGLIO nell'associare i MARCIANO' all'intimidazione fattagli dal GALLOTTA.

Vengono ulteriormente messi in rilievo altri passi della deposizione del TRIFOGLIO, come quello in cui egli accenna alla protezione offertagli dal GALLOTTA per assicurare la tranquillità del proprio locale notturno, turbata dalla prevaricazione degli avventori CALABRESE e ALVARO.

Rileva il Collegio che il TRIFOGLIO, intimorito dalle prepotenze dei due avventori, non si rivolgeva alle forze dell'ordine, ma accettava la protezione dell'organizzazione 'ndranghetista radicata sul territorio, come unica forma di difesa contro l'altrui condotta illecita e ciò rappresenta una scelta contraria ad ogni logica economico-commerciale, condizionata dallo stato di assoggettamento ambientale e dall'atteggiamento intimidatorio del GALLOTTA.

Della testimonianza di TARI' Francesco, vittima di usura ed estorsione da parte del GALLOTTA, la sentenza evidenzia, oltre alla reticenza, anche la renitenza a fare il nome dei MARCIANO'

Anche la testimonianza di DAMBRA Alessandro è, per i primi Giudici, significativa del contesto di assoggettamento ed omertà in cui opera l'organizzazione 'ndranghetista facente capo ai MARCIANO'.

Viene al riguardo citata la conversazione intercorsa tra MARCIANO' Vincenzo 77 e il GALLOTTA, in cui il primo riferisce al secondo la pesante intimidazione di MARCIANO' Giuseppe verso il DAMBRA in merito alle conseguenze cui questi sarebbe andato incontro in caso di mancata restituzione del prestito alla scadenza, tant'è che la stessa avverrà addirittura con un giorno d'anticipo.

D'altronde, rileva il Tribunale, il DAMBRA ben conosceva la capacità dell'organizzazione d'intervenire anche fuori dal territorio ligure, in quanto egli stesso aveva precedentemente richiesto l'aiuto di MARCIANO' per risolvere alcuni suoi problemi con i calabresi della zona milanese di Baggio, ricevendo risposta positiva.

Anche del DAMBRA, deponente in incidente probatorio, la sentenza evidenzia la spiccata reticenza nel fornire risposte sul conto dei MARCIANO', tanto da provocare ripetuti ammonimenti da parte del GIP.

I primi Giudici non mancano poi di rilevare come il DAMBRA, all'esito della sua testimonianza, sia stato pesantemente insultato da MARCIANO' Vincenzo 77.

La sentenza riprende, poi, la vicenda riguardante BOTTINO Carla, titolare dell'hotel PICCOLO PARADISO di Vallecrosia, richiesta di non registrare la permanenza, a ferragosto 2010, dei tre giovani calabresi ospiti dei MARCIANO'.

Osserva il Tribunale che le dichiarazioni della BOTTINO evidenziano sia la misura del condizionamento subito dalla donna, persona comune e totalmente estranea all'ambiente criminale, sia dell'omertà da lei dimostrata nel rispondere alle domande rivoltele sui MARCIANO'.

Sempre in tema di condizionamento ambientale, e di reticenza delle vittime di reati a connotazione mafiosa, il Collegio ancora una volta richiama la vicenda della tentata estorsione attuata da ROLDI e CASTELLANA ai danni dell'imprenditore PARODI Piergiorgio, soggiungendo che la forza intimidatoria esplicata dal sodalizio nella circostanza emerge anche dalla testimonianza di AGNESE Claudio, dimostrativa della vicinanza del CASTELLANA alla famiglia MARCIANO', oltre che del legame tra MARCIANO' Giuseppe e MANNIAS Giancarlo.

Il Tribunale premette che l'AGNESE aveva aperto in Tunisia con il MANNIAS la società TUNITALIA per il recupero di oli esausti, e nel 2012 aveva assunto alle proprie dipendenze il CASTELLANA.

A dicembre 2012 (ossia subito dopo l'esecuzione delle misure cautelari nel presente procedimento) l'AGNESE apprendeva dal CASTELLANA che durante il fine settimana questi aveva dovuto accompagnare la moglie di MARCIANO' a trovare padre e figlio in due carceri diversi a Genova; durante il viaggio ELIA Angela gli aveva parlato a lungo dell'AGNESE, facendogli sapere che MANNIAS, nel frattempo deceduto, aveva portato in Tunisia 500.000 euro appartenenti ai MARCIANO' dei quali esso AGNESE, appunto perché socio del MANNIAS, avrebbe potuto sapere qualcosa.

Sottolinea il Collegio che, avuta risposta negativa dall'AGNESE, il CASTELLANA faceva chiaramente intendere a costui la pericolosità dei MARCIANO'.

Vengono riportate in proposito le dichiarazioni dell'AGNESE, fra le quali il consiglio ricevuto dal CASTELLANA di aver più paura di *loro,* cioè dei MARCIANO', che della polizia, con relativo dichiarato spavento del teste.

Sempre in tema di metodo mafioso, i primi Giudici affermano che la comune opinione dell'ambiente circa la mafiosità dei MARCIANO' affiora in molti punti dell'indagine.

A tal proposito, la sentenza, oltre a richiamare le già esaminate dichiarazioni del gestore di night TRIFOGLIO, del floricoltore TARI', dell'imprenditore DAMBRA dell'albergatrice BOTTINO, richiama il comportamento del direttore di banca CIOFFI Gennaro e la testimonianza dell'imprenditore PESCE Santino.

Del CIOFFI, direttore della filiale di Vallecrosia della banca INTESA SAN PAOLO, viene messa in rilievo l'anomala condotta verso la famiglia MARCIANO'.

Dalle intercettazioni – rileva il Tribunale - emerge che, a seguito di richiesta telefonica ricevuta da ELIA Angela di ricarica della carta di credito del figlio MARCIANO' Vincenzo 77, il CIOFFI telefonava a quest'ultimo per confermare l'avvenuta ricarica, nel contempo scusandosi per i modi sbrigativi usati con la madre dovuti al particolare affollamento alle casse. Nella circostanza, soggiunge il Tribunale, appare significativa una frase pronunciata da CIOFFI per richiamare l'attenzione di una collega su *come vanno trattati i mafiosi.*

Commenta il Collegio che, già di per sé, tale frase rivela una consapevolezza della 'mafiosità' dei MARCIANO', della quale occorreva tener conto trattando con costoro.

La sentenza si sofferma, poi, su alcune conversazioni di MARCIANO' Giuseppe: nell'una, egli fa riferimento al suggerimento datogli dal CIOFFI di non recarsi in banca per sei mesi, perché gl'inquirenti avevano controllato il suo conto; nell'altra fa commenti sul trasferimento del CIOFFI, effettivamente avvenuto, dalla filiale di Vallecrosia a quella di Diano Marina.

I primi Giudici richiamando passi della deposizione del CIOFFI in incidente probatorio, ricordano che costui, appena arrivato alla filiale di Vallecrosia, aveva appreso che MARCIANO' Giuseppe era considerato il *capobastone* della piazza, vertice dell'organizzazione della locale 'ndrangheta.

Il CIOFFI ha altresì accennato al perentorio invito, fattogli da ELIA Angela a nome del marito, a recarsi a pranzo presso il ristorante dei MARCIANO', invito che, più volte declinato, egli si era infine reso conto di non poter rifiutare

Sempre il CIOFFI ha riferito una preoccupata confidenza fattagli da una collega, in merito a quanto dettole, a seguito di un contrasto, dalla ELIA: "*So dove sta tuo marito, dove lavora tuo marito, che lavoro fa o dove stanno i tuoi figli*".

Per ciò che attiene al PESCE, amministratore della DOCKS LANTERNA di Genova, la sentenza ricorda che costui, come il CIOFFI, aveva appreso, dalle voci correnti in Ventimiglia, la reputazione di 'ndranghetista dell'anziano ristoratore MARCIANO'.

Appare quindi verificato, secondo la sentenza, il contesto di assoggettamento e di omertà tipico di un'associazione 'ndranghetista ormai stabilmente radicata sul territorio.

9. *I rapporti con il mondo politico*

Passando alla trattazione dei variegati rapporti del gruppo 'ndranghetista con il mondo politico a livello comunale, provinciale e regionale, il Tribunale evidenzia il sostegno elettorale, spinto sino all'interferenza sulla presentazione delle candidature e sulla composizione delle liste, più volte fornito dall'associazione nell'evidente perseguimento di favori immediati o, comunque, di futuri vantaggi.

Da qui parte il condizionamento delle scelte elettorali, attraverso il controllo di pacchetti convogliati sull'uno o sull'altro candidato, per ottenere favori dagli eletti e poter contare su appoggi interni alle amministrazioni locali al fine orientarne le scelte; a tal proposito, vengono richiamate le dichiarazioni del collaboratore CRETAROLA concernenti l'attività di supporto ai candidati prescelti.

In concreto, l'esistenza di contatti di MARCIANO' Giuseppe con i maggiori esponenti politici locali e di cene elettorali presso il proprio ristorante emergono dalle parole, captate in ambientale, dello stesso MARCIANO' Giuseppe, il quale si duole del fatto che, a seguito della vicenda giudiziaria relativa all'arresto di CASTELLANA e ROLDI per l'agguato al PARODI, la gente di Sanremo, così come i politici, erano spariti dal suo locale.

Tra i politici che frequentavano il ristorante, i primi Giudici indicano BOSIO Giovanni, sindaco di Bordighera, come risulta dalle dichiarazioni di TAGGIASCO Enzo, il quale ha parlato di una cena elettorale organizzata da MARCIANO' Giuseppe a favore del BOSIO in vista della candidatura alle elezioni provinciali del 2010 e alla quale parteciparono 10-15 persone tra cui BARILARO Francesco, CIRICOSTA Michele, PEPÈ Benito, PELLEGRINO Giovanni.

Come risulta da altra ambientale di poco successiva allo scioglimento del consiglio comunale di Bordighera, MARCIANO' Giuseppe parla a STRANGIO Rocco della visita, presso il ristorante, del BOSIO, sfogatosi con lui per il comportamento poco accorto di terze persone e di cui anch'egli stava pagando le conseguenze.

Altro esponente politico citato da MARCIANO' Giuseppe è l'assessore provinciale BARABINO Cristina, la cui cena elettorale presso il ristorante LE VOLTE è confermata anche dal teste ARTIOLI in incidente probatorio.

Ancorché non sia stato registrato alcun contatto diretto fra MARCIANO Giuseppe e la BARABINO, i primi Giudici sottolineano il dato, risultante da intercettazione non trascritta, della reprimenda di MARCIANO' Giuseppe alla moglie, per aver propalato telefonicamente il numero dell'utenza della BARABINO, così portando a conoscenza gli investigatori, nel caso di una probabile intercettazione sull'utenza del ristorante, che i MARCIANO' avevano ottenuto dalla esponente politica il numero della sua utenza cellulare.

La sentenza cita ancora ZOCCARATO Maurizio, sindaco di Sanremo, che

MARCIANO' Giuseppe considerava persona disponibile, e col quale teneva rapporti sia tramite MORENA Davide, figlio della propria sorella MARCIANO' Annunziata e dipendente della concessionaria ZOCCARATO di Sanremo, sia attraverso il sindacalista GIACOVELLI.

Riservandosi di trattare in dettaglio i rapporti del gruppo di Ventimiglia col sindaco SCULLINO e il direttore generale PRESTILEO in relazione ad illeciti affidamenti di lavori pubblici alla MARVON, il Tribunale evidenzia intanto che MOIO Vincenzo, dimessosi per contrasti con lo SCULLINO, era stato eletto con l'appoggio del gruppo 'ndranghetista, come nettamente emerso dalla conversazione intercorsa tra MARCIANO' Giuseppe e MACRI' Paolo, i quali commentavano negativamente le dimissioni del MOIO dopo averlo sostenuto in campagna elettorale.

La sentenza richiama, poi, le richieste d'appoggio elettorale rivolte al gruppo 'ndranghetista da vari candidati politici in occasione tanto delle elezioni regionali del 2010 e delle elezioni comunali di Vallecrosia del 2011, quanto delle elezioni comunali di Ventimiglia previste al 2012. Viene altresì evidenziato come lo stesso MOIO sia stato indagato nel procedimento MAGLIO 3 per gli appoggi elettorali richiesti a GANGEMI e BELCASTRO, tramite personaggi di spicco della 'ndrangheta calabrese, a sostegno della candidatura della figlia Fortunella in occasione delle elezioni regionali 2010 (secondo quanto emerso dalle intercettazioni del procedimento CRIMINE di Reggio Calabria) coinvolgendo anche il MARCIANO'. Costui, in conversazione captata, riesce a convincere il GANGEMI, inizialmente renitente, a sostenere MOIO Fortunella, inserita nella piccola Lista Pensionati facente parte della coalizione del presidente BURLANDO, favorito per la vittoria finale in Liguria e, pertanto, con maggiori possibilità di essere eletta.

Puntualizzano i primi Giudici che, dopo i 330 arresti dell'operazione CRIMINE nel luglio 2010 e la pubblicazione di notizie sui rapporti fra MOIO e GANGEMI, MARCIANO' Giuseppe esprimeva agli affiliati la forte preoccupazione che il gruppo di Ventimiglia fosse coinvolto nell'indagine; ed anche il MOIO intendeva accordarsi col MARCIANO' sull'interpretazione da dare, in caso ne fossero richiesti dagli inquirenti, alla telefonata avente per oggetto l'interessamento per la figlia Fortunella.

Anche SASO Alessio, già vice sindaco del Comune di Imperia, consigliere della Regione Liguria, era indagato nel procedimento MAGLIO 3 per gli appoggi elettorali richiesti al GANGEMI in merito alla propria candidatura nel collegio imperiese in occasione delle elezioni regionali 2010.

La sentenza fa riferimento all'intenzione del GANGEMI di sollecitare CIRICOSTA Michele ad appoggiare la candidatura di SASO, rassicurando quest'ultimo che avrebbe interessato anche MARCIANO' Giuseppe, il che avrebbe garantito il risultato per il grande rispetto da sempre riconosciuto a GANGEMI dalla famiglia MARCIANO'.

Precisa il Collegio che l'incontro con MARCIANO' Giuseppe, preannunciato dal GANGEMI a MARCIANO' Vincenzo 77, risulta essersi effettivamente svolto presso il ristorante LE VOLTE in data 14.02.2010.

Rilevato che delle cene elettorali presso il ristorante LE VOLTE ha parlato anche ARTIOLI Marino, i primi Giudici asseriscono che anche MACRI' Alessandro riferiva di aver procurato voti a SASO. In effetti il MACRI', in colloquio con il fratello concernente il progetto per l'apertura di sala da ballo a Camporosso con l'interessamento di PALAMARA, faceva espresso riferimento a SASO come debitore di favori nei loro confronti.

Anche il PALAMARA è ritenuto dal Tribunale un collettore di voti, come risulta dall'intercettazione di conversazione tra MARCIANO' Vincenzo 48 e RUGOLO Giovanni, in merito all'appoggio elettorale prestato dal *locale* di Ventimiglia al deputato MINASSO Eugenio. PALAMARA - presso la cui abitazione MARCIANO' Vincenzo 48 aveva accompagnato MINASSO su richiesta di costui - avrebbe promesso al suddetto una sessantina di voti.

Altro soggetto destinatario dell'appoggio di MARCIANO' Giuseppe è indicato dai primi Giudici in BIASI Armando, sindaco di Vallecrosia, eletto a maggio 2011 e già vice sindaco nella precedente amministrazione; costui aveva contatti con i componenti della famiglia MARCIANO' che, in varie occasioni lo indicavano come persona disponibile (come in effetti si era mostrato disponibile nella vicenda della collocazione dei venditore di agrumi che, sloggiati dalla polizia municipale di Ventimiglia egli aveva fatto sistemare in un piazzale davanti alla scuola di Vallecrosia sito nei pressi del bar Ottagono gestito dallo zio BIASI Orlando).

Il Tribunale entra nei particolari dell'attivismo di MARCIANO' Giuseppe nell'appoggiare il BIASI alle elezioni comunali del 2011, ricordandone non solo l'opera di dissuasione dal presentare candidature nell'antagonista lista GIORDANO, ma anche gli interventi nella lista appoggiata, al fine di evitare l'inserimento in essa di troppi calabresi, con la conseguente possibilità di sospetti.

Fu lo stesso MARCIANO Giuseppe, dice la sentenza, a parlare del proprio interessamento in colloquio con MARCIANO' Vincenzo 48 e ALLAVENA Omar, nonché in colloquio con SEVA Antonio, imparentato con i BARILARO, recatosi a casa sua per chiedere sostegno elettorale per la figlia Francesca, inserita nella lista BIASI e poi effettivamente eletta; e lo stesso SEVA, in incidente probatorio, ha confermato la richiesta fatta a MARCIANO' Giuseppe.

Continua la sentenza ricordando che, all'esito delle elezioni, MARCIANO' Vincenzo 48 si riprometteva di contattare al più presto il neo sindaco BIASI per ottenere, in cambio dell'appoggio fornitogli dai MARCIANO', una sistemazione lavorativa per il fratello Rinaldo.

Altro politico postulante è, per i primi Giudici, POLITI Roberto, ex sindaco di Vallecrosia, la cui figlia era candidata nella lista GIORDANO, antagonista a quella del BIASI.

Rilevando che MARCIANO' Giuseppe non negò il sostegno al POLITI, limitandosi a chiedere di conoscere la composizione della lista, il Tribunale asserisce che tale comportamento era finalizzato al conseguimento di benefici da entrambi gli schieramenti, come apertamente ricordato da ALLAVENA e MARCIANO' Vincenzo 48 in conversazione ambientale in cui i due convengono sull'opportunità di aiutare un po' gli uni e un po' gli altri, perché "*non si sa mai se...*".

Altro riferimento viene fatto dal Collegio ad intercettazioni relative al consigliere provinciale SOLINAS Gianni, da cui emerge che il sodalizio, dopo aver appoggiato costui alle precedenti elezioni provinciali, non gli aveva rinnovato il sostegno alle elezioni provinciali del 2010, per non aver egli mai ricambiato l'appoggio ricevuto.

Sempre dalle intercettazioni emergono rapporti tra la famiglia MARCIANO' e GIRO Tito, ex assessore del comune di Ventimiglia - insieme a MOIO già sfiduciato dallo SCULLINO – il quale, attraverso contatti intercettati con MARCIANO' Vincenzo 48,

aveva chiesto l'appoggio di MARCIANO' Giuseppe, effettivamente propenso a sostenerlo, come risulta in conversazione con l'avvocato BRIOZZO.

10. *La trattazione degli interessi economici del sodalizio*

a) La cooperativa MARVON

Esaurita l'ampia disamina sui rapporti del sodalizio con il mondo politico, il Tribunale passa a trattare degli interessi del *locale* di Ventimiglia in svariate attività economiche, prevalentemente gestite in modo occulto.

Richiamato quanto genericamente riferito dal CRETAROLA sul controllo delle attività economiche esercitate dalla 'ndrangheta sotto lo schermo di cooperative o società intestate a prestanome, tali quindi da non risultare riferibili all'organizzazione, i primi Giudici richiamano le vicende della cooperativa MARVON, che essi ritengono riconducibile ai MARCIANO' come strumento di controllo del territorio mediante aggiudicazione di appalti pubblici e all'inserimento nei principali settori dell'attività economica.

Ricorda la sentenza che la cooperativa, con sede in Olivetta San Michele, fu costituita il 20/1/2006, presidente LIMON Cosmo, e vice presidente BOSSO Claudio. In essa, il 06.06.2008, subentrava quale amministratore unico MANNIAS Giancarlo, già sindaco di Olivetta San Michele, con esclusione dei detti LIMON e BOSSO; costoro sarebbero successivamente rientrati, il primo come amministratore, il secondo come liquidatore, al posto del MANNIAS dopo le indagini avviate sulle infiltrazioni mafiose a Ventimiglia, cui sarebbe seguita la messa in liquidazione della cooperativa.

Esaminando i periodi d'attività della MARVON, i primi Giudici evidenziano la quasi-inattività della cooperativa negli anni 2006 e 2007, circostanza confermata dallo stesso BOSSO, che ha parlato di "*tre-quattro lavori per un totale di dieci-ventimila euro*". Con l'avvento del MANNIAS si verificò, invece, un vertiginoso incremento del fatturato, incluse numerose opere appaltate dal Comune di Ventimiglia e poi dalla CIVITAS s.r.l., società *in house* la cui costituzione, il 09.05.2008, ebbe a coincidere con il boom della MARVON in connessione con il canale preferenziale di cui il MANNIAS beneficiava nell'ambito dell'amministrazione comunale intemelia, come riconosciuto da vari testi, tra cui il segretario generale MACCAPANI.

Riservandosi una successiva, dettagliata trattazione dei rapporti tra la CIVITAS, società *in house* del Comune di Ventimiglia e la MARVON sotto il profilo del coinvolgimento degli imputati SCULLINO e PRESTILEO, il Collegio evidenzia intanto gli elementi ritenuti significativi della riconducibilità della MARVON ai MARCIANO' e ad altri affiliati, quale strumento utilizzato dal *locale* di Ventimiglia per intervenire massicciamente nei principali settori dell'attività economica della zona.

Viene anzitutto messo in evidenza come la denominazione MARVON sia l'acronimo delle iniziali dei cognomi e nomi dei soci occulti MARCIANO' Vincenzo 48, ALLAVENA Omar e ROLDI Nunzio, circostanza riferita dallo stesso MARCIANO' Giuseppe in ambientale con COSENTINO Giuseppe, a commento d'un articolo di stampa ed espressamente confermata in udienza dal BOSSO. Questi ha riferito, dietro contestazione, che la MARVON fu costituita su iniziativa di MARCIANO' Vincenzo 48, con l'interessamento di ALLAVENA Omar, ed atto costitutivo redatto dal commercialista PRESTILEO, in cui non comparivano formalmente i nomi di MARCIANO' Vincenzo 48, ALLAVENA Omar e ROLDI Annunziato

Il BOSSO ha enunciato altresì la propria estraneità alle trattative con il MANNIAS per il subentro nell'amministrazione, queste essendo state condotte direttamente da MARCIANO' Vincenzo 48.

Il Tribunale rileva, peraltro, che nell'atto costitutivo della cooperativa risultavano soci:

- MARCIANÒ Rinaldo, fratello di Vincenzo 48;

- BOSSO Claudio, strettamente legato a MARCIANO' Vincenzo 48 e ALLAVENA Omar, come attestato da svariate intercettazioni;

- ZAPPIA Luigi, imprenditore edile spesso operante a stretto contatto con MARCIANO' Vincenzo 48 e con ALLAVENA Omar, come pure risultante da numerose telefonate intercettate;

- MORO Giuseppe, collegato anche a ROLDI Annunziato, come emergente da conversazione ambientale fra MARCIANO' Vincenzo 48 ed ALLAVENA Omar.

La sentenza rileva che nella MARVON e in altre società aperte in serie dal MANNIAS, come la MAGICA 6, operavano persone legate ai MARCIANO'.

Vengono citati al riguardo BOSSO Roberto, fratello di Claudio, PALAMARA Fortunata, figlia di Antonio, NOVAC Irina, definita dal Tribunale amante di ALLAVENA Omar, GALLOTTA Marco, figlio di Giuseppe, DAMBRA Salvatore, zio di Alessandro e più volte menzionato come soggetto vicino ai MARCIANO'.

Secondo i primi Giudici, MARCIANO' Vincenzo 48 e ALLAVENA Omar potevano contare sui mezzi della MARVON per i loro affari nel settore edilizio, come emerso dall'ambientale tra ALLAVENA e DE PASQUALE Giuseppe (*"va bene che certe cose ce l'abbiamo anche noi con la Marvon se serve, eh! La gru, questo..."*); ma, soprattutto - dice la sentenza - il MANNIAS era soggetto vicino ai MARCIANO', tant'è vero che per la gestione del ristorante LE VOLTE, onde sfruttare i benefici fiscali previsti per le cooperative, egli aveva costituito la coop. MA.GI.CA. GENERAL SERVICE (acronimo di MAnnias GIan CArlo) poi trasferita in capo ad ELIA Angela, moglie di MARCIANO' Giuseppe.

Viene citata, in proposito, una ambientale in cui MARCIANO' Vincenzo 77 confida all'amico SPIRLI' Filippo che lo stipendio della cameriera del ristorante in realtà era a carico di MANNIAS *('noi la cameriera che abbiamo, non la paghiamo noi, la paga quello della cooperativa dove mio padre è socio e a mio padre non gli costa nulla')*.

A riprova del più generale legame tra il MANNIAS e i MARCIANO', il Tribunale richiama il già citato coinvolgimento economico della famiglia MARCIANO', per l'importo di 500.000 euro, nella società TUNITALIA, costituita in Tunisia dal detto MANNIAS e da AGNESE Claudio.

Per ciò che specificamente attiene alla MARVON la sentenza, sulla scorta di conversazioni intercettate, evidenzia il timore di MARCIANO' Vincenzo 48 e di ALLAVENA Omar che il MANNIAS, subentrato alla precedente gestione, intendesse estrometterli, liquidando la società e proseguendone l'attività attraverso la MA.GI.CA. Così i due, con l'avallo di MARCIANO' Giuseppe, pensarono di correre ai ripari, affrontando il MANNIAS per proporgli una loro immediata liquidazione, ovvero una corresponsione di utili per 400 euro mensili,

diversamente pretendendo la restituzione della MARVON, a capo della quale essi avrebbero posto un altro.

Intermediaria nell'operazione era la NOVAC, amica dell'ALLAVENA, la quale ha ammesso la propria posizione nell'affare e, in sede d'incidente probatorio, ha riconosciuto in foto MARCIANO' Vincenzo 48, come la persona vista in più occasioni parlare con l'ALLAVENA.

Continuando nella disamina della vicenda, il Tribunale richiama la documentazione bancaria, dalla quale emerge che, a decorrere dal 23.12.2010, furono emessi sei assegni bancari dell'importo di 400 euro tratti su conto corrente MARVON presso la filiale di Ventimiglia del Banco di Chiavari.

In merito alla necessità di giustificare l'uscita nella contabilità MARVON senza palesare la vera natura dell'esborso, la sentenza ricorda che, sfumato il progetto di un accreditamento fittizio sullo stipendio del BOSSO per indisponibilità di quest'ultimo a formalizzare il guadagno apparente (come da lui dichiarato in incidente probatorio) il MANNIAS e l'ALLAVENA concordarono di ricorrere a false fatturazioni in favore della MARVON.

La sentenza cita i tentativi fatti al riguardo dall'ALLAVENA il quale, dapprima, si rivolse all'imprenditore D'ANDREA Roberto; costui peraltro, in quanto anche consigliere comunale, non ritenne opportuno attestare d'aver svolto lavori per la MARVON, cooperativa che eseguiva lavori per conto del Comune, dando tuttavia indicazioni sulla voce da inserire in fattura (collaborazione lavorativa) per esentare la fattura dall'IVA, che altrimenti si sarebbe dovuta versare, decurtando la somma spettante ai detti MARCIANO' e ALLAVENA.

All'espediente di fale fatturazioni risulta invece essersi prestato una volta tale Lazzaro, le altre volte DE PASQUALE Giuseppe, detto Pino, titolare della EDIL RIVIERA di Vallecrosia.

Il Collegio richiama, al riguardo, l'accesso di ALLAVENA Omar, il 07.06.2011, nei pressi dell'abitazione del DE PASQUALE, chiedendogli di scendere in strada portando con sé il timbro della ditta, così da accelerare i tempi, dovendosi quella sera stessa incontrare con il BOSSO. La circostanza è stata monitorata e il DE PASQUALE l'ha confermata, così come il BOSSO ha confermato il successivo incontro con l'ALLAVENA.

Significative infine della riconducibilità della MARVON ai MARCIANO' sono, per i primi Giudici, le ambientali da cui emerge il serio timore dei MARCIANO', Giuseppe e Vincenzo 48, e dell'ALLAVENA di essere ricollegati alla cooperativa a seguito delle indagini avviate, in particolare, a seguito dell'audizione in caserma per otto ore del MANNIAS il quale, comunque, avrebbe reso dichiarazioni rassicuranti.

Trattando più in generale della MARVON amministrata dal MANNIAS, il Tribunale evidenzia che la cooperativa, oltre all'ottenimento in assegnazione di lavori pubblici dalla CIVITAS, aveva interessi in molteplici altri settori gestiti da imprenditori privati, in particolare nella realizzazione del porto di Ospedaletti, nei lavori per la costruzione del porto di Ventimiglia, nel settore della raccolta rifiuti.

Relativamente al porto di Ospedaletti, la sentenza rileva che il MANNIAS aveva ottenuto in subappalto come MARVON e poi affidato, mediante cessione di ramo d'azienda, alla MAGICA 6 - amministrata dal figlio MANNIAS Igor - alcuni lavori dalla ditta esecutrice ROSSO, in particolare il servizio di guardiania nel cantiere di Ospedaletti.

Un coinvolgimento, anche in questa vicenda, di MARCIANO' Giuseppe è evidenziato dal Tribunale con riferimento ad una conversazione con il MANNIAS in cui il MARCIANO' s'impegna a risolvere direttamente con MANNINI Mauro le questioni prospettate dal MANNIAS per i mancati pagamenti che, di fatto, bloccavano l'avanzamento dei lavori del porto[4].

I primi Giudici richiamano poi i numerosi appalti ricevuti dalla MARVON all'interno del cantiere del porto di Ventimiglia - realizzato dalla società CALA DEL FORTE srl, del gruppo COZZI PARODI, amministrata da PARODI Beatrice (figlia di Piergiorgio) – con particolare riferimento a servizi di guardiania da marzo 2010 a febbraio 2011.

Inoltre – ricorda la sentenza - rapporti tra PARODI e la MARVON in ordine al settore movimento terra del costruendo porto di Ventimiglia emergevano nella nota vicenda relativa all'impiego dei camion provenienti da Taurianova, all'origine

[4] Si ricorderà che il MANNINI era l'amministratore della società FIN.IM., committente dei lavori per la realizzazione del Porto di Ospedaletti e – s'era rivolto a MARCIANO' Giuseppe per ottenere il rilascio di un immobile dall'affittuario che non pagava il canone d'affitto, secondo quanto il MARCIANO' raccontava in conversazione intercettata (*n.d.e.*)

dell'agguato a mano armata ai danni di PARODI operato da ROLDI e CASTELLANA.

In merito all'interesse della MARVON alla raccolta dei rifiuti, la sentenza richiama nuovamente l'ambientale in cui MARCIANO' Giuseppe parlava di un lavoro fatto ottenere alla cooperativa tramite PESCE Santino, amministratore della Docks Lanterna. Costui, effettivamente, subappaltava alcuni lavori alla MARVON, quale il *capitolato per servizi di varia natura per conto del Comune di Bordighera*, concluso attraverso l'intervento di MARTINELLI Alessio consulente della Docks Lanterna e, al contempo, socio MARVON.

La MARVON eseguiva altresì, per conto della Docks Lanterna, lavori primaverili di pulizia delle spiagge di Ventimiglia, che poi fatturava alla Docks insieme ad altri lavori relativi al centro di recupero rifiuti di Camporosso; tale accordo è confermato e spiegato, in incidente probatorio, dal PESCE la cui testimonianza evidenzia, secondo la sentenza, che l'accreditamento presso il Comune di Ventimiglia fungeva per la MARVON da volano anche al fine di conseguire subappalti, per i quali l'autorizzazione del Comune veniva agevolmente concessa trattandosi di ditta già conosciuta.

Ciò spiega altresì la strategia della MARVON di applicare prezzi concorrenziali nei confronti del Comune e della CIVITAS, pur di ottenere assegnazioni di lavori pubblici che, soggiunge la sentenza, solo apparentemente erano privi di reale guadagno, essendo in realtà altamente proficui nella prospettiva dell'inserimento in vari comparti delle attività economiche locali.

b) Altri interessi economici

Esaurito il capitolo MARVON, la sentenza passa alla trattazione di altri interessi economici di MARCIANO' Giuseppe in ambito immobiliare ed edilizio, per quanto egli non risultasse titolare d'imprese nel settore.

Precisano, a tal proposito, i primi Giudici che la genericità dei riferimenti non consente di ricostruire con precisione i termini degli affari, tutti comunque concernenti lucrosi investimenti immobiliari; tuttavia le conversazioni captate risultano rilevanti e indicative di vastità e spessore degli interessi economici direttamente o indirettamente gestiti da MARCIANO' nella zona del ponente ligure o in Costa Azzurra.

Vengono indicate specifiche vicende, a cominciare dall'incontro fra MARCIANO' Giuseppe e LUCA' Francesco, avente per oggetto il coinvolgimento del MARCIANO' in un affare inerente la realizzazione di trentacinque garage in Pietra Ligure nell'ambito di un complesso residenziale realizzato da MEDA COSTRUZIONI srl, amministrata da tale LACRAMIORA TIMUS, socio con CAPANO Alessandro in ALMEDA sas.

Il CAPANO ed il LUCA', dice la sentenza, erano sotto la protezione di MARCIANO' Giuseppe come si ricava dall'intervento in favore del primo caldeggiato da COMITE Oreste a MARCIANO' Vincenzo in una ambientale contenente anche un riferimento all'affare di Riva Ligure.

Altra speculazione edilizia proposta a MARCIANO' Giuseppe riguarda la realizzazione di ville a Riva Ligure attraverso l'acquisizione del terreno di una certa Carmen, costretta a vendere perché indebitata con le banche. Si risaliva così a pratica edilizia concernente un progetto per realizzare costruzioni sulla via Aurelia, approvato dal Comune a nome di FERRO Carmela.

Secondo il Tribunale la conversazione concernente l'affare, intervenuta fra MARCIANO' Giuseppe ed un non meglio identificato geometra, appare illuminante della vastità di interessi immobiliari coltivati dal MARCIANO' e del suo contatto con investitori di livello elevato.

La sentenza indica come particolarmente significativo del livello d'azione del MARCIANO' il punto di una conversazione in cui questi parla al MANNIAS di nuove proposte d'affari, rivelandogli importanti contatti avuti prima a Milano, poi con BERLUSCONI Paolo in Arma di Taggia, e facendogli intendere di avere collegamenti in Calabria con i MAZZAFERRO per la realizzazione di un grande complesso alberghiero da finanziarsi con fondi della Comunità Europea.

Dice il Tribunale che dal tenore di tale conversazione, che attesta altresì l'intensità del rapporto fra il MARCIANO' ed il MANNIAS, esce rafforzata la credibilità delle dichiarazioni rese dal teste AGNESE sulla circostanza (a lui riportata dalla ELIA per il tramite di CASTELLANA) che il MANNIAS avrebbe portato in Tunisia 500.000 euro appartenenti ai MARCIANO'.

11. *Le conclusioni tratte in sentenza sulla sussistenza dell'associazione*

Sulla scorta di quanto sopra illustrato, il Tribunale enuncia la raggiunta prova dell'esistenza di una struttura associativa ormai radicata nel ponente ligure, il *locale* di Ventimiglia, diretta da MARCIANO' Giuseppe e PALAMARA Antonio ed avente tutte le caratteristiche dell'associazione di stampo mafioso, in quanto integrante gli elementi essenziali dell'associazione ex art. 416 bis c.p.

Secondo la sentenza, l'organizzazione riproduce modello strutturale, regole, rituali, riunioni tipici della 'ndrangheta, mantenendo stretti legami con le cosche calabresi di origine, pur muovendosi nell'ambito territoriale di competenza con autonoma capacità operativa ed amplissima discrezionalità, senza prendere ordini o sottostare a controlli, se non nei limiti imposti dalle regole ferree di 'ndrangheta ovvero dal coordinamento della struttura sovraordinata del *Crimine*.

Sono altresì emersi, dice il Collegio, saldi legami con le cosche calabresi di riferimento, ossia con le famiglie PRIOLO e MAZZAFERRO legate al clan PIROMALLI di Gioia Tauro e collegate soprattutto ai MARCIANO' e con la famiglia ALVARO di Sinopoli vicina a PALAMARA, il quale è risultato anche strettamente imparentato con i PELLE di San Luca.

Vengono ricordati i rapporti economici con i PRIOLO nella gestione della società PRI.CAR, e nell'affare dell'apertura di supermercato a Gioia Tauro, e viene ancora una volta richiamata l'ospitalità offerta ai giovani PIROMALLI, ROMAGNOSI, CIURLEO presso l'hotel Piccolo Paradiso[5].

Viene poi, ancora una volta, ricordato il supporto offerto ai PRIOLO in occasione delle ricerche in zona dell'omicida PERRI, oltre all'ospitalità per due volte fornita dai MARCIANO' al LA ROSA giunto dalla Calabria per vendicare il defunto, con l'offerta al suddetto della disponibilità di armi, in caso di rintraccio dell'omicida.

Nell'attività del sodalizio, la sentenza individua il perseguimento delle finalità tipiche dell'associazione mafiosa.

In relazione alla commissione di delitti, il riferimento è ai reati-satellite commessi da esponenti del gruppo di Ventimiglia, per i quali viene riconosciuta l'aggravante dell'art. 7 D.L. 152/91.

---

[5] Con relativa mancata registrazione da parte dell'albergatrice BOTTINO Carla.

Il Collegio afferma, al riguardo, che si tratta di reati-fine, intesi a lucrare profitti con cui tenere in vita l'associazione: soprattutto usure ed estorsioni comportanti l'impiego della forza intimidatoria promanante dall'appartenenza al sodalizio quindi strumentali al suo stesso rafforzamento.

Per ciò che attiene all'acquisizione in modo diretto e indiretto di gestione e controllo di attività economiche, il riferimento è all'attività della MARVON, facente capo alla famiglia MARCIANO' e ad altri affiliati, beneficiaria di un canale preferenziale nell'affidamento di lavori pubblici da parte della CIVITAS, e destinataria dell'assegnazione di subappalti in vari settori (movimento terra, guardiania) relativi ai maggiori interventi in zona.

Il Tribunale richiama altresì la vicenda del prestito usurario al TRIFOGLIO che, infine, condurrà il GALLOTTA ad acquisire, tramite ROMEO Giovanni, la quota del TRIFOGLIO nel locale MAGIC NUIT.

Riguardo al procacciamento di voti in occasione di consultazione elettorale, il Collegio richiama quanto emerso in tema d'interferenza del sodalizio in tutte le consultazioni elettorali, con appoggio fornito a determinati candidati in grado di essere eletti, volto ad ottenere futuri riconoscimenti.

Ma soprattutto – secondo i primi Giudici – è risultato sussistere il metodo mafioso ossia l'utilizzo, per il perseguimento delle proprie finalità lecite o illecite, della capacità intimidatoria promanante dal vincolo, con quell'alone d'intimidazione diffuso derivante dalla percezione sul territorio di un contesto associativo.

Vengono richiamati, ancora una volta, il comportamento del direttore CIOFFI e dell'imprenditore PESCE, ed il fatto che sia la BOTTINO, riguardo alla richiesta di non registrare gli ospiti ricevuta dai MARCIANO', sia il gestore di night TRIFOGLIO riguardo all'offerta di protezione avanzata da GALLOTTA, furono destinatari di minacce implicite, ambientali, in assenza di parole e gesti espliciti, e comunque giunte a segno.

Soggiunge la sentenza che il risvolto dell'assoggettamento è spesso l'omertà, di cui è espressione l'atteggiamento timoroso di TRIFOGLIO, TARI', DAMBRA, BOTTINO e, soprattutto, del PARODI nel procedimento a carico di ROLDI e CASTELLANA.

Il Collegio, poi e ancora una volta, richiama le costanti richieste d'intervento, protezione, raccomandazione, rivolte a MARCIANO' Giuseppe dai personaggi più disparati, chiaro sintomo del generalizzato potere d'influenza riconosciutogli proprio in considerazione della posizione della famiglia MARCIANO' nell'organizzazione 'ndranghetista; e rilevante appare lo stato di soggezione creato all'interno dell'associazione, attraverso il potere intimidatorio esercitato da MARCIANO' Giuseppe nei confronti di alcuni adepti, convocati al suo cospetto per mancanze,come nel caso dei già ricordati richiami a GALLOTTA.

Tutto ciò – a definitivo giudizio del Tribunale – prova che l'organizzazione 'ndranghetista, impiegando forme d'intimidazione sottili, ma perfettamente coglienti nel segno, si è radicata subdolamente nella zona del Ponente Ligure fino a conseguire il controllo del territorio, ove la comunità civile è tenuta in qualche modo a confrontarsi con l'intimidazione diffusa promanante dal sodalizio.

Del resto, ripetono i primi Giudici, gli stessi collaboratori di giustizia OLIVERIO e CRETAROLA hanno accennato al diverso modo in cui la 'ndrangheta al Nord impone il proprio controllo sul territorio, attraverso tecniche di intimidazione più sottili finalizzate all'infiltrazione nell'economia legale ove riciclare i proventi dei traffici illeciti, piuttosto che attraverso la tradizionale violenza armata impiegata in Calabria.

12 *Considerazioni della sentenza sull'aggravante di cui all'art.416, comma 4 c.p.*

Asserita la riconducibilità del sodalizio alla fattispecie di associazione di stampo mafioso, il Tribunale ritiene integrata anche l'aggravante speciale dell'associazione armata.

Richiamata la giurisprudenza di legittimità, la sentenza rileva, in punto di diritto, che l'aggravante ha natura oggettiva e deve essere riferita all'organizzazione nel suo complesso; può essere quindi riconosciuta a tutti gli associati, anche se non abbiano personalmente custodito o utilizzato le armi, purché siano consapevoli della disponibilità riferibile all'associazione o la ignorino per colpa.

In tale contesto il presupposto per la sussistenza dell'aggravante consiste nella disponibilità delle armi da parte del gruppo, a prescindere dal loro effettivo utilizzo e dall'attuale ed effettiva detenzione, come pure da una diretta disponibilità in capo del singolo partecipe.

A tal proposito, e indipendentemente dal dato notorio riferibile alla 'ndrangheta nel suo complesso, il Tribunale richiama risultanze processuali evidenzianti la disponibilità di armamenti da parte del LOCALE di Ventimiglia.

Si comincia dalle pistole che il TRINCHERA riferisce al MARCIANO' di aver ricevuto da CONDINA Rocco e SPIRLI' Filippo.

Si ricorda poi che il vigile ALLAVENA ha confidato a MARCIANO' Vincenzo 48, le proprie abituali sottrazioni di proiettili durante le esercitazioni di tiro per farsi una scorta, e si richiamano le conversazioni in cui ALLAVENA Omar e MARCIANO' Vincenzo 48 trattano con CUPELLI Antonio l'acquisto di una o due pistole con il silenziatore.

Assume altresì decisiva rilevanza la rassicurazione del MARCIANO' Giuseppe al PRIOLO di fornire le armi a LA ROSA Domenico, giunto appositamente dalla Calabria per rintracciare il PERRI omicida di PRIOLO Vincenzo.

La sentenza richiama, inoltre, sia l'uso dell'arma, ancorché regolarmente denunciata, da parte di ROLDI Annunziato nella tentata estorsione ai danni di PARODI Piergiorgio, sia la disponibilità di pistola semiautomatica Beretta cal. 9 clandestina con matricola abrasa, e relativo munizionamento, da parte di PALAMARA Antonio, che la cedeva a PARDEO Pietro, fatto accertato nel separato procedimento, in cui PALAMARA ha riportato condanna.

13. *Le posizioni degli affiliati*

a) I capi: MARCIANO' Giuseppe e *PALAMARA Antonio*

Le risultanze processuali evidenziano, secondo il Tribunale, i ruoli di partecipe e di capo.

A tal proposito è ricordata la posizione di vertice di MARCIANO' Giuseppe, ereditata dal fratello Francesco, dopo la morte di lui nel 1996, e di PALAMARA Antonio il cui ruolo, emerso dalle intercettazioni, viene ribadito dai due collaboratori, principalmente dal CRETAROLA.

b) I partecipi. In generale

In merito alla condotta di partecipazione, il Collegio di primo grado compie un'ampia disamina della giurisprudenza di legittimità sui presupposti di punibilità e sugli elementi distintivi rispetto al concorso esterno, finendo col dire che anche la

semplice trasmissione di messaggi scritti od orali (le cosiddette *ambasciate*) tra membri della medesima associazione, integra gli estremi della condotta partecipativa, trattandosi d'attività essenziale per il funzionamento dell'organismo criminale. Vengono così introdotte le testimonianze di OLIVERIO e CRETAROLA in merito alla rilevanza delle ambasciate come sostituto delle riunioni via via diventate sempre più pericolose per il rischio d'intercettazione da parte delle forze dell'ordine.

c) In particolare

c_1) MARCIANO' Vincenzo 77

Entrando nel dettaglio, la sentenza prende in esame le singole figure a cominciare da MARCIANO' Vincenzo 77, figlio di Giuseppe, ed ufficialmente inserito nella compagine malavitosa attraverso il battesimo, circostanza indicata dal padre Giuseppe, in conversazione con TRINCHERA e SCARFO' occasionata dalla richiesta di battesimo da parte di MACRI' Alessandro.

La sentenza mette in rilievo la conoscenza, da parte di MARCIANO' Vincenzo 77, della posizione degli altri affiliati e delle dinamiche del *locale*, alla cui gestione egli collabora, tramite suggerimenti dati al genitore ed interventi effettuati per suo conto, come la convocazione del GALLOTTA, l'intervento nella vicenda dell'estorsione ai danni del TRIFOGLIO, posta in essere da CALABRESE ed ALVARO, e l'incontro con PALAMARA per accertarne l'eventuale grado di interesse alla vicenda in questione.

Anche il collaboratore OLIVERIO ha parlato di MARCIANO' Vincenzo, dicendo d'averlo incontrato con il padre in occasione del ricordato *affare di Mentone*.

Soggiunge il Tribunale che MARCIANO' Vincenzo 77, attraverso frequenti viaggi in Calabria, ha mantenuto i rapporti con gli esponenti della cosca PIROMALLI-PRIOLO, con cui ha pure tentato un investimento economico nell'affare del bar-supermercato di Gioia Tauro.

Lo spessore criminale di MARCIANO' Vincenzo 77 viene connesso dai primi Giudici a diversi elementi sintomatici, dal coinvolgimento nella vicenda dell'omicidio di PRIOLO Vincenzo, in ordine al quale veniva egli stesso tratto in arresto per rissa aggravata e poi condannato per violenza privata, al compimento di una serie di reati fine: usura nei confronti di D'AMBRA di TRIFOGLIO,

estorsione verso TRIFOGLIO innestata sull'autonoma attività estorsiva attuata dagli avventori del locale CALABRESE e ALVARO, intervento nei confronti dell'albergatrice BOTTINO, fatti aggravati dall'art. 7 DL. 152/91 per il metodo mafioso e la finalità di favorire l'associazione.

Particolarmente indicative della caratura del soggetto sono, secondo il Collegio, le dichiarazioni del TRIFOGLIO in incidente probatorio.

c_2) MARCIANO' Vincenzo 48

La sentenza passa poi a trattare della posizione, all'interno del *locale*, di MARCIANO' Vincenzo 48 - figlio del defunto MARCIANO' Francesco e nipote di MARCIANO' Giuseppe - qualificandolo come figura di spicco dell'organizzazione.

Dice il Collegio che è l'imputato stesso a confermare la propria posizione all'interno del *locale*, nella conversazione in cui in cui accenna all'autorità riconosciutagli dagli altri affiliati, tanto che un tempo i PELLEGRINO gli avevano chiesto il permesso per effettuare dei lavori in una sala giochi da gestire a Ventimiglia.

Anche il collaboratore OLIVERIO ha parlato di MARCIANO' Vincenzo, nipote di Giuseppe, evidenziandone la presenza alla cena di Ventimiglia, a cui era stato invitato quale latitante in occasione del sopra ricordato affare di Mentone.

Secondo i primi Giudici, MARCIANO' Vincenzo 48 era a conoscenza delle dinamiche del gruppo; ciò emerge dalle numerose intercettazioni, che evidenziano come lo zio Giuseppe lo tenesse al corrente delle questioni riservate riguardanti l'associazione, degli affari, delle azioni delittuose, dei rapporti con gli altri affiliati, e dei rapporti con le cosche calabresi.

Vengono in proposito richiamate: la vicenda del battesimo di MACRI' Alessandro; l'ospitalità offerta al LA ROSA, inviato da PRIOLO Giuseppe in Liguria per scovare il PERRI ed ucciderlo; l'assistenza fornita a ROMAGNOSI Cosimo, giunto dalla Calabria per la visita ai familiari in carcere; la convocazione del GALLOTTA per il prestito al gestore del bar Grecale; l'avvertimento alla famiglia CRUDO a protezione dell'ARTIOLI.

Il Tribunale, poi e ancora una volta, ricorda che il MARCIANO' Vincenzo 48 era, insieme con ALLAVENA Omar e ROLDI Annunziato, uno dei soci occulti della

MARVON, dal cui subentrante amministratore MANNIAS essi riuscirono ad ottenere un assegno mensile.

Vengono, ancora, ricordati i ricorsi dell'imputato presso lo zio Giuseppe, perché intervenisse in svariate circostanze al fine di conseguire determinati risultati (quali posto di lavoro per MARCIANO' Rinaldo, trasferimento del maresciallo della Guardia di Finanza GIANNOTTE Donato, sblocco della pratica relativa all'intervento edilizio dell'albergo Torre Sapergo) e l'intervento diretto presso il sindacalista GIACOVELLI per far assumere la moglie di ALLAVENA Jason, figlio di Omar.

Di MARCIANO' Vincenzo 48 il Tribunale mette in rilievo una serie di preoccupazioni, che non trovano giustificazione se non in relazione al suo effettivo coinvolgimento nell'ambito dell'organizzazione 'ndranghetista.

Sono citati preoccupazioni e timori relativi

- ad un eventuale sviluppo delle indagini, circostanza che ha condotto l'imputato a chiedere, ottenendole, informazioni sullo stato delle stesse all'ispettore Polstato PALERMO Salvatore.[6]
- alla possibilità di essere intercettato, così da richiedere ad amici la bonifica della propria vettura;
- al contenuto delle dichiarazioni del MANNIAS, in sede di audizione presso la caserma dei Carabinieri;
- ad una eventuale collaborazione con gli inquirenti da parte del CASTELLANA, arrestato per la tentata estorsione al PARODI, allorché trasferito al carcere di Chiavari.

La sentenza fa ancora un accenno al millantato credito di MARCIANO' Vincenzo 48 ai danni di ARTIOLI Marino e RATTO Giovanlauro (capo L) in concorso con lo zio Giuseppe e con ALLAVENA Omar e conclude evidenziando la pericolosità dell'imputato, ancorché incensurato, quale emerge dalle conversazioni intercettate, rilevando che dalle stese si comprende la sua disponibilità di armi.

---

[6] Colui che aveva un tale rispetto reverenziale per il defunto MARCIANO' Francisco, detto Ciccio, padre di Vincenzo 48, da dire che per lui si sarebbe buttato nel fuoco.

c_3) ALLAVENA Omar

Il Tribunale afferma che il sovrintendente della polizia locale di Vallecrosia ALLAVENA Omar, oltre che assiduo frequentatore della famiglia MARCIANÒ, è persona a completa disposizione di MARCIANO' Giuseppe e MARCIANO' Vincenzo 48.

Le attività illecite dell'imputato emergono, secondo la sentenza, da numerose intercettazioni.

Il riferimento è, anzitutto, a due conversazioni ambientali nella prima delle quali l'ALLAVENA propone a DE PASQUALE Giuseppe[7] di metterlo in contatto con una terza persona, in modo da fargli compiere dei trasporti di droga dalla Francia, altresì ipotizzando l'uso di armi per risolvere una non meglio precisata questione relativa alla riscossione di denaro, mentre nella seconda l'imputato suggerisce a SIRIANNI Carmine di eseguire un attentato nel negozio del suo datore di lavoro, per intimorirlo ed affermare il proprio ruolo nell'attività commerciale.

Altre conversazioni intercorse tra ALLAVENA Omar e l'amica NOVAC Irina evidenziano, secondo il Tribunale, che l'imputato aveva ricevuto l'incarico di intimorire una terza persona tramite telefonate minatorie.

In merito alla pericolosità dell'ALLAVENA, nonostante lo stesso sia incensurato, il Tribunale richiama sia la disponibilità di armi, sia lo spiccato senso di appartenenza all'associazione, tenuto conto della sua partecipazione a discorsi concernenti questioni inerenti l'attività del sodalizio e destinate, per la loro natura, a rimanere assolutamente riservate.

Si tratta – dice la sentenza - delle stesse questioni già citate per MARCIANO' Vincenzo 48 (al quale molto spesso ALLAVENA si accompagna) quali il *battesimo* di MACRI' Alessandro, l'ospitalità offerta a LA ROSA Domenico inviato da PRIOLO Giuseppe in Liguria per trovare ed uccidere PERRI Vincenzo autore dell'omicidio di PRIOLO Vincenzo, l'avvertimento alla famiglia CRUDO a protezione di ARTIOLI.

I primi Giudici richiamano, poi, la posizione di socio occulto dell'ALLAVENA in MERVON insieme con MARCIANO' Vincenzo 48 e ROLDI Alessandro, anche

[7] L'imprenditore che si era prestato a fatturare i compensi MARVON di complessivi 400 euro mensili erogati a MARCIANO' Vincenzo 48 e all'ALLAVENA (*n.d.e.*)

l'ALLAVENA ottenendo dal MANNIAS un assegno mensile riscosso tramite la NOVAC e contabilmente giustificato con false fatture emesse da imprenditori compiacenti.

Come MARCIANO' Vincenzo 48, anche ALLAVENA Omar manifesta un timore per lo sviluppo delle indagini, giustificato solamente se connesso ad un suo coinvolgimento nell'associazione.

La sentenza richiama, al riguardo, conversazioni in cui l'imputato manifestava alla moglie il progetto di mettersi in malattia per evitare, in caso di sospensione dal servizio, di perdere anche il relativo stipendio.

Illustrando i propri timori su indagini per associazione mafiosa, l'ALLAVENA precisava, poi, di non occuparsi di droga, ma di avere buoni agganci con il mondo della politica e degli affari.

Rilevano, ancora, i primi Giudici che ALLAVENA Omar, MARCIANO' Giuseppe e MARCIANO' Vincenzo 48, tramite ALLAVENA Jason, geometra presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Ventimiglia, acquisivano in varie occasioni informazioni riservate di qualche rilievo.

Viene, infine, richiamato il millantato credito in concorso con MARCIANO' Giuseppe e MARCIANO' Vincenzo 48 ai danni di ARTIOLI e RATTO, reato-fine aggravato dall'art. 7 DL. 152/91 per essere stato commesso al fine di favorire l'associazione.

c_4) ROLDI Annunziato

Passando a trattare la posizione di ROLDI Annunziato il Tribunale, ricordato anzitutto che questi è il terzo socio occulto della MARVON, rileva che l'assenza di intercettazioni a suo carico non ha particolare importanza, stante la sua condizione di detenuto per buona parte delle indagini e cioè dal 23.11.2010 (a seguito di arresto per l'attentato a PARODI) fino al 28.10.2011, con custodia cautelare agli arresti domiciliari fino al 02.12.2011.

Peraltro la sentenza ricorda che già da fine ottobre 2010, MARCIANO' Giuseppe aveva riferito a SCARFO' Giuseppe di aver vietato al ROLDI di presentarsi al ristorante LE VOLTE.

c_5) CASTELLANA Ettore

La tentata estorsione ai danni dell'imprenditore PARODI accomuna ROLDI Annunziato a CASTELLANA Ettore.

Il Collegio rileva che la vicinanza del CASTELLANA a MARCIANO' Giuseppe è emersa dall'episodio, confermato dal teste AGNESE, concernente il messaggio inviato dal detenuto CASTELLANA al MARCIANO', tramite la moglie BASSO Stefania, ed avente ad oggetto una concordata versione sulla durata quarantennale dei loro rapporti.

c_6) GALLOTTA Giuseppe

Evidenziatane la condizione di pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti ed armi, sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, il Tribunale enuncia il certo inserimento del GALLOTTA nell'organizzazione.

Sono richiamate le conversazioni ambientali – già riportate a proposito dell'intimidazione interna al sodalizio– in cui MARCIANO' Vincenzo 77 proponeva al padre di convincere GALLOTTA a partecipare ad un investimento in Calabria in cambio di una promozione *('salire di livello')*, per poi passare a suggerirgli metodi di persuasione più diretti.

La sentenza ricorda, poi, le varie convocazioni del GALLOTTA da parte di MARCIANO' Giuseppe, che gli rimproverava *trascuranze*, come nel caso della scorrettezza - già riferita - per la vicenda del prestito al titolare del bar Grecale.

A dimostrazione della capacità criminale del GALLOTTA, il Collegio indica l'avvenuta condanna dello stesso, con sentenza del GUP del Tribunale di Sanremo del 29/03/12 confermata in appello, per armi, stupefacenti, tentativo di estorsione, e per la cessione a LUCÀ Francesco del pacco contenente stupefacente destinato a SPIRLI' Filippo, detenuto presso il carcere di Sanremo, episodi emersi in quella operazione SPIGA da cui ha avuto origine l'attuale procedimento.

Viene, infine, fatto riferimento ai reati fine commessi dal GALLOTTA: usura verso il DAMBRA; usura ed estorsione verso il TRIFOGLIO, offerta di protezione verso il medesimo TRIFOGLIO, innestata sull'autonoma attività estorsiva attuata dagli avventori del locale CALABRESE e ALVARO; usura ed estorsione verso il TARI'.

Fatti tutti aggravati dall'art. 7 DL. 152/91 per il metodo mafioso e la finalità di favorire l'associazione.

c_7) TRINCHERA Salvatore

Anche TRINCHERA Salvatore è considerato dai primi Giudici parte integrante del gruppo 'ndranghetista di Ventimiglia, e ciò sulla scorta di elementi che la sentenza definisce molteplici e inequivocabili.

Il riferimento è, anzitutto, alla conversazione ambientale in cui COSENTINO Giuseppe risponde alle lamentele di MARCIANO' Giuseppe sulla scarsa affidabilità del TRINCHERA, asserendo "*È stato un male che si è fatto entrare*".

La sentenza sottolinea, comunque, che il TRINCHERA era uso parlare di cose di mafia con MARCIANO' Giuseppe.

Costui, d'altronde, lo teneva informato su dinamiche del gruppo: rapporti con PIROMALLI Mommo; arresto di OPPEDISANO Domenico in occasione dei 330 dell'operazione CRIMINE di Reggio Calabria del luglio 2010; rapporti di GANGEMI con il politico MOIO; riferimenti al fu RAMPINO Antonio già capo del *locale* di Genova; vicende giudiziarie dei BARILARO e dei PELLEGRINO; battesimo di MACRI' Alessandro.

La sentenza richiama poi i riferimenti al numero dei *locali* in Liguria e alla *camera di controllo* asserendo che, in tale contesto, emerge una effettiva ammissione di responsabilità da parte del MARCIANO' ("*lo sa che siamo noi i locali...e li ha nominati uno per uno… Sarzana, Genova e Ventimiglia…. Ora invece sono 9, che vicino a Sarzana c'è uno che fa parte della toscana, tutti i particolari, veramente … tutti i particolari*").

Sempre a proposito dei rapporti con MARCIANO' Giuseppe, la sentenza ricorda che lo stesso commentava con TRINCHERA gli arresti sia di LUCÀ Francesco trovato in possesso del pacco contenente lo stupefacente diretto a SPIRLI' in carcere, sia di ROLDI e CASTELLANA per l'agguato a PARODI.

Tanto MARCIANO' che TRINCHERA manifestavano, inoltre, preoccupazioni per indagini nei loro confronti: il MARCIANO' comunicava al TRINCHERA di essere stato informato della presenza di microspie, e il TRINCHERA informava il MARCIANO' che davanti al ristorante era stata piazzata una telecamera.

In seguito MARCIANO' Giuseppe informava il TRINCHERA dell'esistenza di indagini nei propri confronti, apprese direttamente dall'ispettore di polizia PALERMO[8].

Che il TRINCHERA fosse a completa disposizione del gruppo, lo si ricava, secondo il Tribunale, anche dal suo ruolo di autista: viene, a tal proposito, richiamata una conversazione in cui MARCIANO' Giuseppe, parlando con il PALAMARA, critica il TRINCHERA per la sua lingua lunga, ma ne apprezza la disponibilità come autista, circostanza confermata dai viaggi effettuati sia in occasione dell'arrivo all'aeroporto di Genova di LA ROSA Domenico[9], sia per accompagnare ROMAGNOSI Cosimo a visitare familiari in carcere in Piemonte nell'ottobre 2010.

Ancora, i primi Giudici ricordano l'utilizzo del TRINCHERA da parte di MARCIANO' Giuseppe per portare ambasciate, ed evidenziano i riferimenti del TRINCHERA alla disponibilità di armi ricevute da CONDINA e da SPIRLI', come già visto sopra.

Sempre a proposito di elementi sintomatici, il Collegio fa riferimento alla richiesta di raccomandazioni al vice sindaco di Vallecrosia, BIASI per collocare il venditore ambulante d'agrumi calabrese collegato ai MAZZAFERRO, e alla richiesta al vice sindaco di Camporosso BERTAINA per la vendita di un loculo nel cimitero di Camporosso ai MORABITO di Gioia Tauro.

Dicono altresì i primi Giudici che il TRINCHERA, pur non coinvolto nella commissione di reati-fine, fu condannato per tentato omicidio ai danni di un minore per una discussione inerente a un cane.

È, infine, richiamato ii servizio di OCP da cui emerge la partecipazione dell'imputato, insieme ad altri affiliati del *locale* di Ventimiglia a funerali di soggetti notoriamente vicini alla 'ndrangheta (LA ROSA Rocco, RAMPINO Antonio, RIOTTO Giuseppe, D'AGOSTINO Arcangelo).

---

[8] Quello che, come più volte visto, diceva che si sarebbe buttato nel fuoco per il defunto MARCIANO' Francesco, fratello di Giuseppe.

[9] Quello, come detto, spedito dalla Calabria per cercare ed ammazzare il PERRI, uccisore del PRIOLO (*n.d.e.*)

"*A semplice completamento delle risultanze*", il Tribunale segnale il sequestro al TRINCHERA, in occasione del suo arresto, di una foto ritraente l'imputato presso il santuario della Madonna di Polsi.

c_8) *COSENTINO Giuseppe.*

Il Tribunale ricorda che il COSENTINO abitualmente conversava con MARCIANO' Giuseppe di argomenti di notevole spessore e riservati.

Sono richiamate al riguardo:

- la richiesta di battesimo di MACRI' Alessandro, sulla quale COSENTINO interloquisce dimostrandosi perfettamente al corrente del fatto che MARCIANO' Giuseppe è la figura di riferimento per le affiliazioni nella zona di Vallecrosia ("*ma è normale che gli vanno a dire ... certo di Vallecrosia voi siete..*");

- la necessità di evitare inutili esposizioni con telegrammi in caso di funerali ("*ma è morto Mico Alvaro.....- Gli ho detto io: - Telegrammi non se ne possono fare Salvatore.-..... "Roviniamo loro e ci roviniamo noi!*"");

- la riunione della "società maggiore" ("*fare a sette*") di cui MARCIANO' Giuseppe è informato in occasione del funerale di RIOTTO a Diano Marina;

- la preoccupazione per possibili sviluppi delle indagini, sulla scorta di notizie ricorrenti sui giornali.

Con riferimento ai rischi derivanti dalle indagini, COSENTINO accenna al controllo effettuato dai Carabinieri nella carrozzeria di PEPE' Benito nel 2002, asserendo che, quella volta, *è stata la rovina della Liguria,* e all'inaffidabilità di TRINCHERA che giudica un errore aver fatto entrare nell'organizzazione.

La sentenza richiama, poi, l'ambientale in cui COSENTINO afferma che tutto quello che si era seminato in 40/50 anni si è perso in un niente, e definisce "*un macello*" la situazione attuale.

Particolare rilievo è altresì attribuito al fatto che in tutte le conversazioni con il *capo,* COSENTINO usa sempre la prima persona plurale, accumunandosi a MARCIANO' Giuseppe e agli altri affiliati.

Infine viene reiterato il richiamo all'ambientale in cui MARCIANO' Giuseppe riferisce al COSENTINO che la MARVON è di suo nipote Vincenzo, di ALLAVENA

Omar e di ROLDI Annunziato, mentre MANNIAS Giancarlo è solo un amministratore di comodo.

Anche in questo caso il Tribunale segnala "*a semplice completamento delle risultanze*" quella del sequestro al COSENTINO a seguito del suo arresto, di un quadro della Madonna di Polsi.

c_9) SCARFO' Giuseppe

Di SCARFO' Giuseppe i primi Giudici mettono in rilievo il buon inserimento, alla pari del COSENTINO, nella consorteria criminale di cui conosce le dinamiche, avendo anch'egli affrontato con MARCIANO' Giuseppe questioni delicate non conoscibili da soggetti estranei, quali i *locali* esistenti in Liguria, il battesimo di MACRI' Alessandro, le riunioni con GANGEMI per la costituzione della *società maggiore*. Ed anche lui, a riprova del senso di appartenenza al gruppo, utilizza la prima persona plurale per parlare di vicende riguardanti l'associazione.

Secondo i primi Giudici, le pur poche intercettazioni coinvolgenti lo SCARFO' sono tuttavia ricche di un contenuto assai significativo.

Contatti dello SCARFO' con altri personaggi appartenenti al sodalizio risultano poi comprovati, secondo il Tribunale, dalla sua partecipazione al funerale di LA ROSA Rocco, in Riva Ligure il 07.03.07 cui, tra gli altri affiliati, parteciparono anche MARCIANO' Giuseppe e PALAMARA Antonio.

Vengono infine richiamati i sequestri, presso l'abitazione dello SCARFO', di un quaderno riportante i nominativi di persone che avevano fatto regali per le nozze del figlio - tra cui figurano PEPÉ, CIRICOSTA, PALAMARA, MORABITO Ernesto, MARCIANO' Francesco e MARCIANO' Giuseppe - ed un'agenda con i numeri telefonici di BARILARO Fortunato, CIRICOSTA Michele, COSENTINO Giuseppe, MACRI' Paolo, ROMEO Antonio.

c_{10}) MACRI' Paolo

MACRI' Paolo, cognato di COSENTINO Giuseppe, è annoverato in sentenza, sia pur in posizione più marginale, tra i tra i soggetti che assicuravano ampia disponibilità nei confronti di MARCIANO' Giuseppe per le esigenze dell'organizzazione.

Anche il MACRI' – dicono i primi Giudici - parlava col MARCIANO' di questioni particolarmente riservate, concernenti la vita del *locale*, quali la richiesta di battesimo di MACRI' Alessandro[10] di cui egli era già venuto a conoscenza per esserne stato interessato direttamente.

La sentenza rileva che MACRI' Paolo era utilizzato per portare *ambasciate*, ed era stato designato da MARCIANO' Giuseppe quale tramite per comunicare con gli ALVARO. Viene altresì richiamato il fatto che il MACRI' conosceva personaggi di spicco delle cosche calabresi MAZZAFERRO e PIROMALLI, ed è ricordata la campagna elettorale ch'egli dice aver fatta per MOIO e SCULLINO.

Secondo i primi Giudici, l'appartenenza di MACRI' alla ndrangheta è assai significativa la conversazione non trascritta, ma perfettamente udibile, in cui il COSENTINO dice "*quando io ho fatto a Paolo*", con evidente riferimento al *battesimo* del cognato.

Ulteriormente viene messo in rilievo dal Collegio il servizio di OCP che dà atto della partecipazione di MACRI' Paolo, come di altri affiliati del *locale* di Ventimiglia, al funerale di LAROSA Rocco, al quale parteciparono anche MARCIANO' Giuseppe e PALAMARA.

c_{11}) PARASCHIVA Federico

La partecipazione del PARASCHIVA all'associazione viene desunta, in ipotesi accusatoria, dalle conversazioni intrattenute dall'imputato con MARCIANO' Giuseppe sul rituale del *battesimo* e su altre questioni di 'ndrangheta, e sull'esser stato parte attiva delle attività del *locale* di Ventimiglia, portando messaggi e comunicazioni e, più in generale, offrendo la propria disponibilità ad eseguire le istruzioni dei capi, individuati in MARCIANO' Giuseppe e PALAMARA Antonio.

Le conversazioni oggetto di captazione, esaminate dai primi Giudici, non sono state da costoro ritenute significative ai fini della declaratoria di responsabilità.

In alcune conversazioni, dice il Collegio, il PARASCHIVA si limita a commentare col MARCIANO' alcune notizie riportate dai giornali e addirittura accessibili via internet (come indicato dallo stesso imputato) senza esprimere valutazioni sintomatiche di una sua affiliazione; in altre conversazioni, in cui il PARASCHIVA

[10] Omonimo non parente (*n.d.e.*)

e il MARCIANO' commentano i rispettivi incontri con i politici POLITI e BIASI, non risulta in alcun modo che il primo sia stato informato dal secondo circa eventuali rapporti o accordi tra questi ultimi e il *locale* di Ventimiglia.

Scendendo nei dettagli, il Tribunale rileva che, in una conversazione, il PARASCHIVA sembra spiegare al MARCIANÒ un articolo di giornale concernente il *locale* di 'ndrangheta di Ventimiglia e il numero di componenti necessario ad integrarlo, senza peraltro mostrare di considerarsene parte; e, contrariamente a quanto sostenuto dal P.M., l'imputato non utilizza la prima persona plurale del verbo essere in relazione al numero minimo di affiliati

Altrettanto non significativa per i primi Giudici è la conversazione in cui il PARASCHIVA si limita a manifestare a MARCIANO' Vincenzo 77 il proprio stupore per l'arresto di ROMAGNOSI Cosimo, evidentemente conosciuto dall'imputato durante le sue due visite in Liguria; ma tale semplice, occasionale conoscenza non denota di per sé anche la conoscenza dell'appartenenza dell'arrestato alla 'ndrangheta, e quindi non può costituire indizio dell'affiliazione dello stesso PARASCHIVA.

Sempre non significativa è la conversazione relativa alla presunta scoperta di microspie nella casa di PEPE' Benito, atteso che il PARASCHIVA si limita a riportare a MARCIANÒ Giuseppe voci provenienti da terzi.

Non significativo di una attiva e consapevole partecipazione di PARASCHIVA al *locale* di Ventimiglia è, poi, l'incontro dell'imputato con due dei fratelli PELLEGRINO, atteso il difetto di elementi che consentano di escludere il carattere fortuito dell'incontro e di affermare che esso avvenne in base alle scelte strategiche dell'associazione.

Maggiore attenzione merita, secondo il Collegio, la conversazione in cui MARCIANO' Giuseppe ripercorre col PARASCHIVA la vicenda della richiesta di affiliazione di MACRI' Alessandro, sottolineando la propria cautela e ricevendo l'apparente approvazione dell'interlocutore.

La sentenza rileva, peraltro, che in tale conversazione il MARCIANO' non descrive in modo esplicito alcuna procedura di affiliazione, limitandosi a commentare negativamente l'irruenza del giovane MACRI', mentre la frase pronunciata dall'imputato ("*Il tragitto è quello!*") è di dubbia interpretazione, potendo riferirsi

anche agli spostamenti di MARCIANÒ Giuseppe, che si muove tra la propria abitazione sita sul Lungomare Marconi di Vallecrosia e il ristorante LE VOLTE di Ventimiglia.

In definitiva nessuna delle conversazioni riportate è sufficiente a dimostrare che il PARASCHIVA era effettivamente informato e partecipe delle vicende dell'associazione di cui al capo A).

Anche sotto il profilo della disponibilità del PARASCHIVA a soddisfare le esigenze dell'associazione, in particolare con messaggi e comunicazioni, i primi Giudici affermano che gli elementi portati dall'Accusa non sono sufficienti ai fini di un'affermazione di responsabilità, atteso che le relative conversazioni si inseriscono nel contesto storico del soggiorno di MARCIANO' Vincenzo 77 in Calabria e dell'allarme suscitato in MARCIANÒ Giuseppe dalle prime notizie sulle indagini relative alla 'ndrangheta ligure; e in base al tenore delle dette conversazioni, la disponibilità di PARASCHIVA a raccomandare prudenza a Vincenzo 77, o direttamente o per il tramite di MACRÌ Paolo, risulta più ispirata all'amicizia dell'imputato nei confronti della famiglia MARCIANÒ, che al suo organico inserimento nell'associazione capeggiata da costoro.

Con riferimento ad altra conversazione intercorsa fra MARCIANO' Giuseppe e il PARASCHIVA, il Tribunale rileva che non risulta che il primo abbia effettivamente inviato il secondo a negoziare con i PELLEGRINO il pagamento del deposito dei camion per conto dei CAPUTO e, quindi, che l'imputato abbia ricevuto effettive disposizioni da parte del *capo-locale.*

In punto generica disponibilità a soddisfare le esigenze dell'associazione 'ndranghetista, il Tribunale evidenzia l'iniziale forte riluttanza del PARSCHIVA a consentire a MARCIANÒ Vincenzo 77 di utilizzare la propria carta di credito per noleggiare un'automobile presso l'AVIS di Sanremo e il superamento di tale riluttanza solo a seguito delle insistenti, ma non perentorie, richieste di MARCIANO' Giuseppe.

Appaiono, per contro, significative l'insistenza e la tenacia, attestate da altra conversazione, con cui, a distanza di circa due mesi e mezzo, il PARSCHIVA chiede a Vincenzo '77 il pagamento del debito.

Tale condotta, riscontrata dalla premura di MARCIANO' Giuseppe nell'accogliere la richiesta, appare difficilmente compatibile, secondo il Tribunale, con l'incondizionata disponibilità dell'imputato ad operare nell'interesse dell'associazione che viene ascritta all'imputato.

I primi Giudici squalificano, infine, la circostanza del ricorso da parte del PARASCHIVA al MARCIANO' Giuseppe dopo il furto subito dalla moglie, e ciò per il duplice motivo che le richieste d'aiuto al MARCIANO' provenivano anche da soggetti estranei alla 'ndrangheta e che, comunque, il PARASCHIVA aveva anche fatto denuncia ai Carabinieri, coinvolgendo pure altre persone nella ricerca dei ladri[11].

In conclusione, sulla scorta dei criteri che regolano la responsabilità a titolo di partecipazione in un'associazione *ex* art. 416bis c.p., il Tribunale rileva che gli elementi a carico di PARASCHIVA Federico non risultano sufficienti per affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che costui facesse parte in maniera stabile ed organica del locale di Ventimiglia, ricoprendo un ruolo attivo e/o essendo "battezzato" e a conoscenza dei riti e degli affari dell'associazione.

**** **** **** ****

Sulla scorta di tutti gli elementi come sopra evidenziati, il Tribunale perviene ad assoluzione dei PARASCHIVA Federico per non aver commesso il fatto, ritenendo invece la sussistenza dei presupposti per affermare la penale responsabilità degli altri imputati in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p., aggravato ai sensi del comma 4, loro ascritto al capo A), individuando in MARCIANO' Giuseppe e PALAMARA Antonio la qualità di capi ed organizzatori del *locale* di 'ndrangheta radicato sul territorio di Ventimiglia, e in MARCIANO' Vincenzo 77, MARCIANO' Vincenzo 48, ALLAVENA Omar, ROLDI, Annunziato, CASTELLANA Ettore, GALLOTTA Giuseppe, TRINCHERA Salvatore, COSENTINO Giuseppe, SCARFO' Giuseppe, MACRI' Paolo la qualità di partecipi del medesimo *locale.*

[11] Il fatto si riferisce al ricorso del PARASCHIVA a MARCIANO' Giuseppe presso il suo ristorante, la mattina del 22.07.2010 per riferirgli del furto patito la sera prima presso il negozio della moglie alla quale era stata sottratta la borsa da due zingare. In tale contesto il PARASCHIVA esternava la propria sfiducia nei confronti dei Carabinieri, cui era dovuto ricorrere in quanto erano stati sottratti anche i documenti (*n.d.e.*)

Il capo B)

Secondo il Tribunale, l'ipotesi di reato ascritta a MACRI' Alessandro al capo B) si fonda su una miriade di risultanze emerse relativamente agli aspetti strutturali dell'organizzazione 'ndranghetista e, specificamente, al *battesimo,* quale rito per l'affiliazione ad essa.

In particolare i primi Giudici richiamano le già riportate parole di globale esaltazione della 'ndrangheta pronunciate dal MACRI' in vari colloqui con il padre Michele e con il nonno LEGUDI Antonio, manifestando altresì la propria considerazione verso il PALAMARA, cui aveva chiesto il battesimo, al fine di entrare nell'onorata società.

Secondo la sentenza le parole di MACRI' Alessandro evidenziano una perfetta conoscenza delle dinamiche del *locale* e delle posizioni di vertice nella scala gerarchica dei principali esponenti, come pure dei rapporti con le cosche calabresi. Inoltre il desiderio quasi maniacale di entrare a far parte della 'ndrangheta porta il MACRI' Alessandro a rendersi disponibile a compiere gesti eclatanti, persino ad uccidere, pur di fornire positiva prova della propria capacità criminale, così da essere ammesso ad entrare a far parte dell'organizzazione criminale.

Pertanto le intercettazioni nei confronti del MACRI' sono esplicite e di forte contenuto, concorrendo a dimostrare inequivocabilmente la matrice 'ndranghetista del sodalizio facente capo a MARCIANO' e PALAMARA.

I primi Giudici soggiungono che l'ascolto delle conversazioni fra i MACRI', padre e figlio, ha consentito di appurare la loro disponibilità di una pistola e il loro intendimento d'acquistarne altra. La pistola, inizialmente occultata in diverso nascondiglio, fu portata in casa dal padre ed occultata in una scarpiera sul balcone, dietro pressione di MACRI' Alessandro che intendeva averla ad immediata disposizione in caso di necessità.

Rilevata l'importanza delle intercettazioni sul punto, poiché espressive della particolare esaltazione verso la 'ndrangheta coltivata dall'imputato, la sentenza richiama le vicende relative al sequestro della pistola e al conseguente procedimento penale contro MACRI' Alessandro, definito con sentenza irrevocabile.

Con specifico riferimento al capo d'imputazione, il Tribunale afferma che il caso in esame mostra l'inequivoca evidenza sia della direzione, sia dell'idoneità degli atti. In effetti, i discorsi del MACRI' non esprimono esaltazione ossessiva o spacconeria, come vuole la Difesa, ma appaiono estremamente seri e sorretti da una logica ferrea e stringente, riproducendo esattamente la mentalità e la cultura proprie dell'aspirante 'ndranghetista, nei termini descritti dal collaboratore CRETAROLA.

Ciò, secondo il Tribunale, conduce ad apprezzare l'idoneità degli atti compiuti dal MACRI' sotto diversi aspetti.

Il MACRI' – dicono i primi Giudici - era ben introdotto nelle dinamiche del sodalizio 'ndranghetista, in quanto conosceva sia la posizione di vertice del PALAMARA, ai cui ordini il proprio padre Michele aveva sempre operato, sia i rapporti del sodalizio con le cosche calabresi.

Le conversazioni captate evidenziano inoltre la piena disponibilità del MACRI' a compiere gesti eclatanti, anche attentati, pur di guadagnarsi il rispetto dei capi della 'ndrangheta, e tale disponibilità risulta corroborata dalla detenzione di una pistola, pronta per ogni eventuale, immediato utilizzo.

Quindi, a prescindere da esaltazioni e ossessioni, la mentalità di MACRI' Alessandro corrisponde perfettamente alla figura del tipico aspirante 'ndranghetista.

La sentenza asserisce, poi, che la richiesta di *battesimo* per MACRI' Alessandro è stata avanzata secondo la corretta procedura, con interpello dei personaggi di vertice che avrebbero dovuto prestare l'assenso, sulla base della competenza territoriale che rimandava al luogo di residenza e, quindi, a MARCIANO' Giuseppe, essendo il ragazzo originario di Vallecrosia.

Viene, a tal proposito, ricordato che il MARCIANO', prima di dare una risposta negativa allo STRANGIO in merito alla richiesta del MACRI', aveva fatto una breve indagine, per la quale appunto si era riservato un lasso di tempo per decidere, dicendo a STRANGIO di ripassare in seguito.

A sostegno della serietà degli intenti del MACRI', il Tribunale richiama le intercettazioni in cui MARCIANO' Giuseppe rappresenta ai propri più stretti affiliati sia il pericolo corso a seguito della richiesta di battesimo in questione, sia il fatto

che il MACRI' continuava a coltivare la propria ambizione 'ndranghetista contando sulla possibilità di essere battezzato dal PALAMARA, con cui manteneva e rafforzava il legame, anche a distanza di mesi dal rifiuto del MARCIANO'.

Pertanto – conclude il Collegio – se non fosse intervenuto l'arresto, il MACRI' ben avrebbe potuto esser affiliato con il benestare del PALAMARA.

Sulla scorta delle esposte considerazioni il Tribunale ritiene la penale responsabilità dell'imputato MACRI' Alessandro in ordine alla fattispecie tentata di cui agli artt. 56 – 416 bis c.p. aggravata ai sensi del comma 4, a lui ascritta al capo B).

I reati fine dell'associazione di cui al capo A)

Capo E)

I primi Giudici richiamano lo svolgimento della vicenda relativa, come narrata dalla persona offesa DAMBRA Alessandro, amministratore della D.A. Global Service S.r.l. corrente in Rozzano.

Secondo quanto riferito in incidente probatorio, DAMBRA Alessandro, in presenza di problemi finanziari, si era rivolto allo zio DAMBRA Salvatore, il quale gli aveva promesso che si sarebbe rivolto ad un suo amico a nome MARCIANO' Vincenzo, peraltro già noto al teste come figlio di MARCIANO' Giuseppe.

Nel marzo 2010 i due DAMBRA, zio e nipote, incontrarono MARCIANO' Vincenzo 77 di fronte a un ristorante di Ventimiglia. Entrati nel locale, DAMBRA Alessandro era stato presentato a MARCIANO' Giuseppe il quale si era limitato a rapidi convenevoli di rito, intrattenendosi per brevissimo tempo al tavolo al quale si erano seduti i DAMBRA insieme a MARCIANO' Vincenzo 77 e intorno al quale già si erano sistemati altri due uomini (che DAMBRA Alessandro ha identificato in SPIRLI' Filippo e GALLOTTA Giuseppe) e poi s'allontanava.

Durante il pranzo al ristorante, DAMBRA Salvatore e MARCIANO' Vincenzo 77 rassicuravano l'Alessandro sull'intervento di un *amico di Vincenzino*, che lo avrebbe potuto aiutare; pattuivano quindi il mutuo per una somma di euro 15.000, con obbligo di restituire la somma capitale maggiorata di interessi nella misura di euro 5.000, entro il termine di un mese dall'accordo.

Alla richiesta di DAMBRA Alessandro di posticipare il termine a due mesi, MARCIANO' Vincenzo 77 rispondeva che ne avrebbe parlato al mutuante, comunicandogli poi la risposta.

Usciti dal ristorante, i due DAMBRA, zio e nipote, si recavano presso una stazione di servizio Agip di Ventimiglia, ivi rimanendo in attesa, fino a che MARCIANO' Vincenzo 77, preannunciatosi con una telefonata a DAMBRA Salvatore, non usciva dal portone di un edificio posto di fronte al distributore e riferiva che, con pagamento a due mesi, gli interessi da 5.000 euro salvano a 10.000.

Accettate le condizioni, DAMBRA Alessandro riceveva da MARCIANO' Vincenzo 77 una busta contenente 15000 euro in contanti, consegnando al predetto a garanzia dell'adempimento, un assegno di pari importo.

Il teste era poi accompagnato in un appartamento all'interno del palazzo da cui poco prima era uscito MARCIANO' Vincenzo e qui incontrava lo SPIRLI', cioè quella persona già presente nel ristorante, dove era avvenuto il contatto fra i DAMBRA e i MARCIANÒ.

Nei primi giorni del successivo mese di maggio, DAMBRA Alessandro, come da suo racconto, consegnava al proprio padre una busta contenente la somma maggiorata dagli interessi, affinché costui la consegnasse al fratello Salvatore che, ricevuta la busta, stracciava l'assegno dato dalla persona offesa in garanzia.

Secondo i primi Giudici, DAMBRA Alessandro ha reso dichiarazioni precise, sia pure a seguito di contestazioni da parte del P.M., mostrando nel deporre un evidente disagio che, lungi dall'inficiare l'attendibilità del teste, attesta il timore in lui suscitato dalle persone degli imputati e, quindi, il complessivo clima di intimidazione da costoro creato.

La sentenza evidenzia, poi, il riscontro che le conversazioni intercettate offrono alle dichiarazioni di DAMBRA Alessandro. Particolare rilievo è attribuito a quella avvenuta il 5.03.2010 a bordo dell'autovettura utilizzata da SPIRLÌ Filippo, in cui costui discute con MARCIANÒ Vincenzo 77 del prestito a favore del D'AMBRA e della misura dell'interesse da applicare.

In altre conversazioni lo SPIRLI' e MARCIANO' Vincenzo 77 parlano della provvigione, mentre una successiva conversazione tra GALLOTTA e MARCIANO'

Vincenzo 77, sempre a bordo della vettura dello SPIRLI', fa riferimento al prossimo arrivo di una persona che avrebbe portato del denaro.

Viene, infine, richiamata un'altra ambientale in cui MARCIANO' Vincenzo 77, riferendosi a DAMBRA Alessandro, commenta con soddisfazione l'avvenuto pagamento.

Valutando il materiale probatorio, il Tribunale asserisce che il riferimento a Milano contenuto nelle intercettazioni, il contatto e l'appuntamento con DAMBRA Salvatore, nonché la sostanziale coincidenza delle date delle conversazioni con il periodo in cui DAMBRA Alessandro ha dichiarato di aver pagato il proprio debito maggiorato degli interessi, portano ad escludere che MARCIANÒ Vincenzo '77 si sia riferito a vicenda diversa da quella oggetto del presente processo e confermano le circostanze esposte dalla persona offesa nel corso dell'incidente probatorio.

Altro riscontro alle dichiarazioni di DAMBRA Alessandro, secondo i primi Giudici, è costituito dal servizio di osservazione svolto dalla polizia giudiziaria (M.llo CAMPLESE) la quale ha dato atto di movimenti di SPIRLI', MARCIANO' 77, GALLOTTA, D'AMBRA Salvatore del tutto compatibili con la versione di DAMBRA Alessandro.

Per il Tribunale, la contestuale presenza di GALLOTTA e DAMBRA Salvatore presso la casa dei MARCIANÒ, conduce a ritenere che il denaro sia stato consegnato al GALLOTTA per conto dello SPIRLI', contingentemente impossibilitato a riceverlo perché nel frattempo arrestato nella flagranza dei reati di detenzione di sostanza stupefacente ed armi clandestine.

Il Tribunale prende atto della tesi difensiva di intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni di DAMBRA Alessandro, tenuto conto della contraddittorietà fra la sua dichiarazione, secondo cui l'incontro presso l'abitazione dello SPIRLI' è avvenuto dopo l'incontro al ristorante LE VOLTE, e quella del Maresciallo CAMPLESE, secondo cui l'incontro presso l'abitazione dello SPIRLI' è avvenuto prima dell'incontro all'interno del ristorante LE VOLTE e quelle di DAMBRA.

Secondo i primi Giudici, tuttavia, la genuinità della deposizione non è di per sé esclusa da un'inversione dell'ordine cronologico, attribuibile a semplice falla della memoria del teste, tenuto altresì conto delle chiare emergenze delle captazioni.

Il Tribunale ritiene, quindi e definitivamente, acclarato che lo SPIRLI' ha concesso a DAMBRA Alessandro il mutuo di una somma pari a 15.000 euro, pretendendo il pagamento di 10.000 euro a titolo di interessi entro due mesi. Ciò corrisponde a un tasso di circa il 396% su base annua, ben superiore al tasso soglia previsto per i periodi di interesse dal Decreto del Ministro del Tesoro *ex* L. n. 108/1996.

Risulta pertanto integrato, secondo il Collegio, il delitto di usura, così come contestato allo SPIRLI', con il contributo causale dai MARCIANO' padre e figlio e dal GALLOTTA.

Per ciò che attiene alle posizioni soggettive, la sentenza asserisce che MARCIANO' Vincenzo 77 - amico di DAMBRA Salvatore, zio della vittima - ha operato quale mediatore, negoziando i termini dell'accordo e il tasso di interesse e ottenendo per tale attività un compenso pari a 1.000 euro, mentre MARCIANO' Giuseppe ha ospitato, all'interno del proprio ristorante, l'incontro fra il figlio Vincenzo e i due DAMBRA nel corso del quale è stato concluso il mutuo usurario, ed ha sollecitato il pagamento del debito da parte di D'AMBRA Alessandro con le sinistre modalità descritte dal figlio Vincenzo 77 nella conversazione con GALLOTTA Giuseppe dell'11.05.2010.

Valutando il comportamento di DAMBRA Alessandro, il Tribunale rileva che lo stesso si è piegato alle esose condizioni impostegli, perché provenienti da persone percepite come pericolose, con cui non era possibile negoziare in termini più ragionevoli, le quali hanno organizzato l'incontro proprio nel ristorante della famiglia MARCIANO', epicentro delle loro attività criminose, e gli hanno prospettato la possibilità di negative conseguenze in caso di ritardato pagamento (*"chi si deve preoccupare sei tu... nella bocca del lupo a Milano"* gli rammenta MARCIANO' Giuseppe, implicitamente alludendo alla presenza della 'ndrangheta in Lombardia).

Per ciò che attiene al GALLOTTA, i primi Giudici affermano che costui, presente al momento dell'incontro tra la persona offesa e i datori del prestito usurario all'interno del ristorante, nonché consapevole della vicenda come risulta dalle intercettazioni, ha corroborato la forza intimidatoria dell'associazione e partecipato alla formazione dell'accordo illecito, ricevendo quindi il denaro consegnato da DAMBRA Salvatore per conto del nipote.

Inoltre da un'intercettazione dell'11.05.2010, il GALLOTTA, a giudizio del Collegio di primo grado, sembra riferire a MARCIANÒ Vincenzo 77 di essere in possesso dell'assegno dato in garanzia dalla vittima.

Afferma, ancora, la sentenza che la formazione e l'esecuzione dell'accordo usurario sono state senz'altro agevolate dall'efficacia intimidatoria dell'associazione mafiosa capeggiata dai MARCIANÒ.

I primi Giudici evidenziano, infine, la piena fungibilità di posizione, relativamente alla commissione del reato, dei concorrenti GALLOTTA e SPIRLI' come dimostrato dalla pronta sostituzione di quest'ultimo da parte del primo, e concludono che il reato è stato commesso anche allo scopo di ripartire il relativo vantaggio economico tra i membri del *locale,* traducendosi in un suo rafforzamento.

Ciò comporta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art..7 D.L.152/1991 conv.L.203/1991.

I capi F) e G).

Il Tribunale si rifà, anzitutto, alle dichiarazioni rese dalla persona offesa TRIFOGLIO Gianni in sede d'incidente probatorio.

Il TRIFOGLIO, gestore del night club MAGIC NUIT di Sanremo, trovandosi in difficoltà economiche e non riuscendo a pagare al proprietario il canone di locazione, si era determinato a chiedere aiuto ad un avventore del club, GALLOTTA Giuseppe, spesso accompagnato da MARCIANO Vincenzo 77. Quest'ultimo, in un'occasione, aveva fatto presente al TRIFOGLIO di essere il nipote del fu Ciccio MARCIANO', uomo che contava, e di appartenere ad una famiglia influente, che aveva collegamenti con la 'ndrangheta e alla quale tutti sottostavano.

La sentenza richiama i termini dell'accordo originario concluso dal TRIFOGLIO con il GALLOTTA: corresponsione della somma di euro 10.000, suddivisa in due *tranches* da 5.000 ciascuna, con obbligo di restituzione entro un mese, e interessi di euro 800 per ciascuna *tranche*.

La sentenza accenna, altresì, all'impossibilità del TRIFOGLIO di rispettare i termini dell'accordo e a conseguenti dilazioni e ulteriori finanziamenti da lui ottenuti, con incremento di interessi.

Ricorda il Collegio che, a fronte di ciò, il TRIFOGLIO dapprima consegnava al creditore una BMW serie 7, intestata al cognato COSTEL FLOREA e il cui valore, pattuito in € 10.000,00, veniva detratto dall'importo del debito; successivamente, perdurando le difficoltà aggravate anche dal recesso del socio in MAGIC NUIT che pretendeva la liquidazione, il TRIFOGLO vendeva la propria quota del locale, pari al 25%, ad un altro avventore del locale, tale ROMEO Giovanni, verso un corrispettivo pari a 12.500 euro, che l'acquirente versava direttamente al GALLOTTA, come da espressa richiesta di quest'ultimo.

Il ROMEO, sentito in incidente probatorio, ha confermato sia l'incontro con TRIFOGLIO e GALLOTTA sia la richiesta di versamento diretto formulata da quest'ultimo, ma ha aggiunto di aver solamente promesso la somma in questione, senza concretamente versarla.

Il Tribunale attribuisce particolare rilievo sia alle dichiarazioni del TRIFOGLIO concernenti gli ammonimenti del GALLOTTA a essere preciso nei pagamenti per evitare che gli succedesse qualcosa sia, in particolare, alla precisazione del teste - di non aver avuto paura tanto del GALLOTTA, quanto "*di tutto quello che c'era in giro a Ventimiglia*".

Le dichiarazioni del TRIFOGLIO sono giudicate precise, dettagliate e riscontrate dalla conversazione intercettata, nella quale la persona offesa riferisce al GALLOTTA di avere la disponibilità di € 4.000 e quest'ultimo si affretta a prendere appuntamento.

L'esistenza di rapporti TRIFOGLIO-GALLOTTA emerge anche dal servizio di osservazione svolto dal NORM dei Carabinieri in data 10.05.2011, indicativo d'un incontro tra i due presso il tennis di Peglia a Ventimiglia.

Da altra captazione emerge l'avviso del TRIFOGLIO al socio recedente SORVILLO Luigi detto Gino, che il denaro per la liquidazione della sua quota gli sarebbe stato dato direttamente da *Pepè*, ossia GALLOTTA Giuseppe.

Concludendo, i primi Giudici affermano che il GALLOTTA ha concesso al TRIFOGLIO il mutuo di alcune somme di denaro, esigendo la prestazione di

interessi di gran lunga superiori al tasso soglia, così come descritto nel capo di imputazione, ed ha esercitato violenza e minaccia per ottenere la restituzione della somma.

È stata ritenuta l'aggravante di cui all'art. 7 D.lgs. n. 159/2011, atteso che GALLOTTA, al momento del fatto, era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con ordinanza del Tribunale di Imperia.

Nella condotta del GALLOTTA è stata altresì ravvisata l'estorsione, con riferimento alla minaccia effettuata al fine di ottenere i concordati interessi che il soggetto passivo non era in grado di corrispondere.

In merito al concorso degli altri imputati, il Tribunale richiama l'ambientale in cui MARCIANO' Vincenzo 77 chiede ai genitori la somma di 10.000 euro, affermando di doverli dare al GALLOTTA, il quale avrebbe restituito euro 13.000,00 entro il 28 del mese successivo.

Dall'intercettazione emerge, in particolare, la discussione tra MARCIANO' Vincenzo 77 e i suoi genitori, in merito all'erogazione della somma di euro 10.000 a favore del GALLOTTA, destinati a essere prestati a terza persona per comprare un locale.

In altra conversazione i coniugi MARCIANO' fanno riferimento alla restituzione di una somma da parte del GALLOTTA a favore del figlio Vincenzo, parte della quale potrebbe essere destinata al pagamento del debito di quest'ultimo verso il PARASCHIVA per il noleggio di un'automobile[12].

In successive conversazioni i coniugi MARCIANO' incalzano il figlio, informandosi sulla sorte del denaro tramite lui prestato al GALLOTTA.

Ulteriore prova del coinvolgimento dei MARCIANO' è la conversazione in cui Vincenzo 77, conversando con il padre, fa esplicito riferimento a un locale notturno dove si è recato insieme a GALLOTTA e racconta di aver richiesto al titolare di pagare il debito direttamente a lui; ma il debitore avrebbe avuto difficoltà ad adempiere perché vittima di estorsione da parte di un carabiniere.

Risulta pertanto provato, secondo i primi Giudici, che il GALLOTTA ha utilizzato una somma di denaro messa a disposizione dalla famiglia MARCIANÒ per

[12] Il riferimento, come sopra visto, è al prestito della carta di credito da parte del PARASCHIVA a MARCIANO' Vincenzo (*n.d.e.*)

concedere un mutuo a favore di un terzo per un importo coincidente con quello originariamente concesso dal GALLOTTA al TRIFOGLIO e temporalmente collocato all'inizio dell'anno 2011, in epoca quindi compatibile con la vicenda da costui narrata.

Inoltre nelle intercettazioni, il terzo destinatario della somma è indicato come persona coinvolta nella gestione di un locale notturno ("casino") frequentato occasionalmente dallo stesso MARCIANÒ Vincenzo 77, come dichiarato dal TRIFOGLIO ed accertato da un controllo di polizia giudiziaria.

Per la sentenza, quindi, il TRIFOGLIO è il destinatario finale della somma erogata dai MARCIANO' pur avendo contratto il debito con il GALLOTTA.

Così stando le cose, dice il Tribunale, la mancata coincidenza tra il momento in cui il TRIFOGLIO dichiara di aver ricevuto il primo prestito dal GALLOTTA (dicembre 2010) e quello risultante dalle intercettazioni (fine gennaio 2011) rappresenta una discrasia ascrivibile a impreciso ricordo del teste e, pertanto, non sufficiente ad escludere la gravità e coerenza degli indizi a carico degli imputati.

Sulla scorta delle esposte considerazioni, viene ritenuto provato il concorso di MARCIANO Vincenzo 77, MARCIANO' Giuseppe ed ELIA Angela nei reati di usura per aver messo a disposizione del GALLOTTA la somma di 10.000 euro, concessa in mutuo a TRIFOGLIO Gianni in cambio della promessa d'interessi usurari.

A tal proposito il Tribunale afferma che MARCIANO' Vincenzo 77, vantatosi dell'appartenenza ad una famiglia importante nell'ambiente criminale e palesando legami con la 'ndrangheta, ha corroborato le minacce del GALLOTTA; mentre i genitori, da lui informati sull'entità del presto e sugli interessi richiesti, erano consapevoli della natura illecita dell'affare.

Il Collegio ritiene, altresì, integrati gli estremi dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/1991, in quanto la formazione e l'esecuzione dell'accordo usurario sono state agevolate dall'efficacia intimidatoria dell'associazione mafiosa capeggiata dai MARCIANÒ.

Il reato, inoltre, è stato commesso allo scopo di ripartire il relativo vantaggio economico tra i membri del *locale*, traducendosi in un suo rafforzamento.

I capi H) e M)

Ricorda il Tribunale che la vicenda prende le mosse dalla presenza nel locale del TRIFOGLIO di due persone, CALABRESE Giuseppe e ALVARO Nazareno, che avevano accumulato verso il TRIFOGLIO un debito di mille euro per consumazioni non pagate.

Poiché i due, richiamando la propria condizione di calabresi intoccabili, legati a potenti famiglie di laggiù, non intendevano onorare il debito, il TRIFOGLIO (come da lui dichiarato sempre in incidente probatorio) si rivolgeva al GALLOTTA e questi assicurava il proprio intervento per recuperare il denaro, dichiarandosi altresì disposto a garantire la tranquillità del locale, dietro richiesta della somma di sei-settecento euro la settimana.

Il TRIFOGLIO ha dichiarato di aver versato tale somma al GALLOTTA per due volte, senza inizialmente ottenere il pagamento del debito da parte di CALABRESE ed ALVARO; costoro, peraltro, non si erano più fatti vedere per una ventina di giorni, salvo riprendere la frequentazione del MAGIC NUITS, e pagare regolarmente le consumazioni, sia pure riducendone il numero ed il valore.

Rilevano i primi Giudici che le circostanze descritte dal TRIFOGLIO trovano riscontro nelle intercettazioni telefoniche ed ambientali, dalle quali si ricava che MARCIANÒ Vincenzo 77 e GALLOTTA Giuseppe prendono appuntamento per discutere di "*quell'affare lì*".

Successivamente MARCIANO' Vincenzo 77 si preoccupa di una possibile ingerenza del PALAMARA nell'attività estorsiva relativa al MAGIC NUITS, ritenendo ALVARO e CALABRESE emissari dell'anziano capo locale. Da parte sua MARCIANÒ Giuseppe si interroga se il PALAMARA sia realmente a conoscenza del coinvolgimento dei MARCIANÒ.

In altra conversazione intercettata, MARCIANÒ Vincenzo 77, GALLOTTA Giuseppe e MARCIANO' Giuseppe nominano chiaramente il CALABRESE e l'ALVARO. In particolare Vincenzo 77 progetta di andare a trovare il PALAMARA per ammonirlo di astenersi da qualunque ulteriore ingerenza negli affari legati al MAGIC NUITS, utilizzando le parole suggeritegli dal padre Giuseppe.

Il Tribunale richiama un'annotazione di servizio del Carabinieri relativa alla visita effettivamente compiuta da MARCIANO' Vincenzo 77, in compagnia del

GALLOTTA, presso l'abitazione del PALAMARA in Ventimiglia, ed una successiva conversazione a tre (MARCIANO' Vincenzo 77, GALLOTTA, MARCIANO' Giuseppe) in cui Vincenzo riferisce al padre i dettagli del proprio incontro col PALAMARA, precisando che quest'ultimo ha escluso di aver mandato ALVARO e CALABRESE, ed inoltre indicando l'importo preciso del debito maturato da costoro nei confronti del TRIFOGLIO.

Ulteriore annotazione dei Carabinieri indica un successivo incontro in Ventimiglia Alta tra MARCIANO' Vincenzo e GALLOTTA Giuseppe, da una parte, e CALABRESE Beppe e ALVARO Nazareno.

Tirando le somme, i primi Giudici asseriscono che il CALABRESE ha costretto il TRIFOGLIO a non riscuotere consumazioni per un importo complessivo di euro 1.000, mediante minaccia consistita nel palesare propri legami con la criminalità, mentre l'ALVARO, assistendo e annuendo, ha corroborato le affermazioni del correo.

Da parte sua il GALLOTTA, a conoscenza delle minacce subite dal TRIFOGLIO, ha barattato il proprio aiuto in cambio della promessa di una somma di 6-700 euro la settimana, nettamente sproporzionata rispetto alla perdita di euro 1000 subita dal TRIFOGLIO, profittando della sudditanza della vittima, la quale era consapevole dei legami del GALLOTTA con i MARCIANO'.

Infine GALLOTTA e MARCIANO' Vincenzo 77, cooperando fra loro, si sono assicurati di non ledere gli interessi del PALAMARA, dopo di che hanno affrontato il CALABRESE e l'ALVARO, inducendoli a desistere dal loro comportamento.

Sussistono pertanto, secondo la sentenza, gli estremi del delitto di cui al capo H) di imputazione nei confronti tanto di GALLOTTA Giuseppe quanto di MARCIANÒ Vincenzo 77, con l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/1991, avendo questi ultimi concordato col TRIFOGLIO la protezione, sulla scorta dei loro importanti ed autorevoli ruoli in seno alla 'ndrangheta, che li ponevano in grado grado di contrastare efficacemente le pretese di altri affiliati (o sedicenti tali).

I capi I) e J)

Il Tribunale si rifà, anzitutto, alle dichiarazioni in incidente probatorio, della persona offesa TARI' Francesco, amministratore della TARIFLOR EXPORT S.r.l. di Albenga, avente ad oggetto il commercio di fiori e piante.

Il TARI', dichiarando gravi problemi economici a causa di pregressa truffa subita nel 2007 - a seguito della quale aveva perso la proprietà d'alcuni immobili, con la conseguente impossibilità di ottenere crediti da banche, amici e familiari per difetto di garanzie reali da offrire - ha asserito d'essersi rivolto, spinto dalla necessità di sopravvivere, ad una persona appartenente a un gruppo di soggetti che concedevano prestiti con interessi superiori a quelli praticati dalle banche.

Egli era quindi ricorso, nel settembre a 2010, a tale Pino, identificato in incidente probatorio nel GALLOTTA; costui, indicatogli da AMBESI Salvatore, gestore del bar Kristal di Ventimiglia, era talvolta in compagnia di SPIRLI' Filippo, di MARCIANO' Vincenzo 77 e di tale CARBONE Antonio, detto Tonino, tutti parimenti e senza incertezze, riconosciuti dal TARI'.

Secondo la testimonianza della persona offesa, confermata dalle produzioni documentali, la somma mutuata fu di 50.000 euro, di cui 45.000 versati in contanti e 5.000 con assegno dietro quietanza rilasciata, su richiesta del GALLOTTA, a tale NACCARI Daniela, recante la data del 30.09.2010 e indicante la somma di euro 63.000 in luogo di quella effettivamente mutuata.

Si evidenziano, quindi, sia la misura degli interessi – 13.000 euro, come le parti avevano convenuto - sia la data di scadenza del 30 dicembre, cioè a tre mesi dalla concessione.

Stante la perdurante impossibilità a rispettare la scadenza, il TARI' incontrava il GALLOTTA che lo intimidiva, intimandogli di non fare il furbo "*perché so dove abiti, so che hai una figlia*".

A seguito di ciò il TARI' accettava di pagare la somma di 13000 euro entro le festività natalizie e rilasciava una nuova scrittura privata contenente l'impegno a restituire l'importo di 63000 euro entro il 30/03/2011, senza tener in alcun modo conto del denaro già pagato e dell'entità originaria del debito.

In successivo, casuale incontro con il GALLOTTA il TARI' si sentì dire da quello che il mutuo aveva scadenza bimestrale e non trimestrale, e fu contestualmente ammonito a "*fare attenzione*".

Ha dichiarato Il TARI', ancora impossibilitato a saldare il debito, di esser rimasto grandemente preoccupato dall'improvvisa richiesta del GALLOTTA e del contegno minaccioso di lui, tanto da sentirsi male e da dover ricorrere a cure ospedaliere.

Avendo poi incontrato l'amico AMBESI Salvatore, raccontò a costui l'intera vicenda, pensando che lo stesso avrebbe potuto risolvere la situazione.

L'AMBESI, in effetti, dopo aver rimproverato il TARI' per aver intrattenuto rapporti con *"quei lordi"* aderì alla richiesta della vittima di parlare con il Gallotta per placarlo e di consegnargli il denaro di volta in volta fornito dal debitore.

Nel frattempo il TARI' inviava un lungo, frazionato sms, dal tono particolarmente conciliante, al GALLOTTA[13], cui il destinatario seccamente rispondeva, dicendo all'interlocutore che aveva sbagliato persona. Ma – sostiene il Tribunale – tanto l'indicazione del nome *Pino*, quanto la corrispondenza dell'utenza telefonica a quella del GALLOTTA, escludono che vi sia stato un errore di persona; per il resto, la risposta del GALLOTTA, volta a rimarcare l'estraneità rispetto al rapporto cui fa riferimento la vittima, pare dettata dalla preoccupazione che il complesso messaggistico, contenente gravi indizi a suo carico, potesse essere intercettato dall'Autorità giudiziaria.

La sentenza, sempre sulla scorta delle dichiarazioni del TARI', richiama le ulteriori parziali restituzioni, sempre avvenute attraverso il tramite e la mediazione dell'AMBESI; questi – comunicando al TARI' i diversi stati d'animo del GALLOTTA, ora più condiscendente, ora intollerante - invitava il debitore a una sollecita restituzione per *togliersi dai piedi* il mutuante.

Facendo il riepilogo delle dazioni, il Tribunale evidenzia come il TARI', dal dicembre 2010 fino all'aprile 2011 – epoca dell'arresto del GALLOTTA - abbia

---

[13] Così globalmente ricostruito, tramite l'incollaggio dei singoli sms: "*Ok! Ciao Pino, sono Tarì, prima di tutto ti voglio ringraziare per l'aiuto che mi hai dato concedendomi un prestito, per seconda cosa dopo il nostro incontro di ieri sera ho passato una notte molto agitata all'ospedale di Bordighera dopo le tue minacce nei confronti di mia figlia e mia moglie, mi auguro e spero che certe parole tu le abbia dette in un momento di incazzatura, comunque adesso mi sono ripreso e per me è come se non avessi sentito nessun discorso, tornando al nostro rapporto di lavoro, ti ringrazio anche per il rinnovo che mi hai concesso dopo che alla prima scadenza non sono stato in grado di rispettare i termini stabiliti, ma pagando degli interessi abbiamo trovato l'accordo e mi pare anche senza nessun problema. A breve c'è un'altra scadenza dove io ero convinto che la scadenza era per il 23 marzo, invece tu ritieni che la scadenza è il 23 Febbraio, ieri sera mi hai accusato che io me ne sto fregando, e qui hai sbagliato a pensare questo di me, mi hai detto che sai tutto di me, sicuramente ti avranno detto che io sono una persona correttissima e pacifica, con questo posso garantirti che sono io il primo a voler chiudere questo rapporto di lavoro con te quanto prima. Lascia perdere a tutte le chiacchiere che la gente parla, io di solito ho sempre dato una mano a tante persone che ne hanno avuto bisogno, purtroppo negli ultimi 3 anni ho fatto un grosso errore che per fortuna si risolve tutto con esito positivo la prossima settimana, ma con questo non è che 2 giorni dopo le Banche mi danno s-bito la liquidità, le stesse hanno bisogno di qualche settimana per l'evolversi delle pratiche di finanziamento, a questo punto ti chiedo sempre pagandoti gli interessi di concedermi un'altra proroga finale fino a 30 aprile, nel frattempo sabato pomeriggio ti comincio a dare € 5.000,00, grazie e stai tranquillo*".

corrisposto al mutuante la complessiva somma di 56.000 euro, superiore al capitale oggetto del mutuo, senza tuttavia estinguere il debito a causa del maturare degli interessi pari a una somma intorno ai 26.000 euro.

Le dichiarazioni del TARI' sono considerate precise e dettagliate dai primi Giudici, i quali affermano che il disagio manifestato dal teste durante l'esame, con le conseguenti e frequenti contestazioni del P.M., non ne inficia l'attendibilità attestando, semmai, il timore in lui suscitato dagli imputati ed il clima d'intimidazione dagli stessi creato.

Riscontri alle dette dichiarazioni vengono individuati in sentenza sia nella citata messaggistica, sia nelle dichiarazioni dell'AMBESI, il quale ha sostanzialmente ammesso di aver aiutato il TARÌ nei frangenti sopra descritti.

Il Collegio richiama, poi, il contenuto di una conversazione captata all'esterno del ristorante LE VOLTE, tra ALLAVENA Omar e MARCIANO' Giuseppe in cui gli stessi, commentando recenti operazioni compiute dalla DIA di Genova, sembrerebbero alludere alla vicenda in questione, là dove fanno riferimento a un *"floricoltore di Ventimiglia"* che era *"in quella cooperativa ad Albenga...era in debito non ti ricordi? Quello andava tutti i mesi e voleva soldi e ci metteva il 30% in più tutti i...e l'hanno arrestato!"*.

In definitiva, secondo la sentenza, risulta provato che GALLOTTA Giuseppe ebbe a concedere a TARI' Francesco il mutuo di una somma pari a 50.000 euro, pretendendo il pagamento dell'importo di 26.000 euro a titolo di interessi nell'arco di cinque mesi, corrispondente a un tasso di circa il 124% su base annua, enormemente superiore al tasso-soglia previsto per i periodi di interesse dal decreto del Ministro del Tesoro *ex* L. n. 108/1996.

Il tutto – sottolineano i primi Giudici - con l'aggiunta di ammonimenti al TARI', allusivi anche alla possibilità di conseguenze negative nei confronti della sua famiglia, così da ingenerare in lui un grave stato di ansia e di timore, tale da indurlo a sfuggire al contatto diretto con l'imputato, preferendo affidarsi alla mediazione di AMBESI.

Il Tribunale ritiene quindi integrati a carico del GALLOTTA gli estremi del delitto di usura e di estorsioni, come descritti ai capi I) e J) di imputazione.

È ritenuta l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/1991 in quanto la disponibilità economica di GALLOTTA nel concedere il mutuo usurario e la sua forza intimidatrice nel pretendere il pagamento degli esorbitanti interesse, traggono linfa dalla appartenenza dell'imputato a un gruppo di *lordi* pericolosi e criminalmente autorevoli.

L'idea di un gruppo appare chiaramente percepita dalla vittima - la quale, raccontando l'intera vicenda ha utilizzato sovente il pronome *loro* – come pure ha fatto l'intermediario AMBESI. Inoltre il reato è stato evidentemente commesso allo scopo di attribuire il relativo vantaggio al *locale* di Ventimiglia, rafforzandolo.

Il Tribunale perviene invece ad assoluzione dell'AMBESI dal concorso in usura ed estorsione perché il fatto non costituisce reato, per difetto del dolo necessario ad integrare i reati ascrittigli.

Richiamati i presupposti giuridici dell'istituto del concorso di persone, i primi Giudici affermano che l'AMBESI, pur consapevole del fatto che la propria condotta contribuiva alla realizzazione di un reato, ha attuato un intervento di mediazione dettato da amicizia, senza percezione di lucro alcuno; sicché può ritenersi che l'AMBESI abbia agito per mera solidarietà umana, in contestuale esclusione d'un intento agevolativo dell'attività illecita del GALLOTTA.

Il capo K)

Il Tribunale prende le mosse dalle dichiarazioni rese in sede d'incidente probatorio, *ex* art..197-*bis* c.p.p., da BOTTINO Carla, allora gerente l'albergo PICCOLO PARADISO di Vallecrosia la quale, premessa la sua conoscenza con *don Peppino*, che sempre la salutava con cortesia, ha riferito dell'accesso del suddetto o, forse, del figlio Vincenzo, all'hotel chiedendo la disponibilità di camere per tre parenti.

Siccome, all'epoca, MARCIANO Vincenzo si trovava in Calabria, i primi Giudici asseriscono che la richiesta dovette esser fatta da MARCIANO' Giuseppe, il quale ottenne di far registrare la prenotazione esclusivamente a proprio nome, senza successiva registrazione degli occupanti.

L'arrivo di tre uomini (ROMAGNOSI Cosimo, PIROMALLI Gianluca, CIURLEO Giuseppe) a Vallecrosia emerge sia da intercettazioni telefoniche, sia dal servizio di osservazione della polizia giudiziaria; parimenti risulta provata l'ospitalità loro

offerta da parte di MARCIANO' Giuseppe presso l'albergo della BOTTINO, che non ne ha registrato i nomi su richiesta dell'imputato.

Rilevato che, inizialmente, la BOTTINO ha ascritto il proprio comportamento a motivi di cortesia verso i MARCIANO', il Tribunale asserisce che, incalzata dalle domande del P.M., e dalle domande del giudice dell'incidente probatorio, la teste ha precisato che gli imputati potevano avere sempre un occhio di riguardo nei di lei confronti, dichiarando infine di aver omesso la registrazione perché i MARCIANO' le erano stati indicati come persone *speciali*. Per ciò che attiene al pagamento, la BOTTINO ha infine ricordato che le spese di soggiorno furono pagate da MARCIANO' Giuseppe, circostanza confermata dalla scheda di prenotazione.

Secondo il Collegio, gli atti dimostrano che la condiscendenza della BOTTINO all'illecita richiesta di MARCIANO' Giuseppe non è stata determinata da esplicita coartazione, ma dalla considerazione del suddetto quale membro di un gruppo di persone *speciali,* indicate come mafiose e che era meglio assecondare, perché potevano avere "*un occhio di riguardo*" nei confronti della stessa albergatrice la quale, d'altra parte, era "*una donna sola*", cioè vulnerabile alle pressioni di un ambiente, evidentemente percepito come criminale e pericoloso.

Quindi, senza necessità di prospettare un male ingiusto, o di spendere il nome dell'associazione, il MARCIANO' ha potuto contare sul proprio prestigio criminale, noto alla BOTTINO fin dal di lei arrivo a Vallecrosia, e tale da imporle rispetto ed ubbidienza, anche a costo di violare la legge penale.

Sulla scorta degli esposti motivi, il Tribunale ha affermato la responsabilità di MARCIANO' Giuseppe in concorso con il figlio Vincenzo, in ordine al reato in questione, con l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/1991, considerate le modalità tipicamente mafiose di manifestazione della condotta e lo scopo di avvantaggiare ROMAGNOSI, PIROMALLI E CIURLEO (che la sentenza ritiene verosimilmente affiliati alla 'ndrangheta e alleati del "locale" di Ventimiglia) consentendo loro di soggiornare in Liguria senza lasciare traccia e, in tal modo, agevolando le attività dell'associazione di cui al capo a).

Il capo L)

Il Tribunale richiama il progetto di RATTO Giovanlauro e di suo figlio Andrea, titolare dell'impresa agricola SOLIAGR di Bordighera, di sostituire la copertura delle serre con pannelli fotovoltaici, al fine di vendere all'ENEL l'energia prodotta, operazione conveniente in base all'allora vigente tariffario; i RATTO, pertanto, si rivolsero al geometra ARTIOLI Marino per l'instaurazione della pratica, con tutti i passaggi amministrativi necessari (DIA, autorizzazione dell'Ufficio Paesaggio del Comune di Ventimiglia, assenso della Sovrintendenza regionale per i beni ambientali). Occorrevano tempi rapidi per l'espletamento della pratica, prima che fosse formato il nuovo piano tariffario, con tariffe più svantaggiose tenuto conto del valore complessivo dell'operazione, pari a un milione di euro.

I primi Giudici evidenziano le fasi dell'operazione e le sue vicende negative (lievitazione dei costi per l'allungarsi dei tempi a causa delle prescrizioni della Sovrintendenza; mutamento del conto energia dell'ENEL con previsione di tariffa più bassa per l'acquisto di energia da privati; rifiuto di finanziamento da parte delle banche, che avevano subordinato i rispettivi mutui all'ottenimento dei permessi in tempo utile per allacciare l'impianto, prima della formazione delle nuove tariffe) sino al definitivo abbandono del progetto per antieconomicità dello stesso.

In previsione di intoppi futuri, RATTO Giovanlauro aveva suggerito all'ARTIOLI di attivare qualche canale di propria conoscenza; ed è così che l'ARTIOLI prendeva contatto con MARCIANO' Giuseppe - di cui conosceva l'influenza nei confronti delle pubbliche amministrazioni - attraverso una propria amica (MAGLIANO Sandra) con la quale, poi, si recava presso il ristorante LE VOLTE, ottenendo dal MARCIANO' la promessa d'interessarsi alla questione, come risulta da conversazioni captate fra MARCIANO' Giuseppe e ARTIOLI e fra MARCIANO' Giuseppe e MARCIANO' Vincenzo 48.

In successiva conversazione, dell'affare parla chiaramente oltre ai MARCIANO' zio e nipote anche ALLAVENA Omar. In particolare MARCIANO' Giuseppe, secondo il Tribunale, allude alla possibilità economica di un vantaggio per l'associazione.

Successive osservazioni della polizia giudiziaria confermano l'accesso di MARCIANO' Vincenzo 48 e ALLAVENA Omar all'agenzia immobiliare

dell'ARTIOLI; questi, depositata la DIA presso il Comune di Ventimiglia, recava a MARCIANO' Giuseppe l'indicazione di data e protocollo della pratica.

Dopo il parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio, MARCIANO' Giuseppe si dichiarava non più in grado, per motivi di salute, di seguire la questione, ela affidava all'ALLAVENA; questi rappresentava all'ARTIOLI la necessità di pagare la somma di 25.000 euro quale compenso per terze persone e per i mediatori.

I RATTO, accedendo alla richiesta, subordinavano il pagamento all'effettivo allaccio del loro impianto alla rete nazionale.

A seguito di un asserito errore d'intervento da parte dell'ALLAVENA, da costui riferito ad un equivoco (pensava di dover intervenire non per ottenere un provvedimento amministrativo favorevole, bensì per ottenere eventuali fondi o incentivi) errore che avrebbe determinato l'emanazione di un'autorizzazione con prescrizioni svantaggiose per i RATTO, l'ARTIOLI, decidendo di redigere una relazione per obiettare alle prescrizioni stabilite dalla Sovrintendenza regionale, prendeva ulteriori contatti con l'ALLAVENA medesimo. Costui, ancora una volta, prospettava la necessità dell'esborso dei 25.000 euro, nuovamente incontrando il favorevole riscontro dei RATTO, impegnatisi a pagare in caso di attivazione dell'impianto.

Sono monitorati colloqui tra MARCIANO' Giuseppe, MARCIANO' Vincenzo 48 e ALLAVENA Omar, aventi per oggetto il miglior atteggiamento da tenere nei confronti dei RATTO e dell'ARTIOLI. Ulteriori contatti sono monitorati tra MARCIANO' Vincenzo 48 e ALLAVENA, intenzionati a ottenere il compenso, con l'ARTIOLI.

Dopo il colloquio con l'ARTIOLI, ALLAVENA Omar e MARCIANÒ Vincenzo 48, commentando l'incontro, accarezzavano l'idea di trarre dalla vicenda un congruo guadagno ("*Eh, se ci va bene, ci "cucchiamo" un po' di soldini almeno*"); peraltro, in successivo incontro con MARCIANO' Giuseppe, l'ALLAVENA viene rimproverato da MARCIANO' Giuseppe per non aver ottenuto dall'ARTIOLI nemmeno un anticipo.

Vi è poi un defatigante tira e molla, fra gli imputati intenzionati a ricevere il compenso e i RATTO non disponibili ad anticipare alcunché, anche per problemi

successivamente insorti, come la contestazione di un illecito edilizio in luogo della sperata celere approvazione della pratica.

Intanto le banche, stante l'allungamento dei tempi, esitavano a concedere i finanziamenti e, alla fine, la realizzazione dell'impianto non aveva luogo, così come non aveva luogo il pagamento di 25.000 euro non ebbe, appunto, luogo.

In una conversazione intercettata, MARCIANO' Giuseppe inveisce contro l'ARTIOLI per non aver ricevuto da lui alcun compenso.

I primi Giudici rilevano che, dalle testimonianze di ARTIOLI Marino e RATTO Giovanlauro, emerge il ricorso dei suddetti a MARCIANO' Giuseppe, ritenuto persona influente e *ammanicata*, per ottenere in tempi brevi un'autorizzazione favorevole, e risulta che il MARCIANO' ha corroborato tale convincimento, promettendo di intervenire.

Puntualizza il Collegio che il passaggio di consegne all'ALLAVENA per asseriti propri motivi di salute, non ha determinato il venir meno in MARCIANO' Giuseppe la regia dell'operazione, consistita nell'ottenere dai RATTO la promessa di una somma di denaro a titolo di remunerazione dei funzionari coinvolti, somma non corrisposta per il fallimento dell'operazione.

Tutto ciò, nell'ottica del Tribunale, realizza la figura legale del reato di millantato credito ai sensi dell'art.346, comma 2° c.p., cosiderando che gli imputati, i quali spesso parlano al plurale, avevano ben presente il carattere collettivo dell'operazione, sicché il frutto dell'attività illecita era diretto a vantaggio dell'associazione, con successiva ripartizione fra i partecipi direttamente coinvolti.

Sussiste quindi, secondo la sentenza, anche l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/1991, dal momento che gli imputati perseguivano il fine di agevolare l'associazione di cui al capo a).

I capi W e X

il Tribunale ricorda che le imputazioni originano dalla vicenda dell'agguato al PARODI, e dalla dichiarazione resa al P.M. da CASTELLANA Ettore di conoscere MARCIANO' Giuseppe da circa quarant'anni.

Identica dichiarazione viene invitato a fare anche il MARCIANO' nel caso qualche inquirente lo interrogasse, dalla moglie del CASTELLANA, BASSO Stefania che,

dopo aver avuto un colloquio col marito al carcere di Cuneo, si reca a casa MARCIANO', venendo ripresa dalle telecamere poste fuori dall'abitazione.

La circostanza della richiesta fattagli dal CASTELLANA tramite la moglie, viene confermata da MARCIANO' Giuseppe in conversazione fra lui, l'ALLAVENA e il nipote Vincenzo 48, intercettata a bordo della vettura di quest'ultimo.

Il Tribunale prende, quindi, atto che la BASSO, dopo aver parlato con il marito in carcere, si è recata presso l'abitazione di MARCIANO' Giuseppe, informandolo sul il contenuto dell'interrogatorio reso dal marito e invitandolo a dichiarare, ove sentito dall'autorità giudiziaria, di conoscere il suddetto da circa quarant'anni.

In tale comportamento, che ha consentito al MARCIANO' di conoscere i sospetti degl'inquirenti nei suoi confronti, i primi Giudici vedono un aiuto oggettivo a vantaggio del predetto non integrante, peraltro, gli estremi del delitto di favoreggiamento personale; ed invero, secondo il Collegio, la BASSO ha tenuto la condotta di cui sopra nell'interesse non di MARCIANO' Giuseppe - che, secondo l'imputazione, sarebbe il soggetto avvantaggiato dalla donna - ma del proprio marito, per impedire che le di lui dichiarazioni venissero smentite dallo "zio Peppino".

Sulla scorta di tali premesse, BASSO Stefania è stata assolta dal reato di favoreggiamento, perché il fatto non costituisce reato.

Con identica formula la BASSO è stata assolta dalla falsa testimonianza resa al P.M. (*"Mio marito non mi ha detto niente dell'interrogatorio... Non ho riferito niente a nessuno"*) ritenuta la sussistenza dell'esimente dell'art.384, comma 2° c.p. atteso che l'imputata, se avesse ammesso d'aver riferito al MARCIANO' il contenuto dell'interrogatorio reso dal marito CASTELLANA, avrebbe corso il rischio di essere incriminata per il reato di favoreggiamento a favore di quest'ultimo o del MARCIANO'.

*** *** *** ***

La vicenda MARVON. capi C) N) O)

1. *In generale*

A questo punto la sentenza passa alla trattazione delle violazioni contestate ai capi C) N) O) a SCULLINO Gaetano e PRESTILEO Marco.

Costoro, nelle rispettive qualità di sindaco di Ventimiglia e di direttore generale della stessa amministrazione, nonché amministratore unico della CIVITAS avrebbero, in ipotesi accusatoria, favorito in più occasioni l'assegnazione di lavori pubblici alla MARVON.

In concreto, con le loro condotte i due imputati, violando o eludendo le norme amministrative vigenti in materia, avrebbero agito in modo da far conseguire alla MARVON appalti di opere pubbliche direttamente, senza cioè ricorrere a procedure di comparazione delle offerte di più ditte, in tal modo procurando un ingiusto vantaggio alla suddetta cooperativa con corrispondente danno per le altre imprese di settore.

All'accusa di abuso d'ufficio si affianca quella di concorso esterno in associazione mafiosa poiché i due imputati, pur senza essere formalmente e organicamente inseriti nell'associazione mafiosa di cui al capo A), avrebbero contribuito in maniera non occasionale alla realizzazione degli scopi della stessa, così determinandone il mantenimento, il rafforzamento e l'espansione.

I primi Giudici ricordano che, con il subentro del MANNIAS alla precedente gestione della MARVON, questa ha ottenuto una serie di appalti che segnano l'inizio di un nuovo ciclo della vita della cooperativa.

Tale nuova stagione operativa ha coinciso con la creazione, il 09.05.2008 sotto il mandato dello SCULLINO, della società *in house* CIVITAS, avente per oggetto principale la gestione della piccola e media manutenzione del patrimonio comunale, così sgravando dalle incombenze minori l'Ufficio Tecnico Comunale, che si sarebbe quindi potuto dedicare solo ai grandi interventi sul territorio; il tutto senza aggravio di spesa per il Comune, poiché membri del c.d.a. CIVITAS erano soggetti operanti nell'amministrazione, i quali non avrebbero avuto compensi aggiuntivi. Inoltre gli organi e uffici comunali mantenevano un potere di programmazione e coordinamento delle attività della CIVITAS.

Ricordato che dubbi sul corretto operato della CIVITAS erano sorti a seguito di articoli di stampa denuncianti un trattamento privilegiato nei confronti della MARVON che, secondo quanto indicato dai Carabinieri, appariva aver ottenuto nel 2008 il 70% delle opere appaltate dalla partecipata, il Tribunale passa all'esame

delle condotte che avrebbero procurato un ingiusto favoritismo verso la MARVON a danno delle altre imprese.

2. *In particolare*

a) il capo N)

In merito alla ristrutturazione del mercato coperto di Ventimiglia, l'Accusa ha contestato a PRESTILEO e SCULLINO di aver assegnato direttamente l'opera alla MARVON, violando specifiche norme di legge, sia per inapplicabilità alle imprese cooperative del codice dei contratti, sia per difetto in capo all'assegnataria dei requisiti tecnico-organizzativi che l'impresa deve possedere per ottenere l'appalto di lavori pubblici d'importo inferiore a 150.000 euro, ai sensi dell'art.28, comma 1 lett.a) del d.p.r. 34/2000.

Il Tribunale, sulla scorta delle obiezioni della Difesa, ha disatteso entrambe le prospettazioni del P.M.

In merito all'art.125 del codice dei contratti, la sentenza rileva che tale norma, nel sancire l'assegnabilità diretta di opere al di sotto della soglia di 40.000 euro, parla di "imprese", senza distinguere tra imprese individuali o societarie, imprese aventi finalità di lucro o cooperative sociali.

Inoltre, già il 26.07.2001, l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, aveva ritenuto che negli appalti per importi inferiori a 150.000 euro, il requisito in esame è soddisfatto se l'impresa abbia conseguito i ricavi necessari anche per un solo anno, poiché la norma citata non fa obbligo di rapportare l'entità di alcun requisito alla media del quinquennio.

Tenuto conto di ciò, i primi Giudici hanno ritenuto la sussistenza del requisito poiché, in base ai bilanci, è risultato che 2007 la MARVON aveva effettuato lavori d'importo pari a 196.584 euro.

È stata, invece, ritenuta la fondatezza della contestazione relativa alla violazione dell'art.28 comma 2° del d.p.r. 34/2000, che richiede requisiti specifici di competenza tecnica settoriale alle le imprese che debbano eseguire "*lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, per gli scavi archeologici e per quelli agricolo-forestali*", competenza risultante da attestazione di buon esito dei lavori rilasciato dalle autorità eventualmente

preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti, attestazione che la MARVON non poteva avere, per mancata effettuazione di lavori su beni culturali o ambientali.

Il Tribunale assume che l'indicazione contenuta nella disposizione di legge ultima citata, nella parte in cui richiede il possesso dei suddetti specifici requisiti in capo alle imprese, non autorizza a compiere la distinzione sostenuta dalla Difesa, tra beni culturali e beni di interesse culturale, quali il mercato coperto di Ventimiglia, questi non rientranti nella previsione della norma.

Conseguentemente il Collegio ritiene sussistente la violazione, a prescindere dall'aspetto del dolo del delitto di abuso d'ufficio che la sentenza si riserva di trattare in sede d'esame del capo O).

b) Il capo O)

In merito alla vicenda del marciapiedi di Lungo Roja la sentenza, rievocati i passaggi più significativi dell'*iter* amministrativo e burocratico, illustra le contestazioni dell'Accusa in merito a: non corretta applicazione dell'art.5 della legge 381 del 1991, che consente l'affidamento diretto solo per *servizi* e non per *lavori*; mancata stipulazione da parte della MARVON di convenzione finalizzata alla creazione, ai sensi della sopra citata norma, d'opportunità di lavoro per le persone svantaggiate; assenza dei requisiti tecnico-organizzativi previsti dall'art.28 del d.p.r. n.34/2000; insussistenza delle ragioni d'urgenza poste a giustificazione dell'affidamento diretto alla MARVON dell'intervento sul Lungo Roja, con riferimento all'imminente "Battaglia dei Fiori" in programma il 14 e il 15 giugno 2008.

Vengono, poi, illustrate le prospettazioni della Difesa la quale, anzitutto, ha insistito sull'urgenza dell'intervento, adducendo ragioni d'incolumità pubblica e rifacendosi, poi, alle sopra richiamate interpretazioni dell'art.5 della legge n.381 e del 1991 e dell'art.28 del d.p.r. 34/2000.

La Difesa ha altresì evidenziato il fatto che nessun componente il c.d.a della CIVITAS ha ritenuto necessaria quell'autonoma ulteriore convenzione scritta la cui mancanza è stata contestata dal P.M., e ha messo in rilievo l'inutilità della stessa, in quanto la duplicità di convenzioni fra gli stessi soggetti ha un senso solo se una convenzione svolge una funzione giuridica diversa (di solito propedeutica) rispetto

all'altra come accade, ad esempio, per i contratti aventi effetti obbligatori rispetto quelli di natura traslativa di diritti reali, ovvero per le convenzioni quadro strumentali alla conclusione di successive obbligazioni.

Nel caso degli affidamenti contestati, che concernono singoli interventi di immediata realizzazione, sarebbe stato inutile imporre una duplice convenzione, in quanto l'unico aspetto rilevante era costituito dalla necessità che la preferenza accordata ad una cooperativa sociale di tipo B fosse riconnessa all'esigenza di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La Difesa di PRESTILEO ha, poi e soprattutto, insistito sul dato dell'economicità dell'intervento e sulle ricadute positive che la tempestiva realizzazione dell'opera avrebbe avuto sull'immagine della città, il tutto senza un pesante aggravio sulle casse comunali; al riguardo il Difensore ha rilevato che il progetto originario del rifacimento marciapiedi di Lungo Roja, prevedeva, sulla base del prezziario regionale antecedente il prezziario CIVITAS, un costo di 154274,46 euro, ridimensionato dalla variante MARVON a 129014,85, ulteriormente ridotto dalla CIVITAS in base all'approvazione del proprio prezziario a 91449,00.

La MARVON, infine, era riuscita a effettuare l'intervento per un corrispettivo ridotto a 65.000 euro oltre IVA.

Anche in merito alla vicenda del marciapiedi di corso Genova la sentenza, rievocati i passaggi più significativi dell'*iter* amministrativo e burocratico, evidenzia come l'opera, dopo una battuta d'arresto per mancanza di fondi sufficienti, si sia potuta concretamente realizzare grazie: all'afflusso nelle casse comunali di risorse economiche sufficienti, derivate dall'incameramento di oneri di urbanizzazione; alla riduzione del costo dell'opera, per modifiche al progetto apportate nel marzo 2009 da funzionario UTC, ROSSI, su richiesta del sindaco SCULLINO, con limatura su lavorazioni e qualità dei materiali, così pervenendo ad un costo ridotto a 211.796 euro; ai contributi in denaro e materiali da parte dei commercianti di Corso Genova offerti su invito dell'amministrazione comunale a collaborare, ai contatti CIVITAS-MARVON per presentazione preventivo.

Viene poi, richiamata la puntualizzazione della Difesa sul fatto che, nel medesimo periodo di tempo, ad altra cooperativa sociale, la NUOVA INTEMELIA fu proposta la realizzazione del marciapiede di Via Chiapporì.

Quanto alla proposta MARVON, la stessa si basò sul computo metrico estimativo predisposto dall'ing. ROSSI dell'U.T.C. Rispetto, poi, all'originaria stima di 211796 euro, l'appalto fu assegnato per un importo di 98.146 euro.

Dopo quest'ampia illustrazione dei fatti relativi ai rifacimenti dei due marciapiedi (Corso Genova e Lungo Roja) il Tribunale rileva l'effettiva ravvisabilità, sul piano oggettivo, di alcune violazioni di legge contestate dal P.M.

I primi Giudici ritengono, anzitutto, non corretta l'applicazione dell'art.5 della legge 381 del 1991, che consente l'affidamento diretto solo per *servizi* e non per *lavori*, atteso che le attività di rifacimento dei marciapiedi dovevano essere considerate come lavori e non come servizi. In effetti, secondo l'art.3 del codice dei contratti, con il termine *lavori* si definiscono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione di opere, e non vi è dubbio che quella del rifacimento del manto di un marciapiede deve essere considerata un'attività manutentiva.

Soggiunge il Collegio che, anche considerando gli interventi in esame come *servizi*, la procedura di comparazione sarebbe stata necessaria, in quanto l'affidamento diretto sotto la soglia comunitaria di 206.000 euro è consentito solo in materia di servizi strumentali, cioè aventi ad oggetto il funzionamento della pubblica amministrazione, con esclusione dei servizi pubblici diretti all'utenza. A tal proposito viene richiamata una pronuncia del Consiglio di Stato, in data 10 novembre 2010 n.2829, concernente l'art.5 della legge 381/1991.

Anche l'aspetto relativo all'assenza di una convenzione integra, nei due casi, un vizio dell'azione amministrativa, in quanto le considerazioni sull'inutilità di una tale convenzione non potevano condurre gli organi amministrativi a scavalcare una chiara prescrizione di legge.

Quel che rileva è che la MARVON, all'epoca degli affidamenti in data 12/5/08 e in data 17/3/09), non aveva ancora stipulato alcuna convenzione con il Comune di Ventimiglia.

Preso atto della produzione della Difesa, in data 12.03.2014, di una "convenzione", la sentenza afferma che tale convenzione nulla ha a che fare con quella prevista dall'art. 5 della L. 381/1991, trattandosi di un contratto per l'inserimento lavorativo protetto in seno alla MARVON, in attivazione di due borse

lavoro di due persone. Inoltre l'atto prodotto dalla Difesa, è stato redatto in epoca successiva all'affidamento dei lavori per cui è processo, e in calce allo stesso non risulta apposta alcuna sottoscrizione da parte della CIVITAS.

Neppure sono convincenti, secondo il Collegio, le ragioni d'urgenza addotte dalla Difesa a sostegno della legittimità dell'azione amministrativa nel caso del rifacimento dei marciapiedi: infatti, il numero degli incidenti occorso a pedoni nel corso degli anni è risultato assai ridotto, mentre la documentazione fotografica attesta bensì deteriorate condizioni del marciapiedi con connessa necessità d'intervento, ma non in regime di urgenza tale da necessitare il ricorso a procedure straordinarie e *praeter legem*.

Il Tribunale contesta, poi, la prospettata esigenza di provvedere urgentemente al rifacimento del marciapiede di Lungo Roja per l'imminenza della *Battaglia dei Fiori*, trattandosi di manifestazione che si svolge annualmente; quindi se disastrate, le condizioni del marciapiede tali erano da vari anni, come del resto evidenziato dalle testimonianze assunte sul punto.

Peraltro, secondo il Tribunale, che richiama le osservazioni formulate al capo N), il profilo relativo all'assenza dei requisiti tecnico-organizzativi previsti dall'art.28 del d.p.r. n.34/2000 (avere effettuato nel quinquennio precedente lavori per importo pari o superiore ai lavori eseguiti), non ha inficiato la legittimità dell'assegnazione.

Esaurite le considerazioni sull'aspetto oggettivo delle imputazioni, il Tribunale passa alla trattazione dell'elemento psicologico, in termini di dolo intenzionale, del reato di cui all'art.323 c.p., con riferimento all'esclusione del dolo, ove lo scopo primario del pubblico ufficiale sia stato quello di perseguire l'interesse pubblico, anche se dalla sua condotta possano essere derivate ad altri conseguenze ingiustamente dannose o ingiustamente vantaggiose per sé o per altri e, per contro, alla sussistenza del dolo ove il perseguimento dell'interesse pubblico, pur non fuoriuscendo completamente dal raggio rappresentativo-volitivo dell'agente, costituisca una conseguenza parallela del suo agire.

È sulla scorta di tali principi – afferma il Tribunale - che va parametrato l'atteggiamento dello SCULLINO e del PRESTILEO, dovendosi accertare se vi sia stata alla base del loro agire la rappresentazione-volizione di un interesse pubblico e se questo sia stato perseguito solo occasionalmente e secondariamente, ovvero

abbia costituito il fine esclusivo o, comunque, principale delle condotte serbate ed oggetto di contestazione.

Analizzando gli elementi sintomatici della condotta dei due imputati, i primi Giudici pervengono a ritenere non provato il dolo intenzionale del reato di abuso d'ufficio, di là da profili oggettivi d'illegittimità - che pure non vengono esclusi - dell'attività ammnistrativa compiuta.

La sentenza, sulla scorta delle testimonianze introdotte dalla Difesa e delle dichiarazioni dello stesso imputato, ha ritenuto che l'indubbio attivismo dello SCULLINO era rivolto al miglioramento della situazione di Ventimiglia, città che in passato versava in uno stato di degrado e incuria.

Ciò ulteriormente conferma la precipua finalizzazione di altre condotte degli imputati SCULLINO e PRESTILEO al perseguimento dell'interesse pubblico.

A tal proposito i primi Giudici, ricordato che tra gli indici rivelatori di una finalità illecita perseguita dal soggetto che abusa del proprio ufficio, viene annoverata la macroscopicità delle violazioni di legge poste in essere, asseriscono che, nel caso di specie, le violazioni di legge inerenti la ristrutturazione del mercato coperto di Ventimiglia erano di ordine puramente procedimentale, atteso che l'importo di 35.000 euro dell'intervento, ne consentiva comunque la realizzabilità con assegnazione diretta, indipendentemente dal riferimento a *lavori* o *servizi*.

Per ciò che attiene alle altre violazioni, concernenti l'assegnazione diretta alla MARVON del rifacimento dei marciapiedi di Lungo Roja e Corso Genova, il Tribunale rileva che il passaggio dall'illegittimità all'illiceità penale richiede pur sempre il dolo intenzionale, anche qui non ravvisato.

Rilevano i primi Giudici che principale artefice dell'opzione interpretativa concernente la possibilità di inquadrare gl'interventi in questione nella categoria dei *servizi,* fu MACCAPANI Achille, segretario generale del Comune, membro del c.d.a. di CIVITAS, studioso della materia, autore di pubblicazioni di settore nonché collaboratore di riviste giuridiche specializzate. Costui, con indicazioni orali e scritte – in particolare con un articolato parere di cui ampi stralci sono riportati nella memoria della Difesa - aveva rassicurato gli amministratori sulla possibile assegnazione delle opere alla MARVON pur in assenza di gara.

Vero è, come ha detto il P.M., che il MACCAPANI, quando gl'inquirenti rivolsero l'attenzione alle problematiche da lui trattate, "ripudiò" il parere menzionato comunque attribuendogli valore di atto puramente interno; tuttavia l'istruzione dibattimentale ha dimostrato che il parere, lungi dall'essere un appunto interno non pubblico, venne formalmente protocollato presso CIVITAS, fu visionato dal collegio sindacale della società, e fu portato a conoscenza anche di consulenti esterni del Comune. Al riguardo sono richiamate le testimonianze assunte, per cui "*essendoci un parere della massima autorità comunale si andava tranquilli*" (così DI CERTO, collaboratore di CIVITAS).

Il Tribunale svaluta, poi, l'assunto dell'Accusa, esser il parere in questione frutto di uno stato di soggezione psicologica del MACCAPANI e di pressioni su di lui esercitate dagl'imputati. Nessun elemento depone in tal senso, né appare plausibile un'acquiescenza del MACCAPANI ai *desiderata* degli amministratori, su cui egli doveva esercitare un controllo, per il timore di non ottenere il loro assenso al rinnovo dell'incarico; ed invero, atteso che il parere fu redatto l'8 giugno 2008, a neppure un anno di distanza dalla nomina (1 agosto 2007) la scadenza dell'incarico era ancora assai lontana.

Semmai – secondo i primi Giudici - emergono dati rivelatori di una negativa personalità del MACCAPANI che, chiamato a rispondere delle sue decisioni, ha cercato di scaricare su altri le sue responsabilità, come è avvenuto allorché, interrogato dai Carabinieri, egli ha evitato di riferire di aver emesso il sopra menzionato parere.

La sentenza afferma, poi, di condividere l'argomento della Difesa secondo cui, se giunta e sindaco avessero inteso compiere favoritismi nei confronti di cooperative o imprese, avrebbero avuto convenienza a scegliere un segretario comunale meno preparato e di minor prestigio del MACCAPANI.

Non si comprende, comunque, perché lo SCULLINO e il PRESTILEO, a fronte di un parere espresso dall'organo istituzionalmente preposto alla consulenza giuridica degli amministratori, dovessero dubitare dell'attendibilità di tale parere e dell'integrità mentale o caratteriale del suo autore, tenuto anche conto delle ampie unanimità e trasversalità di consensi ottenuti dagli altri membri della CIVITAS, dai rappresentanti del consiglio comunale e dai membri della commissione di controllo

- gli uni e gli altri di maggioranza ed opposizione - nonché dai dirigenti degli uffici comunali coinvolti.

Ricorda il Collegio che gli unici ad esprimere perplessità furono proprio il direttore generale PRESTILEO e il BOSIO (dirigente, quest'ultimo, dell'ufficio gare e contratti del Comune) i quali avevano chiesto rassicurazioni informali al MACCAPANI, pretendendo poi una formalizzazione scritta, ed ulteriormente si documentarono persino partecipando a un convegno giuridico tenutosi a Milano (con relatori, fra gli altri, i professori PERICU e CAIA). Inoltre PRESTILEO e MAGNAGHI, presidente del c.d.a. CIVITAS, parteciparono ad altra iniziativa dei commercialisti.

Così stando le cose, argomenta la sentenza, correttamente la Difesa ha rilevato che il PRESTILEO, se versante in una situazione d'illiceità, ben difficilmente, dopo aver ottenuto il via libera a un'importante scelta della società *in house* per cui agiva, avrebbe rappresentato dubbi o esternato perplessità sul parere del MACCAPANI. Questi, da parte sua, ha ammesso in sede d'incidente probatorio, di non aver mai subito pressioni dagli imputati.

Anche la lettera che il PRESTILEO aveva pubblicato sul proprio sito internet, dopo che il MACCAPANI aveva ripudiato il proprio parere chiamandosi fuori da ogni responsabilità per le assegnazioni di lavori effettuate alla MARVON in via diretta[14] appare, agli occhi dei primi Giudici, tutt'altro che rivelatrice di un atteggiamento ritorsivo dell'imputato verso il MACCAPANI dopo il voltafaccia di lui, apparendo piuttosto rivelatrice sia della grande delusione verso uno stimato funzionario pubblico apparso incapace di assumersi la responsabilità delle proprie decisioni, sia dell'intento di rivolgere a tale soggetto un estremo richiamo a dire la verità, per

[14] "*.....tradendo l'amicizia e l'affetto ha mentito come mente un bambino inconsapevole con la propria mamma e con la maestra. Come mente chi non si rende ben conto delle conseguenze di quelle che crede essere piccole ingenue menzogne, come mente chi non essendo in grado di assumersi le proprie responsabilità, le scarica rovinosamente su altri, non è sarcasmo il mio, sono veri auguri di cuore sperando che queste menzogne e la sofferenza che provoca in altre persone possano almeno contribuire alla crescita di questa persona a cui avevo dato la mia fiducia e amicizia. Spero che tutto ciò provochi una profonda riflessione in lui e che possa comprendere che un po' di dignità, di coraggio e di consapevolezza, che per la nostra libertà in molti hanno donato addirittura la loro vita, lui doveva essere sincero e onesto, rischiando non la propria vita ma forse solo qualche mese della sua carriera. Sappi che nonostante tutto non riesco ad odiarti, anche se ammetto di averci provato e quando mi incontrerai, se riuscirai a guardarmi negli occhi vedrai in me un sorriso di compassione e di speranza per te*".

le conseguenze, umane e giudiziarie, che dalla di lui contraddittoria condotta potevano derivare e sono effettivamente derivate.

A riprova dell'inattendibilità del MACCAPANI e della sua tendenza a scaricare su altri le proprie responsabilità, il Tribunale, anche sulla scorta di quanto indicato in memoria della Difesa, ricorda che il soggetto, in risposta alla contestazione della Corte dei Conti circa le modalità di rinnovo dell'incarico ai funzionari BOSIO e GRASSANO, aveva asserito di essere stato una sorta di infiltrato della Procura della Repubblica e per tale motivo di avere assunto quelle determinazioni decidendo di "*acconsentire, seguendo il consiglio che mi avevano dato i funzionari prefettizi*", versione seccamente smentita dal capitano. PIZZICONI dei Carabinieri, che ha escluso esser mai stato il MACCAPANI un agente delle forze dell'ordine all'interno del Comune di Ventimiglia.

Tirando le somme, i primi Giudici affermano che le violazioni di legge in alcuni casi riguardarono questioni in cui l'errore fu indotto da soggetti dotati di maggiori competenze tecnico-giuridiche, mentre in altri è mancata un'interpretazione corretta, sicuramente al fine di procedere nel senso voluto dagli amministratori; tuttavia, con riguardo all'assegnazione dei lavori del mercato di Ventimiglia a una ditta che non aveva il requisito richiesto, anche i tecnici (come l'ing.CIGNA dell'UTC) non colsero la portata preclusiva della norma.

Tali elementi depongono dunque nel senso di ridurre il livello di percepibilità delle violazioni e, conseguentemente, inducono a valutare in favore degli imputati il criterio (della maggiore o minore macroscopicità della violazione) sintomatico della loro intenzionalità criminosa.

Puntualizza la sentenza che lo SCULLINO e il PRESTLEO avevano a cuore la realizzazione degli interventi; in tale ottica, pertanto, procedettero "come bulldozer".

Entrambi richiesero pareri di fattibilità, il PRESTILEO sollecitò la redazione di un prezziario più conveniente per la committenza pubblica, e lo SCULLINO chiese contributi ai commercianti per colmare la carenza di fondi pubblici ed ulteriori sconti sui preventivi MARVON; inoltre, essendo geometra, redasse parte dei progetti.

Entrambi gli imputati, soggiunge la sentenza, avevano avuto modo di constatare che le cooperative sociali di tipo B, MARVON e NUOVA INTEMELIA, si affacciavano sul mercato ed erano interessate ad operare a prezzi assai vantaggiosi per l'ente pubblico e per la CIVITAS che ne era l'emanazione. Ciò soddisfaceva la duplice esigenza, quella di cambiare volto alla città, con operazioni di *restyling* di mercato e marciapiedi, e di dare lavoro ad una cooperativa in cui operavano lavoratori svantaggiati.

In conclusione, secondo il Tribunale, l'intento fondamentale degli amministratori era di perseguire l'interesse pubblico, tant'è vero che i contatti dello SCULLINO con il MANNIAS, in occasione della presentazione di preventivi della MARVON, avvennero in Comune e pubblicamente, e degli stessi poterono averne contezza dirigenti comunali ed esponenti dell'opposizione.

Non vi furono quindi - né furono oggetto di OCP o di intercettazioni - incontri segreti, né telefonate anche solo ambigue, gli uni e le altre rivelatori d'un intento operativo, volto a favorire un soggetto o a danneggiarne altro.

I primi Giudici richiamano, poi, testimonianze di dirigenti comunali e di membri del c.d.a. CIVITAS attestanti la managerialità dello SCULLINO, che voleva introdurre nell'amministrazione del Comune una gestione di tipo aziendale, lavorando anche 12 ore al giorno, fissato com'era sulla necessità di economizzare e risparmiare.

In particolare il BOSIO ha asserito che, grazie all'impegno del sindaco, il Comune era riuscito a realizzare una serie di importanti opere e a non sprecare l'opportunità di utilizzare 6.000.000 di euro che la U.E., per mezzo della Regione Liguria, aveva stanziato in favore di Ventimiglia.

A tal proposito, la sentenza ricorda che la creazione della CIVITAS rispondeva alla necessità, secondo i dettami U.E., che i fondi europei fossero utilizzati da un soggetto operante con criteri privatistici. Sono stati, inoltre, gli stessi imputati ad enunciare la convenienza della creazione di una società *in house*, non legata ad un paralizzante patto di stabilità che impediva agli enti locali ogni sforamento degli impegni consentiti dai bilanci.

Si tratta di ulteriori ragioni dimostrative di un'assenza di dolo, nonché idonee ad evidenziare l'infondatezza dell'insinuazione avanzata della commissaria prefettizia

LUCIANO' che la CIVITAS servisse solo ad eludere i controlli gravanti sull'attività diretta dell'ente comunale.

Viene, ancora, richiamata la testimonianza del BOSIO, il quale ha puntualizzato che, per i lavori di piccola manutenzione del patrimonio cittadino, l'amministrazione SCULLINO aveva definito un sistema (denominato IGS) di rotazione di quattro cooperative, che intervenivano con tempestività ed efficienza, effettuando diecimila interventi nell'arco di quattro anni.

Il Tribunale fa propria, infine, l'argomentazione della Difesa secondo cui, se si fosse voluto avvantaggiare qualche soggetto (es. la MARVON) si sarebbero più facilmente potute effettuare in questo settore assegnazioni dirette, in modo assolutamente legittimo, trattandosi di interventi comportanti un impegno di spesa elevato nella loro globalità, ma di modesto rilievo considerati singolarmente. Invece per tali interventi fu applicato il sistema a rotazione tramite gare *on line* (IGS, appunto) con prezziario più conveniente rispetto a quello regionale, circostanza che provocò le proteste dell'Unione Industriali.

Questi sono i motivi per i quali è stata pronunciata sentenza assolutoria perché il fatto non costituisce reato nei confronti degli imputati SCULLINO e PRESTILEO.

c) capo C)

SCULLINO e PRESTILEO sono anche imputati di concorso esterno in associazione mafiosa, per aver contribuito in maniera non occasionale alla realizzazione degli scopi dell'associazione di cui al capo A) determinandone mantenimento, rafforzamento ed espansione per aver favorito, nelle loro rispettive qualità, la società MARVON.

Il Tribunale comincia col rilevare che all'assoluzione di SCULLINO e PRESTILEO dai reati loro rispettivamente ascritti *sub* N) e *sub* O) consegue l'assoluzione dal più grave reato di concorso esterno in associazione mafiosa di cui al capo C). La sentenza, peraltro, non chiude qui il discorso, ma lo amplia tramite considerazioni di diritto e fatto che sembrano prescindere dalla stessa intervenuta assoluzione dai capi N) e O).

Premesso un inquadramento della figura del concorso esterno, come individuato dalla giurisprudenza di legittimità, i primi Giudici rilevano che è stata dimostrata l'esistenza di un *locale* di 'ndrangheta nella zona di Ventimiglia, e che soggetti di

primo piano affiliati all'organizzazione gestivano di fatto la MARVON; ed è così che l'Accusa, ritenendo che Sindaco e Direttore Generale del Comune di Ventimiglia, abusando del loro ufficio, avessero agito al fine di favorire la cooperativa MARVON, ha concluso che costoro, pur non inseriti nell'organizzazione criminale, avevano contribuito a realizzare uno degli scopi della stessa, determinandone il mantenimento, il rafforzamento e l'espansione.

Osserva il Tribunale al riguardo che, se è vero che l'azione di SCULLINO e PRESTILEO fu volta al soddisfacimento dell'interesse pubblico e non a favorire la MARVON, dovrebbe venir meno l'individuazione d'un contributo esterno dei suddetti volto a rafforzare e ad espandere l'associazione mafiosa.

I primi Giudici, tuttavia, pur asserendo l'inesistenza del dolo di concorso esterno, reputano che, sul piano oggettivo, la condotta dei due amministratori abbia comunque offerto un contributo concreto in favore del sodalizio criminoso sotto l'aspetto non tanto del profitto, tenuto conto dei bassi preventivi e degli ulteriori ribassi spuntati dall'amministrazione, quanto dell'aggiudicazione di opere da parte della MARVON, ottenute con violazione delle norme amministrative regolanti le modalità di assegnazione di lavori.

D'altronde era importante per la MARVON ottenere commesse ed appalti, e ciò, a prescindere dalla carenza di particolari vantaggi economici contingenti, già di per sé era idoneo a rafforzare la struttura mafiosa che si celava dietro la cooperativa.

Quindi una valutazione *ex post*, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità, condurrebbe a ritenere dimostrato che le condotte di SCULLINO e PRESTILEO hanno fornito un contributo rilevante all'organizzazione che utilizzava come strumento la MARVON.

Tuttavia, precisa la sentenza, l'affermazione di responsabilità per concorso esterno avrebbe necessariamente comportato la prova della consapevolezza di SCULLINO e PRESTILEO della reale situazione della MARVON, con particolare riferimento alla circostanza che la cooperativa era nient'altro che uno strumento dell'associazione 'ndranghetistica operante a Ventimiglia, con il quale taluni soggetti appartenenti al sodalizio operavano per conseguire la gestione o il controllo di attività economiche e per acquisire appalti pubblici.

Il Tribunale svaluta i motivi addotti dall'Accusa in favore della suddetta consapevolezza, considerando anzitutto irrilevante la circostanza che fu il PRESTILEO a redigere lo statuto della MARVON, in quanto egli ciò aveva fatto nella sua qualità di commercialista che aveva già redatto lo statuto della NUOVA INTEMELIA, nell'un caso e nell'altro richiedendo solo il rimborso delle spese vive sostenute.

Inoltre, al momento della costituzione, i membri della cooperativa erano diversi da quelli successivamente subentrati e non ha rilievo alcuno il fatto che a chiedere al PRESTILEO di redigere lo statuto sia stato ALLAVENA Omar.

Tale richiesta, dice la sentenza, non era idonea a destare sospetto, provenendo da un agente della polizia locale di Vallecrosia, padre di una ragazza con grave disabilità, così come affetta da disabilità era la figlia d'un altro socio, MARCIANÒ Vincenzo 48; e uno degli scopi della MARVON – ricorda il Collegio - era proprio quello di favorire l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, tra cui i portatori di handicap.

Per il resto, dopo la stesura dello statuto, il PRESTILEO più non si occupò della MARVON e non è stato segnalato alcun contatto, di persona o documentale, tra il PRESTILEO e i soci palesi od occulti della cooperativa.

In favore dell'estraneità dell'imputato milita anche, secondo il Collegio, l'intervenuta condanna di ALLAVENA e MARCIANO' Vincenzo 48 per il reato di cui al capo L) consistito nel millantare la disponibilità del PRESTILEO, direttore generale dell'amministrazione comunale; ma poiché *millantare* significa vantare una capacità di influenza che in realtà non si possiede, la condotta posta in essere dall'ALLAVENA e da MARCIANO' Vincenzo 48 testimonia la lontananza e non la vicinanza di costoro al PRESTILEO.

Una prova di vicinanza del PRESTILEO a MARCIANO' e ai suoi uomini si ricaverebbe, secondo l'Accusa, da alcune intercettazioni, a cominciare dall'ambientale in cui MARCIANÒ Giuseppe, parlando con un interlocutore presente nel suo ristorante dice che PRESTILEO è cresciuto con il prof. ACQUARONE, aggiungendo "*l'ho portato io da Vallecrosia fino a qua*". Significativa, altresì, sarebbe la conversazione tra MARCIANO' Giuseppe ed ALLAVENA Omar, in cui il primo afferma che PRESTILEO ha comprato un

appartamento da un milione e 400.000 euro a Montecarlo e che è *Giancarlo* (che l'Accusa identifica nel MANNIAS) a provvedere alla ristruturazione.

Altre circostanze dimostrerebbero la familiarità del PRESTILEO con i MARCIANÒ. In particolare MARCIANÒ Vincenzo 48, incontrando per strada il PRESTILEO, gli avrebbe chiesto come procedere per fare domanda di assunzione preferenziale in comune in favore della figlia, in base alla Legge 104/92.

Il Tribunale svaluta questi ulteriori elementi dell'Accusa, sostenendo anzitutto che la frase di MARCIANÒ Giuseppe "*l'ho portato io da Vallecrosia a Ventimiglia*" era una vera e propria millanteria fatta dal MARCIANÒ in conversazione con una donna. Fu, invero, lo SCULLINO, come emerso dall'istruzione dibattimentale, a proporre al PRESTILEO, soggetto competente come dimostra il *curriculum*, e con cui intratteneva un rapporto risalente nel tempo, di assumere la carica di direttore generale del Comune di Ventimiglia.

Il professor ACQUARONE, dal canto suo, deponendo in udienza, ha decisamente negato di aver avuto rapporti professionali o politici con il PRESTILEO.

Del tutto indimostrato infine, sia perché oggetto di smentita da parte dell'interessato, sia per esito negativo degli accertamenti di polizia giudiziaria, è l'acquisto da parte di PRESTILEO di un appartamento a Montecarlo, poi ristrutturato dal MANNIAS.

Sempre riguardo alla familiarità con i MARCIANO', il Tribunale ricorda che il PRESTILEO ha dichiarato una superficiale conoscenza degli stessi; per il resto la vicenda della figlia di MARCIANO' Vincenzo 48 non evidenzia alcun comportamento scorretto da parte dell'imputato che, casualmente incontrando il suddetto, gli fece presente che la domanda di assunzione doveva essere presentata in Comune; né vi è prova che sia stato proprio il PRESTILEO la persona con cui MARCIANO' Vincenzo 48 parlò in Comune e gli disse di far protocollare la domanda e di portargli poi il numero di protocollo.

In caso di solidarietà mafiosa, commenta il Tribunale, ben altro e ben più fattivo sarebbe stato l'interessamento del PRESTILEO verso MARCIANO' Vincenzo 48 il quale, tra l'altro, neppure presentò la domanda.

I primi Giudici convengono, poi, con la Difesa sull'interpretazione da dare alla vicenda del venditore di agrumi vicino ai MARCIANO' che, giunto dalla Calabria, fu

allontanato dalla polizia locale di Ventimiglia e per aiutare il quale a trovare un posto alternativo MARCIANO' Giuseppe si rivolse al vice sindaco di Vallecrosia BIASI e non a SCULLINO o a PRESTILEO, ciò che sarebbe stato più ragionevole fare in caso di sussistenza di stretti rapporti fra questi ultimi e il suddetto MARCIANO'.

La sentenza evidenzia, infine, la non corretta lettura di un'intercettazione, in cui MARCIANO Giuseppe, il figlio Vincenzo e l'ALLAVENA apparentemente dicevano parlando di PRESTILEO "*....c'è dentro Prestileo...che dà i lavori eh....ce li da lui eh", laddove gli accertamenti peritali hanno modificato il contenuto in c'è Prestileo che è uno.... Che dà lavori ....eh ma mangia pure lui....loro sono....che danno i lavori"*, frase che è niente più di un giudizio qualunquistico, come quello espresso sempre da MARCIANO' Giuseppe, riferendosi agli amministratori di Ventimiglia "*...i fatti suoi li fanno...*".

Passando alla posizione dello SCULLINO, il Tribunale ritiene insignificanti gli elementi indicati dall'Accusa a sostegno della stretta vicinanza del sindaco al gruppo mafioso il cui vertice si ritiene essere MARCIANÒ Giuseppe, pur in assenza di contatti monitorati dalla polizia giudiziaria.

Con riferimento al biglietto d'auguri natalizi sequestrato a MARCIANO' Giuseppe, quale titolare del ristorante di Ventimiglia, questo neppure era firmato dal sindaco, ed era stato spedito dalla segreteria in ossequio all'usanza del Comune di inviare analoghi auguri a titolari di esercizi commerciali e ad autorità pubbliche.

Altresì non significativa d'alcunché è l'indicazione del numero dell'utenza cellulare dello SCULLINO, rinvenuto nella rubrica telefonica di ALLAVENA Omar, agente della polizia locale di Vallecrosia, il cui figlio Jason era dipendente del Comune di Ventimiglia. Inoltre il numero era noto a gran parte dei dipendenti del Comune e non era riservato.

Parimenti neutro è il rinvenimento, in casa di SCARFO' Giuseppe, d'un volantino elettorale relativo alle elezioni regionali 2005, allorché lo SCULLINO fu eletto in Consiglio regionale, trattandosi di uno dei 184.875 pezzi fatti stampare dallo SCULLINO e inviato agli elettori del suo collegio; ciò in contestuale irrilevanza dei motivi per i quali tale volantino fu conservato dallo SCARFO'.

SCARFO' Michele, figlio di Giuseppe, è un professionista che aveva ricoperto la carica di revisore dei conti del Comune di Ventimiglia. Il regalo di nozze a lui fatto dallo SCULLINO rientra, quindi, nel contesto d'un atto di cortesia verso un soggetto che aveva avuto rapporti professionali col sindaco.

La sentenza fa, poi, uno specifico richiamo alle intercettazioni telefoniche in cui gl'interlocutori, appartenenti alla famiglia o all'*entourage* di MARCIANÒ Giuseppe, parlano di *sindaco* o di *Scullino.*

Anche in questo caso, il Collegio enuncia l'insignificanza del dato sia perché, dal contesto, non emerge con certezza che il *sindaco* o lo *Scullino* identifichino la persona dell'imputato, sia perché il contenuto dei dialoghi non è rivelatore di dati rilevanti ai fini d'una prova di colpevolezza che anche, qui, l'Accusa vorrebbe ricavare.

In particolare viene messo in rilievo come nell'ambientale in cui MARCIANO' Vincenzo afferma "*ci dobbiamo vedere: io, Tito, il sindaco e Giacovelli, quello del sindacato*", l'allusione non sia necessariamente allo SCULLINO, tenendo anche conto sia dell'inimicizia fra il *Tito* e lo SCULLINO, che l'aveva allontanato dalla giunta, sia dell'accostamento, fatto in altra conversazione da MARCIANO' Vincenzo 48, del nome di BERTAINA, già sindaco di Camporosso al Mare, agli stessi nomi di GIRO Tito e del sindacalista GIACOVELLI.

Quanto al riferimento al nome *Gaetano* i primi Giudici, conformemente all'assunto della Difesa, ne evidenziano la diffusone fra le numerose persone di origine meridionale residenti in Ventimiglia.

Altrettanto viene detto a proposito della citazione del cognome SCULLINO, con riferimento ad una conversazione fra i coniugi MARCIANO' in cui si parla di un *Mimmo* di Reggio Calabria, non identificato e sconosciuto al sindaco, e si preannuncia un colloquio che MARCIANO' ha in programma con uno *SCULLINO*, laddove lo SCULLINO imputato nel presente processo, costantemente osservato dai Carabinieri, non risulta aver partecipato al colloquio preannunciato nella telefonata.

Anche in relazione ad altra intercettazione, in cui MARCIANO' Giuseppe parla con la moglie Angela della propria partecipazione a un funerale in cui sarebbero stati presenti tali *Angelo* e *Melo* e tutti i PALAMARA, e in cui il *Melo* avrebbe fatto

riferimenti a SCULLINO, il Tribunale mette in evidenza la mancata attribuibilità del riferimento all'odierno imputato, di cui non vengono indicati né il nome di battesimo, né la carica, in contestuale lontananza del contenuto del colloquio dagli interessi e dalle funzioni del sindaco SCULLINO.

Ulteriormente squalificato dalla sentenza è il ragionamento dell'Accusa la quale, in relazione all'esigenza di PESCE Santino[15] di avere contatti con la MARVON, e al consiglio datogli dall'assessore BALESTRA della giunta SCULLINO d'incontrarsi con MARCIANO' Giuseppe, afferma che se un assessore era al corrente di collegamenti fra MARCIANO' Giuseppe e la MARVON, anche il sindaco doveva esserne al corrente. Ed invero, a prescindere dall'infondatezza in sé del ragionamento, i primi Giudici rilevano aver lo stesso PESCE, in incidente probatorio, affermato che il tramite fra lui e il MARCIANO' non fu il BALESTRA ma MARTINELLI Alessio, soggetto ad un tempo consulente DOKS e consulente MARVON.

In ogni caso il PESCE ha affermato che mai lo SCULLINO gli parlò della MARVON.

Infine, dall'esame dettagliato dell'intercettazione di una conversazione fra MARCIANO' Giuseppe e MACRI' Paolo emerge che le ragioni del risentimento dei due verso lo SCULLINO - ch'essi avevano sostenuto elettoralmente ed ora criticavano - concerneva la delusione per la di lui mancata fede all'impegno di risolvere, una volta eletto, il problema della delimitazione dei parcheggi delle caserme Gallardi, dove abita il MACRI'. A tal proposito i primi Giudici asseriscono che quel che colpisce di questa intercettazione non è l'aspetto particolare della vicenda delle strisce, promesse e non realizzate dal sindaco, quanto il fatto che due appartenenti all'associazione 'ndranghetistica operante su Ventimiglia (uno dei quali MARCIANÒ, con un ruolo apicale) nel parlare del sindaco si lamentano di quisquilie quando, secondo l'accusa, lo SCULLINO avrebbe fornito un contributo determinante al rafforzamento ed all'espansione della Cooperativa MARVON, dietro alla quale si celava la detta organizzazione mafiosa, in contestuale difetto di accenno alcuno alla MARVON medesima.

[15] Il citato amministratore della DOCKS LANTERNA (*n.d.e.*)

In definitiva manca per il Tribunale la prova che lo SCULLINO e il PRESTILEO fossero consapevoli del fatto che dietro la MARVON si celassero soggetti appartenenti all'associazione di stampo 'ndranghetistico di cui al capo A).

Da qui l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

IL capo D)

Parimenti ad assoluzione, questa volta perché il fatto non sussiste, i primi Giudici pervengono nei confronti di ALLAVENA Jason, figlio di Omar, dal reato di cui al capo D).

In rubrica si contesta all'imputato, dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale di Ventimiglia di aver fornito al padre Omar e a MARCIANO' Vincenzo 48 notizie riservate su pratiche amministrative di natura edilizia, da sfruttare a beneficio dell'organizzazione, altresì avvisando il consigliere comunale ed imprenditore edile D'ANDREA Roberto d'un imminente controllo della Polizia Municipale presso un suo cantiere.

Il Tribunale esamina gli elementi di prova a carico di ALLAVENA Jason, a cominciare da una conversazione in cui MARCIANÒ Vincenzo 48 invitava ALLAVENA Ornar "*a riferire a una terza persona, all'interno del Municipio di prestare attenzione*", con possibile riferimento alla fuga di notizie circa il controllo della Polizia Locale di Ventimiglia sulla costruzione abusiva realizzata dal D'ANDREA.

Viene altresì dato atto del convincimento degli ingegneri dell'Ufficio Tecnico CIGNA e MINUTOLI che ALLAVENA Jason fosse l'autore della diffusione di notizie riservate, fra cui quelle fornite al D'ANDREA, convincimento originato dalle informazioni apprese da un agente della polizia locale, VIALE Giampiero; costui, peraltro, sentito in dibattimento, ha dichiarato di non ricordare la circostanza.

Tenuto conto di ciò e, comunque, del fatto che l'eventuale paternità della fuga di notizie in capo ad ALLAVENA Jason sarebbe estraneo alle vicende ed agli interessi dell'associazione mafiosa di cui al capo A) il Tribunale perviene ad assoluzione di ALLAVENA Jason dal reato ascrittogli al capo D) perché il fatto non sussiste.

*** *** *** ***

La seconda associazione: capo A-*bis*)

Il Tribunale ricorda che gl'imputati del reato di cui al capo A-*bis*) furono originariamente indagati per lo stesso delitto ascritto a PALAMARA Antonio, a MARCIANÒ Giuseppe e agli altri imputati del delitto contestato al capo A).

Secondo i primi Giudici, peraltro, è emersa, in corso dell'istruttoria, la sussistenza, sul territorio di Bordighera, di una sorta di filiale del *locale* di Ventimiglia, dotata di propria autonomia, come risulta anche dalla lettura della motivazione della sentenza MAGLIO 3 (GIP Genova del 9 novembre 2014); da essa si evince che i capi del *locale* di Ventimiglia MARCIANÒ Giuseppe e PALAMARA Antonio, non imputati in quel procedimento, esercitavano il loro effettivo potere di comando principalmente nella zona di Ventimiglia, Vallecrosia e Camporosso, mentre gli imputati in MAGLIO 3, BARILARO Francesco, BARILARO Fortunato, PEPÈ Benito e CIRICOSTA Michele, e taluni componenti delle famiglie PELLEGRINO-BARILARO qui giudicati risultavano interessarsi principalmente di Bordighera e zone limitrofe.

Secondo il Tribunale, l'autonomia emerge anche dal fatto che delle operazioni decise a Bordighera non si chiedeva il consenso a MARCIANO' Giuseppe il quale ne veniva semplicemente informato.

Una conversazione captata rivela la delusione di MARCIANÒ Vincenzo 48 per essere stato chiamato da una persona diversa dal diretto interessato che gli chiedeva l'appuntamento e tale atteggiamento, dice il Tribunale, rivela un senso di fastidio provato dall'esponente del *locale* di Ventimiglia, per i metodi irrispettosi che caratterizzavano il nuovo gruppo.

Rileva ancora il Tribunale che quando PEPE' Lucia, moglie di PELLEGRINO Maurizio cercherà, con la sua società, di aprire una sala-giochi a Bordighera, incontrando forti resistenze in alcuni membri della Giunta Comunale né MARCIANÒ Giuseppe né PALAMARA Antonio interverranno in suo sostegno, proprio come se si trattasse di fatti estranei alla loro *giurisdizione*.

La separatezza tra i due gruppi criminale del ponente ligure è ulteriormente dimostrata dalle severissime critiche di MARCIANO' Giuseppe, TRINCHERA Salvatore e SCARFO' Giuseppe, avvezzi ad un comportamento *sotto traccia*, al modo di operare e vivere del gruppo di Bordighera il quale, se non avesse goduto

di autonomia totale, sarebbero stati fatto oggetto di disposizioni atte a impedire comportamenti pregiudizievoli per il sodalizio.

Stabilita la separatezza dei gruppi, il Tribunale ancora una volta richiama i requisiti di configurabilità dell'associazione di tipo mafioso, passando poi a parlare del gruppo PELLEGRINO-BARILARO, di cui esamina composizione, provenienza e parentele.

Illustrati i legami parentali e di prossimità in ambito 'ndranghetistico e messane in rilievo l'importanza, la sentenza passa a trattare dell'appartenenza alla 'ndrangheta di alcuni membri delle famiglie BARILARO-PELLEGRINO, asserendo che elementi a conforto emergono dalle dichiarazioni dei collaboratori OLIVERIO e CRETAROLA e dalle intercettazioni, indipendentemente dalla mancanza di prova di sottoposizione a *battesimi* o di conferimento di *doti*.

Ricordato che il gruppo PELLEGRINO-BARILARO, prima di acquisire autonomia apparteneva al *locale* di Ventimiglia, il Tribunale asserisce che certamente di tale gruppo originario e con ruoli non secondari facevano parte soggetti come BARILARO Francesco, BARILARO Fortunato, PEPÈ Benito, CIRICOSTA Michele nonché, con compiti meno rilevanti, l'odierno imputato BARILARO Antonino. Si tratta di dato riscontrato attraverso l'intercettazione ambientale in cui MARCIANÒ Giuseppe descrive al figlio Vincenzo quale fosse l'originaria struttura del *locale* di Ventimiglia

Di là dal dato delle intercettazioni, il Collegio rileva che l'esistenza di un gruppo di soggetti dediti a riunioni di ndrangheta, operanti in segretezza, con rituali 'ndranghetistici, è stata dimostrata con la citata sentenza MAGLIO 3. Al riguardo i primi Giudici prendono atto dell'intervenuta assoluzione degl'imputati di quel processo, CIRICOSTA Michele, BARILARO Francesco, BARILARO Fortunato e PEPÈ Benito, dall'accusa di associazione di stampo mafioso, peraltro rilevando che tale pronuncia è stata determinata dall'assenza di prove sull'operatività del sodalizio capeggiato dai detti imputati. Tuttavia dalla lettura della sentenza MAGLIO 3, emessa a seguito di giudizio abbreviato, emerge che costoro erano sicuramente affiliati alla 'ndrangheta: battezzavano, conferivano e ricevevano doti, trattavano di questioni di 'ndrangheta.

In ogni caso, dice il Tribunale, ciò che non ha ritenuto il giudice di MAGLIO 3 è invece emerso in questo processo, svoltosi con rito ordinario, in cui il Collegio ha avuto a disposizione un materiale probatorio consistente ed assai più vasto di quello su cui si era basata la precedente, suddetta decisione. Da tale materiale è emerso con ragionevole certezza che alcuni membri del sodalizio di Bordighera (BARILARO Antonino, PELLEGRINO Maurizio, PELLEGRINO Giovanni e PELLEGRINO Roberto) erano partecipi della stessa organizzazione diretta dagli imputati del processo MAGLIO 3.

In merito alla fondatezza dell'incriminazione, la sentenza afferma che gli imputati di cui al presente capo A-*bis*) non solo hanno compiuto atti dimostrativi della forza intimidatrice del sodalizio, causativa di uno stato d'assoggettamento e d'omertà ma, quali membri dell'associazione, hanno esplicato il metodo mafioso, commettendo delitti e ponendo in essere altre condotte contemplate dall'art.416-*bis* c.p. finalizzate al rafforzamento e all'espansione dell'associazione stessa; sicché la matrice 'ndranghetista del sodalizio di Bordighera, già evidenziata in MAGLIO 3, riverbera potentemente il suo valore nel presente procedimento, tenuto anche conto di ulteriori elementi, esiti di intercettazioni *in primis*, che danno conferma dell'esistenza d'una struttura ndranghetistica operante su Bordighera e che evidenziano come si muovevano capi e partecipi del sodalizio.

Oltre alla già citata conversazione presso l'abitazione dei MARCIANO' in cui Giuseppe illustra al figlio l'organizzazione 'ndranghetistica in epoca precedente la scissione del gruppo PELLEGRINO-BARILARO dalla locale di Ventimiglia, menzionando esplicitamente BARILARO Antonino come soggetto avente un ruolo meno importante rispetto a quello di BARILARO Francesco, detto Ciccio e BARILARO Fortunato, i primi Giudici evidenziano altri elementi ritenuti significativi.

È richiamata in proposito la conversazione intercettata nell'ambito di altro procedimento, nel corso della quale PELLEGRINO Giovanni aveva manifestato a BARILARO Fortunato la sua scarsa considerazione per una giovane avvocatessa, collaboratrice dell'avv. BOSIO, tanto da richiedere all'affine, esponente di vertice del gruppo operante su Bordighera, "l'autorizzazione" a sostituirla con altro legale. Puntualizza la sentenza che, nelle associazioni criminali mafiose spetta ai vertici dell'organizzazione.

Altro elemento a conforto dell'esistenza dell'associazione proviene, secondo il Tribunale, dalle dichiarazioni del teste ANDREOTTI[16]. Questi, spaventato per le violenze e intimidazioni subite da PELLEGRINO Francesco e DE MARTE Rocco, dichiara di essersi rivolto proprio a BARILARO Francesco, individuando in esso colui che aveva l'autorità per contrastare i suddetti, affinché li convincesse a desistere dal loro atteggiamento violento e prevaricatore.

Rilevano i primi Giudici che dalla sentenza della Corte d'Appello di Genova del 14.11.2012, con cui è stato definito il procedimento a carico di PELLEGRINO Francesco e DE MARTE Rocco (e che su questo capo è divenuta irrevocabile) ulteriormente emerge il ruolo di BARILARO Francesco e l'influenza che egli avrebbe potuto esercitare su persone a lui sottoposte, e non solo per ragioni di parentela o affinità.

Particolare importanza è poi attribuita alla posizione di vertice, in seno all'associazione operante in Bordighera, di CIRICOSTA Michele, altro imputato del processo MAGLIO3. Come risulta da conversazione tra il fu CARLINO e MARCIANO' Giuseppe il CIRICOSTA, per risolvere la grave situazione dei vertici del sodalizio di Bordighera a seguito dell'esecuzione delle misure cautelari disposte nei confronti di PELLEGRINO Giovanni, PELLEGRINO Maurizio e BARILARO Francesco nel procedimento 1626/09, si recò in Calabria a parlare con il capo, che i conversanti sembrano identificare in OPPEDISANO Domenico, ancorché dal tenore delle parole usate, essi paiano dubitare che questi rivestisse il ruolo di vertice massimo che gli veniva attribuito. In effetti l'opinione che l'OPPEDISANO non fosse il capo è confermata dal collaboratore CRETAROLA, il quale ha riferito che l'attuale capo della 'ndrangheta è COMMISSO Giuseppe.

Il dato di cui sopra evidenzia sia l'esistenza di un legame tra i *locali* liguri e le cosche calabresi di riferimento, sia il ruolo apicale del CIRICOSTA, sia l'inserimento della famiglia PELLEGRINO nel contesto dell'associazione operante a Bordighera. Diversamente non si capirebbe l'esigenza di informare i vertici calabresi, loro chiedendo consigli dopo l'arresto di PELLEGRINO Maurizio e BARILARO Francesco.

---

[16] Parte offesa in tentativo di estorsione da parte di PELLEGRINO Maurizio e DE MARTE Rocco, concernente la mancata restituzione di un prestito usurario concessogli dal secondo (*n.d.e.*)

Il viaggio in Calabria è, poi, riscontrato da conversazione intercettata il 4 marzo 2010 nei locali della lavanderia APE GREEN di Siderno, tra il COMMSSO e BELCASTRO Domenico, affiliato al locale di Genova, i quali fanno riferimento ad una futura visita di CIRICOSTA.

Ulteriormente significativo, per il Tribunale, è il riferimento alla ricordata riunione del 28.02.2010 in Alessandria, in cui era stato *battezzato* CARIDI Giuseppe, consigliere comunale d'Alessandria ed era stata conferita la dote di *Santa* a MAIOLO Antonio, e alla quale, fra gli altri, parteciparono BARILARO Fortunato, BARILARO Francesco, PEPE' Benito, CIRICOSTA Michele, GANGEMI Domenico, GARCEA Onofrio. A tale riunione, secondo il primo Collegio, si riferiscono COMMISSO e BELCASTRO nella citata conversazione del 4 marzo, allorché parlano di una riunione svoltasi la domenica precedente e, quindi, proprio il 28/02/10.

La partecipazione dei BARILARO, Fortunato e Francesco, PEPE', CIRICOSTA, GANGEMI, GARCEA alla riunione di Alessandria è confermata da osservazione di polizia giudiziaria, trasfusa nell''annotazione del 28 febbraio 2010.

Viene altresì richiamata la riunione di esponenti della 'ndrangheta ligure, tenutasi il precedente 17 gennaio in località Giambranca di Bordighera, in fabbricato rurale di PEPE' Benito e alla quale parteciparono, oltre al PEPE', BELCASTRO Domenico, CIRICOSTA Michele, BARILARO Fortunato, BARILARO Francesco, PRONESTÌ Bruno, GANGEMI Domenico, GARCEA Onofrio, come da annotazione in pari data di polizia giudiziaria.

A proposito della riunione di Giambranca, il primo Collegio puntualizza che questa è stata la prima a essere documentata, dopo la famosa riunione del 2002, avvenuta nella carrozzeria di PEPE' Benito.

L'appartenenza del CIRICOSTA all'organizzazione 'ndranghetista riceve ulteriore conferma, secondo il Tribunale, da una conversazione intercorsa tra MARCIANO' Giuseppe ed ASCIUTTO Salvatore presso il ristorante LE VOLTE, il giorno dopo i fermi dell'operazione CRIMINE e nella quale il MARCIANO' manifesta la sua preoccupazione per le informazioni acquisite dagli inquirenti, cercando di capire chi possa aver parlato. Al CIRICOSTA, inoltre, fu sequestrato un foglio manoscritto contenente la formula del rito di affiliazione alla 'ndrangheta.

Il Tribunale non manca poi di rimarcare la partecipazione del BARILARO e del CIRICOSTA a funerali di 'ndranghetisti e di richiamare le dichiarazioni dei collaboratori OLIVERIO e CRETAROLA, i quali hanno fornito informazioni su situazioni precise (partecipazione a cene, linguaggi utilizzati, comportamenti vari) che potevano vedere coinvolti soltanto soggetti appartenenti alla mafia calabrese. Ed è altresì rilevante il dato riferito dall'OLIVERIO di una cena in proprio onore, alla quale presero parte sia soggetti di provata affiliazione, taluni dei quali con ruoli apicali, come i BARILARO, Fortunato e Francesco, sia i PELLEGRINO, Roberto e Maurizio.

Analoga importanza riveste l'indicazione che sarebbe stata data da MARCIANO' Giuseppe all'OLIVERIO, di parlare con i PELLEGRINO prima di compiere un'operazione inerente un elevato quantitativo di stupefacenti a Mentone.

Vengono poi richiamate le dichiarazioni del CRETAROLA sull'accesso, insieme con GANGEMI Massimo, presso l'abitazione di BARILARO Antonino al cui ingresso si trovavano, posti in cima a dei piloni di sostegno, due leoni, simbolo notoriamente 'ndranghetistico, nonché sull'*affavellamento* - che è un linguaggio fatto di riti tipicamente 'ndranghetistici - che caratterizzò le fasi precedenti il colloquio tra il padrone di casa e il GANGEMI).

Sempre nel contesto di esemplificazioni estemporanee, i primi Giudici accennano all'aiuto fornito nel 2007 da PELLEGRINO Maurizio al latitante COSTAGRANDE Carmelo, condannato dal Tribunale di Reggio Calabria per appartenenza ad associazione mafiosa, mettendogli a disposizione un immobile di proprietà del suocero PEPE' Benito. Dalla lettura della sentenza del Tribunale di Sanremo, che condannò il PELLEGRINO per favoreggiamento personale aggravato, emerge che costui, oltre a fornire supporto logistico al latitante, lo accompagnava con la propria auto nelle sue uscite.

L'importanza del dato discende per i primi Giudici, dalla sua connessione con i doveri, pienamente osservati dal PELLEGRINO, di solidarietà ed aiuto tra 'ndranghetisti.

Infine la sentenza fa riferimento alla scoperta, da parte dei Carabinieri, d'un nascondiglio in grado di ospitare almeno due persone, ricavato in casa di PELLEGRINO Roberto in un'intercapedine dietro un muro ed occultato da un

armadio, apribile attraverso un meccanismo rotante, attivabile spostando lo zoccolo del mobile.

In esito alla lunga esposizione di cui sopra, il primo Collegio dichiara sussistente la prova dell'esistenza, in Bordighera, d'un gruppo di soggetti provenienti da zone ad alta densità 'ndranghetistica della Calabria, i quali: si riunivano e partecipavano a cene o ad altri eventi nel corso dei quali si trattavano questioni di 'ndrangheta; ospitavano latitanti di ndrangheta; avevano contatti con esponenti di spicco della ndrangheta calabrese; comunicavano tra loro con le modalità tipiche della ndrangheta calabrese; rispettavano ruoli gerarchici e interpellavano soggetti sovraordinati prima di intraprendere scelte coinvolgenti interessi meta-individuali.

Per ciò che attiene all'operatività del sodalizio di cui al capo A-*bis)* il punto nodale dell'accertamento è consistito, secondo il Tribunale, nel verificare se, nella zona di Bordighera, gli imputati PELLEGRINO Giovanni, PELLEGRINO Maurizio, PELLEGRINO Michele, PELLEGRINO Roberto e BARILARO Antonino abbiano posto in essere condotte rivelatrici dell'esistenza e della concreta esplicazione del metodo mafioso quali membri dell'organizzazione.

Al riguardo i primi Giudici, conformemente all'opinione dell'Accusa, ripetono di essere svincolati dalle conclusioni cui è pervenuto il GUP di Genova nel procedimento MAGLIO 3, in cui è stata ritenuta insussistente la prova dell'operatività, tenuto conto, oltre alla non definitività della sentenza, anche la non identità soggettiva degl'imputati e della diversità di patrimonio probatorio su cui si fondano le decisioni dei due procedimenti, essendosi il MAGLIO 3 svolto con rito abbreviato e sulla base di atti che fornivano una ben più limitata conoscenza delle vicende dell'associazione mafiosa, ora ritenuta sussistente.

A tal proposito il Collegio, ancora una volta richiamati i dati storici e le relative interpretazioni, evidenzia in capo all'organizzazione, contrariamente a quanto ritenuto in MAGLIO 3, la progressiva acquisizione di un'autonoma capacità criminale "*capace di sprigionare sul territorio una propria forza di intimidazione in grado di creare e sfruttare una condizione di assoggettamento e di omertà*".

L'acquisizione di una siffatta capacità da parte del sodalizio è un dato essenziale. "*Ma*– dice il Tribunale – *"acquisita" non può significare "mutuata" grazie al mero richiamo alla organizzazione al cui modello si ispira. Significa, invece, che la*

struttura deve aver guadagnato sul territorio (in virtù di condotte pregresse dei propri affiliati, della dimostrazione di temibilità etc.) un prestigio criminale idoneo a incutere timore e a piegare le volontà di chi venga a contatto con il gruppo".

Ciò detto, la sentenza richiama la consistenza quantitativa e qualitativa degli elementi dimostrativi dell'operatività concreta del sodalizio nella zona di Bordighera, percepito dalla comunità come soggetto vivo e dinamico in grado di ingenerare timore nei cittadini, essendo capace di creare un diffuso stato di assoggettamento e di omertà.

I primi Giudici insistono sul fatto che nel presente processo è confluito un materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione, sia nuovo – inerente la specifica indagine *LA SVOLTA* – sia proveniente da altri procedimenti penali i cui verbali sono stati acquisiti *ex* art.238 commi 1 e 2-*bis* c.p.p., sentenze penali irrevocabili acquisite *ex* art.238-*bis* c.p., intercettazioni utilizzabili *ex* art.270 c.p.p. con le modalità di cui all'art.268 commi 6,7 e 8 c.p.p.

È stato quindi possibile, secondo il Collegio, valutare nella sua globalità una serie di elementi, molti dei quali erano già stati oggetto di un apprezzamento giudiziario, tuttavia limitato a singoli episodi isolatamente considerati. Il quadro che ne risulta consente di affermare che da anni, nella zona di Bordighera, il gruppo di cui attualmente sono imputati alcuni esponenti delle famiglie PELLEGRINO e BARILARO ha costituito un'associazione a delinquere operante con metodo mafioso-'ndranghetistico, conquistandosi una fama criminale con condotte violente, minacciose, con l'interferenza nella vita pubblica ed elettorale, con azioni di prevaricazione verso le ditte concorrenti operanti nel settore del movimento-terra.

Vengono ricordati gli episodi di tentata estorsione all'imprenditore ANDREOTTI, le minacce all'assistente capo della Polstato MAGLIANO e al giornalista TENERELLI, l'incendio ai mezzi della TESORINI.

Il reato di tentata estorsione e lesioni ai danni di ANDREOTTI Giovanni, titolare dell'agriturismo IL POVERO, commesso da PELLEGRINO Maurizio e DE MARTE Rocco è considerato emblematico dai primi Giudici del metodo mafioso e della temibilità del gruppo PELLEGRINO-BARILARO. Viene messa in rilievo l'efferatezza della condotta degli autori di fronte all'impossibilità dell'ANDREOTTI

di puntuale restituzione della somma di 2000 euro mutuatagli dal DE MARTE, condotta consistita in pestaggio e minacce, nonché nella richiesta di restituzione tempestiva di una somma doppia di quella prestatagli, ovvero di cessione della gestione dell'esercizio.

La vicenda, secondo il Collegio, evidenzia altresì l'esistenza di un clima di paura e di ritrosia dell'ANDREOTTI a rivolgersi agli organi dello Stato, tant'è che egli non fece alcuna denunzia alle autorità, preferendo ricorrere all'aiuto di BARILARO Francesco, suocero di PELLEGRINO Giuseppe, identificandolo come soggetto in grado di bloccare l'agire violento di PELLEGRINO Maurizio.

È significativo, in tale contesto di intimidazione, l'atteggiamento di terrore di MOCCI Brunella – compagna del cuoco dell'agriturismo – dopo che PELLEGRINO Maurizio, casualmente incontrato in strada in compagnia di due altre persone ed armato di una mazza da baseball, le ebbe chiesto notizie di ANDREOTTI.

La MOCCI, spaventata per il solo fatto di aver riconosciuto PELLEGRINO Maurizio del quale aveva intuito le intenzioni violente, ha evidenziato, in sms e telefonate, la propria disperazione al solo pensiero di dover deporre in aula su ciò che aveva visto; ella, definendo mafiosi i PELLEGRINO, si è preoccupata per la sua stessa incolumità e il suo terrore, secondo i primi Giudici, era legato non solo alla fama di PELLEGRINO Maurizio, ma anche al gruppo di sua appartenenza.

Tenuto conto di quanto emerso nel procedimento a carico di PELLEGRINO e DE MARTE per la vicenda ANDREOTTI, con particolare riferimento alla possibile incapienza del DE MARTE e all'interesse del PELLEGRINO all'acquisto dell'agriturismo, il Tribunale reputa che quest'ultimo, tramite il primo, sia stato il reale finanziatore del prestito all'ANDREOTTI.

Altra vicenda evidenziante le modalità mafiose del gruppo BARILARO-PELLEGRINO è, secondo il primo Collegio, quella degli incendi appiccati tra il 14 dicembre 2011 e il 3 gennaio 2012 agli escavatori della ditta TESORINI, concorrente dei PELLEGRINO nel settore movimento terra.

Gli autori materiali degli incendi furono CALVINI Simone e BONOMO Stefano, che agirono su incarico di PELLEGRINO Roberto, condannato per questi fatti con sentenza del GIP del Tribunale di Genova, il 15.07.2013. Egli intendeva punire la TESORINI per aver accettato lavori spettanti all'impresa dei PELLEGRINO,

approfittando dello stato di detenzione di alcuni dei fratelli che lavoravano nella ditta.

Viene richiamata la testimonianza del BONOMO, che fu considerata pienamene attendibile dal GIP del citato procedimento, anche perché corroborata dalla visura dei tabulati, attestanti la presenza del BONOMO sul luogo del delitto, posto che l'utenza cellulare a lui in uso aveva agganciato una cella telefonica compatibile.

I reati fine dell'associazione di cui al capo A bis). Considerazioni generali della sentenza di primo grado

Dopo l'inquadramento generale e le esemplificazioni di cui sopra, la sentenza passa alla trattazione dei reati fine, contestati ai capi P) Q) R) R-*bis*) S) T) U) V), ulteriormente premettendo una serie di considerazioni preliminari.

Asserisce al riguardo il Tribunale che, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art.416-*bis* c.p., non è necessaria l'accertata commissione di delitti da parte del sodalizio; in effetti, da una parte la forza di intimidazione può estrinsecarsi provocando una condizione di assoggettamento o di omertà a prescindere dalla perpetrazione di delitti e, dall'altra, la commissione di delitti, così come accade nella fattispecie prevista dall'art.416 c.p., è soltanto una delle possibili finalità dell'associazione mafiosa, atteso che l'obiettivo perseguito dai soggetti che si avvalgono della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo può consistere in scopi diversi dalla commissione di delitti.

Ciò premesso, il Collegio ricorda che i due fratelli PELLEGRINO Maurizio e PELLEGRINO Roberto, in concorso con soggetti non associati ma ai quali è stata ritenuta applicabile l'aggravante di cui all'art.7 del D.L. 152/91 del 1991, sono stati ritenuti colpevoli, nel presente processo, di delitti che vanno ad aggiungersi ad altri per i quali, in distinti processi penali, è stata dichiarata la loro penale responsabilità, oltre a quella dell'altro fratello PELLEGRINO Giovanni.

Il Tribunale rileva che l'uno e l'altro gruppo di reati risultano commessi per conto e nell'interesse dell'associazione.

Sostiene, al riguardo, la sentenza che, se le minacce all'ispettore di polizia MAGLIANO Rocco e al giornalista TENERELLI, la tentata estorsione e le lesioni all' ANDREOTTI, le minacce al maresciallo dei Carabinieri COTTERCHIO - delitti tutti coperti dal giudicato - appaiono fattispecie principalmente rivelatrici della

capacità intimidatrice del sodalizio, altre condotte delittuose concretizzano la ragion d'essere dell'organizzazione mafiosa.

Tra i delitti scopo, vengono in rilievo quelli relativi alle violazioni della normativa sugli stupefacenti, talune già punite in precedenti processi, altre accertate nel presente processo in cui PELLEGRINO Maurizio è stato dichiarato colpevole delle violazioni dell'art.73 dpr n.309 del 1990 ascrittegli ai capi P) Q) R) U) V), e PELLEGRINO Roberto è stato condannato per i fatti di cui al capo Q) in concorso col fratello Maurizio.

Quanto a PELLEGRINO Giovanni, la sentenza, ricorda che costui ha un precedente penale per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

A riprova del fatto che i predetti imputati erano dediti alla commissione di delitti d'importazione, acquisto, detenzione, cessione di stupefacenti, i primi Giudici richiamano un dato riferito dal collaboratore OLIVERIO; costui, propostosi di compiere un'operazione concernente un ingente quantitativo di stupefacente, che comportava un incontro con trafficanti stranieri a Mentone, fu avvertito da tale *Salvino,* referente della 'ndrangheta in Sanremo, identificato in DAMBRA Salvino, circa l'opportunità di incontrare preventivamente i fratelli Maurizio e Roberto PELLEGRINO.

La conclusione del Collegio è che i suddetti fratelli avevano un controllo non marginale del traffico di stupefacenti nell'estremo ponente ligure, da esso traendo rilevanti profitti; soggiungono i primi Giudici che, "*verosimilmente*", fu la propensione verso il lucroso traffico di stupefacenti cui i fratelli Giovanni, Roberto e Maurizio PELLEGRINO si dedicavano, a determinare, insieme con modalità operative tutt'altro che sottotraccia, dapprima un attrito e poi una rottura con gli esponenti storici del *locale* di Ventimiglia, in particolare con MARCIANÒ Giuseppe, che mai avevano apprezzato le mire criminali dei PELLEGRINO verso quel settore.

Sempre "*verosimilmente*", grazie agli ingenti introiti derivanti dal traffico di droga, il gruppo PELLEGRINO-BARILARO riuscì a conquistarsi l'autonomia. In ogni caso è provato che anche negli ultimi anni il sodalizio di Bordighera non interruppe lo svolgimento di attività legate alla droga.

A tal proposito è richiamata la testimonianza del BONOMO, il quale ha affermato di aver ricevuto da PELLEGRINO Roberto un quantitativo imprecisato di stupefacente per compensare CALVINI Simone, coautore, insieme allo stesso BONOMO, degli incendi agli escavatori delle ditte concorrenti dei PELLEGRINO.

Esaurita la premessa generale relativa agli stupefacenti, il Tribunale rileva che gli esiti degli accertamenti giudiziari relative a questo e ad altri procedimenti hanno fatto emergere anche la disponibilità di armi da parte del gruppo PELLEGRINO-BARILARO.

Ricordato che il carattere armato è una caratteristica pressoché immancabile di ogni organizzazione di tipo 'ndranghetistico, in quanto disponibilità ed uso di armi costituiscono uno degli elementi su cui si fonda la pericolosità d'un gruppo criminale agente con metodo mafioso, i primi Giudici richiamano la sentenza di condanna per detenzione di armi da guerra pronunciata nei confronti di PELLEGRINO Roberto quand'era ancora minorenne, evidenziando come nella motivazione fosse stata ritenuta l'improbabilità, per il numero di armi ed esplosivi, che la detenzione fosse avvenuta in proprio e non nell'interesse di altri soggetti, verosimilmente organizzati.

Il Collegio, pur rilevando che il valore della citata sentenza è limitato al fatto accertato, afferma che tale fatto è rivelatore di un *humus* nel quale, da almeno un ventennio, operano i fratelli PELLEGRINO.

Vengono poi messe in rilievo altre condanne: quella di PELLEGRINO Michele, per episodi, assai gravi, di detenzione di proiettili per armi da guerra, gelatina esplosiva, T4 e tritolo, commessi nel 1994, e quella di PELLEGRINO Roberto per l'acquisto di una pistola Beretta cal.7,65 e di una carabina cal.7.62 x 39 da CALVINI Pierino e CALVINI Simone.

In questo processo infine è stata dimostrata, secondo il Tribunale, la responsabilità di PELLEGRINO Maurizio e PELLEGRINO Roberto, per i reati di cui ai capi S) e T) relativi a detenzione di pistole semiautomatiche.

Anche i collaboratori OLIVERIO e CRETAROLA hanno dato conto della disponibilità di armi da parte del gruppo PELLEGRINO-BARILARO.

Al riguardo il Tribunale ribadisce che tali dichiarazioni, dando conferma di acquisizioni dibattimentali, sono già di per sé sufficienti a dimostrare il dato del carattere armato dell'associazione, e quindi si pongono fuori dallo schema tipico previsto dal terzo comma dell'art.192 c.p.p.

Oltre a ciò, soggiungono i primi Giudici, l'utilità concreta delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia è data dal fatto che gli stessi, inseriti organicamente in strutture di ndrangheta, in esse rivestivano ruoli non secondari; In tale posizione essi entrarono in contatto con vari imputati del reato di cui al capo A *bis*), ed ebbero modo di apprendere informazioni da terzi riguardanti il tema delle armi.

La sentenza mette in evidenza le dichiarazioni dell'OLIVERIO in merito: a due compravendite di pistole con i PELLEGRINO nel 2008-2009, per il tramite di OLIVERI Angelo, parente d'esso collaboratore e in rapporto con il gruppo di Bordighera; alla detenzione di tre pistole da parte di OLIVERI Angelo ricevute dai PELLEGRINO.

Ripetendosi, i primi Giudici asseriscono che ulteriore prova della disponibilità di armi proviene dal BONOMO, il quale ha dichiarato d'aver procurato al CALVINI svariate armi fra cui una pistola cal.38, una pistola cal.45 ed una mitraglietta UZI munita di silenziatore, destinate a PELLEGRINO Roberto.

La questione riguardante la destinazione delle armi agli scopi dell'associazione è risolta positivamente dal Tribunale, il quale afferma che l'appartenenza alla mafia o alla 'ndrangheta implica una dedizione assoluta al sodalizio, affiliandosi al quale il soggetto perde ogni autonomia nell'ambito delle scelte di vita personale, con particolare riferimento alla possibilità di svolgere per conto proprio attività criminali; nessun affiliato, pertanto, potrebbe detenere armi senza il consenso dell'organizzazione e nell'interesse di questa.

Per ciò che attiene all'applicazione dell'aggravante, il Collegio richiama quanto già detto in relazione al capo A) in punto conoscenza o ignoranza colpevole, rilevando che, oltre ai PELLEGRINO Maurizio e Roberto, l'aggravante va applicata anche a PELLEGRINO Giovanni e BARILARO Antonino. In effetti la stretta coesione del gruppo PELLEGRINO-BARILARO induce a presumere in via logica che le questioni importanti – con particolare riguardo alle modalità di svolgimento

dell'attività criminosa associativa - venissero concordate o, comunque, fossero oggetto di conoscenza da parte degli affiliati.

Altre finalità dell'associazione

Evidenziata l'ecletticità di interessi perseguiti dal sodalizio tra gli esponenti delle famiglie BARILARO e PELLEGRINO, il Collegio fa riferimento all'acquisizione diretta o indiretta della gestione o del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e al procacciamento di voti per sé o per altri in occasioni di competizioni elettorali.

Relativamente alle incursioni in attività economico-imprenditoriali, la sentenza richiama, anzitutto, la vicenda dell'agriturismo IL POVERO di cui i PELLEGRINO, stante l'impossibilità dell'ANDREOTTI di restituire il prestito, perseguivano l'obiettivo di acquisire la gestione.

Viene poi ricordata l'acquisizione da parte di PELLEGRINO Giovanni del locale notturno sanremese LA GROTTA DEL DRAGO, con cui – dice il Tribunale – si potevano realizzare guadagni apparentemente leciti.

Ulteriore riferimento è quello alla pervicacemente ricercata autorizzazione da parte delle famiglie PELLEGRINO-BARILARO all'apertura di una sala-giochi in Bordighera, da intestarsi ad una società facente capo a PEPÈ Lucia, figlia di PEPÈ Benito e moglie di PELLEGRINO Maurizio.

In relazione a tale vicenda, il Collegio di primo grado richiama il processo a carico di PELLEGRINO Giovanni e BARILARO Francesco per il reato di cui all'art.338 c.p. loro contestato in relazione alle condotte esplicate in danno degli assessori della giunta comunale di Bordighera SFERRAZZA e INGENITO, che avevano mostrato contrarietà al rilascio della relativa autorizzazione, e rileva che indipendentemente dall'intervenuta assoluzione degli imputati, non è stata esclusa l'esistenza di associazioni mafiose di gli stessi fossero partecipi[17].

[17] Commentando l'*iter* della vicenda, il Tribunale richiama la sentenza della Cassazione di annullamento di quella della Corte di Appello di Genova che, in riforma dell'assoluzione pronunciata in primo grado, aveva ritenuto la colpevolezza degli imputati.
Successivamente alla redazione della sentenza di primo grado nell'odierno procedimento è intervenuta sentenza della Corte di Appello di Genova che, giudicando in sede di rinvio, ha assolto gl'imputati PELLEGRINO Giovanni BARILARO Francesco perché il fatto non sussiste, sotto ogni possibile profilo, da quello di cui all'art.338 c.p. a quello di cui all'art.336 c.p., fino a quello di cui all'art.612 c.p. (*n.d.e.*)

Commentando la decisione assolutoria di primo grado, il Tribunale rileva che, al momento della stessa, non era ancora nota la vasta mole di elementi evidenzianti l'appartenenza degli imputati ad un *locale* di 'ndrangheta, ovvero ad una struttura 'ndranghetistica operante in Bordighera, circostanza comunque non esclusa.

In ogni caso – dice la sentenza – è un dato di comune esperienza che la ricerca del conseguimento di attività economiche, così come l'ottenimento di concessioni ed autorizzazioni amministrative rappresentano una finalità essenziale per le organizzazioni d stampo 'ndranghetistico, con la connessa realizzazione di ulteriori profitti; ed attraverso attività imprenditoriali apparentemente lecite possono essere reinvestiti e/o riciclati gli introiti di danaro derivanti, invece, dalle attività illecite del sodalizio.

Più articolato è il riferimento che i primi Giudici fanno al procacciamento di voti per sé o per altri in occasione di competizioni elettorali.

Dopo un inquadramento storico-sociologico sul condizionamento elettorale da parte dei gruppi mafiosi, il Tribunale evidenzia il particolare attivismo, messo in luce dall'istruzione dibattimentale, di esponenti del gruppo mafioso PELLEGRINO-BARILARO (in particolare di PELLEGRINO Giovanni) nel sostegno a candidati ad elezioni comunali, regionali e nazionali, a cominciare dall'attivo sostegno dato in occasione delle elezioni comunali di Bordighera a BOSIO Giovanni, nei due mandati sindacali, il secondo dei quali terminato con lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose il 24.03.2011.

Al riguardo viene messa in evidenza una conversazione intercorsa fra PELLEGRINO Giovanni e l'allora direttore del Catasto di Imperia, COSTA Francesco, avente per oggetto l'organizzazione di un incontro fra BARILARO Francesco e BOSIO Giovanni per discutere sulle elezioni amministrative del 2006.

È poi dimostrata la partecipazione di PELLEGRINO Giovanni ad una cena elettorale tenutasi nel 2010 in favore del BOSIO presso il ristorante LE VOLTE di MARCIANÒ Giuseppe alla quale, secondo la deposizione d'uno dei convitati, TAGGIASCO Enzo floricoltore di Bordighera, parteciparono BARILARO Francesco detto "Ciccio", PEPÈ Benito, CIRICOSTA Michele, PELLEGRINO Giovanni e BARILARO Fortunato.

Ciò fa comprendere la frase di PELLEGRINO Giovanni all'assessore SFERRAZZA, dopo che questi si era impegnato per impedire l'apertura della sala giochi "*quando avete avuto bisogno dei nostri voti noi ve li abbiamo dati*"; frase emblematica – questa – del *modus agendi* del gruppo PELLEGRINO-BARILARO, e che rende evidente come la possibilità di poter contare su politici o amministratori fidati e in debito di riconoscenza costituisca un elemento di rafforzamento del gruppo criminale mafioso.

Anche il collaboratore CRETAROLA ha parlato dell'abitudine di soggetti 'ndranghetisti di organizzare cene elettorali, finalizzate a sostenere a vari livelli, comunale, regionale e nazionale, un politico che, una volta eletto, avrebbe elargito aiuto e favori di ogni genere a chi l'aveva sostenuto in campagna elettorale, dagli appalti al condizionamento dei Tribunali.

La sentenza richiama, poi, una conversazione in cui MARCIANO' Giuseppe manifesta a STRANGIO Rocco la propria irritazione per il fatto che i PELLEGRINO-BARILARO erano andati tutti insieme a parlare con il sindaco BOSIO della questione sala-giochi.

Il MARCIANO' stigmatizza la pericolosità di un comportamento idoneo ad attirare l'attenzione degli inquirenti e a dimostrare l'ingerenza di sodalizi mafiosi.

Ulteriore riferimento è ad un'annotazione di polizia giudiziaria relativa ad una partecipazione di PELLEGRINO Giovanni insieme con JACOPUCCI Mario, vicesindaco di Bordighera all'inaugurazione del locale U FUNDEGU.

Ma l'interessamento politico dei PELLEGRINO, dice il Tribunale, supera i confini comunali, per giungere a sostenere anche candidati, poi eletti, alla Camera dei Deputati, come MINASSO Eugenio; ed è sempre PELLEGRINO Giovanni, come emerge dalle intercettazioni, a procacciare tesseramenti e a mobilitare le persone in favore di candidati particolarmente di AN, partito di comune appartenenza del PELLEGRINO e del MINASSO.

La sentenza fa poi riferimento a foto pubblicate su quotidiani locali di MINASSO in compagnia di PELLEGRINO, e riporta l'intervista al SECOLO XIX, in cui MINASSO aveva confermato l'appoggio dei PELLEGRINO, indicati come esponenti da un gruppo imprenditoriale importante, da cui peraltro egli ha dichiarato di non aver mai ricevuto denaro.

Vengono poi riportati i commenti negativi di MARCIANO' al presenzialismo della famiglia PELLEGRINO e al modo plateale con cui essa appoggiava i candidati, ben diverso da quello discreto, usato da loro, che evitavano di farsi fotografare in compagnia dei candidati medesimi.

Ripetendosi, il Tribunale richiama la riunione di Giambranca di Bordighera del 17.01.2010, ricordando che al summit partecipano CIRICOSTA Michele, BARILARO Fortunato con GANGEMI Domenico *capobastone* di Genova, e BELCASTRO Domenico, per discutere della candidatura di SASO Alessio alle elezioni regionali del 2010. Sono altresì richiamati vari contatti telefonici e contatti diretti, tra GANGEMI e SASO e poi con CIRICOSTA e MARCIANO' Giuseppe, sempre in vista dell'appoggio delle organizzazioni di Ventimiglia e Bordighera candidato di Alleanza Nazionale, che poi verrà effettivamente eletto.

Ancora una volta ripetendosi, i primi Giudici affermano che dell'associazione mafiosa di cui al capo A-*bis*) facevano parte con ruolo apicale CIRICOSTA Michele, PEPE' Benito, BARILARO Francesco e BARILARO Fortunato, pur assolti nell'ambito del procedimento *MAGLIO3*, con sentenza impugnata dall'Accusa.

Ribadisce il Tribunale che da quella sentenza, particolarmente da intercettazione utilizzabili nel presente giudizio, è emerso che i soggetti sopra indicati operavano con i rituali tipici della 'ndrangheta calabrese, riunendosi in luoghi e con modalità segrete, affiliando e conferendo *doti.*

Le posizioni dei partecipi

Nel trattare gli elementi di prova dimostrativi del fatto che gli odierni imputati rivestono la qualifica di partecipi dell'associazione mafiosa di cui al capo A-*bis*), il Tribunale richiama le indicazioni della giurisprudenza (con particolare riferimento alla sentenza SS.UU. *Mannino*) relative al concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, esplicativo d'effettiva rilevanza causale e, quindi, realizzante la condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, nonché diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima.

Scendendo nel concreto, il Tribunale enuncia il dato d'uno stabile inserimento di BARILARO Antonino, PELLEGRINO Giovanni, PELLEGRINO Maurizio,

PELLEGRINO Roberto all'associazione operante nella zona di Bordighera, delineando gli elementi indicatori della loro partecipazione al sodalizio.

Di PELLEGRINO Maurizio la sentenza mette in rilievo la spiccata pericolosità in considerazione dei reati fine per cui è intervenuta condanna nel presente procedimento e della precedente, definitiva condanna per la vicenda ANDREOTTI.

Viene anche messo in rilievo il legame agnatizio (intrecciato con quello 'ndranghetistico) nei confronti di esponenti apicali del gruppo criminale operante in Bordighera: al riguardo la sentenza ricorda che l'imputato è genero di PEPE' Benito.

Ulteriori riferimenti sono fatti al *modus operandi* violento di PELLEGRINO Maurizio e all'oggetto dei traffici illeciti che stanno all'origine del dissidio con il gruppo di MARCIANO' Giuseppe e PALAMARA.

A riprova dell'appartenenza dell'imputato al sodalizio 'ndranghetistico, il Collegio ulteriormente ricorda l'aiuto chiesto dall'ANDREOTTI a BARILARO Francesco perché intervenisse nei confronti del suddetto PELLEGRINO, circostanza – questa – considerata quale elemento sintomatico del legame tra i vecchi e i giovani 'ndranghetisti.

I reati fine, secondo i primi Giudici, risultano esser stati commessi nell'interesse del sodalizio criminale mafioso e al fine di rafforzarlo: il traffico di stupefacenti è risalente ed è "*verosimile*" che i proventi siano stati investiti nell'attività imprenditoriale (movimento terra) delle società facenti capo ai PELLEGRINO e nel cospicuo patrimonio finanziario ed immobiliare realizzato dai PELLEGRINO-BARILARO.

Al riguardo viene nuovamente richiamato il progetto di OLIVERIO d'importazione di stupefacente in ingente quantità e l'indicazione datagli da DAMBRA Salvino in merito alla necessità di previo incontro con i vertici di Ventimiglia, al fine di evitare *trascuranze.* Ed è così che l'OLIVERIO incontra prima i PELLEGRINO, non ancora autonomi, che lo indirizzano a MARCIANO' Giuseppe, che dà la liberatoria, facendolo poi incontrare con il PALAMARA.

Il Tribunale passa poi a parlare di BARILARO Antonino, la cui partecipazione all'organizzazione risalirebbe ad epoca antecedente scissione e prosegue nel sodalizio staccatosi dal *locale* di Ventimiglia.

I primi Giudici richiamano, oltre alle dichiarazioni dei collaboratori, una conversazione tra i MARCIANO' padre e figlio, in cui il primo indica in *Benito* (PEPÈ), *Ciccio* (BARILARO Francesco) e *Michele* (CIRICOSTA), i soggetti di vertice, precisando che i tre, insieme a *Fortunato* (BARILARO) avevano un ruolo superiore e si trovavano sullo stesso *livello,* mentre BARILARO Antonino era collocabile in una posizione secondaria rispetto ai fratelli, in quanto più giovane.

A riprova dell'organicità di BARILARO Antonino al gruppo di Bordighera viene richiamata la minaccia al M.llo CC COTTERCHIO - che il 13.06.2010, aveva partecipato all'arresto di suo fratello Francesco - di sparargli in testa, fatto per cui è intervenuta condanna del detto BARILARO a dieci mesi di reclusione.

Di PELLEGRINO Roberto, condannato in questo processo per il porto e la detenzione di armi di una pistola semiautomatica in concorso con il fratello Maurizio (capo T), il Tribunale mette in rilievo l'attivismo nel procacciamento di armi in favore del gruppo di appartenenza, attraverso il rapporto di stretta contiguità criminale con CALVINI Simone, titolare di un'armeria in Sanremo.

Richiamate la condanna di PELLEGRINO Roberto alla pena di anni due di reclusione per aver acquistato alcune armi, pistola Beretta cal. 7.65 e carabina cal. 7.62x39, dai CALVINI, Simone e Pierino, e le dichiarazioni ex art.210 c.p.p. di BONOMO Stefano di aver procurato a CALVINI Simone armi destinate all'imputato, la sentenza ripropone altri elementi ritenuti significativi, quali la condanna del detto prevenuto per minacce profferite verso l'assistente Polstato MAGLIANO Rocco, ("*ti scanno, so dove abiti, ti vengo a prendere quando voglio*") e la sua partecipazione alla cena in cui era ospite l'OLIVERIO.

Passando alla posizione di PELLEGRINO Giovanni, il Tribunale evidenzia l'appartenenza dello stesso - coniuge di BARILARO Nadia, figlia di BARILARO Francesco - al sodalizio di cui al capo A-*bis*) richiamando il precedente penale dell'imputato per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e quelli per minacce all'assistente Polstato MAGLIANO Rocco e al giornalista TENERELLI Fabrizio.

Con riferimento a tale ultimo fatto, i primi Giudici evidenziano la condotta di ridimensionamento dell'accaduto da parte del TENERELLI, a riprova dello stato

di soggezione di chi è vittima d'intimidazioni mafiose e che fa il paio con l'originaria astensione del MAGLIANO dal riferire la vicenda che l'aveva riguardato.

Sempre in tema di minacce, vengono ancora una volta richiamate quelle allo SFERRAZZA e all'INGENITO, per la loro presa di posizione negativa in merito alla sala-giochi.

Ulteriore elemento di appartenenza al clan mafioso viene individuato nella richiesta di consiglio avanzata da PELLEGRINO Giovanni a BARILARO Fortunato in merito alla migliore assistenza difensiva da fornire al fratello Roberto, arrestato per detenzione di armi, per il pericolo che la collaboratrice del loro storico avvocato, e di lui contingente sostituta, non fosse in grado di assicurare al congiunto un'adeguata difesa.

Rilevanti al riguardo, secondo i primi Giudici, sono sia l'autorizzazione chiesta al BARILARO di poter sostituire la collaboratrice del titolare impedito con altro avvocato, sia il tono deferente del richiedente verso colui che, per il ruolo rivestito nell'organizzazione, era in grado ed aveva il potere di effettuare scelte strategiche utili al singolo partecipe e al contempo idonee a impedire un indebolimento del gruppo criminale mafioso.

In relazione alla posizione di PELLEGRINO Michele, il Tribunale aderisce alla richiesta assolutoria del P.M.

Reati fine in particolare

a) Capo P) - Reato p. e p. dagli artt. 110 C.p., 73 D.P.R. n. 309/1990 e 7 D.L. n. 152/1991, imp. PELLEGRINO Maurizio e D'AGOSTINO Armando.

I primi Giudici ricordano, anzitutto, i presupposti storici della vicenda che vede D'AGOSTINO Armando, con ALLEGRA Giuseppe e STANGANELLI Domenico partire da Montecatini a bordo di vettura dell'ALLEGRA e raggiungere Bordighera, poi Ventimiglia, dove i tre incontrano PELLEGRINO Maurizio e il successivo arresto di ALLEGRA nel viaggio di ritorno, perché sorpreso nel possesso di gr. 297,407 di sostanza stupefacente di tipo cocaina, contenente un principio attivo di gr. 153,66.

Richiamate le conversazioni captate, il Collegio ricostruisce la posizione di PELLEGRINO Maurizio, messo in contatto con l'acquirente (identificato nello

STANGANELLI) dal D'AGOSTINO, e le successive mosse del PELLEGRINO medesimo per riscuotere quanto dovutogli.

Rilevato che l'ALLEGRA e lo STANGANELLI sono stati condannati in primo grado dal Tribunale di Pistoia, la sentenza riporta le conversazioni captate poste a base della ricostruzione dei fatti, asserendo che la successione di tali conversazioni, insieme all'accertamento dei movimenti degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, consente di individuare in PELLEGRINO Maurizio l'autore materiale della cessione dei 300 grammi di cocaina, in esito alla quale l'ALLEGRA e lo STANGANELLI sono stati condannati.

Asseriscono i primi Giudici che i reiterati accenni al pagamento degli "*affitti arretrati*" non può assumere altra valenza che quella di un termine gergale per indicare le somme dovute a titolo di corrispettivo dello stupefacente ceduto; ed è significativo il fatto che il PELLEGRINO, non svolgente alcuna attività d'intermediario nella locazione di immobili, né disponente di propri immobili sui quali riscuotere canoni mensili, pretenda il pagamento del dovuto dal D'AGOSTINO in veste di garante, ruolo discendente dal di lui ruolo d'intermediario e partecipe all'acquisto.

L'aggravante di cui all'art.7 D.L.152/1991 è dichiarata sussistente nei confronti del PELLEGRINO che, quale membro del *locale* di Bordighera, ha prodotto, mediante il reato descritto, un vantaggio economico destinato a rafforzare ed agevolare l'associazione stessa, oltre che ad arricchire l'agente.

L'aggravante è stata invece esclusa per il D'AGOSTINO, soggetto non riconducibile all'associazione di cui al capo A-*bis*) d'imputazione, in mancanza di qualunque elemento che consenta di affermare che la sua attività criminosa sia stata commessa allo scopo di avvantaggiare il sodalizio.

b) Capo Q) - Reato p. e p. dagli Artt. 81 cpv., 110 C.p. e 73 d.p.r.309/90, imp. PELLEGRINO Maurizio, DE MARTE Salvatore e PELLEGRINO Roberto.

Il Tribunale, ricordati i vari contatti fra gli imputati con particolare riferimento a quelli intermediati dal DE MARTE ai fini della presentazione del PANUCCIO a PELLEGRINO Maurizio, dai due suddetti raggiunto in casa propria, e ricordata l'intimazione fatta dal PELLEGRINO al DE MARTE di non portargli mai più gente a casa, afferma che, dal tenore delle varie intercettazioni, emerge che oggetto dei

contatti e delle conversazioni sono inequivocabilmente questioni di droga a cui si riferiscono anche i pagamenti effettuati e le precedenti cessioni.

Affermano i primi Giudici che la serie delle conversazioni captate e il tenore esplicito di alcune, con particolare riferimento a quelle in cui si parla del pagamento del dovuto in relazione a una consegna pregressa, non lasciano dubbi riguardo alla sussistenza del reato in questione sotto il profilo materiale.

Vengono, a tal proposito, richiamati gli accenni piuttosto espliciti, "*gli diamo la buona*", "*quanto era di coca?*", sia pur frammisti a espressioni gergali, la cui stessa diversificazione ("*macchina*", "*macchinetta per i capelli*", "*vecchia tenda*") ulteriormente evidenzia l'identificazione dell'oggetto dell'affare nel quantitativo di cocaina di cui in rubrica.

Quanto al profilo soggettivo, il Tribunale rileva che la sicurezza con cui PELLEGRINO Maurizio parla del denaro da riscuotere, fa dello stesso il protagonista della vicenda; da conversazioni capate emerge anche il ruolo di PELLEGRINO Roberto quale intermediario del fratello Maurizio.

L'intervento di PELLEGRINO Roberto, secondo i primi Giudici, si è protratto almeno fino al 4 settembre 2006, giorno in cui DE MARTE Salvatore gli chiede di avere pazienza per "quei soldi", evidentemente costituenti il prezzo della cessione al PANUCCIO della partita di cocaina in questione, e lo rassicura che glieli darà.

Ciò riscontra il dato della piena condivisione da parte di PELLEGRINO Roberto dell'interesse nutrito dal fratello nella vicenda.

L'aggravante di cui all'art. 7 D.L.152/1991 è dichiarata sussistente nei confronti dei PELLEGRINO, Maurizio e Roberto, che, quali membri del *locale* di Bordighera, hanno prodotto, mediante il reato sopra descritto, un vantaggio economico destinato a rafforzare ed agevolare l'associazione stessa, oltre che ad arricchire l'agente. L'aggravante è stata invece esclusa per il DE MARTE, soggetto non riconducibile all'associazione di cui al capo A-*bis*) d'imputazione, in mancanza di qualunque elemento che consenta di affermare che la sua attività criminosa sia stata commessa allo scopo di avvantaggiare il sodalizio.

c) capi R) - Reato p. e p. dagli artt. 110 C.p., 73 d.p.r.309/90 e 7 D.L. n. 152/1991, imp. PELLEGRINO Maurizio e DE MARTE Antonio

e R-bis) - Reato p. e p. dagli artt.73 d.p.r.309/90 e 7 D.L. n. 152/1991, 203/1991 imp. PELLEGRINO Maurizio

Il Tribunale richiama l'incontro avvenuto in Bordighera fra PELLEGRINO Maurizio ed OLIVERI Angelo rilevando che, dalla conversazione fra i due, si comprende che il secondo è interessato all'acquisto di una certa quantità di stupefacente, a fronte di che il primo dichiara di essere "scarico", ancorché in attesa di fornitura e parla anche di un "viaggio".

Al riguardo i primi Giudici rilevano come, effettivamente, due giorni dopo, PELLEGRINO Maurizio ed il cugino DE MARTE Antonio effettuino un viaggio in Spagna seguiti, come risulta da conversazioni intercettate durante il trasferimento, da una terza persona; questa verrà poi identificata in FOTI Francesco, secondo quanto accertato da un funzionario dell'ambasciata italiana a Madrid, che ha osservato in un parcheggio del centro della Capitale spagnola, una vettura intestata alla madre del FOTI.

Dalle conversazioni intercettate si comprende che il viaggio è finalizzato ad acquistare coca, tenuto conto del prezzo di euro 30.000 il kg cui fanno riferimento il DE MARTE e il PELLEGRINO, e che l'indisponibilità sopravvenuta con fornitori albanesi, tali Rimi e Jimmy, per difficoltà di questi ultimi con i fornitori a monte, ha comportato il ritorno dei tre (DE MARTE, PELLEGRINO, FOTI) in Italia a mani vuote, non tuttavia senza essersi scambiati i numeri di cellulare e prevedere altro viaggio, poi effettuato dal FOTI. Costui, invero, il 19/09/2006 si reca a Madrid, dove contatta da un apparecchio pubblico una delle sue utenze cellulari, che viene localizzata in Ventimiglia, nella *verosimile* disponibilità della madre.

Il giorno successivo il Jimmy contatta DE MARTE Antonio confermandogli che il FOTI è arrivato. Sempre il Jimmy, il 22/9/2006, chiama ancora il DE MARTE per sapere se ha incontrato il FOTI che, poco dopo, avvisa l'albanese del proprio arrivo in Italia, avvenuto il giorno prima.

Il Tribunale fa specifico riferimento ad una telefonata del FOTI, indirizzata a sua madre durante il viaggio di ritorno da una cabina di Figueres o Girona, nei pressi del confine ispano-francese, e con cui egli ragguaglia la congiunta in merito alla proficuità del viaggio: le dice infatti *"...che potranno comprare metà terreno"*

La conferma che almeno una parte del carico è destinata a PELLEGRINO Maurizio si ha il 23/9/2006, quando quest'ultimo, in precedenza definitosi "*scarico*", effettua una cessione di stupefacente ad OLIVERI Angelo e a DE MARTE Francesco (cugino di DE MARTE Salvatore e di PELLEGRINO Maurizio) il quale, in pari data contatta lo stesso Maurizio, invitandolo a raggiungere "*il luogo dell'appuntamento*", dove avrebbe trovato ad attenderlo OLIVERI.

L'appuntamento avviene e PELLEGRINO Maurizio consegna a all'OLIVERI un imprecisato quantitativo di droga, come risulta da conversazione ambientale, parte della quale l'OLIVERI consegnerà a DE MARTE Francesco che, ricevutala, ringrazierà il PELLEGRINO per il presente.

Da ulteriore conversazione fra PELLEGRINO Michele e DE MARTE Francesco, si ha la conferma della cessione all'OLIVERI, che non ha ancora versato la somma di seimila euro, destinata al PELLEGRINO per il tramite del DE MARTE, come risulta da conversazione ambientale nella vettura in uso a PELLEGRINO Michele. Vi è poi un commento sulla mediocre qualità dello stupefacente.

Il Tribunale afferma che le conversazioni riportate sono esplicite e provano sia il concorso di PELLEGRINO Maurizio nella condotta di importazione di cocaina pur materialmente realizzata dal FOTI, nei cui confronti il PELLEGRINO ha rivestito il ruolo di mandante/acquirente, sia la cessione da parte del PELLEGRINO a OLIVERI Angelo e a DE MARTE Francesco di una parte dell'imprecisato quantitativo di stupefacente importato in Italia dal FOTI.

Al FOTI i primi Giudicanti attribuiscono il ruolo di corriere, tenuto conto del viaggio in Spagna e dei contatti intrattenuti con fornitori ed acquirenti, nonché dell'arresto nella flagrante detenzione di coca ed hashish.

Oltre alle dirette conferme della vicenda derivanti dalle intercettazioni, il Collegio evoca l'indiretta conferma proveniente dalle dichiarazioni dell'OLIVERIO il quale, precisando che OLIVERI Angelo, affiliato alla 'ndrangheta ed attivo nel traffico di sostanze stupefacenti, gli aveva parlato dei fratelli PELLEGRINO di Bordighera, come di idoli, cui era sempre possibile rivolgersi per ottenere forniture di droga, ha dichiarato di aver intrattenuto, in più occasioni, commerci di cocaina con i cugini PELLEGRINO – DE MARTE.

L'aggravante di cui all'art.7 D.L.152/1991 è dichiarata sussistente nei confronti dei PELLEGRINO Maurizio che, quale membro del *locale*" di Bordighera, mediante il reato sopra descritto, ha prodotto un vantaggio economico destinato a rafforzare ed agevolare il sodalizio, oltre ad arricchire l'agente. L'aggravante è stata invece esclusa per il FOTI, soggetto non riconducibile all'associazione di cui al capo A-*bis*) d'imputazione, in mancanza di qualunque elemento che consenta di affermare che la sua attività criminosa sia stata commessa allo scopo di avvantaggiare tale compagine.

Quanto al DE MARTE, costui è stato assolto per non aver commesso il fatto dal reato *sub* R) non essendo emerso alcun suo contributo alla realizzazione del reato stesso.

d) capo S) – reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 2, 4 comma I e 2 lett. a) e 7 D.L. n. 152/1991, imp. PELLEGRINO Maurizio, DE MARTE Francesco e OLIVERI Angelo.

Il Tribunale fa riferimento al viaggio compiuto dal PELLEGRINO a Varese presso il proprio cugino DE MARTE Francesco, per portargli un'arma, oggetto di cui costui era alla ricerca, secondo quanto emerge dalle intercettazioni.

Sempre dalle intercettazioni si comprende che DE MARTE Francesco, PELLEGRINO Maurizio ed OLIVERI Angelo, a bordo della vettura BMW X5 CA985SR, maneggiano la pistola semiautomatica portata dal PELLEGRINO al DE MARTE, distintamente percependosi il rumore dello scarrellamento.

Il Tribunale respinge l'obiezione della difesa di DE MARTE, secondo cui il rumore prodotto dallo scarrellamento potrebbe attribuirsi anche ad una pistola-giocattolo (sicché mancherebbe la prova certa del reato contestato) essendo irragionevole pensare che il DE MARTE, in cerca di armi, si potesse accontentare di un'arma giocattolo.

L'aggravante di cui all'art. 7 D.L.152/1991 è dichiarata sussistente nei confronti di tutti gl'imputati atteso che, notoriamente, il possesso della pistola è funzionale, nell'ambito di un'associazione mafiosa, alla tutela violenta degli interessi di quest'ultima e che l'arma viene spesso ottenuta sfruttando i rapporti con altre associazioni criminali ovvero articolazioni territoriali della medesima. Tale circostanza è confermata dall'OLIVERIO, secondo cui i fratelli PELLEGRINO

erano in grado di rifornire di armi altri 'ndranghetisti; il porto d'arma risulta quindi inscindibilmente connesso al rafforzamento del *locale*" cui appartengono i soggetti che la detengono.

e) capo T) - reato p. e p. dagli artt.110 c.p., 2 e 7 L. n. 895/1967 e 7 D.L. n. 152/1991, imp. PELLEGRINO Maurizio, PELLEGRINO Roberto e DEMARTE Francesco

Dalle conversazioni intercettate a bordo dell'autovettura Mitsubishi "Pajero" tg ZA829JW, utilizzata da PELLEGRINO Maurizio, e in cui si trovavano il suddetto insieme con il fratello Roberto ed il cugino DE MARTE Francesco risulta, secondo il Tribunale, che i fratelli PELLEGRINO avevano la disponibilità di armi e le stavano maneggiando. Sempre dalle intercettazioni si evince che le armi erano almeno due, tenuto conto di una opzione del DE MARTE, non accolta da PELLEGRINO Roberto.

Soggiunge la sentenza che la partecipazione di PELLEGRINO Maurizio si ricava dalla sua richiesta di un'arma da tenere a casa, così perseguendone la disponibilità. Inoltre, continua il Tribunale, il tenore delle conversazioni esclude il carattere occasionale o temporaneo della detenzione, chiaro essendo che gli imputati si stavano mostrando a vicenda armi nella loro piena disponibilità, in vista di una detenzione protratta nel tempo.

Il fatto viene, tuttavia, riqualificato come mera detenzione di arma, attesa la rilevante probabilità, evincibile dalle coordinate GPS rilevate dagli Operanti, che la vettura di PELLEGRINO Maurizio si trovasse, al momento del fatto, in luogo di proprietà di costui, quindi in luogo né pubblico, né aperto al pubblico, in contestuale indifferenza che uno dei cellulari degl'imputati abbia agganciato una rete telefonica francese, tenuto conto della vicinanza al confine.

L'aggravante di cui all'art.7 D.L.152/1991 è dichiarata sussistente nei confronti di tutti gl'imputati per gli stessi motivi indicati al precedente capo S).

e) capo U) - reato p. e p. dagli artt.110 c.p., 73 d.p.r.309/90 e 7 D.L.152/1991, imp. PELLEGRINO Maurizio e GIOVINAZZO Marcello

Il Tribunale richiama l'arresto avvenuto il 07.02.2007, in frazione Latte di Ventimiglia, di CONDINA Rocco sorpreso, in condotta della propria vettura, a

trasportare kg 52,320 netti di sostanza stupefacente tipo hashish, suddivisa in 545 tavolette, contenenti principio attivo pari a kg 2,527.

I primi Giudici ricordano che l'episodio si verificò dopo una serie d'incontri in Italia e Francia tra il CONDINA e PELLEGRINO Maurizio, e di altri incontri fra costoro e GIOVINAZZO Marcello, la persona, che doveva fornire lo stupefacente.

Successivamente era stato stato monitorato un incontro sempre in Francia fra il PELLEGRINO ed il CONDINA, con consegna dal primo al secondo di una busta probabilmente contenente denaro.

Durante il ritorno in Italia, infine, il CONDINA era stato arrestato con lo stupefacente.

Secondo la sentenza, le emergenze processuali, indicano che il GIOVINAZZO era materialmente entrato nel possesso dell'hashish poi sequestrato al CONDINA.

Il Tribunale rileva, infine, che l'arresto di CONDINA Rocco sembra esser oggetto di commento in conversazione tra MARCIANO' Giuseppe e TRINCHERA Salvatore, che fanno comunque esplicito riferimento al collegamento del detto CONDINA con i PELLEGRINO.

Il Collegio assume che gli stretti contatti, intercettati o direttamente osservati dalla polizia giudiziaria, tra il CONDINA e il PELLEGRINO provano, quanto meno *ex* art.192 comma secondo c.p.p., il concorso del PELLEGRINO nella consumazione della condotta in esame della quale deve rispondere anche il GIOVINAZZO, fornitore del CONDINA.

L'aggravante di cui all'art.7 D.L.152/1991 è dichiarata sussistente nei confronti di PELLEGRINO Maurizio che, il quale, membro del *locale* di Bordighera, mediante il reato sopra descritto, ha prodotto un vantaggio economico senz'altro destinato a rafforzare ed agevolare il sodalizio, oltre ad arricchire l'agente.

L'aggravante è stata invece esclusa per il GIOVINAZZO, soggetto non riconducibile all'associazione di cui al capo A-*bis)* d'imputazione, in mancanza di qualunque elemento che consenta di affermare che la sua attività criminosa sia stata commessa allo scopo di avvantaggiare tale compagine.

Tenuto conto dell'aggravante contestata al PELLEGRINO e della contestata e ritenuta recidiva del GIOVINAZZO, il Tribunale assume che, pur a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.34/14, il reato non risulta prescritto.

f) capo V) - reato p. e p. dall'art. 73 D.P.R. d.p.r.309/90, imp.PELLEGRINO Maurizio

Il Tribunale prende le mosse dall'arresto, in data 12.04.2007, di AMBESI Salvatore. Costui, sorpreso in condotta di autovettura trasportante 201,7 di sostanza stupefacente tipo cocaina, contenenti principio attivo pari a gr. 62,69, aveva avuto precedenti contatti col PELLEGRINO, in uno dei quali gli chiedeva qualcosa, mentre il secondo, nello stesso periodo di tempo, insieme al CONDINA era in trattative col GIOVINAZZO per la fornitura di stupefacente cui al precedente capo U).

All'esito di ulteriori contatti con il PELLEGRINO, l'AMBESI, veniva pedinato e successivamente trovato in possesso dello stupefacente oggetto dell'imputazione.

Sulla scorta degli elementi acquisiti, con particolare riferimento al tenore delle conversazioni e del breve tempo intercorso fra l'ultimo incontro fra i due, il Tribunale ritiene provato, quanto meno ai sensi dell'art.192 secondo comma c.p.p., che fornitore della sostanza all'AMBESI è stato PELLEGRINO Maurizio, reputando inverosimile che altri possano avergliela fornita.

Sussiste, quindi, per i Giudicanti la responsabilità di PELLEGRINO Maurizio per il delitto in questione e ricorre l'aggravante di cui all'Art. 7 D.L. n. 152/1991 posto che PELLEGRINO Maurizio, membro del *locale* di Bordighera, mediante il reato sopra descritto, ha prodotto un vantaggio economico destinato a rafforzare ed agevolare l'associazione stessa, oltre ad arricchire lo stesso agente.

Il capo Y)

Reato p. e p. dagli artt.378 e 61 n. 9 c.p. e art. 7 D.L. n. 152/1991- imputato. GAMMICCHIA Enzo, agente di polizia penitenziaria.

Il Tribunale ritiene sussistente, sulla scorta delle emergenze processuali, la materialità della condotta del GAMMICCHIA, cui apparteneva l'utenza cellulare utilizzata dal sedicente "Roberto" nel comunicare a PELLEGRINO Roberto che

doveva portargli i "fari", in realtà trattandosi un foglio proveniente dal fratello PELLEGRINO Giovanni.

Il Collegio, tuttavia, non ritiene integrato il reato di cui all'art.378 c.p., in difetto di prova che la consegna di una lettera da parte del GAMMICCHIA a PELLEGRINO Roberto, con la richiesta di far pervenire alcuni documenti a PELLEGRINO Giovanni sia stata idonea, anche solo in astratto, ad ostacolare od alterare il regolare corso della giustizia.

Pertanto GIAMMICCHIA Enzo è stato assolto dal reato sub Y) perché il fatto non sussiste.

*** *** *** ***

Sulla scorta di tutti gli esposti motivi, il Tribunale, previa risoluzione di questioni relative al diritto intertemporale conseguente alla nota decisione 32/2014 della Corte costituzionale, ha riservato agli imputati il trattamento sanzionatorio di cui in epigrafe.

GLI APPELLI

L'APPELLO DEL P.M.

Con primo motivo, il P.M. deduce erronea valutazione delle risultanze istruttorie, ed omessa e contraddittoria motivazione in ordine alle assoluzioni di AMBESI Rosario, SCULLINO Gaetano, PRESTILEO Marco, BASSO Stefania, GAMMICCHIA Enzo e PARASCHIVA Federico.

1.AMBESI Rosario

Secondo l'appellante le valutazioni del Collegio in merito alla esclusa responsabilità dell'AMBESI nel reato di usura sono intrinsecamente contraddittorie e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità in tema di elemento psicologico del reato.

È lo stesso Tribunale a ritenere la funzione d'intermediario svolta dall'AMBESI nel rapporto fa il TARI' ed il GALLOTTA, consistente nel portare a quest'ultimo il denaro frutto dell'accordo usurario e della conseguente estorsione; ma tale condotta, contrariamente all'assunto del Collegio, costituisce un concreto aiuto nella riscossione e va qualificata come contributo agevolatore, sotto il profilo materiale, dei reati commessi dal GALLOTTA.

Sotto il profilo soggettivo è risultata la consapevolezza dell'AMBESI sul fatto che la propria condotta contribuiva alla realizzazione di un reato; in effetti la richiesta di mediazione fattagli, di fuori dai canali legali, da persona spaventata nei confronti di un soggetto che lo stesso AMBESI ha definito *lordo* e in relazione ad ingenti somme di denaro, costituisce indice inequivocabile del carattere illecito dell'attività che l'imputato stava agevolando.

Preso atto dell'assunto del Tribunale di difetto dell'elemento psicologico per esser l'AMBESI intervenuto, senza percezione di compenso alcuno, in aiuto di un amico in difficoltà e dietro sua richiesta, con l'aggiunta del consiglio d'interrompere i pagamenti al GALLOTTA dopo l'arresto di costui, il P.M. afferma che l'imputato conosceva perfettamente sia il GALLOTTA, sia gli amici di costui, tanto da definirli *quei lordi,* in occasione del suo primo incontro con il TARI'.

Rileva altresì l'appellante che fu AMBESI Salvatore – figlio di Rosario ed ex gestore di un bar frequentato sia dal TARÌ sia dal GALLOTTA accompagnato da

MARCIANÒ Vincenzo classe 1977 e SPIRLÌ Filippo - a indirizzare il TARÌ dal GALLOTTA, indicato quale persona che, notoriamente, prestava denaro. Inoltre il TARI' ha precisato d'essersi rivolto ad AMBESI Rosario, suo conoscente da anni, in quanto costui era calabrese come il GALLOTTA e gli amici di costui.

Il TARÌ – soggiunge il P.M. - era terrorizzato dal GALLOTTA, sia perché ne conosceva la fama ed i precedenti penali, sia perché lo riteneva collegato al clan dei MARCIANÒ, avendolo visto spesso insieme a Vincenzino, il figlio di Peppino, persone che in udienza, egli inizialmente, neppure voleva nominare.

Da parte sua, l'AMBESI ben conosceva lo stato d'animo del TARI' ed aveva rafforzato il clima di paura in cui versava la vittima, pronunciando la frase *ma come hai fatto a metterti con quei lordi,* poi continuando al alimentare tale clima con la propria condotta.

A tal proposito l'appello richiama le continue richieste di pagamento, le sollecitazioni, i "consigli" di pagare puntualmente ed il riferire le esternazioni del GALLOTTA, spazientito per i ritardi dei pagamenti. Si tratta di comportamenti concretamente costituenti indebite pressioni, se non addirittura velate minacce, la cui portata l'AMBESI non poteva ignorare e che, certamente, come tali erano interpretate e recepite dal TARI'.

Richiamate le pronunce della Cassazione in tema di responsabilità dell'intermediario, il P.M. afferma che, nella specie, sono ravvisabili tutti i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità; l'AMBESI, infatti, conosceva sia l'esistenza del prestito e la sua natura usuraria, sia le menomate condizioni psichiche del debitore ed era consapevole che le proprie sollecitazioni ed i propri consigli si inserivano in un clima di paura che quotidianamente egli contribuiva a consolidare (*Pino mi sta martellando*, ... *se te lo togli davanti il prima possibile è meglio...*). L'imputato sapeva, infine, che con i suoi interventi agevolava la condotta illecita del GALLOTTA.

Quanto sopra, secondo l'Ufficio appellante, è sufficiente per integrare il profilo soggettivo del concorso nell'attività usuraria, in contestuale irrilevanza, ai fini della valutazione del dolo, delle intime motivazioni che hanno determinato la condotta dell'agente.

Sulla scorta degli esposti motivi, il P.M. ritiene esser stata provata la responsabilità di AMBESI Rosario in ordine al reato di cui al capo I) aggravato ai sensi dell'art. 7 L.203/91, tenuto conto: dell'inquadramento del GALLOTTA nel *locale* di Ventimiglia; della consapevolezza di AMBESI di chi fossero GALLOTTA ed i suoi amici; dell'atteggiamento omertoso evidenziato da TARÌ in udienza, e chiaramente ricollegabile alla fama dei personaggi che accompagnavano l'usuraio.

2. SCULLINO Gaetano e PRESTILEO Marco

Il P.M. contestala fondatezza dell'assoluzione pronunciata dal Tribunale.

Sotto il profilo dell'abuso d'ufficio, il P.M. ricorda che è stato lo stesso Collegio a riconoscere l'oggettiva illegittimità dell'operato degli imputati, allorché ha evidenziato che l'assegnazione dei lavori alla cooperativa MARVON, per i rifacimenti dei marciapiedi di Lungo Roja e C.so Genova era avvenuta violando le disposizioni di legge di cui all'art. 5 L.381/91 e, per i lavori di rifacimento del mercato coperto contravvenendo all'art. 28 d.p.r. 34/00.

Quanto all'elemento soggettivo, l'appellante richiama l'asserto dei primi Giudici secondo cui lo SCULLINO e il PRESTILEO, avendo a cuore la realizzazione degli interventi e l'interesse della città che amministravano, per soddisfare questo fine pubblico procedettero con disinvolta celerità, pur a costo di violare le norme di settore e avvantaggiare una cooperativa a danno delle altre presenti sul territorio.

In merito alle violazioni contestate, l'esiguità delle stesse (capo N, mercato coperto) e l'assoluta buona fede dimostrata dagli imputati nel loro operato (con particolare riferimento al capo O, marciapiedi di Lungo Roja e Corso Genova) renderebbero incontestabile l'assenza dell'elemento psicologico.

Secondo l'appellante, tale assunto del Tribunale non è condivisibile, poiché in contrasto sia con le risultanze istruttorie, sia con la giurisprudenza di legittimità in tema di elemento psicologico nel reato di abuso di ufficio.

Vengono richiamati, in proposito, i principi dettati dalla Cassazione in tema d configurabilità del reato di abuso d'ufficio, con particolare riferimento al dolo intenzionale, da ritenersi sussistente qualora si accerti che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio abbia agito con lo scopo di non perseguire una finalità pubblica, il cui conseguimento deve essere escluso non soltanto nei casi

nei quali essa manchi del tutto, ma anche nei casi in cui rappresenti una mera occasione della condotta illecita, posta in essere, invece, al preciso scopo di realizzare un danno ingiusto ad altri o un vantaggio patrimoniale ingiusto per sé o per altri.

Dice il P.M. che, in tema d'accertamento della finalità che in concreto ha mosso gli imputati, il Collegio non ha applicato correttamente quegli stessi principi che pur ha richiamato, atteso che le violazioni di legge erano evidenti e gravi, con riferimento sia all'art. 5 L.381/91, sia alla norma che la stessa amministrazione comunale si era data, cioè l'art. 36 del Regolamento comunale.

Poiché, inoltre, lo SCULLINO e il PRESTILEO erano persone dotate di esperienza e competenza, si deve escludere che gli stessi abbiano potuto ignorare o anche solo male interpretare norme fondamentali sull'assegnazione degli appalti; né – soggiunge il P.M. – si è trattato d'un episodio isolato, atteso che i due imputati hanno violato quelle norme reiteratamente e quasi sempre a favore della MARVON, salvo un modesto lavoro assegnato alla cooperativa INTEMELIA.

In ordine ai rapporti tra i pubblici ufficiali e il soggetto che si assume favorito, l'Ufficio appellante richiama il rapporto privilegiato tra MANNIAS Giancarlo, responsabile della cooperativa, e l'amministrazione comunale. A tal proposito viene richiamata la testimonianza del segretario comunale MACCAPANI il quale, in sede di incidente probatorio, ha riferito del libero accesso del MANNIAS, senza necessità di appuntamenti ed anche fuori dall'orario d'ufficio, agli uffici del sindaco SCULLINO e del direttore generale PRESTILEO. In particolare, secondo le dichiarazioni del MACCAPANI, lo SCULLINO e il MANNIAS discutevano con molta familiarità su preventivi e prezzi.

Il P.M. rileva, poi, la sostanziale coincidenza fra la costituzione della CIVITAS, il 9 maggio 2008 ed il subentro del MANNIAS in MARVON, il successivo 6 giugno, con una impennata del fatturato della cooperativa, sino ad allora assai limitato, come testimoniato in sede di incidente probatorio dall'ex legale rappresentante BOSSO Claudio.

Secondo l'appellante, nel valutare quale sia stato l'interesse concretamente perseguito dagli imputati, il Collegio ha trascurato un dato oggettivo di assoluta evidenza, e cioè che la cooperativa MARVON godeva d'una posizione di indubbio

privilegio nell'Amministrazione di Ventimiglia, come risulta dalla documentazione di polizia giudiziaria acquisita agli atti, anche a seguito delle correzioni apportate dal CTP. E tutto ciò, in epoca successiva alla costituzione della CIVITAS atteso che, in precedenza, l'Ufficio Gare e Contratti del Comune mai aveva affidato a cooperative sociali di tipo B lavori che non fossero mere manutenzioni ordinarie di modestissimo importo; per il resto, ad eccezione dei lavori oggetto di contestazione agli imputati, la stessa CIVITAS mai ha assegnato a cooperative sociali di tipo B, ai sensi dell'art. 5 L.381/91, lavori per importi pari a quelli assegnati alla MARVON.

Operata una comparazione tra le assegnazioni alla MARVON e quelle ad altre cooperative sociali (CAMMINO, SPERANZA, MARIS, INTEMELIA) il P.M. rileva, dettagliando, che ogni qual volta la MARVON ha partecipato a procedure negoziate mai si è aggiudicata i lavori.

Con specifico riferimento ai lavori contestati ai capi N) e O) l'atto d'appello evidenzia la mancanza non solo della procedura negoziata ai sensi dell'art.125 del codice dei contratti, ma anche di una preliminare indagine di mercato, secondo una prassi fino ad allora seguita (testi CIGNA, GRASSANO, BOSIO) per le assegnazioni dirette per importi inferiori a €.40.000, nonché rispondente al disposto dell'art.36 del Regolamento comunale, che prevedeva tale procedura, persino per gli appalti di servizi.

Ad ulteriore conferma dell'illegittimità dell'operato degli imputati SCULLINO e PRESTILEO viene ricordata la circostanza che, nei lavori di rifacimento del marciapiede di Lungo Roja, la CIVITAS era in possesso del preventivo MARVON prima ancora di ottenere, in data 12/5/2008, formale incarico dal dirigente dell'Ufficio Gare e Contratti. Ed invero, il computo metrico estimativo redatto dalla MARVON è datato 6/5/2008 ed è stato protocollato dalla CIVITAS in pari data.

Oltre che dalla documentazione acquisita, la circostanza è stata confermata dai testi BOSIO e MACCAPANI.

Precisa il P.M. che analoga situazione si è verificata in occasione dei lavori di riqualificazione del mercato coperto, in cui il contenuto della determinazione dirigenziale nr.46 del 04.04.2008, a firma GRASSANO Mauro, pedissequamente

ricalca il preventivo di spesa presentato dalla MARVON in data 31.03.2008, pervenuto solo quattro giorni prima.

La particolare significatività e rilevanza della circostanza sta, secondo l'Ufficio appellante, nel fatto che lo SCULLINO aveva discusso il progetto con il MANNIAS, responsabile della MARVON, prima ancora che i lavori di riqualificazione fossero deliberati dalla Giunta e che fosse emessa la citata determinazione dirigenziale sull'assegnazione dei lavori ad una cooperativa sociale di tipo B.

La conclusione cui giunge l'appellante è che gli elementi sopra indicati evidenziano, sulla scorta dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, la sussistenza d'una intenzionalità del dolo che non può essere esclusa mediante il generico riferimento alla buona fede; né ha valore scriminante il riferimento del Collegio ai preventivi estremamente vantaggiosi e sicuramente inferiori rispetto agli impegni di spese deliberati, che gli imputati erano riusciti ad ottenere dalla MARVON; in effetti i risparmi ottenuti affidando i lavori alla detta cooperativa erano in gran parte dovuti alla sostanziale diversità tra le opere realizzate e quelle deliberate, in conseguenza dell'utilizzo di materiali diversi e di minor pregio e/o dello stralcio di alcune lavorazioni, poi non eseguite, come risulta dalle dichiarazioni de teste SONZOGNI in merito alla variante del progetto del marciapiedi di Lungo Roja e di Corso Genova.

Per ciò che riguarda il PRESTILEO, il P.M. rileva che l'attivismo dell'imputato, esplicatosi in richieste di pareri di legittimità e in partecipazione a convegni giuridici, al fine di estendere l'applicabilità della procedura di cui all'art.5 L.381/91, non è assolutamente significativo come, invece, è stato ritenuto in sentenza.

Rileva, a tal proposito, l'appellante che tanto il parere del MACCAPANI del 2 giugno 2008, quanto la partecipazione del PRESTILEO a convegni giuridici a novembre 2008 e gennaio 2009, sono successivi all'affidamento dei lavori del mercato coperto (04.04.2008) e del marciapiede Lungo Roja (12/5/2008).

Si tratta, quindi, di iniziative sostanzialmente volte a costituire, *a posteriori*, un vero e proprio alibi per il clamore mediatico suscitato da alcuni articoli pubblicati sul sito di Riviera 24 ed in conseguenza dei quali PRESTILEO incaricava MACCAPANI di redigere un comunicato stampa.

Soggiunge l'Ufficio appellante che il MACCAPANI ha redatto il documento in questione nella propria qualità non di segretario comunale, ma di consigliere CIVITAS su carta intestata della stessa; ci si trova, pertanto, di fronte non ad un parere di legittimità proveniente da un pubblico ufficio, ma ad un atto interno della CIVITAS, sia pur proveniente da un membro autorevole per la fama di esperto in materia unanimemente riconosciutagli. Sul punto ha convenuto anche il teste BOSIO Armando, in controesame, nonostante inizialmente avesse dichiarato l'esatto contrario

Sempre secondo l'atto d'appello, la numerosa corrispondenza intercorsa tra MACCAPANI e PRESTILEO, preordinata alla redazione del citato parere, conferma quanto ha dichiarato il MACCAPANI sul fatto che la sua relazione non è stata frutto d'una propria autonoma valutazione, ma la risposta a pressioni e richieste su di lui esercitate da SCULLINO e PRESTILEO, per dare una copertura giuridica al loro operato.

Il P.M. lamenta che le dichiarazioni del MACCAPANI non sono state tenute nella debita considerazione da parte del Tribunale, il quale ha considerato scarsamente attendibile il teste, sulla base di circostanze marginali e poco rilevanti, come la giustificazione da lui fornita alla Corte dei Conti, di aver agito in accordo coi Carabinieri – circostanza smentita dal capitano PIZZICONI - o sulla base del fatto che il MACCAPANI non poteva temere una mancata riconferma nell'incarico di segretario comunale, di non essere riconfermato tenuto conto del numero degli anni ancora mancanti alla scadenza del suo contratto.

Contrariamente a quanto affermato dal Collegio, l'appellante afferma che ogni circostanza riferita dal MACCAPANI ha trovato puntuale riscontro nella documentazione acquisita e/o nelle dichiarazioni degli altri testi, a cominciare dal CIGNA, dipendente dell'Ufficio Tecnico e dal GRASSANO. dirigente dell'Ufficio Commercio.

Ammette il P.M. che, inizialmente, il MACCAPANI era stato "gasatissimo" sia per il nuovo progetto CIVITAS, sia per la considerazione di cui godeva anche da parte degli imputati; successivamente, peraltro, la situazione è cambiata e il disagio del MACCAPANI verso sindaco e direttore generale è cresciuto a dismisura, come dal

teste stesso riferito senza contraddizioni alla polizia giudiziaria, al P.M, al GIP in incidente probatorio.

D'altra parte – continua il P.M. – che il clima di pressione di cui ha parlato il MACCAPANI non fosse una mera fantasia emerge chiaramente, oltre che dalla lettera richiestagli dallo SCULLINO di chiarimenti sull'assenza di minacce e vessazioni, anche dalla pubblicazione di un *post* a firma PRESTILEO, apparso su *Ventimiglia Blog* il 24.12.2012, pochi giorni prima della testimonianza del MACCAPANI medesimo. Tale pubblicazione non può essere considerata alla stregua di un mero sfogo da parte d'un amico deluso, ma evidenzia una condotta del PRESTILEO estremamente grave in quanto idonea ad influire sulla serenità del teste.

Secondo l'atto d'appello, i primi Giudici non hanno, poi, adeguatamente valutato il fatto che se gli imputati si fossero effettivamente preoccupati, così come da loro affermato, di dare una corretta interpretazione all'art.5 L.381/91 ben avrebbero potuto rivolgersi all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici la quale, interpellata dai Carabinieri ha escluso, con parere del 17 aprile 2014, la legittimità dell'affidamento delle opere alla MARVON, così come disposto da SCULLINO e PRSTILEO.

In definitiva, secondo il P.M. appellante, tutti gli elementi che per il Collegio costituiscono la prova della diligenza degli imputati, evidenziano invece la malafede degli stessi; e il tentativo di trovare a tutti i costi una soluzione per aggirare il dettato normativo, dimostra come lo SCULLINO e il PRESTILEO avessero ben presente il divieto dall'art. 5, tutt'altro che dubbio nella esplicita formulazione normativa (riferita esclusivamente ai *servizi* e ribadita nell'art.36 del Regolamento comunale). Né si comprende il motivo per il quale lavori di consistenti importo e portata come quelli del marciapiede Lungo Roja e Corso Genova, per i quali la CIVITAS aveva l'obbligo di attenersi al Codice dei Contratti applicando la procedura negoziata di cui all'art. 125, non siano stati lasciati alla competenza dell'Ufficio Tecnico.

Il procedere poi "*come bulldozer*" non è affatto sintomatico di buona fede né, soprattutto, di perseguimento dell'interesse pubblico.

Rileva in proposito l'appellante che agire violando reiteratamente sia le norme poste a presidio della regolare assegnazione dei lavori pubblici, sia le disposizioni che la stessa amministrazione si era data sia, più in generale, i principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità dell'amministrazione, è indicativo del perseguimento di un fine illecito.

In realtà lo SCULLINO e il PRESTILEO sono ricorsi alla procedura dell'art.5 per favorire la MARVON, senza che neppure vi fosse una situazione d'urgenza – che lo stesso Collegio ha escluso - mediante un affidamento diretto che ha tagliato fuori tutte le altre cooperative operanti sul territorio e rispetto alle quali la MARVON era sempre rimasta soccombente nelle poche gare alle quali aveva partecipato. In tal modo è stato procurato alla cooperativa un profitto indebito, circostanza sempre dal Collegio stesso riconosciuta.

Esauriti i profili relativi all'abuso d'ufficio, il P.M. passa alla trattazione del capo C) relativo all'imputazione di concorso esterno nell'associazione 'ndranghetista di Ventimiglia, immediatamente rilevando che il Tribunale non ha ritenuto provato l'elemento psicologico del reato, pur riconoscendo l'oggettiva idoneità della condotta degli imputati ad integrare il reato, avendo la stessa fornito, pur di là dalle loro intenzioni, un contributo al sodalizio criminale.

È incomprensibile, secondo l'atto d'appello, come il Tribunale, dopo aver riconosciuto che la condotta dello SCULLINO e del PRESTILEO è stata in grado di alterare il meccanismo degli appalti pubblici comunali e di favorire l'infiltrazione della criminalizzata organizzata negli apparati pubblici, abbia poi potuto ritenere che i due pubblici amministratori ignorassero così tante cose.

Ribadendo la propria opinione di colpevolezza degli imputati in ordine ai reati di cui ai capi N) e O) che del concorso esterno rappresentano la primaria attuazione, il P.M. afferma che anche la consapevolezza della riconducibilità della MARVON ai MARCIANÒ era chiaramente desumibile dalle emergenze processuali, ancorché in difetto di documentati contatti telefonici degli imputati con gli esponenti del *locale* di Ventimiglia.

Vengono, a tal proposito, evidenziati: il biglietto augurale di SCULLINO, rinvenuto nell'abitazione di MARCIANÒ; il volantino elettorale di SCULLINO rinvenuto in casa di SCARFÒ Giuseppe; il numero del cellulare di SCULLINO presente

nell'agenda di ALLAVENA Omar; la presenza del nominativo di SCULLINO (unitamente a quelli di soggetti comunemente ritenuti in odore di ndrangheta o addirittura condannati per il reato di cui all'art.416 bis c.p., come PEPE' Benito CIRICOSTA, PALAMARA, PAPALIA Francesco, PAPALIA Raffaele, MARCIANÒ Francesco, MORABITO Ernesto, MARCIANÒ Giuseppe) in un quaderno rinvenuto a casa di SCARFÒ Giuseppe, in cui erano menzionati i soggetti che avevano elargito somme di denaro al figlio come regalo di nozze.

Vengono altresì menzionate conversazioni telefoniche, inerenti l'appoggio elettorale a SCULLINO, la conoscenza e i rapporti di costui con MARCIANO' Giuseppe, i rapporti del detto MARCIANO' con PRESTILEO e l'intenzione di chiedergli favori.

L'atto di appello squalifica, ritenendole inconsistenti, le valutazioni di irrilevanza date dal Collegio agli elementi suindicati e ribadisce l'esistenza di una fitta rete di rapporti tra lo SCULLINO e il PRESTILEO da una parte, e gli esponenti del *locale* di Ventimiglia dall'altra; non appare, quindi, possibile che gli imputati non fossero a conoscenza della mafiosità dei MARCIANO'.

Quanto alla MARVON l'Ufficio appellante richiama, anzitutto, il canale privilegiato di cui godeva il MANNIAS in seno all'amministrazione ventimigliese e la vicinanza del suddetto ai MARCIANO' con cui intratteneva anche rapporti commerciali, avendo costituito la MAGICA, società di gestione del ristorante LE VOLTE e traferito in Tunisia, secondo la testimonianza di AGNESE Claudio, cinquecentomila euro appartenenti ai MARCIANO'.

Ciò premesso, l'atto d'appello rileva che la MARVON era, in realtà, nelle mani degli esponenti del *locale* di Ventimiglia e ricorda che era stato ALLAVENA Omar a contattare il PRESTILEO per chiedere informazioni sulla costituzione della cooperativa.

Inoltre lo stesso PRESTILEO aveva redatto l'atto costitutivo, così, certamente, apprendendo che uno dei soci fondatori era MARCIANÒ Rinaldo, fratello di Vincenzo 48 e nipote di Giuseppe.

Ancora una volta vengono squalificate, siccome inconsistenti, le riduttive valutazioni del Collegio in merito ai motivi per i quali il PRESTILEO era stato contattato in vista della costituzione della cooperativa, senza peraltro tener conto

delle dichiarazioni del BOSSO, predecessore del MANNIAS e poi liquidatore della MARVON, il quale ha dichiarato di essersi rivolto a PRESTILEO per la redazione dello statuto e dell'atto costituivo della cooperativa, su indicazione proprio di MARCIANÒ Vincenzo 48 in quanto il PRESTILEO era il suo commercialista di fiducia; e ciò smentisce quanto affermato in sede di interrogatorio dal PRESTILEO sui MARCIANÒ ed in particolare su Vincenzo 48, in relazione al quale egli ha affermato che si limitava a salutarlo da lontano nelle sporadiche occasioni in cui lo incontrava per strada.

In definitiva, secondo l'atto di appello, l'abuso d'ufficio imputato allo SCULLINO e al PRESTILEO è stato da costoro commesso per favorire gli esponenti del sodalizio criminale capeggiato da MARCIANÒ Giuseppe, effettivi titolari della MARVON, che gli imputati ben conoscevano e avevano motivo di favorire, avendo ottenuto le rispettive cariche grazie al sostegno del *locale* di Ventimiglia.

Il P.M. conclude, quindi, per l'affermazione della responsabilità di SCULLINO e PRESTILEO in merito ai reati loro ascritti ai capi C) N) O).

3. BASSO Stefania

Inquadrata la vicenda nell'ambito dell'attentato compiuto dal ROLDI e dal di lei coniuge CASTELLANA ai danni del PARODI e richiamati

- l'accesso della BASSO presso l'abitazione di MARCIANO' Giuseppe in data 9 marzo 2011, il giorno seguente la visita fatta al proprio marito in carcere;
- il contenuto del colloquio, come riferito da MARCIANO' Giuseppe al proprio nipote Vincenzo 48;
- la negazione al P.M. d'aver appreso dal marito il contenuto del suo interrogatorio e di averlo riferito a terzi,

il P.M. critica le motivazioni poste dal Collegio di primo grado a fondamento dell'assoluzione dell'imputata dai reati di favoreggiamento personale perché il fatto non costituisce reato, e falsa testimonianza resa nel processo a carico di CASTELLANA e ROLDI perché non punibile ai sensi dell'art.384[2] c.p.

In merito al favoreggiamento personale, l'appellante contesta la validità dell'assunto del Tribunale d'esclusione dell'elemento psicologico, rilevando che la BASSO era consapevole della natura segreta o comunque riservata delle notizie divulgate, poiché concernenti un procedimento penale in cui il marito era detenuto.

L'imputata si è certamente resa conto che, rivelando tali informazioni ad un possibile indagato, avrebbe posto in pericolo il buon esito delle indagini nei suoi confronti; e tanto basta per la configurazione del dolo generico ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità condizione sufficiente di configurazione del reato, in contestuale irrilevanza delle motivazioni interiori che hanno determinato l'agire dell'agente.

Poco conta, quindi, che la BASSO abbia posto in essere quella condotta anche nell'intima convinzione di aiutare il suo congiunto, sempre che fosse questa la sua reale motivazione; ciò che rileva è che l'imputata ha, con coscienza e volontà, riferito notizie che non dovevano essere rivelate, poiché idonee a favorire il destinatario delle stesse.

La consapevolezza della BASSO circa l'illiceità e la gravità della propria condotta appare evidente, secondo quanto afferma il P.M., dalle modalità del suo agire: un contatto citofonico di pochi secondi, così come documentato sia dai filmati in atti, sia dalla conversazione in cui MARCIANÒ Giuseppe racconta che la donna le ha parlato sotto casa, senza nemmeno salire.

Il fine della BASSO, pertanto e contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, era proprio quello di informare ed allertare il MARCIANÒ sulle indagini in corso, come appare evidente dalla cronologia degli eventi e dal contesto di verificazione degli stessi.

Sottolinea, poi, l'atto d'appello che le circostanze riferite dalla BASSO al MARCIANÒ non avevano alcuna rilevanza per la posizione processuale del proprio marito, CASTELLANA Ettore, e non avrebbero determinato alcun particolare nocumento per il predetto qualora fossero state smentite o contraddette.

Per contro, non vi sono dubbi sul fatto che il CASTELLANA aveva capito che le domande rivoltegli sui suoi rapporti con MARCIANÒ Giuseppe erano finalizzate ad un'indagine a carico del *capo locale* e, soprattutto, a collegare a una decisione di quest'ultimo l'episodio dell'attentato al PARODI.

È per questi motivi che il CASTELLANA ha mandato la moglie ad avvisare MARCIANO' Giuseppe; e ciò, contrariamente all'opinione del Collegio, è sufficiente per ritenere sussistente la prova del dolo della BASSO.

Così stando le cose neppure vi è dubbio sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L 152/91.

L'Ufficio appellante contesta altresì la fondatezza dei motivi che hanno indotto il Tribunale, che pur ha riconosciuto la materialità del fatto, ad escludere la responsabilità della BASSO ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 384 comma II c.p. e 198 c.p.p. in quanto, deponendo il vero, avrebbe rischiato di essere denunciata per il reato di cui all'art. 378 c.p.

Ricordato che in data 14.04.2011 la BASSO, sentita quale teste della difesa del CASTELLANA nell'ambito del processo per l'attentato a Parodi, ha dichiarato falsamente al Tribunale di Sanremo, nel controesame del Pubblico Ministero, di non aver appreso dal marito il contenuto del di lui interrogatorio e di non averlo riferito a nessuno, l'appellante rileva, anzitutto, che la prima domanda del Pubblico Ministero, sulla conoscenza del contenuto dell'interrogatorio del marito, era neutra ed è stata posta quando ancora non vi erano le condizioni per l'operatività dell'art.198 c.p.p.; pertanto una risposta veritiera a tale domanda non avrebbe comportato l'ammissione di alcun reato, sicché la scriminante dell'art.384 comma II c.p. non può trovare applicazione.

Poiché, alla luce delle risultanze istruttorie, la risposta della BASSO si è rivelata falsa, il reato in questione risulta integrato indipendentemente dalla rilevanza delle dichiarazioni della teste ai fini della decisione, come anche stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è sufficiente la pertinenza alla causa dei fatti oggetto della deposizione, anche se le dichiarazioni non hanno in concreto influito sulla decisione del giudice.

Sotto questo profilo, l'atto di appello evidenza la sicura pertinenza alla causa delle dichiarazioni della BASSO, poiché le domande del Pubblico Ministero erano volte a verificare l'attendibilità del teste ed a tal fine erano state ammesse dal presidente del Collegio.

Per completezza ed anche ai fini della valutazione della gravità della condotta della BASSO, il P.M. sottolinea il fatto che la teste è stata ritenuta attendibile e le sue dichiarazioni sono state utilizzate dal Tribunale ai fini della decisione, al pari delle lettere manoscritte rinvenute e sequestrate presso le abitazioni del ROLDI e del CASTELLANA.

Tali elementi, pur non essendo valsi a far derubricare l'originaria imputazione di tentata estorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, certamente hanno contribuito ad attenuare la gravità del fatto-reato ed il trattamento sanzionatorio, come risulta dalla motivazione della relativa sentenza di condanna.

A chiusura e completamento del discorso, l'appellante rappresenta che, nel caso di specie, non è possibile invocare la scriminante dell'art. 384[2] c.p.p. neppure in relazione all'art. 199 c.p. poiché la BASSO, pur avvisata della facoltà di astenersi, ha dichiarato di voler rispondere. Sul punto è richiamata una sentenza delle Sezioni Unite, secondo cui il testimone avvisato ex art. 199 c.p.p. che non si è astenuto non può avvalersi della causa di non punibilità, sostenendo di essere stato costretto dalla necessità di salvare un prossimo congiunto, anche perché non c'è stata alcuna costrizione.

Pertanto l'Ufficio appellante chiede ritenersi la penale responsabilità della BASSO anche in ordine al reato di cui all'art.372 c.p. aggravato ex art. 7 L203/91.

4. GAMMICCHIA Enzo

Rievocando la vicenda, il P.M. rileva che la prova dei fatti è tratta da due conversazioni telefoniche e dal servizio di OCP. predisposto presso il parcheggio di Imperia est ove, a seguito di appuntamento telefonico, il GAMMICCHIA si era portato, ed ivi veniva notato consegnare dei documenti a PELLEGRINO Roberto. Successivamente PELLEGRINO Michele, fratello di Giovanni e di Roberto, contattava lo zio BARILARO Fortunato, per avere il numero di fax del difensore cui inviare i documenti.

Premessa l'inesistenza di dubbio alcuno sull'identificazione del GAMMICCHIA nella persona che, in telefonata captata, si è presentato a PELLEGRINO Roberto, come il *Roberto* rappresentante di ricambi per auto, l'appellante contesta la fondatezza dei motivi sottostanti l'avvenuta assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste sul presupposto, ritenuto dal Tribunale, di un difetto di prova di pregiudizio per le indagini.

Ricorda l'appellante che il favoreggiamento è un reato di pericolo e può essere integrato da qualunque condotta positiva o negativa, diretta o indiretta, purché idonea a intralciare le investigazioni delle autorità, non occorrendo che l'intento sia

perseguito; né è necessaria la dimostrazione di un effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito.

Esclusa la necessità di un concreto pregiudizio, la prova della idoneità della condotta di GAMMICCHIA a porre in pericolo le investigazioni è, secondo il P.M., insita nella stessa dinamica dei fatti e nelle modalità con cui i documenti sono stati portati al di fuori del carcere.

A tal proposito l'appellante rileva che il PELLEGRINO avrebbe potuto consegnare i documenti e la lettera ai familiari, o al legale ovvero trasmetterli via posta; se non lo ha fatto voleva evidentemente sottrarsi alla censura, o perché il contenuto della lettera doveva rimanere segreto, o perché non doveva sapersi la provenienza dei documenti da consegnare al legale. Il fatto stesso che quei documenti fossero destinati all'avvocato non lascia dubbi sulla loro rilevanza giudiziaria, escludendo una valenza di carattere personale.

Per ciò che attiene agli elementi costitutivi del reato il P.M. rileva, quanto all'elemento oggettivo, che la condotta del GAMMICCHIA ha costituito un favore al detenuto PELLEGRINO Giovanni e, quanto all'elemento soggettivo, che il GAMMICCHIA era consapevole dell'illiceità della richiesta del PELLEGRINO e certamente ha agito con la coscienza e volontà di favorire il detenuto e la sua famiglia, nonostante fosse conscio delle conseguenze penali e/o disciplinari cui si esponeva.

Puntualizza l'atto di appello che la malafede del GAMMICCHIA è ancor più evidente se si considera che egli, per contattare PELLEGRINO Roberto, ha usato un falso nome ed un linguaggio in codice (*fari della macchina Peugeot, del camion non mi ricordo qual è, io sono il rappresentante*). Così stando le cose, le emergenze processuali depongono per l'importanza dei documenti nell'ambito d'un procedimento penale coinvolgente la famiglia PELLEGRINO; e GAMMICCHIA, con la sua condotta, ha consapevolmente contribuito a realizzare l'intento illecito di PELLEGRINO Giovanni, sicché è del tutto ragionevole ritenere che tale condotta fosse idonea ad intralciare l'attività investigativa.

Per gli esposti motivi il P.M. chiede affermarsi la penale responsabilità di GAMMICCHIA Enzo per il reato di favoreggiamento in favore di PELLEGRINO Giovanni, nonché dell'associazione di cui al capo A bis) con l'aggravante di cui

all'art. 7 L.203/91, tenuto conto dell'inevitabile conoscenza in capo all'imputato dell'appartenenza alla 'ndrangheta del soggetto favorito.

5. PARASCHIVA Federico

L'atto d'appello ricorda che al PARASCHIVA è stata contestata la partecipazione nell'associazione di cui al capo A) dell'imputazione. Egli, secondo l'accusa, era a completa disposizione di MARCIANÒ Giuseppe, sia per portare delle *ambasciate*, sia per le esigenze più banali come, ad esempio, fornire la propria carta di credito al figlio Vincenzo.

Inoltre il PARASCHIVA era solito parlare con il *capo locale* di argomenti assolutamente riservati, poiché inerenti a vicende di ndrangheta come il *battesimo*, la composizione dei locali, le fughe di notizie e le probabili indagini dell'Antimafia a carico dei MARCIANÒ.

Ciò premesso, il P.M. enuncia l'infondatezza dei motivi sottostanti l'intervenuta assoluzione del PARASCHIVA per non aver commesso il fatto, fondata su una visione parcellizzata del materiale probatorio, in cui ciascun elemento è stato considerato singolarmente e indipendentemente dagli altri ad esso collegati.

Secondo l'atto di appello, il Collegio non ha anzitutto tenuto nel debito conto la conversazione intercorsa fra il PARASCHIVA e il *capo-locale* MARCIANO' Giuseppe in merito al *battesimo* di MACRÌ Alessandro, argomento estremamente delicato di cui il MARCIANO' aveva parlato esclusivamente con soggetti di cui è stata provata l'appartenenza al *locale* di Ventimiglia. Evidente, quindi, l'importanza della conversazione in questione, nel corso della quale il MARCIANO' ha riferito al PARASCHIVA non solo la richiesta di affiliazione di MACRÌ Alessandro, ma anche la circostanza delle previe informazioni raccolte sul conto dell'aspirante, rallegrandosi per non aver dato seguito alla richiesta poiché, con le indagini in corso, sarebbe stato pericoloso.

Continua il P.M. rilevando che MARCIANO' Giuseppe ha raccontato al PARASCHIVA la vicenda del *battesimo* di MACRÌ dopo avergli manifestato la preoccupazione che vi fosse un "pentito" anche a Ventimiglia, essendo impossibile che gli investigatori ed i giornali potessero sapere cose assolutamente riservate che riguardavano il *locale*. Da parte sua, il PARASCHIVA ha interagito nel discorso, dimostrando di comprendere perfettamente a cosa si riferisse

l'interlocutore, rispondendo a tono e con lui convenendo sulla possibile esistenza di una "talpa" all'interno dell'organizzazione.

Con specifico riferimento al battesimo, l'Ufficio appellante evidenzia la piena comprensione del PARASCHIVA dei contenuti del colloquio intercorso col MARCIANO' e la conoscenza dell'*iter* necessario per l'affiliazione. Significativa la frase da lui pronunciata, *il tragitto è quello* che, contrariamente all'opinione del Tribunale, è assolutamente inequivocabile alla luce dell'intera conversazione ed è correlata alla frase, pronunciata solo pochi istanti prima, con la quale MARCIANÒ Giuseppe si riferiva alla risposta che aveva dato a STRANGIO Vincenzo, sponsor del battesimo di MACRI' Alessandro "*guarda che io non so né chi è lui né chi è suo padre né chi è sua mamma*", e con la quale evidenziava la necessità di prendere informazioni sull'aspirante, prima di dare la *libera* all'affiliazione; e PARASCHIVA, appunto, confermava che il *tragitto* era quello.

Il P.M. evidenzia come la vicenda abbia seguito il paradigma indicato dai collaboratori OLIVERIO e CRETAROLA, relativo alla necessaria acquisizione del consenso del *capo-locale* nel cui territorio l'aspirante vive, perché solo lui è in grado di acquisire tutte le informazioni sul conto di costui e, quindi, di verificare se sussistano motivi ostativi alla concessione della *dote*.

Che, in effetti, quella sia stata la procedura effettivamente seguita nella circostanza, emerge chiaramente, secondo l'appellante, dalle frasi pronunciate dal MARCIANÒ nelle conversazioni con SCARFO' Giuseppe e con MACRI' Paolo, a proposito dell'invito allo STRANGIO di ritornare più tardi, così da lasciargli la possibilità di prendere informazioni.

Con specifico riferimento al PARASCHIVA, significativa è, per il P.M., la conclusione della conversazione con lui intrattenuta dal MARCIANÒ il quale, richiamando l'argomento della "fuga di notizie", pronunciava la frase "*se io non avevo fatto così* (cioè non mandavo via STRANGIO e non respingevo la richiesta di affiliazione) *uno di quelli* (cioè un pentito) *e mi rovina ... hai capito? Io non lo conosco*" Soggiunge l'appellante che il PARASCHIVA ha capito perfettamente a cosa si riferiva il *capo-locale* e, riferendosi a MACRI' Alessandro, ha annuito: "*ehee ...è esaltato*".

In definitiva – rileva l'appellante – si deve ritenere che l'atteggiamento del PARASCHIVA non sia stato quello di un ignaro amico di famiglia, apparendo incomprensibile che un *capo-locale* prudente e riservato come MARCIANÒ Giuseppe, costantemente preoccupato per la fuga di notizie, potesse parlare di tali argomenti con un non affiliato.

Per di più, sottolinea l'atto d'appello, l'episodio non è rimasto isolato: ed infatti, in altra conversazione il PARASCHIVA, commentando un articolo di giornale, dimostrava di essere a conoscenza del numero minimo di affiliati – cinquanta - che, secondo tradizione, era necessario per comporre un *locale* di 'ndrangheta; né si comprende, se non nell'ottica di un concreto inserimento nella compagine criminale, il motivo per il quale PARASCHIVA avrebbe poi risposto all'affermazione del MARCIANÒ "*A me non mi trovano da nessuna parte*", con con la frase "*A me nemmeno!*" . Ed è chiaro il riferimento alle indagini sul *locale* di Ventimiglia posto che poi lo stesso PARASCHIVA concludeva la conversazione sull'argomento dicendo "*vogliono dare il 416 bis..*".

Ulteriormente significativa, secondo il P.M., è la conversazione nel corso della quale MARCIANO' Vincenzo 77, in quel momento a Gioia Tauro ospite dei PRIOLO informava telefonicamente il PARASCHIVA dell'arresto, avvenuto il giorno precedente in Calabria, di un suo amico: il PARASCHIVA, immediatamente, comprendeva trattarsi di tale "*occhi di ghiaccio*", con sicuro riferimento a ROMAGNOSI Cosimo, arrestato il 18/12/2010 per estorsione aggravata dal metodo mafioso, unitamente a PIROMALLI Girolamo classe 1980, esponente di spicco dell'omonimo clan di Gioia Tauro. Ricorda, a tal proposito, l'appellante che il ROMAGNOSI era stato ospitato a Vallecrosia dai MARCIANÒ, in almeno due occasioni durante le quali, evidentemente, aveva conosciuto anche il PARASCHIVA.

Contestando la fondatezza dell'assunto del Collegio circa l'irrilevanza della conoscenza fra il PARASCHIVA ed il ROMAGNOSI, il P.M. espone l'importanza di altre conversazioni in cui il PARASCHIVA ed il MARCIANO' hanno commentato articoli di giornale inerenti fatti di assoluto rilievo per il locale, quali le indagini in corso, la posizione di vertice di MARCIANÒ, i rapporti di quest'ultimo con il *capo-locale* di Genova, GANGEMI Domenico la cooperativa MARVON e le riunioni scoperte nel Basso Piemonte e presso la carrozzeria di PEPÈ Benito.

Si tratta, dice sempre il P.M., di fatti che non vanno sottovalutati sia per la peculiarità degli argomenti trattati, sia per la circostanza che, nel commentare tali notizie il più delle volte da lui stesso segnalate, il PARASCHIVA si preoccupava di compiacere il *capo-locale*; ed appare significativo, il fatto che egli, più che sottolineare l'infondatezza delle notizie, evidenziasse la mancanza di prove da parte degli inquirenti.

L'altro aspetto messo in evidenza dall'atto di appello è quello della piena disponibilità del PARASCHIVA nei confronti di MARCIANO' Giuseppe, cui riconosceva l'autorevolezza e il potere di un capo territorio.

Sotto tale ultimo profilo, il P.M. richiama il ricorso del PARASCHIVA al MARCIANO' per far rintracciare gli autori del furto della borsa della moglie, avvenuto il giorno precedente.

Il P.M. prende atto del giudizio di irrilevanza del fatto pronunciato sul punto dal Collegio, fondato sulla duplice considerazione della denuncia comunque presentata dal PARASCHIVA ai Carabinieri e della circostanza che a MARCIANO' Giuseppe erano soliti richiedere favori anche soggetti estranei al sodalizio criminale. Ma, afferma l'appellante, la denuncia alle autorità doveva comunque essere presentata, poiché nella borsa vi erano i documenti ("*ho dovuto fare una denuncia perché c'aveva i documenti, patente... patente... deve rifare tutto...*"); ed inoltre il PARASCHIVA non ha parlato occasionalmente del furto, come si potrebbe fare con un amico, ma si è rivolto immediatamente al MARCIANÒ proprio perché sapeva che questi, con buone probabilità, avrebbe recuperato la refurtiva.

Significativo, secondo l'atto d'appello, è il fatto che, in questa occasione, il MARCIANO' non si è semplicemente riservato di interessarsi, come da lui fatto in tante altre circostanze, ma ha immediatamente convocato CARLINO Domenico e, al cospetto dello stesso PARASCHIVA, ha fatto attivare ricerche che, puntualmente, hanno portato al rintraccio delle zingare, ritenute autrici del furto. Ciò a dimostrazione della considerazione che il MARCIANO' aveva per il PARASCHIVA.

Viene poi ricordata la messa a disposizione da parte del PARASCHIVA della propria carta di credito in favore di MARCIANO' Vincenzo 77, per consentirgli di

noleggiare un'autovettura al fine di recarsi in Calabria. A tal riguardo l'atto d'appello mette in rilievo l'iniziale riluttanza dell'imputato a prestare la propria carta ed il fatto che la telefonata fattagli da MARCIANO' Giuseppe è stata risolutiva.

L'Ufficio appellante richiama, infine, l'estrema rilevanza delle conversazioni dalle quali emerge la disponibilità del PARASCHIVA a portare *ambasciate*, strumento importantissimo per l'esistenza stessa della 'ndrangheta - come riferito dai collaboratori di giustizia CRETAROLA e OLIVERIO – specificando che i MARCIANO' sapevano di poter contare sul PARASCHIVA, sia per portare messaggi o raccomandazioni ad altri affiliati, sia per fare da tramite nelle comunicazioni al fine di evitare contati diretti, pericolosi a causa delle indagini in corso.

Vengono, a tal proposito, ricordati specifici momenti di intermediazione, con particolare riferimento a quella tra i MARCIANO padre e figlio che, preoccupati per notizie di giornali che li riguardavano, decidevano di tenere i contatti fra loro, attraverso il PARASCHIVA: Costui, in altra occasione, si era spontaneamente offerto di contattare MACRI' Paolo che stava recandosi in Calabria, casomai MARCIANO' Giuseppe avesse voluto inviare ambasciate o altro al figlio Vincenzo che si trovava a Gioia Tauro.

Si tratta, quindi, di vere e proprie *ambasciate*, nei termini e per gli effetti descritti dai collaboratori di giustizia che, dice l'appellante, erroneamente il Collegio ha sminuito, considerandole una logica conseguenza del rapporto di amicizia che da anni lega le due famiglie.

A tal proposito, l'atto di appello rileva esser notorio che la ndrangheta si fonda sui legami di parentela e di amicizia tra nuclei di soggetti particolarmente vicini tra loro; ed è, appunto, in tale ottica, che va visto il rapporto tra il PARASCHIVA ed i MARCIANÒ, che sull'imputato sanno di poter contare, poiché persona di fiducia.

Alla luce di quanto sopra, il P.M. afferma che la condotta tenuta da PARASCHIVA, complessivamente considerata, è sicuramente indicativa della sua partecipazione al reato associativo contestato e, pertanto, egli deve essere ritenuto responsabile del reato ascrittogli nel capo A).

**** **** **** ****

Con secondo motivo d'appello, il P.M. deduce incongruità delle pene, rispetto alla gravità dei reati, irrogate a MARCIANO' Giuseppe, MARCIANO' Vincenzo 77, MARCIANO' Vincenzo 48, ALLAVENA Omar, GALLOTTA Giuseppe, PALAMARA Antonio, ROLDI Annunziato, CASTELLANA Ettore, SCARFO' Giuseppe, COSENTINO Giuseppe, ELIA Angela, MACRI' Alessandro, SPIRLI' Filippo, BARILARO Antonino, PELLEGRINO Giovanni, PELLEGRINO Maurizio e PELLEGRINO Roberto.

Secondo l'atto di appello, il Tribunale ha erroneamente applicato i criteri dell'art.133 c.p., infliggendo pene non proporzionate alla gravità dei reati contestati ed alla condotta complessivamente posta in essere dagli imputati.

Il Collegio non ha, poi, adeguatamente valutato la gravità delle aggravanti contestate. In particolare, nei casi di reato pluriaggravato, le circostanze sono state correttamente assorbite ai sensi dell'art. 63^4 4 c.p., ma non è stato applicato alcun aumento che, seppur facoltativo, era imposto dalla gravità delle condotte rispettivamente ascritte.

Gli aumenti di pena ex art.81 cpv c.p. risultano infine estremamente contenuti, nonostante la gravità dei fatti posti in continuazione e, comunque, appaiono non proporzionati alla pena comminata per il reato più grave.

Sulla scorta degli esposti motivi l'Ufficio appellante chiede

- declaratoria di responsabilità in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti di AMBESI Rosario, SCULLINO Gaetano, PRESTILEO Marco, BASSO Stefania, GAMMICCHIA Enzo e PARASCHIVA Federico;
- irrogazione di più congrua pena a MARCIANO' Giuseppe, MARCIANO' Vincenzo, classe 1977, MARCIANO' Vincenzo, classe 1948, ALLAVENA Omar, GALLOTTA Giuseppe, PALAMARA Antonio, ROLDI Annunziato, CASTELLANA Ettore, SCARFO' Giuseppe, COSENTINO Giuseppe, ELIA Angela, MACRI' Alessandro, SPIRLI' Filippo, BARILARO Antonino, PELLEGRINO Giovanni, PELLEGRINO Maurizio, PELLEGRINO Roberto,

con condanna di tutti i suddetti imputati alle pene di cui a richiesta formulata in sede di requisitoria.

L'APPELLO PER PALAMARA ANTONIO

Preliminarmente il Difensore appellante dichiara che oggetto dell'appello sono i capi e punti penali e civili della sentenza di condanna e le ordinanze del Tribunale reiettive dell'eccezione relativa alla costituzione di parte civile della Regione Liguria e delle eccezioni di inutilizzabilità delle conversazioni di cui al RIT 2319/10.

Nel merito è lamentata, in via principale, assoluzione dei PALAMARA Antonio dal reato ascrittogli sub A).

A tal proposito viene, anzitutto, evidenziata una petizione di principio consistente nel ritenere il PALAMARA capo e organizzatore del sodalizio per unanime considerazione di collettività ed altri affiliati.

La sussistenza di un ruolo apicale per attribuzione altrui postula la già accertata esistenza d'un gruppo di associati; così dandosi per provato ciò che, invece, si doveva provare.

Il giudizio di terzi, che si è sostituito alla prova del fatto in sé, appare tutt'al più valido a provare una cattiva fama.

In relazione alla premessa come sopra formulata, il Difensore appellante afferma che l'*incipit* della motivazione sul capo A) istituisce un parallelo tra dichiarazioni nel processo COLPO DELLA STREGA rese dai collaboratori IACONIS e ZAGARI e quelle rese in questo processo da OLIVERIO e CRETAROLA, dichiarazioni corroborate anche dalle risultanze di altre vertenze giudiziarie (MAGLIO3, CRIMINE).

In particolare in CRIMINE un'intercettazione fra GANGEMI e OPPEDISANO fa riferimento a strutture mafiose in Liguria, e la relativa indagine sulla circostanza avrebbe rivelato, a giudizio del Tribunale, la presenza di una camera di controllo, della quale si ritroverebbero accenni in questo processo, segnatamente in intercettazioni presso il ristorante LE VOLTE di MARCIANO' Giuseppe.

L'ambito 'ndranghetista del sodalizio sarebbe attestato, secondo i primi Giudici, dai numerosi elementi raccolti sul *battesimo*, quale tipico rituale di affiliazione della 'ndrangheta praticato dal gruppo calabrese insediato a Ventimiglia.

L'importanza del tema nell'economia della motivazione, dice l'atto di appello, ha condotto il Tribunale a dedicarvi uno specifico sottocapitolo intitolato, appunto *Il Battesimo*, in cui sono stati citati passi dell'esame del collaboratore di giustizia

MORGANA Paolo, nel processo COLPO DELLA STREGA. Di tale processo i Giudicanti non si sono limitati a citare la sentenza conclusiva, ma hanno estratto dal corpo della stessa la testuale trascrizione delle dichiarazioni rese dal MORGANA.

Da qui origina una prima valutazione della Difesa appellante, d'inutilizzabilità di dichiarazioni che si sarebbero dovute semmai acquisire ai sensi dell'art.238 c.p.p. e non, come fatto dal Tribunale, ai sensi dell'art.238-bis c.p.p.

Più in generale, l'atto d'appello ricorda che le sentenze irrevocabili, acquisite ai sensi dell'art.238-*bis* c.p.p., costituiscono prova dei fatti considerati come eventi storici, mentre le dichiarazioni in esse riportate restano soggette al regime d'inutilizzabilità previsto dall'art.238 comma 2-*bis* c.p.p.

Tali dichiarazioni potranno essere utilizzate in diverso procedimento contro l'imputato solo nei casi indicati da detta disposizione; nel caso di specie, pertanto, non potrà esser utilizzata la deposizione del MORGANA relativa ad un presunto ruolo del PALAMARA in una vicenda di battesimo svoltasi vent'anni prima, poiché nel processo COLPO DELLA STREGA, il PALAMARA non era imputato e, quindi, nessun patrono ne ha difeso la posizione.

Richiamati gli ulteriori riferimenti alle dichiarazioni del CRETAROLA in merito al proprio battesimo, al quale sarebbe stato interessato anche il PALAMARA, nonché al rinvenimento presso la casa di CIRICOSTA Michele, nell'ambito di MAGLIO 3, d'un foglio contenente una trascrizione, interpretata come formula battesimale, e rilevato che, secondo il Tribunale, il complesso delle emergenze istruttorie di questo processo ha condotto all'evidenza d'un ruolo apicale di MARCIANO' Giuseppe e PALAMARA Antonio, entrambi con potestà di battezzare, il Difensore appellante appunta la propria attenzione sulla questione del battesimo di MACRI' Alessandro, soggetto letteralmente ossessionato dalla 'ndrangheta, il quale aveva disturbato numerosi anziani di origine calabrese della zona per farsi iniziare al presunto sodalizio.

Singolare, secondo l'atto d'appello, la centralità accordata dai primi Giudici alla figura di MACRI' Alessandro, cui neppure il padre Michele pareva disponibile a prestare credibilità laddove, secondo il Tribunale, i colloqui intercorsi fra i coimputati del PALAMARA in merito alle richieste d'iniziazione loro rivolte dal

MACRI' sarebbero indice di esistenza dei riti battesimali nell'area di Ventimiglia, con centralità del ruolo dell'odierno imputato.

In realtà una lettura complessiva e non parcellizzata delle trascrizioni avrebbe evidenziato che MACRI' Alessandro era una persona stravagante, afflitta da problematiche psicologiche, che del fenomeno delinquenziale aveva una conoscenza cinematografica e giornalistica; il genitore stesso, MACRI' Michele, ne contrastava le esternazioni megalomani invitandolo a non dire corbellerie e a tenere la testa bene sulle spalle.

Indebita è quindi, secondo il Difensore appellante, la centralità attribuita in sentenza ai dialoghi e ai soliloqui di questo singolare personaggio e alle reazioni che il suo comportamento aveva creato presso alcuni anziani calabresi, oggi imputati in questo processo.

Anche per ciò che attiene alle cariche e alle riunioni, il Tribunale ha ricavato elementi di prova principalmente dalle intercettazioni disposte in altri procedimenti - CRIMINE, MAGLIO 3, ALBACHIARA - integrate da alcuni passaggi di dialoghi captati nell'ambito di questo processo.

Tra gli uni e gli altri dialoghi come sopra intercettati e costellati di passi incomprensibili, i primi Giudici sembrano ricavare il dato d'una radicazione, anche nell'area di Ventimiglia della pratica d'assegnare cariche e indire riunioni di 'ndrangheta.

In realtà, secondo l'atto d'appello, l'accostamento operato dal Tribunale è inidoneo a provare alcunché, date le modalità frammentarie con cui i dialoghi sono stati riportati, senza contestualizzazione e con affiancamento ad altri stralci emersi in diverse vicende giudiziarie, alcune delle quali – come CRIMINE e ALBACHIARA – interessarono tutt'altra zona geografica del Paese.

Il Difensore passa, poi, ad esaminare il successivo sottocapitolo della sentenza, attinente ai rapporti con le cosche calabresi, in cui il Tribunale analizza i rapporti correnti fra alcuni imputati ed altri nuclei familiari legati alla 'ndrangheta.

Viene richiamato al riguardo l'assunto del Tribunale, secondo cui tali legami rappresentano l'inequivocabile conferma del contesto prettamente 'ndranghetista in cui si muove il sodalizio.

Per ciò che specificamente attiene al PALAMARA, l'atto d'appello evidenzia i richiami fatti dal Collegio ai legami del suddetto sia con la famiglia ALVARO di Sinopoli (desumendoli dalle dichiarazioni del CRETAROLA e dal telegramma di condoglianze inviato dall'imputato in occasione della morte di ALVARO Domenico) sia con la famiglia PELLE, questi ultimi relativi al fatto che i figli di PALAMARA, Salvatore e Vincenza, avevano sposato rispettivamente i fratelli PELLE Caterina e PELLE Giuseppe.

Con riferimento al sottocapitolo dedicato dalla sentenza al ruolo di vertice di MARCIANO' e PALAMARA, il Difensore richiama anzitutto la presa d'atto del Tribunale che il PALAMARA non è stato direttamente intercettato, se non in occasioni di colloqui con MARCIANO' Giuseppe, attesa l'impossibilità di attuare indagini tecniche presso la di lui abitazione; purtuttavia, secondo il Collegio, la posizione apicale del PALAMARA emergerebbe in modo netto ed univoco dalle considerazioni degli affiliati o di soggetti vicini al sodalizio, nonché dalle parole dello stesso MARCIANO' Giuseppe il quale, più volte, avrebbe collocato la posizione di PALAMARA, già in epoca passata, allo stesso livello del fu MARCIANO' Francesco (detto Ciccio) e di MORABITO Ernesto, imputati in COLPO DELLA STREGA.

La Difesa critica l'assunto di cui sopra, osservando che esso risente notevolmente dei vizi logici originari del capo d'imputazione.

Il PALAMARA sarebbe stato uno dei capi perché tale considerato da terzi, anziché per specifiche condotte dimostrative di una reale *leadership* nell'ambito d'una reale *gang* la cui esistenza, effettiva ed attuale, è rimasta priva di dimostrazione, di là dalla lunga indagine sociologica compiuta dal Collegio; né ha pregio il richiamo al COLPO DELLA STREGA, atteso che in tale procedimento MARCIANO' Francesco e MORABITO Ernesto, individuati come capi d'un presunto sodalizio criminale di stampo mafioso, furono assolti.

Evidente, quindi, secondo l'atto d'appello, la contraddittorietà del ragionamento del Tribunale, non essendo possibile affermare che il PALAMARA era un capo della 'ndrangheta e, al contempo, sostenere che la sua posizione era assimilabile a due soggetti, la cui qualifica apicale è stata esclusa in altra sentenza.

Il Difensore appellante rileva che il compendio probatorio relativo al presunto ruolo

apicale del PALAMARA emerge, secondo il Tribunale, da una serie di conversazioni intercettate in questo e in altri procedimenti e da dichiarazioni rese dal collaboratore ZAGARI in COLPO DELLA STREGA nonché dai collaboratori OLIVERIO e CRETAROLA in questo procedimento.

Altro sottocapitolo, preso in esame in atto d'appello, concerne il controllo del territorio, in cui il Tribunale passa in rassegna gli elementi-indice del predominio locale assunto dall'associazione.

Viene richiamata, al riguardo, l'affermazione della sentenza che il gruppo, senza mai esporsi con azioni eclatanti che avrebbero attirato l'attenzione degli inquirenti e, pertanto, mantenendo la scelta del *basso profilo*, si circondava di una grande aura di prestigio criminale, mantenuta ed accresciuta dall'efficacia ed autorevolezza degli interventi compiuti in qualsivoglia settore.

Si tratta, secondo l'atto di appello, di un'asserzione vaga e non puntuale, in cui comunque ben pochi sono i riferimenti al PALAMARA: in un passo di conversazione intercettata egli, parlando con altri interlocutori, asserisce che da un po' di tempo non vede il MANNIAS, apprendendo da uno dei dialoganti che costui ha avuto problemi di salute; un altro passo di conversazione evidenzia la partecipazione del PALAMARA a un dialogo avente per oggetto l'attentato al PARODI.

Peraltro il Difensore appellante rileva come neppure sia certa l'attribuzione al PALAMARA delle frasi a lui ascritte in sentenza, atteso che il soggetto che i primi Giudici identificano come PALAMARA viene, in realtà, indicato come *TOTÒ* nel primo caso (accenni al MANNIAS) e come *UOMO 1* nel secondo (attentato al PARODI) senza specificazione del percorso logico attraverso cui i riferimenti *TOTÒ* e *UOMO 1* sono stati collegati al PALAMARA.

Pertanto, in tema di controllo del territorio il Tribunale, nell'ambito di cinquantasette pagine di motivazione su un punto cruciale, ha fatto solo due fugaci e marginali cenni a quella che avrebbe dovuto essere la figura di spicco della presunta cosca.

L'atto d'appello passa, poi, all'esame di altra parte della motivazione, dedicata al *metodo mafioso* ribadendo come, nell'ottica del Tribunale, la politica del gruppo ventimigliese fosse quella del *basso profilo,* adeguato all'ambiente ligure con

rifiuto, pertanto, delle logiche intimidatorie tipiche del potere mafioso nelle zone di origine; e ciò, per evitare reazioni da parte sia degli inquirenti, sia della collettività locale.

A tal proposito il Difensore appellante enuncia distonia fra l'assunto di cui sopra e le pronunce giurisprudenziali – che pur il Collegio dichiara di condividere – in tema di *mafia silente*; ed invero, da una parte i Giudicanti richiamano le dichiarazioni del CRETAROLA, secondo cui il PALAMARA aveva imposto agli associati la politica del basso profilo e, dall'altra, evidenziano il fatto che tale politica, nonostante il minor clamore provocato nella collettività, non era ininfluente sul territorio.

Peraltro, per dimostrare l'assunto d'una mafia bensì silente ma operativa, il Tribunale ha richiamato alcuni accadimenti isolati di piccole intimidazioni esercitate contro singoli personaggi, come la vicenda del coimputato CALABRESE, amplificata dal Collegio, mentre la stessa – dice la Difesa - non rappresenta che uno screzio tra gestore ed avventore di locale notturno.

Comunque, in questo come in altri marginali singoli episodi, il PALAMARA non è risultato minimamente coinvolto e ciò, rimarca l'atto d'appello, è un fatto strano per un presunto *leader* d'una ipotetica compagine di malavitosi radicata sul territorio.

Quanto ai rapporti con il mondo politico, la Difesa rileva che il Tribunale, al fine di far emergere il condizionamento attuato dall'organizzazione 'ndranghetista sul territorio del ponente ligure, ancora una volta si rifà alle descrizioni del CRETAROLA sulle interazioni tra mondo politico e associazione mafiosa nel ponente ligure e ad alcuni isolati stralci di intercettazione, di cui molti estrapolati dai procedimenti CRIMINE e MAGLIO 3. Peraltro, puntualizza il Difensore appellante, anche in tale ambito, che avrebbe dovuto costituire uno dei principali campi d'azione di un presunto capo, solo pochi accenni vengono dedicati alla figura dell'attuale imputato, come la vanteria di MACRI' Alessandro, che millantava un interessamento a livello politico del PALAMARA per permettergli di aprire una sala da ballo, ovvero il non meglio precisato interessamento del PALAMARA in favore di MINASSO Eugenio, cui egli avrebbe garantito l'appoggio elettorale del *locale* di Ventimiglia.

Infine l'atto di appello analizza gli assunti del Tribunale in merito agli interessi economici del sodalizio dedotti, anzitutto, da un ulteriore riferimento alla

deposizione del CRETAROLA, il quale ha genericamente parlato del controllo sulle attività economiche esercitato dalla 'ndrangheta, sotto lo schermo di cooperative o società intestate a prestanome estranei all'organizzazione.

Peraltro, puntualizza il Difensore appellante, la lettura della deposizione in esame mostra come il CRETAROLA abbia riportato soltanto fatti notori, quali l'esistenza del riciclaggio e delle intestazioni fittizie, senza fare clamorose rivelazioni, appannaggio di pochi eletti.

In ogni caso la sentenza, passando in rassegna i presunti interessi del *locale* di Ventimiglia nella MARVON, cita il PALAMARA solo a proposito dell'assunzione, presso la detta cooperativa, della figlia Fortunata, tuttavia omettendo di segnalare che si trattava d'un contratto a tempo determinato di durata trimestrale, non rinnovato, con un compenso di poche centinaia di euro per mansioni di mero ordine.

È singolare, commenta la Difesa, che la potenza d'un soggetto, in grado di controllare la vita civile, economica e politica di un territorio su cui si era radicato uno dei *locali* più autorevoli d'Italia, si sia tutta risolta nel far ottenere alla figlia un simile contratto di lavoro.

Rileva il Difensore che, all'esito delle argomentazioni tutte, come sopra espresse, il Tribunale ha concluso per l'esistenza nel ponente ligure di una organizzazione di stampo mafioso capeggiata da PALAMARA Antonio e MARCIANO' Giuseppe, riproducente il modello organizzativo della 'ndrangheta per ciò che concerne regole, rituali, struttura, e in contatto con le cosche calabresi e, tuttavia, dotata di autonomia operativa ed ampia discrezionalità, non soggiacendo a controlli e/od ordini di altre cosche, ma soggetta al coordinamento del sovraordinato *Crimine*.

In concreto il *locale* di Ventimiglia, in autonomia e senza dover chiedere permessi, avrebbe deciso in merito all'affiliazione di MACRI' Alessandro, gestito attività criminose, scelto i candidati da appoggiare alle elezioni sul proprio territorio; e tutto ciò avvalendosi del *metodo mafioso,* consistente nell'utilizzazione da parte del sodalizio per il perseguimento delle proprie finalità lecite o illecite, della capacità intimidatrice promanante dal vincolo con connesso alone diffuso d'omertà derivante dalla percezione, sul territorio, di un contesto associativo.

In tale contesto si collocherebbero i reati fine, ancorché non costituenti elemento

strutturale del reato per cui si procede; pertanto, dice il Difensore appellante, la sentenza ha fatto riferimento ad alcuni episodi, tra cui la vicenda TRIFOGLIO, elevandoli a sintomi d'assoggettamento della collettività locale ai voleri della presunta cosca, ed ha interpretato alcuni timori manifestati da qualche teste in sede di audizione, come condotte omertose dei dichiaranti.

A conclusione del discorso sul punto il Collegio, ancora una volta rimarcando il fatto che la mafia radicata al nord si avvale di forme d'intimidazione perfettamente giunte a segno nonostante le diverse modalità operative, ha ritenuto raggiunta la prova della fondatezza del capo A) e, quindi, della penale responsabilità dei soggetti ivi imputati.

Dopo quest'ampia premessa, l'atto d'appello individua tre principali categorie di prove considerate rilevanti dal Collegio ai fini della dichiarazione di colpevolezza del PALAMARA:

- passi di intercettazioni telefoniche e ambientali;
- deposizioni dei collaboratori di giustizia OLIVERIO e CRETAROLA;
- passi di precedenti sentenze (MAGLIO 3, CRIMINE, ALBACHIARA, COLPO DELLA STREGA, MANDEO).

In tema di intercettazioni, ill Difensore appellante deduce, anzitutto, inutilizzabilità delle conversazioni di cui al RIT 2319/10, reiterando l'eccezione già formulata in primo grado e respinta dal Tribunale, ed esponendo motivi simili a quelli indicati nell'appello per MARCIANO' Giuseppe, con riferimento ad una convalida del GIP del decreto del P.M., non pertinente con la richiesta dell'inquirente e non validamente sanata né dai decreti di proroga, né dall'ordinanza del Collegio.

La Difesa sviluppa, poi, un'ulteriore doglianza, consistente nel difetto del requisito dell'urgenza, attesa la dilatazione dei tempi fra i decreti del P.M. e l'inizio delle intercettazioni escludente, quindi, il requisito dell'urgenza.

Anche il Difensore appellante, al pari di quello di MARCIANO' Giuseppe, assume che all'inutilizzabilità delle intercettazioni, sotto i profili sopra indicati, consegue l'inevitabile espunzione, dal materiale istruttorio, delle risultanze delle intercettazioni, con precipuo riferimento alla deposizione del M.llo CAMPLESE, là dove consistita nella lettura dei brogliacci d'ascolto.

Con particolare riferimento ai brogliacci, il Difensore rileva che gli stessi

presentano in più punti significative divergenze tra il contenuto del dialogo risultante dalle trascrizioni e quanto riportato dal CAMPLESE; costui, inoltre, ha dichiarato d'essersi rifatto al lavoro dei colleghi, senz'aver contezza alcuna del lavoro del perito.

Soggiunge l'appellante che il più frequente errore riscontrabile nei vari passaggi ricostruttivi consiste nell'individuazione del PALAMARA tutte le volte che, nel corso d'una conversazione, gl'interlocutori facevano riferimento a soggetti recanti nome di *Antonio, Ntoni, Nino* ed altri. Viene, in proposito, richiamata un'affermazione, peraltro non documentata, del CAMPLESE secondo cui il frequente riferimento ad *Antonio* non può che individuare la persona del PALAMARA.

Evidente, secondo l'atto di appello, l'errore metodologico: gl'investigatori, anziché effettuare accertamenti volti a chiarire l'identità del fantomatico *Antonio*, hanno riferito al PALAMARA l'oggetto della conversazione, sulla scorta di meri sospetti che il CAMPLESE ha, per di più, riportato *de relato* nelle sue dichiarazioni.

Si tratta, comunque, di dichiarazioni inutilizzabili: ed invero, come anche stabilito dalla giurisprudenza, il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato solo mediante la trascrizione delle registrazioni essendo, quindi, illegittima l'ordinanza ammissiva della testimonianza e, conseguentemente l'esame del teste.

Inoltre, in difetto di attribuzione da parte del perito, il giudice può attribuire una precisa identità ai soggetti registrati solo a seguito di precisa motivazione, insussistente nel caso di specie.

Di là da tutto ciò sta l'inammissibilità della lettura di atti relativi a quanto compiuto dalla polizia giudiziaria, a meno che non si tratti di atti irripetibili, o non sia stato prestato consenso dalle parti.

Il Difensore appellante chiede, quindi, declaratoria d'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testi CAMPLESE e TORRENTE là dove costoro, riferendo sul contenuto delle intercettazioni, hanno riportato quello dei brogliacci d'ascolto.

Entrando nello specifico delle registrazioni, l'atto di appello evidenzia la scarsa qualità delle stesse, con passi incomprensibili, contraddistinti in perizia con l'indicazione *"inc"*., ovvero *"(...)"*, a dimostrazione dei margini di dubbio

caratterizzanti le parole proferite dai soggetti intercettati.

Interferenze, rumori di fondo e disturbi di vario genere ulteriormente deteriorano la qualità delle registrazioni; né va dimenticato – secondo il Difensore appellante - che la registrazione dei soli dialoghi presenta un limite di fondo, connesso con l'impossibilità di percepire gestualità ed espressioni del volto, talvolta più significativi delle parole stesse mentre i dialoghi, nella registrazione di voci, sono riportati in modo asettico.

In considerazione di tutto ciò, conclude sul punto l'atto d'appello, sarebbe stato necessario un vaglio penetrante di attendibilità, unito ad attività collaterali atte a trovare riscontri rispetto a quanto si riteneva captato in conversazione, tenuto anche conto dell'attività personalissima di colui che interpreta.

A questo punto il Difensore passa alla trattazione dell'intercettazione ambientale sull'autovettura di MACRI' Alessandro, rilevando che la stessa risulta una delle più citate in sentenza a sostegno della fondatezza dell'esistenza, nel ponente ligure, d'un sodalizio criminoso capeggiato dal PALAMARA.

In realtà, secondo l'atto d'appello, tale intercettazione non è idonea a provare alcunché, data l'intrinseca inattendibilità del soggetto monitorato e la genericità delle sue asserzioni, che fra l'altro la sentenza cita a stralcio, senza contestualizzazione ed attenta valutazione della complessiva affidabilità del propalante.

Al riguardo il Difensore appellante, osserva che il MACRI' va considerato come un soggetto dalla mente alquanto disturbata e dotato d'una percezione della realtà esteriore completamente deviata rispetto a quella obiettiva.

Nutrendo una morbosa attrazione per il mondo criminale e sognando un futuro da malavitoso con acquisizione di grande potere, il MACRI' fa discorsi privi di concretezza e senso compiuto, che – ribadisce l'atto d'appello - determinano la reazione degli stessi congiunti, frastornati e infastiditi dalle sue fantasticherie, riflettenti un'idea cinematografica del fenomeno criminale.

Così stando le cose, si può comprendere la morbosa attrazione provata dal MACRI' nei confronti del PALAMARA, calabrese come lui e come lui in passato attinto da vicende giudiziarie.

In relazione al particolare entusiasmo manifestato dal MACRI' nel progettare il proprio futuro di 'ndranghetista, il Difensore appellante richiama l'ulteriore riferimento fatto dal Tribunale al CRETAROLA, là dove il collaboratore affronta il tema dell'entusiasmo che la 'ndrangheta suscita nei giovani; sicché quello del MACRI', secondo i primi Giudici, non è affatto un astratto proclama.

Anche questo richiamo al collaboratore viene svalutato dall'atto di appello, in cui si evidenzia come il CRETAROLA non sia un teste particolarmente lucido e, comunque, sia venuto a contatto con il pianeta 'ndrangheta solo all'interno del carcere; non è quindi possibile operare un parallelo fra i due soggetti, MACRI' e CRETAROLA, anche perché quelli del MACRI' sono solo discorsi privi di senso compiuto, e si configurano come meri castelli in aria, rivelatori di problemi psicologici del soggetto.

MACRI' Alessandro, inoltre, non ha messo in atto alcuno dei suoi propositi, salvo convincere suo padre a portare a casa una pistola clandestina che il genitore deteneva altrove in luogo nascosto; ma ciò, soggiunge il Difensore appellante, il MACRI' ha fatto per potersi compiacere nel proprio intimo d'essere armato e, quindi, per appagare il proprio *ego*, non già per realizzare spettacolari gesta oggetto delle sue farneticazioni nei momenti di ebbrezza alcolica.

Il Difensore appellante contesta, altresì, la validità del richiamo fatto dal Tribunale per evidenziare la posizione apicale del PALAMARA, ad una conversazione in cui il MACRI', parlando con i propri nonni, indica nella persona del predefunto CARLINO il soggetto che, alla morte del PALAMARA, avrebbe dovuto prendere il posto di lui.

L'atto d'appello evidenzia l'inidoneità dell'assunto a dimostrare alcunché: ed invero, a prescindere dal mancato approfondimento della fonte del MACRI', ci si trova davanti ad una mera diceria, o voce corrente presso il pubblico, inidonea a connotare di qualsivoglia caratteristica colui che sia oggetto del pettegolezzo.

Per ciò che attiene alla potestà del PALAMARA di *battezzare* nuovi affiliati nel ponente ligure, l'atto d'appello evidenzia come, nell'ottica del Tribunale, la prova della circostanza discenda dalle conversazioni del MACRI' e dalle di lui richieste palesate ad alcune persone che, a loro volta, avrebbero commentato l'accaduto.

L'atto d'appello critica l'assunto del Tribunale, evidenziando carenza di riferimenti

individualizzanti; in effetti i MACRI', padre e figlio, parlano di svariati argomenti e gli accenni ad *Antonio* sono sparuti e generici, in contestuale difetto di prova che il nominato sia effettivamente il PALAMARA. In ogni caso l'interpretazione fornita dal Collegio al suindicato dialogo tra padre e figlio, quale elemento di riscontro della potestà del PALAMARA di *battezzare,* muove dalla petizione di principio che il PALAMARA fosse il capo del sodalizio.

Tale preconcetto ha fornito al Tribunale la chiave d'interpretazione dei discorsi, anche quelli più generici e sibillini; ma la reità del PALAMARA costituisce un dato da provare e non un dato di fatto assodato, idoneo a fornire la corretta interpretazione delle risultanze istruttorie.

Il passo, poi, della conversazione in cui il MACRI' asserisce che avrebbe costretto un tal Antonio a battezzarlo, va considerato nell'ambito d'una lettura integrale del discorso, al fine di comprenderne la reale portata e i contenuti farneticanti, come l'interesse per un pregiudicato sardo (tale PIRAS) che nessun legame aveva con la famiglia MACRI', ovvero l'intento di compiere un affare, probabilmente l'acquisto per trecento euro di un dipinto destinato a salire di valore al momento della morte dell'autore, affare con cui MACRI' Alessandro era convinto di poter entrare nelle fila della 'ndrangheta.

Puntualizza il Difensore appellante che, proprio nel punto del dialogo in cui parla della perseguita speculazione commerciale, il MACRI' asserisce che costringerà *Antonio* a battezzarlo, così realizzando il suo sogno di far parte della 'ndrangheta *buona,* quella che sposta miliardi in tutta Europa.

L'atto d'appello evidenzia l'assurdità del discorso del MACRI' secondo cui, per poter entrare nell'associazione di questo tipo, sarebbe sufficiente concludere proficuamente un affare relativo al singolo acquisto di un pezzo d'arte.

Per il resto, soggiunge la Difesa, non si comprende come un ipotetico aspirante adepto potesse avere il potere di costringere un ipotetico graduato ad affiliarlo.

Il Difensore appellante mette, poi, in evidenza le altre farneticazioni del MACRI', che si proponeva di recarsi ovunque nel mondo, dato che la 'ndrangheta era ovunque, svolgendo misfatti di ogni tipo ed aprendo numerose attività commerciali. Viene altresì rilevato che, mentre si abbandonava a tali fantasie, il MACRI' versava in condizioni psicofisiche precarie, probabilmente determinate da

ebbrezza alcolica, considerate le osservazioni paterne relative alla modalità con cui il figlio conduceva l'auto e l'invito a prestare attenzione alla guida.

il Tribunale avrebbe quindi dovuto considerare tutto il complesso dichiarativo anziché singoli frammenti, non comprendendosi in quali termini i deliri di MACRI' Alessandro avrebbero potuto fornire la prova dell'esistenza, in zona Ventimiglia, della pratica del *battesimo* e della potestà di PALAMARA di impartirlo.

Per ciò che attiene alla conversazione a tre intercorsa fra MACRI' padre e figlio e tale Tony, il Difensore appellante rileva che la fonte di notizie più importante di MACRI' Alessandro erano articoli e interviste al P.M. dr. GRATTERI, giacché l'imputato riferiva che il suddetto magistrato aveva rivelato l'esistenza di attività di riciclaggio da parte della 'ndrangheta.

Prendendo le mosse da questo tema, il MACRI' iniziava l'ennesima fantasticheria sul denaro che egli avrebbe guadagnato diventando 'ndranghetista, determinando ulteriori infastidite reazioni da parte del padre Michele.

Data la personalità del soggetto e la qualità dei suoi discorsi – continua il Difensore – si comprende il senso di sollievo manifestato dagli altri imputati per aver preso le distanze dal ragazzo, allorquando si venne a sapere del suo arresto per la detenzione di una pistola clandestina.

Per ciò che attiene a contatti fra il PALAMARA e MACRI' Alessandro, l'atto d'appello rileva che quest'ultimo, così come si era recato dal primo, si era pure recato da MARCIANO' Giuseppe e dall'ottantaduenne STRANGIO Vincenzo; l'imputato, quindi, nel suo fanatico tentativo di entrare in 'ndrangheta, ha perseguito contatti con anziani calabresi, ritenuti per ciò stesso soggetti di grado elevato in seno al sodalizio criminale.

La Difesa rileva, poi, che nel capitolo della sentenza concernente ruolo di vertice di MARCIANO' e PALAMARA, nuovamente compaiono citazioni di stralci di conversazione, come se dalle farneticazioni di MACRI' Alessandro fosse possibile trarre qualche elemento conoscitivo utile.

A tal proposito vengono richiamate le citazioni, fatte dai primi Giudici, di una intercettazione ambientale relativa ad un colloquio tra il MACRI' e i suoi nonni, relativamente al confronto operato tra il PALAMARA ed altri pregiudicati calabresi, a dimostrazione dello spessore criminale dell'imputato.

Ancora una volta il Difensore appellante critica l'impostazione della sentenza, e ciò fa sotto più profili, a cominciare dalla ribadita inidoneità della fama di cui gode un soggetto a qualificarlo come le dicerie vorrebbero; per il resto anche quest''ultima conversazione si pone sulla stessa linea d'onda delle precedenti, e comunque l'apprezzamento nei confronti del PALAMARA è limitato ai conversanti, i quali non rappresentano gli abitanti di Ventimiglia.

La frase attribuita a MACRI' Alessandro relativa alla propria disponibilità anche a commettere omicidi, su ordine del PALAMARA, non è poi significativa dell'aura di carisma di costui, ma rappresenta l'ennesima farneticante asserzione di una mente malata, così come le ulteriori conversazioni in cui il MACRI', parlando con suo padre, definisce il PALAMARA un *mammasantissima.*

Sempre indebitamente, infine, il Collegio ha tratto elementi di prova a carico del PALAMARA relativamente a una sua non meglio precisata influenza politica sul territorio, da una conversazione in cui MACRI' Alessandro si vanta di aver procurato voti a SASO, al fine di ottenere favori da costui con l'interessamento del PALAMARA medesimo.

Ribadisce l'atto di appello che l'accostamento fra il nome *Antonio* e il PALAMARA discende dalla deposizione del M.llo CAMPLESE, mentre il cognome non è comparso nel testo del dialogo e non sono stati forniti elementi idonei a supportare tale accostamento.

In definitiva è errato l'assunto del Tribunale, secondo cui le intercettazioni nei confronti di MACRI' Alessandro sono esplicite ed hanno toni e contenuti forti concorrendo, pertanto, a dimostrare inequivocabilmente la matrice 'ndranghetista del sodalizio radicato nel territorio, facente capo a MARCIANO' e PALAMARA.

I contenuti, dice il Difensore appellante, sono bensì *forti*, ma nel senso di *deliranti.*

Per il resto, di là dalle riferite dicerie, il MACRI' mai ha dato indicazione di fatti, dati circostanziati, accadimenti concreti, idonei a dimostrare qualcosa; ed anche sulla questione del *battesimo*, egli mostra genericamente di sapere che per essere affiliati alla 'ndrangheta bisogna essere sottoposti ad iniziazione, ma nulla riferisce in merito alle modalità di svolgimento del relativo rito, né alcunché indica su contenuti e modi d'esercizio della potestà del PALAMARA.

L'atto d'appello passa, poi, all'esame del RIT 2319/10, di cui – previo richiamo ai

profili di inutilizzabilità – viene messa in rilievo una lettura disorganica da parte del Tribunale, laddove una valutazione organica dei dialoghi avrebbe evidenziato la sporadicità dei riferimenti al PALAMARA, occasionati dalla lettura di notizie giornalistiche relative a questo processo.

Sotto tale profilo si puntualizza esser molto singolare che MARCIANO' Giuseppe, uno dei presunti capi del sodalizio, abbia operato solo riferimenti occasionali alla persona del PALAMARA, così come risultano aver fatto gli altri soggetti intercettati in conversazioni prive di particolare rilievo.

Dell'ambientale 5511 intercorsa dentro casa MARCIANO' tra il padre Giuseppe ed il figlio Vincenzo, l'atto d'appello contesta la rilevanza attribuitale dal Tribunale, secondo cui MARCIANO' Giuseppe ribadiva la pregressa posizione di comando del defunto fratello Francesco, accostabile solo a quella del PALAMARA.

Il primo rilievo del Difensore appellante su tale intercettazione concerne la qualità della registrazione, disturbata da fonti esterne (radio e televisione) al punto da rendere incomprensibili pezzi di dialogo; la trascrizione, inoltre, è costellata di "*Inc*" e, verosimilmente, anche il passo citato in sentenza non è stato intercettato in modo nitido.

A dispetto di ciò, il Collegio non solo non ha adottato una linea di prudenziale lettura strettamente ancorata al dato letterale ma, addirittura, dà per scontato che oggetto dei dialoghi sia il PALAMARA il cui cognome, peraltro, non figura nel testo della trascrizione.

Per di più i primi Giudici, anziché valutare solo il materiale emergente dalle trascrizioni si sono riferiti, qui come in altre occasioni, al testo d'un brogliaccio difforme dal testo della perizia.

Per ciò che attiene ai dialoghi sul *battesimo* citati dal Tribunale, con particolare riferimento alla richiesta di MACRI' Alessandro, l'atto d'appello rileva che le persone ascoltate parlavano delle inusitate richieste di questo particolare ragazzo ed osserva che il contenuto delle conversazioni non evidenzia elementi utili a supportare la pronuncia di colpevolezza del PALAMARA e degli altri imputati in ordine al capo A).

Con riferimento ad altra conversazione tra MARCIANO' Vincenzo e MARCIANO' Giuseppe in cui, secondo il Tribunale, il figlio poneva il padre allo stesso livello del

PALAMARA, l'atto d'appello afferma che l'unica cosa che si comprende è una discussione tra i due congiunti, nel cui contesto si inserisce un accenno ironico alla figura del PALAMARA, che non rappresenta una parificazione fra due soggetti apparendo, semmai, una riduzione della presunta caratura dell'odierno imputato. Si tratterebbe, insomma, di un semplice paragone anagrafico.

Il Difensore appellante esamina, poi, la conversazione in cui MARCIANO' Vincenzo dice a suo padre che, nella zona, il potere 'ndranghetista era gestito da persone anziane, mentre in Calabria era gestito da giovani, contestando l'apodittica affermazione del Tribunale, che il riferimento fosse al PALAMARA

Vengono poi esaminati altri dialoghi e censurate le valutazioni del Tribunale, condizionate dalle testimonianze rese da operatori di polizia giudiziaria su brogliacci. Soprattutto viene considerata aberrante la tesi in forza della quale le mancate smentite delle notizie giornalistiche da parte degli interlocutori che le commentavano, equivale ad ammetterne la veridicità.

L'atto d'appello passa, poi, all'esame delle conversazioni in cui il PALAMARA direttamente compare, premettendo che le stesse sono avvenute presso il ristorante LE VOLTE, esercizio frequentato da molti anziani calabresi che ivi si recavano anche solo per leggere il giornale, ovvero scambiare quattro chiacchiere con l'anziano titolare, MARCIANO' Giuseppe, commentando i fatti di cronaca.

Con specifico riferimento a un dialogo in cui gli interlocutori, leggendo sul giornale un fatto di cronaca giudiziaria, deprecavano il gesto dei protagonisti della vicenda ROLDI-CASTELLANA-PARODI, il Difensore appellante contesta sia l'apodittica individuazione del PALAMARA in uno dei dialoganti, sia l'interpretazione della conversazione in senso accusatorio, data dal Tribunale che, in tale conversazione, individua la preoccupazione di MARCIANO' Giuseppe, espressa anche a PALAMARA, che le indagini potessero ricondurre all'azione delittuosa del gruppo di cui essi facevano parte.

Secondo la Difesa, quello di cui sopra è un tipico colloquio fra anziani, per il resto essendo singolare che i presunti boss abbiano avuto come fonte di conoscenza il giornale in ordine a fatti occorsi nel loro presunto mandamento. Addirittura l'uomo identificato come PALAMARA neppure sapeva collocare cronologicamente il fatto e il suo presunto "collega" era venuto a conoscenza dello stesso solo dalla lettura

dei quotidiani.

Sempre in relazione alla posizione del PALAMARA concernente l'episodio di cronaca giudiziaria sopra indicato, l'atto d'appello prende in esame un passo della sentenza relativo ad una conversazione fra MARCIANO' Giuseppe e TRINCHERA Salvatore, in cui gli interlocutori parlano del PALAMARA.

Il Difensore appellante rileva, anzitutto, la solita differenza fra brogliaccio e perizia ed enuncia mancanza di significatività in senso accusatorio della conversazione in questione: i due dialoganti, incontratisi presso il ristorante LE VOLTE parlano, giornale alla mano, della vicenda giudiziaria implicante CASTELLANA Ettore e ROLDI Annunziato, commentandola con toni sarcastici, come ammette a stessa sentenza, e MARCIANO' si meraviglia del fatto che era uscito anche il proprio nome. Tale presa di posizione, secondo, il Difensore appellante, sottintende una dissociazione incompatibile con la sussistenza di un'associazioni in atto.

Rilevato che anche il TRINCHERA, coimputato del PALAMARA in ordine al reato *sub* A), ricava le proprie conoscenze dai *mass media*, il che costituisce ulteriore riprova della nescienza da parte dei presunti boss della vicenda coinvolgente CASTELLANA e ROLDI, il Difensore afferma che, in ogni caso, il colloquio in questione mostra come gli interlocutori non siano a conoscenza di effettivi affari tra due suddetti ROLDI e CASTALLANA e il PALAMARA.

Al limite, soggiunge il Difensore appellante, avrebbe potuto costituire circostanza sospetta un discorso avvenuto a ridosso del fatto, prima cioè che lo stesso divenisse notorio; nel caso di specie, invece, le persone intercettate ne parlavano dopo la diffusione della notizia da parte dei giornali e dai giornali da esse appresa.

Per ciò che attiene ai rapporti con il fu MANNIAS Giancarlo che, secondo l'imputazione, sarebbe stato uno dei componenti l'associazione, l'atto di appello ancora una volta censura sia l'apoditticità dell'individuazione nel PALAMARA del soggetto dialogante con MARCIANO' Giuseppe nel RIT 1442/10, sia le divergenze fra quanto riportato in sentenza e l'effettivo contenuto del colloquio.

In relazione alle presunte influenze politiche, con particolare riferimento alla vicenda MINASSO, l'atto di appello critica l'assunto del Tribunale esser stato il PALAMARA un collettore di voti a favore di candidati politici, segnatamente a favore di MINASSO Eugenio. Tale assunto è frutto di parziale lettura

dell'intercettazione dalla quale risulta che il PALAMARA e i suoi familiari votarono liberamente altri candidati e che MINASSO neppure fu eletto.

Il Difensore appellante si chiede, quindi, quale interferenza il PALAMARA abbia esercitato, tenuto altresì conto del fatto che è il sodalizio intero e non il singolo ad essere un collettore di voti. Inoltre, qual è l'unità d'intenti del sodalizio se poi ognuno vota come vuole?

A questo punto, l'atto d'appello accenna a due intercettazioni citate dal Collegio, provenienti dall'indagine SPIGA e confluite nella presente, a sostegno della tesi dell'altissima considerazione di MARCIANO' Giuseppe, come di PALAMARA Antonio nell'ambito criminale ventimigliese da parte di soggetti affiliati o comunque pregiudicati calabresi vicini al sodalizio.

Anche qui il Difensore critica l'apodittico riferimento al PALAMARA da parte dei conversanti asserendo che, comunque, le cattive registrazioni e la frammentarietà dei discorsi non consentono di trarre conclusioni certe. In ogni caso, viene ribadito che non è la fama rendere una persona automaticamente un 'ndranghetista.

Traendo le prime conclusioni dalle osservazioni sin qui esposte, il Difensore appellante afferma che la condotta di partecipazione ad un sodalizio non può prescindere, né ontologicamente, né sotto il profilo probatorio, dall'accertata esistenza di un gruppo criminale organizzato, circostanza che le intercettazioni telefoniche non hanno permesso di acclarare.

L'associazione per delinquere di stampo mafioso è un sistema totalitario in cui il soggetto è assorbito e perde la propria individualità: è tramite il gruppo e di concerto con il gruppo, che egli agisce, assoggetta e intimidisce terzi, commette reati. Solo con tale coesione la 'ndrangheta può operare e sopravvivere agli attacchi esterni.

Ciò detto, il Difensore appellante rileva che le intercettazioni telefoniche non hanno reso palesi tali evenienze.

Fondamentale è l'attentato al PARODI, un atto determinato da finalità economiche che non si sarebbe potuto compiere da parte di due affiliati all'insaputa del gruppo. Eppure tre presunti affiliati, MARCIANO', PALAMARA, TRINCHERA, sono venuti a conoscenza del fatto ben sei mesi dopo, dalla lettura dei quotidiani.

L'evento, inoltre, confligge con il basso profilo dell'associazione, essendo invece tale da suscitare l'attenzione dei media e della pubblica Autorità.

Con riferimento al PALAMARA, l'atto d'appello evidenzia la vita assolutamente ritirata del soggetto, che si allontanava poco dalla sua abitazione, e rileva difetto d'effettivo accertamento sul tipo di rapporti da lui tenuti con gli altri presunti sodali, ivi compreso il MANNIAS, con cui aveva contatti davvero sporadici e che, come da conversazione intercettata, non vedeva da parecchio tempo.

Il PALAMARA se ne stava prevalentemente chiuso in casa, uscendo assai di rado, e non parlava al telefono; anche gli accessi occasionali all'esercizio LE VOLTE erano rari e finalizzati a salutare conoscenti di vecchia data.

È perciò difficile ipotizzare nel PALAMARA la posizione di capo e reggitore delle fila del gruppo mentre la sua potestà di *battezzare* esisteva solo nella testa di MACRI' Alessandro, personaggio mai preso sul serio dagli altri soggetti contattati.

Ancora una volta ritornando sulla *fama* dell'imputato, il Difensore appellante ricorda che il passato criminale del PALAMARA, noto alla comunità, non può costituire prova di appartenenza a un'associazione mafiosa, in difetto di emergenze processuali a sostegno, e ciò vale anche a proposito di influenze elettorali e armi. Sotto questo ultimo profilo, vi è solo il precedente della cessione d'una pistola semiautomatica al PARDEO senza ulteriore dimostrazione di interesse in proposito da parte del PALAMARA.

In definitiva, secondo l'atto di appello, il materiale raccolto e valutato dal Tribunale non avalla la tesi accusatoria, addirittura confutandola.

L'atto d'appello dà poi un ampio rilievo alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Con riferimento all'affermazione del Tribunale che le dichiarazioni dei collaboratori sostanzialmente confermano fatti già ampiamente dimostrati, il Difensore appellante rileva, da una parte, che i Giudicanti non dicono quali siano le circostanze già emerse e dall'altra che, comunque, tale assunto non può riguardare il PALAMARA, atteso che la quasi totalità degli elementi probatori valorizzati in sentenza ai fini della pronuncia di condanna nei confronti dell'imputato, si trova nelle dichiarazioni dei due pentiti.

Va considerata, al riguardo, l'inidoneità delle farneticazioni di MACRI' Alessandro a costituire valido elemento di prova della colpevolezza del PALAMARA, così come non appaiono significativi in tal senso i fugaci riferimenti da altri fatti alla sua figura e i suoi pochi discorsi captati, non univocamente interpretabili.

Quindi, secondo l'atto d'appello, le dichiarazioni dei collaboratori sul PALAMARA non sono confermative d'alcunché.

Quanto al merito delle affermazioni dei collaboratori, il Difensore appellante enuncia inattendibilità delle stesse per difetto del carattere individualizzante.

Contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, l'atto d'appello rileva che le dichiarazioni in parola non costituiscono un patrimonio cognitivo comune a tutti gli associati di quel determinato sodalizio, ma un patrimonio cognitivo banalmente pubblico, proveniente da fonti mediatiche.

Evidenziando il complessivo malgoverno da parte del Tribunale dei dati di diritto e fatto sottesi al caso di specie, l'atto d'appello critica il passaggio della motivazione in cui si dice che sia OLIVERIO che CRETAROLA hanno sottolineato il ruolo di primo piano di PALAMARA, a loro avviso il vero capo del *locale* di Ventimiglia, superiore a MARCIANO' Giuseppe, per poi aggiungere che i due collaboratori hanno riconosciuto le stesse persone anche dai rilievi fotografici.

Si tratta, secondo la Difesa, di un *modus operandi* contrario ai principi enucleati dalla Cassazione poiché il teste, che doveva essere assoggettato ad uno scrutinio d'attendibilità era utilizzato come riscontro per l'altro teste e viceversa: secondo la sentenza, cioè, i due pentiti si confermerebbero a vicenda, pur essendo le loro dichiarazioni entrambe affette da un vizio d'inaffidabilità, che neppure un esame incrociato potrebbe colmare, in difetto di ricerca di riscontri inediti.

Neppure le dichiarazioni del pentito BONOMO Stefano, coimputato di PELLEGRINO Maurizio in procedimento collegato al presente, possono costituire valido riscontro a quelle di OLIVERIO e CRETAROLA.

Per ciò che attiene ai riferimenti operati dal CAMPLESE alla deposizione del BONOMO, la Difesa rileva che gli stessi si scontrano, anzitutto, con il divieto probatorio di cui all'art.125[4] c.p.p. Inoltre il CAMPLESE ha introdotto a dibattimento dichiarazioni rese da un terzo nell'incidente probatorio di un processo pendente, senza la garanzia del contraddittorio in favore delle difese.

Ci si troverebbe, comunque, di fronte a un riscontro ciclico, in quanto due deposizioni da verificare risulterebbero corroborate da una terza, a sua volta ancora da vagliare.

Più in generale, il Difensore appellante rileva che, per provare la partecipazione del PALAMARA al presunto sodalizio sarebbero state necessarie ben altre dichiarazioni rispetto a quelle generiche rilasciate da OLIVERIO e CRETAROLA, ripetitive di dichiarazioni già fatte; sarebbe, cioè, stata necessaria una deposizione specificamente incentrata sulla condotta partecipativa concreta e propria del presunto sodale, tanto più se considerato in posizione apicale, e tale deposizione avrebbe dovuto essere supportata da ulteriori indicazioni rappresentanti un *novum* probatorio.

Nel caso di specie, le dichiarazioni dei collaboratori difettano della caratteristica dell'autosufficienza e della specificità, non potendosi semplicemente presumere la permanenza del vincolo associativo al di fuori di elementi gravi, oggettivi e specifici, idonei a dimostrare la costante, effettiva e attuale adesione del soggetto al sodalizio criminale.

Parlando dei profili specifici dei collaboratori, il Difensore appellante rileva che il profilo dell'OLIVERIO ha rivestito un certo interesse, sia per l'apparente spessore criminale del personaggio e per l'obiettivo fascino delle tematiche da lui trattate, sia per la sua capacità espositiva, idonea a coinvolgere l'uditorio.

Peraltro, puntualizza l'atto d'appello, l'OLIVERIO è stato in grado di sostenere l'esame dibattimentale sino a quando il tema della deposizione era incentrato su tematiche generali (come gli aspetti iniziatici ed organizzativi generali della 'ndrangheta) sulla veridicità delle quali si profila un atto di fede, atteso che una smentita poteva derivare solo da taluno proveniente da quell'ambiente e da nessun altro.

Inoltre l'OLIVERIO non ha mai avuto una propria localizzazione criminale in Liguria, sicché le circostanze e le valutazioni da lui riportate in dibattimento sul radicamento della 'ndrangheta in questa specifica zona del Paese, sono state necessariamente attinte *de relato,* come dimostrato dalla genericità del discorso.

Altrettanto generica e romanzata, secondo l'atto d'appello, è la motivazione offerta dall'OLIVERIO relativamente al suo *pentimento,* giustificato dall'intenzione di

cambiare vita, ed espresso da un soggetto che, nel frattempo, ha continuato a delinquere fino al momento del suo arresto.

Entrando nello specifico, l'atto d'appello mette in rilievo le contraddizioni presenti nel racconto dell'OLIVERIO su tempi e modi d'incontro col PALAMARA, a cominciare dall'asserita sua presentazione a quest'ultimo per il tramite di CARBONE Lorenzo, oggi defunto, nella Casa circondariale di Torino; circostanza impossibile, dice la Difesa, in quanto la documentazione carceraria esclude una concomitante detenzione del CARBONE e del PALAMARA a Torino.

Palese quindi, sul punto, la menzogna dell'OLIVERIO, non compensata da altre circostanze positivamente verificate; ed anche se il testimone fosse stato in buona fede, ciò non avrebbe comunque consentito un giudizio di attendibilità, tenuto conto dell'erronea collocazione d'una fondamentale circostanza.

Quanto al CRETAROLA, le contraddizioni di costui sono valutate al Difensore appellante gravi, macroscopiche e grossolane con riferimento, anzitutto, al consiglio, che il propalante avrebbe ricevuto dal PALAMARA con lui detenuto a Sanremo, il consiglio di fingersi pazzo e di tentare un suicidio.

Rileva a tal proposito l'atto d'appello che il tentativo di suicidio fu posto in essere dal CRETAROLA il 20 ottobre, mentre l'ingresso del PALAMARA in carcere avvenne il successivo 5 novembre. In ogni caso il PALAMARA, nella sua storia giudiziaria, mai si era avvalso di simili espedienti processuali e, quindi, non poteva fornire consigli basati su proprie esperienze pregresse.

Anche degli analoghi consigli che il CRETAROLA dice di aver ricevuto da tale LASI Franco, la Difesa evidenzia l'inesistenza, considerato altresì il mancato riconoscimento del detto LASI in sede di ricognizione fotografica.

Ulteriori contraddizioni del CRETAROLA sono segnalate in atto d'appello a proposito del test *Rorschach*, con tanto di riferimento alle tavolette, peraltro mai eseguito sul dichiarante, che fu sottoposto solo al test *Minnesota*, che non prevede tavolette.

Per ciò che attiene alla descrizione del ruolo di PALAMARA, il CRETAROLA ha fatto riferimenti generici, mai relazionandosi ad effettivi e dimostrati episodi criminali; ed altrettanto generici ed evasivi sono i riferimenti ai soggetti terzi.

Più in generale, secondo il Difensore appellante, il racconto del CRETAROLA è globalmente inficiato da incongruenze, a cominciare dalla narrazione del proprio *battesimo*, asseritamente avvenuto nel laboratorio di calzoleria del carcere di Sulmona nel 2008, tramite la mediazione di tal IANNACI Domenico la cui carcerazione, peraltro, non coincide con quella del CRETAROLA.

In ogni caso nessun riferimento temporale preciso è stato offerto dal CRETAROLA relativamente al proprio *battesimo*, al di là dell'addentrarsi del propalante nella descrizione di riti e formule, in essi mostrando quella buona memoria che non ha mostrato nella collocazione temporale del fatto, sicché è ipotizzabile – dice l'atto d'appello - che i riferimenti ai riti non siano di natura personale, ma appresi da internet o da pubblicazioni sulla 'ndrangheta.

Ulteriore incongruenza immanente al racconto del CRETAROLA è relativa al laboratorio di calzoleria del carcere in cui egli, a suo dire, fin dall'ottobre 2008 si era potuto rapportare con i vari soggetti di rilievo criminale, spendendo la propria qualifica di 'ndranghetista. In realtà, puntualizza l'atto d'appello, solo dal dicembre 2009 il CRETAROLA fu impiegato nella calzoleria il cui locale, pertanto, nel 2008 egli non poteva frequentare.

Ancora inattendibile si dimostra il CRETAROLA, là dove riferisce di esser stato invitato alle nozze di una delle figlie del PALAMARA con tale CIRICOSTA, atteso che nessuna delle due figlie del PALAMARA ha sposato un CIRICOSTA.

Il CRETAROLA non fu comunque presente ai matrimoni delle figlie del PALAMARA: nel 1996 perché detenuto in Francia e nel 2002 perché agli arresti domiciliari preso la propria abitazione e non risultano essergli stati rilasciati permessi di sorta.

L'atto d'appello passa, poi, all'esame delle dichiarazioni del CRETAROLA sui propri incontri col PALAMARA successivi alla detenzione in Sanremo; anche qui si evidenziano vistose sfasature dei tempi, con particolare riferimento all'incompatibilità degli incontri con il periodo degli arresti domiciliari del PALAMARA a seguito della vicenda PARDEO, non più in essere nel 2012.

In merito all'incontro con il PALAMARA, asseritamente monitorato attraverso l'impegno di successive celle agganciate dal telefono del CRETAROLA, il Difensore nega che le stesse possano provare uno spostamento del soggetto da

casa propria a casa PALAMARA, percorrendo un tratto di quattro chilometri in quattro minuti e undici secondi, cioè alla velocità di circa cento chilometri orari, da via Cavour a via Sant'Anna 209.

Quindi, esclusa l'ipotesi di cui sopra, è ragionevole pensare che il CRETAROLA stesse percorrendo in auto o altro mezzo di locomozione il tratto stradale da Ventimiglia in direzione Imperia con aggancio progressivo delle citate celle; e ciò vale, dice l'atto d'appello, anche per gli altri agganci indicati nella documentazione prodotta in causa.

Anche a proposito della presunta pazzia, il CRETAROLA ha mentito allorché ha detto che *l'incubo dei gatti* gli fu suggerito dal PALAMARA.

Tale asserzione è stata smentita dall'allora fidanzata del propalante, la quale riferì al perito, in data 02.08.2001, che il CRETAROLA le parlava sempre più spesso dei gatti, ritenendo che gli stessi fossero le anime dei morti che venivano a prendere qualcuno. Quindi la questione dei gatti è emersa assai prima di quanto il propalante voleva far credere.

Secondo il Difensore appellante, errori e contraddizioni della narrativa sono troppi per poter essere considerati meri refusi e non si comprende perché il Tribunale non abbia affrontato in motivazione le problematiche derivanti dalle sopra citate emergenze processuali; né è stata data contezza d'una eventuale applicazione del principio di frazionabilità della prova qui, comunque, non invocabile, atteso che tale principio non è il *passe-partout* utile per assemblare le parti coincidenti di dichiarazioni differenti, e considerato che ad una debole valenza di attendibilità soggettiva deve corrispondere un più elevato e consistente spessore di riscontro.

Concludendo in merito alle deposizioni dei collaboratori di giustizia, l'atto d'appello enuncia difetto di attendibilità, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano stati mendaci o anche solo smemorati.

Per quanto specificamente riguarda il contrasto fra le dichiarazioni dei *loquentes* e la documentazione proveniente dall'amministrazione carceraria, questo potrebbe esser superato solo dimostrando la falsità o, comunque, l'erroneità di tali documenti, laddove sulla precisione delle certificazioni del DAP non è possibile rilevare alcun profilo di dubbio.

A questo punto l'atto d'appello passa a trattare delle sentenze relative ad altri

processi penali, uno dei tre cardini (insieme con le intercettazioni e le deposizioni dei collaboratori) dell'affermazione di responsabilità del PALAMARA.

Sono indicate le sentenze relative ai processi COLPO DELLA STREGA,MANDEO, CRIMINE, MAGLIO 3, ALBACHIARA, *d*al testo delle quali il Tribunale di Imperia ha attinto pasi di deposizioni ed intercettazioni, trascrivendole nella presente sentenza come parte integrante della stessa.

Il Difensore appellante immediatamente puntualizza che, fatta eccezione per il processo MANDEO tuttora pendente, nelle altre vicende giudiziarie il PALAMARA non è stato imputato; la sua posizione, quindi, non è stata vagliata dai Giudicanti e, comunque, egli non è stato assistito e rappresentato da alcuno che potesse controinterrogare i testi, controprovare, formulare eccezioni.

In relazione, poi, alla sentenza MANDEO viene richiamato l'orientamento della Cassazione circa l'utilizzo di sentenze non definitivo in altro procedimento, facenti prova limitatamente all'esistenza della decisione e alle vicende processuali, ma non ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento nel diverso procedimento.

Esaminati, comunque, in dettaglio i riferimenti al PALAMARA, l'atto di appello ne indica l'inidoneità a fondare un giudizio di responsabilità, specificando che i collaboratori ZAGARI Antonio e IACONIS Raffaele, dichiaranti in COLPO DELLA STREGA, non sono stati sentiti nell'ambito di questo processo.

Ribadito il principio in forza del quale le sentenze passate in giudicato possono assurgere a prova dei fatti, considerati come eventi storici, il Difensore appellante ripete che, tuttavia, le dichiarazioni in esse riportate restano sempre e solo soggette al regime di utilizzabilità previsto dall'art.238 comma 2-*bis* c.p.p. e possono, quindi, esser utilizzate nel diverso procedimento solo se il difensore dell'imputato contro cui si procede aveva, nell'altro giudizio, partecipato all'assunzione della prova, secondo il principio dettato dalla giurisprudenza di legittimità.

Asserendo che, nell'ambito della presente vertenza, il suesposto principio è stato violato dal Tribunale, il Difensore appellante fa presente che, in ogni caso, la sentenza pronunciata all'esito del processo COLPO DELLA STREGA è accomunata al presente giudizio solo dal titolo del reato per cui si procede e fu,

per il resto, di assoluzione degli imputati.

Il processo suddetto, inoltre è antecedente di quasi vent'anni rispetto al presente ed ha analizzato un contesto socio-economico e criminale del tutto diverso.

Quanto al PALAMARA questi, all'epoca, era detenuto in Francia per questione di stupefacenti; non è, quindi, possibile neppure intravvedere ipotetici profili di continuità fra le condotte della persona in un così ampio arco di tempo.

Il Difensore appellante ammette, infine, che il discorso relativo all'acquisizione delle dichiarazioni testimoniali contenute in una sentenza prodotta ai sensi dell'art.238-*bis* c.p.p. si può estendere anche alle intercettazioni telefoniche e, segnatamente agli stralci d'intercettazione trascritte sulle pagine della motivazione d'una sentenza a corredo della stessa, ma soggiunge che anche le intercettazioni soggiacciono a rigide regole di trasferibilità in processo diverso e, in tal caso, l'articolo di riferimento è il 270 c.p.p.

Ancora una volta il Difensore rileva che il PALAMARA non era imputato né in MAGLIO3, né in CRIMINE, né in COLPO DELLA STREGA e, quindi, la sua difesa non ha potuto interloquire sulle procedure di acquisizione e sbobinamento delle intercettazioni, né sulla legittimità delle operazioni di captazione, e non ha ha potuto partecipare alla perizia di trascrizione.

Tutte le intercettazioni derivanti dal testo delle sentenze MANDEO, MAGLIO 3 e CRIMINE, ritrascritte nella sentenza di primo grado non sono, quindi, suscettibili di utilizzazione; ciò anche perché il Collegio, citando le sentenze suddette, non ha indicato se le intercettazioni ivi indicate provenissero da trascrizioni peritali, ovvero brogliacci d'ascolto, evenienza quest'ultima assai probabile nella sentenza del GUP di Genova. In questo modo notizie emergenti dalle relazioni di polizia giudiziaria e/o dalla comunicazione di notizie di reato sono trasmigrate in un rito dibattimentale che, per legge non è condotto sullo stato degli atti.

Inoltre MAGLIO3 e MANDEO non sono sentenze definitive e, quindi, non sono suscettibili di fare prova neppure del fatto ivi provvisoriamente accertato.

Meno che mai dalle stesse potranno attingersi dichiarazioni testimoniali e/o trascrizioni di intercettazioni.

Da qui la richiesta di declaratoria d'inutilizzabilità ai fini della decisione di tutti i

riferimenti fatti dal Tribunale a diverse sentenze, prodotte nell'ambito del presente processo penale.

Un'ulteriore, grave censura fatta dal Difensore al Collegio è quella di non aver tenuto conto del fatto che le prove relative alla posizione del PALAMARA vanno oltre alle intercettazioni, alle deposizioni dei collaboratori di giustizia, alle sentenze relative ad altri processi, risultando agli atti anche documentazione prodotta dalla Difesa, che non è stata vagliata dal Tribunale.

Un primo aspetto riguarda la vicenda MARVON nella quale, secondo il Tribunale, il PALAMARA sarebbe coinvolto, sol per essere riuscito ad inserire la propria figlia nella compagine lavorativa di tale cooperativa.

A tal proposito l'atto d'appello ribadisce che tra la MARVON e la figlia del PALAMARA si instaurò un contratto a tempo determinato di durata trimestrale, non rinnovato, con un compenso di poche centinaia di euro, per mansioni di mero ordine.

L'atto d'appello puntualizza che questo era il contratto che PALAMARA Fortunata era riuscita a conseguire grazie ai presunti agganci paterni e ribadisce che pare singolare che la figlia di cotanto presunto boss abbia trovato siffatto misero contratto di lavoro. Tuttavia – lamenta l'appellante - la documentazione prodotta dalla difesa non è stata tenuta in considerazione dal Tribunale.

Un secondo aspetto concerne lo stato di salute del PALAMARA, in relazione al quale gli unici permessi richiesti dall'imputato per uscire dal luogo degli arresti domiciliari risultano occasionati esclusivamente dalla necessità di sottoporsi a visite ospedaliere e terapie.

Assume al riguardo l'atto d'appello che si sarebbe dovuta vagliare la compatibilità d'una partecipazione attiva al presunto sodalizio criminale da parte del PALAMARA con le di lui precarie condizioni di salute, tenuto conto dell'impegno fisico e psicologico connesso con tale partecipazione.

Sono state inoltre pretermesse alcune indagini fondamentali, prima fra tutte quella sul patrimonio del PALAMARA. A tal proposito l'atto d'appello richiama il controesame del CAMPLESE in merito ad accertamenti patrimoniali eseguiti sul PALAMARA, ricordando l'asserzione del teste che, a carico dell'imputato, erano ancora in corso non ben chiariti accertamenti patrimoniali.

Tuttavia non vi sono stati aggiornamenti, sicché ad oggi non risulta se PALAMARA, direttamente o per interposta persona, disponga di beni immobili, mobili registrati, conti correnti ed altri valori giustificabili solo con la pratica d'attività illegali; e tale accertamento avrebbe dovuto costituire il fulcro dell'indagine di polizia giudiziaria.

Ulteriore profilo di carenza investigativa è emerso con riferimento all'intercettazione delle utenze telefoniche in uso al PALAMARA.

Sotto tale profilo, il Difensore appellante rileva che, indipendentemente dal mancato ricordo del CAMPLESE, qualche accertamento sulle utenze del PALAMARA dovette pur essere svolto, stante il tenore letterale del decreto di urgenza del P.M. in cui si legge che era assolutamente inutile l'intercettazione delle utenze in uso al PALAMARA poiché questi evitava costantemente i colloqui telefonici.

Quanto asserito dal P.M. evidenzia un qualche monitoraggio dell'attività telefonica del PALAMARA; ed allora, dice l'atto d'appello, sarebbe stato interessante comprendere quale specifico accertamento sia stato svolto, se di intercettazione, ovvero di acquisizione dei tabulati, e in base a quale tipologia di autorizzazione. Sarebbe stato altresì interessante accertare se qualche raro contatto telefonico sia intercorso fra il PALAMARA e soggetti terzi, in chiamata o ricezione.

Da ciò che è emerso, invece, si comprende solo che il PALAMARA mai ha fatto uso del telefono negli anni d'indagine, effettuando solo rari spostamenti con la sua auto.

Così stando le cose, rimaneva solo da valutare – dice il Difensore appellante – se tali evenienze fossero compatibili con un presunto ruolo apicale del PALAMARA all'interno del sodalizio atteso che, per dirigere un'organizzazione, o anche solo prendervi parte, un soggetto necessita, quanto meno, di contatti con il mondo esterno.

In definitiva, di là dalle dicerie sul conto dell'imputato espresse negli stravaganti discorsi di MACRI' Alessandro e di là dalle contraddittorie dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e da pochissimi altri elementi, nulla di concreto si è venuti a sapere sul conto del PALAMARA.

Dopo quest'ampia esposizione critica relativa al materiale probatorio, l'atto

d'appello approda a considerazioni giuridiche in tema di associazione mafiosa, cominciando con l'evidenziarne i tratti distintivi rispetto all'associazione a delinquere semplice, consistenti nell'esercizio di un potere di controllo esteriorizzato ed effettivo, in cui l'intimidazione si percepibile dalla comunità dislocata nel territorio.

Ciò detto il Difensore appellante passa a parlare della cosiddetta *mafia silente,* evidenziandone consistenza e limiti alla luce della giurisprudenza di legittimità con riferimento, soprattutto, alla necessaria contestualizzazione e alla doverosa analisi delle pregresse esperienze criminali che interessarono il sodalizio.

Riguardo ai singoli elementi caratterizzanti l'associazione, l'atto di appello s'appunta anzitutto sul *metodo mafioso,* chiarendo che lo stesso non costituisce il presupposto del sodalizio, ma prende le mosse dalla sua pregressa esistenza; ed invero – argomenta il Difensore appellante – se fosse sufficiente il metodo mafioso per ritenere sussistente una associazione a delinquere di stampo mafioso, ne deriverebbe che chiunque commettesse in concorso con almeno due altri soggetti, un qualunque reato aggravato secondo le modalità di cui all'art.7 D.L. 152/91, dovrebbe essere automaticamente condannato per il reato di cui all'art.416-*bis* c.p., così svilendo *tout-court* la sussistenza stessa dell'aggravante in parola.

Quindi, conclude il Difensore, l'incriminazione per il reato di cui all'art.416-*bis* c.p. può giustificarsi solo in quanto portatrice di un proprio ulteriore disvalore aggiunto in termini di pericolosità, dovendosi questa manifestare anche attraverso un'articolazione della struttura in ruoli e competenze, in grado di dimostrare la natura potenzialmente permanente del sodalizio stesso.

Richiamati i ruoli di promotore e partecipe ed i loro contenuti, l'atto d'appello afferma che, dall'istruttoria dibattimentale, non è emerso alcun elemento idoneo a provare un qualsiasi contributo del PALAMARA all'interno della vita della presunta associazione essendo, per contro, emerso con chiarezza come l'imputato non abbia fornito alcuna sua presenza, né fisica, né morale, neppure in ottica di rafforzamento d'intenti, alla ipotizzata compagine; e ciò vale anche nei confronti degli altri imputati.

Ricordato che, in ottica associativa, l'attentato al PARODI avrebbe costituito una *trascuranza*, non essendo ammissibile una tale operazione senza un previo

accordo fra i sodali che, invece appresero il fatto dai giornali, il Difensore appellante evidenzia come solo nella fervida mente di MACRI' Alessandro il mafioso sia una sorta di superuomo, protagonista di mirabolanti azioni mentre, nella prassi, è il gruppo criminale a imporre un ordine ed una disciplina interna nelle proprie fila, annichilendo la libertà d'azione del singolo.

Così stando le cose, la circostanza dell'attentato al PARODI non si concilia con l'esistenza di un sodalizio criminale, in cui i presunti sodali vengono a conoscenza del fatto attraverso la stampa.

Con specifico riferimento alla figura del PALAMARA, l'atto d'appello evidenzia come, all'epoca delle indagini, l'Accusa non presumesse un ruolo di vertice dell'imputato, circostanza ritenuta solo a seguito delle indicazioni del CRETAROLA, in difetto di nuovi elementi probatori a carico del prevenuto.

In effetti, soggiunge il Difensore appellante, se il PALAMARA fosse stato sospettato fin da subito di essere uno dei boss della zona, la polizia giudiziaria avrebbe avuto la disponibilità di mezzi e stratagemmi per monitorarne l'ambiente domestico; né a ciò avrebbe ostato la continuativa presenza, in casa, del nucleo familiare, giacché le apparecchiature di registrazione furono installate anche in altri ambienti frequentati abitualmente da persone.

Viene quindi spontaneo, secondo l'atto d'appello, chiedersi da quali specifiche risultanze sia stato dedotto il ruolo di PALAMARA di partecipe, capo e addirittura promotore di sodalizio 'ndranghetistico, se è vero che l'imputato non risultava al contempo coinvolto in alcuno degli ipotetici reati fine, né era stato oggetto di intercettazione diretta e di indagini patrimoniali.

Ciò detto, il Difensore appellante ribadisce che il giudizio di colpevolezza trae fondamento: dalla considerazione nutrita nei confronti del PALAMARA; dalle dichiarazioni di MORGANA e ZAGARI nel processo COLPO DELLA STREGA, e di OLIVERIO e CRETAROLA in questo processo; dalle intercettazioni del processo *MANDEO*, relativo alla cessione di arma; dall'origine calabrese e dai suoi rapporti parentale con i PELLE e gli ALVARO; da un presunto rapporto con le cosche calabresi, desunto dal fatto che l'imputato era tenuto nella massima considerazione dagli esponenti delle stesse, nonché regolarmente omaggiato dagli affiliati giunti in zona, a riprova di un riconoscimento della sua autorità.

In realtà le valutazioni che hanno fondato il convincimento del Tribunale sono prive di alcun valore probatorio anche sotto il profilo di una mera affiliazione.

Il PALAMARA sarebbe stato insomma il presunto capo, sol perché personaggi del *calibro* di MACRI' Alessandro, CRETAROLA, OLIVERIO lo avevano indicato come tale, peraltro non sapendo fornire un'idea di che cosa in concreto l'imputato si occupasse nell'ambito della presunta consorteria.

Puntualizza, a tal proposito, l'atto d'appello che è impossibile provare a stilare un elenco della tipologia di attività svolte dal PALAMARA come manager della 'ndrangheta, attingendo alle risultanze istruttorie, così come non è praticabile una mappatura delle eventuali cariche, teoricamente subordinate al PALAMARA. Inoltre non è stata risolta la questione della singolare diarchia PALAMARA-MARCIANO'.

In definitiva, secondo l'atto d'appello, le emergenze istruttorie non risultano sufficienti neppure a riscontrare la generica operatività sul territorio di Ventimiglia di un normale contesto associativo ai sensi dell'art.416-*bis* c.p.

L'atto d'appello passa, poi, a trattare del secondo elemento costitutivo del reato, rappresentato dalla condotta strumentale al perseguimento degli specifici fini e consistente nello sfruttamento della forza d'intimidazione del vincolo associativo, e nei connessi effetti di assoggettamento ed omertà.

Nell'esaminare quelle che, secondo i Giudicanti, sono state le conseguenze del *metus* ingenerato dall'associazione in Ventimiglia, l'atto di appello analizza compiutamente la vicenda TRIFOGLIO, evidenziando come costui, in sede d'incidente probatorio, abbia affermato di aver paura solo dei singoli soggetti e non di terza persona su cui gli aveva posto domande l'Accusa, ribadendo addirittura di non conoscere famiglie calabresi; sicché l'Accusa ha dato rilevanza ad un fatto ordinario, interessante la quasi totalità dei gestori di night, quello dei clienti molesti.

Non solo il TRIFOGLIO non ebbe alcuna paura del CALABRESE, ma una sera lo escluse dal locale, riammettendovelo in seguito, ma controllando tenore e quantità delle sue consumazioni. Per il resto, quelle del CALABRESE, più che "manifestazioni d'onnipotenza" che gli consentivano di spadroneggiare nel locale, bevendo e non pagando, erano sparate determinate da ebbrezza alcolica.

Invece – continua l'atto di appello – questo episodio, al più costituente un'insolvenza fraudolenta, si è trasformato in estorsione aggravata ex art.7 D.L.152/91, dietro la quale è stata supposta l'esistenza di non meglio precisati interessi del presunto sodalizio criminale di Ventimiglia.

Secondo il Difensore appellante, anche gli altri casi di presunta intimidazione, appaiono similari, in quanto determinati dal comportamento di singoli soggetti, le cui iniziative avrebbero provocato, nelle vittime, al massimo sentimenti di generica personale apprensione, non determinata – tuttavia – dall'esistenza di un gruppo criminale alle spalle dell'agente.

Così è per TARI' Francesco, D'AMBRA Alessandro, BOTTINO Carla, ma analoghi discorsi, dice la Difesa, valgono per CIOFFI Gennaro e PESCE Santino, le cui deposizioni riportano voci correnti, o proprie impressioni in merito alla possibile appartenenza di alcuni imputati ad un ipotetico consesso criminale.

Tuttavia, puntualizza l'atto d'appello, il comportamento dei testi non ha denotato alcun timore in tal senso.

In definitiva, conclude sul punto il Difensore appellante, la supposta esistenza della forza intimidatrice dell'associazione contestata non ha prodotto alcun risultato concreto.

L'atto d'appello passa, poi, a formulare un'ulteriore precisazione a proposito di una non condivisibile tesi evidenziata in sentenza e relativa al *metus interno,* cioè alla circostanza che ad avvalorare la forza intimidatrice dell'associazione abbia contribuito anche la condotta di assoggettamento interno dei presunti affiliati.

Fa presente a tal proposito il Difensore che tale tesi, proposta da un orientamento dottrinale isolato, non ha trovato accoglimento in giurisprudenza e va respinta, anche perché finirebbe con il privare il reato di associazione di tipo mafioso di qualsiasi specifico contenuto, favorendo un'interpretazione sociologica della norma. Ed invero un'associazione mafiosa non è una setta di culto, ma un sodalizio che persegue fini di lucro, in cui i riti costituiscono mera sovrastruttura.

Risulta, quindi, fondamentale un accertamento giudiziale sull'effettivo esercizio d'un potere intimidatorio esterno del gruppo, al fine di non criminalizzare comportamenti che tutt'al più possono essere folcloristici.

Per ciò che attiene alle finalità dell'associazione, il Difensore appellante richiama le quattro contemplate dall'art.416-*bis* c.p., alternative fra loro, sicché un'associazione può qualificarsi di tipo mafioso qualora, secondo le modalità sopra analizzate, sia tesa al conseguimento di uno degli obiettivi tipizzati dal legislatore.

Con riferimento alla finalità della commissione di delitti, l'atto d'appello precisa che se le attività potenzialmente poste in essere dalla presunta associazione criminosa non consistono in attività delittuose, si posso profilare perplessità che il sodalizio sia destinato ad assurgere a rilevanza penale, ai sensi dell'art.416-*bis* c.p.

Se, poi, è vero che la norma non contempla un novero tassativo di reati fine, è pur vero che questi non dovranno risultare ascrivibili all'individualità dell'agente ed essere realizzati su iniziativa dello stesso.

Soggiunge l'atto d'appello che il Tribunale ha dedicato una consistente parte della motivazione ad analizzare le attività con cui il gruppo avrebbe esercitato il controllo del territorio, incentrando la propria attenzione su episodi scarsamente significativi, privi di particolare valore probante, quali generiche richieste di intervento formulate da alcuni soggetti, spesso legati agli imputati da vincoli di amicizia, conoscenza, vicinato. Tuttavia, focalizzandosi sul dato storico delle intervenute richieste di interessamento, il Collegio non ha approfondito l'aspetto fondamentale della questione, se – cioè – a tali richieste sia seguito un effettivo interessamento da parte del destinatario e, in caso positivo, quale esito tale interessamento abbia sortito.

In ogni caso, le richieste di raccomandazioni di cui tratta la sentenza in apposito sottocapitolo sono prive di rilievo penale ed asintomatiche rispetto ad un'attività di controllo da parte di un ipotetico gruppo; esse, invero, attengono ad una sfera assolutamente soggettiva del singolo richiedente, non apparendo strumentali al conseguimento di qualsivoglia obiettivo di natura associativa.

Se, pertanto, la raccomandazione non è accompagnata da promesse di denaro od altre utilità, da minacce o costrizioni di sorta, essa appare penalmente irrilevante.

Per ciò che attiene alla finalità di acquisizione, diretta o indiretta, della gestione o del controllo di attività economica, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici, il Difensore appellante afferma che anche tale requisito dell'associazione mafiosa non risulta riscontrabile nel caso di specie.

A tal proposito viene citato l'episodio della cooperativa MARVON che l'Accusa indica gestita dagli imputati e che sarebbe riuscita, attraverso le proprie influenze sulla realtà politica locale, ad ottenere l'aggiudicazione di subappalti in vari settori in relazione ai maggiori interventi in zona.

Tuttavia, dice l'appellante, tale rilevo è stato sconfessato a livello tecnico ed economico dalla Difesa di SCULLINO e PRESTILEO e dall'intervenuta assoluzione degli stessi, in quanto la procedura di aggiudicazione di lavori alla MARVON non è risultata viziata. Il Tribunale, quindi, ha violato il fondamentale principio di non contraddizione e, per il resto, non ha proceduto all'individuazione di altri settori economici controllati dagli imputati.

Per ciò che attiene alla finalità di realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, il Difensore appellante rileva che la mancanza di qualsiasi accertamento patrimoniale ha impedito ogni tipo di valutazione sul punto.

Quanto alle interferenze nelle consultazioni elettorali attraverso il metodo mafioso, queste – secondo l'atto di appello – sono state ricavate dalle dichiarazioni, ancora una volta generiche, del CRETAROLA, relative a cene elettorali.

Ciò detto, l'atto d'appello afferma che nessun concreto interessamento alla vita politica locale è emerso in capo alla persona del PALAMARA, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza. Questa ha prospettato, in capo all'imputato, un ruolo di collettore di voti in favore di candidati politici, concretatosi nell'appoggio elettorale prestato al deputato MINASSO Eugenio, e ciò è avvenuto sulla scorta di una intercettazione in cui uno degli imputati affermava di aver portato il MINASSO a casa PALAMARA.

Precisa, a tal proposito il Difensore appellante che, da una parte, la notizia discende da un colloquio fra terzi e, dall'altra, che non si è accertato quali vantaggi il PALAMARA o terzi avrebbero conseguito.

L'atto di appello si sofferma poi sull'aggravante di cui al comma 4 dell'art.416-*bis* c.p., ricordando che la stessa si fonda sulla mera disponibilità di armi o di materie esplodenti da parte di uno o più associati, solo se finalizzata al conseguimento degli obiettivi dell'associazione.

Ciò detto, viene prospettata l'inconsistenza della motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto sussistente l'aggravante, e ciò con particolare riferimento alla posizione

del PALAMARA, a proposito della quale la sentenza ha evocato la presunta cessione d'una pistola semiautomatica a tal PARDEO, fatto che, a prescindere dalla non definitività della sentenza di condanna, sarebbe comunque ascrivibile al solo imputato, oltre che risalente nel tempo.

Mai alcun sequestro d'armi, inoltre, ha avuto luogo nel caso di specie, che ha trattato solo "pistole parlate" e nessuna forma di verifica circa l'adeguatezza offensiva è mai stata effettuata sulle armi, a livello qualitativo e quantitativo, l'unico riferimento concreto riguardando la vicenda PARODI, peraltro concernente una questione personale tra soggetti, non coinvolgente posizioni di terze persone.

Pertanto anche l'aggravante dell'associazione armata non appare provata in modo adeguato.

Pervenendo alle conclusioni, ancora una volta l'atto d'appello richiama i presupposti necessari alla configurazione d'una associazione per delinquere di stampo mafioso, enunciandone gli elementi costitutivi e ribadendo, con specifico riferimento alla figura del PALAMARA, che dalle intercettazioni e dai servizi di OCP nulla di rilevante è emerso nei confronti di lui.

Non risulta, in particolare, che il PALAMARA abbia mai preso parte ad alcuna delle riunioni di 'ndrangheta indicate dall'accusa mentre, per ciò che attiene ai rituali di affiliazioni e le inerenti potestà del soggetto, vi sono solo le dichiarazioni del CRETAROLA e le farneticazioni di MACRI' Alessandro, queste ultime utilizzate anche a proposito delle cariche in seno al sodalizio.

Pertanto a carico del PALAMARA non è emerso alcunché non solo circa un potenziale ruolo di vertice da lui ricoperto, ma neppure in merito ad una ipotetica attività di mera partecipazione alla presunta associazione criminale. L'indagine, puntualizza il Difensore appellante, si è arrestata al dato del *sentito dire*, sconfinando in deduzioni illogiche e forzate.

**** **** **** ****

Sulla scorta di tutte le esposte considerazioni, il Difensore appellante chiede assolversi il PALAMARA perché il fatto non sussiste o con la formula meglio vista, eventualmente ai sensi dell'art.530[2] c.p.p., in subordine instando per diminuzione di pena, esclusa la qualifica di capo promotore, esclusa altresì l'aggravante di cui all'art.416[4] c.p. e disapplicata la recidiva.

Previo riconoscimento delle attenuanti generiche con eventuale giudizio di prevalenza sulle aggravanti.

Il Difensore appellante insta, infine, per esclusione della Regione Liguria quale parte civile.

L'APPELLO PER COSENTINO GIUSEPPE

Con primo motivo d'appello, il Difensore deduce nullità della sentenza per illogicità e carenza di motivazione.

Analizzato il contenuto del capo d'imputazione, il Difensore appellante rileva che mai è stata accertata la presenza del COSENTINO nelle riunioni *di rango* e neppure in altri incontri, come matrimoni e funerali, indipendentemente dalla irrilevanza penale della partecipazione agli stessi.

Più in generale il Tribunale non ha considerato i dati certi indicativi dell'estraneità del COSENTINO ai fatti e la mancanza di elementi antigiuridici nella sua condotta privilegiando, invece, le pochissime e inintelligibili intercettazioni ambientali, alle quali ha attribuito forza di verità assoluta.

Secondo l'atto di appello, qui come altrove, il Collegio ha ricostruito l'esistenza d'una condotta antigiuridica solo tramite la forzata unione di un coacervo di episodi che nulla hanno d'illecito o d'illegittimo.

Non prove e neppure indizi rilevanti, ma arbitraria ricostruzione dei dati.

D'altronde gli stessi Giudicanti hanno accertato che la prospettazione accusatoria si fonda su un compendio ampio e variegato nel quale confluisce, in una visione d'insieme, una serie di elementi i quali, isolatamente considerati, possono anche prestarsi ad altre chiavi di lettura; ed è sempre il Collegio a sostenere che, nel presente giudizio, per ciascuno degli imputati giudicati responsabili di partecipazione ad associazione mafiosa, sono emersi specifici atti o comportamenti che, se pure non necessariamente dotati d'autonoma rilevanza penale, hanno fornito chiara indicazione del consapevole apporto del singolo al perseguimento degli interessi della consorteria.

Commentando tali assunti, l'atto d'appello enuncia l'illogicità motivazionale della sentenza che, pur individuando nel singolo comportamento del soggetto una condotta di per sé innocua sotto il profilo oggettivo o soggettivo, riconduce poi tale

comportamento in un alveo di illegalità.

In realtà, secondo il Difensore appellante, il Tribunale si è appiattito sulle tesi dell'Accusa, esclusivamente basate su una decina di intercettazioni, per di più riportate in brogliaccio.

Per il resto – continua la Difesa – tutto il processo di primo grado è stato oggetto di distorsioni impeditive d'un corretto esercizio di difesa: l'escussione di quasi tutti i testi è avvenuta in incidente probatorio, e il Tribunale ha rigettato le istanze di nuova escussione; inoltre l'udienza stralcio è durata oltre un anno per la trascrizione delle intercettazioni, le ultime delle quali sono pervenute alla difesa a conclusione della fase istruttoria.

A ciò si è aggiunta la pressione mediatica, ampliata dalla riunione in Imperia della Commissione Antimafia, contemporaneamente alle ultime udienze di discussione del procedimento.

il Difensore appellante mette poi in evidenza una serie di errori, a cominciare dalla distorta interpretazione d'una intercettazione in cui i primi Giudici hanno identificato un colloquio, come avvenuto fra tre persone, MARCIANO' Giuseppe, MANNIAS Giancarlo, COSENTINO Giuseppe, mentre se avessero utilizzato la trascrizione invece dei brogliacci, si sarebbero accorti che il MANNIAS si è allontanato dalla fonte della registrazione prima che intervenisse il COSENTINO, il che esclude la contemporanea presenza delle tre persone nella conversazione registrata.

Altra distorsione, secondo l'atto d'appello, si identifica nel richiamo fatto dal Tribunale ad una frase non trascritta ma, secondo i Giudicanti, distintamente percettibile e pacificamente riferita al battesimo del cognato ("*Quando io ho fatto a Paolo*").

Sostiene al riguardo il Difensore appellante che questa, che vorrebbe essere la dimostrazione di come il giudice solerte è andato ad ascoltarsi il passo dell'intercettazione è, invece, la dimostrazione di come si possa persuadere chiunque a voler sentire anche ciò che non si sente.

In tale contesto, il Collegio ha attribuito non solo il nome ad un soggetto, ma anche un significato alla frase, seguendo la ricostruzione interpretativa della polizia giudiziaria.

La Difesa poi, richiama il passo in cui il Tribunale, parlando della partecipazione di MACRI' Paolo al funerale di LA ROSA Rocco, afferma che i funerali costituiscono importanti occasioni d'incontro informale tra i sodali; ma il Collegio avrebbe dovuto tener conto della mancata partecipazione del COSENTINO a tale funerale.

Per ciò che attiene alla ritenuta, diretta conoscenza del COSENTINO in merito alle questioni inerenti il battesimo, con riferimento alla centralità della figura di MARCIANO' Giuseppe in Vallecrosia, l'atto d'appello evidenzia come la medesima circostanza, allorché riferita al PARASCHIVA, sia stata considerata irrilevante.

In particolare la Difesa ritiene incomprensibile il discriminante, in base al quale l'espressione del COSENTINO "*cioè di Vallecrosia voi siete*", indirizzata a MARCIANO' Giuseppe, rappresenta la certa conoscenza da parte dell'imputato di fatti scellerati, mentre il commento del PARASCHIVA, espresso in conversazione con il MARCIANO' con la frase *"il tragitto è quello",* non costituisce analoga conoscenza da parte di quest'altro imputato.

Mentre poi al PARASCHIVA è attribuita, come rilevante, una quindicina di intercettazioni, al COSENTINO ne viene attribuita, come rilevante, soltanto una decina; e tuttavia il Collegio ritiene le intercettazioni concernenti il PARASCHIVA non univocamente dimostrative d'alcunché, così non facendo per quelle concernenti il COSENTINO, il che dà luogo ad una situazione d'illogicità, costituita da una immotivata diversa chiave di lettura.

In relazione poi, al furto subito dalla moglie del PARASCHIVA, l'intervento di MARCIANO' Giuseppe viene considerato in modo ambivalente: irrilevante per la posizione del PARASCHIVA, rilevante in quanto sintomo del controllo del territorio, per la posizione del MARCIANO'.

Oltre a ciò, il Difensore appellante mette in rilievo il fatto che anche il COSENTINO ebbe a subire un furto, eppure non si rivolse a canali preferenziali, connessi ad una partecipazione all'associazione ma, attraverso la moglie, sporse formale denuncia di furto contro ignoti.

In definitiva non è dato comprendere, secondo l'atto d'appello, perché il ragionevole dubbio non sia stato superato per il PARASCHIVA e lo sia stato invece per il COSENTINO. A tal proposito la Difesa si domanda su quali elementi poggi la "*granitica*" certezza del Tribunale in ordine alla penale responsabilità

dell'imputato. Non sui commenti di cronaca giudiziaria letta sui giornali insieme all'amico MARCIANO' Giuseppe, conoscente del COSENTINO da cinquant'anni; non nelle riunioni o nei funerali, dove mai egli è stato visto esser presente; non nei rapporti con gli altri sodali, atteso che le intercettazioni intervenute riguardano contatti fra lui e il MARCIANO' e rispettive consorti; non nell'uso del *noi* e del *voi*, per nulla sintomatico di riferimenti ad una pluralità di soggetti, ma utilizzato in Calabria al posto del *lei;* non, infine, nel possesso di una stampa della Madonna di Polsi, regalatagli dalla sorella ed esposta nella rimessa e, pertanto, non occultata.

Il Difensore appellante conclude che la sentenza non ha saputo tracciare le linee di quegli elementi che debbono caratterizzare la presenza di una consorteria scellerata, ma ha realizzato un'operazione di *copia e incolla* tra motivazione e risultanze dell'Accusa ed ha utilizzato, secondo le proprie convenienze argomentative, le diverse pronunce giurisprudenziali.

A fondamento del giudizio di colpevolezza è stato, quindi, posto un *collage* globalmente privo di senso logico e di riscontri fattuali.

L'atto d'appello estende il discorso alla stessa associazione mafiosa evidenziando le contraddizioni nel ragionamento del Tribunale che l'ha ritenuta esistente.

Quanto alla necessaria esteriorizzazione del *metodo mafioso*, la Difesa rileva l'eccessiva genericità del richiamo, contenuto in sentenza, alla unitarietà della 'ndrangheta e alla comune opinione secondo cui essa incute timore nella popolazione; e ciò a dispetto dell'intento, nella sentenza, di far artatamente apparire esistente un alone di paura, attraverso l'interpretazione delle testimonianze dei collaboratori, o la lettura romanzata dei verbali delle testimonianze in incidente probatorio, o l'esegesi del detto/non detto delle intercettazioni.

Il quadro globale della motivazione risulta astratto, dice l'atto d'appello, e non calato nella realtà sociale di riferimento, con particolare riguardo alla mancata prova della manifestazione, da parte della presunta associazione, di una capacità intimidatoria autonoma e concreta, in grado di generare un diffuso alone di assoggettamento ed omertà.

Nel caso di specie - soggiunge il Difensore appellante - non solo fa difetto la prova, ma risultano evidenti episodi dimostrativi in concreto dell'inesistenza del

suddetto alone di assoggettamento ed omertà, episodi di cui il Tribunale non ha tenuto conto.

Un primo riferimento è dato dalla conversazione fra il MARCIANO' e il COSENTINO, in cui il primo riferisce al secondo le difficoltà dello STRANGIO nel trovarne l'abitazione. A tal proposito, la Difesa si chiede come sia possibile che una persona assoggettata al giogo malavitoso e che deve subire il diffuso alone di paura ed omertà posto dalla consorteria, non sappia dove stia il *capo* della stessa e debba chiedere a *"venti persone"* prima di trovarlo, perché nessuno è stato in grado di dirglielo.

Ancora più eclatante, secondo la Difesa, la conversazione tra il MARCIANO' e il COSENTINO avente per argomento la minaccia del cuoco del ristorante LE VOLTE di licenziarsi, qualora il principale continui a non retribuirlo in modo coretto, così dimostrando di potersi rapportare col detto MARCIANO' senza paura, anzi con una sicumera impensabile in chi si rivolga ad un capomafia.

Ma anche il DAMBRA e la BOTTINO hanno negato di aver avuto paura, così contraddicendo il clima di paura prospettato in sentenza.

Con secondo, specifico motivo, il Difensore appellante enuncia comunque, difetto degli elementi probatori della partecipazione del COSENTINO al reato associativo contestato.

Riferendosi alla stessa giurisprudenza richiamata dal Collegio, secondo la quale per partecipe si intende colui che, risultando inserito stabilmente ed organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, non solo è, ma fa parte della stessa, l'atto di appello rileva mancata individuazione in sentenza di un ruolo del COSENTINO e dei contenuti di tale ruolo.

In particolare non viene data alcuna indicazione specifica, precisa, mirata e grave di ciò che il COSENTINO avrebbe fatto per mettersi a disposizione della presunta consorteria.

Indicazioni in tal senso non provengono dalle telefonate intercettate, analizzando dettagliatamente le quali il Difensore appellante ne enuncia distorto utilizzo o distorta interpretazione, in contrasto con l'assoluta neutralità ed irrilevanza dei contenuti, e la mancanza di un filo logico di collegamento fra gli argomenti trattati.

A seguito dell'analisi delle conversazioni, la Difesa rileva che la condanna del COSENTINO si fonda su due/tre ore di chiacchierate dal contenuto privo di condotte antigiuridiche, estrapolate in due anni d'indagini e.

Lamenta altresì il Difensore mancata trascrizione di altre conversazioni fra COSENTINO e MARCIANO' Giuseppe, le quali avrebbero ulteriormente evidenziato il contesto di assoluta normalità dei contenuti e, pertanto, l'estraneità del COSENTINO al reato ascrittogli.

Non va poi dimenticato, secondo l'atto d'appello, che i collaboratori OLIVERIO e CRETAROLA nulla riferiscono sul COSENTINO, soggetto incensurato, né lo riconoscono in foto.

In nulla, quindi, si sostanzia il ruolo di partecipe, attribuito dal Tribunale al COSENTINO in spregio, fra l'altro, ai dettami della giurisprudenza di legittimità che individua, quale presupposto di una condotta partecipativa, un ruolo attivo, di cui la sentenza non dà assolutamente conto.

Meno che mai appare fondata l'aggravante del quarto comma dell'art.416-*bis*, che presuppone l'individuazione quanto meno di una colpevole ignoranza, di cui manca qualsiasi elemento di prova.

Per tutti questi motivi il Difensore chiede assoluzione del COSENTINO perché il fatto non sussiste o con la formula meglio vista, in subordine lamentando mancata o insufficiente motivazione nella quantificazione della pena irrogata e mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante.

L'APPELLO PER MARCIANÒ GIUSEPPE

Preliminarmente il Difensore reitera eccezione di nullità ex artt. 125 e 267, 2 c. c.p.p. del decreto di convalida del GIP in data 14/12/2010 nonché di tutti i successivi decreti di proroga, con conseguente declaratoria di inutilizzabilità ex art. 267 e 271 c.p.p. di tutte le intercettazioni ambientali di cui al RIT 2319/2010, ed impugna la relativa ordinanza inserita nel corpo della sentenza da pag. 4 a pag. 12.

Ribadisce l'appellante che il decreto non soddisfa i requisiti di cui all'art.267 comma secondo c.p.p., per difetto di motivazione: in effetti, mentre oggetto della richiesta del Pubblico Ministero era il monitoraggio delle conversazioni di "Casa

MARCIANÒ" e non già dell'abitazione del PALAMARA, il testo del decreto di convalida motiva come se ad essere monitorata fosse stata la residenza domestica del PALAMARA.

In altre parole - dice l'atto d'appello - il GIP, richiesto di convalidare l'intercettazione presso la casa di MARCIANÒ Giuseppe, ha illustrato analiticamente le ragioni della necessità d'intercettare l'abitazione del PALAMARA asserendo che, a causa dello sporadico utilizzo del telefono e dell'autovettura da parte di costui, solo con tale mezzo di ricerca della prova era possibile ricercare elementi a carico del detto soggetto.

Siffatta analiticità motivazionale impedisce di ritenere che l'indicazione della persona del PALAMARA sia stata un mero refuso dattilografico, giacché sono stati riportati dettagliati e precisi riferimenti indicativi del fatto che l'intento del GIP era quello di prendere in considerazione proprio l'abitazione del PALAMARA.

Risulta, quindi, motivata la decisione d'intercettare il PALAMARA, la cui abitazione non è stata però intercettata, ma non la decisione di intercettare casa MARCIANO'. Quella del decreto in questione è, pertanto, una motivazione apparente, fenomeno del tutto diverso da una motivazione *per relationem* o, comunque, succinta.

Il Difensore contesta altresì la fondatezza dell'ordinanza con cui il Tribunale ha ritenuto la validità delle intercettazioni e, conseguentemente, degli undici decreti di proroga, nonché la validità delle deposizioni degli operanti di polizia giudiziaria facenti riferimento alle attività di captazione.

In effetti, dice l'atto d'appello, il fraintendimento da parte del GIP delle risultanze poste dal P.M. a fondamento del decreto di urgenza, si è comunicato al Collegio, che ha considerato atto idoneo a integrare il decreto del GIP la nota dei Carabinieri dell'11.12.2010, non rendendosi conto che i riferimenti operati da costoro in merito alla necessità di disporre un'intercettazione domiciliare concernono il PALAMARA e non il MARCIANO'; sicché l'ordinanza con cui il Tribunale ha respinto l'eccezione d'invalidità del decreto del GIP ha travisato il contenuto della nota dei Carabinieri.

Non pertinente appare, infine, il riferimento operato dal Tribunale alla chiusura del ristorante LE VOLTE, evenienza che, secondo il Collegio, si ricaverebbe dalla nota

dei Carabinieri dell'11.12.2010 la quale, invece, non fa cenno a tale chiusura, né avrebbe potuto farlo, dato che il ristorante solo successivamente (01.01.2011) chiuderà i battenti.

La conclusione del Difensore appellante è che il Tribunale ha ancor di più accentuato la mancanza di pertinenza tra motivazione e dispositivo.

Per ciò che attiene ai decreti di proroga, l'atto di appello rileva esser pur vero che gli stessi contengono una motivazione particolarmente dettagliata; questa, tuttavia, è condizionata dalle risultanze della precedente illegittima sessione di captazioni e, quindi, connota d'illegittimità anche i successivi decreti di proroga.

La Difesa insiste, 'pertanto, nella propria eccezione di nullità del decreto di convalida del GIP del 14.12.2010 - non sanata dall'integrazione operata dal Tribunale - e dei successivi decreti di proroga, con conseguente declaratoria d'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali di cui al RIT 2319/10 e connessa inutilizzabilità delle deposizioni degli operanti di polizia giudiziaria, nelle parti in cui fanno riferimento alle dette captazioni; ciò al fine di non eludere le disposizioni dell'art.271 c.p.p. consentendo ai testi di polizia giudiziaria di deporre in merito al contenuto di intercettazioni le disposizioni disposte, eseguite e prorogate *contra legem*.

Viene, altresì, reiterata l'eccezione di nullità assoluta delle trascrizioni e delle intercettazioni telefoniche e ambientali, poiché frutto di attività procedimentale svolta da un giudice funzionalmente incompetente ex art. 178 comma 1 lett. a) c.p.p. e art. 179 comma 1 c.p.p., con impugnazione dell'ordinanza 19/12/2013.

A tal proposito il Difensore appellante ricorda che in fase di indagini preliminari, su istanza del PM, si è svolta udienza stralcio ai sensi dell'art. 268, 6° e 7° comma c.p.p., per la trascrizione delle intercettazioni telefoniche e ambientali, e fa presente che non solo al momento della richiesta di rinvio a giudizio, ma anche a dibattimento già iniziato con il radicamento della competenza funzionale del Tribunale d'Imperia, l'attività e gli incombenti di cui all'udienza stralcio (deposito della perizia, esame del perito in contraddittorio) non erano ancora conclusi.

Puntualizza, a tal proposito, l'appellante che la scelta di optare per l'udienza stralcio per effettuare le trascrizioni con le forme della perizia in quella fase, impone l'esaurimento di tutte le attività processuali connesse, prima del

dibattimento atteso che il decreto che dispone il giudizio determina la *translatio iudicii* con il passaggio di ogni potere dispositivo e accertativo al giudice del dibattimento, come indicato dalla giurisprudenza di legittimità.

Ancora, viene reiterata inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da testimoni in altri procedimenti penali ed introdotti nel presente processo attraverso l'acquisizione di sentenze anche se irrevocabili.

A tal proposito, ricordato l'ampio uso fatto in sentenza delle risultanze emergenti dalle sentenza prodotte, con utilizzo delle stesse anche se non definitive, ai fini delle decisione, alla stessa stregua degli elementi probatori emersi in giudizio, il Difensore appellante richiama contenuto e limiti del disposto dell'art.238-*bis* c.p.p., escludendo che possa farsi un uso indiscriminato di sentenze pronunciate all'esito di differenti processi, così veicolando all'interno di un giudizio dibattimentale prove assunte al di fuori del contraddittorio con le difese degli imputati.

Puntualizza il Difensore appellante che, ferma l'idoneità delle sentenze irrevocabili a costituire prova di fatti storici, le dichiarazioni in esse riportate restano sempre e solo soggette al regime di utilizzabilità previsto dall'art. 238 comma 2 *bis* c.p.p. e possono quindi esse essere utilizzate nel diverso procedimento, solo se il Difensore dell'imputato nei cui confronti si procede aveva, nell'altro giudizio, partecipato all'assunzione della prova, secondo quanto dettato dalla giurisprudenza di legittimità.

Con ulteriore eccezione, viene dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli operanti di polizia giudiziaria CAMPLESE, TORRENTE, DAL PIVA, per aver essi deposto dando lettura dei brogliacci d'ascolto, redatti in sede di indagini.

Il Difensore enuncia utilizzabilità dei brogliacci in sede cautelare, ma non in sede di dibattimento, nella quale vengono prodotte le bobine e le trascrizioni, a meno che non vi sia accordo fra le parti, qui mancato.

Sono richiamate, in particolare le dichiarazioni del M.llo CAMPLESE di essersi riferito alle trascrizioni fatte dai colleghi, non avendo egli contezza del lavoro del perito, e viene rilevato che il teste, se non può esprimere propri apprezzamenti o valutazioni, tanto meno può esprimere apprezzamenti o valutazioni di terzi, non conoscendone il percorso mentale relativo alle conclusioni formulate.

Rilevato che nel procedimento sono persino evidenti significative divergenze fra il contenuto grezzo del dialogo risultante dalle trascrizioni rispetto a quanto il teste ha riferito in merito al contenuto stesso della conversazione, il Difensore appellante deduce inutilizzabilità dei passaggi delle dichiarazioni testimoniali in cui tali operazioni sono state effettuate. È a tal proposito richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato solo mediante la trascrizione delle registrazioni, con la conseguenza che l'esame del teste e la sua deposizione sono prive di valore probatorio qualora oggetto della testimonianza sia il contenuto di intercettazioni telefoniche non documentato mediante la trascrizione prevista dall'art. 268 c.p.p.

L'atto d'appello segnala, infine, che il CAMPLESE, veicolando le risultanze di atti del fascicolo del PM in quello del dibattimento, ha altresì violato il divieto di lettura di cui al comma 2 dell'art. 514 c.p.p., essendo stata, quella del teste, attività ben diversa dalla mera consultazione di documenti in aiuto della memoria autorizzata ai sensi dell'art 499 c.p.p.

Non vertendosi in situazione di atti irripetibili o di consenso delle parti, risulta inammissibile la lettura di attività compiuta dalla polizia giudiziaria. Da qui la richiesta di declaratoria d'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testi CAMPLESE e TORRENTE ove, riferendo sul contenuto delle intercettazioni, hanno riportato quello dei brogliacci di ascolto.

Con successivo motivo, il Difensore enuncia criticità del materiale probatorio utilizzato, evidenziando come il Tribunale abbia privilegiato materiale statico, per lo più *pescato* da altri procedimenti, piuttosto che fonti di prova dinamiche, scaturite dal dibattimento e, più in generale, si sia appiattito sulle tessi dell'Accusa.

Passando a più specifiche censure, l'atto di appello evidenzia anzitutto come la sentenza, pur individuando quali fonti di prova le intercettazioni abbia, nondimeno, fatto largo uso dei brogliacci, riportandoli anche in forma grafica, invece di riferirsi alla perizia trascrittiva.

Esaminando, poi, le dichiarazioni rese in dibattimento dai collaboratori di giustizia, la Difesa evidenzia l'utilizzazione da parte del Tribunale delle propalazioni degli stessi in funzione di conferma e riscontro di fatti già dimostrati sulla base di altri

elementi di prova, così operando una singolare inversione metodologica rispetto quanto previsto dal terzo comma dell'art.192 c.p.p.

Per ciò che attiene al merito delle dichiarazioni, l'atto d'appello, richiamati i principi cardine dettati dalla giurisprudenza in tema di vaglio d'attendibilità dei collaboratori procede, anzitutto, alla valutazione del contributo offerto da OLIVERIO Francesco rilevando, da una parte, la proficuità del *pentimento* del soggetto, avvenuto subito dopo la notifica dell'ordinanza di custodia cautelare in un procedimento per 416-*bis* 4° comma c.p. e, dall'altra, il difetto di fluidità e coerenza di quanto da lui narrato, essendo le sue dichiarazioni colme d'imprecisioni, contraddizioni ed aggiustamenti di tiro.

Viene evidenziata, in particolare, l'asintomaticità delle dichiarazioni riguardanti, in generale, la struttura e la vita dell'associazione 'ndranghetista, in quanto limitate a descrizioni ormai acquisite e diffuse anche in ambiti diversi da quello giudiziario; per contro, la parte specifica riguardante l'esperienza personale del soggetto ed i suoi rapporti con gli imputati del presente processo, è sapientemente costruita e colma di lacune e contraddizioni, per nulla insignificanti come vogliono, invece, i primi Giudici.

L'OLIVERIO si è accreditato come conoscitore del *locale* di Ventimiglia e dei suoi vertici, per asserita conoscenza con PALAMARA Antonio, che gli avrebbe confidato fatti dell'organizzazione; appare, quindi, indispensabile l'accertamento di modi e tempi della detta conoscenza che, secondo l'OLIVERIO, sarebbe avvenuta nel carcere Le Vallette di Torino, attraverso CARBONE Lorenzo, cugino del PALAMARA. Tuttavia, sottolinea l'atto d'appello, dai certificati di detenzione di PALAMARA, OLIVERIO e CARBONE, emerge che PALAMARA e CARBONE mai sono stati detenuti insieme a Torino, e questa circostanza è stata ignorata dal Tribunale.

In merito ad eventuali incontri fra il PALAMARA e l'OLIVERIO, i quali risultano bensì presenti per una settimana nello stesso carcere, ma in diversa sezione posta in diversi piani dotati di diversi spazi comuni dedicati all'ora d'aria, il Collegio – dice l'atto d'appello - ha preso per buona la dichiarazione dell'OLIVERIO di aver avuto, durante l'ora d'aria, contatti con il PALAMARA favoriti da personale della polizia penitenziaria.

Al riguardo il Difensore appellante osserva che un'attenta attività di riscontro avrebbe imposto la verifica della circostanza, attraverso l'esame dei registri di presenza degli addetti alla sorveglianza, onde comprendere se sia stato possibile il verificarsi di quanto asserito dall'OLIVERIO, laddove il CAMPLESE ha riferito il dato così come riportato dal pentito, enunciando mancanza di verifiche.

Carenza di verifiche dovute all'inerzia del Collegio si sono verificate altresì, secondo l'atto d'appello, a proposito della mancata identificazione di quel Ferdinando, collegato ad una agenzia milanese di modelle ed accompagnatore dell'OLIVERIO prima a Sanremo e poi a Mentone, e che avrebbe attivamente partecipato ad un traffico di stupefacenti.

Il Difensore appellante rileva nella narrativa dell'OLIVERIO insanabili contraddizioni, a cominciare dalla dichiarazione di essersi rivolto per l'affare di Mentone ai PELLEGRINO e ai MARCIANO', Giuseppe e Vincenzo 77, invece che al PALAMARA, da lui asseritamente conosciuto e considerato figura apicale del *locale* di Ventimiglia e al quale era necessario fare capo per avere il benestare per ogni operazione da svolgersi nella sua giurisdizione.

Tenuto conto del fatto che la trasferta a Mentone sarebbe collocabile fra il 2005 e il 2007, l'indicazione come referenti dei PELLEGRINO e dei MARCIANO' appare incompatibile con la ricostruzione della sentenza, allorché tratta del rapporto fra Ventimiglia e Bordighera.

In effetti, se è vero che il gruppo bordigotto formato da BARILARO Francesco, BARILARO Fortunato, CIRICOSTA Michele e PEPÈ Benito in qualità di capi, e i fratelli PELLEGRINO in qualità di partecipi, con l'aggiunta di BARILARO Antonino, si staccò da Ventimiglia per costituire un gruppo semi-autonomo a Bordighera, il Difensore appellante si chiede come sarebbe stato possibile il riferimento a referenti allora in netta contrapposizione tra di loro

Quanto poi alla cena nel ristorante del MARCIANO', il quale tuttavia non avrebbe partecipato alla stessa, la Difesa si chiede che senso avrebbe avuto organizzare una cena-incontro nel proprio ristorante senza poi parteciparvi.

In funzione di ulteriore contraddizione, l'appellante rimarca una diversa evidenziazione dell'OLIVERIO relativamente al referente di zona, ora indicato nel PELLE; ed appare altresì enfatizzato il racconto dei rapporti col PELLEGRINO,

anche se per la maggior parte si tratta di fonte *de relato*, per aver apprese le notizie da OLIVERI Angelo.

L'atto di appello conclude, quindi, per un complesso dichiaratorio connotato da forte fragilità intrinseca, e la cui efficacia in termini di credibilità è pari a zero.

Per ciò che attiene al CRETAROLA, questi viene definito in atto di appello simulatore e mentitore.

Il Difensore appellante richiama il vissuto del collaboratore, con riferimento al precedente per omicidio e al riconoscimento della seminfermità mentale, che consentì al soggetto una cospicua riduzione di pena, mentre un tentativo di suicidio gli avrebbe, di lì a poco, aperto le porte del carcere.

Particolare evidenza viene data alla dichiarazione, resa nel presente procedimento dal CRETAROLA, di aver mentito sul proprio stato di salute, inventando false allucinazioni, incubi notturni, animati da gatti neri e mani che uscivano dalla terra, e simulando un suicidio, il tutto finalizzato, dice l'atto di appello, al perseguimento di un'altra impunità, dopo aver commesso un altro omicidio in Roma.

Il Difensore appellante prende in esame l'assunto del Tribunale secondo cui l'ammissione del CRETAROLA di aver simulato problemi psichiatrici, così riuscendo ad ottenere in tutti i gradi del giudizio l'attenuante della seminfermità mentale, non ha condotto ad escludere la complessiva attendibilità della sua deposizione, atteso che il soggetto ben avrebbe potuto tacere tale circostanza e, invece, ha ritenuto di rivelarla al fine di non lasciare, nei limiti del possibile, vuoti nella descrizione del suo lungo e dettagliato racconto relativo ai contatti avuti durante la sua esperienza 'ndranghetistica.

Il Difensore appellante censura la sbrigatività con cui è stata trattata la questione dell'attività simulatoria del CRETAROLA, asserendo che quello del Tribunale è un argomento debole, atteso che il mantenersi addosso la tara del vizio parziale di mente avrebbe seriamente compromesso la credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni attuali.

In realtà, ancora una volta il CRETAROLA, dichiarando d'aver mentito, ha dimostrato grande abilità, presentandosi al Tribunale con il volto del giovane redento.

Il CRETAROLA, insomma, ha mentito allora e mente ora, dimostrando una propensione al mendacio, che impone la massima cautela nella valorizzazione dell'apporto probatorio fornito e il massimo scrupolo nella confutazione delle obiezioni difensive sulla tenuta del racconto.

Per il resto, l'atto di appello afferma che le dichiarazioni del CRETAROLA, tanto minuziose da tradire il loro carattere artefatto e costruito, descrivono per lo più una ritualità e un apparato di regole di facile conoscibilità anche all'interno del circuito carcerario; per contro, allorché si tratta di individuare elementi circostanziali volti a dare credibilità riscontrante al racconto, coinvolgendo direttamente alcuni protagonisti del presente processo, la costruzione del narrato crolla inevitabilmente.

Ciò è vero soprattutto là dove il CRETAROLA afferma che PALAMARA Antonio, conosciuto in carcere a Sanremo, gli avrebbe insegnato alcune tecniche di simulazione e soprattutto gli avrebbe consigliato di mettere in opera il falso tentativo di suicidio; sennonché, precisa l'appellante, il PALAMARA entrò in carcere quindici giorni dopo il tentato suicidio di CRETAROLA, mentre di LASI Franco, altro presunto suo insegnante di arti simulatorie, il propalante non effettua il riconoscimento, quando gli viene sottoposta, in aula, la fotografia collocata in uno degli album

Il CRETAROLA, infine, è in forte contraddizione allorquando individua la struttura ventimigliese, che mostra di non conoscere affatto con riferimento, soprattutto il settore apicale della stessa.

A questo punto il Difensore appellante passa alla valutazione di quello che definisce il *recinto contestativo*, enunciando l'estrema fluidità della costruzione accusatoria con riferimento, anzitutto, al capo A) originariamente individuante un solo *locale* situato in Ventimiglia e seguendo tutti gli aggiustamenti di rotta dell'Accusa, fino alla cristallizzazione dell'imputazione.

Fatta questa premessa, il Difensore appellante passa alle specifiche contestazioni, cominciando dall'insussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo di cui al capo A) della rubrica per carenza di prova sul punto e violazione dell'art. 192 c.p.p.

Ricostruita la genesi della fattispecie di cui all'art.416-*bis* c.p. ed operata una

esegesi dei tratti salienti caratterizzanti il metodo mafioso (forza d'intimidazione del vincolo, assoggettamento, omertà) l'atto d'appello evidenzia la necessità che la forza di intimidazione di cui si avvale l'associazione sia idonea a produrre condizioni di assoggettamento e di omertà.

Puntualizza il Difensore appellante che per assoggettamento si intende quella condizione di succubanza e di soggezione dei terzi che vengono in contatto con l'associazione e che aderiscono, in forza dell'efficacia degli strumenti utilizzati, alle pretese della stessa, mentre l'omertà può definirsi come uno degli aspetti in cui si sostanzia l'esercizio del metodo mafioso, risolvendosi in un riflesso dell'assoggettamento.

Per ciò che attiene all'espressione "*si avvalgono*", l'atto d'appello rileva esser prevalsa la tesi che prevede la necessaria esistenza di quell'alone permanente d'intimidazione diffusa, tale da restare vivo anche a prescindere da singoli atti intimidatori concreti, caratterizzati da violenza e minaccia, posti in essere dagli associati.

Precisa tuttavia il Difensore appellante che non è sufficiente, da parte degli associati, lo sfruttamento potenziale della forza di intimidazione o l'intenzione di dar vita ad effetti intimidatori, dovendo sussistere invece una effettiva ed obiettivamente riscontrabile capacità attuale di incutere timore. Non è, quindi, sufficiente la prova della sola intenzione di produrre quell'alone di intimidazione diffusa o di avvalersene.

Richiamate le linee-guida dettate in materia dalla giurisprudenza con riferimento a territorialità, nesso di strumentalità, esteriorizzazione ed atteggiarsi del metodo mafioso, l'appellante rileva che gli approdi applicativi della costruzione teorica hanno condotto il Tribunale a ritenere sussistente l'ipotesi associativa, sulla scorta tuttavia di alcuni elementi fattuali o comportamenti minimali, aumentati a dismisura, al fine di attribuir loro l'efficacia voluta dal paradigma normativo.

In tale ambito, richieste di raccomandazioni o di composizione di una lite, così come interventi presso terze persone relativamente anche a fatti leciti, diventano atti di condizionamento, in quanto riferiti a MARCIANO' Giuseppe, ossia all'uomo che può tutto e che, con la sua fama intimidatoria, risolve la questione.

In tale ottica, l'interesse per una piccola operazione immobiliare si trasforma nella

mano sulla città da parte dell'organizzazione mafiosa, e un semplice interessamento durante una competizione elettorale diventa condotta di voto di scambio mafioso.

In realtà l'ambito in cui si muovono i soggetti ai quali è contestata l'associazione di cui al capo A) non è, per la Difesa appellante, quello tipico della criminalità mafiosa che tutto condiziona, gestisce ed impone, attraverso la forza dell'intimidazione e gli atti violenti; ed i fatti che l'Accusa prima e il Tribunale poi, hanno enfatizzato vanno considerati sotto una diversa angolazione, ripetendo la loro ragion d'essere da altre logiche comportamentali, legate alle caratteristiche peculiari della comunità calabrese, che si muove secondo un procedere aggregante, avente nelle persone più anziane e di rispetto i suoi referenti.

Pertanto, afferma il Difensore appellante, anche in caso di provata appartenenza al sodalizio, ciò che rileva non è essere 'ndranghetista, ma fare il 'ndranghetista, e ciò significa dare il proprio contributo al raggiungimento dei fini del sodalizio, utilizzando le modalità proprie dell'organizzazione mafiosa, nella piena consapevolezza di detti fini e modalità, che devono entrare nella sfera della rappresentazione volitiva del soggetto, come dice il GUP del processo MAGLIO 3.

Per ciò, poi, che attiene al *basso profilo*, ritenuto da Accusa e Tribunale elemento di ancor maggiore efficacia probatoria in contestuale esclusione della necessità di azioni forti, l'atto d'appello afferma che tale caratteristica può semmai rappresentare il *manifesto della difesa*; in effetti se la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo non si connota come propulsiva e penetrante, esteriorizzandosi fino ad arrivare a condizionare tutto e a paralizzare *le gesta* (sic) e le coscienze, non si potrà ritenere sussistente il paradigma normativo dell'art. 416 bis c.p. Significativa, in tal senso, è la conversazione tra CARLINO Domenico e RAZZOLI Fabio, con particolare riferimento fatto dal primo ad una metodologia repulsiva del terrore.

In definitiva, dice l'appellante, importa verificare se, con l'adozione delle condotte non appariscenti e nascoste di cui sopra, si possa ritenere configurabile e riconoscibile da parte della comunità locale il carattere mafioso - e cioè intimidatorio, omertoso, assoggettante - proprio del sodalizio criminale, in particolare di matrice 'ndranghetista. Non potrà, quindi, dirsi aggredito il bene

tutelato attraverso il rigore sanzionatorio della norma, qualora il membro della comunità che entri in contatto diretto con l'associato non rilevi i dati sintomatici della mafiosità e le caratteristiche del muoversi mafioso.

Entrando maggiormente nel concreto, la Difesa si confronta con l'assunto del Tribunale, secondo cui supporto importante all'accertamento di responsabilità è costituito dal provato inserimento organico degli imputati MARCIANÒ Giuseppe, quale capo, MARCIANÒ Vincenzo 77, SCARFÒ Giuseppe, TRINCHERA Salvatore, MACRÌ Paolo, quali partecipi, nel *locale* di Ventimiglia.

La sentenza fa riferimento a numerose conversazioni, per lo più ambientali, principalmente captate presso l'abitazione dei MARCIANÒ o presso il ristorante LE VOLTE, da cui emergerebbero elementi probatori certi in ordine all'inserimento degli imputati di cui al capo A) nell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, con diversi ruoli e doti; ma, ribadisce l'appellante, se anche venisse accertato l'inserimento organico dei detti soggetti – e, quindi, provato l'aspetto dell'appartenenza - tutto ciò non sarebbe sufficiente a provare il reato di cui al capo A) per la cui configurazione appare necessaria l'evidenza degli elementi sintomatici dell'agire mafioso.

Sotto tale profilo viene indicata l'ambiguità delle conversazioni captate relative alla posizione apicale di MARCIANO' Giuseppe e a quella vicaria di MARCIANO' Vincenzo 77 nonché, più in generale, alla struttura 'ndranghetistica, non dovendosi dimenticare le reiterate affermazioni di MARCIANO' Giuseppe secondo cui, da quindici anni, non c'è più niente a Vallecrosia. Infine né questo, né altri processi già celebrati sono riusciti a dare una risposta individualizzante in ordine alla *camera di controllo*: controllo, compensazione, transito, passaggio?

Neppure la richiesta di *battesimo* da parte di MACRI' Alessandro può considerarsi elemento sintomatico dell'appartenenza di MARCIANÒ Giuseppe e degli altri associati al *locale* ventimigliese; ciò contrariamente all'assunto del Tribunale che, ritenendo importante la vicenda della tentata affiliazione del MACRI', omette di considerare le contraddizioni fattuali e logiche che la caratterizzano. Appare, in effetti, evidente che MARCIANO 'Giuseppe non era al corrente della richiesta in questione, inoltrata tramite STRANGIO Vincenzo, presentatosi al suddetto il 14/05/2010, mentre in nessuna delle precedenti conversazioni fra lo STRANGIO e

MARCIANÒ Giuseppe si fa riferimento alla questione e neppure risultano conversazioni in tal senso fra lo STRANGIO e BARILARO Fortunato, ritenuto sponsor del battesimo.

Infine, dato che l'altro sponsor di MACRI' Alessandro sarebbe stato il PALAMARA, non si capisce perché quest'ultimo, ritenuto pari grado del MARCIANÒ, non abbia direttamente deciso sulla richiesta di *battesimo*, né l'abbia fatto BARILARO Fortunato, considerato dal Collegio capo della struttura di Bordighera.

A tal proposito il Difensore appellante enuncia incomprensibilità del motivo per cui MACRI' Alessandro, che è di Vallecrosia, abbia dovuto chiedere il permesso per l'iniziazione a MARCIANO' Giuseppe, capo del *locale* di Ventimiglia.

In definitiva, dice il Difensore appellante, la vicenda è assolutamente confusa e contraddittoria e né Accusa, né Tribunale sono riusciti a chiarire l'esatto dipanarsi degli accadimenti, superando le contraddizioni.

Ciò detto, l'atto di appello passa alla trattazione d'un argomento fondamentale connesso con l'appartenenza ad un'associazione mafiosa e riguardante la partecipazione a riunioni ed incontri, circostanza che, in altri procedimenti penali, come il processo INFINITO, viene persino riportata in capo d'imputazione.

Il Difensore appellante ricorda che tutti i processi di 'ndrangheta sostengono la fondamentale importanza del momento congressuale, in quanto la riunione è vitale per un'organizzazione segreta, e ciò non solo per regolare la vita interna del sodalizio, i riti di affiliazione, di concessione di *fiori* e di *doti*, ma anche per l'elaborazione decisionale, la pianificazione criminale, le scelte strategiche, i rapporti con gli altri locali, eccetera.

Rilevata l'importanza dei momenti formali nella vita dell'associazione, l'atto d'appello evidenzia la mancata partecipazione di MARCIANO' Giuseppe a riunioni importanti, funzionali alla vita dell'organizzazione e citate nella stessa sentenza.

Il MARCIANO' non è risultato presente alla riunione del 13.01.2002 presso la carrozzeria di PEPE' Benito, né al summit del 17.01.2010 in località Giambranca di Bordighera, né a quello del 28.02.2010 in Novi Ligure, in cui viene affiliato il CARIDI e viene data la dote al MAIOLO, né a quello del 16.03.2010 in Lavagna, né a quello del 30.05.2010 in Bosco Marengo, in cui sarebbe stata formata la *società maggiore*.

Il Tribunale, afferma l'atto d'appello, ha sviluppato gran parte della motivazione circa l'esistenza del *locale* di Ventimiglia guidata da MARCIANÒ Giuseppe, descrivendo le caratteristiche tipiche dell'associazione 'ndranghetista e sottolineando l'importanza delle riunioni e dei summit, ma non spiega la ragione dell'assenza a tutti i suindicati decisivi incontri proprio di quel MARCIANÒ la cui figura, in ipotesi accusatoria, è decisiva perché da lui dipende l'ingresso nell'organizzazione dell'uno o dell'altro; e tuttavia egli mai è presente, neppure per delega, al momento sacrale dell'investitura, che costituisce il riconoscimento e la forza derivante dall'appartenenza.

A fronte di ciò la partecipazione a funerali e matrimoni che, comunque, non vede la presenza assidua di MARCIANO' Giuseppe, è elemento inconsistente e non determinante rispetto all'individuazione degli indici rivelatori dell'appartenenza mafiosa; ed è la stessa giurisprudenza di legittimità a sottolineare che le semplici frequentazioni per parentela, affetti, amicizia, comune estrazione ambientale o sociale, ovvero per rapporti di affari e, a maggior ragione, gli occasionali o sporadici contatti collegati, soprattutto, ad eventi pubblici (cortei, feste, funerali, etc.) in contesti territoriali ristretti, non possono di per sé essere utilizzati come sintomatici dell'appartenenza a sodalizi criminali. E ciò, sempre secondo la Cassazione, vale anche per le cene.

L'atto di appello mette poi in rilievo la mancanza di contatti di MARCIANO' Giuseppe con il *Crimine* o *Provincia,* rappresentato da OPPEDISANO Domenico, o con il Mastro COMISSO Giuseppe di Siderno, ritenuto da alcuni collaboratori il vero capo della 'ndrangheta, né vi sono contatti con la *Mamma* di San Luca, custode della *Regola*.

La Difesa sottolinea, inoltre, che nella conversazione del 14.08.2009 in agrumeto di Rosarno tra GANGEMI Domenico e OPPEDISANO Domenico, quando si parla della Liguria 'ndranghetista, non si fa riferimento alcuno a MARCIANÒ Giuseppe.

Vi è, quindi, distonia fra la condotta di MARCIANO' Giuseppe e la visione dinamica dell'organizzazione mafiosa denominata 'ndrangheta che, anche nella sua terminologia, utilizza termini, quali "*attiva il locale*", che è cosa diversa da "*esiste il locale*".

"*Attiva il locale*" richiama concetti di operatività, attività, dinamismo; al contrario il

locale di Ventimiglia guidato da un uomo che non c'è mai e che non appare mai, è statico, fermo e quasi dormiente.

L'atto d'appello passa, poi, ad esaminare i campi di attività nei quali si dovrebbe esplicare ed esteriorizzare l'attività mafiosa, imponendo alla società civile un diverso sistema di convivenza che, paralizzando le coscienze, condiziona gli uomini e la società stessa, a cominciare dall'economia.

Sotto tale ultimo aspetto il Difensore appellante, riferendosi al paradigma del 416-*bis* c.p. (*acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici per legalizzare profitti o vantaggi ingiusti*), rileva che i veri affari economici nella zona intemelia non sono passati per le mani di MARCIANÒ Giuseppe, nella sua qualità di capo 'ndranghetista; altri, invero, hanno fatto i soldi, non l'imputato e la sua famiglia, che evidenzia ripetuti problemi economici, addirittura quotidiani e minimali, come risulta dalle conversazioni ambientali.

Per ciò che attiene ai rapporti con gli imprenditori, la Difesa parla anzitutto del PARODI. Costui non risulta in alcun modo condizionato da MARCIANO' Giuseppe il quale, da parte sua, non ha avanzato alcuna richiesta di subappalto diretta o indiretta, o perseguito lo sfruttamento di una rendita di posizione attraverso percentuali sui lavori svolti, essendosi limitato a chiedere di poter aprire un chiosco di gazzose all'interno del porto di Ventimiglia; per quanto poi attiene alle problematiche connesse con l'apertura di un albergo, la persona interessata dal PARODI non è MARCIANO' Giuseppe.

Di MASALA Dino, suocero di ROLDI Annunziato, il Difensore appellante ricorda i contatti avuti con MARCIANO' Giuseppe per chiedergli un consiglio al momento dell'assunzione del genero, offrendogli poi, 500 euro al momento del ringraziamento.

Per il resto il MASALA, dovendo recuperare del denaro da un proprio debitore, non chiede aiuto al MARCIANO' e questi neppure glielo offre impegnandosi a recuperare i soldi o incaricando qualcuno dell'organizzazione.

I rapporti con MANNINI Mauro, realizzatore del porto di Ospedaletti, evidenziano semplicemente una richiesta d'intervento al MARCIANO' per la questione dell'affitto di un immobile; ma dall'attenta lettura della richiesta risulta che si parli di

un certo Gianni.

Per quanto riguarda PESCE Santino, titolare della *Docks Lanterna*, il Difensore appellante richiama una conversazione avente ad oggetto una lamentela relativa ad un collaboratore del PESCE, con manifestata disponibilità di MARCIANÒ Giuseppe a parlarne col proprio nipote.

Per il resto è significativo quanto riferito in incidente probatorio dal PESCE, il quale ha dichiarato di aver conosciuto MARCIANO' Giuseppe tramite il proprio dipendente SPARMA Gaspare e, appreso di voci sula presunta mafiosità del soggetto, ha incaricato il suddetto dipendente di fornirgli notizie in merito, sentendosi da costui rispondere che nulla sapeva della circostanza.

Si tratta, dice l'atto d'appello, di un momento sintomatico, idoneo ad annullare l'effetto dirompente collegato a una fama oggettivabile: lo SPARMA che è di Ventimiglia non sa che MARCIANÒ Giuseppe è mafioso.

Non si registra poi, secondo l'atto di appello, alcun condizionamento nei confronti di altri soggetti, i quali non compaiono direttamente nel presente processo; anzi nel caso dell'imprenditore BIANCHI di Arma di Taggia, l'analisi di una conversazione intercettata consente di suffragare l'operazione di allontanamento da un contesto mafioso. Ed invero, durante il periodo di ricerca dei finanziatori per il supermercato in Calabria, i MARCIANÒ evitano di chiedere al BIANCHI un aiuto finanziario, in quanto ciò non sarebbe stato di gradimento ad AMEDEI Pino, detto "Il cobra", uomo di fiducia di BIANCHI, ma, secondo i Carabinieri, vicino ai MARCIANÒ stessi.

Con riferimento a ciò, il Difensore appellante si chiede quale controllo MARCIANO' Giuseppe fosse in grado di esercitare sull'organizzazione mafiosa, se neppure aveva la forza di convincere un proprio uomo a chiedere un prestito all'imprenditore per cui lo stesso lavorava.

Più in generale, l'atto di appello mette in evidenza sia la mancanza di contatti fra MARCIANO' Giuseppe e gli imprenditori ventimigliesi, gestori di tutte le più importanti iniziative in campo edilizio urbano, sia la di lui astensione da condizionamenti e pressioni in relazione alle grandi operazioni edilizie e immobiliari e alle lottizzazioni in corso.

A fronte di quanto sopra rimane soltanto la minimalità dell'interessamento,

comunque personale, di MARCIANO' Giuseppe verso un piccolo affare, poi, rivelatosi infruttuoso, relativo alla richiesta di un chiosco di gazzose e alla mediazione relativa a dei garage. Tutto ciò, dice la Difesa, non è tipico di un capomafia lungimirante.

Tornando all'operazione di finanziamento del supermercato in Calabria, nella quale i MARCIANO' non riescono a trovare il finanziatore, che cercano nel GALLOTTA e rischiano di trovarsi in difficoltà a restituire i soldi anticipati dai PRIOLO, il Difensore appellante si chiede il motivo del timore di MARCIANO' Giuseppe per tale rischio, se il veramente il suo rapporto con i PRIOLO-PIROMALLI era così stretto e soggiunge che, quando si è in affari, l'operazione dovrebbe essere comune.

L'atto d'appello passa, poi, alla trattazione della vicenda MARVON.

Rilevando che questa è "*la vicenda più appetitosa in materia di penetrazione illecita nell'economia locale che dovrebbe contenere in sé anche elementi di condizionamento della politica*", il Difensore appellante avverte che, relativamente alla posizione di MARCIANO' Giuseppe, non si tratta di stabilire la consistenza dei rapporti MARVON-CIVITAS, in particolare sotto il profilo dell'affidamento delle opere, ma nel verificare la fondatezza della tesi che vede la cooperativa riferibile al suddetto MARCIANO' e, quindi, nelle sue mani.

Contrariamente all'assunto del Tribunale della riconducibilità della MARVON ai MARCIANO' e agli altri affiliati, quale strumento utilizzato dal *locale* di Ventimiglia per intervenire massicciamente nei principali settori dell'attività economica della zona operando dietro lo schermo della cooperativa, l'atto d'appello rileva che, dal copioso materiale probatorio, con particolare riferimento al contenuto di intercettazioni acriticamente valutate dal Tribunale, emergono l'estraneità e la presa di distanza di MARCIANO' Giuseppe rispetto a quegli affari; né il Collegio dà conto, di là dall'indeterminatezza delle asserzioni, della sussistenza di specifiche condotte comunque riferibili al MARCIANO'. Costui, secondo il Difensore appellante, è risultato estraneo all'attività economico-commerciale della MARVON e, in particolare, alle operazioni oggetto del presente processo (rifacimento marciapiedi e copertura mercato coperto) e ai rapporti della cooperativa con la CIVITAS.

Ricorda la Difesa che lo stesso PESCE Santino, in incidente probatorio, ha esternato il proprio convincimento che la MARVON fosse del MANNIAS, mentre l'unico assunto di un coinvolgimento di MARCIANO' Giuseppe, quello di AGNESE Claudio, non solo proviene da un soggetto in conflitto economico con il suddetto MARCIANO', ma si fonda su informazioni apprese da CASTELLANA Ettore il quale, da parte sua, non ha confermato le dichiarazioni dell'AGNESE.

Dirimente sul punto appare poi la conversazione nella quale MARCIANO' Giuseppe fa riferimento ad altri soggetti e non a sé stesso, quando attribuisce la riferibilità della cooperativa al nipote MARCIANO' Vincenzo 48, al Nunzio (ROLDI) e al *vigilino* (ALLAVENA); né va dimenticato che il Tribunale, assolvendo PRESTILEO Marco, dirigente comunale e principale protagonista della CIVITAS, ha escluso qualsiasi rapporto fra il manager e MARCIANO' Giuseppe.

Secondo il Difensore appellante, i rapporti tra MARCIANO' Giuseppe e MANNIAS Giancarlo vanno ricondotti non alla MARVON ma alla MAGICA, precedente titolare del ristorante LE VOLTE.

Esaurita la trattazione dei rapporti economici, con particolare riferimento alla MARVON, l'atto d'appello passa alla trattazione dei rapporti con la politica, cominciando con l'esame dell'imputazione relativa al particolare atteggiarsi della condotta, in termini di interferenza nelle consultazioni elettorali attraverso: impedimento del libero esercizio di voto; procacciamento di voti, in particolare nelle elezioni comunali di Vallecrosia del 2011; dissuasione di alcuni aspiranti a candidarsi; interventi nella scelta dei candidati da inserire nella lista BIASI; procacciamento di voti a SASO Alessio e MOIO Fortunella nelle regionali del 2010.

Ciò detto, la Difesa evidenzia la necessità di distinguere la censurabilità etica dalla rilevanza penale, ricordando che quest'ultima postula una forte attività invasiva da parte dei soggetti condizionanti, i quali debbono esplicare la loro azione attraverso un clima di sopraffazione a carico del corpo elettorale e non con semplici condotte, sebbene illecite, in quanto idonee a turbare la libera espressione del voto.

Vengono a tal proposito ricordate le emergenze nel procedimento MAGLIO 3, deponenti per una gestione individualistica della scelta di campo, in cui ogni soggetto aveva un proprio candidato senza nessuna riferibilità alla presunta

associazione (GANGEMI per PRATICÒ del PDL; BELCASTRO per MOIO Fortunella della LISTA PENSIONATI BURLANDO; GARCEA per DAMONTE dell'ITALIA DEI VALORI, GANGEMI, CIRICOSTA e MARCIANÒ per SASO), rilevandosi che l'interessamento di MARCIANO' Giuseppe è stato esclusivamente a titolo personale, senza riferibilità al gruppo o al condizionamento mafioso.

Mancano invece rapporti con politici ed amministratori locali e con l'ex sindaco di Vallecrosia, BIASI Armando, mentre la vicenda dei venditori di agrumi con la possibilità di far stazionare il mezzo in un'area sita nel comune di Vallecrosia riguarda un altro BIASI, titolare del bar "Ottagono" dotato di uno spazio adeguato ad accogliere il camion di frutta.

Il Difensore rileva che le altre conversazioni captate mostrano sia un generico interessamento del MARCIANO' alle vicende elettorali, fondato su conoscenze personali come nel caso SEVA, sia un'evasività, in particolare proprio col SEVA, facente riferimento ad un proprio impegno, senza alcuna esplicita affermazione di garanzia di procacciamento d'un certo numero di voti.

Non può quindi configurarsi, in capo al MARCIANO', una attività di condizionamento mafioso nella competizione elettorale.

In merito ai rapporti di MARCIANO' Giuseppe con l'ex sindaco SCULLINO che, in ottica accusatoria, rappresentano la pagina più importante del capitolo relativo ai rapporti con la politica, il Difensore appellante rileva che il Tribunale ha escluso rapporti diretti o indiretti dello SCULLINO con il MARCIANO'; crolla, pertanto, un pilastro dell'Accusa, individuante nel connubio politica-amministrazione e criminalità organizzata locale il patto indissolubile per mantenere il potere, conseguire vantaggi, lucrare interessi, sviluppare clientele.

Ciò che vale nel rapporto SCULLINO-MARCIANÒ vale, secondo l'atto d'appello, anche in senso contrario, nel rapporto MARCIANÒ-SCULLINO: i due non si conoscono, né intrecciano rapporti illeciti.

In particolare lo SCULLINO non sa che la MARVON è riferibile ai MARCIANO', ed è incredibile che MARCIANO' Giuseppe abbia potuto sfruttare l'appoggio politico-istituzionale del sindaco all'insaputa di costui.

L'atto d'appello passa poi alla trattazione del controllo delle attività criminali, "*vera ragione sociale d'una associazione a delinquere di stampo mafioso*".

Rievocate le principali operazioni di polizia che, negli ultimi vent'anni, hanno interessato gli ambienti criminali locali, il Difensore appellante afferma che la caratteristica comune a tutti i procedimenti penali relativi ai detti ambienti è la totale assenza di riferimenti a contesti associativi 'ndranghetisti, nonostante il coinvolgimento di soggetti ritenuti a pieno titolo organici ~~del~~ al sodalizio; si è trattato, invero, di vicende distaccate tra loro e atomizzate che, nonostante si collochino in uno stesso periodo temporale e riguardino sempre gli stessi soggetti, non sono risultate avvinte da uno stesso comune denominatore, avendo assunto valenza autonoma ed essendo, quindi, espressione individuale e non collettiva. Di ciò, soggiunge la Difesa, danno conferme le sentenze assolutorie di primo e secondo grado conclusive del primo vero processo 'ndrangheta dell'estremo ponente ligure, comprendendo un periodo che va dal 1989 al 1994, con la contestazione del reato associativo e di ben 88 reati-fine.

Puntualizza l'atto d'appello che l'assoluzione dal reato associativo è avvenuta per mancata emersione, nel suindicato processo, della presenza ingombrante ed oppressiva di un'unica organizzazione che, anche se in maniera poco efficiente e slegata, tutto controlla e dirige.

Dall'istruttoria svolta, è emerso che la comune origine ha indotto imputati di specifici reati (in particolare traffici di stupefacenti), sporadicamente ed episodicamente, a cercare contatti con altri coimputati con l'odierno processo, per portare a compimento non già un comune programma delinquenziale ma, più modestamente, uno o più affari lucrosi.

Nessun legame, pertanto, risulta tra gli imputati, sicché va esclusa anche la minore ipotesi di reato associativo, dovendosi altresì tener conto del fatto che, nel processo sopra citato della fine degli anni 90, il MARCIANO' neppure era imputato, nonostante per età egli fosse uno dei soggetti collocabili nei ruoli apicali e considerato che era fratello del fu MARCIANO' Francesco.

L'atto di appello enuncia altresì mancata registrazione di rapporti diretti di MARCIANO Giuseppe e/o altri associati anche di posizione inferiore con altre associazioni criminali italiane o straniere.

In particolare, nessuna delle recenti operazioni che hanno coinvolto anche soggetti calabresi in odore di 'ndrangheta ha visto il coinvolgimento di

MARCIANO' Giuseppe o di altri fra gli odierni imputati, nonostante i monitoraggi della DDA, a cominciare almeno dal 2002, quando vi fu l'irruzione nella carrozzeria PEPE' e i cui sviluppi hanno portato alla celebrazione di più processi, poi archiviati.

Per ciò che attiene al processo MAGLIO 3, l'atto d'appello ricorda che lo stesso si è concluso con assoluzione dal reato associativo perché il fatto non sussiste.

MAGLIO 3 ha riguardato anche imputati del presente processo e ha considerato neutre e di per sé non evidenzianti il metodo mafioso, condotte e vicende qui ritenute, invece, penalmente rilevanti.

Passando alla trattazione dell'omicidio PRIOLO, il Difensore appellante asserisce che l'argomentare dei Giudicanti non è convincente, là dove considera la vicenda un elemento significativo della sussistenza d'una metodologia mafiosa riferibile a MARCIANÒ Giuseppe e, quindi, al *locale* di Ventimiglia.

In effetti, un'attenta analisi del materiale probatorio, costituito prevalentemente da conversazioni ambientali e telefoniche, rivela una collaborazione esclusivamente personale e individuale nella ricerca di PERRI Vincenzo, collegata ai rapporti correnti tra MARCIANO' Giuseppe e i PIROMALLI-PRIOLO, come risulta dalle espressioni usate dal primo per esaudire la richiesta d'aiuto.

Puntualizza, poi, il Difensore appellante che un'eventuale propria messa a disposizione da parte del MARCIANO' non come singolo, ma come esponente del *locale,* avrebbe comportato l'adozione di una procedura assai diversa, ossia la convocazione del *Crimine*, previo contatto con la *Mamma* di San Luca, trattandosi d'una faida.

Per contro MARCIANO' non parla con nessuno della vicenda, se non con la moglie, nell'intimità della casa, e usando la prima persona singolare.

Passando alla trattazione dell'attentato al PARODI, la Difesa svaluta il riferimento operato da Tribunale ai motivi per i quali nel processo a ROLDI Annunziato e CASTELLANA Ettore per lo specifico fatto non era stata ritenuta quella matrice 'ndranghetista che ora, secondo il Collegio, è possibile ritenere.

In realtà qui, come nel caso delle minacce agli assessori di Bordighera da parte di PELLEGRINO Giovanni e BARILARO Francesco, "*il Tribunale di Imperia,*

composto da Giudici che hanno conosciuto quelle vicende per avere giudicato gli imputati in quei processi, tendono a fare marcia indietro o, comunque, a giustificare precedenti conclusioni".

In tale contesto, soggiunge il Difensore appellante, il tentativo di giustificare precedenti scelte di giudizio sembra costituire una sorta di delegittimazione del precedente operato valutativo; in ogni caso, la sentenza oggetto dell'odierna impugnazione registra un forte momento di illogicità argomentativa, sostenendo la riferibilità dell'attentato al *locale,* nonostante la forte critica di MARCIANÒ Giuseppe e PALAMARA Antonio sia alla scelta di colpire violentemente il PARODI, sia alle adottate modalità.

Rilevata l'impossibilità che il capo del *locale* dia il suo benestare all'azione per poi non condividerne le modalità esecutive, la Difesa evidenzia come siano proprio le conversazioni intercettate a mostrare la totale estraneità e inconsapevolezza rispetto al fatto globalmente considerato, insieme con la pesante critica per la realizzazione dello stesso.

Altro capitolo dell'atto di appello è quello dedicato all' "*Interventismo di MARCIANO' Giuseppe*".

Afferma il Difensore appellante che il Tribunale si è molto impegnato nel tentativo di descrivere un MARCIANÒ Giuseppe artefice, arbitro, determinatore e regolatore dei rapporti sociali che riguardano la comunità ventimigliese.

Normali cittadini, imprenditori, politici, amministratori locali, forze dell'ordine, professionisti, pregiudicati, si rivolgevano a lui chiedendone l'intervento nelle situazioni più disparate (raccomandazioni, ricerca di lavoro, pagamento di debiti, composizione in controversie, contatti con pubblici funzionari, ecc.) e tale funzione di mediazione sociale, aperta alla gran parte della cittadinanza oltre che alla comunità calabrese, secondo il Collegio costituirebbe un allarmante sintomo di mafiosità.

Una chiara prova del condizionamento ambientale scaturente dalla forza intimidatrice del sodalizio 'ndranghetista facente capo al MARCIANO' deriverebbe, appunto, dalle numerose intercettazioni aventi ad oggetto richieste di protezione e intervento, ovvero di raccomandazioni, rivolte all'imputato dai soggetti più disparati e per le più diverse problematiche, richieste da lui sempre recepite e, spesso,

positivamente risolte il che, pertanto, sarebbe significativo d'un controllo da lui esercitato sul territorio.

Il comportamento del MARCIANO' evidenzierebbe, da un lato, la semplicità e la fermezza di molti interventi, tramite la sufficienza d'un semplice richiamo tipicamente mafioso e, dall'altro, l'attenzione verso richieste provenienti anche da soggetti in posizione di potere (imprenditori, politici, rappresentanti delle istituzioni).

Il Difensore appellante contesta la fondatezza di tali assunti, reputandoli assai riduttivi sotto il duplice profilo della qualificazione degli atti compiuti e della riconoscibilità d'un agire mafioso, e osserva che sono per lo più i membri della comunità calabrese a rivolgersi a MARCIANO' Giuseppe, al quale attribuiscono prestigio per la sua autorevolezza e per il rispetto maturato nell'ambito della loro comunità, identificandolo come punto di riferimento della stessa.

L'atto di appello si concentra su tre vicende, che definisce sovrastimate nel processo e indebitamente considerate quali sintomi evidenti dell'agire mafioso.

La prima vicenda è quella dell'albergatrice BOTTINO, la cui deposizione in incidente probatorio davanti ad altro giudice non ha consentito al Collegio di percepire lo stato d'animo della teste, presentato dal P.M. come connotato da terrore e quindi tale da accreditare una soggezione della teste nei confronti dell'autorità mafiosa.

In realtà così non è secondo il Difensore appellante, il quale rileva che la BOTTINO, se avesse avuto paura, si sarebbe potuta avvalere della facoltà di non rispondere in quanto indagata in reato connesso per mancata registrazione dei clienti. Ella, invece, non solo ha inteso deporre, ma ha anche affermato di non aver avuto paura dei MARCIANO'.

La seconda vicenda concerne il *tartassamento* del teste TAGGIASCO Enzo, *reo* di confondere i nomi dei fratelli BARILARO, laddove – dice latto d'appello - il deponente ha reso una testimonianza lineare e assolutamente serena, peraltro su un aspetto minimale, quale quello della partecipazione ad una cena elettorale.

La terza vicenda concerne la testimonianza del direttore di banca CIOFFI il quale, ironizza il Difensore appellante, è talmente intimorito dalla famiglia MARCIANÒ da fare il gradasso, dicendo ad una collega vicino a lui "*Senti questo eh... che è un*

mafioso... mo' senti come parlo con i mafiosi", il tutto nell'ambito d'una piccola questione bancaria sollevata da MARCIANÒ Vincenzo 77.

La frase del CIOFFI è sintomatica d'una assoluta carenza di condizionamento e rivela, semmai, la seccatura del funzionario di fronte alle continue richieste di MARCIANO' Vincenzo relative ad una ricarica di carta prepagata.

Infine, secondo l'atto d'appello, anche nell'episodio dell'accesso al ristorante LE VOLTE, per l'insistente invito a pranzo trasmessogli dalla moglie dei MARCIANO' Giuseppe, non è individuabile alcuna costrizione operata nei confronti del CIOFFI.

Sulla scorta delle notazioni che precedono, il Difensore appellante conclude che un'attenta valutazione dei fatti e delle condotte porta ad escludere l'esistenza di un'associazione avente i requisiti di cui all'art. 416 bis c.p.

**** **** **** ****

Specificamente trattando dei reati-fine, la Difesa deduce, anzitutto, erroneo accertamento di responsabilità in relazione al capo E) della rubrica, concernente l'usura nei confronti di DAMBRA Alessandro, amministratore unico della "D.A. Global service s.r.l" con sede in Rozzano, reato contestato a MARCIANO' Giuseppe in concorso con MARCIANO' Vincenzo 77, SPIRLI' Filippo, GALLOTTA Giuseppe, essendosi pattuita, secondo l'ipotesi accusatoria, a fronte di un prestito di € 15.000, secondo l'ipotesi accusatoria, una restituzione di € 25.000 con € 5.000 di interessi mensili.

Rilevando che la problematica centrale relativa a tale contestazione concerne la valutazione delle dichiarazioni del DAMBRA, soggetto fortemente interessato all'annullamento del proprio debito attraverso le proprie dichiarazioni accusatorie, l'atto d'appello enuncia totale silenzio del Collegio in merito alle vistose contraddizioni emergenti dal confronto fra quanto asserito dal teste e le risultanze del servizio di OCP sulla tempistica degli eventi e dei contatti verificatisi nella giornata del 6 marzo 2010, data in cui sarebbe avvenuto il prestito.

Per ciò che attiene a quanto avvenuto l'11 maggio, giorno della restituzione del denaro, l'atto d'appello rimarca che le circostanze successive all'asserita consegna da parte di DAMBRA Alessandro al proprio padre perché le portasse al fratello Salvatore a Sanremo, dopo di che lo steso Salvatore avrebbe strappato l'assegno davanti al fratello, non sono state apprese direttamente dal DAMBRA

medesimo, avendogliele riferite suo padre, una volta compiuta l'ambasciata.

Per il resto le intercettazioni non appaiono di grande importanza, mentre è la globalità della vicenda a presentare aspetti critici, tali da determinare l'impossibilità di raggiungere una prova certa di responsabilità.

Premesso che il DAMBRA aveva forti motivi di astio verso MARCIANO' Vincenzo 77, che lo rimproverava aspramente perché trascurava l'anziana nonna, l'atto d'appello solleva perplessità in merito sia alla condotta del DAMBRA, che trovandosi a tu per tu con lo SPIRLÌ non aveva cercato di trattare sull'importo richiesto, sugli interessi, sui tempi e sulle modalità della restituzione, né aveva chiesto dilazioni, sia alle incerte e confuse risposte che la pretesa vittima ha dato in sede d'incidente probatorio sulla provenienza del denaro con cui ha estinto il debito.

In ogni caso non risulta provato alcun coinvolgimento di MARCIANO' Giuseppe nella vicenda. In effetti, quando il DAMBRA si recò nel ristorante, il MARCIANO' non solo non gli parlò, ma tenne nei di lui confronti un atteggiamento scontroso; inoltre e più in generale, dalle conversazioni telefoniche e ambientali non risulta assolutamente l'estrinsecazione d'un ruolo di promotore ed intermediario svolto da MARCIANO Giuseppe.

MARCIANO' Giuseppe va quindi assolto dall'imputazione *sub* E) perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, quantomeno ai sensi dell'art.530, secondo comma c.p.p.

Con altro motivo è dedotto erroneo giudizio di responsabilità in ordine all'imputazione di cui al capo F) - usura consumata in danno di TRIFOGLIO Gianni - per carenza di prova sul punto.

Rileva il Difensore appellante che, contrariamente all'ipotesi accusatoria, la quale individua in GALLOTTA Giuseppe e MARCIANO' Vincenzo 77 gli autori materiali e nei coniugi MARCIANO' i finanziatori del prestito, il TRIFOGLIO, sentito in incidente probatorio, ha escluso d'aver ricevuto denaro da MARCIANO' Vincenzo.

Sintomatico a tal proposito, secondo l'atto di appello, è il fatto che MARCIANÒ Giuseppe e MARCIANÒ Vincenzo non debbono rispondere del reato *sub* G) , ossia dell'ipotesi estorsiva collegata direttamente all'usura, consistita in minacce finalizzate a costringere TRIFOGLIO a versare le somme maggiorate degli

interessi usurari.

Considerando la vicenda TRIFOGLIO nel suo complesso, in relazione ai capi F), G), H) e M) la Difesa rileva che se la famiglia MARCIANÒ ha davvero finanziato l'operazione usuraria, allora ci si deve aspettare un coinvolgimento diretto da parte di MARCIANÒ Vincenzo 77 per il recupero delle somme mutuate, con una conseguente contestazione allo stesso, anche solo a titolo di concorso, del reato di cui al capo G).

La carenza di prova a carico di MARCIANO' Vincenzo 77 riverbera i suoi effetti anche sulla responsabilità di MARCIANO' Giuseppe ed ELIA Angela; ma l'estraneità dei due coniugi, puntualizza la Difesa, si ricava anche dalle conversazioni ambientali del gennaio-marzo 2011, con particolare riferimento alla forte contraddizione tra la ricostruzione della vicenda effettuata leggendo le trascrizioni, e le dichiarazioni della persona offesa, soprattutto per ciò che attiene alla data di concessione del prestito.

Secondo l'atto d'appello, tale importante circostanza è stata risolta in modo semplicistico dal Collegio, che ha giustificato la discrasia con i ricordi imprecisi del TRIFOGLIO, mentre costui è molto sicuro nel collocare il momento genetico della pattuizione con la dazione dei primi 5.000 euro nei primi giorni di dicembre 2010, sicuramente prima di Natale, come risulta dalle sue dichiarazioni.

In ogni caso, proprio dalle conversazioni tra MARCIANO' Giuseppe ed ELIA Angela si comprende come le operazioni finanziarie di cui conversano marito e moglie non possano riferirsi al TRIFOGLIO, là dove essi parlano sia dell'acquisto di un locale, che il TRIFOGLIO ha già senza esser interessato ad altro acquisto, sia di cifre riguardanti un certo Tonino che non è né il TRIFOGLIO Gianni, né il GALLOTTA Giuseppe. Per il resto mancano riferimenti espliciti alla vicenda in oggetto attraverso l'esplicazione del soggetto destinatario del presunto prestito e cioè TRIFOGLIO Gianni.

Non risultando, quindi, elementi certi in ordine alla riferibilità del prestito alla famiglia MARCIANÒ il Difensore chiede assoluzione di MARCIANO' Giuseppe per non aver commesso il fatto quantomeno ex art. 530 II comma c.p.p.

Richiamando poi la vicenda della BOTTINO, l'atto d'appello deduce erroneo accertamento di responsabilità in relazione al capo K) per carenza di prova.

Ribadita l'estrema enfatizzazione, da parte del Tribunale, delle dichiarazioni della BOTTINO sotto il profilo della prova del condizionamento mafioso, e ricordati i rapporti anche di colleganza della donna con MARCIANO' Giuseppe, all'epoca in cui questi era titolare di un bar in zona, ai cui clienti che avessero avuto bisogno di un albergo, esso MARCIANO' indicava l'albergo PICCOLO PARADISO della BOTTINO, l'atto di appello rileva che MARCIANO' Vincenzo 77 non ha chiesto di omettere la registrazione degli amici che sarebbero dovuti arrivare ma, al momento della prenotazione delle camere, ha chiesto che venisse registrato il proprio nome.

Il Difensore rileva poi che anche LA ROSA Domenico, giunto dalla Calabria per vendicare l'uccisione del PRIOLO, soggiornò presso l'albergo della BOTTINO, venendo questa volta registrato, sicché – dice l'appellante – appare evidente la contraddizione, atteso che quando sarebbe stato necessario occultare la presenza in loco di una persona certamente compromettente la si fa registrare regolarmente, mentre quando giungono, addirittura un anno prima e per motivi turistici, tre amici, si cerca di occultarne la presenza attraverso quell'articolato insieme di condotte e atteggiamenti coercitivi.

In ogni caso manca la prova che sia stato MARCIANO' Giuseppe ad effettuare il pagamento, essendovi incertezza nella dichiarazione della BOTTINO e, ulteriormente, manca la prova dell'elemento psicologico del dolo specifico consistente nell'intenzione di convincere il soggetto passivo a commettere un'azione considerata come reato.

Da qui la richiesta d'assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato, quanto meno ai sensi del secondo comma dell'art.530 c.p.p.

Con ulteriore motivo, il Difensore appellante deduce erroneo accertamento di responsabilità in ordine al capo L) – millantato credito nella vicenda ARTIOLI-RATTO - reato commesso, in ipotesi accusatoria ai danni di RATTO Giovanlauro, RATTO Andrea, ARTIOLI Marino da MARCIANÒ Giuseppe, MARCIANÒ Vincenzo 48 e ALLAVENA Omar.

Ricordato che la penale responsabilità è stata ritenuta sul presupposto che gli imputati abbiano illecitamente rassicurato RATTO e ARTIOLI circa le proprie entrature in seno a pubbliche amministrazioni in vista di un provvedimento

favorevole per gli istanti, ottenendo da costoro la promessa di una somma di denaro da destinarsi ai referenti quale compenso per provocarne l'interessamento, ovvero per remunerarli successivamente, l'atto d'appello enuncia difetto di chiarezza della vicenda, nei vari passaggi che la compongono.

In ogni caso la posizione di MARCIANO' Giuseppe è assolutamente marginale, lo stesso essendo intervenuto solo in fase iniziale, allorché l'ARTIOLI s'era rivolto a lui, sapendolo "immanicato"; ma, dice il Difensore appellante, la spinta che ha condotto ARTIOLI a rivolgersi al MARCIANO' non era determinata dalla consapevolezza che se si vuole ottenere qualcosa è necessario rivolgersi al capo mafia che tutto può, ma dalla fama di MARCIANO' Giuseppe, quale persona con tante conoscenze.

D'altronde, il titolo del reato sub L) si pone in contrapposizione ontologica rispetto all'imputazione principale, atteso che millanterie e truffe sono categorie di reati che mal si addicono a chi costruisce il suo potere all'insegna della credibilità criminale. Comunque, ribadisce il Difensore, dopo i primi contatti avuti con l'ARTIOLI, MARCIANO' Giuseppe si disinteressò della pratica, adducendo motivi di salute. Né infine, secondo il Difensore appellante, i contatti tra il MARCIANO' e i coimputati, appaino sintomatici di un concorso nel reato.

Da qui la richiesta d'assoluzione per non aver commesso, il fatto quanto meno ai sensi del secondo comma dell'art.530 c.p.p., in deteriore ipotesi dovendosi qualificare il fatto come traffico di influenze illecite ai sensi dell'art.346-bis c.p., applicabile al caso di specie come norma più favorevole, in relazione ad uno sfruttamento di relazioni esistenti.

Con ulteriore motivo il Difensore appellante deduce erronea ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416 bis c.p., atteso che si tratta di "armi parlate", laddove l'effettivo uso di un'arma nell'attentato al PARODI, a prescindere dall'assoluta estraneità di MARCIANO' Giuseppe al fatto, non è elemento sufficiente, ai fini dell'integrazione dell'aggravante, come ritiene la giurisprudenza di legittimità.

Il Difensore lamenta, altresì, erronea ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/1991 convertito in L. 203/1991 contestata sui reati fine, a tal proposito rilevando che dalle modalità dei singoli episodi non emerge da parte di

MARCIANÒ Giuseppe un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma aggravatrice mentre, dal punto di vista soggettivo, non sussiste alcuna condotta agevolativa, difettandone anche il dolo.

Per ciò che attiene al trattamento sanzionatorio, vengono dedotti erroneo giudizio in ordine alla liquidazione del danno a favore delle parti civili costituite, difettando la prova del danno all'immagine, eccessiva misura della pena inflitta, erronea mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

MOTIVI AGGIUNTI PER MARCIANO' GIUSEPPE

Il Condifensore di MARCIANO' Giuseppe svolge motivi aggiunti, asserendo che la colpevolezza dell'imputato è stata ritenuta sulla scorta di elementi esclusivamente indiziari che, tuttavia, non risultano conformi alle regole di giudizio dettate dall'art.192[2] c.p.p.

Operata tale premessa, il Difensore lamenta mancata assoluzione di MARCIANO' Giuseppe dal reato di cui al capo A) perché il fatto non sussiste, anche ai sensi dell'art.530[2] c.p.p., evidenziando come il Tribunale abbia non solo ravvisato in capo al MARCIANO' una sorta d'impropria partecipazione *per traslazione* rispetto a quella incidentalmente ascritta al fratello Francesco, ma anche basato la prova del reato associativo su elementi inidonei a configurare un sodalizio conforme, per capacità operativa, strutturazione gerarchica allo schema legale dell'art.416-*bis* c.p.

Il Difensore lamenta, quanto al primo aspetto, esser stato dato per scontato ciò che invece doveva esser dimostrato e, cioè, che MARCIANO' Giuseppe abbia ereditato la posizione di vertice del *locale* di Ventimiglia dal fratello Francesco, deceduto nel 1996, e da PALAMARA Antonio, descritto dai collaboratori OLIVERIO e CRETAROLA come il capo incontrastato dell'intera organizzazione.

Quanto al secondo aspetto si rileva come il Tribunale, che pure richiama i principi dettati dalla nota sentenza *Mannino* in tema di partecipazione ad una associazione mafiosa, non ne abbia poi fatto coerente applicazione là dove ha fondato la declaratoria di responsabilità su dati meramente emblematici, tutt'al più indicativi di un carisma mafioso non meglio definito e, pertanto, sprovvisti d'efficacia dimostrativa d'una condotta funzionale agli interessi dell'associazione.

Esaminando l'impianto motivazionale della sentenza, il Difensore ne evidenzia la struttura sillogistica, individuando la premessa maggiore nella presunta sussistenza e attualità operativa di un'associazione mafiosa facente capo alle famiglie MARCIANO' e PALAMARA, e la premessa minore nella ritenuta partecipazione del MARCIANO' in posizione apicale al detto sodalizio. Da ciò il Tribunale ha tratto anche il corollario dei reati-fine commessi nel quadro del programma mafioso dell'associazione.

I motivi aggiunti enunciano l'infondatezza di tali affermazioni.

Per ciò che attiene alla premessa maggiore, il Difensore osserva che dal complessivo compendio indiziario non emerge elemento alcuno dimostrativo della configurabilità d'una associazione dotata dei requisiti tassativamente imposti dall'art.416-*bis* c.p.

A tal proposito, evidenziato come non sia finora intervenuta sentenza alcuna definitiva ricognitiva dell'esistenza d'una associazione mafiosa riconducibile alla famiglia MARCIANO', il Difensore stigmatizza il disimpegno del Tribunale rispetto all'onere probatorio e motivazionale circa l'esistenza di quella struttura associativa nel cui ambito sarebbero poi stati consumati anche i reati fine contestati all'imputato.

Puntualizza l'Esponente che, se pur è vero che la prova dell'esistenza di una associazione mafiosa può essere desunta in via indiretta da fatti concludenti in cui rientrano anche i delitti-scopo, è altrettanto vero che ciò può avvenire solo se dall'esame del contesto in cui tali delitti sono maturati e dall'analisi delle modalità esecutive emerga l'esistenza di un vincolo associativo, quale entità indipendente dalla loro concreta esecuzione, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.

Tale vincolo risulta qui assolutamente indimostrato, né è possibile operare qualsiasi automatismo probatorio, essendo necessario dare contezza del detto vincolo con puntuale riferimento anche allo specifico periodo temporale, cioè per tutto il periodo in contestazione mentre, nel caso di specie, neppure è dato comprendere quale sia l'inizio delle condotte contestate.

Il Difensore richiama, poi, i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di esteriorizzazione del metodo mafioso, con connessa capacità d'intimidazione, il

che presuppone una condotta positiva richiesta dalla norma con il termine *avvalersi*, in contestuale ambiguità del concetto di *mafia silente*.

In concreto, si dice nei motivi aggiunti, ci si sarebbe dovuti attendere dal Tribunale sia la prova dell'operatività della presunta cosca diretta dal MARCIANO' nel *locale* di Ventimiglia per tutto l'arco di tempo d'interesse investigativo, sia la dimostrazione dell'apporto qualificato e continuativo offerto dall'imputato al sodalizio.

Secondo il Difensore redigente i motivi, entrambe le aspettative sono state disattese, atteso che le emergenze processuali non hanno dato contezza alcuna dell'esistenza e dell'operatività attuale della presunta cosca di cui MARCIANO' Giuseppe avrebbe fatto parte, per di più in posizione apicale, e ciò già di per sé impone una drastica rivisitazione dell'affermazione di responsabilità per il reato associativo.

In tale viziato ambito argomentativo si inserisce la presunta condotta di partecipazione del MARCIANO' all'associazione mafiosa. Al riguardo il Difensore, richiamata la premessa minore del ragionamento sillogistico, ribadisce che non può ravvisarsi una condotta integrante il reato associativo se non in termini di concretezza, specificità e rilevanza, determinanti, sotto il profilo causale, la conservazione o il rafforzamento dell'associazione.

Ricordati i principi giurisprudenziali a sostegno dell'asserto che precede, l'Esponente evidenzia la mancata indagine circa l'effettiva idoneità causale della condotta contestata al MARCIANO' a rafforzare, o anche solo a conservare le capacità operative del sodalizio.

In effetti il Tribunale, pur avendo esso stesso richiamato i principi contenuti nella sentenza *Mannino*, non ne ha poi fatto coerente applicazione nella disamina delle singole posizioni processuali, avendo privilegiato un modello ricostruttivo della condotta partecipativa di tipo organicistico, slegato dalla doverosa valorizzazione d'un qualsiasi contributo offerto alla cosca, ed essenzialmente basato sull'anagrafe di MARCIANO' Giuseppe, in quanto fratello di Francesco.

Vero è, continua il Difensore, che la condotta di partecipazione mafiosa realizza una fattispecie di reato a forma libera, ma è altrettanto vero che la libertà di forme non può equivalere all'indifferenza probatoria per le modalità di realizzazione della

condotta partecipativa.

Nell'ottica del Tribunale, la valorizzazione di taluni elementi sintomatici di una non meglio definita pericolosità delle relazioni intrattenute dal MARCIANO' con altri soggetti di interesse investigativo, ha condotto ad un'affermazione di responsabilità fondata su elementi ambigui e di mero sospetto, destinati, come tali, a trovare spazio, al massimo, soltanto nel processo di prevenzione ed invece enfatizzati dalla sentenza, quanto ad effettiva valenza indiziaria.

Manca, inoltre, nella sentenza il benché minimo riferimento alla *storia criminale* di MARCIANO' Giuseppe, riferimento che sarebbe stato assolutamente doveroso, anche a causa dell'omessa indicazione della data d'inizio della condotta associativa, quasi che la mafiosità dell'imputato debba ritenersi *biologicamente* collegata a quella del fratello Francesco, in una sorta di sovrapposizione tra famiglia anagrafica e famiglia mafiosa. Ciò, puntualizza il Difensore, ha condotto ad una impropria sopravvalutazione del dato, penalmente neutro, del legame parentale, pretendendo di ricavarne tanto la dimostrazione dell'attualità operativa dell'associazione mafiosa, quanto la prova del contributo offerto alla stessa da parte dell'imputato.

Così stando le cose, appaiono del tutto irrilevanti i passaggi della sentenza, enfatizzanti il timore manifestato dal MARCIANO' per le indagini in corso, o i commenti preoccupati su talune notizie di stampa: si tratta di circostanze neutre anche sul versante della prova indiziaria dell'*affectio societatis,* non potendosi apprezzare alcuna condotta che, proprio nell'ottica *dinamica* e non *statica,* dia conto della reale funzionalità partecipativa dell'imputato al presunto sodalizio.

Altresì del tutto sprovvisto di valenza indiziaria appare il passaggio della sentenza circa l'asserita possibilità di MARCIANO' Giuseppe di *battezzare* gli affiliati, mediante formali riti di iniziazione. In effetti, di là dalle aspirazioni di MACRI' Alessandro, appare evidente non solo il rifiuto da parte del MARCIANO' di assecondare le richieste di affiliazione rituale, ma anche la di lui netta affermazione che in Vallecrosia da decenni più non esisteva alcuna autonoma associazione mafiosa.

Sottolineano i motivi aggiunti che tale ultima affermazione, contrariamente agli assunti del Tribunale, appare indicativa della completa estraneità del MARCIANO'

rispetto a qualsivoglia contesto associativo di stampo mafioso.

Stando alla sentenza, la richiesta di affiliazione di MACRI' Alessandro fu avanzata dallo STRANGIO che, prima di rivolgersi al MARCIANO', ebbe ad investire PALAMARA Antonio e BARILARO Fortunato, che il Tribunale ritiene dotati del potere di decidere sull'ingresso di nuovi affiliati; se così è, dice la Difesa, non si comprende il motivo per il quale il MARCIANO' si sarebbe irritato per il metodo irrituale con cui gli era giunta la richiesta e per l'estrema leggerezza con cui era stato trattato l'argomento.

L'Esponente richiama poi, a riprova dell'estraneità di MARCIANO' Giuseppe alle dinamiche associative mafiose, la documentata e sistematica assenza dell'imputato alle riunioni ritenute strategiche per il sodalizio, poiché finalizzate ad attribuire cariche e a risolvere problemi organizzativi di vitale importanza per l'associazione (tra cui Giambranca 17.01.2010, Alessandria 28.02.2010, Bosco Marengo 30.05.2010).

Per ciò che attiene ai rapporti con le cosche calabresi, i motivi aggiunti asseriscono che gli stessi non vanno mai di là da contatti connessi a risalenti rapporti di conoscenza personale, comunque non implicanti il coinvolgimento di una struttura associativa federata ad altre correnti in Calabria.

Non sussiste traccia alcuna – puntualizza il Difensore - di episodi dimostrativi di ospitalità a sodali, assistenza a detenuti per spese legali e supporto logistico ai familiari, riconducibili ad una rete di alleanze di tipo 'ndranghetista, funzionali al rafforzamento di preesistenti accordi d'illecita natura.

La stessa vicenda relativa ad affari economici con la famiglia PRIOLO (asserito ramo emergente del clan PIROMALLI) è stata oggetto di travisamento interpretativo.

Al riguardo i motivi aggiunti evidenziano la liceità di rapporti, peraltro non concretizzati, come l'affare del supermercato di Gioia Tauro, per il resto contestando la validità del presupposto fondante, nell'ottica del Tribunale, l'illiceità di rapporti tra le famiglie MARCIANO' e PRIOLO e, cioè, il fatto che i PRIOLO, destinatari negli ultimi anni di vari sequestri, cercavano persone di fiducia, cui intestare l'attività, motivo per cui il MARCIANO' avrebbe utilizzato l'iscrizione al REC della propria moglie, ELIA Angela.

Secondo il Difensore manca una qualsiasi conferma, anche indiziaria, dell'intenzione dei PRIOLO di ricorrere a compiacenti prestanome, per sottrarsi a possibili aggressioni del proprio patrimonio.

L'assunto del Tribunale è inficiato, comunque, da un insuperabile vizio logico, apparendo difficile immaginare che MARCIANO' Giuseppe possa esser stato, al contempo, partecipe in posizione apicale di un'associazione mafiosa e prestanome utilizzato ai fini d'una intestazione fittizia.

In realtà il MARCIANO' o è stato effettivamente partecipe dell'associazione di cui al capo A) della sentenza ovvero, proprio a causa della sua estraneità a questa associazione, ha ricoperto il limitato ruolo di *testa di legno* al fine di eludere disposizioni di legge in tema di misure di prevenzione patrimoniali, peraltro senza esser mai stato destinatario di formale contestazione *ex* art.12-*quinquies* L.356/92.

Se, infine, la stessa sentenza valorizza alcune intercettazioni in cui i MARCIANO' discutono della somma di 50.000 euro da versare ai PRIOLO e già agli stessi promessa da MARCIANO' Vincenzo, facendo affidamento sul ricavato dalla vendita del ristorante LE VOLTE, è evidente che i MARCIANO' non solo non sono i prestanome dei PRIOLO ma, addirittura, i loro finanziatori.

Rileva l'Esponente che il Tribunale non si confronta con tale contraddizione, altresì omettendo di considerare sia le difficoltà dei MARCIANO' nel reperire la somma da versare ai PRIOLO, tanto da doversi rivolgere a GALLOTTA Giuseppe per un prestito, sia il temporeggiamento posto in essere da MARCIANO' Vincenzo 77 nei confronti dei PRIOLO, facendo intendere al padre che il mancato reperimento della somma poteva determinare una situazione a sé sfavorevole, sia – infine – l'estrema preoccupazione manifestata da MARCIANO' Giuseppe per non aver ottenuto il prestito dal GALLOTTA.

In conclusione, e contrariamente agli assunti del Tribunale, le circostanze di cui sopra non solo non mostrano alcuna traccia d'alleanza di origine 'ndranghetista fra i MARCIANO' e i PRIOLO, ma danno conferma di gravi difficoltà economiche dei primi nel reperire denaro da investire in attività imprenditoriali.

I motivi aggiunti passano poi alla trattazione del supporto logistico offerto dal MARCIANO' a LA ROSA Domenico, appositamente giunto dalla Calabria per rintracciare PERRI Vincenzo, ritenuto responsabile dell'omicidio di PRIOLO

Vincenzo.

Stando alla sentenza, MARCIANO' Giuseppe avrebbe messo in campo le forze d'azione sul territorio per cercare l'omicida in zona, facendolo cercare in Camporosso, dove risiedeva la zia PERRI Soccorsa e in Costa Azzurra, a Juan-Les-Pins, presso il ristorante gestito dalla famiglia BRANDIMARTE. Secondo il Difensore, invece, anche in questo caso i rapporti fra MARCIANO' e PRIOLO si inseriscono e si esauriscono nell'ambito del risalente rapporto di conoscenza personale, e l'ospitalità fornita al LA ROSA costituisce dato neutro, in difetto di prova d'un contributo da parte della presunta organizzazione guidata dal MARCIANO' alla ricerca di PERRI Vincenzo.

Ancor più fragili e ambigui, secondo quanto si legge nei motivi aggiunti, sono i passaggi della sentenza riferiti all'attività del MARCIANO', per conto di MAZZAFERRO Girolamo, volta alla sistemazione dei venditori di agrumi provenienti da Gioia Tauro.

Continuando nell'esame della motivazione, l'Esponente richiama l'accreditamento da parte del Tribunale, dell'idea di un MARCIANO' Giuseppe *factotum* della cosca, investito di ampie funzioni, da quelle inerenti alle più delicate questioni per la vita del sodalizio, a quelle di minima importanza; e tutto ciò in considerazione d'una serie di elementi circostanziali deponenti per la conservazione e il rafforzamento del prestigio criminale della famiglia MARCIANO' e del suo attuale capo, fratello ed erede di Francesco. In tal senso la sentenza accenna a richieste di protezione, intervento e raccomandazioni e si dilunga sull'episodio dell'attentato all'imprenditore PARODI evidenziando, di là dall'esclusione di diretta responsabilità del MARCIANO', la funzionalità della condotta delittuosa degli autori alle esigenze del sodalizio facente capo all'imputato e relative all'ottenimento di uno spazio commerciale all'interno del costruendo porto di Ventimiglia.

Rileva a tale ultimo proposito il Difensore che, in realtà, le lamentele espresse dal MARCIANO' circa le modalità troppo eclatanti di realizzazione della condotta estorsiva ai danni del PARODI costituiscono la più netta conferma non solo dell'estraneità dell'imputato all'episodio in esame, ma anche dell'assenza d'una matrice 'ndranghetista dell'azione, come riconosciuto da altra sentenza del Tribunale di Imperia.

Per ciò che attiene alle dichiarazioni delle vittime di reati contestati a MARCIANO' Giuseppe, il Difensore evidenzia che: il TRIFOGLIO mai ha parlato dell'imputato, per il resto limitandosi ad affermare d'aver sentito dire che i MARCIANO' erano gente pericolosa; il TARI' ha precisato di non aver mai incontrato l'imputato; il DAMBRA ha detto di non conoscerlo, ma di aver immaginato che fosse collegato alla criminalità organizzata calabrese; l'albergatrice BOTTINO ha affermato d'aver voluto fare un favore ai MARCIANO', in quanto persone indicate come mafiose.

Ad ulteriore dimostrazione dell'assenza del profilo mafioso evocato in sentenza, sta la vicenda del CIOFFI, direttore della filiale di Vallecrosia di INTESA SAN PAOLO. Viene, a tal proposito, ricordata la frase pronunciata dal funzionario (*Mo' senti come parlo con i mafiosi*) indicativa dell'assenza di timore alcuno nei confronti di MARCIANO' Giuseppe.

Per ciò che attiene alle relazioni con il mondo politico, i motivi aggiunti parlano di rapporti consistiti semplicemente nell'organizzazione di talune cene elettorali presso il ristorante LE VOLTE gestito dalla famiglia MARCIANO' con il sindaco di Bordighera BOSIO Giovanni, con l'assessore provinciale BARABINO Cristina, con MOIO Vincenzo, con SASO Alessio, con BIASI Armando, con POLITI Roberto, con GIRO Tito; ma in tutti questi casi mai si è andati di là da contatti o frequentazioni che non fossero perfettamente leciti e, quindi, privi di rilievo penale alcuno, tant'è che non risultano contestati reati specificamente connessi a tali episodi.

Quanto agli interessi economici, con particolare riferimento al ruolo della MARVON, enfatizzato dal Tribunale che vede in tale cooperativa lo strumento utilizzato dal *locale* di Ventimiglia per intervenire massicciamente nei principali settori dell'attività economica locale operando dietro lo schermo delle cooperative, il Difensore rileva che la sentenza non dà conto né d'un collegamento tra la società e MARCIANO' Giuseppe, né di un interesse illecito dell'imputato rispetto all'operato della stessa.

Anche il presunto attivismo del MARCIANO' in ambito immobiliare costituisce un dato in sé neutro, se è vero che la stessa sentenza precisa che la genericità dei riferimenti non consente di ricostruire con precisione i termini degli affari inerenti lucrosi investimenti immobiliari.

In conclusione, di là dal suggestivo riferimento ad uno sfuggente, non meglio definito *prestigio mafioso* e da taluni elementi indiziari privi di reale consistenza nulla sussiste, a detta dell'Esponente, che denoti il ruolo apicale da MARCIANO' Giuseppe ricoperto in seno all'omonima organizzazione criminale. Ciò- sottolinea il Difensore – a meno di non voler evocare una *responsabilità da posizione,* incompatibile col lo stesso principio costituzionale di colpevolezza.

Sulla scorta delle esposte considerazioni, il Difensore redigente afferma la necessità di una pronuncia assolutoria.

I motivi aggiunti passano, poi, alla trattazione delle subordinate.

La prima subordinata concerne l'esclusione dell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art.416-*bis* c.p.

Sotto tale profilo viene preso in esame l'assunto del Tribunale, secondo cui la posizione di vertice del MARCIANO' emerge dalle stesse parole dell'imputato, là dove questi ricostruisce le gerarchie passate ed attuali del sodalizio e commenta col figlio o con stretti affiliati notizie giornalistiche, senza smentirle ma anzi confermandole e vanta conoscenze della struttura mafiosa, di cui soltanto un capo poteva esser depositario.

Il Difensore contesta la validità dell'assunto suddetto, osservando che la conversazione padre-figlio riguarda vicende risalenti nel tempo ed inattuali, e che parimenti prive di rilievo in merito alla posizione apicale di MARCIANO' Giuseppe risultano le conversazioni in cui, secondo la sentenza, MARCIANO' Vincenzo 77 esalta il prestigio criminale del padre od altre in cui terze persone fanno riferimento a PALAMARA e MARCIANO' senz'altra specificazione, come a coloro che comandano nella zona di Ventimiglia,

Ricorda l'Esponente che le attività di promozione, direzione ed organizzazione di cui all'art.416-*bis* comma 2 c.p. sono dotate d'intrinseca autonomia rispetto alla condotta meramente partecipativa di cui al primo comma, caratterizzandosi per un *quid pluris* oggettivo di apporto al sodalizio. In particolare, la condotta organizzativa consiste in una serie di attività volte a rendere l'associazione più efficace e adeguata al conseguimento delle finalità proprie delle consorterie mafiose.

Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto espressamente motivare in merito al ruolo

apicale di MARCIANO' Giuseppe, in ragione del fatto che la condotta di organizzazione dell'associazione di tipo mafioso integra un reato autonomo rispetto a quello di mera partecipazione e non è, quindi, una circostanza aggravante, secondo il dettato della giurisprudenza di legittimità.

In ogni caso e, cioè, anche a voler prescindere dal vizio di motivazione, dalle risultanze investigative non emerge un ruolo di coordinamento di uomini e mezzi da parte del MARCIANO'; più in generale non v'è traccia d'alcunché valicante sporadici contatti, sempre giustificati da motivi di lavoro perfettamente leciti o frequentazioni altrettanto lecite o, comunque, penalmente neutre, anche con taluni degli odierni coimputati.

Soggiunge l'Esponente che, anche in base alla recente giurisprudenza secondo cui non è necessario che l'organizzatore sia anche investito di compiti di coordinamento e direzione dell'attività di altri soggetti, occorre pur sempre l'evidenza dell'essenzialità e dell'infungibilità dell'attività del soggetto; e sul punto la sentenza nulla dice.

Ulteriore doglianza, sempre subordinatamente espressa nei motivi aggiunti, concerne la ritenuta circostanza aggravante di cui al quarto comma dell'art.416-*bis* c.p.

Il Difensore censura, anzitutto, l'assunto del Tribunale, secondo cui la configurabilità dell'aggravante in questione si ricaverebbe dal fatto che la 'ndrangheta è notoriamente un sodalizio armato.

Con tale affermazione, i primi Giudici confondono la realtà socio-criminale caratterizzante storicamente una siffatta organizzazione, con quella riferibile alla peculiare struttura associativa in cui si è realizzata in concreto la contestata condotta partecipativa.

La ritenuta disponibilità di armi da parte del sodalizio si regge, quindi, su affermazioni a metà strada fra presunzioni non riscontrate e suggestioni terminologiche esposte in modo autoreferenziale e senz'alcuna doverosa contestualizzazione che consenta di valorizzare le evidenze opponibili.

In tal senso neppure costituiscono valido argomento indiziario le telefonate fra MARCIANO' Giuseppe e:

- TRINCHERA Salvatore, concernenti le due pistole date al secondo da CONDINA Rocco e SPIRLI' Filippo;
- ALLAVENA Omar, in merito alla scorta da costui effettuata di proiettili sottratti durante le esercitazioni di tiro;
- PRIOLO Giuseppe, in merito alle rassicurazioni da costui ottenute sulla possibilità di fornire le armi a LA ROSA Domenico, giunto dalla Calabria, qualora l'omicidio di PRIOLO Vincenzo fosse stato rintracciato.

Le prime due telefonate non contengono riferimento alcuno a disponibilità di armi finalizzata alla consumazione di reati nell'interesse dell'associazione; in ogni caso la sentenza non ha evidenziato il coinvolgimento di MARCIANO' Giuseppe nella consumazione dei reati in materia di armi, ovvero la sua consapevolezza dell'effettiva disponibilità di armi da parte di singoli presunti sodali nell'interesse dell'intera organizzazione.

La lettura della terza telefonata, poi, mostra come il MARCIANO' non abbia assolutamente dichiarato una disponibilità di armi, non potendosi ricavare una tale disponibilità dalla sua rassicurazione all'interlocutore di aver detto al LA ROSA di avere i mezzi per fare tutto il lavoro e conoscenze per vedere e indagare dappertutto. V'è, in effetti, la possibilità di un'interpretazione alternativa dell'affermazione suddetta, in termini di manifestazione di disponibilità in merito alla ricerca e alla individuazione, ma non alla eliminazione della persona ricercata dai PRIOLO.

Soggiunge l'Esponente non esservi dubbio che la circostanza aggravante di cui al comma 4 dell'art.416-*bis* c.p. ha natura oggettiva ed è quindi applicabile anche a chi colposamente ignori il possesso delle armi da parte degli associati; nella specie, tuttavia, è la stessa sentenza ad escludere la sostenibilità logica di un tale assunto, là dove ha messo in rilievo come MARCIANO' Giuseppe abbia incarnato la più odierna espressione di *mafia silente*, il che contrasta con la ritenuta consapevolezza della disponibilità di armi da parte del sodalizio.

In ogni caso non sono emersi elementi specifici e concreti idonei a far ritenere che il MARCIANO' abbia mai agito anche solo nella colposa ignoranza della disponibilità di armi da parte del sodalizio, avuto riguardo al periodo in cui si iscrive la sua presunta condotta partecipativa, né sono stati evidenziati elementi

dimostrativi della effettiva disponibilità, anche solo indiretta, di armi da parte dell'imputato.

Da qui la chiesta esclusione dell'aggravante in parola.

I motivi aggiunti passano poi alla trattazione dei reati fine.

Dal reato di cui al capo E) è chiesta assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, eventualmente ai sensi dell'art.530[2] c.p.p.

Il Difensore, richiamate le considerazioni in merito alla petizione di principio insita nella considerazione, da parte del Tribunale, del reato in questione e degli altri reati fine come indice dimostrativo del reato associativo, svaluta gli elementi dimostrativi del coinvolgimento di MARCIANO' Giuseppe nella vicenda relativa al prestito usurario concesso a DAMBRA Alessandro.

Del primo elemento (avere il MARCIANO' ospitato all'interno del proprio ristorante l'incontro fra MARCIANO' Vincenzo 77 e i due DAMBRA, zio e nipote, nel corso del quale è stato concluso il mutuo usurario) l'Esponente evidenzia l'estrema fragilità, atteso che la stessa sentenza dà atto d'un pubblico e fugace incontro fra DAMBRA Alessandro e MARCIANO' Giuseppe, il quale si era limitato a contraccambiare il saluto del primo e, dopo essersi trattenuto per un solo minuto al tavolo attorno al quale s'erano seduti MARCIANO' Vincenzo 77 e i due DAMBRA, zio e nipote, si allontanava.

In merito al secondo elemento (aver MARCIANO' Giuseppe sollecitato al DAMBRA il pagamento del debito, con le modalità descritte da MARCIANO Vincenzo 77 in conversazione con GALLOTTA Giuseppe) il Difensore rileva che la frase che MARCIANO' Giuseppe avrebbe profferito all'indirizzo del DAMBRA, invitandolo a preoccuparsi perché era nella *bocca del lupo* a Milano, non è stata direttamente intercettata, ma riferita dal figlio Vincenzo e mai confermata dalla persona offesa.

Inoltre è priva di supporto probatorio l'opinione del Tribunale secondo cui, con quella frase, MARCIANO' Giuseppe aveva inteso alludere alla presenza della 'ndrangheta a Milano, neppure essendo stato dimostrato alcun contatto dell'imputato con elementi della 'ndrangheta milanese in relazione a questo episodio.

Infine, la contestazione dell'aggravante di cui all'art.7 D.L. 152/91 è avvenuta in difetto d'accertamento alcuno della ricorrenza dei suoi elementi costitutivi.

In effetti, dice il Difensore, non sono sufficienti né il mero collegamento con contesti di criminalità organizzata, né la caratura mafiosa degli autori del fatto occorrendo, invece, l'effettivo utilizzo del metodo mafioso, così da porre concretamente il soggetto passivo in uno stato di soggezione determinato dalla prospettiva che egli sia tenuto all'adempimento. Neppure, sottolinea l'Esponente, può trovare applicazione una sorta di *principio di territorialità,* idoneo a determinare un automatismo fra il dato oggettivo del territorio e presenze *mafiose,* pur sempre richiedendo un *quid pluris* e ciò persino quando il delitto venga commesso da soggetto di notorio spessore criminale, tale comunque non essendo MARCIANO' Giuseppe.

Il Tribunale, invece, non ha speso alcuna parola per giustificare la ritenuta sussistenza dell'aggravante la quale, nell'ottica della sentenza, sembra costituire una sorta di scontata appendice del coinvolgimento della famiglia MARCIANO' nella vicenda, in virtù di aspetti evocativi e non reali, come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.

Parimenti è chiesta assoluzione dal reato di cui al capo F) perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, eventualmente ai sensi dell'art.530[2] c.p.p.

Secondo il Difensore, nessuno degli elementi posti dal Tribunale a fondamento del dichiarato concorso di MARCIANO' Giuseppe nel reato di usura ai danni di TRIFOGLIO Gianni (richiesta di denaro di MARCIANO' Vincenzo 77 ai genitori da consegnare a *Pino*; frequenti richieste di informazioni avanzate dai MARCIANO' marito e moglie al figlio Vincenzo circa la restituzione del denaro; richiesta di pagamento del debito direttamente formulata al TRIFOGLIO da parte del detto Vincenzo) si presta ad essere interpretato nel senso ritenuto in sentenza.

Non sussiste, invero, prova alcuna dell'effettiva corresponsione della somma di 10.000 euro al GALLOTTA da parte di MARCIANO' Giuseppe per il tramite del figlio Vincenzo, e le richieste d'informazioni circa la restituzione del denaro non provano affatto l'intervenuta dazione del denaro, fermo restando che un'intervenuta dazione - sempre ammessa l'effettiva appartenenza del denaro a

MARCIANO' Giuseppe – non proverebbe alcunché in merito alla successiva erogazione di un prestito usurario al TRIFOGLIO da parte del GALLOTTA, che non risulta avere contatti con MARCIANO' Giuseppe in relazione a questo episodio. Neppure vi è una qualche conversazione in cui MARCIANO' Giuseppe appaia edotto delle finalità di erogazione del prestito, così come non vi è traccia di contatti o rapporti di conoscenza di MARCIANO' Giuseppe e TRIFOGLIO Gianni.

Il Difensore mette altresì in rilievo la mancata coincidenza tra il momento in cui il TRIFOGLIO dichiara di aver ricevuto il prestito dal GALLOTTA (dicembre 2010) e quello risultante dalle intercettazioni telefoniche (fine gennaio 2011).

Tale imprecisione avrebbe richiesto una più approfondita considerazione da parte del Tribunale che, invece, l'ha risolta in modo sbrigativo, semplicemente ascrivendola ad un impreciso ricordo del TRIFOGLIO.

In ogni caso non si comprende quale ruolo MARCIANO' Giuseppe abbia svolto nella vicenda.

Da qui la richiesta d'assoluzione.

Per ciò che attiene al capo K) il Difensore ricorda che BOTTINO Carla ha negato pressioni da parte di MARCIANO' Giuseppe, asserendo di avergli soltanto inteso fare un favore a titolo personale ed in via del tutto eccezionale.

La sentenza, pur avvertita di tale anomalia, ha preteso di superarla con argomenti dimostrativi, semmai, dell'infondatezza dell'accusa, là dove ha affermato che il cedimento della BOTTINO alla richiesta di omettere le registrazioni non è stato determinato da una esplicita coartazione, atteso che MARCIANO' Giuseppe non ha dovuto prospettarle un male ingiusto, né spendere il nome dell'associazione per costringere la vittima ad assecondare la sua volontà, ma gli è stato sufficiente il prestigio criminale di cui egli godeva.

Rilevato che il reato di cui all'art.611 c.p. richiede tanto il dolo generico (coscienza e volontà di usare violenza o minaccia ad una persona) quanto il dolo specifico (costrizione del soggetto passivo di violenza o minaccia a commettere un fatto preveduto dalla legge come reato) il Difensore afferma la necessità che violenza o minaccia siano concretamente idonee, nel momento in cui vengono esercitate, a determinare altri a commettere un fatto costituente reato.

Secondo l'Esponente è da escludersi che la richiesta del MARCIANO' abbia avuto tale capacità intimidatrice; e comunque la BOTTINO, come da sua dichiarazione, non l'ha percepita come una indimidazione.

Per il resto è la sentenza stessa ad escludere che il MARCIANO' abbia tenuto una condotta obiettivamente minacciosa, ovvero abbia anche solo speso il nome di una qualsiasi associazione mafiosa, il che contestualmente esclude anche la sussistenza dell'aggravante di cui all'art.7 D.L. 152/91.

Anche dal reato di cui al capo L) è chiesta assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, eventualmente ai sensi dell'art.530[2] c.p.p.

Rievocati i fatti, il Difensore segnala, anzitutto, la marginalità del contributo di MARCIANO' Giuseppe alla realizzazione collettiva del reato in contestazione atteso che, dopo l'iniziale contatto con l'ARTIOLI, egli uscì di scena senza manifestare interesse per la vicenda già dal Natale 2010, mentre i contatti successivi a tale data fra MARCIANO' Giuseppe e i coimputati non sono dimostrativi d'una condotta riconducibile allo schema del concorso di persone nel reato. Ed invero i detti contatti consistono in informazioni ricevute da MARCIANO' Giuseppe in merito agli sviluppi della pratica amministrativa, in contestuale difetto, nella sua condotta, di qualsivoglia attività di coordinamento che dovrebbe derivare dal suo ruolo di promotore.

Resta in ogni caso il fatto che l'ARTIOLI decise di pender contatti con MARCIANO' Giuseppe, non già per averlo reputato mafioso, ma per averlo ritenuto persona *ammanicata*, quindi in grado di fornire un ausilio nel velocizzare la pratica amministrativa dei RATTO.

Da qui la richiesta di assoluzione.

Un autonomo capitolo dei motivi aggiunti è dedicato alla inattendibilità soggettiva ed oggettiva dei collaboratori di giustizia.

Premesso che la prova indiziaria del reato associativo si fonda anche sule dichiarazioni dei collaboratori di giustizia OLIVERIO Francesco e CRETAROLA Gianni, il Difensore enuncia difetto del debito vaglio d'attendibilità, da parte del Tribunale, alla stregua dei parametri indicati dagli artt.192, commi 3 e 4 c.p.p., essendo gli stessi primi Giudici consapevoli della scarsa credibilità oggettiva e soggettiva dei propalanti; sicché lo schema è stato capovolto e le dichiarazioni dei

collaboratori sono ste ritenute confermative di un quadro indiziario già altrimenti emerso.

L'Esponente confuta, poi, l'assunto del Tribunale secondo cui l'OLIVERIO e il CRETAROLA hanno mostrato di ben conoscere la realtà criminale dell'estremo ponente ligure, atteso che è sufficiente scorrere il contenuto delle dichiarazioni dei due collaboratori, per accertarne la globale inattendibilità.

I primi Giudici, inoltre, non hanno osservato le linee-guida dettate dalla giurisprudenza di legittimità, e neppure hanno tenuto conto delle divergenze delle propalazioni in merito alla figura di MARCIANO' Giuseppe e al ruolo da costui ricoperto all'interno del sodalizio di appartenenza.

Dell'OLIVERIO, definitosi capo del *locale* di Belvedere Spinello, nonché capo della *'ndrina* di Rho, il Difensore evidenzia la condizione di perfetto sconosciuto nell'ambito dei procedimenti penali (scaturiti dalle inchieste GALASSIA, CRIMINE, INFINITO) che avevano interessato la zona del crotonese e quella del milanese. In particolare viene ricordato che nel procedimento INFINITO non si parla della *'ndrina* di Rho, ma del *locale* di Rho, capeggiato da un certo SANFILIPPO.

Per il resto i motivi aggiunti affermano che la narrativa dell'OLIVERIO è affetto da numerose contraddizioni e che la parte riguardante in generale struttura e vita dell'associazione 'ndranghetista è asintomatica, limitandosi descrizioni ormai acquisite e diffuse anche in ambiti estranei a quello giudiziario.

Per contro, sottolinea il Difensore, la parte delle dichiarazioni relativa alle esperienze personali del propalante e ai rapporti con gli imputati di questo processo è priva di affidabilità alcuna, con particolare riferimento alle modalità di incontro con PALAMARA Antonio.

Anche le dichiarazioni del CRETAROLA appaiono inficiate da profili d'inaffidabilità soggettiva ed oggettiva.

Sotto tale profilo l'Esponente richiama anzitutto quanto indicato dal Condifensore nei motivi d'appello, a proposito della positiva valutazione data dai primi Giudici alle ammissioni del CRETAROLA di aver simulato la propria seminfermità mentale per ottenere uno sconto di pena relativamente ad un omicidio da lui compiuto.

In tale valutazione s'annida, secondo i motivi aggiunti, un rilevante numero di errori, tra cui quello di non aver considerato il fatto che se il CRETAROLA non avesse confessato il precedente mendacio circa la propria capacità d'intendere e di volere, non avrebbe mai potuto esser considerato un collaboratore affidabile.

Il mendacio del CRETAROLA compromette in radice l'attendibilità di costui e, quindi, preclude la possibilità di operare una valutazione frazionata delle sue dichiarazioni, considerato che l'attendibilità soggettiva del dichiarante e quella oggettiva non si muovono per compartimenti stagni, e che la legittimità d'una valutazione frazionata presuppone che non esista una interferenza fattuale e logica tra gli aspetti del narrato per i quali non si ritiene raggiunta la prova della veridicità e quelli che sono intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrati.

Ma – soggiunge il Difensore - anche a prescindere dal tema inesplorato della totale inattendibilità soggettiva e venendo al merito del narrato, resta il fatto che il CRETAROLA, oltre ad aver descritto un apparato di regole generali di comune dominio, appartenenti al notorio della criminalità organizzata di stampo mafioso, ha pure dichiarato di non aver mai direttamente conosciuto MARCIANO' Giuseppe e, addirittura lo ha screditato, dicendo che non gode di alcuna credenzialità criminale, perché mai è stato in galera.

Si tratta di una dichiarazione contrastante con la stessa ipotesi accusatoria, accreditata in sentenza.

I motivi aggiunti si chiudono con una censura relativa alla pena comunque eccessiva, che si sarebbe dovuta mantenere nel minimo edittale, previa concessione delle attenuanti generiche.

In particolare il Difensore lamenta mancanza di seria argomentazione in merito alla quantificazione della pena-base, e agli aumenti per l'aggravante e per la continuazione. Né adeguata motivazione è stata data in merito alle negate attenuanti generiche.

L'APPELLO PER MARCIANO' VINCENZO CLASSE 1977

Il Difensore svolge le stesse eccezioni preliminari formulate ed illustrate con ampia motivazione nell'appello per MARCIANO' Giuseppe.

Parimenti reitera le stesse censure di merito svolte e illustrate con ampia motivazione nell'appello per MARCIANO' Giuseppe, in merito alla sussistenza, ritenuta dal Tribunale, dei reati di cui ai capi A) E) F) K).

Ribadisce, infine e nei termini di cui all'atto di appello per MARCIANO' Giuseppe, l'insussistenza delle aggravanti di cui agli artt.416-*bis* comma 4 c.p. e 7 D.L.152/1991.

Con esclusivo riferimento a MARCIANO' Vincenzo 77, il Difensore appellante lamenta erroneo giudizio di responsabilità in relazione al capo H).

Riportato il contenuto dell'imputazione nella parte relativa al contributo offerto dall'imputato alla realizzazione dell'estorsione nei confronti di TRIFOGLIO Gianni, l'atto d'appello definisce *curiosa* la costruzione accusatoria secondo cui

- GALLOTTA Giuseppe avrebbe offerto protezione per 700 euro a settimana onde tutelare il TRIFOGLIO dal duo CALABRESE Giuseppe-ALVARO Nazzareno, debitori della somma di 1000 euro per consumazioni non pagate;
- MARCIANO' Vincenzo 77 avrebbe rafforzato il proposito criminoso del complice attraverso la verifica dell'eventuale coinvolgimento di PALAMARA Antonio nella vicenda con CALABRESE e ALVARO per far cessare l'atteggiamento provocatorio dei due.

Si tratterebbe quindi, dice la Difesa, di una condotta rafforzativa, scomposta in due subcondotte: prima l'andata dal PALAMARA, poi l'incontro con i suddetti CALABRESE e ALVARO. Ma, anche se fosse provata, la circostanza del coinvolgimento del PALAMARA da parte di MARCIANO' Vincenzo 77 sarebbe assolutamente ininfluente rispetto alla sussistenza dell'elemento materiale del reato, mentre il successivo incontro di GALLOTTA e MARCIANO Vincenzo 77 con CALABRESE e ALVARO rappresenta un *post factum* non punibile in quanto, se estorsione v'è stata, questa era già stata commessa da altri e non dall'odierno imputato.

In effetti, il TRIFOGLIO ha chiarito i termini della supposta richiesta di protezione, articolatasi attraverso l'antieconomicità del prezzo (6-700 euro a settimana) concretizzatasi nel pagamento, per due volte, della somma di 700 euro.

Tutto ciò – ribadisce il Difensore appellante – avviene prima dell'intervento di MARCIANO' Vincenzo 77 attraverso i due ricordati momenti (incontro con PALMARA, incontro con CALABRESE-ALVARO). Ma nulla cambia ai fini della sussistenza del reato, atteso che l'eventuale rapporto illecito che legava l'estorsore alla vittima si era già compiuto.

In via di subordine, è lamentato erroneo giudizio in ordine alla liquidazione del danno a favore delle parti costituite, attesa l'assoluta carenza di prova in merito al danno all'immagine contestato.

Ci si duole, comunque, per l'eccessività della pena, con particolare riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Sotto tale profilo, l'atto d'appello mette in rilievo la giovane età, l'incensuratezza, il buon comportamento processuale, sicché le attenuanti generiche si sarebbero dovute concedere, con giudizio di prevalenza sulle aggravanti.

MOTIVI AGGIUNTI PER MARCIANO' VINCENZO CLASSE 1997

Il Condifensore di MARCIANO' Vincenzo 77 svolge motivi aggiunti, riprendendo i concetti già espressi negli appelli per MARCIANO' Giuseppe e MARCIANO' Vincenzo 77, concernenti l'insussistenza del reato di cui al capo A) della rubrica.

In particolare il Difensore evidenzia l'assenza di traccia alcuna degli indicatori fattuali richiamati dalla sentenza *Mannino,* quali presupposti necessari per la configurazione d'una responsabilità *ex* art.416-*bis* c.p., non essendovi alcuna prova, neppure indiziaria di: un atto di affiliazione rituale ad una cosca; un periodo di *osservazione* e *prova* per saggiare il livello di adesione al programma associativo e alle relative metodiche; una *affectio societatis,* intesa come consapevole volontà di appartenere a un gruppo la cui finalità sia il costante uso della forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo; un ruolo gerarchico ricoperto all'interno dell'organigramma del sodalizio; un contributo offerto alla cosca con carattere di stabilità, funzionalmente orientato ad assicurare la conservazione o il rafforzamento sul piano operativo.

I motivi aggiunti riprendono, confermandole, le considerazioni svolte in atto di appello in tema di esclusione del comma 4 dell'art.416-*bis* c.p., ribadendo la carenza di prova in proposito, sotto il duplice profilo della disponibilità e della consapevolezza di tale disponibilità nell'interesse dell'intera associazione.

Per ciò che attiene al reato di cui al capo F) l'Esponente ribadisce l'erroneità dell'interpretazione data in sentenza alla vicenda, per difetto di prova alcuna dell'effettivo corresponsione al TRIFOGLIO della somma di 10.000 euro da parte di MARCIANO' Giuseppe e, comunque, di contatti fra il TRIFOGLIO e il detto MARCIANO'.

Arbitrariamente, infine, il Tribunale ha ascritto a confuso ricordo del TRIFOGLIO quella che, invece, è stata una precisa indicazione temporale della persona offesa, incompatibile con il momento, risultante dalle intercettazioni, in cui sarebbe avvenuta la corresponsione della somma.

Con riferimento all'imputazione di cui al capo H) il Difensore, premesso che non risulta alcun contatto fra MARCIANO' Vincenzo 77 e il TRIFOGLIO in relazione a questo specifico episodio, rileva che l'intervento dell'odierno imputato e del GALLOTTA, per stessa indicazione della sentenza, non è nemmeno servito a indurre il CALABRESE e l'ALVARO a saldare il debito pregresso di 1000 euro accumulato dagli stessi nei confronti del gestore del locale. Ciò dimostra l'assenza d'una pressione intimidatrice di tipo mafioso nella condotta di MARCIANO' Vincenzo 77, assenza confermata anche dal fatto che la somma di 6/700 euro settimanali che il GALLOTTA avrebbe chiesto al TRIFOGLIO per garantirgli protezione venne corrisposta da quest'ultimo, per sua stessa ammissione, solo per due volte, poiché i pagamenti s'interruppero per iniziativa della stessa vittima, senza alcuna conseguenza per la stessa.

Tutto ciò ulteriormente denota l'assenza di una condotta estorsiva, men che meno di origine mafiosa.

Conclude l'Esponente affermando l'insussistenza di prova alcuna

- del contributo di MARCIANO' Vincenzo 77 alla realizzazione collettiva dell'estorsione ai danni del TRIFOGLIO;
- del vantaggio in vista del cui conseguimento MARCIANO' Vincenzo 77 avrebbe tentato una mediazione con il CALABRESE e l'ALVARO;
- della violenza e/o della minaccia che MARCIANO' Vincenzo 77 avrebbe esercitato sul TRIFOGLIO;
- del metodo mafioso e/o della finalità di agevolazione mafiosa che avrebbe

connotato la condotta di MARCIANO' Vincenzo.

In merito al reato di cui al capo K) i motivi aggiunti richiamano le considerazioni svolte in atto di appello relativamente ai requisiti di configurabilità dell'art.611 c.p., insussistenti nella vicenda anche in ragione delle dichiarazioni della BOTINO di non essersi sentita minacciata, in contestuale difetto di prova che la donna sia stata intimidita, o comunque avvicinata per conto e nell'interesse d'una organizzazione mafiosa.

Con ulteriore capitolo il Difensore ribadisce l'inattendibilità soggettiva ed oggettiva dei collaboratori di giustizia, esponendo medesime considerazioni rispetto all'atto di appello.

Sono, infine, svolte conclusioni subordinate richiamanti quelle dell'atto d'appello.

L'APPELLO PER MARCIANO' VINCENZO CLASSE 1948

Con primo motivo d'appello, il Difensore deduce insussistenza del reato associativo contestato a MARCIANO' Vincenzo 48 asserendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, deve escludersi la sussistenza di un sodalizio stabile, caratterizzato dal *metodo mafioso*.

Quanto ai singoli reati fine attribuiti a taluni fra gli associati, anche in concorso con terzi, gli stessi debbono considerarsi frutto di iniziative personali, estranee al concreto esercizio di finalità illecite associative, neppure esendosi risolte in un vantaggio economico per il sodalizio.

Con riferimento ai reati fine contestati da E) a K) l'atto d'appello rileva che il timore riferito dalle persone offese è disceso da una ritenuta capacità criminale degli autori delle condotte illecite in concorso tra loro, piuttosto che dalla percezione di un'entità associativa di cui gli stessi avrebbero fatto parte e dalla consapevolezza che le condotte di cui sopra rappresentavano un'esteriorizzazione della carica intimidatoria dell'associazione criminale.

Non può altresì ritenersi provato che il metodo mafioso sia stato utilizzato per acquisire, in modo diretto o indiretto, la gestione o il controllo di attività economiche, in quanto la vicenda GALLOTTA-TRIFOGLIO si è risolta in un fatto del tutto isolato, comunque riconducibile al presunto autore, anche in termini di lucro economico.

Neppure può dirsi che il metodo mafioso abbia caratterizzato le vicende della cooperativa MARVON determinando, anche solo indirettamente, l'assegnazione di appalti da parte del Comune di Ventimiglia e di altri enti territoriali alla suddetta cooperativa.

È parimenti da escludersi, secondo l'atto d'appello, l'interferenza del sodalizio nelle consultazioni elettorali, atteso che l'organizzazione di cene, la partecipazione ad incontri, il proselitismo nella propria cerchia familiare ed amicale, è avvenuto con modalità affatto normali, senza condizionamenti del corpo elettorale e gratitudine da parte di candidati eletti.

Per ciò che attiene alla cosiddetta *mafia silente*, il Difensore appellante lamenta che il Tribunale, avendo come punto di riferimento un contesto sociale estraneo a tradizioni storico-culturali influenzate dalla presenza di organizzazioni criminali e refrattario alle stesse, abbia valutato come dimostrativi d'uno stato di condizionamento del tessuto sociale comportamenti privi di tale forza persuasiva, comunque riferibili a coloro che li avevano posti in essere.

In realtà il metodo mafioso deve avere una sua esteriorizzazione, quale forma di condotta positiva richiesta dalla norma con il verbo *avvalersi,* e gli atti specifici suscettibili di valutazione devono avere forza dimostrativa dell'esistenza del metodo suddetto. Puntualizza l'atto d'appello che un'associazione depotenziata per scelta obbligata degli aggregati non integra il reato.

Con secondo motivo il Difensore appellante enuncia, comunque, mancata partecipazione dell'imputato ad una associazione mafiosa, tale partecipazione non potendosi desumere dalla relazione di parentela con MARCIANO' Giuseppe e dalla frequentazione reciproca; né può avere valenza indiziaria l'essere MARCIANO' Vincenzo 48 figlio del fu MARCIANO' Francesco, a suo tempo assolto definitivamente in COLPO DELLA STREGA.

Il cognome del soggetto ha, tuttavia, avuto influenza sul Tribunale che, definendo il prevenuto figura di spicco dell'organizzazione, ne ha immediatamente sottolineato la diretta ascendenza.

Per il resto l'atto d'appello sottolinea che, pur nella vastità del materiale acquisito, non sono ravvisabili situazioni in cui MARCIANO' Vincenzo 48, di là dal rapporto di familiarità con lo zio Giuseppe e di amicizia e frequentazione con ALLAVENA

Omar, abbia avuto significativi contatti con i presunti correi, delle cui attività egli era all'oscuro; nessun decisivo valore può poi attribuirsi al fatto che, in talune occasioni, l'imputato abbia ricevuto confidenze dallo zio Giuseppe, ciò essendo spiegabile con la parentela e la familiarità fra i due.

Non vi sono, insomma, elementi indicativi di una partecipazione, atteso che il concetto di *fare parte* dell'organizzazione criminale implica la dimostrazione di un contributo causale concretamente offerto, insieme con la consapevolezza e volontà di contribuire al perseguimento dell'associazione, avvalendosi della forza intimidatrice della stessa.

Secondo il Difensore appellante, di là dal contenuto di talune intercettazioni ambientali, mai MARCIANO' Vincenzo 48 si è espresso, anche solo indirettamente, in modo tale da evidenziare la consapevolezza di essere parte attiva di un'associazione delittuosa, caratterizzata dal metodo mafioso. Egli, anzi e come risulta da telefonata intercettata, si è espresso in totale dissenso rispetto a comportamenti violenti e fortemente dimostrativi tenuti da terzi.

Soggiunge l'atto d'appello che l'imputato risulta essersi attivato in più occasioni, direttamente o tramite lo zio, per far trovare al fratello Rinaldo un onesto lavoro (di fatica e modestamente remunerato) e così ha fatto anche per la moglie di ALLAVENA Jason.

Nell'unica volta in cui MARCIANO' Vincenzo 48 s'è vantato d'aver ottenuto un trattamento di favore da un negoziante, ciò è avvenuto per la sua qualità di genero d'un appuntato della Guardia di Finanza.

Quando poi – continua l'atto d'appello - l'imputato ha chiesto l'intervento dello zio Giuseppe per tentare di sbloccare presso il comune di Bordighera una partica edilizia dell'imprenditore PARODI per la costruzione di un hotel, non solo non ha ottenuto risultati, ma neppure sembra aver richiesto alcunché, se non un interessamento nei limiti del lecito.

In definitiva, secondo la Difesa appellante, MARCIANO' Vincenzo 48 non ha posto in essere personalmente alcuna attività di tipo mafioso, né ha fornito un contributo apprezzabile e concreto, sul piano causale, all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione.

Non può considerarsi circostanza sintomatica d'appartenenza dell'imputato ad

un'associazione mafiosa quella dell'esser stato socio occulto della MARVON, atteso che la cooperativa è stata assegnataria di appalti pubblici da parte del Comune di Ventimiglia e di altri enti o associazioni locali, solo dopo il subentro in essa di MANNIAS Giancarlo, a seguito di che l'imputato ha percepito per alcuni mesi, null'altro che la modesta somma di euro 200 destinata al rientro delle spese inizialmente sopportato per la costituzione della società. Si tratta – soggiunge l'atto d'appello – d'un insignificante provento incamerato a titolo personale.

In sostanza, MARCIANO' Vincenzo 48 curava i propri interessi in modo del tutto autonomo, pacifico e svincolato dall'eventuale esistenza di un'associazione a delinquere, cui egli mai intese fornire il benché minimo contributo economico e da cui nulla egli ricevette.

Il CRETAROLA non ha riconosciuto l'imputato in fotografia, né mai l'ha citato; dal canto suo l'OLIVERIO ha bensì affermato di aver incontrato l'imputato durante una cena, tuttavia limitandosi a dire di aver appreso che egli era il nipote del "*capo società*", senza fare alcun riferimento ad un ruolo rivestito dal prevenuto in questione. Ma il ricordo su presenza a cena e collocazione a tavola non è particolarmente dettagliato e, comunque non costituisce inequivoca espressione dell'importanza del commensale.

Il Difensore appellante contesta, poi, l'interpretazione data dal Tribunale a due intercettazioni ambientali in tema di presunta disponibilità di armi da parte di MARCIANO' Vincenzo 48 il quale, insieme con ALLAVENA Omar, avrebbe trattato con CUPELLI Antonio l'acquisto di una o due pistole con il silenziatore. In realtà il CUPELLI, possessore di una pistola, manifesta a MARCIANO' Vincenzo il proposito di recarsi presso un negozio di rivendita di armi e attrezzature sportive ("*Spincia*") con l'intenzione di comprare un attrezzo per pulire la canna della pistola.

È evidente, secondo l'atto d'appello, che non si parla di silenziatore, impossibile da acquistare presso un esercizio commerciale, ma si descrive una operazione di normale manutenzione, in cui l'odierno imputato si è offerto di aiutare il CUPELLI.

Per ciò che attiene alla seconda intercettazione, la Difesa rileva che essa si svolse bensì nella vettura di MARCIANO' Vincenzo, ma in sua assenza, essendo egli sceso dall'auto in occasione di un controllo dei Carabinieri, cui stava mostrando i

documenti.

Concludendo sul punto, il Difensore appellante afferma non esser stata provata la partecipazione di MARCIANO' Vincenzo 48 al contestato reato associativo.

Con secondo motivo d'appello, il Difensore enuncia insussistenza del reato fine di cui al capo L) della rubrica, asserendo che MARCIANO' Vincenzo 48 e i presunti correi hanno utilizzato modi e condotte assolutamente normali nei confronti dell'ARTIOLI, agente in nome e per conto dei RATTO. Tutto ciò contrasta con la tesi di una consapevolezza da parte dell'odierno imputato dell'esistenza d'una associazione delittuosa - comandata dallo zio Giuseppe e di cui egli stesso sarebbe stato partecipe - in grado d'incutere soggezione per il solo fatto della sua riconosciuta esistenza, in coloro che di volta in volta ne venivano in contatto.

Lo stesso ARTIOLI ha riconosciuto in incidente probatorio che non furono usati toni minacciosi; e che fu egli stesso a rivolgersi a MARCIANO' Giuseppe, per indicazione di un comune conoscente, ritenendolo persona *immanicata,* che è concetto diverso da quello sostenuto dall'Accusa.

Ciò detto il Difensore appellante contesta che i fatti in questione integrino l'ipotesi di reato esame; in effetti la promessa del pagamento della somma di 25.000 euro era condizionata alla verificazione di un duplice presupposto: l'ottenimento di un'autorizzazione paesistica, che la società dei RATTO aveva titolo per ottenere, e il finanziamento dell'operazione imprenditoriale perseguito dalla società. Tale ultima condizione non dipendeva da un'iniziativa richiesta a MARCIANO' Giuseppe, o da costui millantata, mentre l'altra sottintendeva, nelle intenzioni del RATTO, una condotta di corruzione in atto d'ufficio, di cui gli odierni imputati potevano farsi interpreti.

Puntualizza, a tal proposito, l'atto d'appello che se la promessa fosse stata condizionata al solo ottenimento dell'autorizzazione paesistica, in teoria i coimputati avrebbero potuto richiedere il versamento di quanto pattuito, poiché tale autorizzazione era stata data legittimamente. Invece è pacifico che, pur con disappunto, i coimputati, dando per buone le spiegazioni dell'ARTIOLI, attesero pazientemente gli ulteriori sviluppi che non sortirono risultato alcuno, poiché le banche non finanziarono l'opera.

Pertanto il Difensore appellante esclude che la promessa del RATTO fosse

ancorata alla compravendita di un comportamento di favore d'un pubblico ufficiale, pretestuosamente millantata da MARCIANO' Giuseppe. Costui, comunque, come risulta dalle conversazioni intercettate, parlando con MARCIANO' Vincenzo 48, ALLAVENA Omar e con la moglie ELIA Angela, fece riferimenti ad un funzionario che sarebbe potuto intervenire, e addirittura sarebbe intervenuto, consentendo la conclusione dell'*iter* amministrativo.

Ciò, puntualizza l'atto d'appello, consente di escludere l'esistenza della millanteria, a meno di non ritenere un eccesso di autoreferenzialità di MARCIANO' Giuseppe anche nei confronti di moglie, nipote ed ALLAVENA.

In deteriore ipotesi, la finalità di lucro esclusivamente personale comporta l'esclusione dell'aggravante di cui all'art.7 D.L. 152/91.

Con terzo, subordinato motivo è lamentata mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante del quarto comma dell'art.416-*bis* c.p.

Con quarto motivo, concernente il risarcimento del danno in favore del Comune di Ventimiglia e della Regione Liguria, il Difensore impugna anzitutto la quantificazione del danno a favore del Comune, nella somma di 600.000 euro, svincolata da qualsiasi parametro di riferimento.

Osserva, a tal proposito, l'atto di appello che per attribuire rilievo all'attivismo in occasione delle campagne elettorali, il Tribunale avrebbe dovuto individuare in favore di quali candidati eletti l'associazione si fosse adoperata in occasione di elezioni.

Per ciò che attiene alla MARVON, le valutazioni del Tribunale sarebbero fondate se riferite a vere e proprie realtà imprenditoriali, diverse però dalla cooperativa in questione, che ha rappresentato uno strumento di lavoro per decine di persone, altrimenti disoccupate; né, per la costituzione della cooperativa, sono stati impiegati capitali di dubbia provenienza, e dalla stessa non sono stati ricavati significativi profitti.

Anche il danno liquidato in favore della Regione Liguria in complessivi 300.000 euro si basa, secondo la Difesa, sulla supposta compromissione dell'interesse della collettività ad un corretto agire degli eletti; ma il Tribunale, anche in questo caso, si esprime come se dal dibattimento fosse emersa la dimostrazione che

alcuni consiglieri regionali avessero effettivamente beneficiato dell'appoggio elettorale d'esponenti di rilievo della 'ndrangheta, con aspettativa del sodalizio di ottenere un tornaconto; ma nessuna prova è stata fornita in proposito.

Sulla scorta delle esposte considerazioni, il Difensore appellante chiede assolversi MARCIANO' Vincenzo, classe 1948, dalle imputazioni *sub* A) perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto e *sub* L) perché il fatto non sussiste, in subordine instando per: concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante di cui al comma quarto dell'art.4\6-*bis* c.p.; esclusione dell'aggravante di cui all'art.7 D.L. 152/91 relativamente al capo L); applicare il minimo aumento per la continuazione; ridurre le statuizioni in favore delle parti civili.

L'APPELLO PER ALLAVENA OMAR

Il Difensore, lamentando mancata considerazione, da parte del Tribunale, delle argomentazioni difensive in favore dell'ALLAVENA, rileva che l'assunto del Collegio di ricomprensione dei fatti di causa nell'ambito dell'art.416-*bis* c.p. non è convincente, atteso che all'affermata esistenza del sodalizio mafioso la sentenza è pervenuta attraverso una distorta lettura della norma incriminatrice.

In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso ciò che appare più arduo da dimostrare è la sistematica finalizzazione del vincolo sociale tra membri del gruppo alla realizzazione di un generico impianto delinquenziale; nondimeno – dice l'appellante - il Tribunale sembra dare per scontata la circostanza, concentrandosi sui tratti caratterizzanti dell'associazione mafiosa ancor prima di accertare quelli di cui all'art.416 c.p., mentre gli apporti testimoniali hanno tratteggiato un quadro piuttosto dispersivo, suggerendo che essere calabrese equivalga ad essere 'ndranghetista: sono richiamate, fra le altre, le dichiarazioni del CIOFFI e del TRIFOGLIO.

In realtà, secondo la Difesa, l'eterogeneità dei soggetti coinvolti, le modalità d'azione sovente rudimentali, l'occasionalità degli episodi, sono elementi evidenzianti una realtà "*di atomizzazione, piuttosto che di coagulazione*" delle personalità delinquenziali, sicché le azioni compiute da parte di alcuni soggetti coinvolti paiono l'espressione di un'autonoma ed estemporanea iniziativa.

Tutto ciò, conclude sul punto l'atto di appello, conduce a dubitare dell'esistenza

stessa di un'associazione per delinquere sotto il profilo teleologico dovendosi, in ogni caso, ritenere infondate le connotazioni mafiose del sodalizio affermate dal Tribunale.

Sotto tale ultimo profilo, il Difensore appellante lamenta il ricorso, da parte dei primi Giudici, ad una interpretazione espansiva della norma, dilatata sino al punto di ricomprendervi fenomeni criminosi la cui consistenza, priva di qualsiasi percepibilità esterna, appare assai distante da quella di costrutti criminali da cui prese le mosse il legislatore del 1982.

Difetta, in altre parole, il plusvalore offensivo, che costituisce la causa prima e la nota caratteristica del reato in esame.

Il requisito dell'omertà, soggiunge l'atto d'appello, è connesso a quello della visibilità dell'associazione e del vincolo che lega i sodali, connotandosi come tratto distintivo del fenomeno mafioso, quale risposta alla necessità di preservare la discrezione nella quale deve operare qualunque sodalizio criminoso; da qui l'imposizione del silenzio a chiunque sia venuto a contatto con il fenomeno, da cui consegue una condivisa propensione alla reticenza nell'ambiente sociale in cui il sodalizio si è inserito.

Si tratta di circostanze che le emergenze processuali hanno escluso nel caso di specie, in cui né il requisito dell'assoggettamento, né quello dell'induzione all'omertà hanno trovato una prova rassicurante.

Neppure è emersa la sussistenza di una concreta dimensione patrimoniale dell'attività del sodalizio e ciò contrasta, anzitutto, con il tenore letterale della norma incriminatrice, la quale individua nel perseguimento di un profitto o vantaggio economico una delle principali finalità dell'associazione mafiosa.

Il Difensore appellante rileva che il Tribunale, dopo aver discettato sul fenomeno mafioso e sui suoi elementi strutturali, non è riuscito a individuare l'unità basica della 'ndrangheta, ovvero la *'ndrina*, strutturata sui membri di un nucleo familiare, né ha saputo indicare quali fossero le 'ndrine della stessa zona, presupposto per l'individuazione di un *locale,* con la propria *copiata* (*capo locale, contabile, capo crimine*);

Neppure sono stati individuati, da parte del Collegio, gradi e cariche, a dispetto dell'articolata istruttoria dibattimentale e delle dichiarazioni dei collaboratori di

giustizia: costoro, in particolare, mai hanno indicato l'ALLAVENA come un affiliato, né l'hanno riconosciuto nell'albo fotografico come un soggetto presente a incontri inerenti l'asserita attività associativa, o anche semplice partecipante ad incontri conviviali.

Quanto alla ritenuta sussistenza di una *mafia silente*, la Difesa afferma che il concetto mal si concilia con la totale assenza di eclatanti fatti di sangue ascrivibili alla criminalità organizzata.

Sempre in tema di mafia silente, l'atto d'appello passa ad esaminare una conversazione intercorsa fra CARLINO Domenico e tal RAZZOLI Fabrizio, dalla quale il Tribunale avrebbe ricavato la scelta di fondo della criminalità organizzata in Liguria: quella di condurre uno stile di vita riservato, senza inutili ostentazioni di potere.

Esaminato il contenuto della conversazione, il Difensore enuncia assenza di riferimenti alla figura di MARCIANO' Giuseppe, come si rileva dal complesso della conversazione stessa e delle connesse dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, come MORGANA Paolo, RAGUSEO Antonino, GULLA' Giovanni i quali non menzionano la figura di MARCIANO' Giuseppe.

Continua la Difesa rilevando che il Collegio, a fronte dell'affermazione di sussistenza dell'ipotesi del reato di cui all'art.416-*bis* c.p., non ha concretamente individuato le finalità dell'associazione. In ogni caso difetta l'individuazione concreta dell'ALLAVENA nella condotta partecipativa.

L'atto d'appello rileva, poi, che la sentenza non è in alcun modo riuscita a dimostrare un requisito fondamentale dell'organizzazione criminale, ossia il ricorso, da parte dei presunti associati, alla forza intimidatrice promanante dal vincolo associativo.

Per ciò che attiene al controllo del territorio, la Difesa richiama l'indicata conversazione CARLINO-RAZZOLI a riprova del fatto che se tale controllo realmente fosse esistito, non vi sarebbero stati quei fatti di microcriminalità imperversanti invece sul territorio di cui parlano i due suddetti interlocutori.

Quanto ai rapporti con persone delle istituzioni, l'atto d'appello rileva che le conversazioni intercettate evidenziano semplici considerazioni su fatti di cronaca coinvolgenti l'ambiente giudiziario locale, con riferimento alla vicenda

BOCCALATTE e ai relativi commenti positivi intercorsi fra i MARCIANO' padre e figlio e l'ALLAVENA e MARCIANO' Giuseppe e CARLINO Domenico, sulla figura del magistrato incriminato.

Dopo questo ampio inquadramento di ordine generale, la Difesa passa alla disamina dei rapporti specificamente contestati all'ALLAVENA in qualità di partecipe.

Per ciò che attiene al rapporto con le amministrazioni pubbliche, l'atto di appello rileva esser di tutta evidenza che l'ALLAVENA mai ha tratto vantaggio alcuno da notizie riservate, inerenti a pratiche amministrative e che, in ipotesi accusatoria, avrebbe carpito tramite il figlio Jason, impiegato presso l'U.T. del Comune di Ventimiglia. In effetti, le conversazioni intercorse fra ALLAVENA Jason, figlio di Omar, e il consigliere comunale D'ANDREA Roberto in nulla riguardano aspetti riconducibili alla presunta associazione, né confermano l'ipotesi accusatoria, non essendo emerso alcun coinvolgimento dei funzionari del Comune nei fatti di causa.

Ricorda altresì la Difesa che, in una vicenda non riguardate l'associazione, ALLAVENA Jason neppure avvertì il consigliere D'ANDREA che presso il cantiere di lui in Bevera, i vigili urbani stavano per compiere un controllo su presunti abusi edilizi. Il cantiere, inoltre, non faceva riferimento al D'ANDREA, ma ad un suo dipendente con cui l'ALLAVENA non aveva rapporto alcuno.

Più articolata è la trattazione della vicenda concernente la cooperativa MARVON costituita, secondo l'accusa, da ALLAVENA Omar, MARCIANO' Vincenzo 48, ROLDI Annunziato, ancorché formalmente gestita da MANNIAS Giancarlo ed assegnataria di lavori pubblici anche in violazione della normativa.

Brevemente rievocate la storia della MARVON e le finalità della stessa, il Difensore appellante ricorda che la cessione al MANNIAS avvenne dietro promessa di quest'ultimo di versare il prezzo d'acquisto qualora la cooperativa, che sino ad allora era stata in grado di svolgere soltanto piccoli lavori, avesse davvero cominciato a funzionare.

Al riguardo, rileva l'atto d'appello, gli stessi operanti di polizia giudiziaria hanno ammesso, in sede dibattimentale, di non aver compiuto accertamento alcuno in grado di spiegare il senso di delle numerose conversazioni dell'ALLAVENA e dei

MARCIANO', dal non univoco significato.

L'ALLAVENA, in effetti, ha manifestato in più conversazioni il timore che il MANNIAS volesse in qualche modo frodare i soci costituenti, non provvedendo a versare loro il corrispettivo per la cessione della MARVON, ed escludendoli dalla partecipazione agli utili; ed è per tale timore che l'odierno imputato, in una telefonata, prospetta alla moglie l'idea di riprendersi la cooperativa, in caso di mancata liquidazione dei compensi da parte del MANNIAS.

Altrettanto significative, secondo il Difensore appellante, sono le conversazioni in cui gli imputati commentano l'interrogatorio al quale sarebbe stato sottoposto per ben otto ore il MANNIAS, in quanto da tali conversazioni, contrariamente all'assunto del Tribunale, non trapela alcuna preoccupazione in merito a quanto costui avrebbe potuto dire, e ciò conferma la mera conoscenza e la natura esclusivamente economica del rapporto con il MANNIAS.

L'unica preoccupazione di MARCIANO' Vincenzo 48 e dell'ALLAVENA, puntualizza la Difesa, concerneva il paventato inadempimento del MANNIAS relativo all'obbligo di pagare il prezzo per la cessione dell'azienda. Proprio per scoprire che gioco il MANNIAS intendesse fare, l'ALLAVENA aveva chiesto al suddetto un incontro, che effettivamente avvenne il 6.11.2010, a distanza di ben due anni dalla cessione, con la partecipazione anche di MARCIANO' Vincenzo 48.

Rilevato che, dalle conversazioni, è emerso che il MANNIAS si era impegnato a corrispondere a MARCIANO' Vincenzo 48 e all'ALLAVENA 200 euro mensili per ciascuno, in caso contrario dovendo loro versare la somma di 50.000 euro, il Difensore appellante evidenzia l'esclusione del ROLDI dall'accordo, a riprova di un palese contrasto con la sussistenza d'un vincolo associativo e della *bacinella*.

È poi singolare, secondo l'atto d'appello, il fatto che il MANNIAS abbia richiesto all'ALLAVENA delle fatture a copertura dell'emissione dei sei assegni, che sarebbero stati posti all'incasso alla fine di ogni mese, per un totale di euro 2400; in effetti, se associazione vi fosse stata, non si vede perché mai il MANNIAS avrebbe dovuto costringere due affiliati ad un proprio obbligo. Ne è conferma la circostanza che l'ALLAVENA, invece di ricorrere allo spessore criminale del sodalizio, va alla ricerca di un emettitore di fattura corrispondente ai 2400 euro versati dal MANNIAS con assegni.

A giudizio della Difesa quanto sopra è significativo in merito al rapporto fra i tre e al fatto che, comunque, la somma suindicata dovesse essere rintracciabile, in quanto facente parte di quella da versare per il pagamento dell'azienda. Da qui, appunto, prendono origine dapprima il tentativo di fare transitare la somma sullo stipendio di BOSSO Claudio poi, a seguito del rifiuto di costui e di altri soggetti ulteriormente interpellati, la diponibilità di DE PASQUALE Giuseppe, determinata da motivi di riconoscenza verso l'ALLAVENA.

L'atto d'appello richiama, ancora una volta, una conversazione tra l'ALLAVENA e sua moglie in merito ai 200 euro mensili ricavati dall'accordo con il MANNIAS, a riprova del fatto che egli si accontentava del misero suddetto compenso.

Il fatto che gli assegni fossero intestati a terza persona non è la dimostrazione, come vuole l'Accusa, dell'intento di non lasciare traccia dei legami con il MANNIAS, il quale ben avrebbe potuto provvedere con denaro contante, attesa l'esiguità delle somme.

Inoltre tutte le emergenze processuali, da cui risulta che l'incasso degli assegni avveniva attraverso NOVAC Irina – che restituiva il contante, dietro compenso di 50 euro - confermano l'estraneità del ROLDI all'accordo.

Ed invero, sempre dalle intercettazioni, emerge la spartizione della complessiva somma versata dal MANNIAS, fra MARCIANO' Vincenzo 48 e l'ALLAVENA e ciò va in contrasto con un'ipotesi associativa, comportante il versamento delle somme derivanti da attività illegali in favore di tutta l'associazione.

Conclude sul punto l'atto d'appello esser pacifico che la somma di 2400 euro, derivante dal cambio degli assegni di cui sopra, ha costituito solamente una prima *tranche* per la cessione d'azienda in difetto di che, secondo le conversazioni intercettate, il MANNIAS avrebbe dovuto riconsegnare la società, oppure versare la somma di 50.000 euro.

Altro elemento trattato dall'atto d'appello riguarda la presenza agli incontri di 'ndrangheta in occasione di riti funebri, a proposito della quale la Difesa rileva che l'ALLAVENA ha partecipato solamente ai funerali di CARLINO Domenico in Ventimiglia e di D'AGOSTINO Arcangelo in Camporosso, esclusivamente per un rapporto di conoscenza con i defunti.

Per quanto attiene alle interferenze nelle consultazioni elettorali finalizzate

all'ottenimento di illeciti vantaggi, il Difensore appellante rileva che, nel corso delle indagini, sono emersi numerosi contatti con, o riferimenti a, vari uomini politici più o meno vicini a MARCIANO' Giuseppe e, in alcuni casi, all'ALLAVENA.

Peraltro il MARCIANO' è soggetto ottantenne il quale, per oltre 50 anni ha condotto un'attività di ristorazione che gli ha fatto conoscere numerose persone; e ciò già di per sé escluderebbe una sua implicazione in possibili scelte elettorali e nelle determinazioni delle amministrazioni locali.

L'atto d'appello evidenzia, comunque, l'intervenuta assoluzione in questo processo degli uomini politici di riferimento, per il resto essendo ben noto che il ristorante del MARCIANO' era meta di esponenti politici; ma l'usanza di cene elettorali è un dato neutro, ove non emergano concreti vantaggi per detti soggetti.

Anche il riferimento a ZOCCARATO Maurizio, già sindaco di Sanremo, non ha trovato alcun tipo di riscontro, essendosi limitati i colloqui intercettati a meri pettegolezzi o vanterie.

Quanto a SCULLINO Gaetano, il dibattimento ha escluso che questi abbia riservato alla MARVON un trattamento privilegiato attraverso l'affidamento illecito di opere, con conseguenti benefici economici per la presunta *locale* di Ventimiglia.

Quanto a GIRO Tito (sfiduciato, insieme a MOIO Vincenzo dallo SCULLINO) questi ebbe a contattare telefonicamente MARCIANO' Vincenzo 48 semplicemente per parlargli del suo programma politico, come emerge da conversazione ambientale.

Altre conversazioni, dice l'atto d'appello, evidenziano semmai l'amarezza di MARCIANO' Vincenzo 48 e dell'ALLAVENA

Altro elemento, preso in esame dalla Difesa, in quanto ritenuto significativo in ottica accusatoria di una riconducibilità al presunto medesimo gruppo criminale, riguarda l'assunzione della nuora dell'ALLAVENA, moglie del figlio Jason, ottenuta tramite i buoni uffici del sindacalista GIACOVELLI Vincenzo.

Sostiene al riguardo l'appellante che la prova dell'effettiva assunzione della donna, quale addetta alle pulizie di una scuola, è emersa anche dalle informazioni rese da SCARANARI Ciro, responsabile tecnico della cooperativa LA SPERANZA, il quale ha precisato di conoscere il GIACOVELLI da parecchi anni, asserendo che costui,

già in altre occasioni, gli aveva presentato persone chiedendone l'assunzione.

A questo punto, l'atto d'appello si dedica specificamente alla *figura di ALLAVENA Omar*, ricordando che lo stesso, sovrintendente della polizia locale di Vallecrosia, è un assiduo frequentatore di MARCIANO' Vincenzo 48, suo amico d'infanzia.

Il Difensore appellante rileva che il Tribunale ha delineato un quadro della personalità dell'imputato attraverso conversazioni intercettate dalle quali si ricaverebbe un di lui comportamento tutt'altro che specchiato.

Il primo riferimento negativo richiamato dalla Difesa attiene ai contatti dell'ALLAVENA con tale DE PASQUALE Giuseppe aventi per oggetto, secondo l'Accusa, trasporti di droga dalla Francia proposti dal primo al secondo.

In realtà il DE PASQUALE, versando difficoltà economiche, come da lui stesso dichiarato in dibattimento, aveva effettivamente chiesto aiuto all'ALLAVENA e costui gli aveva fatto intendere che l'avrebbe messo in contatto con una terza persona per reperire un'attività in Francia come muratore, quale il DE PASQUALE era.

In tal senso va interpretata la risposta del DE PASQUALE all'ALLAVENA di esser pronto ad andare in Francia con estrema facilità, organizzando il camion.

Altro riferimento, tratto sempre da conversazione tra i due, è quello relativo alle armi che l'ALLAVENA afferma di possedere e che sarebbero potute servire per risolvere una non meglio precisata questione relativa ad una riscossione di denaro. In questa conversazione l'ALLAVENA dice al DE PASQUALE di essere determinato nel perseguimento del proprio credito.

Viene poi preso atto della confidenza fatta dall'ALLAVENA a MARCIANO' Vincenzo 48 su proprie sistematiche sottrazioni, durante le esercitazioni di tiro, di proiettili destinanti all'arma in dotazione, al fine di costituirsi una scorta; ma, rileva il Difensore appellante, la circostanza rappresenta una mera vanteria dell'ALLAVENA, tenuto conto della stretta contabilità, da parte del poligono, delle munizioni consegnate.

In ogni caso, in sede di perquisizione, oltre alla pistola e alle munizioni dichiarate, non è stato trovato alcunché di provenienza illecita.

Neppure è risultato vero quanto dall'ALLAVENA riferito alla moglie in merito

all'incarico dato ad un collega di timbrare per suo conto il cartellino, nessuna indagine essendo stata svolta in tal senso.

Concludendo sul punto, il Difensore appellante afferma che dalle conversazioni intercettate si evince che l'ALLAVENA cercava di coinvolgere numerose persone in progetti economici, non potendo disporre di adeguati mezzi e conoscenze che gli consentissero di realizzare affari da solo. Significative in tal senso sono le conversazioni in cui l'ALLAVENA esprime la necessità di un coinvolgimento di MARCIANO' Giuseppe, affinché si potesse condurre il gruppo con successo, in funzione di attività lavorative da realizzarsi.

Per il resto l'ALLAVENA mai ha negato d'essere amico di MARCIANO' Giuseppe e MARCIANO' Vincenzo 48, con cui ha mantenuto un costante e familiare rapporto, mentre non sono emersi rapporti con altri soggetti, a vario titolo comparenti nell'odierno procedimento.

Da qui deriva la richiesta di assoluzione dell'ALLAVENA dal reato sub A) perché il fatto non sussiste, in subordine prospettandosi una derubricazione nel reato di cui all'art.416 c.p., per difetto degli elementi oggettivi caratteristici del sodalizio di stampo mafioso.

Esaurita la trattazione dell'imputazione *sub* A) il Difensore appellante passa all'esame dell'imputazione di cui al capo L) emersa dall'ascolto di alcune conversazioni intercettate.

Riassunti i termini della vicenda, il Difensore rileva anzitutto che MARCIANO' Giuseppe, tutt'altro che millantando conoscenze nella pubblica amministrazione, si era dichiarato disponibile nei confronti di ARTIOLI Marino, intermediario degli imprenditori RATTO ad un interessamento, tenuto conto dell'ingente valore (oltre un milione di euro) del progetto; il tutto come risulta dalle conversazioni intercettate.

L'atto d'appello richiama gli sviluppi della vicenda, a cominciare dal disimpegno di MARCIANO' Giuseppe per motivi di salute, con contestuale incarico affidato al nipote Vincenzo 48 e all'ALLAVENA di verificare lo stato del progetto in Comune e suggerimento di chiedere un compenso in denaro per l'attività che si andava a compiere; aspetto, quest'ultimo, di cui si occupò l'ALLAVENA, andandone a parlare direttamente con l'ARTIOLI e da lui ottenendo una risposta favorevole,

subordinata alla positiva conclusione *dell'iter* burocratico e finanziario del progetto dei RATTO.

L'atto d'appello mette in rilievo l'ulteriore interessamento dell'ALLAVENA circa lo stato della pratica e le modifiche da apportare al progetto, nonché le lamentele di MARCIANO' Giuseppe, in conversazione con la moglie ELIA Angela, per i ritardi nel ricevere la provvigione.

Commentando il materiale istruttorio, il Difensore appellante rileva, quanto al millantato credito, che l'ALLAVENA ebbe a prestare una vera e propria consulenza, dalla quale non ricevette alcun compenso, per difetto delle autorizzazioni amministrative nel termine richiesto.

Puntualizza l'atto d'appello che nessuno degli imputati di questo capo, risulta aver adottato alcun comportamento diretto a ottenere, in forza de vincolo associativo, il pagamento; né, per converso, risulta timore alcuno da parte dei richiedenti, rifiutatisi di compensare, anche in minima parte, l'attività comunque espletata dall'ALLAVENA in termini di studio ed interessamento presso leciti canali.

Da qui, secondo l'atto d'appello, l'insussistenza del reato.

In ogni caso va esclusa 'aggravante di cui all'art.7 D.L.152/91, in quanto gli imputati hanno agito per un interesse del tutto personale, senza che sia emersa la presenza di una *bacinella*.

Per ciò che, infine, attiene alla misura della pena, il Difensore appellante lamenta mancata concessione delle attenuanti generiche, che si sarebbero dovute concedere in ragione del comportamento processuale dell'ALLAVENA e della sua non più giovane età.

In via di estremo subordine, è lamentata eccessività della pena.

L'APPELLO PER SCARFO' GIUSEPPE

Il Difensore svolge le stesse eccezioni preliminari formulate ed illustrate con ampia motivazione nell'appello per MARCIANO' Giuseppe.

Parimenti reitera le stesse censure di merito svolte e illustrate con ampia motivazione nell'appello per MARCIANO' Giuseppe, in merito alla sussistenza, ritenuta dal Tribunale, del reato di cui al capo A)

Ribadisce, infine e nei termini di cui all'atto di appello per MARCIANO' Giuseppe, l'insussistenza sia dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art.416-*bis* c.p., sia di quella di cui all'art.7 D.L.152/1991.

In via di subordine, è lamentato erroneo giudizio in ordine alla liquidazione del danno a favore delle parti costituite, attesa l'assoluta carenza di prova in merito al danno all'immagine contestato;

Ci si duole, comunque, per l'eccessività della pena.

Sotto tale ultimo profilo, l'atto d'appello mette in rilievo l'età avanzata, il precario stato di salute, l'incensuratezza, il buon comportamento processuale; sicché le attenuanti generiche si sarebbero dovute concedere con giudizio di prevalenza sulle aggravanti.

L'APPELLO PER TRINCHERA SALVATORE

Il Difensore svolge le stesse eccezioni preliminari formulate ed illustrate con ampia motivazione nell'appello per MARCIANO' Giuseppe.

Parimenti reitera le stesse censure di merito svolte e illustrate con ampia motivazione nell'appello per MARCIANO' Giuseppe, in merito alla sussistenza, ritenuta dal Tribunale, del reato di cui al capo A).

Ribadisce, infine e nei termini di cui all'atto di appello per MARCIANO' Giuseppe, l'insussistenza sia dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art.416-*bis* c.p., sia di quella di cui all'art.7 D.L.152/1991.

In via di subordine, è lamentato erroneo giudizio in ordine alla liquidazione del danno a favore delle parti costituite, attesa l'assoluta carenza di prova in merito al danno all'immagine contestato;

Ci si duole, comunque, per l'eccessività della pena, con particolare riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Sotto tale ultimo profilo, l'atto d'appello mette in rilievo l'età, la condizione personale, l'incensuratezza, il buon comportamento processuale; sicché le attenuanti
generiche si sarebbero dovute concedere, con giudizio di prevalenza sulle aggravanti.

GLI APPELLI PER MACRI' PAOLO

Appello Avvocato BOSIO

Il Difensore svolge le stesse eccezioni preliminari formulate ed illustrate con ampia motivazione nell'appello per MARCIANO' Giuseppe.

Parimenti reitera le stesse censure di merito svolte e illustrate con ampia motivazione nell'appello per MARCIANO' Giuseppe, in merito alla sussistenza, ritenuta dal Tribunale, del reato di cui al capo A)

Ribadisce, infine e nei termini di cui all'atto di appello per MARCIANO' Giuseppe, l'insussistenza sia dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art.416-*bis* c.p., sia di quella di cui all'art.7 D.L.152/1991.

In via di subordine, il Difensore lamenta erroneo giudizio in ordine alla liquidazione del danno a favore delle parti costituite, attesa l'assoluta carenza di prova in merito al danno all'immagine contestato;

È, comunque, dedotta eccessività della pena, con particolare riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Sotto tale ultimo profilo, l'atto d'appello mette in rilievo l'età, la condizione personale, l'incensuratezza, il buon comportamento processuale; sicché le attenuanti generiche si sarebbero dovute concedere, con giudizio di prevalenza sulle aggravanti.

Appello Avvocato LAMBERTI

Il Difensore preliminarmente osserva che la motivazione della sentenza, per ciò che si riferisce a MACRI' Paolo, riproduce pedissequamente – a mo' di *copia e incolla* – e senza alcun cenno critico né riferimento alle argomentazioni difensive, il contenuto della memoria del P.M.

Tale modalità operativa, dice l'atto d'appello, viola il disposto dell'art.dell'art.125^3 c.p.p., poiché si limita ad una raccolta di intercettazioni e dati, senza adeguatamente motivare le ragioni in base alle quali è stata ritenuta l'idoneità delle prove acquisite a dimostrare di là da ogni ragionevole dubbio l'appartenenza del prevenuto ad un'associazione di stampo mafioso particolarmente pericolosa, in quanto caratterizzata dalla disponibilità di armi da parte degli associati.

Ciò premesso il Difensore svolge cinque motivi d'appello.

Con primo motivo è dedotta insussistenza della contestata associazione per delinquere di stampo mafioso e, in articolare, di un *locale* nel territorio di Ventimiglia, di cui il MACRI' è stato ritenuto partecipe.

Il Difensore ribadisce la validità dell'assunto di mancata prova del metodo mafioso, inteso quale capacità intimidatoria che promana dal vincolo e deriva dalla percezione sul territorio di un contesto associativo, rilevando inoltre che nessuno dei reati fine è stato riconosciuto gravato dal metodo mafioso, da quelli contestati ai capi E) F) G) H) I) J) K), fino all'episodio della cooperativa MARVON, e alle vicende elettorali.

Per rimediare a tale evidente carenza – soggiunge l'appellante – il Tribunale è ricorso alla presunzione di una padronanza assoluta del territorio da parte del sodalizio, tale da non aver necessità di manifestarsi attraverso azioni intimidatorie; il Collegio, peraltro, non ha spiegato in che cosa tale padronanza si è manifestata e, quindi, ha ipotizzato l'esistenza di un *sodalizio indimostrato*, i cui componenti hanno posto in essere reati fine, avvalendosi della forza intimidatrice, della capacità criminale dei singoli, e non di quella dell'associazione.

Richiamate le argomentazioni del Condifensore in proposito, l'appello sottolinea come, secondo l'ipotesi accusatoria, paia emergere una partecipazione del MACRI' solo formalmente connessa al *locale* di Ventimiglia ma, di fatto, collegabile ad un mai ipotizzato *locale* di Vallecrosia che, tuttavia, da una lettura delle intercettazioni telefoniche, non pare esser mai esistito e, comunque, non aver operato negli ultimi 15-20 anni.

Con secondo motivo, il Difensore appellante pone la questione della compatibilità dell'attuale normativa in tema di associazione per delinquere, con la Decisione Quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione Europea.

Richiamato l'art.1 della D.Q. relativo alla definizione di organizzazione criminale, l'atto d'appello ricorda che il successivo art.2 descrive due condotte attraverso cui si manifesta l'attività criminosa dell'associazione, attinenti la prima alla consapevolezza dell'agente che la sua partecipazione contribuirà alla realizzazione delle attività criminali dell'organizzazioni, la seconda all'intesa con una o più persone per porre in essere un'attività che, se attuata, comporterebbe la commissione di reati dell'organizzazione criminale, anche se la persona in

questione non partecipa all'esecuzione materiale dell'attività.

Rilevato che la D.Q. deve essere recepita nell'ordinamento italiano, sotto la duplice forma della modifica legislativa e dell'interpretazione conforme, in termini di adeguamento dell'art.416-*bis* c.p. alla normativa europea, il Difensore appellante evidenzia due quesiti posti dal caso di specie.

La prima questione attiene all'eventuale violazione dell'art.416-*bis* c.p. da parte del singolo partecipante nei confronti del quale non vi sia prova che abbia avuto contezza o volontà di prendere parte ad un'organizzazione volta alla commissione di gravi reati.

La definizione di tale questione è rilevante per il MACRI': questi ha incontrato corregionali, ha presenziato al funerale di LA ROSA Rocco, è stato indicato come portatore di *ambasciate* e partecipe della campagna elettorale di due candidati, ma non ha mai commesso alcun reato fine e non ha tenuto condotte ascrivibili al metodo mafioso; il tutto nel contesto di un dolo specifico di partecipazione richiesto dall'art.2 D.Q. e, nel caso di specie, indimostrato.

La seconda questione attiene alla possibilità che l'ipotesi attenuata, contemplata dalla D.Q. per chi, pur manifestando un'intesa con una o più persone per porre in essere gravi reati di cui all'art.1 della D.Q., non vi abbia partecipato materialmente, trovi applicazione diretta nell'ordinamento italiano.

Qualora la Corte non ritenesse di poter interpretare l'art.416-*bis* c.p. in senso conforme alla D.Q., il Difensore appellante chiede proporsi ricorso incidentale alla Corte di Giustizie UE, al fine di accertare

- se osti al diritto UE l'interpretazione dell'art.416-*bis* c.p., nel senso di ritenere l'elemento soggettivo integrato con la mera volontà di partecipazione ad un gruppo, senza che sia invece richiesta la prova della sua intenzione di rendere parte ad una associazione volta alla commissione di gravi delitti per i quali è prevista una pena non inferiore a quattro anni di reclusione;
- se osti al diritto UE l'interpretazione dell'art.416-*bis* c.p. nella parte in cui prevede che, nell'ipotesi in cui l'agente, d'intesa con terzi, ponga in essere un semplice accordo per il compimento di un'attività criminosa, senza partecipazione all'esecuzione materiale, debba applicarsi la sanzione prevista dall'ordinamento italiano, oppure quella di cui alla lettera b)

dell'art.3 D.Q.

Con terzo motivo è eccepita carenza di prova di partecipazione del MACRI' all'associazione per delinquere di cui al capo A).

Ricordati gli elementi da cui il Tribunale ha desunto la partecipazione al sodalizio criminoso, l'atto d'appello rileva che si tratta di circostanze in parte contestate dall'imputato e in parte giustificate da ragioni che nulla hanno a che vedere con il sodalizio criminoso, comunque insufficienti a costituire prova di appartenenza all'associazione criminosa.

Per ciò che attiene alle conversazioni con MARCIANO' Giuseppe, il Difensore appellante mette, anzitutto, in rilievo la frase "*a Vallecrosia è da 15 anni che non esiste più niente...non c'è più niente e non sappiamo niente*", frase che dà atto della carenza di organizzazioni od attività riconducibili ad associazioni di stampo mafioso nel territorio di Vallecrosia.

Della frase "*eh aspettate, prima che mi dimentico, vedete chi vi saluta, con Ciccio ci siamo visti, con Ciccio Alvaro, che mi ha spiegato tutta la faccenda...*" pronunciata dal MACRI', il Difensore evidenzia, contrariamente all'assunto del Tribunale, l'irrilevanza in termini di contenuti e significati non meglio esplicitati e, comunque, capaci di collegare i componenti del sodalizio, laddove l'imputato è latore di semplici saluti, scambiati fra paesani, senza riferire alcun messaggio, neppure in forma criptica; ed altrettanto vale per i riferiti saluti inviati da MAZAFERRO Rocco.

Quanto al colloquio del 06.03.2011 con MARCIANO' Giuseppe, la Difesa rileva che MACRI' Paolo ne ha spiegato il contenuto, ricordando la circostanza dell'incontro con il giovane MACRI' Alessandro il quale, approfittando dell'omonimia, era entrato in confidenza con l'odierno imputato, rappresentandogli il desiderio di potersi appoggiare a corregionali che sapeva aver proficue attività commerciali in Liguria.

Puntualizza l'atto d'appello che tale colloquio risulta esser l'unico intercorso fra i due omonimi, e che quando MARCIANO' Giuseppe fece riferimento a MACRI' Alessandro, MACRI' Paolo gli rispose di averlo conosciuto nella suindicata occasione.

Per ciò che attiene alla conversazione in cui il prevenuto sarebbe stato evocato

con l'espressione "*quando io ho fatto a Paolo*", indicata in sentenza come comprovante l'affiliazione di MACRI' Paolo all'associazione criminosa, intendendosi che l'interlocutore sia stato l'autore del *battesimo* dell'imputato, l'atto di appello mette in rilievo che la conversazione non è chiara; ed invero l'espressione incriminata non si comprende ascoltando la traccia (e, infatti, non è stata trascritta dal perito) e, comunque, può riferirsi a soggetti diversi da MACRI' Paolo e può avere più interpretazioni e non solo quella scelta dalla sentenza.

Il Difensore passa poi alla trattazione del ruolo di portatore di messaggi e comunicazioni e di tramite fra i membri dell'associazione, ricordando l'abitudine di MACRI' Paolo di recarsi al paese d'origine, dove ha la disponibilità d'una casa, venti giorni l'anno, durante le feste, con una frequenza aumentata dopo l'andata in pensione. Ivi egli incontrava compaesani che, conoscendo la sua residenza in Liguria, lo invitavano a portare i saluti ai corregionali emigrati.

Trattandosi solo di saluti e non di messaggi da far pervenire ad alcuno, passavano anche mesi da quando il prevenuto tornava dalla Calabria e quando effettivamente portava a MARCIANO' Giuseppe i saluti dei compaesani.

Quanto alla partecipazione al funerale di LA ROSA Rocco, l'atto d'appello rileva che il teorema accusatorio fondato su tale circostanza non costituisce di per sé prova o indizio dell'effettività d'una valenza criminosa della cerimonia funebre, come anche affermato, in termini generali, dalla giurisprudenza di legittimità.

La contestata partecipazione deve, piuttosto, esser interpretata come la volontà di un anziano calabrese di partecipare al rito funebre d'un compaesano.

Per ciò che, infine, attiene alla partecipazione a campagne elettorali, il MACRI' ha partecipato solo ad una campagna per SCULLINO e MOIO che, in difetto di riferimento alcuno al metodo mafioso, è da ritenersi del tutto legittima e, in ogni caso, si è concretizzata nell'indicazione ai propri familiari di votare per il candidato MOIO, già padrino di battesimo della nipotina del prevenuto.

In definitiva e contrariamente a quanto ritenuto in sentenza è emersa, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, l'ambiguità delle prove a carico del MACRI' e comunque, per stessa ammissione del Tribunale, una minore pregnanza del contributo del prevenuto alla vita dell'associazione di appartenenza.

Tale circostanza, dice il Difensore appellante, unita alla globale mancanza di

prova di una formale associazione del MACRI' e di riconoscimento dello stesso quale membro del *pactum sceleris*, giustifica le obiezioni sull'assenza di quelle certezze che dovrebbero caratterizzare la condanna in sede penale, tanto più per un reato così grave.

Con quarto motivo è dedotta insussistenza dell'aggravante della disponibilità, da parte dei sodali, di armi da fuoco.

Sotto tale profilo viene, anzitutto, evidenziatala la contraddizione presente in sentenza fra il corretto richiamo del disposto dell'art.59^2 c.p. e l'assunto che la partecipazione al sodalizio comporta automaticamente la conoscenza della disponibilità di armi da parte degli associati, fino a giungere a sostenere l'irrilevanza dell'ignoranza del sodale in quanto non scusabile.

Il Difensore appellante dichiara di non condividere né la lettura della norma in tema di automaticità dell'aggravante (questa essendo contestabile almeno a titolo di colpa) né l'interpretazione della giurisprudenza citata dal Collegio, estranea al caso di specie.

Anche il riferimento fatto in sentenza al gruppo PELLEGRINO-BARILARO non trova alcun riscontro sotto il profilo probatorio, atteso che non sono stati rilevati contatti del MACRI' con gli imputati condannati per l'uso delle armi ed altresì tenuto conto dell'intervenuta condanna di costoro per il diverso reato di cui al capo A-*bis*) relativo ad attività poste in essere dal *locale* di Bordighera, mentre l'odierno prevenuto avrebbe fatto parte del *locale* di Ventimiglia.

Sotto questo profilo – puntualizza l'atto d'appello – neppure nelle più disinvolte ipotesi accusatorie è stata sostenuta l'esistenza d'una regola per cui un *locale* debba informare quelli vicini delle proprie attività criminali e della dotazione di armi. Diversamente ci si troverebbe di fronte ad una colpa in astratto, equivalente ad una responsabilità oggettiva, incompatibile con quella penale.

Con quinto motivo è eccepita, in punto statuizioni civili, violazione dell'art.539 c.p.p. e, in via subordinata, la violazione dell'art.3 Cost. nella parte in cui l'art.187 c.p. prevede la totale solidarietà fra i compartecipi del reato senza prevedere né la ripartizione del danno cagionato, né un beneficio di previa escussione.

Richiamate le statuizioni civili della sentenza, e premesso che non può sussistere danno *in re ipsa*, e che, anche quando la parte si rimetta alla decisione del

giudice, questi non è manlevato dall'onere di motivazione, il Difensore appellante rileva che tali principi non sono stati rispettati nel caso di specie.

APPELLO PER ROLDI ANNUNZIATO

In merito all'incerta data del momento iniziale della supposta partecipazione del ROLDI all'associazione, i Difensori affermano che lo stesso deve quanto meno, farsi risalire all'anno 2006, cioè alla costituzione della cooperativa MARVON, che si sostiene essere uno degli enti utilizzati dall'associazione per il raggiungimento dei suoi scopi e di cui l'imputato sarebbe stato un socio occulto costituente.

Ciò premesso, e rievocati i presupposti storici dell'indagine denominata LA SVOLTA, l'atto d'appello evidenzia come, incrociando le dichiarazioni dei testi di polizia giudiziaria, emerga la circostanza che il ROLDI, fino al suo arresto per la vicenda PARODI, in data 23.11.2010 era soggetto sconosciuto alle forze dell'ordine: mai intercettato, direttamente o indirettamente, mai pedinato, mai comparso nelle indagini.

Rimane incomprensibile – commenta la Difesa - l'appartenenza ad una compagine con caratteristiche mafiose di taluno mai in precedenza investigato e mai successivamente collegato ad alcuno.

Con riferimento alla conversazione tra MARCIANO' Giuseppe e SCARFO' Giuseppe, in cui il primo dice al secondo di non voler vedere alcuno e di aver cacciato via, fra gli altri, anche il *Nunzio*, l'atto d'appello rileva, anzitutto, che il semplice riferimento a un *Nunzio,* non coinvolge necessariamente il ROLDI; ma se anche così non fosse, nessun univoco significato di appartenenza alla compagine potrebbe assumere una conversazione intercorsa fra altri.

Entrando nel dettaglio dei motivi d'appello, i Difensori appellanti asseriscono, con primo motivo, insussistenza dell'associazione di stampo mafioso, dolendosi delle forzature logiche delle emergenze processuali, operate in sentenza al fine di pervenire ad un risultato prefissato: l'esistenza, nel ponente ligure, d'una struttura delinquenziale di tipo 'ndranghetistico, pervenuta al dominio del territorio con imposizione d'un clima d'assoggettamento ed omertà, funzionale al proprio scopo.

Tuttavia, secondo l'atto d'appello, i dati utilizzati dal Tribunale vengono dallo stesso smentiti nella parte in cui sono trattati i rapporti con la politica e le amministrazioni comunali, e poi anche con il territorio e i suoi abitanti.

Si discute di favori chiesti od elargiti, di intermediazioni, di azioni violente che qui divengono *mafia* in relazione alla provenienza calabrese degli imputati, senza che tuttavia risulti trattato un qualche argomento da cui dedurre l'impossessamento del territorio.

Solo facendo riferimento a collegamenti con la struttura madre calabrese, dedotti dalle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia e dalle risultanze d'altri procedimenti, i primi Giudici hanno tratto il convincimento dell'esistenza di quel clima diffuso di intimidazione e sottomissione, che non ha trovato conforto neppure dalla rubrica; il capo d'imputazione, invero, non ha evidenziato reati fine tipici delle consorterie mafiose, né ha portato alla individuazione di soggetti passivi verso cui estrinsecare l'azione vessatoria e sottomissiva diffusa, presupposto della fattispecie criminosa contestata.

Con secondo motivo, i Difensori appellanti deducono insussistenza della partecipazione del ROLDI all'associazione, ove pur ritenuta esistente nei termini indicati dal Tribunale e richiamati in atto d'appello.

Con riferimento alla posizione del ROLDI, la Difesa rileva che costui non è mai stato un affiliato, né un soggetto conosciuto dalle forze dell'ordine o dai collaboratori di giustizia e non ha legami parentali con alcuno degli odierni imputati, o con soggetti residenti in Calabria e in qualche modo collegati agli imputati medesimi.

Il ROLDI, inoltre, non ha mai partecipato a riunioni o cerimonie, mai s'è incontrato con altri supposti sodali, né è stato individuato dai collaboratori in album in cui, pure, la sua foto era presente. Neppure egli è stato oggetto di intercettazioni, di pedinamenti, o di OCP predisposti nei confronti di altri né, infine, egli compre in alcuna inchiesta, o indagine, o procedimento collegato o connesso al presente.

Soggiungono i Difensori appellanti che il ROLDI, pur titolare d'impresa edile, mai ha ottenuto raccomandazioni e non risulta esser stato agevolato per la sua attività: lo stesso suo figlio Vincenzo ha dovuto rivolgersi a terzi per ottenere la possibilità di svolgere un'attività lavorativa.

Secondo l'atto d'appello, in mancanza di ingresso del ROLDI in alcuna parte del *patrimonio probatorio* utilizzato in sentenza e di ulteriori indicatori fattuali dedotti da attendibili regole d'esperienza relativi al fenomeno della criminalità mafiosa, il

Tribunale ha dovuto parcellizzare e manipolare le emergenze processuali, distorcendone l'effettiva portata e la significatività logica, per giungere allo scopo che si era prefisso.

L'atto d'appello pasa, poi, alla trattazione della vicenda PARODI, in connessione con gli interessi della cooperativa MARVON, asserendo che il Tribunale ha preso spunto da fatti realmente accaduti, per dedurre da questi un insieme di dati, non solo non emersi, ma del tutto smentiti dalle stesse risultanze processuali.

In merito alla vicenda PARODI, i Difensori appellanti ricordano che il Tribunale aveva, in passato, giudicato il fatto non rilevandone, di là dall'aspetto estorsivo, quella connotazione mafiosa che ora si pretende sussistente sulla scorta di emergenze processuali asseritamente nuove, con particolare riferimento alle conversazioni captate allora non facenti parte del complesso probatorio.

Il nuovo materiale probatorio configurerebbe l'agguato al PARODI come la conseguenza d'una certa vicenda relativa a commesse che si sarebbero dovute gestire con autocarri riconducibili alla MARVON e che invece il PARODI altrimenti gestiva.

Asserisce a tal proposito l'atto di appello che, a tutto concedere, l'azione compiuta dal ROLDI in nulla e per nulla è dimostrativa dell'appartenenza dell'imputato al supposto sodalizio criminoso. In effetti, già le stesse espressioni asseritamente indirizzate dall'imputato al PARODI nell'occorso (*"mi hai rovinato"*) farebbero pensare ad un contenzioso corrente esclusivamente fra le parti.

In tale contesto, considerate anche le successive intercettazioni utilizzate in questo procedimento, come pure le preoccupazioni del CASTELLANA e i contatti della di lui moglie con alcuno dei ritenuti sodali dopo l'arresto dei due suindicati soggetti, il diverso movente indicato dal Tribunale non riguarderebbe comunque il ROLDI.

Più in generale i Difensori appellanti asseriscono che sono proprio le intercettazioni a dimostrare l'assoluta autonomia della vicenda PARODI rispetto a ricostruzioni diverse e alternative.

Seguendo la tempistica delle intercettazioni, l'atto d'appello rileva che: le intercettazioni svolte in questo procedimento sono precedenti e successive al fatto, avvenuto il 23 maggio 2010: la prima intercettazione relativa all'evento è del

21 novembre; l'arresto di ROLDI e CASTELLANA è del successivo 23.

Rileva l'atto d'appello che se quanto avvenuto fosse stato un fatto riferibile al gruppo - e quindi commesso soggetti inseriti nello stesso - l'estrema libertà con cui gli interlocutori dialogavano avrebbe dovuto consentire il rinvenimento di immediati riferimenti all'evento; ci si trova, invece, di fronte ad un assoluto silenzio sino a due giorni prima dell'arresto avvenuto sei mesi dopo, e sono sempre le intercettazioni ad evidenziare la precedente sconoscenza degli accadimenti.

Viene a tal proposito richiamata la conversazione fra MARCIANO' Vincenzo 48 ed ALLAVENA Omar di commento su quanto appena appreso in ordine alle modalità con le quali l'azione era stata effettuata. In tale conversazione si evidenzia il fatto che l'agguato era risalente a sei mesi addietro.

È, poi, richiamata la conversazione tra MARCIANO' Vincenzo e PALAMARA Antonio, in cui il primo manifesta la propria disapprovazione per il fatto.

L'utilizzazione dello stesso materiale adoperato dal Tribunale rende evidente, secondo la Difesa, che l'accadimento avrebbe potuto determinare conseguenze sfavorevoli per qualcuno; e tuttavia nessuno si preoccupa del ROLDI, atteso che le successive intercettazioni concernenti le preoccupazioni espresse sul CASTELLANA, anche a seguito del suo avvenuto trasferimento al carcere di Chiavari, nulla hanno a che vedere con il ROLDI.

La Difesa rileva, poi, che non risulta traccia delle *premure* che il supposto gruppo avrebbe dovuto avere nei confronti di propri affiliati caduti in disgrazia. Al riguardo, riprendendo un richiamo del Tribunale ad una conversazione intercorsa fra MARCIANO' Vincenzo 48 e il PALAMARA relativa agli avvocati nominati dai due arrestati, l'atto d'appello ne censura la distorta lettura del Tribunale volta a suggerire un ossequio ai parametri calabresi di supporto agli associati arrestati, ed evidenzia il fatto che l'identità di avvocato è stata scoperta successivamente alla designazione e persino commentata negativamente.

Se fosse vera la teoria dell'Accusa in merito alla nomina dei legali, il *capo* si sarebbe dovuto attivare anzitempo ed accollarsi il relativo onere.

Altro sintomo di carente solidarietà è dato, secondo i Difensori appellanti, dalla mancata liquidazione al ROLDI della quota MARVON a lui spettante e ciò costituisce ulteriore riprova dell'estraneità dell'imputato alla specifica compagine.

A conclusione della disamina sulla vicenda PARODI, l'atto d'appello afferma che, comunque, se il ROLDI commise il fatto, ciò fece non per conto o nell'interesse di alcuno, o di una associazione di cui era aderente, ma al fine di esercitare, ancorché illecitamente, un suo preteso diritto nei confronti della persona offesa.

In effetti non sarebbe possibile che un'azione, quale quella compiuta contro il PAROLDI potesse eseguirsi senza l'ordine o senza l'avallo del capo del sodalizio in favore del quale doveva essere posta in essere; e tanto il ROLDI, quanto il CASTELLANA avrebbero dovuto immediatamente darne conto al gruppo.

Esaurito l'argomento PARODI, i Difensori appellanti passano alla trattazione delle vicende relative alla MARVON, con riferimento alla posizione del ROLD

Richiamato il dato della non riconducibilità all'associazione di ogni altra attività del ROLDI, la Difesa rileva che solo attraverso la MARVON è stato attribuito all'imputato un ruolo di partecipazione al sodalizio.

Premesso che i soggetti ritenuti partecipi dell'associazione avrebbero potuto trarre diretti o indiretti vantaggi, ove dalla MARVON avessero ottenuto compensi od utili, ovvero tramite la stessa avessero conseguito vantaggi o benefici, la Difesa afferma che il ROLDI non risulta aver tratto alcun vantaggio dalla, o tramite la, detta cooperativa.

Per ciò che attiene al diretto vantaggio, la lettura degli atti esclude la percezione di compensi o benefit; l'imputato, anzi, è stato tenuto all'oscuro degli accordi fra le parti interessate, a seguito del subentro del MANNIAS, relativi alla divisione delle quote, e alla corresponsione dei 400 euro complessivi all'ALLAVENA e a MARCIANO' Vincenzo 48.

Precisa, al riguardo, la Difesa che la mancata partecipazione del ROLDI alla spartizione e nei precedenti accordi dipende non già dalla sua detenzione per altra causa, come erroneamente sostenuto in sentenza, ma dal fatto che egli non era più, se mai lo era stato, socio della cooperativa; ed è irrilevante il fatto che la vicenda relativa all'uscita del denaro dalla MARVON fu risolta in epoca successiva all'arresto del ROLDI: egli non ne percepì il frutto, e neppure venne considerato, nonostante gli accordi fossero precedenti al suo arresto.

Per ciò che attiene alle possibili forme di vantaggio indiretto che, secondo il Tribunale, potrebbero trarsi da assunzioni alla MARVON di persone collegate o collegabili agli imputati, ovvero da interessi economici relativi ai lavori svolti e/o

subappaltati ottenuti, i Difensori appellanti rilevano, quanto alle prime, che non compaiono né il ROLDI, né alcun nome riconducibile allo stesso e, quanto ai secondi, che il ROLDI, pur essendo titolare d'impresa edile, non risulta assegnatario d'alcun lavoro, il che è significativo della sua estraneità alla MARVON.

In ogni caso, precisa l'atto d'appello, la questione principale non è se il ROLDI sia stato o no uno dei soci occulti fondatori della MARVON nel 2006, ma se il suo ipotetico ruolo sia permanso negli anni successivi allorché, sotto la presidenza del MANNIAS, la cooperativa ebbe una sorta di *boom* e si suppone esser stata una delle attività gestite dall'associazione, tramite le assegnazioni da parte della CIVITAS.

La Difesa prende atto che lo stesso P.M., in sede di discussione, ha ritenuto la marginalità del ruolo di ROLDI Annunziato, ma contesta la prospettazione dell'Accusa secondo cui tale marginalità è discesa dallo stato di detenzione dell'imputato; ed invero la detenzione non esclude la qualità di socio, cui si sarebbero dovute inviare le debite informazioni in ordine sia agli accadimenti sia, soprattutto, ai riparti di eventuali compensi; ma di tali informazioni in atti non v'è traccia.

Comunque il ROLDI fu arrestato solo il 23.11.2010, e quanto accaduto in precedenza, a far data almeno dal 2008, avrebbe dovuto vedere una partecipazione, ancorché minima, dell'imputato, se costui veramente fosse stato socio, ma così non è; in effetti, per stessa dichiarazione del maresciallo CAMPLESE, il ROLDI è rimasto sconosciuto fino al momento dell'arresto.

A tutte le vicende di qualsiasi genere della MARVON, successive al 2008, il ROLDI è, quindi, rimasto estraneo. In tale contesto l'essere stato socio fondatore della cooperativa non assume rilevanza alcuna ai fini della declaratoria di responsabilità.

Risulta, quindi e definitivamente, smentita l'asserzione che il ROLDI curava l'associazione formalmente gestita dal MANNIAS e, pertanto, era partecipe dell'ipotizzata associazione.

Sulla scorta degli esposti motivi, i Difensori appellanti chiedono assoluzione del ROLDI perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, ai sensi del primo o, eventualmente, del secondo comma dell'art.530 c.p.p., in subordine

instando per contenimento della pena nel minimo edittale, previo riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti.

APPELLO PER CASTELLANA ETTORE.

Con primo motivo d'appello il Difensore deduce, in via generale, inesatta valutazione della fattispecie di cui all'art.416-*bis* c.p. e conseguente contraddittoria individuazione dei relativi elementi.

Premette il Difensore che la condanna del CASTELLANA ha essenzialmente origine dalla presupposta e risalente fama di appartenenza alla 'ndrangheta della famiglia MARCIANO', a cominciare dal defunto *Ciccio* MARCIANO', deceduto da oltre 15 anni, fratello di MARCIANO' Giuseppe.

Muovendo da tale presupposto, la sentenza impugnata cerca di argomentare l'esistenza della suddetta organizzazione criminale, collegando fra loro intercettazioni telefoniche ed ambientali, esiti di precedenti processi anche non definitivi, fatti noti, OCP, deposizioni testimoniali ed audizioni di discutibili collaboratori di giustizia, nonché tutta una serie di elementi sconnessi nel tempo e nello spazio, basati talora persino su chiacchiericci e pettegolezzi, per giungere infine ad affermare il dato essenziale del reato contestato, cioè la forza d'intimidazione del vincolo associativo, con parallela condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, in contestuale affermazione del *basso profilo* dell'organizzazione fin dal suo radicamento sul territorio negli anni 50.

Da qui scaturisce, secondo l'atto d'appello, una prima contraddizione consistente nel ritenere l'esistenza di un metodo mafioso che si esprime in modo strisciante con caratteristiche totalmente differenti da quello tradizionale.

Con specifico riferimento all'operatività *sotto traccia* indicata in sentenza, la Difesa afferma che da nessuna parte è individuato il caratterizzante ed essenziale elemento della forza d'intimidazione del vincolo associativo.

Afferma il Difensore che, effettivamente, l'immaginario collettivo ha sempre considerato la famiglia MARCIANO', con particolare riferimento all'anziano Giuseppe, come appartenente alla 'ndrangheta, e ciò sulla base sia degli indicati chiacchiericci e pettegolezzi, sia della leggendaria fama in tal senso acquisita dal defunto MARCIANO' Francesco, detto Ciccio.

In realtà – continua il Difensore – MARCIANO' Giuseppe ha sempre goduto dell'autorevolezza che contraddistingue le persone anziane e sagge ritenute importanti nonché punto di riferimento per la comunità locale, soprattutto per gli oriundi calabresi.

Egli, d'altronde, si è sempre attivato, per quanto poteva, nell'aiutare chiunque si presentasse a chiedergli consigli, contatti, favori, comunque spendendosi per il prossimo senz'alcun personale tornaconto.

Il suo stile di vita era sobrio, quasi prossimo all'indigenza.

Così descritto il MARCIANO', l'atto d'appello asserisce che la sentenza impugnata ha confuso l'autorevolezza dell'anziano saggio presso la comunità locale, con l'autorità che può derivare dall'essere capo di un'associazione criminale.

Secondo la Difesa, il discriminante tra le due figure sta nell'assenza della forza d'intimidazione del vincolo associativo, la quale deve basarsi su concreti elementi, idonei alla trasmissione del terrore derivante da una reale associazione per delinquere di tipo mafioso.

Nel caso di specie l'assenza dell'elemento intimidatorio non può giustificarsi con la presenza del *basso profilo*.

Con secondo motivo, il Difensore lamenta inesatta interpretazione dei fatti coinvolgenti il CASTELLANA e deduce un *bis in idem*.

Rilevato, in merito alla nuova lettura della vicenda PARODI, proposta dalla sentenza impugnata sulla scorta di un asserito nuovo materiale probatorio, che tale materiale era già a disposizione della Procura all'epoca del processo per la vicenda suddetta, l'atto d'appello richiama le connotazioni di impulsività ed improvvisazione dell'agguato al PARODI, esclusa ogni premeditazione, come rilevarono altresì le sentenze terminative del relativo processo.

Dalle intercettazioni effettuate all'indomani dell'arresto di CASTELLANA e ROLDI emerge uno stupore indicativo della generale sconoscenza della vicenda, circostanza non revocabile in dubbio dall'intercettazione del 21.11.2010 dalla quale, secondo l'interpretazione accusatoria, emergerebbe una previa conoscenza del fatto, nonostante il non ancora avvenuto arresto dei due soggetti.

Rileva, a tale ultimo proposito la Difesa che, in realtà, la notizia era già da giorni dominio di molte persone, in quanto il PARODI fu sentito dal P.M. il 1° ottobre e il

10 novembre del 2010, e il giorno 8 venne sentito il di lui accompagnatore GANDOLFI.

Per ciò che attiene poi alle intercettazioni precedenti il fatto, nulla trapela di ciò che ritiene l'Accusa e, cioè, che MARCIANO' Giuseppe avesse assentito, su domanda del CASTELLANA, l'agguato al PARODI.

Ciò detto, l'appello precisa che i consolidati e risalenti rapporti professionali tra il CASTELLANA e il PARODI proseguirono intensi anche dopo il fatto del 25 maggio e che, in occasione di funerali ai quali entrambi parteciparono, il PARODI confidò al CASTELLANA di essere stato sentito dal P.M. di Sanremo e di aver negato tutto.

Il fatto del 25 maggio va, quindi, inquadrato come assolutamente episodico, sporadico e istintivo, derivante da mancati o ritardati pagamenti del PARODI e in tale ottica vanno lette le intercettazioni.

Va, pertanto, esclusa la fattispecie di reato contestata *sub* A) considerato, altresì, che i fatti sono gli stessi per cui è già intervenuta condanna.

Il successivo capo dell'atto d'appello è dedicato all'attendibilità del teste AGNESE Claudio, sulle cui dichiarazioni la sentenza appellata fonda ulteriori elementi confermativi dell'esistenza dell'associazione.

Asserendo che l'AGNESE "*mente sapendo di mentire*", il Difensore propone un negativo inquadramento della figura del soggetto, imputato in vari procedimenti, relativi ad atti persecutori verso la moglie, incendio doloso in locali di società, organizzazione di traffico illecito di rifiuti e gestione non autorizzata di rifiuti, illecito smaltimento di olio esausto.

Sono poi indicate le varie società costituite dall'AGNESE, ITAGRO, TUNITALIA e MOROIL., nelle quali ultime due compare, a vario titolo di collaborazione anche MANNIAS Giancarlo.

Dopo questa premessa, la Difesa passa all'esame delle dichiarazioni dell'AGNESE.

Viene contestata la veridicità dell'affermazione del teste di aver conosciuto il MANNIAS a fine 2011, tramite MARTINELLI Alessio, socio in MOROIL, circostanza non vera atteso che, secondo annotazione di polizia giudiziaria, la MOROIL così come la TUNITALIA furono costituite solo nell'agosto 2012.

Neppure è vero quanto dice l'AGNESE sul fatto che se avesse saputo esser il MANNIAS socio della MARVON, cioè di una entità legata ai MARCIANO' non avrebbe costituito con lui le società nel 2012.

In effetti, poiché la notizia di un collegamento tra la MARVON e i MARCIANO' era emersa sia dai giornali sia dai blog locali, consultabili *on line,* verso la metà di giugno 2011 e non oltre il 30.01.2012, l'AGNESE non poteva non conoscere le accuse di coinvolgimento della MARVON e di MANNIAS con i MARCIANO'.

La conclusione è che l'AGNESE, al momento in cui ha costituito le società nell'agosto 2012 con il MANNIAS e con il MARTINELLI (che lo stesso MANNIAS, ricorda la Difesa, indica come socio MARVON) era necessariamente a conoscenza delle accuse mosse al MANNIAS, contrariamente a quanto da lui affermato.

Infine dopo il blitz concernente il presente procedimento, tutti i giornali, anche *on line,* consultabili all'estero, avevano riportato nomi, cognomi e contestazioni, ivi comprese quelle al CASTELLANA; pertanto l'AGNESE non poteva ignorare il coinvolgimento di quest'ultimo.

Non è poi vero che l'ITAGRO FRANCE era composta dal solo AGNESE Claudio, essendo una s.r.l. a socio unico di diritto francese, di cui socio unico ed amministratore era la sorella dell'AGNESE, Ada.

Neppure è vero che il CASTELLANA, come dice l'AGNESE, sarebbe dovuto andare per conto d'esso incaricante, a raccogliere l'olio esausto solo in Francia, atteso che il CASTELLANA ciò fece, come documentalmente provato, anche in Italia, a partire dall'agosto 2012.

La rottura del rapporto, contrariamente a quanto afferma l'AGNESE, avvenne per iniziativa non propria, ma del CASTELLANA, stanco delle continue pressione e minacce, taluna anche registrata, dei ristoratori, perché l'incaricante AGNESE non pagava ormai da parecchi mesi l'olio che essi gli avevano fornito.

Per ciò che attiene all'uso improprio che il CASTELLANA avrebbe fatto del furgone NISSAN dell'AGNESE, l'atto d'appello mette in rilievo la circostanza della temporanea sospensione della patente al CASTELLANA che, quindi si affiancò come autista un dipendente ITAGRO.

Ancora, non è vero che l'AGNESE venne a conoscenza delle esatte accuse mosse al MANNIAS e a MARCIANO' Giuseppe solo in data successiva al

26.12.2012, atteso che egli aveva visionato l'ordinanza di custodia cautelare del 3.12.2012, fin dal 9 dicembre, in tale data avendone ricevuto copia tramite consegna di chiavetta USB da parte di un blogger.

In merito all'avvertimento datogli dal CASTELLANA, di non aver paura della Polizia ma di stare attento "*a loro*", frase che egli avrebbe riferito a un ispettore della Polstato, il Difensore appellante ricorda che il vice-questore aggiunto, contattato dal P.M., ha riferito che alla Polstato non ricordano una simile frase.

In merito ai 500.000 euro dei MARCIANO', l'atto d'appello rileva una contraddizione di versioni da parte dell'AGNESE, avendo costui dapprima affermato che il CASTELLANA gli avrebbe chiesto dove il MANNIAS li avesse messi e, successivamente, asserito che il CASTELLANA chiese a lui dove avesse messo il denaro.

Infine l'AGNESE, sempre secondo l'atto di appello, si contraddice a proposito del toccamento sulla spalla ricevuto dal CASTELLANA, di cui non ha parlato alla polizia giudiziaria e di cui, in successiva dichiarazioni, sostiene la contemporaneità, poi ancora l'anteriorità, poi infine la posteriorità rispetto alla richiesta della sorte della suddetta somma di 500.000 euro.

Sulla scorta delle esposte considerazioni e dell'inattendibilità del teste AGNESE, il Difensore appellante chiede, in via principale, assoluzione del CASTELLANA con la formula meglio vista, in subordine instando, previa derubricazione del reato in quello cui all'art.378 c.p., al minimo della pena, attenuanti generiche benefici se concedibili, riconosciuta la continuazione con la sentenza n.367/11 del Tribunale di Sanremo.

L'APPELLO PER ELIA ANGELA

Il Difensore svolge le stesse eccezioni preliminari formulate ed illustrate con ampia motivazione nell'appello per MARCIANO' Giuseppe.

Nel merito è dedotto erroneo giudizio di responsabilità in ordine all'imputazione di cui al capo F) ed erronea ritenuta aggravante *ex* art.7 D.L. 152/91, per i motivi già svolti nell'appello per MARCIANO' Giuseppe.

In via di subordine, è lamentato erroneo giudizio in ordine alla liquidazione del danno a favore delle parti costituite, attesa l'assoluta carenza di prova in merito al danno all'immagine contestato.

L'appellante si duole, comunque, per l'eccessività della pena, con particolare riferimento alla situazione soggettiva, all'età avanzata, allo stato di malattia, al ruolo marginale dell'imputata, sicché la pena doveva esser contenuta nel minimo.

L'APPELLO PER GALLOTTA GIUSEPPE

Il Difensore del GALLOTTA enuncia globale malgoverno dei dati di fatto e diritto sottesi all'affermazione della penale responsabilità del GALLOTTA.

In ordine al capo A) della rubrica viene affermato che la penale responsabilità per il reato di cui all'art.416-*bis* c.p. non può discendere dalla commissione di reati di qualche soggetto facente parte d'una presunta associazione, così come non è sufficiente, per affermare la colpevolezza, la medesima provenienza regionale, ovvero la partecipazione a qualche funerale, o la frequenza più o meno assidua, o la conoscenza reciproca dei soggetti.

Per ciò che attiene specificamente al GALLOTTA, il Difensore appellante rileva, anzitutto, che nessun collaboratore di giustizia ha riferito alcunché sull'imputato, mai avendo avuto con lui alcun tipo di rapporto diretto o indiretto, sicché gli unici elementi d'accusa rimangono sostanzialmente quelli connessi alla sua frequentazione con conterranei (fra cui MARCIANO' Vincenzo 77), alla partecipazione al funerale di CARLINO Domenico, alle *convocazioni* da parte di MARCIANO' Giuseppe, oltre alla commissione di reati fine.

Con riferimento alle *convocazioni*, l'atto di appello esamina le tre circostanze in cui MARCIANO' Giuseppe avrebbe richiesto la presenza del GALLOTTA.

I presupposti della prima *convocazione* attengono al prestito di 6.000 euro che il GALLOTTA avrebbe fatto ad uno dei gestori di stabilimento balneare in Vallecrosia e alle vicende successive: intromissione di MARCIANO' Vincenzo 77, che si faceva consegnare dal debitore 500 euro; pretesa del GALLOTTA di ottenere tutta la somma, in quanto MARCIANO' Vincenzo 77 era estraneo alla vicenda; dure parole usate, in colloquio col debitore, verso MARCIANO' Vincenzo; conseguente reazione del padre Giuseppe, adirato con il GALLOTTA per aver costui parlato male del figlio.

L'atto d'appello richiama le intercettazioni del 12, 13 e 14 luglio 2010, in cui MARCIANO' Giuseppe commenta il fatto: prima con la moglie ELIA Angela (il 12) poi con CARLINO Domenico (il 13) poi con ASCIUTO Salvatore (il 14, in attesa

del GALLOTTA, che stava venendo per chiarire l'episodio).

Sulla scorta di tali emergenze processuali, il Difensore appellante evidenzia che il prestito al gestore dello stabilimento balneare era stato eseguito esclusivamente dal GALLOTTA, senz'alcuna intermediazione di MARCIANO' Vincenzo 77, il quale aveva indebitamente preteso dal debitore la somma di 500 euro e poi aveva riferito al padre Giuseppe la tensione con il GALLOTTA e le minacce da lui ricevute. Da qui la reazione di MARCIANO' Giuseppe che, peraltro, nel colloquio con l'ASCIUTTO conveniva sul dato della percezione indebita della somma di 500 euro da parte del figlio (*"gli avanzavano 500 euro ancora...ma se li è fottuti Vincenzo").*

Il GALLOTTA inoltre, parlando con il debitore, fa esclusivo riferimento ai propri trascorsi personali e non a gruppi o ad associazioni e tale circostanza viene riconosciuta anche da MARCIANO' Giuseppe (*"i dieci anni che hai fatto tu.....li ha fatti per i cazzi tuoi").*

Quanto precede costituisce, pertanto, la prova che il GALLOTTA ha agito in assoluta autonomia e non in favore dell'associazione; ed invero se il prestito fosse stato fatto in nome e per conto dell'associazione, il GALLOTTA si sarebbe inquietato ed avrebbe minacciato un associato col quale avrebbe comunque dovuto poi dividere il provento dell'operazione.

Per ciò che attiene alla seconda *convocazione,* relativa ad un prestito chiesto al GALLOTTA dai MARCIANO' per una questione che riguardava esclusivamente questi ultimi – e, cioè, la partecipazione ad un affare a Gioia Tauro - l'atto d'appello rileva che, dalla obiettiva e non preconcetta lettura delle trascrizioni, appare evidente la totale estraneità del GALLOTTA a qualsivoglia vincolo associativo.

Puntualizza, al riguardo, la Difesa che il riferimento alle gerarchie (*salire di livello*) è utilizzato esclusivamente quale arma di ulteriore convincimento; in effetti, se il GALLOTTA fosse stato effettivamente un associato, il MARCIANO' non avrebbe dovuto chiedergli una cortesia, ma gli avrebbe ordinato di consegnare la somma necessaria.

A riprova di ciò, il Difensore appellante richiama quanto affermato dai collaboratori di giustizia, e non solo, in merito alle rigide regole gerarchiche e ai ruoli all'interno

della 'ndrangheta, regole e ruoli che, se fosse vero quanto sostenuto in sentenza, sarebbero stati facilmente superati con un semplice versamento in denaro, peraltro neppure a fondo perduto, in quanto semplicemente prestato.

Una globale visione d'insieme delle risultanze processuali evidenzia, poi, la totale estraneità del GALLOTTA a qualsiasi sodalizio criminoso, atteso che l'unico elemento dalle stesse emergente in modo inequivocabile è la voce, giusta o sbagliata che fosse, sulle disponibilità economiche dell'odierno imputato; in tal senso si sono espressi anche TARI' Francesco e TRIFOGLIO Gianni.

Nel contesto di cui sopra si inserisce la richiesta rivolta da MARCIANO' Giuseppe al GALLOTTA di partecipare ad un'operazione di lecito finanziamento per l'acquisizione di una lecita attività commerciale.

Anche il MARCIANO', avendo necessità di ottenere un prestito, ha pensato quindi, come fato da molti altri, di rivolgersi al GALLOTTA. Costui, forse, aveva inizialmente dato la propria disponibilità ma, avendo paura di una mancata restituzione, trovava scuse varie per non versarli.

L'estraneità del GALLOTTA, secondo l'atto d'appello, discende anche da una considerazione logica, basata sul fatto che per il precedente diverso episodio, il MARCIANO' si era infervorato per soli 500 euro, tanto da concedere al GALLOTTA ventiquattro ore per lasciare Ventimiglia, mentre in questo caso, per una ingente somma che rischiava di procurargli una brutta figura, nulla ha fatto.

Nella terza *convocazione,* concernente un normale rapporto fra conterranei, in cui MARCIANO' Vincenzo e GALLOTTA Giuseppe, dovendosi entrambi recare in Calabria, si accordano per compiere insieme il viaggio, il Difensore appellante non individua la sussistenza d'una propria messa a disposizione da parte del GALLOTTA. In effetti, la lettura degli atti mostra che le conversazioni relative a questa vicenda avvengono a distanza di un mese l'una dall'altra, il che evidenzia l'assenza di una subitanea risposta alla chiamata.

L'atto d'appello afferma, poi, l'irrilevanza del riferimento operato dal Tribunale alla partecipazione del GALLOTTA ai funerali di CARLINO Domenico, e svaluta il richiamo operato in sentenza - a fini di supporto della declaratoria di responsabilità per il reato sub A) - ad una precedente condanna riportata dall'imputato per altri fatti in cui, tuttavia, era stata specificamente esclusa la sussistenza

dell'aggravante di cui al'art.7 L.203/91.

Sulla scorta delle notazioni suesposte, il Difensore appellante chiede, pertanto assoluzione del GALLOTTA dal reato *sub* A) per non aver commesso il fatto.

Trattando del capo E) l'atto d'appello rileva che l'episodio DAMBRA è emblematico dell'errore in cui è incorso il Tribunale nell'affermare la responsabilità del GALLOTTA per tale capo d'imputazione.

Rievocata la vicenda, il Difensore appellante evidenzia come le risultanze probatorie smentiscano il coinvolgimento nella stessa del GALLOTTA che, pur sedutosi allo stesso tavolo del DAMBRA presso il ristorante LE VOLTE, non parlò con lui né del prestito, né di altro e non fu presente alla definizione delle condizioni del prestito medesimo, avvenuta dopo pranzo all'esterno del locale.

Pertanto, nota la Difesa, il GALLOTTA non compare in alcuna occasione connessa al capo d'imputazione, né in fase di consegna del denaro, né nelle successive fasi della restituzione dello stesso, salvo recarsi da MARCIANO' Vincenzo 77 e DAMBRA Salvatore a consegnare per conto dello SPIRLI', impossibilitato perché nel frattempo tratto in arresto, l'assegno a garanzia, allontanandosi poi ad incombente terminato, senza partecipare a successivi incontri dei due suddetti soggetti con la persona offesa.

Il GALLOTTA, infine, non viene mai menzionato, nelle varie conversazioni tra MARCIANO' Vincenzo e lo SPIRLI'.

Pertanto è chiesta assoluzione dell'imputato dal reato *sub* E) per non aver commesso il fatto, in subordine instandosi per derubricazione nel reato di favoreggiamento reale, esclusa l'aggravante di cui all'art.7 D.L.152/91, con condanna al minimo della pena.

Anche in relazione alle contestazioni di cui ai capi F) G) H) relativi a reati di usura ed estorsione in danno di TRIFOGLIO Gianni, l'atto d'appello lamenta malgoverno da parte dei primi Giudici delle emergenze processuali con riferimento, anzitutto, alla provenienza del denaro individuata dal Collegio nei MARCIANO', senza tuttavia tener conto dell'incompatibilità temporale fra erogazione del prestito e intercettazione relativa alla conversazione tra MARCIANO Vincenzo 77 e sua madre, avente per oggetto la conta del denaro destinato ad esser consegnato a un certo Pino che, tuttavia, non poteva essere il TRIFOGLIO, avendolo costui già

ricevuto.

Il Difensore appellante afferma, poi, che la compiuta istruttoria ha dimostrato che il TRIFOGLIO si è rapportato esclusivamente con il GALLOTTA, soggiungendo che altro dato certo è rappresentato dalla confusione del TRIFOGLIO medesimo su ogni elemento riguardante gli aspetti economico-finanziari concernenti la sua persona; viene, a tal proposito richiamato quanto da lui riferito in merito ad un prestito ricevuto dal GALLOTTA di euro 24.100, a fronte di una sua restituzione di euro 16.500.

Più in generale, l'atto di appello esprime dubbi sulla credibilità del TRIFOGLIO, il quale non ha potuto negare che, ogni tanto, il GALLOTTA non gli chiedeva interessi, come nel caso dell'ulteriore prestito di 7500 euro nel marzo 2011; colpisce, in particolare, il fatto che, se fosse vero il suo racconto circa i versamenti di 700 euro egli avrebbe ricevuto dal GALLOTTA soldi in prestito, contemporaneamente pagandolo con lo stesso denaro.

Per ciò che attiene alla cessione dell'autovettura BMW, il Difensore appellante, premesso che, fermo restando che il TRIFOGLIO non ebbe a restituire quanto ricevuto dal GALLOTTA e che non è possibile affermare con certezza la natura dell'effettivo rapporto TRIFOGLIO-GALLOTTA, rileva la sussistenza di due elementi certi: il mutuo senza interessi del GALLOTTA al TRIFOGLIO e il prestito spontaneo, da parte del secondo al primo, della citata autovettura per recarsi in Calabria, prima della definitiva cessione all'odierno imputato.

Precisa l'atto d'appello che un'attenta analisi delle date in cui avvengono i fatti mostra che, in data 24.012.2011, si verificò la ritenuta estorsione per il passaggio di proprietà della BMW, ma solo pochi giorni dopo il GALLOTTA concesse al TRIFOGLIO l'ulteriore prestito di 7.500 euro senza interessi; ed anche sul valore dell'auto, così come ritenuto in sentenza, v'è una smentita proveniente dalla stessa persona offesa, che affermato e ribadito che quello era il suo valore effettivo.

Per ciò che attiene alla cessione del credito, il Difensore appellante rileva che l'iniziativa partì dal TRIFOGLIO; da parte sua il GALLOTTA, che gli aveva presentato il ROMEO, voleva non vi fossero problemi relativi alla cessione.

Il mancato passaggio di denaro fu dovuto al fatto che gli accordi prevedevano

l'utilizzazione, da parte del compratore, del valore della cessione per estinguere le passività, ed il GALLOTTA si limitò ad impedire che il ROMEO versasse al TRIFOGLIO la somma, onde evitare che quest'ultimo si allontanasse da Sanremo senza pagare.

In definitiva, il GALLOTTA non ricevette alcuna somma di denaro dalla suddetta transazione commerciale, cui egli rimase estraneo.

Anche relativamente al capo H) il quadro emergente dalle risultanze processuali è, secondo l'atto d'appello, difforme rispetto a quanto sostenuto dal Tribunale sulla scorta di una ricostruzione, quale quella operata dal TRIFOGLIO, quanto meno poco credibile.

In effetti è lo stesso TRIFOGLIO a sostenere di non aver mai avuto problemi in quel locale; nonostante ciò, il Tribunale ritiene credibile e provato che, per tre settimane, in pieno rapporto di prestiti con il GALLOTTA egli, intimorito da quest'ultimo, si sia sentito obbligato a corrispondergli quelle somme, da lui percepite come un *pizzo*, nel contempo – peraltro – prestandogli l'autovettura e invitandolo svariate svolte a cena nonché, infine, ricevendo da lui prestiti senza interessi.

Conseguentemente è chiesta assoluzione del GALLOTTA anche per i capi F) G) H) con la formula meglio vista, eventualmente ai sensi dell'art.530[2] c.p.p., in subordine instandosi, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art.7 D.L.152/91 e concessione delle attenuanti generiche, per contenimento della pena nei mini edittali.

Per ciò che attiene ai capi I) e J) il Difensore appellante rileva, anzitutto, come anche per queste imputazioni il Tribunale abbia contestato al GALLOTTA l'aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'associazione, nonostante l'imputato abbia agito da solo, con mezzi propri, e nell'esclusivo suo personale interesse.

Ciò detto, il Difensore puntualizza che fu il TARI', di sua spontanea volontà e su indicazione d'un amico, a rivolgersi ad una persona che lo avrebbe potuto aiutare; e risulta provato, di là da ogni ragionevole dubbio, che il rapporto intercorse con il solo GALLOTTA, senza intermediazione di alcuno. Sempre il TARI', di propria iniziativa, si offrì di rilasciare una ricevuta su carta intestata alla propria ditta; non

riuscendo, poi, a rispettare la scadenza, ottenne un rinnovo sino alla fine del marzo successivo, salvo dissenso con il GALLOTTA, che indicava nella fine di febbraio e non di marzo la nuova scadenza. Da qui lo sms del 16 febbraio inviato dal TARI' al GALLOTTA e che, per la sua lunghezza e per il suo contenuto lascia più di un dubbio sul reale intendimento del mittente.

La valutazione che deve essere data alla vicenda, secondo l'atto d'appello, è quella di fatti accaduti fra soggetti *border line*; in tale contesto si situa anche l'allarme del GALLOTTA che, avendo prestato una somma così ingente ad un soggetto di fatto fallito, non poté certo aver avuto nei confronti di lui parole amorevoli.

In realtà, il comportamento del TARI', quale emerge dall'incidente probatorio, mostra come egli non abbia avuto un'effettiva paura del GALLOTTA; anzi, il tenore del citato sms del 16 febbraio 2011 sembra un minaccioso promemoria del TARI' per il GALLOTTA indicativo di possibili conseguenze per le di lui insistenze.

In ogni caso, dice la Difesa, anche a voler prendere come verità indiscutibili le affermazioni del TARI', rimane il fatto che egli, a fronte d'un prestito di 50.000 euro ricevuto nel settembre 2010, a giugno 2011 non ebbe a restituire al GALLOTTA nemmeno il capitale; in effetti, nonostante il messaggio di cui sopra, egli continuò a non rispettare gli impegni restitutori.

Quanto al rilascio delle due ricognizioni di debito, su cui la sentenza ha incentrato la sussistenza dell'estorsione, l'atto d'appello rileva che è lo stesso TARI' ad escludere tale sussistenza, enunciando e ribadendo la propria iniziativa a fornire garanzia scritta.

Dell'aggravante di cui all'art.7 L.203/91 non sussiste, poi, alcun elemento probatorio, idoneo anche solo a farla supporre, essendovi anzi la prova del contrario.

Anche per i reati *sub* I) e J) è, pertanto, chiesta assoluzione, rispettivamente perché il fatto non costituisce reato e perché il fatto non sussiste, con subordinate come sopra.

APPELLO PER CALABRESE GIUSEPPE

Con primo motivo d'appello, il Difensore deduce insussistenza del reato contestato

al CALABRESE, nel cui comportamento non è configurabile il reato di estorsione.

In effetti le semplici parole generiche rivolte dal CALABRESE a TRIFOGLIO Gianni ed il richiamo, sempre dall'imputato fatto, alla propria regione di appartenenza non possono essere in alcun modo ritenuti minacciosi, poiché inidonei ad incutere timore nella persona offesa.

Ed invero, nella condotta del CALABRESE non è ravvisabile l'ingiusto profitto. in quanto l'imputato non solo non ha tratto alcun beneficio ma, addirittura, si è trovato ad esser debitore del TRIFOGLIO e, in un arco temporale assai ristretto, ha provveduto ad estinguere, spontaneamente, il debito contratto con la presunta persona offesa.

Per ciò che attiene all'elemento soggettivo del reato di estorsione, il Difensore appellante enuncia difetto di ravvisabilità del dolo generico nella condotta del CALABRESE.

In effetti, nell'atteggiamento dell'imputato non vi è prova alcuna della coscienza e volontà di perseguire con il proprio profitto l'altrui danno, atteso che l'altrui danno e, di riflesso, il profitto non si sono mai realizzati.

Con secondo motivo il Difensore deduce insussistenza dell'aggravante di cui all'art.7 del D.L. 152/91, atteso che negli elementi di fatto contestati al CALABRESE non sono ravvisabili le condizioni previste dal citato articolo 7, con riferimento sia all'episodio avvenuto all'interno del MAGIC NUIT, ove le parole dell'imputato sono state del tutto generiche, palesando semplici, non meglio precisate amicizie con famiglie d'origine calabrese, sia all'incontro avvenuto con MARCIANO' Vincenzo 77, GALLOTTA Giuseppe e ALVARO Nazzareno in Ventimiglia Alta.

Sotto tale ultimo profilo l'atto d'appello afferma che la semplice conoscenza e frequentazione di persone provenienti dalla Calabria non può, di per sé, configurare alcuna ipotesi di reato.

Con terzo, subordinato motivo, il Difensore prospetta configurabilità del reato di minaccia in luogo di quello di estorsione.

Sulla scorta degli esposti motivi il Difensore appellante chiede, in via principale, assoluzione del CALABRESE perché il fatto non sussiste o per non aver

commesso il fatto esclusa, comunque, l'aggravante di cui all'art.7 D.L.151/91, in subordine instando, previa derubricazione del reato in quello di minaccia, per condanna dell'imputato al minimo della pena, sospensione condizionale concessa.

APPELLO PER ALVARO NAZZARENO

Con primo motivo d'appello, il Difensore lamenta mancata assoluzione dell'ALVARO perché il fatto non sussiste.

Asserisce la Difesa che la contestazione mossa all'ALVARO è quella di aver rafforzato il proposito criminoso del coimputato CALABRESE, semplicemente annuendo nel momento in cui quest'ultimo avrebbe pronunciato alcune frasi nei confronti della persona offesa al fine di non pagare il conto di alcune consumazioni.

L'unico elemento di prova a sostegno della ricostruzione accusatoria è dato, secondo l'atto d'appello, dalle dichiarazioni di TRIFOGLIO Gianni in sede d'incidente probatorio, che il Tribunale ha posto a fondamento della propria decisione, senza valutare le dichiarazioni dei testi SORVILLO ed ALESSIA TUDOR, presenti nel locale del TRIFOGLIO e conoscenti sia del CALABRESE, sia dell'ALVARO.

Dopo aver rilevato che la presente vicenda s'inserisce in una più ampia indagine sulla presunta criminalità organizzata e mafiosa del ponente ligure cui l'ALVARO è estraneo, il Difensore appellante afferma che il P.M., nel corso dell'istruttoria, ha inserito in questa vicenda le condotte d'altri soggetti, MARCIANO' Vincenzo 77 e GALLOTTA Giuseppe, i quali si sarebbero intromessi nei rapporti tra i CALABRESE e ALVARO ed il TRIFOGLIO al fine di garantire a quest'ultimo il pagamento di quanto dovuto da i predetti insolventi.

Considerata l'infondatezza dell'ipotesi che dietro il comportamento del CALABRESE e dell'ALVARO vi fosse l'interessamento del PALAMARA, l'atto d'appello asserisce che la contestazione mossa all'ALVARO deve prendere le distanze da qualsiasi altro contesto criminale, ordinario o di criminalità organizzata.

Ciò premesso, la Difesa rileva che dalle dichiarazioni del TRIFOGLIO non emerge il dato d'una condotta minacciosa posta in essere dall'ALVARO, così come non emerge una condizione di timore della persona offesa determinato dalla condotta

dell'imputato.

Viene messo in rilievo il fatto che, stando alle stesse dichiarazioni del TRIFOGLIO, l'ALVARO assisteva senza esporsi con parole. Solo dopo le insistenze del P.M., il TRIFOGLIO ha asserito che l'ALVARO "*acconsentiva*".

Quanto asserito dalla persona offesa non è di portata tale da determinare il riconoscimento di un reato d'estorsione.

Che, poi, il TRIFOGLIO non avesse paura dell'ALVARO è dimostrato dall'essersi recato a casa di quest'ultimo per ottenere quanto dovuto da tale FLOREA.

Vengono, poi, richiamate le testimonianze dei suindicati SORVILLO e ALESSIA TUDOR, i quali hanno dato atto d'un buon comportamento dell'ALVARO e del fatto che pagava le consumazioni.

Tutto ciò premesso, il Difensore appellante enuncia difetto d'un quadro probatorio coerente ed univoco, con conseguente necessaria assoluzione dell'ALVARO con la formula meglio vista.

In via di subordine è lamentato mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.114 c.p., considerato che l'ALVARO ha rafforzato il proposito criminoso del complice annuendo, comportamento – questo - che ricade nei parametri dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di sussistenza dell'attenuante in parola.

È prospettata, infine, insussistenza dell'aggravante di cui all'art.7 D.L. 152/91, tenuto altresì conto del fatto che il Tribunale, nel giustificare l'attribuzione di detta aggravante a GALLOTTA Giuseppe e MARCIANO' Vincenzo 77 (capo H) non menziona l'ALVARO e il CALABRESE e non fornisce, quindi, elementi a sostegno della condanna.

In ogni caso risulta difficile individuare nella condotta dell'ALVARO un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una coartazione psicologica, valutabile ai fini della configurabilità del *metodo mafioso.*

Sulla scorta delle suesposte considerazioni, il Difensore appellante chiede, in via principale, assoluzione dell'ALVARO dal reato contestato con la formula meglio vista, in subordine instando per riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.114 c.p., con conseguente rideterminazione della pena, esclusa l'aggravante di cui all'art.7 D.L.152/91.

APPELLO PER ALVARO NAZZARENO

Con primo motivo d'appello, il Difensore lamenta mancata assoluzione dell'ALVARO perché il fatto non sussiste.

Asserisce la Difesa che la contestazione mossa all'ALVARO è quella di aver rafforzato il proposito criminoso del coimputato CALABRESE, semplicemente annuendo nel momento in cui quest'ultimo avrebbe pronunciato alcune frasi nei confronti della persona offesa al fine di non pagare il conto di alcune consumazioni.

L'unico elemento di prova a sostegno della ricostruzione accusatoria è dato, secondo l'atto d'appello, dalle dichiarazioni di TRIFOGLIO Gianni in sede d'incidente probatorio, che il Tribunale ha posto a fondamento della propria decisione, senza valutare le dichiarazioni dei testi SORVILLO ed ALESSIA TUDOR, presenti nel locale del TRIFOGLIO e conoscenti sia del CALABRESE, sia dell'ALVARO.

Dopo aver rilevato che la presente vicenda s'inserisce in una più ampia indagine sulla presunta criminalità organizzata e mafiosa del ponente ligure cui l'ALVARO è estraneo, il Difensore appellante afferma che il P.M., nel corso dell'istruttoria, ha inserito in questa vicenda le condotte d'altri soggetti, MARCIANO' Vincenzo 77 e GALLOTTA Giuseppe, i quali si sarebbero intromessi nei rapporti tra i CALABRESE e ALVARO ed il TRIFOGLIO al fine di garantire a quest'ultimo il pagamento di quanto dovuto da i predetti insolventi.

Considerata l'infondatezza dell'ipotesi che dietro il comportamento del CALABRESE e dell'ALVARO vi fosse l'interessamento del PALAMARA, l'atto d'appello asserisce che la contestazione mossa all'ALVARO deve prendere le distanze da qualsiasi altro contesto criminale, ordinario o di criminalità organizzata.

Ciò premesso, la Difesa rileva che dalle dichiarazioni del TRIFOGLIO non emerge il dato d'una condotta minacciosa posta in essere dall'ALVARO, così come non emerge una condizione di timore della persona offesa determinato dalla condotta dell'imputato.

Viene messo in rilievo il fatto che, stando alle stesse dichiarazioni del TRIFOGLIO, l'ALVARO assisteva senza esporsi con parole. Solo dopo le insistenze del P.M., il

TRIFOGLIO ha asserito che l'ALVARO "*acconsentiva*".

Quanto asserito dalla persona offesa non è di portata tale da determinare il riconoscimento di un reato d'estorsione.

Che, poi, il TRIFOGLIO non avesse paura dell'ALVARO è dimostrato dall'essersi recato a casa di quest'ultimo per ottenere quanto dovuto da tale FLOREA.

Vengono, poi, richiamate le testimonianze dei suindicati SORVILLO e ALESSIA TUDOR, i quali hanno dato atto d'un buon comportamento dell'ALVARO e del fatto che pagava le consumazioni.

Tutto ciò premesso, il Difensore appellante enuncia difetto d'un quadro probatorio coerente ed univoco, con conseguente necessaria assoluzione dell'ALVARO con la formula meglio vista.

In via di subordine è lamentato mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.114 c.p., considerato che l'ALVARO ha rafforzato il proposito criminoso del complice annuendo, comportamento – questo - che ricade nei parametri dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di sussistenza dell'attenuante in parola.

È prospettata, infine, insussistenza dell'aggravante di cui all'art.7 D.L. 152/91, tenuto altresì conto del fatto che il Tribunale, nel giustificare l'attribuzione di detta aggravante a GALLOTTA Giuseppe e MARCIANO' Vincenzo 77 (capo H) non menziona l'ALVARO e il CALABRESE e non fornisce, quindi, elementi a sostegno della condanna.

In ogni caso risulta difficile individuare nella condotta dell'ALVARO un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una coartazione psicologica, valutabile ai fini della configurabilità del *metodo mafioso*.

Sulla scorta delle suesposte considerazioni, il Difensore appellante chiede, in via principale, assoluzione dell'ALVARO dal reato contestato con la formula meglio vista, in subordine instando per riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.114 c.p., con conseguente rideterminazione della pena, esclusa l'aggravante di cui all'art.7 D.L.152/91.

9. APPELLO PER SPIRLI' FILIPPO

Il Difensore svolge le stesse eccezioni preliminari formulate ed illustrate con ampia motivazione nell'appello per MARCIANO' Giuseppe.

Parimenti reitera le stesse censure di merito svolte e illustrate con ampia motivazione nell'appello per MARCIANO' Giuseppe, in merito alla sussistenza, ritenuta dal Tribunale, del reato di cui al capo E).

Ribadisce, infine e nei termini di cui all'atto di appello per MARCIANO' Giuseppe, l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art.7 D.L.152/1991.

Sotto questo profilo il Difensore rileva come, nel caso di specie, lo SPIRLI' non abbia inteso agevolare alcuna associazione: il fatto che vengano promessi 1000 euro a MARCIANO' Vincenzo è circostanza sintomatica della separazione di due interessi, entrambi individuali, senza alcun riferimento a contesti associativi.

È, comunque, lamentata eccessività della pena, con particolare riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che si sarebbero dovute concedere, tenuto conto del ruolo assolutamente marginale dello SPIRLI', della sostanziale incensuratezza, del buon comportamento processuale e della necessità di adeguare la pena al fatto.

L'APPELLO PER MACRI' ALESSANDRO

Con primo motivo d'appello, il Difensore lamenta mancata assoluzione di MACRI' Alessandro perché il fatto non sussiste, rilevando che la lettura delle conversazioni da cui il Tribunale ha ricavato la prova della colpevolezza consente di giungere a conclusioni opposte a quelle ritenute dai primi Giudici, in tema di idoneità degli atti posti in essere dall'imputato.

In effetti, dice l'atto d'appello, in tutti i dialoghi registrati fra il MACRI' e suo padre emerge il maniacale desiderio dell'imputato di far parte di una qualsiasi associazione mafiosa: egli racconta storie vere e storie inventate, cita libri e dvd che parlano della 'ndrangheta ed esalta, ai limiti del credibile, l'importanza di appartenere ad un'associazione di tal genere.

Questi dialoghi, peraltro, dimostrano un abuso di alcool fin dalle prime ore del giorno da parte del MACRI', il quale esprime desideri a dir poco fantastici, delineando la dimensione irreale in cui egli vive quotidianamente.

Lo stesso padre dell'imputato, continua la Difesa, in più occasioni rimprovera il figlio anche in modo offensivo, invitandolo a non dire sciocchezze e, soprattutto, a smettere di bere smodatamente.

Per il resto il contenuto delle affermazioni del MACRI' rappresenta un esempio di follia, rasentante la comicità e, quindi, non evidenzia comportamenti idonei a diventar parte di associazioni mafiose, ma deliri di un soggetto che vaneggia e sogna dinamiche delinquenziali, senz'alcun concreto riferimento ad appartenenze o a collegamenti.

Secondo il Tribunale gli atti idonei consisterebbero nella conoscenza che il MACRI' ha delle dinamiche mafiose e nella sua disponibilità a compiere qualsiasi reato - in tal modo corrispondendo alla mentalità dell'aspirante 'ndranghetista, come descritta dal CRETAROLA – e nella richiesta di *battesimo*, con osservanza delle procedure.

Secondo l'atto d'appello, invece, gli elementi indicati dal Tribunale non consentono di individuare atti idonei, diretti in modo non equivoco ad entrare nell'associazione mafiosa, anche per inesistenza del percorso da seguire per l'ingresso.

Sotto tale ultimo profilo, il Difensore appellante precisa che, stando alla ricostruzione del collaboratore CRETAROLA, la posizione del MACRI' dovrebbe corrispondere a quella del *contrasto onorato,* propria del soggetto che, proveniente da una famiglia estranea all'associazione, viene messo alla prova, onde far comprendere a chi gestisce il sodalizio la sua meritevolezza.

Sempre alla luce di quanto spiegato dal CRETAROLA, all'aspirante viene chiesto di mostrare la propria capacità delinquenziale, attraverso il compimento di reati che ne facciano emergere le doti criminali.

Nel caso di specie nessuno ha mai detto al MACRI' di mettersi in mostra, né alcuno gli ha chiesto di commettere reati; nessuno, insomma, ha mai inteso prendere concretamente in esame la volontà dell'imputato.

In effetti, rileva l'atto d'appello, alla prima domanda rivolta dallo STRANGIO al MARCIANO' è seguito un rifiuto. È stato detto che non c'era nulla da battezzare e che, semmai, il MACRI' si sarebbe dovuto rivolgere a qualcuno di Vallecrosia; ma, soprattutto, il soggetto è stato ritenuto sin da subito del tutto inaffidabile, come emerge dai comenti del tutto negativi su di lui espressi.

Per tali motivi, appunto, il Difensore ritiene non sia stato posto in essere alcun atto idoneo, avvertendo che l'idoneità degli atti deve essere valutata non dal punto di vista del MACRI', quale soggetto singolo, ma da quello dell'associazione, in

quanto l'imputazione è proprio quella di aver posto in essere atti diretti e soprattutto idonei a far parte della stessa.

Non ha, poi, valore il riferimento del Tribunale alla detenzione di un'arma da parte del MACRI' e al relativo processo concluso con condanna dell'imputato; in effetti la detenzione di quell'arma nulla ha a che vedere con l'esistenza o no del *locale* di Ventimiglia, anche perché nessuno ha chiesto al MACRI' di possederla e nessuno, tranne suo padre, sapeva che la possedesse.

Neppure è valida, secondo l'atto di appello, la tesi del Tribunale, secondo cui, se non fosse intervenuto l'arresto per la detenzione dell'arma, il MACRI' avrebbe potuto essere affiliato con il *placet* di PALAMARA; ed invero non sussistono elementi per affermare ciò, di là dall'effettività di qualche contatto del MACRI' con la suddetta persona.

Ricordato che anche il GIP del Tribunale di Genova aveva rigettato la richiesta di misura cautelare nei confronti del MACRI' per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il Difensore chiede, sulla scorta dei suesposti motivi, assoluzione dell'imputato con la formula meglio vista, comunque lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche.

L'APPELLO PER PELLEGRINO MAURIZIO

Il Difensore, svolte le stesse eccezioni preliminari formulate ed illustrate con ampia motivazione nell'appello per MARCIANO' Giuseppe e ribadita l'estrema fluidità dell'accusa, con specifico riferimento alle vicende dell'originario capo A), deduce erronea ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo in relazione al capo A-*bis*) della rubrica per carenza di prova sul punto.

Anche per ciò che riguarda il capo A-*bis*) il Tribunale, a giudizio della Difesa, si è appiattito sulle valutazioni dell'Accusa seguendone, talvolta alla lettera, il suo argomentare tralasciando, invece, di considerare i rilievi della Difesa e citando il contenuto dei brogliacci in luogo delle intercettazioni.

Ciò premesso, e richiamate le valutazioni in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, già effettuate nell'appello per MARCIANO' Giuseppe, il Difensore appellante passa all'esame dell'assunto del Tribunale di avvenuto distacco da Ventimiglia, a metà della prima decade degli anni 2000, del nucleo PELLEGRINO-BARILARO, a causa delle diverse modalità operative adottate: da una parte il

basso profilo, dall'altra le azioni eclatanti.

Da qui è discesa la contestazione *sub* A-*bis*) correlata alla tesi dell'autonoma associazione di stampo mafioso posta in essere dal gruppo PELLEGRINO-BARILARO e dotata dalle caratteristiche proprie del metodo mafioso e di una sua operatività.

Rilevato che l'operazione compiuta dal Tribunale è di sintesi, in quanto, oltre al dato parentale che unisce i componenti del gruppo essa utilizza, ai fini della dimostrata esteriorizzazione del metodo mafioso, una serie di acquisizioni derivanti da altri procedimenti penali, l'atto d'appello enuncia debolezza della costruzione.

Il Difensore rileva che i fratelli PELLEGRINO agiscono in ordine sparso, fuori da gerarchie od altri recinti organizzativi, e richiama il valore sintomatico dell'avvenuta assoluzione di PELLEGRINO Michele, che contraddice la ricostruzione del Tribunale; in effetti, se il gruppo si muove su base parentale, diventa inevitabile ritenere anche il coinvolgimento del suddetto Michele, la cui esclusione mostra, invece, una individualità di azioni.

L'atto d'appello definisce, poi, operazione compiuta *a tavolino* l'identificazione di un gruppo gerarchizzato, formato dagli anziani BARILARO Fortunato, BARILARO Francesco, CIRICOSTA Michele e PEPE' Benito quali capi, e i fratelli PELLEGRINO quali partecipi, con l'inserimento di BARILARO Antonino quale uomo di collegamento tra il gruppo di Bordighera e il *locale* di Ventimiglia.

L'artificiosa costruzione suddetta è connessa con la necessità di collegare i fratelli PELLEGRINO ai quattro capi in difetto, altrimenti, d'un presupposto formale ed imprescindibile di appartenenza all'associazione denominata 'ndrangheta.

Qui, invero, dice la Difesa, il riferimento non è ad una associazione non titolata, ma ad un marchio ben preciso, cioè la 'ndrangheta calabrese.

A tal proposito l'atto d'appello rileva come, di là dal forzato aggancio ai quattro suindicati *capi,* non siano emersi collegamenti di sorta fra i PELLEGRINO a cosche, nonostante l'ampia attività di indagine e monitoraggio, con particolare riferimento a PELLEGRINO Maurizio, particolarmente attenzionato nel procedimento ROCCAFORTE.

Per il resto proprio l'agire scollegato ed autonomo dei fratelli PELLEGRINO è sintomatico dell'assenza di collegamenti associativi, e le vicende processuali che li riguardano sono espressione di tale agire scollegato e separato.

Vengono citati a tal proposito due procedimenti dimostrativi dell'ambito di scollegamento tra i fratelli.

Il primo è quello relativo alla vicenda delle minacce agli assessori di Bordighera ed altri reati collegati, in relazione al quale il Difensore appellante richiama: l'avvenuta assoluzione perché il fatto non sussiste di PELLEGRINO Giovanni e BARILARO Francesco dalle minacce; la condanna del solo PELLEGRINO Giovanni per sfruttamento della prostituzione, attività non gradita alla 'ndrangheta; la condanna di PELLEGRINO Maurizio, in posizione peraltro marginale, per la tentata estorsione ad ANDREOTTI Gianni.

Il secondo processo riguarda la condanna di PELLEGRINO Roberto per la vicenda degli attentati alla ditta TESORINI e per un episodio di spaccio di stupefacente, con assoluzione dalle tentate estorsioni collegate.

Sempre in tale processo PELLEGRINO Giovanni è stato assolto per i reati di danneggiamento, mentre PELLEGRINO Maurizio risponde di reati in materia di stupefacenti ed armi per alcuni episodi insieme con PELLEGRINO Roberto.

In questi come in altri procedimenti si rende evidente, secondo l'atto d'appello, il procedere autonomo e individualistico dei fratelli PELLEGRINO, al di fuori di logiche associative stabili e strutturate, come quelle previstedall'art.416-*bis* c.p.

Manca poi prova alcuna che BARILARO, Fortunato, BARILARO Francesco, CIRICOSTA Michele e PEPE' Benito abbiano diretto il gruppo, pianificando e gestendo azioni delittuose ed incamerandone gli illeciti proventi.

Manca perciò la prova di una costituzione in Bordighera d'una associazione di tipo mafioso, denominata 'ndrangheta, secondo il paradigma dell'art.416-*bis* c.p.

Il Difensore enuncia, comunque, violazione dell'art.649 c.p.p., tenuto conto dell'assoluzione, perché il fatto non sussiste, nel processo MAGLIO 3, di BARILARO, Fortunato, BARILARO Francesco, CIRICOSTA Michele e PEPE' Benito ritenuti capi dell'associazione mafiosa bordigotta.

Contrariamente all'assunto del Tribunale d'insussistenza di vincolo alcuno di

uniformità agli esiti di MAGLIO 3, la Difesa enuncia la sussistenza di un evidente limite in questo giudizio, costituito dall'impossibilità, ai sensi dell'art.649 c.p.p., di formulare un giudizio di responsabilità nei confronti di partecipi ad un'associazione i cui capi sono stati assolti, circostanza già affermata dal GIP nel rigettare la seconda richiesta di misura cautelare nei confronti di PELLEGRINO Giovanni, PELLEGRINO Roberto, PELLEGRINO Maurizio.

Ricordato che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la non definitività della sentenza, non è d'ostacolo al rilievo del *bis in idem*, il Difensore appellante evidenzia la formula assolutoria di MAGLIO 3 nei confronti di BARILARO, Fortunato, BARILARO Francesco, CIRICOSTA Michele e PEPE' Benito: non *per non aver commesso il fatto,* ma *perché il fatto non sussiste.*

Con ulteriore motivo, il Difensore appellante deduce erroneo giudizio di responsabilità in ordine alla contestazione relativa alla condotta di partecipazione al reato associativo, per carenza di prova sul punto, rilevando che PELLEGRINO Maurizio deve rispondere del reato contestato al capo A-*bis*) della rubrica, nella sua qualità di partecipe in difetto, peraltro, di dettagliata specificazione della sua condotta partecipativa, di là dal generico riferimento ai procedimenti satellite che riguardano, in generale, la famiglia PELLEGRINO.

Ricordata l'intervenuta assoluzione per la vicenda, sintomatica sotto il profilo dell'offensività mafiosa, delle minacce agli assessori di Bordighera, l'atto d'appello afferma che, dalle emergenze di questo processo, nulla emerge che possa evidenziare un ruolo partecipativo ed un apportante contributo di PELLEGRINO Maurizio al sodalizio, se si escludono i reati di cui al procedimento ROCCAFORTE, peraltro configuranti una situazione separata, riferibile unicamente all'imputato.

In definitiva, il Difensore afferma, anche sulla scorta della nota sentenza *Mannino,* che fatti e condotte di cui sopra non appaiono sintomatici del partecipare ad una associazione.

In ogni caso, soggiunge la Difesa, non risulta integrata l'aggravante dell'associazione armata, circostanza che non coincide con i fatti di illegale detenzione e porto: ciò sia perché la disponibilità non necessariamente corrisponde all'attuale ed effettiva detenzione e tanto meno al porto, sia perché

può riguardare persino armi legalmente detenute, sicché l'armamento del sodalizio criminoso viene in considerazione, ai fini dell'aggravante del reato associativo, come semplice ed oggettiva situazione di fatto, indipendentemente dalla sua eventuale ed intrinseca illiceità penale.

Ciò detto, l'atto d'appello deduce inidoneità del riferimento operato dal Tribunale ai capi S) e T) della rubrica a configurare l'aggravante in parola, atteso che l'eventuale disponibilità di armi in capo ai due PELLEGRINO non può essere considerata come funzionale alle finalità perseguite dall'associazione, con riferimento sia al ricordato procedere autonomo dei soggetti, sia al difetto di prova di consapevolezza da parte degli altri affiliati e, in particolare dei capi o presunti tali.

Il successivo motivo dell'atto d'appello riguarda il procedimento ROCCAFORTE, nato da un'operazione che prende origine dagli attentati verificatisi nel settembre 2005 in Diano Marina e che - attraverso un'imponente attività di intercettazione riguardante, fra gli altri, anche una parte degli odierni imputati - è stata, secondo l'espressione del Difensore, abilmente incollata a questo processo al fine di supplire all'assenza di concreti ed effettivi reati scopo dell'associazione.

Evidenzia in proposito l'atto di appello come tale procedimento, principalmente riguardante reati in materia di stupefacenti e rimasto *dormiente* per anni, sia stato *risvegliato* nell'ambito del presente processo e considerato argomento di riscontro, attraverso la specifica commissione di reati fine, del reato associativo contestato al capo A-*bis*).

La Difesa ancora una volta rileva trattarsi di episodi scollegati fra loro, il cui principale protagonista è PELLEGRINO Maurizio, la responsabilità del quale è da valutarsi con riferimento ad ogni singolo fatto-reato, senza impropri condizionamenti concernenti un presunto di lui agire riferibile all'associazione, neppure a fini agevolativi.

Entrando nello specifico delle altre imputazioni, il Difensore nuovamente premette una severa critica all'utilizzazione, da parte del Collegio, dei brogliacci anziché della perizia trascrittiva delle intercettazioni.

In dettaglio l'appellante osserva quanto segue.

In ordine al capo P) viene enunciata sommarietà motivazionale, in contestuale

difetto di linearità dei vari passaggi presentanti dubbi ed incertezze rispetto ai momenti salienti dell'operazione di spaccio oggetto dell'imputazione.

Riferendosi alla serie di conversazioni a ridosso del 20.11.2005, intercettate a bordo della vettura di ALLEGRA Giuseppe, la Difesa afferma che il momento cruciale è registrato nell'intercettazione che attesterebbe la consegna di una busta.

Il sunto della parte finale della conversazione registra l'incontro dei tre occupanti l'autovettura con altro soggetto che, dice l'atto d'appello, non è provato essere effettivamente PELLEGRINO Maurizio; e, comunque, non è chiaro se quello sia stato effettivamente il momento della consegna dello stupefacente, del che non v'è certezza, con riferimento sia al tenore della conversazione, sia alle dichiarazioni stesse del M.llo DAL PIVA escusso in dibattimento.

Ci si deve, quindi, chiedere quando, effettivamente, sia avvenuta la consegna della droga agli acquirenti da parte del PELLEGRINO, anche perché al momento della consegna che sarebbe dovuta avvenire a mezzogiorno, il PELLEGRINO era a Ventimiglia e non a Bordighera, e nella telefonata diceva che sarebbe andato a Vallecrosia (non quindi a Ventimiglia).

Il fatto, poi, che ALLEGRA Giuseppe e STANGANELLI Domenico furono fermati alle 15,30 dello stesso giorno a Chiesina Uzzanese e trovati in possesso dello stupefacente non costituisce prova del coinvolgimento di PELLEGRINO Maurizio, atteso che i suddetti avrebbero potuto approvvigionarsi in altro luogo e da altre persone.

Quanto alle conversazioni dal il dicembre 2005 al giugno 2006 tra PELLEGRINO Maurizio, D'AGOSTINO Armando, STANGANELLI Domenico, in cui gli interlocutori fanno riferimento a rapporti di debito-credito relativi ad affitti arretrati, il Difensore appellante concede che il riferimento possa dar adito a sospetti, ma afferma che il punto nodale sta nel capire se il presunto credito vantato dal PELLEGRINO si riferisca alla cessione dello stupefacente del 20.11.2010, ovvero ad altre vicende, anche illecite ma estranee alla contestazione in oggetto.

L'atto d'appello fa, altresì, riferimento ad una conversazione in cui si parla di presunta insorgenza del debito non da novembre, ma da Natale, nonché ad un servizio di OCP del 26.06.2006, in cui si registra l'incontro, presso il casello

autostradale di Bordighera, fra PELLEGRINO Maurizio, a bordo della propria vettura, ed un uomo a bordo di altra vettura intestata a DA FIUME Monia; ma da accertamenti compiuti dai Carabinieri non è risultato collegamento alcuno fra l'intestataria dell'auto e i presunti acquirenti dello stupefacente, ALLEGRA, STANGANELLI, D'AGOSTINO.

Sussiste quindi, secondo il Difensore appellante, assoluta carenza probatoria in ordine all'esatto sviluppo della vicenda, nei suoi passaggi essenziali, come pure sul ruolo che PELLEGRINO Maurizio ha avuto nella stessa.

Per il resto, soggiunge il Difensore, appare illogico pensare ad una operazione di compravendita di droga che si concluda dopo quasi un anno dalla consegna.

Da qui la richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto, ai sensi dell'art.530[2] c.p.p.

In odine al capo Q) il Difensore appellante afferma che, dalla lettura delle conversazioni, non emerge la prova delle avvenute cessioni a PANUCCIO Giuliano.

Il riferimento a frasi criptiche (*macchina, macchinetta per i capelli, vecchia tenda)* non riguarda sostanza stupefacente; sussiste, inoltre, travisamento d'una telefonata fra PELLEGRINO Roberto e DE MARTE Salvatore in cui gli stessi parlano di lavoro e questioni familiari.

Erroneamente, poi, la sentenza, sposata acriticamente l'ipotesi accusatoria, indica il momento cruciale nella data del 10 agosto presso il casello autostradale di Bordighera atteso che, nella circostanza, non si perviene ad alcun positivo risultato, essendosi bensì visto PELLEGRINO Maurizio, ma non il PANUCCIO; in effetti vicino alla vettura del PELLEGRINO viene scorto un mezzo diverso da quello di solito utilizzato dl PANUCCIO, la cui presenza neppure è stata notata dal M.llo DAL PIVA.

Enuncia, infine, l'atto d'appello difetto di certezza sul tipo di stupefacente trattato sicché, *favore rei,* occorrerebbe semmai riferirsi a droghe leggere, con conseguente diverso trattamento sanzionatorio.

Il Difensore appellante chiede, comunque, assoluzione del PELLEGRINO dal reato in questione per non aver commesso il fatto.

Anche in ordine ai capi R) e R-*bis*) è dedotto erroneo giudizio di responsabilità, tenuto conto di un quadro probatorio immutato, rispetto a quello valutato dal Tribunale per il riesame, il quale ha ritenuto insussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al capo R).

Afferma il Difensore appellante che il riferimento alla telefonata del FOTI a sua madre, in cui si parla di *metà terreno*, non è significativa di alcunché e, comunque, non prova la partecipazione di PELLEGRINO Michele all'affare.

Per ciò che attiene al capo R-*bis*) la prova discenderebbe da una conversazione ambientale fra OLIVERI Angelo e PELLEGRINO Maurizio all'interno della vettura di quest'ultimo. Tuttavia, secondo l'atto d'appello, non è chiaro il riferimento alla sostanza stupefacente; si tratterebbe, comunque, di quantitativi minimi per l'uso personale dell'OLIVIERI.

Identica situazione, sostiene la Difesa, si verifica nei rapporti con DE MARTE Francesco relativamente alle due conversazioni ambientali con il PELLEGRINO.

Anche per tali capi e chiesta, quindi, assoluzione per non aver commesso il fatto, quanto meno i sensi dell'art.530^2 c.p.p.

Per ciò che attiene al capo U) il Difensore appellante, esaminando minutamente la tempistica degli spostamenti dei protagonisti (PELLEGRINO Maurizio, GIOVINAZZO Marcello, CONDINA Rocco) e le loro conversazioni, perviene a ritenere carente la prova della responsabilità di PELLEGRINO Maurizio, non potendo costituire prova il sequestro dello stupefacente al CONDINA, il quale ben potrebbe essersi approvvigionato autonomamente della sostanza.

Da qui la richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto, quanto meno i sensi dell'art.530^2 c.p.p.

Quanto al capo V) il Difensore appellante deduce imprecisione ed aspecificità dei riferimenti provenienti dalle conversazioni, nonché contraddittorietà fra tempistica, come rilevata dai Carabinieri, e cessione dello stupefacente da PELLEGRINO Michele ad AMBESI Salvatore.

Con riferimento ai capi S) e T), l'atto d'appello rileva che le intercettazioni

ambientali fondanti la declaratoria di responsabilità non appaiono univoche in rapporto alla prova certa del maneggio dell'arma in entrambi i casi contestati.

Per ciò che in particolare attiene al capo T) il Difensore appellante precisa che non si sente il rumore prodotto dalla pressione sul grilletto; non si può, quindi, dirsi raggiunta la prova in ordine al reato contestato.

Con ulteriori subordinati motivi, il Difensore appellante deduce insussistenza dell'aggravante di cui all'art.7 D.L.152/91 ed erronea ritenuta sussistenza dei presupposti per la confisca dei beni.

È, altresì, dedotto erroneo giudizio in ordine alla liquidazione del danno in favore delle parti civili costituite.

Infine, ed in via di ultimo subordine, è lamentata eccessività della pena inflitta.

L'APPELLO PER PELLEGRINO ROBERTO.

In punto affermazione della penale responsabilità di PELLEGRINO Roberto per il reato di cui al capo A-*bis*) il Difensore appellante svolge considerazioni e conclusioni identiche a quelle esposte per PELLEGRINO Maurizio.

Per ciò che attiene al reato Q) è dedotto erroneo giudizio di responsabilità, per carenza di prova sul punto.

L'atto d'appello rileva che in relazione all'imputazione in oggetto, il P.M. neppure aveva chiesto la misura cautelare nei confronti dell'imputato, certo non per dimenticanza.

Sintomatica, poi, appare la costruzione dell'imputazione, in cui il nominativo dell'imputato è omesso, in quanto coloro che agiscono in concorso fra loro sono unicamente PELLEGRINO Maurizio e DE MARTE Salvatore.

Nonostante ciò il Tribunale, leggendo i brogliacci in forma riassuntiva, anziché la perizia, perviene ad affermare la responsabilità dell'imputato sulla scorta di un'interpretazione sganciata dal contenuto delle conversazioni e acriticamente appiattita sull'impostazione accusatoria.

Più in generale, e comunque, il Difensore appellante richiama le osservazioni formulate nell'appello per PELLEGRINO Maurizio con riferimento sia a frasi criptiche (*macchina, macchinetta per i capelli, vecchia tenda)* che non riguardano

sostanza stupefacente, e alla telefonata travisata fra PELLEGRINO Roberto e DE MARTE Salvatore in cui gli stessi parlano di lavoro e questioni familiari, sia alla mancanza di positivi risultati del servizio di controllo dei Carabinieri presso il casello di Bordighera.

Con specifico riguardo alla posizione di PELLEGRINO Roberto, il Difensore appellante evidenzia l'assoluta liceità del contenuto della conversazione telefonica in cui l'imputato e DE MARTE Salvatore parlano di denaro, dovendosi questo riferire ad un prestito chiesto dal secondo al primo, per saldare un debito con l'Ufficio delle Entrate.

Viene, infine, riproposto il dubbio sulla tipologia di stupefacente asseritamente trattato, con le connesse conseguenze in termini di trattamento sanzionatorio.

Con ulteriori motivi, il Difensore appellante deduce insussistenza dell'aggravante di cui all'art.7 D.L.152/91 ed erronea ritenuta sussistenza dei presupposti per la confisca dei beni.

È, altresì, dedotto erroneo giudizio in ordine alla liquidazione del danno in favore delle parti civili costituite.

Infine, ed in via di ultimo subordine, è lamentata eccessività della pena inflitta.

L'APPELLO PER D'AGOSTINO ARMANDO

Previamente stigmatizzando il *modus operandi* dell'Autorità giudiziaria requirente, la cui tempistica ha compromesso il diritto di difesa, per il lungo tempo trascorso dalla data della presunta commissione del reato (20.11.2005) alla notifica dell'ACIP (08.11.2013) il Difensore deduce, con primo motivo, travisamento ed errata valutazione e interpretazione delle fonti di prova.

L'appellante evidenzia come il Tribunale sia pervenuto all'affermazione della penale responsabilità del D'AGOSTINO esclusivamente sulla scorta delle conversazioni intercettate nell'ambito del procedimento ROCCAFORTE, e rileva che i fatti e le condotte oggetto d'intercettazione sono esclusivamente il frutto dell'attività interpretativa degli operanti di polizia giudiziaria.

In realtà non risulta assolutamente dimostrato che il D'AGOSTINO abbia messo in contatto STANGANELLI Domenico e ALLEGRA Giuseppe (quest'ultimo arrestato in flagranza di reato) con PELLEGRINO Maurizio, per una partita di sostanza stupefacente, rivestendo il ruolo di garante per il pagamento del dovuto.

Entrando nello specifico dell'argomentare, l'atto d'appello ritiene esser circostanza assodata il viaggio del D'AGOSTINO in Liguria, la mattina del 20.11.2005 per far visita al cugino PELLEGRINO Maurizio, a bordo d'una vettura in uso all'ALLEGRA.

Viene ricordato a tal proposito che, il 19.11.2005, il D'AGOSTINO aveva preannunciato telefonicamente a PELLEGRINO Maurizio la propria visita per prendere un caffè l'indomani, ed è evidenziata la neutralità della circostanza in quanto, dal tenore della telefonata, nulla emerge oltre il solo recarsi dal cugino, senza alcun riferimento ad altre persone.

Il Difensore appellante richiama il fatto che, dopo la comunicazione al PELLEGRINO di essere arrivato al casello di Bordighera, nulla più si sa del D'AGOSTINO fino alle successive conversazioni intercettate ventidue giorni dopo, ossia il 12 dicembre; ma – soggiunge l'atto d'appello - dalla lettura di tali conversazioni si evince la sola circostanza d'una lamentela di PELLEGRINO Maurizio con il D'AGOSTINO, di cui non si conosce l'oggetto, fermo restando che non si parla mai di denaro.

Erra, pertanto, il Tribunale nel ritenere che le conversazioni in questione attengano a richieste di denaro del PELLEGRINO al D'AGOSTINO, come corrispettivo d'una cessione, circostanza di cui non sono certi neppure i Giudicanti che, infatti, usano l'avverbio *verosimilmente.*

L'atto d'appello considera infondata l'ulteriore interpretazione data in sentenza alle successive intercettazioni, in termini di dimostrazione dell'incompleto pagamento del dovuto, motivo per cui PELLEGRINO Maurizio si sarebbe recato in Toscana in due occasioni.

A tal proposito viene censurato, siccome sfornito di qualsiasi elemento di prova, l'accostamento tra *affitti arretrati*, menzionati nelle intercettazioni e droga.

L'atto d'appello prende, poi, in esame la conversazione del 26.06.2006, in cui si riporta la frase *Oh 20 mila euro ha mandato....è da Natale, mica da adesso...è da Natale*. Tale conversazione è ritenuta di fondamentale importanza dagli investigatori, in quanto idonea a dimostrare un rapporto di credito-debito connesso a cessione di sostanze stupefacenti con relative lamentele per i ritardi. Secondo l'atto d'appello, invece, il riferimento cronologico (Natale) dimostra che tutti gli interlocutori nei vari mesi di intercettazioni, dal novembre 2005 all'ottobre 2006, parlano di fatti diversi rispetto a quanto sostenuto dal Pubblico Ministero.

In particolare, precisa il Difensore, non si comprende cosa sia successo a Natale dal momento che, secondo l'Accusa, la data presunta di commessione del reato è quella del 20.11.2005.

Ciò detto, il Difensore appellante passa all'esame del ruolo del D'AGOSTINO nell'intera vicenda, rilavando che la partecipazione dell'imputato all'acquisto dello stupefacente e la sua condotta di intermediazione, sono del tutto sfornite di prova e riscontro, nonché sganciate da un contesto spazio-temporale.

Lo stesso M.llo DAL PIVA ha confermato che, di là dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali, nessun ulteriore riscontro è stato effettuato. A tal proposito l'atto d'appello rimarca l'incensuratezza del D'AGOSTINO, l'inesistenza di perquisizioni o sequestri, nonché di accertamenti patrimoniali. La sua utenza cellulare, inoltre, è rimata sempre la stessa, attivata sin dal maggio 1992. Infine non è mai stato destinatario di misure cautelari personali.

In definitiva, secondo la Difesa, il fatto contestato risulta sfornito di prova e gli eventuali indizi non hanno superato il vaglio di gravita, precisione e concordanza.

Con ulteriore, subordinato motivo, il Difensore appellante lamenta mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art.73, 5°comma d.p.r.309/90, applicabile al caso di specie, con riferimento ad elementi - quali mezzi modalità, circostanza dell'azione - che difettano dei necessari riscontri dichiarativi e documentali.

In connessione con il chiesto riconoscimento, si dovrebbe dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

In via di ulteriore subordine, l'appellante lamenta mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.114 c.p., attesa la minima importanza del ruolo svolto dal D'AGOSTINO nella preparazione e nella esecuzione del reato.

Sempre in via di subordine è dedotta violazione della legge 241/06 in relazione alla mancata concessione dell'indulto.

Ritornando, poi, sulle questioni attinenti la prova del commesso reato, il Difensore appellante deduce, con ampia dissertazione sul punto, violazione del principio sancito dall'art.533[1] c.p.p., per omessa motivazione sull'esclusione del ragionevole dubbio.

Da ultimo viene dedotta eccessività della pena rispetto al caso concreto, in violazione del disposto degli artt.133 e 133-*bis* c.p.

L'APPELLO PER PELLEGRINO GIOVANNI

Il Difensore, svolte le stesse eccezioni preliminari formulate ed illustrate con ampia motivazione nell'appello per MARCIANO' Giuseppe e ribadita l'estrema fluidità dell'accusa, con specifico riferimento alle vicende dell'originario capo A), deduce erronea ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo in relazione al capo A-*bis*) della rubrica per carenza di prova sul punto.

Al riguardo la Difesa svolge considerazioni e conclusioni identiche a quelle esposte per PELLEGRINO Maurizio, avvertendo che al PELLEGRINO Giovanni non sono contestati reati fine.

L'APPELLO PER FOTI FORTUNATO

Preliminarmente il Difensore del FOTI chiede esclusione delle parti civili Comune di Bordighera e Regione Liguria, previa declaratoria d'inammissibilità delle costituzioni stesse e, quindi, delle domande azionate contro l'imputato.

Al riguardo la Difesa dichiara d'impugnare l'ordinanza del Tribunale, reiettiva di analoga richiesta tempestivamente formulata in primo grado.

Fra le altre considerazioni viene rilevato che le parti civili si sono limitate a costituirsi contro il FOTI, senza tuttavia dare contezza dei motivi posti a fondamento della richiesta come, per loro onere, avrebbero dovuto.

Nel merito è lamentata mancata assoluzione del FOTI dal reato *sub* R) perché il fatto non sussiste, eventualmente ai sensi dell'art.530[2] c.p.p., atteso che la penale responsabilità dell'imputato è stata ricostruita sulla scorta di indizi; infatti lo stupefacente, che s'ipotizza importato in Italia il 21 settembre 2006, non è stato rinvenuto dagli operanti di polizia giudiziaria i quali, pertanto, non hanno potuto accedere al corpo del reato.

Ciò detto l'atto d'appello passa ad esaminare la struttura della sentenza, rilevando appiattimento della motivazione sulla requisitoria del P.M., sino alla giustapposizione di passaggi interi.

Premesso che lo sviluppo della motivazione ha avuto origine dai discorsi captati nel corso dell'incontro avvenuto in Bordighera il 4.09.2006, tra persone identificate come coimputate del FOTI, l'atto d'appello rileva che il Tribunale, dal tenore delle conversazioni, ha dedotto la necessità degli interlocutori di approvvigionarsi di stupefacente.

Riportato l'assunto del Collegio, secondo cui le conversazioni intercettate sono talmente esplicite da non richiedere commenti e provano il concorso di PELLEGRINO Maurizio nell'importazione di cocaina materialmente realizzata dal FOTI, l'atto d'appello passa all'esame degli indizi a carico dell'imputato.

Dalla ritenuta prova del primo viaggio in Spagna del FOTI il Tribunale, secondo l'atto d'appello, ha inferito la partecipazione dell'imputato alla seconda trasferta e la buona riuscita dell'affare oggetto d'imputazione.

Tuttavia la presenza del FOTI in Spagna, in occasione del primo viaggio

costituisce, a sua volta, non un'evenienza certa, ma il risultato di un ragionamento deduttivo, tratto da una arbitraria elaborazione di indizi.

A tal proposito la Difesa ricorda che la presenza del FOTI in Spagna è stata desunta dal rinvenimento, in Madrid, dell'autovettura intestata alla madre dell'imputato.

Dalla ritenuta presenza in loco del FOTI, si è inferito che costui si accompagnasse ai soggetti che viaggiavano sulla vettura monitorata con RIT 852/2006 e che, quindi, alcuni dei dialoghi intercettati in questa seconda vettura fossero riferiti alla sua persona.

Secondo il Difensore appellante il ragionamento è viziato alla base; in effetti il mero rinvenimento dell'automobile intestata alla madre del FOTI è inidoneo a provare l'inequivocabile presenza in Spagna anche del figlio della proprietaria, potendo la vettura esser stata prestata a terzi, ed era onere dell'Accusa provare il mancato prestito.

In tale contesto, soggiunge il Difensore appellante, poca importanza rivestono le risultanze delle intercettazioni di cui al RIT 582/2006, se non è certa la presenza del FOTI in Spagna; e, comunque, le captazioni sono di scarsa qualità, come evidenziato dallo stesso perito, il quale non è stato in grado di attribuire un'identità certa ai dialoganti.

Da parte sua, il Collegio non ha fornito precisa contezza del ragionamento logico utilizzato nell'attribuire alcuni passaggi del dialogo alla persona del FOTI.

La conversazione in esame, quindi, non è idonea a dimostrare la presenza in Spagna del FOTI, in occasione del primo presunto viaggio, e non costituisce elemento da cui desumere che l'imputato, successivamente, si sia reso responsabile dell'importazione di stupefacente contestata.

Neppure illuminante, secondo l'atto d'appello, è la conversazione 173 del RIT 852/06, nel corso della quale sarebbe avvenuto lo scambio di numeri tra il presunto FOTI e il RIMI. Tuttavia il riferimento fatto dal M.llo DAL PIVA al recapito fornito da *Fortunato* – 65576808 – è privo di prefisso; tale numero d'utenza, pertanto, non può essere riferito con precisione alla persona del FOTI.

Esaminato il passo dell'intercettazione sul punto, l'atto d'appello rileva, intanto,

che il numero 65576808 non è stato dettato da alcuno: il perito dà, infatti, atto di un squillo e del fatto che il ricevente la chiamata legge il numero suddetto.

Per il resto ai colloquianti non è stata riferita alcuna identità, mentre il Tribunale individua il FOTI senza neppure indicare quale tra le quattro voci cui il perito ha attribuito un numero possa essere quella del FOTI. In ogni caso il nomignolo *Fofò*, che compare nella conversazione, non ha una significativa portata individualizzante ed è stato attribuito al FOTI senza alcun riferimento al procedimento logico seguito per arrivare a tale attribuzione.

Soggiunge la Difesa che, poche ore dopo, nel corso di questo primo viaggio in Spagna, una persona intercettata avrebbe fornito, con uno strano sistema di cifratura ad un altro interlocutore un ulteriore numero di utenza mobile, 3289090349.

A tal proposito l'atto d'appello, enunciata un'ulteriore differenza fra il testo riportato in sentenza e quello trascritto dal perito, rileva come, ancora una volta, venga operata una identificazione degli interlocutori a dispetto della mancata attribuzione da parte del perito, sempre senza dare conto della procedura seguita.

Ma anche ammesso che la conversazione sia stata ben compresa dagli operanti, l'utenza in esame non era intestata al FOTI ma a tale AVOLIO Maria Tiziana; manca, quindi, la prova documentale della riconducibilità dell'utenza alla persona del FOTI.

Sulla scorta degli elementi suddetti, il Difensore appellante afferma che la presunta partecipazione del FOTI al primo viaggio in Spagna, ritenuta dal Tribunale come un indizio della seconda trasferta, non risulta compiutamente provata e, pertanto, non può esser posta a fondamento di ulteriori elaborazioni logiche, a meno di non voler postulare come pacifiche ed assodate circostanze che tali non solo.

Per ciò che attiene al secondo presunto viaggio in Spagna, il Difensore appellante ribadisce che la prova dello stesso è connessa con le risultanze di indagine relative al primo viaggio.

Richiamate le criticità dell'indagine, con particolare riferimento all'intestazione dell'utenza cellulare appartenente a soggetto non ulteriormente monitorato e alla non conclusività della spendita del nome *Fortunato* o *Fofò*, il Difensore appellante

rileva che, relativamente alla telefonata n.2 del RIT 1274/06, Accusa prima e Tribunale poi, pervengono anche all'individuazione dell'altro interlocutore, un tale *Jimmy*, che risulterebbe effettuare la propria chiamata da un paese estero; ma anche tale individuazione, dice la Difesa, non è sorretta da motivazione alcuna.

Non è quindi certo né che da una parte vi fosse il FOTI, né che dall'altra vi fosse il presunto mercante di stupefacenti.

Le incerte modalità operative di cui sopra appaiono ancor più evidenti, secondo l'atto di appello, in relazione ad altra telefonata del medesimo RIT, ipotizzata come fatta dall'imputato in territorio spagnolo da una cabina telefonica sita in Figueroas *[recte, Figueres] o* Girona e indirizzata all'utenza intestata all'AVOLIO, a cui però avrebbe risposto la madre dell'imputato.

A tal proposito il Difensore appellante rileva che le due località distano una quarantina di chilometri ed era onere dell'Accusa individuare il luogo esatto di provenienza della chiamata, con ulteriore riferimento alla stessa cabina telefonica di partenza.

Concludendo sul punto, il Difensore appellante afferma che tutta la elaborazione dei dati discende da un solo elemento certo, la presenza in Spagna della vettura appartenente alla madre del FOTI.

Ritornando, poi, sulle telefonate, l'atto d'appello ne ribadisce l'incerta attribuzione e la non univocità di contenuto.

Il cerchio si chiude, secondo la Difesa, con l'arresto del FOTI il 22.10.2006 nella flagrante detenzione di 625 grammi di cocaina e 9,496 chili di hashish, dato – questo – indebitamente valorizzato come indizio di pregressa importazione di stupefacente dalla Spagna.

Ancora ritornando sulle intercettazioni, il Difensore appellante, ribadisce la scarsa qualità di registrazione delle stesse, con disturbi da rumori di sottofondo, da autoradio o da interruzioni del segnale, circostanze con cui il Tribunale non si confronta.

Viene poi dedotta petizione di principio condizionante l'interpretazione delle intercettazioni.

Precisa al riguardo la Difesa che il riferimento ad affari di droga doveva costituire

l'approdo del ragionamento e non, invece, la premessa su cui fondare l'interpretazione dei dialoghi.

L'atto d'appello evidenzia, poi, significative incertezze sulle date delle intercettazioni, con diversità di contenuti fra la versione riportata in sentenza e quella trascritta dal perito, il tutto non sanato dall'istruttoria dibattimentale, il che identifica una patologia processuale, vuoi per omissione peritale, vuoi per carenza genetica, comportante l'inutilizzabilità delle intercettazioni.

Di là dalle considerazioni di cui sopra, il Difensore appellante evidenzia la sussistenza di un *bis in idem,* in quanto la sentenza impugnata si configura come duplicazione rispetto alla condanna già inflitta al FOTI dal GP di Sanremo con sentenza del 31.01.2007.

Ammessa e non concessa la raggiunta prova dei viaggi in Spagna del FOTI ed ipotizzando, quindi, che l'imputato abbia compiuto, nei mesi di settembre ed ottobre del 2006, tre viaggi in Spagna per acquistare stupefacente ed importarlo nel territorio nazionale, l'atto d'appello rileva che

- il primo viaggio, avvenuto fra l'11 e il 14 settembre 2006, si è concluso pacificamente con un nulla di fatto, cioè senza importazione di stupefacente in Italia;
- all'esito del terzo viaggio, collocato temporalmente nella seconda metà del mese di ottobre 2006, il FOTI ha importato stupefacente nel territorio nazionale venendo, per tale fatto, arrestato e, successivamente, condannato con la citata sentenza del GIP del Tribunale di Sanremo;
- nell'ambito della presente vicenda giudiziaria, oggetto d'accertamento è un viaggio compiuto in Spagna in data prossima al 21 settembre, a cavallo fra le due suindicate trasferte e che, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe avuto come esito l'importazione di stupefacente in Italia.

Ciò detto, l'atto d'appello rileva che quest'ultima evenienza è tutta da verificare, giacché il FOTI, al rientro dalla seconda trasferta, non è stato fermato e perquisito; manca, pertanto, il sequestro del corpo del reato e, correlativamente, la prova relativa alla quantità e qualità della droga e le intercettazioni non sono affatto conclusive al riguardo.

Mancano, inoltre, indagini patrimoniali volte a verificare se il FOTI davvero avesse effettuato l'acquisto del terreno oggetto di conversazione e/o di altri beni indicativi di un accresciuto benessere economico.

Precisa, poi, la Difesa che una lettura globale e non limitata a singoli pezzi della conversazione è idonea a mostrare l'estraneità della stessa all'oggetto ritenuto in ipotesi accusatoria.

Ciò vale per il riferimento non solo all'*acquisto del terreno*, ma anche alla comunicazione, in altra conversazione intercettata che "*è andato tutto bene, siamo contenti, siamo tutti contenti*", da cui l'operante ha desunto la conclusione dell'affare.

Altrettanto va detto, secondo l'atto d'appello, per la conversazione in cui l'operante ha ritenuto che l'albanese residente in Spagna chiedesse a un terzo, identificato col nome di Antonio, il benestare per compiere un affare con altra persona che s'ipotizza essere il FOTI.

Se anche così fosse, rileva la Difesa, la persona citata dagli interlocutori, stante il tenore della conversazione, non era in quel momento presente *in loco* e neppure v'è prova che fosse ancora in Spagna. Per di più nemmeno si capisce se la questione, oggetto del discorso, fosse di pronta risoluzione.

Come ulteriore esempio di vizio metodologico, vengono proposti i passi delle trascrizioni in cui l'operante riferisce in merito al contenuto di altra conversazione telefonica, individuando PELLEGRINO Maurizio in uno degli interlocutori e DE MARTE Antonio nell'altro, asserendo che il primo lascia intendere di essere a conoscenza della presenza del FOTI in Spagna.

Altro esempio, ancora, risiede nell'interpretazione di una conversazione fra *Antonio* e *voce maschile,* in cui gli interlocutori sono individuati nel DE MARTE e nel Jimmy, ed il soggetto di riferimento viene identificato nel FOTI.

In conclusione il Difensore appellante asserisce che l'Accusa, mediante l'audizione del maresciallo DAL PIVA, ha valorizzato ipotesi investigative formulate con non meglio precisate metodologie, fornendo interpretazioni valicanti il senso letterale delle frasi ivi contenute.

Per il resto, puntualizza l'atto d'appello, non è stato fornito alcun dato obiettivo a

riscontro: a titolo esemplificativo viene rilevato che l'auto del FOTI, nel corso del primo viaggio in Spagna, non fu sottoposta ad alcun controllo con sistema GPS.

Viene, comunque, affermata la possibilità di ipotesi alternative a quelle formulate dagli investigatori.

Passando alle subordinate, l'atto d'appello chiede, previa disapplicazione della recidiva contestata e qualificato il fatto come avente ad oggetto *droghe leggere*, dichiararsi estinto il reato per intervenuta prescrizione.

In ulteriore subordine, previa disapplicazione della recidiva, è chiesta diminuzione della pena aggiunta in continuazione alla sentenza del GIP del Tribunale di Sanremo del 31.01.2007, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Genova in data 26.06.2007, irr. 05.03.2008.

GLI APPELLI PER GIOVINAZZO MARCELLO

Appello Avvocato BOSIO

Il Difensore svolge le stesse eccezioni preliminari formulate ed illustrate con ampia motivazione nell'appello per MARCIANO' Giuseppe, in tema di

- nullità assoluta delle trascrizioni e delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, poiché frutto di attività procedimentale svolta da un giudice funzionalmente incompetente ex art. 178 comma 1 lett. a) c.p.p. e art. 179 comma 1 c.p.p., con impugnazione dell'ordinanza 19/12/2013;
- inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testi CAMPLESE, TORRENTE, DAL PIVA;
- inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da testimoni in altri procedimenti penali ed introdotti nel presente processo attraverso l'acquisizione di sentenze anche se irrevocabili.

Nel merito è dedotto erroneo giudizio di responsabilità in ordine all'imputazione di cui al capo U) per carenza di prova sul punto, svolgendosi considerazioni identiche a quelle formulate per PELLEGRINO Maurizio, concorrente nel medesimo contestato reato, con richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto, quanto meno i sensi dell'art.530^{2} c.p.p.

In subordine è lamentata eccessività della pena inflitta.

Appello Avvocato RICCO

Il Difensore preliminarmente deduce intervenuta prescrizione del reato, vuoi per mancata contestazione della recidiva, vuoi perché, in mancanza di qualsiasi atto interruttivo, il reato è risultato estinto per prescrizione sei anni dopo il fatto e, cioè, il 07.02.2013, antecedentemente al primo atto interruttivo risalente all'estate 2013.

In ogni caso, soggiunge il Difensore, il GIOVINAZZO avrebbe dovuto esser mandato assolto ex art.129 c.p.p., per non aver commesso il fatto, non potendo costituire prova il sequestro dello stupefacente al CONDINA, il quale ben potrebbe essersi approvvigionato autonomamente della sostanza.

L'APPELLO PER DE MARTE FRANCESCO

Con primo motivo d'appello il Difensore lamenta mancata assoluzione del DE MARTE in ordine al capo S) della rubrica, per non raggiunta prova circa l'autonoma disponibilità dell'arma in capo all'imputato, attesa la non conclusività dell'intercettazione ambientale.

Da questa emerge che il DE MARTE il 09.10.2006, effettivamente si trovava all'interno dell'autovettura di PELLEGRINO Maurizio, insieme con un tale SERGI e, successivamente, insieme con PELLEGRINO Maurizio ed OLIVIERI Angelo. In tale seconda circostanza si sarebbe consumato il reato, risultando dagli atti che i predetti DE MARTE, PELLEGRINO ed OLIVIERI avrebbero parlato di una pistola.

Tuttavia, secondo l'atto d'appello, non v'è certezza, da una parte, che si tratti di una pistola vera e non di un giocattolo e, dall'altra, che l'odierno imputato abbia avuto un'autonoma disponibilità dell'arma, considerato che fu altro occupante della vettura a portare l'arma.

Vengono, a tal ultimo proposito, citate le frasi verosimilmente pronunciate dal DE MARTE (*questa è quella che mi ha portato ora,* e *è buona questa qua, non l'avevo capita, invece è bella*) dalle quali, secondo il Difensore appellante, non è possibile ritenere la sussistenza d'una apprezzabile autonoma disponibilità del bene.

Precisa l'atto di appello che, se è vero che il DE MARTE era alla ricerca di armi e che queste gli sono state consegnate dal cugino PELLEGRINO, dovrebbe esser altrettanto vero che, dopo quell'incontro, ovvero dopo quella breve discussione, il DE MARTE avrebbe dovuto continuare ad avere la disponibilità dell'arma; ma

nessun elemento consente di affermare ciò.

Pochi istanti di possesso di un'arma, puntualizza la Difesa, non consentono un'affermazione di penale responsabilità.

Per ciò che specificamente attiene alla effettiva natura dell'arma (vera o giocattolo) la questione, secondo l'atto d'appello, è stata solo superficialmente esaminata dal Tribunale.

Enunciato l'onere incombente sull'Accusa di provare l'esistenza di tutti gli elementi fondanti la propria ricostruzione, il Difensore appellante afferma che nessun elemento è stato fornito per dimostrare che si sia trattato di un'arma vera; e lo stesso capo d'imputazione, menzionando "*una non meglio precisata pistola semiautomatica*", conferma la contestazione difensiva.

Con secondo motivo d'appello, il Difensore parimenti lamenta mancata assoluzione del DE MARTE dal reato di cui al capo T).

In aggiunta alle osservazioni concernenti il reato di cui al capo S) la Difesa rileva che, in questo caso, dal contenuto della conversazione intercettata a bordo della vettura in uso a PELLEGRINO Maurizio, emerge la certezza che la pistola mostrata al DE MARTE, mai ebbe ad entrare nella disponibilità del predetto; dal colloquio, semmai si evidenzia che l'imputato aveva intenzione di prendere l'arma, sentendosi tuttavia rifiutare la richiesta da parte di coloro che si trovavano nella vettura.

Il DE MARTE, quindi, mai ebbe una piena disponibilità dell'arma, ancorché l'abbia eventualmente perseguita.

Con terzo, subordinato motivo, il Difensore appellante prospetta una riqualificazione del reato sub S) in mera detenzione d'arma ai sensi degli artt.2 e 7 L.895/67, evidenziando come non vi sia un riferimento ad un punto topografico preciso, di là da alcune intercettazioni ambientali realizzate a bordo della vettura. Non si sa, pertanto, dove la stessa si trovasse al momento in cui al suo interno c'era l'arma, se in luogo pubblico o in luogo privato.

A tal proposito l'atto d'appello fa riferimento alle dichiarazioni del M.llo DAL PIVA sulla mancata effettiva localizzazione della vettura.

Con quarto motivo è lamentata la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui

all'art.7 D.L. 152/91, per evidente carenza in capo al DE MARTE del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice e, per converso, dell'inconsistenza motivazionale fondante l'applicazione dell'aggravante.

Con ultimo motivo è dedotta errata contestazione della recidiva reiterata, tanto più venendo meno l'aggravante di cui sopra.

Per tutti gli esposti motivi il Difensore di DE MARTE Francesco chiede assolversi l'imputato dai reati contestati *sub* S) e *sub* T) riqualificato, in subordine il reato di cui al capo S) in mera detenzione d'arma ai sensi degli artt.2 e 7 L.895/67 con esclusione, comunque, dell'aggravante di cui all'art.7 D.L.152/91 e della recidiva.

L'APPELLO PER DE MARTE SALVATORE

Il Difensore svolge le stesse eccezioni preliminari formulate ed illustrate con ampia motivazione nell'appello per MARCIANO' Giuseppe, in tema di

- nullità assoluta delle trascrizioni e delle intercettazioni telefoniche ed ambientali poiché frutto di attività procedimentale svolta da un giudice funzionalmente incompetente ex art. 178 comma 1 lett. a) c.p.p. e art. 179 comma 1 c.p.p., con impugnazione dell'ordinanza 19/12/2013;
- inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testi CAMPLESE, TORRENTE, DAL PIVA;
- inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da testimoni in altri procedimenti penali ed introdotti nel presente processo attraverso l'acquisizione di sentenze anche se irrevocabili.

Nel merito è dedotto erroneo giudizio di responsabilità in ordine all'imputazione di cui al capo Q) per carenza di prova sul punto.

Il riferimento a frasi criptiche (*macchina, macchinetta per i capelli, vecchia tenda)* non riguarda sostanza stupefacente. È stata inoltre equivocata una telefonata fra PELLEGRINO Roberto e DE MARTE Salvatore in cui gli interlocutori parlano di lavoro e questioni familiari.

Erroneamente poi la sentenza, sposando acriticamente l'ipotesi accusatoria, indica il momento cruciale nella data del 10 agosto, presso il casello autostradale di Bordighera.

In tale circostanza, invero, non si pervenne ad alcun positivo risultato, essendosi bensì visto PELLEGRINO Maurizio, ma non il PANUCCIO: in effetti, vicino alla vettura del PELLEGRINO fu scorto un mezzo diverso da quello di solito utilizzato dl PANUCCIO, la cui presenza neppure è stata notata dal M.llo DAL PIVA.

Con specifico riguardo alla posizione del DE MARTE, il Difensore appellante ribadisce l'assoluta liceità del contenuto della conversazione telefonica in cui l'imputato e PELLEGRINO Roberto parlano di denaro, dovendosi tale conversazione riferire ad un prestito chiesto dal primo al secondo, per saldare un debito con l'Ufficio delle Entrate.

Non si ha certezza infine, dice l'atto d'appello, sul tipo di stupefacente trattato sicché, *favore rei,* occorrerebbe semmai riferirsi a droghe leggere, con conseguente diverso trattamento sanzionatorio.

8. L'APPELLO PER BARILARO ANTONINO

Il Difensore, svolte le stesse eccezioni preliminari formulate ed illustrate con ampia motivazione nell'appello per MARCIANO' Giuseppe e ribadita l'estrema fluidità dell'accusa, con specifico riferimento alle vicende dell'originario capo A), deduce erronea ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo in relazione al capo A-*bis*) della rubrica per carenza di prova sul punto.

Al riguardo la Difesa svolge considerazioni e conclusioni identiche a quelle esposte per PELLEGRINO Maurizio, avvertendo che al BARILARO non sono contestati reati fine.

MOTIVI DELLA DECISIONE

SULLE ECCEZIONI PRELIMINARI

a) Nullità del decreto di convalida del GIP

Il decreto con cui il P.M. ha disposto in via d'urgenza intercettazioni delle conversazioni tra presenti sia presso l'abitazione di MARCIANO' Giuseppe e MARCIANO' Vincenzo, sia sulla pubblica via - anche con telecamere - nei pressi dell'esercizio commerciale di BARILARO Fortunato, contiene plurimi riferimenti anche ad altri personaggi, ritenuti partecipi di (o gravitanti intorno a) un sodalizio di natura 'ndranghetista e richiama colloqui intervenuti fra gli stessi ed intercettazioni già disposte nei confronti d'alcuni di essi.

Tali riferimenti intendono dimostrare l'esistenza di un *locale* di 'ndrangheta nel ponente ligure, in cui PALAMARA Antonio e MARCIANO' Giuseppe rivestono ruoli apicali. Da qui la necessità di intercettare le conversazioni dell'uno e dell'altro.

Per ciò che attiene al PALAMARA, il decreto evidenzia la difficoltà d'individuazione delle modalità con cui svolgere l'attività tecnica: "*Inutile, infatti, installare microfoni o impianti GPS sul veicolo di sua proprietà poiché in tre mesi il predetto ha utilizzato l'autovettura soltanto in due occasioni. L'accesso all'abitazione è pressoché impossibile, considerato che lo stabile, in cui abitano anche i figli sposati, è ubicato all'interno di un terreno recintato e l'abitazione non risulta mai disabitata. Assolutamente inutile poi l'intercettazione delle utenze a lui in uso poiché l'indagato evita costantemente i contatti telefonici*".

Individuata quale unica via percorribile per intercettare il PALAMARA, quella dell'ascolto di sue conversazioni davanti al negozio di alimentari gestito da BARILARO Fortunato, luogo d'incontro fra soggetti ritenuti far parte del sodalizio, PALAMARA compreso, il P.M. ha disposto intercettazione ambientale sulla pubblica via, nei pressi del detto esercizio commerciale.

Quanto a MARCIANO' Giuseppe, il decreto evidenzia la necessità di estendere le intercettazioni, già in corso presso il ristorante LE VOLTE, alla di lui abitazione "*in cui convivono anche la compagna Angela ELIA ed il figlio Vincenzo (cl.1977), tutti soggetti ben consapevoli dell'attività illecita su cui si indaga*".

A riprova di tale consapevolezza, il decreto richiama i contatti di MARCIANO' Giuseppe, in casa propria, di "*coindagati o comunque soggetti di interesse investigativo*".

Il decreto del P.M. evidenzia il dato, comune a MARCIANO' Giuseppe e a PALAMARA Antonio, di una circospezione che induceva entrambi gli imputati ad evitare l'uso del telefono preferendo utilizzare, per le proprie conversazioni, luoghi ritenuti sicuri.

Duplice appare quindi lo scopo del decreto del P.M.: tentare di ricavare dati dal PALAMARA nell'unico posto in cui ciò appariva possibile, e ampliare la raccolta dei dati provenienti da intercettazioni, già in corso in altro locale, nei confronti del MARCIANO'.

Per ciò che attiene al decreto di convalida, una prima lettura dello stesso sembra radicare l'opinione che il GIP non abbia percepito la complessità della situazione posta alla base del decreto del P.M.: in effetti, dopo aver illustrato le ragioni per cui era necessario intercettare l'abitazione del PALAMARA, "*trattandosi dell'unico modo in cui è possibile acquisire elementi di prova riguardo al prospettato coinvolgimento del medesimo nelle attività delittuose oggetto delle indagini in corso – attesa l'evidenziata circostanza dell'utilizzo soltanto sporadico, da parte dell'indagato, della propria vettura o addirittura delle utenze telefoniche di cui dispone*", il GIP dispone intercettazione in casa MARCIANO'.

Così stando le cose, i Difensori interessati hanno rilevato che l'analiticità delle osservazioni del GIP impedisce di ritenere che l'indicazione della persona del PALAMARA sia stata un mero refuso dattilografico, giacché sono state riportate dettagliate e precise circostanze da cui si evince che il GIP ha inteso prendere in considerazione l'abitazione del PALAMARA.

Il dato certo è quello di una macroscopica svista del GIP il quale, motivando sulla necessità di disporre intercettazioni in casa MARCIANO', ha fatto riferimento alla dimora del PALAMARA.

La questione che si pone è se sia possibile o no rinvenire nel decreto del GIP un semplice scambio di nomi, dovuto a semplice distrazione.

La soluzione del Tribunale appare semplicistica, sotto diversi aspetti.

Dicono i primi Giudici che il decreto di convalida, per realizzare sufficienti elementi di validità, si sarebbe potuto limitare - senza aggiungere alcuna *ulteriore motivazione* - a richiamare sia il decreto emesso in via d'urgenza dal P.M., sia la nota di polizia giudiziaria facente riferimento alla vendita del ristorante da parte del MARCIANO', con conseguente impossibilità di proseguire in esso l'intercettazione ambientale.

In altre parole, secondo il Tribunale, l'espunzione del *troppo detto* dal GIP, elimina dal decreto ogni forma di possibile criticità.

L'assunto, così come formulato, non è fondato.

Occorre intanto rilevare che l'*ulteriore motivazione* potrebbe esser connotata da illogicità tale da inficiare la validità del ragionamento sottostante al provvedimento, e ciò è quanto sostengono i Difensori, là dove evidenziano come la motivazione del decreto di convalida nulla abbia a che vedere con il contenuto del decreto del P.M., irrimediabilmente travisato dal GIP.

Sotto tale profilo, si rileva che non può valere il richiamo alla mera sufficienza di una motivazione *per relationem* che, come appena detto, potrebbe essere contraddetta da una incongrua ulteriore motivazione.

Un'attenta lettura del decreto del GIP mostra, peraltro, la mancanza stessa di una motivazione *per relationem* per ciò che attiene alla posizione di MARCIANO' Giuseppe.

In effetti, dopo un preambolo in cui sono richiamati i riferimenti del decreto del P.M. ai luoghi da intercettare e ai presupposti di validità della procedura, il GIP fa un riassunto del decreto suddetto, quasi esclusivamente incentrato sulla vicenda del *battesimo* di MACRI', dopo di che afferma la necessità di captare le comunicazioni di casa PALAMARA.

Così facendo, peraltro, il GIP si discosta completamente dalla motivazione del P.M. che richiamava, invece, la necessità di compiere intercettazioni non nell'abitazione, inintercettabile, del PALAMARA, ma in luoghi esterni alla stessa.

Soltanto l'ultima parte del decreto di convalida, quella relativa alle intercettazioni esterne, correttamente si rifà alle osservazioni del P.M. relative alla necessità di

captare conversazioni sulla pubblica via, di fronte all'esercizio commerciale di BARILARO Fortunato.

È, quindi, del tutto improprio parlare di motivazione *per relationem* se i riferimenti sono travisati; di conseguenza, non si può invocare la *procedura emendatrice* indicata dalla giurisprudenza di legittimità, non essendo emendabile una motivazione estranea al *thema decidendum* e, come tale, da ritenersi apparente.

Di là da quanto appena detto, si rileva che il Tribunale ha anche ecceduto nella delimitazione dell'*emendatio,* là dove ha asserito che debbono eliminarsi i riferimenti contenuti nel decreto di convalida del 14.12.2010 all'imputato PALAMARA e ai contatti dal medesimo intrattenuti con MACRÌ Alessandro e MACRÌ Michele.

Tale assunto fa ritenere che non sia stato realmente compreso nella sua interezza il decreto del P.M. di cui i riferimenti al PALAMARA e ai suoi poteri – *in primis* quello di *battezzare* - costituiscono parte fondamentale.

Il processo di risoluzione del problema relativo a correttezza e sufficienza motivazionale del decreto del GIP non può, quindi, seguire la scorciatoia del Tribunale, consistente nell'eliminazione di una parte importante del decreto del P.M., con semplice sostituzione di un nome ad un altro, ma deve passare attraverso una rilettura del decreto di convalida, onde accertare se il GIP abbi travisato grossolanamente i contenuti del decreto di urgenza (e in questo caso non vi potrebbe essere recupero di sorta del decreto di convalida) oppure se una banale distrazione lo abbia portato ad inserire il nome di PALAMARA anche dove non doveva, *oltre a dove era corretto inserirlo.*

Si osserva, al riguardo, che il GIP non ha parlato a sproposito del PALAMARA: costui, invero, è stato il punto di riferimento di una delle due convalide, ossia quella dell'intercettazione ambientale esterna, nei pressi del esercizio del BARILARO, disposta proprio per l'impossibilità, riferita dalla polizia giudiziaria, di intercettare casa PALAMARA.

Appare, pertanto, chiaro che l'intercettazione domiciliare non poteva esser riferita al PALAMARA e sì, invece, al MARCIANO'.

È importante sottolineare, sulla scorta anche delle annotazioni di polizia giudiziaria, la globale fungibilità di riferimenti ai due soggetti, anziani, circospetti,

sostanzialmente non utilizzatori di autovettura e di telefono e, peraltro, avvezzi a conversare - il PALAMARA per strada vicino all'esercizio di BARILARO Fortunato, il MARCIANO' in zone *sicure,* come il ristorante e l'abitazione - con compaesani e/o soggetti ritenuti partecipi del (o contigui al) sodalizio criminal-mafioso di cui i due indagati erano sospettati di essere i capi.

Occorre ripetere che anche il MARCIANO', come il PALAMARA, era assai parco nell'uso del telefono e ciò è confermato da una sua conversazione con PARASCHIVA Federico (di cui a int.amb 4050 RIT 1442/10 del 30.06.2011, presso il ristorante LE VOLTE, quindi antecedente al contestato decreto di convalida). In essa, il MARCIANO', mostrandosi ben conscio dei rischi derivanti dal parlare al telefono, afferma: "*A me non mi trovano da nessuna parte.. eh.. eh.. eh*!.....*Sono gli altri che telefonano a me.. ma io agli altri no*".

Tale affermazione costituisce un elemento indicativo della necessità di provvedere in modo ulteriore e diverso, proprio con riferimento ad un presupposto fattuale applicabile anche alla persona del MARCIANO', oltre che del PALAMARA.

La diversificazione dei modi, ferma l'identità dei presupposti, dipende dall'asserita impossibilità di piazzare microspie nell'abitazione del PALAMARA e, quindi, di procedere a intercettazioni ambientali domestiche, come invece è stato per il MARCIANO'; è per questo che il decreto del GIP ha previsto due distinte modalità captative: in casa, per il MARCIANO'; in un determinato punto della strada, dove faceva capannello, per il PALAMARA.

Sulla scorta delle notazioni che precedono è possibile ritenere un *error in nomine* nella motivazione del decreto di convalida, non ripetuto nel dispositivo e, quindi, ricorrere alla *procedura emendatrice* prevista dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., oltre alla sentenza delle sezioni unite, *Primavera,* anche Cass.pen.sez.IV, n. 32650 del 04/07-01/10/2002, Romano) e indicata dal Tribunale, il quale ha correttamente evidenziato i punti di connessione fra il decreto di convalida e il decreto del P.M.: presupposti, titolo del reato e relative iscrizioni di soggetti, riferimenti alle attività 'ndranghetistiche delle persone ritenute coinvolte.

Anche il riferimento alla chiusura del ristorante LE VOLTE, contenuto in una delle note dei Carabinieri al P.M, appare corretto, contrariamente all'opinione delle Difese, le quali hanno insistito sul fatto che il ristorante non era ancora stato chiuso

e, pertanto, non poteva riferirsi al MARCIANO' l'impossibilità di provvedere in altro modo alle intercettazioni ambientali.

Si osserva al riguardo che, al momento della disposta intercettazione di casa MARCIANO', l'attività di MARCIANO' Giuseppe presso il ristorante LE VOLTE era bensì, ancora in corso, ma prossima alla cessazione.

Pertanto, se pur è vero che c'è una sovrapposizione, la quale potrebbe astrattamente togliere valore alla prospettazione dell'impossibilità di monitorare in altro modo gli ambienti in cui il MARCIANO' conduceva la propria esistenza, tale sovrapposizione è durata solo una ventina i giorni.

Per il resto la chiusura del ristorante tra la fine del 2010 e l'inizio del 2011 (cioè in concomitanza con la disposta intercettazione ambientale in casa MARCIANO') era un fatto noto, chiaramente emerso nelle intercettazioni: il RIT 1442/10 evidenzia che di tale fatto MARCIANO' Giuseppe lungamente parla con PARASCHIVA Federico già a metà novembre 2010.

Appare quindi pertinente il richiamo, contenuto nella nota dei Carabinieri dell'11.12.2010, alla chiusura del ristorante, indipendentemente dal fatto che, in quella data, essa non era ancora avvenuta (ma si sarebbe verificata venti giorni dopo).

Concludendo sul punto, si può dire che, a dispetto di imprecisioni ed equivoci, dal complesso unitario *note di polizia giudiziaria-decreto del P.M.-decreto del GIP*, risulta motivata la necessità di monitorare casa MARCIANO', così da non interrompere il filo logico delle intercettazioni iniziate presso il ristorante LE VOLTE.

Il discorso non cambia, anche a voler considerare la vicenda sotto l'angolo visuale della necessità di intercettare il PALAMARA.

Costui, invero, fra i pochi giri che compiva fuori casa, includeva anche LE VOLTE, ove si recava per salutare un vecchio compaesano e conversare con lui, come risulta dalle intercettazioni ambientali.

Pertanto, anche sotto questo profilo, non appare viziato il provvedimento del GIP, che (indipendentemente dal più ampio collegamento con la globalità delle osservazioni e motivazioni contenute decreto del P.M.) ha comunque una sua coerenza intrinseca nel convalidare un'intercettazione in casa MARCIANO' anche

sulla scorta di presupposti riferibili al PALAMARA, ai fini del raggiungimento della prova del reato di cui al capo A).

Si deve aggiungere che, trattandosi di intercettazione legittimamente disposta, ne è consentita l'utilizzabilità anche per gli altri reati nell'ambito dello stesso procedimento, secondo un orientamento ormai consolidato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.Cass.pen: sez.VI, n. 50261 del 25/11-22/12/2015, imp. M e altri; n. 41317 del 15/07-14/10/2015, imp.Rosatelli e altro; sez.IV, n. 29907 del 08/04-13/07//2015, imp. Della Rocca ed altri. Massime precedenti conformi: n. 53418 del 2014, n. 49745 del 2012, n.22276 del 2012, n. 39761 del 2010, n. 794 del 1996).

Altra criticità prospettata dalla Difese è quella concernente il requisito dell'urgenza.

In particolare il Difensore del PALAMARA ha rilevato che, nel caso di specie, il P.M. si è avvalso della procedura d'urgenza contemplata dall'art.268^2 c.p.p., in difetto di obbiettive ragioni che la giustificassero.

A riprova dell'assunto, il Difensore ha indicato i lassi di tempo correnti fra l'emissione del decreto d'intercettazione, la convalida del GIP, l'inizio effettivo delle captazioni; tali periodi sarebbero indicativi dell'assenza di una reale urgenza, secondo l'indefettibile spirito della legge che, di là dall'indeterminatezza della locuzione *casi di urgenza*, presuppone l'esistenza di situazioni che impongono un'azione immediata e subitanea, senza temporeggiamenti di sorta.

L'evidenziata scansione temporale mostra, secondo l'appellante, l'inesistenza di situazioni imponenti un'azione immediata e subitanea.

Indubbiamente la questione sollevata dal Difensore non è affatto priva d'importanza sotto il profilo teorico, in relazione alla necessità di individuare il confine tra impellente necessità di provvedere e indiscriminata discrezionalità, contigua all'arbitrio, idonea a stravolgere il dato normativo.

È, peraltro, la stessa Difesa a convenire sulla consolidata impostazione giurisprudenziale tendente a respingere eccezioni volte a dimostrare la carenza dei particolari requisiti d'urgenza.

Con particolare riferimento alla valutazione *ex post* del requisito si deve ricordare che, ancora recentemente, la Cassazione ha stabilito che ai fini dell'esercizio, da parte del pubblico ministero, della facoltà di disporre, nel concorso di grave

pregiudizio alle indagini, intercettazioni in via d'urgenza, l'arco cronologico in riferimento al quale va apprezzata l'eventualità di tale pregiudizio si identifica con lo stesso lasso di tempo (quarantotto ore) riservato al giudice per la convalida del decreto dell'organo inquirente, senza che eventuali ritardi nell'attivazione delle intercettazioni possano influire sulla validità e utilizzabilità dei risultati delle operazioni, inficiando *ex post* il requisito dell'urgenza, ritenuto al momento dell'autorizzazione (Cass.pen. sez.I, n. 49843 del 25/11/2014-17/12/2015, Fortuna).

La consolidata giurisprudenza di legittimità risulta altrettanto netta nel ritenere che la convalida del GIP preclude la possibilità di valutare l'esistenza del requisito dell'urgenza, sicché i risultati delle operazioni sono utilizzabili (Cass.pen. sez.F, n. 32666 del 24/08-02/09/2010, Crupi).

L'eccezione del difetto d'urgenza, sotto la duplice valutazione *ex ante* e *ex post*, non pare quindi aver possibilità di ingresso; ciò è tanto più valido nel caso di specie, che non presenta un quadro univocamente interpretabile potendosi, in effetti, ritenere la connessione fra urgenza e rischio: ciò per la possibilità, quanto al PALAMARA, che questi mutasse o sospendesse (data anche l'età e l'incipiente inverno) i contatti con soggetti ritenuti di notevole interesse investigativo nella zona in cui era abituato ad intrattenersi con loro e, quanto al MARCIANO', che la prevista chiusura a brevissimo termine del ristorante, interrompesse il flusso di informazioni idonee a configurare l'esistenza del sodalizio criminale.

b) Nullità dei decreti di proroga

Per ciò che attiene all'eccezione di nullità degli undici decreti di proroga delle intercettazioni, le cui date vanno dal 23 febbraio al 1° ottobre 2011, le Difese hanno enunciato l'inutilizzabilità derivata degli stessi, tenuto conto dell'illegittimità del primo.

Tale prospettazione non è stata accettata dal Tribunale, non solo per la ritenuta validità del primo decreto, ma anche perché l'esame dei singoli decreti di proroga dimostra che tutti presentano un contenuto *inusitatamente* assai dettagliato e sicuramente riferito, quanto ai luoghi ed ai soggetti da intercettare, all'abitazione dei MARCIANO'.

Prima di valutare la fondatezza dell'uno o dell'altro asserto, occorre chiarire che eventuali profili d'invalidità del decreto di convalida non sarebbero suscettibili di

sanatoria da parte di un decreto di proroga ancorché particolarmente motivato e completo, come quello del 23 febbraio 2011.

Diversa questione è quella se un decreto di proroga avente le caratteristiche di quello appena citato, possa essere considerato alla stregua di un decreto di convalida.

Secondo l'opinione qui ritenuta, la risposta è positiva, utilizzando un richiamo analogico alla giurisprudenza di legittimità.

La Cassazione, invero, occupandosi del decreto di proroga emesso fuori termine, ha stabilito che il decreto formalmente qualificato "di proroga", intervenuto dopo la scadenza del termine originario o già prorogato, può avere natura di autonomo provvedimento di autorizzazione all'effettuazione delle suddette operazioni, se dotato di autonomo apparato giustificativo, che dia conto della ritenuta sussistenza delle condizioni legittimanti l'intromissione nella altrui sfera di riservatezza (cfr. Cass.pen. sez.V, 4572 del 17/07/2015-03/02/2016. Massime precedenti conformi: n. 28521 del 2005; n. 10090 del 2002), fatta salva l'inutilizzabilità di operazioni compiute *medio tempore* (cfr Cass.pen. sez.V, n. 12252 23/02-02/04/2012, Bortolato; sez. II, n. 5061 del 15/12/2005- 09/02/2006,. Tornambe' ed altro; sez. I, n. 3323 del 29/04-15/06/1999. Trolio).

Il punto unificante delle due fattispecie diverse (quella ricorrente nel caso di specie e quella presa in esame dalla Cassazione) sta nel valore sanante *ex nunc* attribuibile a un decreto di proroga avente tutte le caratteristiche di un decreto di convalida.

In deteriore ipotesi, pertanto, si potrebbe comunque ritenere valida l'intercettazione di cui al RIT 2319/10 a far data dal primo decreto di convalida.

Si ribadisce peraltro, sulla scorta delle argomentazioni sopra esposte, la validità del decreto di convalida del 14.12.2010.

Si perviene, quindi, alla conferma della reiezione dell'eccezione di nullità del decreto di convalida del GIP. e dei successivi decreti di proroga.

c) Nullità assoluta delle trascrizioni e delle intercettazioni per incompetenza funzionale del giudice

Il Difensore di MARCIANO' Giuseppe e di altri coimputati eccepisce, ribadendola, "*la nullità assoluta delle intercettazioni sia telefoniche che ambientali in quanto frutto di attività procedimentale effettuata da un giudice funzionalmente incompetente per averle decretate in violazione della regola di cui all'art.178 comma 1°, lett.a) c.p.p., sanzionata dall'art.179 comma 1° c.p.p.*"

La sentenza della Cassazione portata in appoggio dal Difensore fa riferimento a una disposizione di perizia trascrittiva delle registrazioni magnetiche di intercettazioni telefoniche ed ambientali da parte di un GIP che già abbia pronunciato il decreto che dispone il giudizio.

Nel caso di specie, invece, come la stessa Difesa riconosce, la perizia è stata disposta in sede di udienza stralcio, cioè nell'ambito della competenza funzionale del GIP.

La situazione non è, dunque, coincidente con quella presa in esame dal Difensore, atteso che la perizia, correttamente disposta, non era ancora stata depositata.

Pertanto la prospettazione del Difensore non appare condivisibile, attenendo a fattispecie del tutto diversa, qui versandosi esclusivamente in una situazione di non perfezionata attività legittimamente disposta, che non pare alla Corte esser sottratta ad una perdurante competenza funzionale del GIP.

L'eccezione, perciò, è disattesa.

d) Inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da testimoni in altri procedimenti penali, introdotte attraverso l'acquisizione di sentenze anche irrevocabili

Le Difese di MARCIANO' e altri, e quella del PALAMARA hanno particolarmente insistito sul punto, correttamente illustrando le problematiche giuridiche sottese alle acquisizioni delle sentenze di altri procedimenti e ai limiti del valore attribuibile alle stesse.

La questione, peraltro, non va sopravvalutata, tenuto essenzialmente conto del fatto che, come si sta per vedere, anzitutto nella trattazione dei contributi dei pentiti, le decisioni prese in questa sede prescindono dal materiale probatorio introdotto da

sentenze di altri processi, anche per il taglio motivazionale qui dato alla conferma o alla riforma delle statuizioni di primo grado.

e) Inutilizzabilità delle deposizioni degli operanti di polizia giudiziaria

Questa eccezione costituisce la logica conseguenza della dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni di cui al R.I.T. 2319/10. In effetti, l'accoglimento dell'eccezione precluderebbe ogni riferimento alle captazioni in questione. Peraltro si è qui ritenuta, per le ragioni sopra espresse, la legittimità e, quindi, l'utilizzabilità di tutte le intercettazioni telefoniche sicché, sotto questo profilo, la questione è superata.

Altro discorso riguarda quella che ben può definirsi, la dilatata libertà espositiva concessa dal Tribunale agli operanti di polizia giudiziaria (M.llo CAMPLESE, *in primis,* ma anche TORRENTE e DAL PIVA) là dove gli stessi sono stati autorizzati ad effettuare letture e riferimenti ai brogliacci.

Anche qui la questione non va sopravvalutata, atteso che la trascrizione delle intercettazioni consente riferimenti e confronti dialettici con la fonte originaria di conoscenza.

Come si vedrà nel corso della motivazione relativa alle posizioni dei singoli imputati, sarà possibile prescindere da quegli aspetti di criticità indubbiamente presenti nella gestione dei testi di polizia giudiziaria, lamentati dalle Difese.

SUL CONTRIBUTO DEI COLLABORATORI

Uno dei momenti di maggior contrasto, in questa vicenda, è dato dalla valutazione del contributo offerto dai pentiti OLIVERIO e CRETAROLA.

Una certa radicalizzazione delle valutazioni non ha consentito di mettere compiutamente a fuoco l'effettiva portata delle dichiarazioni dei due *loquentes.*

L'Accusa ha insistito sul fatto che, o le dichiarazioni in questione risultano confermative di elementi già acquisiti *aliunde,* oppure le dichiarazioni dell'uno riscontrano quelle dell'altro collaboratore.

La Difesa ha insistito sulla strumentalità delle dichiarazioni e sulla globale e inattendibilità dei due propalanti, clamorosamente evidenziatasi in tema di riscontri individualizzanti. Viene, inoltre messa in rilievo una singolare inversione dell'ordine logico, postulante la necessità che le dichiarazioni dei chiamanti o imputati in

procedimento connesso siano confermate, non che siano esse stesse confermative di alcunché.

In particolare, il Difensore del PALAMARA rileva l'inaccettabilità di riscontri ciclici.

La sentenza di primo grado, inframezzando la motivazione con dissertazioni sull'importanza dei pentiti in processi come l'odierno e sui noti principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione delle dichiarazioni dei chiamanti o degli imputati in procedimento connesso, afferma che nel caso di specie non si è verificata la situazione, assai frequente nei processi di criminalità organizzata, che vede le dichiarazioni di soggetti imputati in procedimento connesso, o di persone accusate di un reato collegato nel caso previsto dall'art. 371 lett.b c.p.p. costituire il nucleo centrale della prova dell'esistenza dell'associazione o della partecipazione di taluno alla stessa.

"*In questi ultimi casi* – afferma il Collegio - *è ovvio che tali dichiarazioni siano assoggettate alle rigorose regole di cui all'art.192 comma terzo, necessitando di riscontri (dovendo cioè essere valutate* "unitamente ad altri elementi che ne confermino l'attendibilità*").*

Così dicendo, i primi Giudici sembrano escludere la necessità di assoggettamento delle dichiarazioni dei chiamanti o dei connessi alle rigorose regole dettate dall'art.192[3] c.p.p. tutte le volte in cui le stesse non costituiscono il nucleo centrale della prova del reato.

La prospettazione del Tribunale non è condivisibile, atteso che le dichiarazioni di chiamanti e dei connessi necessitano sempre di riscontri; e il fatto che "*Gran parte dei dati indicati da Oliverio e Cretarola erano già noti in quanto evidenziati in importanti sentenze di ndrangheta acquisite nel presente processo (v. procc. INFINITO, CRIMINE, etc.*)" non costituisce valido riscontro, né delle dichiarazioni dei chiamanti da parte delle sentenze, né delle indicazioni contenute nelle sentenze da parte dei chiamanti, rappresentando invece una circolarità viziosa di riscontro reciproco senza l'appoggio di una fonte riscontrante esterna: una sorta di sistema a due variabili senza una fissa.

Così stando le cose, si vede come il riferimento a conferme provenienti dalle dichiarazioni di chiamanti o connessi non abbia valore nella misura in cui attenga a situazioni esse stesse necessitanti di conferma, ma sia tutt'al più rafforzativo, ove

non persino superfluo, nel caso attenga a situazioni pacifiche ed incontestate, non necessitanti di conferma.

D'altra parte, ferma la necessaria valutazione di attendibilità intrinseca, non si debbono neppure enfatizzare i motivi sottostanti alla collaborazione come – su opposti versanti – Difese e Tribunale hanno fatto.

Emblematici, a tal proposito, i riferimenti al CRETAROLA, al cui anelito di riscatto rappresentato dall'amore di una donna il Tribunale mostra di credere, mentre le Difese considerano il soggetto come uno sfacciato opportunista, alla ricerca di ulteriori benefici da una ulteriore collaborazione.

Si assiste, così, alla sterile discettazione sugli accenni del CRETAROLA alle proprie furbate, relative alla simulazione di stati patologici di natura psichiatrica in grado di ingannare persino un perito medico-legale[18], accenni considerati sintomo di genuinità dai primi Giudici, in quanto evidenzianti l'intento del propalante di nulla tacere, e sintomo di callidità dalle Difese, in quanto volti a prevenire imbarazzanti successive scoperte in grado non solo di inficiare il castello delle propalazioni ma, come si dice nell'atto di appello per MARCIANO', di indurre dubbi sulla capacità di deporre del soggetto, con riferimento all'art.196 c.p.p.

Altro contrasto fra sentenza e appelli riguarda le motivazioni che stanno alla base della collaborazione di OLIVERIO, il quale – dice il Tribunale, che gli dà credito - "*ha evidenziato quanto abbia influito sulla sua scelta sia la morte del padre ucciso, come si è detto in una faida, sia il fatto di avere quattro figli sia, soprattutto, l'impressione suscitatagli dalla morte per infarto della madre di una persona morta "per ndrangheta"*".

"*In realtà* – dice invece il Difensore del MARCIANO' e di altri imputati – *la ragione della collaborazione risiede nel calcolo economicistico e fortemente interessato, tanto da condizionare il suo narrato, legato ad uno sconto di pena e ai benefici premiali*".

Partendo dal presupposto dell'indefettibile necessità di rigorosa valutazione delle dichiarazioni di qualsiasi chiamante o connesso, si osserva che i motivi della collaborazione possono entrare a far parte del giudizio di attendibilità, ma non vanno sopravvalutati, atteso che la verità di un narrato ben può coesistere con

[18] Circostanza che si potrebbe prestare alle più disparate considerazioni, ma qui non rilevante.

ragioni più o meno nobili, dal sincero intento di cambiar vita, al calcolo più opportunistico, e non è detto che un *convertito* risulti più attendibile di un cinico calcolatore.

Ciò premesso, si rileva che tanto l'Accusa, quanto il Tribunale che ne ha sposato le ragioni, non solo non hanno tenuto adeguato conto del fatto che i collaboratori non sono chiamati a *confermare*, ma ad *essere confermati* (nei termini di cui s'è detto sopra) ma che i riscontri alle loro dichiarazioni debbono essere, nella loro globalità, certi.

Solo in un quadro di complessiva certezza possono aver ingresso quelle che il Tribunale definisce "*claudicanze o deficienze mnemoniche*" che, invece, nel caso di specie pesantemente condizionano gli aspetti essenziali delle dichiarazioni, quelle contenenti i riscontri individualizzanti.

In effetti, in propalazioni riempienti pagine e pagine di trascrizioni, OLIVERIO e CRETAROLA raccontano cos'è la 'ndrangheta, quali sono i riti di affiliazione, le articolazioni territoriali, le cariche, le norme interne.

Qui non interessa sapere se la fonte delle loro affermazioni sulla 'ndrangheta in generale sia stata la partecipazione attiva al sodalizio, oppure la consultazione di internet o di un libro del dr.GRATTERI; qui interessa considerare che, al momento di fornire precisi riscontri individualizzanti, le dichiarazioni dei collaboratori presentano elementi di contraddittorietà ed incertezza, tali da inficiare il racconto nei punti veramente rilevanti, concernenti specifiche circostanze da cui possano trarsi precisi elementi di reità, atteso che quello di OLIVERIO e CRETAROLA non è stato un incarico di consulenza sul fenomeno 'ndranghetista.

Emblematici sono i riferimenti al PALAMARA dimostrativi, *quanto meno*, di collocazioni temporali troppo incerte per essere ritenuti validi.

Per ciò che attiene all'OLIVERIO, le circostanze in cui sarebbe avvenuta la sua conoscenza del PALAMARA nel carcere LE VALLETTE sono contraddette da risultanze documentali, a cominciare dall'intermediazione del *fu* CARBONE Lorenzo, i cui periodi di detenzione non coincidono con quelli del PALAMARA.

Esiste semplicemente una brevissima contemporaneità di permanenza tra PALAMARA e OLIVERIO nel carcere suddetto, ma in sezioni diverse e con diversi spazi comuni.

Al riguardo la giustificazione dell'OLIVERIO – un incontro col PALAMARA comunque avvenuto con la complicità di elementi della polizia penitenziaria – è del tutto insoddisfacente in quanto, al limite, avrebbe potuto reggere ove fosse stata accertata la contemporanea presenza del PALAMARA e dell'intermediario CARBONE; ma poiché è lo stesso OLIVERIO ad enunciare una conoscenza del PALAMARA avvenuta attraverso il CARBONE, la sconfessione documentale di questa circostanza coinvolge anche la veridicità della seconda, cioè quella di una corruzione degli agenti, comunque non provata.

La non rispondenza a verità di quanto dichiarato dall'OLIVERIO in merito ai rapporti col PALAMARA è ulteriormente arricchita dalle contraddizioni relative all'incontro dell'OLIVERIO in carcere con quell'EGITTO Agatino che, grazie al presunto sodalizio instauratosi fra l'OLIVERIO e il PALAMARA, e all'avvenuta sponsorizzazione di costoro, sarebbe stato facilitato nel compiere alcuni traffici di droga; ma anche sulla data dell'incontro con l'EGITTO, l'OLIVERIO dà un'indicazione totalmente inattendibile, riferendola ad un permesso ottenuto dall'EGITTO per andarlo a trovare in carcere intorno alla Pasqua del 2002, mentre i permessi richiesti dall'EGITTO sono datati 20 giugno e 28 settembre.

Come giustamente nota il Difensore del PALAMARA, vero è che il 20 giungo non è particolarmente lontano dal periodo di Pasqua (peraltro caduta in quell'anno il 31 marzo) ma è altrettanto vero che l'OLIVERIO ha fatto un "*ancoraggio mentale*" incompatibile con i permessi d'uscita ricevuti dall'EGITTO e da lui stesso.

L'indicazione di circostanze in contrasto con la verità oggettiva di fatti specifici, che vadano oltre incontrollabili riferimenti di ordine generale, determina il fallimento della presunta collaborazione.

I riferimenti individualizzanti ai MARCIANO', padre e figlio, sono ancora più evanescenti, concernendo un traffico di droga transfrontaliero in un periodo fra il 2005 e il 2007, per il quale (a dire dell'OLIVERIO) sarebbe stato necessario il beneplacito, non del PALAMARA, asserito referente dell'OLIVERIO, ma – congiuntamente – dei MARCIANO' e dei PELLEGRINO, nonostante il dissidio fra gli stessi.

Analoghi discorsi vanno fatti per il CRETAROLA, rilevandosi che le sue dichiarazioni in merito alle proprie capacità simulatorie sono suscettibili di letture

alternative a quella del Tribunale, in termini non solo di calcolo opportunista, come asserito dalle Difese, ma anche di sfacciata arroganza da parte di chi si sente uno sperimentato padrone del gioco magari perché, dopo aver infinocchiato periti e magistrati, ora ritiene di potersi accreditare come la bocca della verità.

Ci si trova già, quindi, in partenza di fronte ad un soggetto che dà causa a oggettivi sospetti, che sarebbero stati suscettibili di superamento solo a seguito di un rigoroso accertamento di veridicità del narrato, peraltro non emergente dall'esame delle dichiarazioni del collaboratore.

Anche il CRETAROLA, come l'OLIVERIO, gioca disinvoltamente con le date, non tenendo in adeguato conto le risultanze documentali. Così è, anzitutto, per il riferito suo incontro nel carcere di Sanremo con il PALAMARA, il quale gli avrebbe suggerito di fingersi pazzo e d'inscenare un finto suicidio; ma il tentato suicidio è stato posto in essere due settimane prima (20 ottobre 2011) del presunto consiglio ricevuto in carcere dal PALAMARA, che è entrato nell'istituto penitenziario due settimane dopo (il 5 novembre).

Ciò già di per sé è sufficiente a minare gravemente la credibilità del CRETAROLA il quale, pensando bene di coinvolgere un altro soggetto nel consiglio ricevuto (tale LASI) non è stato poi in grado di riconoscerlo in sede di ricognizione fotografica.

L'ulteriore riferimento fatto dal CRETAROLA al LASI risulta ulteriormente falso, con riguardo all'ammaestramento che il suddetto avrebbe dato al propalante sul modo di interpretare le *tavolette* in sede di somministrazione del test di Rorschach da parte del perito, al fine di esser dichiarato seminfermo di mente.

In realtà al CRETAROLA, anziché il Rorschach, è stato somministrato un altro test, il Minnesota - composto da 567 *item* a cui l'esaminato deve rispondere vero o falso a seconda che l'affermazione sia per lui prevalentemente vera o prevalentemente falsa – che non prevede alcuna attività interpretativa di figure.

Anche il coinvolgimento del PALAMARA nel *battesimo* del CRETAROLA è narrato dal propalante in termini non coincidenti con scansioni temporali documentate.

Dopo un lungo riferimento ai procedimenti rituali di somministrazione del *battesimo* e alla riferita "*cavillosità 'ndranghetistica*" del PALAMARA, tesa al rispetto assoluto delle forme, diversamente non concedendo la *libera* o non riconoscendo il *battesimo* non correttamente somministrato, il CRETAROLA, allora detenuto a

Sulmona (ud.23.4.2014) passa a narrare la storia del proprio *battesimo* nel 2008, intermediato da più persone, a cominciare da SESTITO Massimiliano, passando attraverso ROCCO Fedele, che avrebbe dovuto portare l'*ambasciata* al PALAMARA, ma continuava a non riferirne la risposta, fino all'intermediazione di IANNACI Domenico detenuto a Sulmona con il CRETAROLA che, finalmente, usufruendo di permesso premio, sarebbe poi tornato in carcere a Sulmona, recando la risposta positiva al *battesimo.*

Peraltro la celebrazione del battesimo nel 2008 non è compatibile con i periodi di detenzione dell'*ambasciatore* IANNACI, né con i permessi premio da costui usufruiti, che gli avrebbero consentito di contattare il PALAMARA per conto del CRETAROLA; ed invero, lo IANNACI è risultato detenuto nel carcere di Sulmona dal 2009, usufruendo di permessi premio solo dal mese di luglio di quell'anno.

Il Difensore di PALAMARA ha escluso, in modo assolutamente convincente la possibilità di giustificare la contraddizione di cui sopra, adducendo "*refusi di memoria*", tenuto conto, anche qui, di un *ancoraggio mentale,* consistente nella conoscenza fatta dal CRETAROLA, uscito in permesso premio nell'ottobre 2008, con tal Pasqualino (SIDRI Pasquale) personaggio di spicco della 'ndrina sanremese, cui egli diede la sua *copiata* facendosi, cioè, riconoscere come affiliato.

Peraltro, se il *battesimo* del CRETAROLA fosse realmente avvenuto nel 2008, sarebbe stata impossibile l'*ambasciata* dello IANNACI - entrato in carcere a Sulmona nel 2009 e non uscitone fino al luglio di quell'anno - al PALAMARA. Quindi ci si troverebbe di fronte ad un'*ambasciata* per ottenere un'autorizzazione a compiere un rito avvenuto un anno addietro, richiesta pertanto inutile se non addirittura dannosa in quanto costituente grave *trascuranza* proprio nei confronti di quel PALAMARA, descritto dal CRETAROLA come estremamente rigido e cavilloso.

Se invece il *battesimo* fosse avvenuto nel 2009, cioè in epoca compatibile con l'*ambasciata* dello IANNACI al PALAMARA, il CRETAROLA, non ancora affiliato all'epoca dell'incontro col Pasqualino, non avrebbe potuto dare a costui la propria *copiata.*

Le due criticità del racconto di CRETAROLA, quella relativa al consiglio ricevuto dal PALAMARA di fingersi pazzo e tentare il suicidio, e quella relativa alle modalità e

alle tempistiche del *battesimo,* non sono sfuggite al P.M. il quale, nella memoria ex art.121 c.p.p., testualmente sostiene:

- *"Per l'istigazione alla finzione vi è piena compatibilità con la detenzione di LASI Franco. Inoltre, sono passati circa 13 anni. Probabilmente PALAMARA ha solo dato consigli in merito al suo comportamento successivo*
- *Per il permesso di Iannaci è parso molto sicuro. E allora presumibilmente non ricorda esattamente quando ha parlato con PASQUALINO. D'altra parte, non si vede il motivo per cui avrebbe dovuto inficiare la sua deposizione riferendo a caso dei particolari di cui non era sicuro quando sarebbe stato molto più comodo non parlarne".*

Si tratta di assunti del tutto insoddisfacenti, che comunque, anche nella loro prospettazione, lasciano aperte soluzioni alternative, come dimostra l'uso degli avverbi *probabilmente* e *presumibilmente.*

Anzitutto è priva di senso la suggestione di una fungibilità tra il LASI e il PALAMARA in consigli ben precisi che il CRETAROLA ha detto e ribadito di aver *principalmente* ricevuto dal PALAMARA, a riprova dell'asserzione di uno stretto legame corrente con costui.

Nulla poi dice la memoria dell'Accusa in merito sia al mancato riconoscimento fotografico del LASI da parte del CRETAROLA, sia – soprattutto – alla menzogna del propalante sul tipo di test cui è stato sottoposto, con riferimento al ricevuto indottrinamento su un *Rorschach* non praticatogli dal perito che, tramite un *Minnesota*, ha invitato il periziando a dare risposte in termini di *vero/falso* a determinati argomenti, non a interpretare figure.

Per ciò che attiene al permesso-premio dello IANNACI, il fatto che il CRETAROLA è apparso molto sicuro, non significa nulla, atteso che in tutte le affermazioni il CRETAROLA è apparso molto sicuro.

In ogni caso la memoria del P.M. nulla dice in merito al dilemma proposto dal Difensore del PALAMARA, dal quale emerge, comunque la si giri, un'insanabile contraddittorietà delle dichiarazioni del CRETAROLA.

La memoria, infine, non si confronta con il clamoroso errore in merito al marito di una delle figlie del PALAMARA, nessuna delle quali ha sposato un CIRICOSTA.

Questo errore non solo toglie credibilità all'asserzione del CRETAROLA di esser stato invitato al matrimonio (di quale figlia?) ma induce addirittura l'idea che le sue conoscenze sul PALAMARA siano di seconda mano, rafforzando il sospetto di un globale vaneggiamento autoreferenziale.

Il CRETAROLA non offre quindi alcuna garanzia di credibilità.

A fronte di quanto sopra evidenziato in merito alla consistenza del contributo di OLIVERIO e CRETAROLA, la conclusione della sentenza, secondo cui "*Quanto a talune claudicanze o deficienze mnemoniche (evidenziate, in particolare, dal CRETAROLA) le stesse ancorché [*se non è un *lapsus* bisogna intendere *anziché*, n.d.e.*] dimostrarne la falsità o la reticenza paiono, invece, confermare la genuinità delle loro deposizioni*", appare francamente surreale.

In definitiva, a dispetto del consistente spazio dedicato in dibattimento alle dichiarazioni dell'OLIVERIO e del CRETAROLA e dell'importanza e credibilità loro attribuita dall'Accusa prima e dal Tribunale poi, il valore del contributo dei due collaboratori, in termini non letterari, ma di idoneità a fondare accuse nei confronti di imputati del presente procedimento, è pari a zero.

Ciò significa che le condanne qui confermate traggono origine da altre emergenze processuali che, ove mancanti, conducono inevitabilmente a un'assoluzione (e, questo, come si vedrà, è il caso del PALAMARA.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE E CRITICITÀ DELLA CONTESTAZIONE

a) In generale

Il primo elemento che balza all'attenzione, leggendo le contestazioni *sub* A) e *sub* A-*bis*) è la mancanza di una data d'inizio del reato.

Relativamente al capo A) si dice: "*In Ventimiglia e zone ad essa limitrofe, permanenza in atto e comunque fino al 3/12/2012 (data dell'esecuzione delle misure cautelari)*" mentre, in chiusura della contestazione *sub* A-*bis*) di dice: "*In Bordighera e zone limitrofe, permanenza in atto*".

La grave criticità derivante dalla mancata indicazione di una data iniziale della contestazione è solo parzialmente recuperabile con riferimento a specifiche condotte suscettibili di sussunzione nel quadro di un'associazione, per ciò che attiene al capo A) per il resto connotato da estrema fluidità contenutistica; non è

invece recuperabile con riferimento al capo A-*bis*), la cui costruzione appare connotata da una irrazionalità tale da sottrarre addirittura rilevanti risorse motivazionali a favore di una più ampia, unica associazione.

Come in effetti si vedrà, l'Accusa, sganciando la posizione dei fratelli PELLEGRINO e di BARILARO Antonino da quella degli altri imputati del reato *sub* A) ha portato tale posizione su un binario morto, con ciò creando essa stessa il presupposto per l'inevitabile declaratoria d'insussistenza del fatto contestato *sub* A *bis*).

b) Con particolare riferimento al capo A)

Il disimpegno verso una coerente contestazione ha altresì fatto rimanere nel capo A) residui dell'originaria rubrica, in tal modo aumentando quell'ambito di confusione e incertezza da cui l'imputazione per il reato associativo è affetta: così fra le attività dell'associazione di cui al capo A) è rimasta la commissione di "*delitti in particolare in materia di usura, estorsione, stupefacenti e armi,* laddove delitti di stupefacenti ed armi risultano estranei al capo A) essendo contestati come reati-fine nell'ambito del capo A-*bis*).

Quanto alla data d'inizio della contestazione, il fatto che l'OLIVERIO e il CRETAROLA - di là dalla congerie di chiacchiere inutili – non siano riusciti a fornire riscontri individualizzanti, mostrandosi quindi (e a tacer d'altro) del tutto inaffidabili, non consente – per quanto riguarda gli imputati del capo A) – di risalire a fatti precedenti al subentro di MANNIAS Giancarlo nella gestione della MARVON, il 06.06.2008.

Vero è che la MARVON era stata costituita due anni prima, e vero è anche che la sigla richiama i cognomi – M*arcianò*, A*llavena,* R*oldi* – e i nomi – V*incenzo* [48], O*scar,* N*unzio*, di tre dei coimputati nel reato *sub* A); ma è altrettanto vero che la rubrica fa un riferimento preciso - in termini di connessione fra MARVON e associazione di stampo mafioso - alla "*cooperativa MARVON di MANNIAS Giancarlo, di fatto gestita da MARCIANO' Vincenzo (48), ALLAVENA Omar e ROLDI Annunziato, assegnataria – anche in violazione delle norme in vigore – di numerosi lavori pubblici dall'amministrazione comunale di Ventimiglia*".

Pertanto non risulta contestata in rubrica alcuna connotazione mafiosa riguardo alla precedente gestione della MARVON e ai suoi soci fondatori. Così stando le cose, la MARVON entra in gioco come strumento dell'associazione solo dalla data

dell'ingresso del MANNIAS e con riferimento alle specifiche assegnazioni contestate.

Sempre nell'ottica di una data di inizio della contestazione *sub* A), che il capo d'imputazione ha ritenuto di non indicare, si rileva che se non fosse stata operata l'improvvida scissione dell'originaria rubrica sarebbe stato possibile, nel contesto di una più ampia visione del fenomeno 'ndranghetistico non solo ponentino ma, più globalmente, ligure, risalire al 13.01.2002, data dell'irruzione dei ROS nella carrozzeria di PEPE' Benito.

Una condanna deve essere fondata su fatti, non su chiacchiere come quelle di OLIVERIO e CRETAROLA. Ad essi è stata prestata un'attenzione che meglio si sarebbe potuta indirizzare verso più serie direzioni (come proficue indagini patrimoniali) ed è stato riservato un credito capace di superare, a costo di vistose forzature logiche, le clamorose contraddizioni dei narrati, allorché dai riferimenti generalisti, essi collaboratori sono passati all'indicazione di fatti concreti riferibili a taluni degli odierni imputati.

Peraltro proprio l'attenzione dedicata dall'Accusa, e di riflesso dal Tribunale, alle più generali (e suggestive) ricostruzioni operate dai collaboratori, mostra come l'omissione, nei capi d'imputazione *sub* A) e *sub* A-*bis*), di una data d'inizio del reato rappresenti l'effetto non di una semplice svista, ma di un disinteresse di Accusa e Tribunale, che hanno ritenuto superflua la precisa delimitazione temporale delle finalità dei ritenuti sodalizi e delle loro esteriorizzazioni.

Tale impostazione richiama il modello del tipo normativo d'autore, in base al quale - su presupposti moralistici e sociologici, piuttosto che giuridici - l'oggetto del rimprovero consiste nell'aver informato la propria vita al crimine, nell'*essere* più che nel *commettere* dove comunque l'*essere* rappresenta la condizione sufficiente di punibilità.

Si viene, pertanto, a creare una situazione d'immanenza, cui potrebbe adattarsi il noto brocardo *semel abbas, semper abbas,* senza neppure tener conto di possibilità alcuna di recesso; e ciò vale, soprattutto, per quei soggetti, come il PALAMARA o il COSENTINO che, ritenuti investiti di una potestà di *battezzare,* vengono considerati punti di riferimento permanente dell'associazione, versando, quindi, in una condizione di reità a vita, indipendentemente dal fatto che non sussista più nessuna

attuale evidenza di operatività degli stessi: il COSENTINO si limita a chiacchierare, il PALAMARA non fa neppure quello.

Sulla scorta delle notazioni che precedono è configurabile una doppia inutilità dei collaboratori OLIVERIO e CRETAROLA, sia per la più volte richiamata inattendibilità riguardante i riferimenti individualizzanti, sia comunque e più in generale, per la mancata attualità dei riferimenti stessi.

Sarà il caso di ricordare che il requisito dell'attualità, sotto il profilo oggettivo (associazione) e sotto il profilo soggettivo (recesso del partecipe) anche le più recenti e restrittive (*contra reum*) sentenze della Cassazione, in tema di attuale pericolosità sociale fondante le misure di prevenzione, prendono in considerazione lo spartiacque del venir meno dell'appartenenza (cfr. Cass.pen. sez.V, n. 43490 del 18/03-28/10/2015, Nirta).

A monte di ciò si rileva che i tratti distintivi dell'associazione di cui al capo A) sono emersi (e qui si concorda con l'assunto del Tribunale) attraverso una rivalutazione dell'attentato all'imprenditore PARODI, che ha consentito l'individuazione di ciò che stava a monte dell'evento e la ricostruzione di un sodalizio attivo ed operante in una determinata zona geografica, in cui figure di primo piano evocate dai collaboratori sono ai margini, così come lo sono altri soggetti rivelatisi meri interlocutori di MARCIANO' Giuseppe.

Non è questa la sede per compiere un'analisi delle divergenze fra dottrina e giurisprudenza in tema di presunzione di permanenza sotto il duplice versante dell'associazione e del vincolo fra la stessa e l'associato, dovendosi semplicemente rilevare che, ferme le presunzioni indicate dalla giurisprudenza di legittimità sotto gli anzidetti profili, la ricostruzione degli eventi che ha portato alla configurazione del reato *sub* A) rende evidente, quanto meno, un superamento della situazione esistente ai tempi del vecchio MARCIANO' Francesco, del che (a ben vedere) danno atto anche le affermazioni di MARCIANO' Giuseppe, con riferimento al battesimo di MACRI' Alessandro.

In effetti le parole del MARCIANO' che, da una parte, fa lo gnorri e, dall'altra, esalta la propria furbizia perché, essendosi così comportato, è riuscito a schivare gravi pericoli, rendono l'idea di una cesura tra il vecchio e il nuovo, in cui – nel caso

concreto – non c'è posto per MACRI' Alessandro così come, per altro verso, non c'è più posto per PALAMARA e COSENTINO.

Si tratta di argomentazioni tutte che verranno riprese, ma che – intanto – servono a definire, quanto al capo A), il discriminante delle responsabilità, che la Corte ha confermato, od affermato (come nel caso del PARASCHIVA, assolto in primo grado) in relazione ad accertate condotte, che vanno di là dalle mere conversazioni, come pure da quella generica *unanime considerazione* di affiliati e non, citata nel capo d'imputazione, e che sembra richiamare un improprio *possesso di stato* (in cui peraltro al *nomen* e alla *fama* non si affianca il *tractatus*, per difetto di prova dello stesso).

Le anziesposte considerazioni conducono a superare le questioni relative alla *mafia silente,* attraverso il riferimento a situazioni concrete, emerse anche dalle dichiarazioni o dal comportamento delle vittime dei singoli reati (TRIFOGLIO, TARI', DAMBRA, PARODI, BOTTINO) o di altri testi (come, per esempio, il CIOFFI), dimostrative d'una esteriorizzazione concreta di intimidazione e condizionamento, cioè di un *metodo mafioso* comportante timore ed omertà.

Come si vedrà, la lettura delle dichiarazioni degli stessi imprenditori mostra come gli stessi fossero ben consci di aver a che fare con una realtà concretamente pericolosa ed attuale, facente capo a MARCIANO' Giuseppe.

Sempre sulla scorta delle notazioni che precedono, vengono superate le questioni, agitate in questo procedimento, tra l'*essere* e il *fare,* in generale e con riferimento, in particolare, al *mettersi a disposizione.*

c) Con particolare riferimento al capo A-bis)

Oltre a quanto già detto sopra, la scissione dell'originario capo d'imputazione di cui al capo A), ha determinato il *monstrum* di un'associazione acefala, atteso che i presunti capi - PEPE' Benito, BARILARO Francesco, BARILARO Fortunato, CIRICOSTA Michele – sono stati assolti dal GIP con la sentenza nel procedimento MAGLIO 3.

Vero è che, al momento della celebrazione di questo procedimento in primo grado, non era ancora intervenuta la sentenza di appello di MAGLIO 3, confermativa di quella del GIP e depositata nelle more della redazione della presente motivazione.

Vero è altresì che la sentenza suddetta non è ancora diventata definitiva ed è, quindi, esposta a possibile annullamento, totale o parziale, in cassazione.

Condivisibile è, infine, l'affermazione da parte del Tribunale di una propria autonomia rispetto agli esiti di MAGLIO 3.

Vero è, peraltro, che proprio quest'ultima affermazione risulta essere una vuota rivendicazione di principio, piuttosto che l'effetto di una meditata valutazione dell'asserito diverso e più ampio materiale processuale emerso in questo procedimento rispetto a MAGLIO 3.

In effetti l'assunto anzidetto sarebbe dovuto sfociare in una presa di posizione coerente, volta a marcare precisi riferimenti comunque coinvolgenti nell'ambito della seconda associazione contestata a PELLEGRINO Maurizio, PELLEGRINO Roberto, PELLEGRINO Giovanni, BARILARO Antonino, anche la posizione di PEPE' Benito, BARILARO Francesco, BARILARO Fortunato, CIRICOSTA Michele, in termini di un *fare* indicativo di un concreto coinvolgimento nelle attività contestate al primo gruppo di imputati.

La stessa formulazione del capo A-*bis*) già di per sé evidenzia l'assoluta criticità della contestazione, al limite della nullità, per grave malgoverno della normativa che presiede alla formulazione dell'accusa.

In effetti, mentre nella contestazione di cui al capo A) si indicano le contestazioni rivolte a MARCIANO' Giuseppe e PALAMARA Antonio, in qualità di capi del *locale* di Ventimiglia, la frettolosa contestazione aggiunta trascura di indicare in che cosa sarebbe consistita la posizione di PEPE' Benito, BARILARO Francesco, BARILARO Fortunato, CIRICOSTA Michele, nel contesto di una già di per sé singolare tetrarchia, in cui ai presunti capi viene imputata la partecipazione ad una cena elettorale e a due di essi, CIRICOSTA Michele e BARILARO Fortunato la partecipazione ad una riunione in località GIAMBRANA di Bordighera, fra l'altro neppure citando il PEPE' che era il padrone di casa, e ad uno (BARILARO Francesco) l'intimidazione a due assessori di Ventimiglia, per la loro contrarietà all'apertura d'una sala da gioco.

Per contro tutti i più consistenti episodi criminali sono riferiti ai partecipi, prevalentemente i fratelli PELLEGRINO, senza alcuna indicazione di collegamento alcuno fra l'agire di tali ritenuti partecipi e la posizione dei presunti capi (iniziativa,

benestare, ratifica?). Né viene citato alcun riferimento dell'agire criminoso dei partecipi agli scopi e agli interessi dell'associazione.

Con specifico riferimento alle minacce agli assessori del comune di Bordighera SFERRAZZA e INGENITO in cui, insieme a PELLEGRINO Giovanni, è coinvolto BARILARO Fortunato, si osserva che la vicenda si è pressoché definitivamente sgonfiata, a seguito della sentenza d'annullamento, in data 04.12.2013 della sentenza di condanna della Corte d'Appello di Genova del 14.11.2012 e del successivo giudizio rescissorio che, sulla scorta del *dictum* della Cassazione, ha escluso la sussistenza delle minacce, e ha mostrato la non influenzabilità delle pretese vittime, le quali avevano espresso la loro contrarietà all'apertura della sala giochi nel territorio comunale.

In ogni caso non è affatto emerso che le rimostranze di PELLEGRINO Giovanni e BARILARO Fortunato agli assessori SFERRAZZA e INGENITO abbiano coinvolto il preteso sodalizio, come rilevato dalla stessa sentenza di condanna pronunciata dalla Corte genovese, poi cassata, che ha, comunque, escluso l'aggravante di cui all'art.7 D.L. 152/91.

I riferimenti alla partecipazione alla cena organizzata nei primi mesi del 2007 da MARCIANO' Giuseppe, presso LE VOLTE in favore di BOSIO Giovanni, in occasione delle consultazioni elettorali di quell'anno e alla riunione di Giambranca, per discutere della candidatura di SASO Alessio, sostenuta da GANGEMI Domenico, sono del tutto inadeguati a sostenere l'autonomia di un *locale* bordigotto con capi i suddetti PEPE' Benito, BARILARO Francesco, BARILARO Fortunato, CIRICOSTA Michele, tenuto conto della mancata evidenza di elementi dimostrativi di un'unitarietà d'azione di tale gruppo autonomo.

Il dato della partecipazione alle cene o alle riunioni non rappresenta, comunque, un elemento di novità, essendo già stato preso in considerazione nel procedimento MAGLIO 3, con particolare riferimento proprio alla riunione di Giambranca di Bordighera del 27.01.2001 citata in rubrica, e già globalmente svalutato in quella sede processuale.

L'inadeguatezza dei dati validati dal Tribunale si mostra, poi, in tutta la sua inconsistenza, ove si consideri l'elencazione degli altri reati per cui è intervenuta

condanna, da cui emergono capacità criminali dei singoli, agenti per propri interessi e in vario concorso, senza riferimenti a un'associazione.

Così è per la vicenda ANDREOTTI, che nasce – non va dimenticato – da un prestito usurario che il soggetto, gerente dell'agriturismo IL POVERO, non era riuscito a restituire, piuttosto che da un originario intento di aggressione all'attività economica della vittima. Ed anche il ricorso dell'ANDREOTTI a BARILARO Francesco non è rivolto ad ottenere una protezione da parte di un sodalizio, ma da parte di chi poteva *fare ragionare* due propri congiunti, definiti *giovani esuberanti.*

L'assunto del Tribunale, secondo cui il mancato intervento "*è logicamente spiegabile con il fatto che l'interesse economico perseguito da Pellegrino Maurizio e De Marte Rocco mirava ad avvantaggiare lo stesso sodalizio al cui vertice si collocava Francesco Barilaro*" costituisce, anziché una spiegazione logica una mera illazione, contrastante altresì con la suindicata *tetrarchia* supposta dai primi Giudici, in base alla quale anche gli interessi del sodalizio nella vicenda ANDREOTTI, dovrebbero essere condivisi dai *capi*, che non risulta siano stati coinvolti nel prestito e nella tentata estorsione e, più a monte, nell'intento di appropriarsi dell'attività dell'ANDREOTTI.

Per quanto odiosa, la vicenda ANDREOTTI rappresenta un aspetto, se non addirittura marginale, indubbiamente secondario nell'ambito di indicazioni della rubrica, in cui non solo manca l'evidenza di un gruppo retrostante, ma sussiste l'evidenza di comportamenti autonomi ed estemporanei dei fratelli PELLEGRINO di particolare gravità, in cui il sodalizio (almeno quello configurato dal capo A-*bis*) risulta estraneo.

Il riferimento fondamentale, al riguardo, è all'incendio ai danni della ditta TESORINI, rea di aver accettato di eseguire lavori spettanti all'impresa dei PELLEGRINO, approfittando del sopravvenuto stato di detenzione di alcuni dei fratelli che lavoravano nella ditta.

Il coinvolgimento del sodalizio ipotizzato al capo A-*bis*) nell'incendio ai danni della TESORINI in tanto potrebbe sussistere, in quanto fosse stato dimostrato un interesse economico comune nella impresa dei PELLEGRINO, circostanza non emersa nel contesto degli accertamenti patrimoniali effettuati sui PELLEGRINO

medesimi e che hanno condotto alla confisca di beni, comunque, riconducibili a essi e non ad un sodalizio.

Identico discorso va fatto per l'incendio al centro commerciale CENTRAL PARK, con l'aggiunta della circostanza dell'avvenuta assoluzione in primo grado di PELLEGRINO Roberto e PELLEGRINO Giovanni dall'accusa di esserne i mandanti.

La caratura di PELLEGRINO Giovanni, PELLEGRINO Roberto, BARILARO Antonino costituisce, poi, presupposto sufficiente, senza necessità di ulteriori agganci ad un gruppo criminale di riferimento, delle minacce nei confronti di operanti di polizia o giornalisti e ciò è ancor più valido relativamente al favoreggiamento nei confronti della cosca SANTAITI/GIOFFRE', peraltro contestato al solo PELLEGRINO Maurizio.

A tale ultimo proposito si rileva che l'eventuale connessione del o dei PELLEGRINO con la cosca SANTAITI/GIOFFRE', peraltro non emersa in termini di inserimento organico nella stessa, non costituisce, di per sé, argomento a favore della sussistenza del sodalizio di cui al capo A-*bis*).

Del tutto legati, infine, a manifestazioni individuali di criminalità appaiono i delitti in tema di stupefacenti, armi ed esplosivi ed è comunque la stessa rubrica a sostenere che i proventi venivano reinvestiti "*in attività apparentemente lecite, ed in particolare nella società di famiglia la F.lli PELLEGRINO Srl, già F.lli PELLEGRINO Sas (LPRT Michele e soci Maurizio, Roberto e Giovanni).*

A prescindere dalla circostanza dell'avvenuta assoluzione, da parte dello stesso Tribunale, di PELLEGRINO Michele dal reato *sub* A-*bis*) per non aver commesso il fatto, rimane il fatto che il ritenuto reinvestimento dei profitti illeciti nell'azienda familiare, sottintende l'estraneità non solo dei *capi* PEPE' Benito, BARILARO Francesco, BARILARO Fortunato, CIRICOSTA Michele, ma anche di uno dei partecipi, il BARILARO Antonino; il tutto, si ripete, senza l'evidenza di cointeressenza alcuna di costoro nell'azienda suddetta, idonea a supportare un coinvolgimento di tutto il ritenuto *sodalizio.*

Come si vede, quindi, il Tribunale ha avallato la scissione dell'originario capo d'imputazione, in modo sostanzialmente acritico, di là dall'astrattamente corretta rivendicazione di un'autonomia di giudizio rispetto a MAGLIO 3 che, tuttavia,

doveva esser seguita da una qualche considerazione su un ruolo comunque esistente in capo a PEPE' Benito, BARILARO Francesco, BARILARO Fortunato, CIRICOSTA Michele, tale da configurare un'associazione autonoma da quella di cui al capo A).

Da qui, appunto, discende la configurazione di una società anomala con quattro capi, assolti (ora anche in secondo grado) dal reato di associazione mafiosa e quattro gregari che si muovono nel contesto di una tripla autonomia, dal *locale* di Ventimiglia, dai *tetrarchi*, e da loro stessi.

In chiusa di rubrica vengono ricordate circostanze significativamente deponenti per una sostanziale unitarietà del gruppo, in evidente contraddizione al ritenuto distacco dall'originario *locale.*

Il riferimento è, anzitutto, alla partecipazione di PELLEGRINO Giovanni, BARILARO Francesco, PEPE' Benito, CIRICOSTA Michele e BARILARO Fortunato ad una cena elettorale, organizzata da MARCIANO' Giuseppe presso il ristorante LE VOLTE nei primi mesi del 2007 a favore del candidato BOSIO Giovanni.

Questo avvenimento, se visto in funzione di un controllo del territorio, tramite l'appoggio a determinati candidati, ha una portata coesiva ed unificante, che va ben di là da un'eventuale contrasto di modalità operative, essenzialmente connesse ad una differenza generazionale e, in qualche modo sostenute dallo stesso MARCIANO' Vincenzo 77, allorché ricorda a suo padre che in Calabria il potere è detenuto dai giovani i quali "*a 28 anni comandano i paesi*".

Parimenti in contrasto con la prospettazione scissionista è il riferimento alla ricordata riunione del 17.01.2010 in località Giambranca, cui parteciparono CIRICOSTA Michele e BARILARO Fortunato, per discutere della candidatura di SASO Alessio.

Vero è che a questa riunione non partecipò MARCIANO' Giuseppe, ma altrettanto vero è che la regia dell'appoggio al SASO è stata di GANGEMI Domenico, ritenuto *capo-locale* di Genova, personaggio di spicco in contatto diretto con i vertici calabresi (come risulta dalla conversazione tra lui e OPPEDISANO Domenico del 14.08.2009 nell'agrumeto di Rosarno.

Il GANGEMI, presente alla riunione di Giambranca, ha fatto da tramite col MARCIANO' in favore di SASO: ciò è evidenziato dai ripetuti contatti del GANGEMI con il MARCIANO'.

Anche la contestazione finale "*curavano i rapporti, tramite BARILARO Antonino, con gli esponenti del "locale" di Ventimiglia e in particolare con il "*capo bastone*" MARCIANO' Giuseppe*" appare in sostanziale contraddizione con la prospettazione scissionistica.

Il Tribunale, entrando nel dettaglio della scissione fra i due gruppi non s'è nascosto il fatto che la condotta dei separatisti configurava ben più di una *trascuranza* e, "*sicuramente* – dicono i primi Giudici – *nella zona di origine del fenomeno 'ndranghetistico non sarebbe stata consentita dai vertici dell'organizzazione*".

Purtuttavia – come sempre i Giudicanti riconoscono - al distacco in sé e a manifestazioni degli scissionisti ritenute dannose per l'organizzazione nel suo complesso "*non seguirono concreti atti dei vertici della locale intemelia per impedire quella che veniva considerata una deriva*".

A dirimere la questione è stata ancora una volta chiamata l'opinione dell'OLIVERIO: *"Tuttavia, lo ha evidenziato, con chiarezza il Collaboratore di Giustizia Oliverio: fuori dalla Calabria esiste maggiore elasticità e scelte che in quella regione non verrebbero accettate (anche a costo di stroncarle con violenza, talvolta "inaugurando" faide) sono invece tollerate. (V. deposizione di F.Oliverio all'udienza del 16 gennaio 2014)".*

In realtà ci si trova davanti ad una citazione riduttiva del collaboratore il quale, pur parlando di maggiore tolleranza nel nord rispetto al sud, ha affermato che "*La regola è uguale per tutti, come quella di Reggio, come quella di Crotone e via dicendo*" e che "*ci sono più tolleranze proprio per evitare conflitti, un contrasto che può scoppiare anche una faida che ci sono morti anche al nord come è successo negli anni novanta proprio per la faida che abbiamo fatto noi e anche a Milano sono successi un sacco di morti".*

Quella data dal Tribunale, insomma, è una soluzione semplicistica, che sopravvaluta indebitamente il dato della differenza corrente fra l'impostazione calabrese e quella ligure, dimenticando che lo stesso MARCIANO' Giuseppe, come pur correttamente ritenuto dal Tribunale e come meglio si vedrà in seguito, si è reso

parte integrante della faida conseguente all'uccisione di PRIOLO Vincenzo, impegnando nella stessa supporto logistico, mezzi e risorse umane, al fine del reperimento dell'uccisore PERRI Vincenzo, non certo per rimproverarlo di una *trascuranza* con un buffetto sulla guancia.

E il fatto che, probabilmente, la vicenda PARODI è sfuggita di mano, non può far dimenticare l'intento del MARCIANO' di reagire in modo pesante allo sgarro ricevuto da parte dell'imprenditore.

In definitiva l'operazione divisiva della rubrica non è stata convenientemente meditata, apparendo figlia non di una situazione sostanziale, ma di una mera contingenza processuale, riguardante un contrasto P.M.-GIP, approdato, nella possibile varietà di soluzioni, a quella peggiore, consistente nell'aggancio dei PELLEGRINO ai quattro capi anziani - BARILARO Francesco, PEPE' Benito, CIRICOSTA Michele e BARILARO Fortunato - al fine di ancorarvi quell'imprescindibile presupposto di appartenenza a una associazione di stampo mafioso trascendente le singole individualità criminali dei quattro fratelli PELLEGRINO, uno dei quali (Michele) persino riconosciuto estraneo da Accusa e Tribunale.

Una seria ponderazione dei fatti avrebbe consigliato di mantenere l'unitarietà del capo relativo all'associazione di stampo mafioso. In alternativa si sarebbe potuta di perseguire un'ipotesi di sganciamento dei PELLEGRINO da Ventimiglia, a sua volta, peraltro, sganciato dal riferimento ai quattro, più volte nominati capi storici, riferimento rivelatosi inconsistente sotto il duplice profilo dell'intervenuta (ed ora confermata) assoluzione degli suddetti in MAGLIO3 e, soprattutto, della mancata esplicitazione dei contenuti di tali riferimenti, rimasti pressoché sostanzialmente allo stato di pura etichetta.

La necessità, ritenuta dall'Accusa e confermata dal Tribunale, di trovare comunque dei punti di riferimento ai fratelli PELLEGRINO dimostra l'evidente difficoltà incontrata nel configurare un'altra associazione, autonoma da quella di Ventimiglia.

Tale difficoltà è stata risolta con una scelta sbrigativa, volta a conferire, attraverso l'aggancio a personaggi di risalente spessore, i caratteri esteriori tipici dell'associazione 'ndranghetista, ma senza alcun impegno motivazionale in ordine anzitutto all'unitarietà del nuovo gruppo ipotizzato e del suo porsi nel territorio

La scelta concretamente operata dall'Accusa e seguita dal Tribunale ha condotto ad una situazione ambigua, non fondata su serie basi giuridiche e fattuali, sotto il profilo associativo e, quindi e come detto, ha concorso essa stessa a determinare quel globale *deficit* probatorio in ordine alla sussistenza del reato di cui al capo A-*bis*) che impone l'assoluzione dallo stesso perché il fatto non sussiste, di PELLEGRINO Maurizio, PELLEGRINO Giovanni, PELLEGRINO Roberto, BARILARO Antonino.

Capo A) PALAMARA Antonio

Richiamate le osservazioni sopra esposte in tema di criticità della contestazione, si esamineranno per prime le posizioni del PALAMARA e del COSENTINO, che questa Corte ha assolto per non aver commesso il fatto.

Nel capitolo dedicato al *RUOLO DI VERTICE DI MARCIANO' E PALAMARA,* il Tribunale così testualmente si esprime: "*Per PALAMARA, non direttamente intercettato se non in occasione di colloqui con MARCIANO' (per l'impossibilità di attuare indagini tecniche presso la sua abitazione), la posizione apicale emergeva in maniera netta ed univoca dalle considerazioni degli 'affiliati' o di soggetti comunque vicini al sodalizio, nonché dalle parole dello stesso MARCIANO' Giuseppe che più volte ribadiva la posizione apicale ricoperta da PALAMARA Antonio già in epoca passata, allo stesso livello del fratello MARCIANO' Francesco (Ciccio) e di MORABITO Ernesto (in effetti imputati come 'capi' nel processo COLPO DELLA STREGA)*".

In effetti è possibile affermare che *di PALAMARA si parla, ma PALAMARA non parla.* Le conversazioni intercettate vedono l'imputato esprimersi poco più che a monosillabi: così quando gli viene riportata la notizia dell'arresto di "*Mommino*" PIROMALLI o gli vengono riferiti i saluti di PIROMALLI Gianluca, ROMAGNOSI Cosimo, CIURLEO Giuseppe, ospiti dei MARCIANO' Giuseppe, presso l'albergo PICCOLO PARADISO di BOTTINO Carla.

Ma anche in momenti fondamentali, come nella vicenda relativa ai camion della MARVON, intrecciata con quella dell'agguato al PARODI, il PALAMARA rimane distaccato, accettando quasi di fare la parte del tonto.

PALAMARA : - A MANNIAS è assai che non lo vedo..
MARCIANO' : - Ah?

PALAMARA : - A MANNIAS?

MARCIANO' : - A Giancarlo? È un mesetto che l'ho mandato a chiamare io per una cosa qua..

PALAMARA : - Ed io..

ALLAVENA : - E' stato male, stava male!

MARCIANO' : - Si?.

ALLAVENA: - E' stato.. 5 o 6 giorni a letto!

MARCIANO' : - Si, ma c'è qualcosa che non va con quello.. come si chiama? .. Il nipote dello SCAGLIONE là?

ALLAVENA :- Eh.. quello.. ...INC...

PALAMARA : - Quel ragazzo che..

MARCIANO' :- Eh!

PALAMARA :- Giaccalone lo chiamano..

MARCIANO' : - Giaccalone!

PALAMARA : - Eh.. ma quello non fanno niente..

MARCIANO' : - Eh.. ma lavorava con lui li.. c'è qualcosa, ora si è messo.. ora si è messo per conto suo.. e non so cosa..

PALAMARA : - Ma che deve fare?

MARCIANO' : - Mah.. cosa vuoi che ti dico io? .. A me l'hanno detto, non è che me l'hanno detto loro..

PALAMARA : - Ma è che lui che gli dato troppo..

MARCIANO' : - Si.. si.. si.

[....]Pag 182-183

MARCIANO' : - Ma non mi vuoi capire? Dice che ha portato a due di Torino.. con due camion qua.. lui, questo.. Ora quelli sono spariti, che lui gli cercava..

PALAMARA : - Ma.. ma.. ma cosa vuoi cercare!

MARCIANO' : - Hai capito?

PALAMARA : - Ma questo è un coso lordo, non..

MARCIANO' : - Allora vedi tu se.. se..

PALAMARA : - Ma lui è un coso, non..

MARCIANO' : - E non lo conosco, io l'ho visto una volta ti dico..

PALAMARA : - Si ma è un pezzo di merda!

MARCIANO' : - Questo mi ha detto che se ne sono andati..

PALAMARA : - Se vi dico..

MARCIANO' : - I camionisti se ne sono andati

[....]

MARCIANO' : - A me Ettore me l'ha detto.. CASTELLANO!

PALAMARA :- Uh.. uh..

MARCIANO' :- Che qua a questo.. toccava..

PALAMARA :- Chi?

MARCIANO' :- A quelli che ha portato con i camion.. voleva la...mazzetta!

PALAMARA : - No.. no.. no.. ma io lo vedo sempre con il telefonino.. che partono.. in giro..

MARCIANO' : - Eh.. eh.. lo vedi...

Questa condotta del PALAMARA appare assai significativa ai fini dell'esclusione, *quanto meno,* d'una sua attuale partecipazione al sodalizio, apparendo egli estraneo al giro ruotante attorno al MARCIANO' e ai suoi gregari; né un qualche interesse del prevenuto nell'attività della MARVON, con riferimento specifico all'attentato ritorsivo al PARODI può ricavarsi dagli scarni, generici riscontri ai commenti di MARCIANO' Giuseppe relativi all'arresto di ROLDI e CASTELLANA.

Non può opporsi a tale estraneità quanto asserito nella memoria del P.M. in cui si sostiene che "*Sebbene non sia stato documentato un interesse economico da parte di PALAMARA Antonio nella "MARVON", è opportuno ricordare che la figlia Fortunata è stata assunta alle dipendenze della società, alla pari di altri parenti e persone vicine agli affiliati del locale di Ventimiglia*".

Si tratta di prospettazione speciosa, anche questa volta acriticamente trasferita dalla memoria dell'Accusa nella sentenza, che non tiene conto della temporaneità e della natura del lavoro reperito alla figlia, tramite un contratto trimestrale non rinnovato, per mere mansioni d'ordine, con esiguo stipendio.

Si deve, quindi, convenire con la Difesa di PALAMARA là dove afferma esser singolare che la potenza d'un soggetto, in grado di controllare la vita civile, economica e politica di un territorio su cui si era radicato uni dei *locali* più autorevoli d'Italia, si sia tutta risolta nel far ottenere alla figlia un simile contratto di lavoro.

Si può, quindi, concludere che il PALAMARA non compare negli affari portati avanti da MARCIANO' Giuseppe e dai suoi sodali, non dà consigli, non interviene in cene, o riunioni.

Mancando sostanzialmente discorsi *di* PALAMARA, la sentenza dà ampio rilievo ai discorsi *su* PALAMARA e, per accreditarne il ruolo di vertice, comincia con il riportare due conversazioni, una in casa MARCIANO' (RIT 2319/10 del 16.08.2011, tra MARCIANO' Giuseppe e il figlio Vincenzo, l'altra (RIT 2009/10 del 14.12.2010) sull'autovettura di MACRI' Alessandro fra, fra costui e il nonno LEGUDI Antonio.

In tali conversazioni la posizione del PALAMARA è accostata a quella del vecchio MARCIANO' Francesco, detto Ciccio, fratello di Giuseppe, e i due vengono accreditati come diarchi del *locale* di Ventimiglia. Ed invero, al figlio Vincenzo che voleva sapere chi fra *zio Antonio* e *zio Ciccio*, MARCIANO' Giuseppe risponde che erano tutti uguali. Identico concetto viene espresso dal LEGUDI al nipote ("*Zi' Ciccio era come Antonio*").

Indipendentemente dalla questione, di cui molto si è occupata la giurisprudenza di legittimità, del valore probatorio, immediato o necessitante di riscontri, da attribuire alla captazione di discorsi su terze persone, occorre qui tener presente che le conversazioni sopra citate, così come molte intercorse fra vari soggetti calabresi imputati in questo o in altri processi, si riferiscono alla storia, piuttosto che all'attualità e vale per esse quanto già detto sopra, a proposito delle propalazioni dei collaboratori.

In effetti il vecchio MARCIANO' Francesco, detto Ciccio, morì nel 1996 e non sussistono elementi indicativi del fatto che la diarchia sia proseguita con MARCIANO' Giuseppe.

A sostegno di tale prosecuzione, il Tribunale giudica rilevante la (già sopra riportata) conversazione tra MARCIANO' Giuseppe e MARCIANO' Vincenzo in cui il figlio dice al padre "*qua avete 80 anni tu e 80 anni quell'altro*", mentre in Calabria "a *28 anni comandano i paesi*".

A prescindere dal fatto che non è indicato il nome di *quell'altro*, appare evidente come il giovane Vincenzo, poco più che trentenne, con collegamenti frequenti con gli ambienti importanti di Gioia Tauro, consideri i personaggi liguri di rilievo come soggetti sorpassati, senza effettiva influenza sull'ambiente.

Il concetto, proprio con riguardo al padre Giuseppe, è espresso molto chiaramente in conversazione di Vincenzo con la madre, ELIA Angela (RIT 2319/10-26.02.2011):

"MARCIANO' V : O si pensa lui che...lui dice: Io sono Peppino MARCIANO'! Quelli se ne fottono di lui, che si chiama Peppino, che si chiama MARCIANO' di cognome, lui...lui ha ottant'anni, ottant'anni!
ELIA : No, ce n'ha settantanove!
MARCIANO' V : Eh, settan...settantotto!
ELIA : Eh!
MARCIANO' V : Però non capisce un cazzo

Rivolto, poi, a suo padre, Vincenzo gli dice senza tanti complimenti, e continuando a violare regole elementari (e ataviche) di rispetto: *"A me, a me...guarda ti ho già detto che tu sei abituato con questi quattro "pisciaturi", sciacquini, che hai qua dietro! Con chi sei abituato tu? Ad andare con..Michele Ciricosta, o andare con quell'altro? Quelli chi sono soggetti?*

La realtà fattuale descritta da MARCIANO' Vincenzo 77 non si attaglia però al padre Giuseppe: questi gestisce ancora una rete di gregari e collaboratori, tiene contatti con le famiglie calabresi e governa ancora lo scalpitante figliolo. Soprattutto ha nella MARVON e nello stretto rapporto con il MANNIAS egli una leva di controllo dell'economia, e reagisce prospettando *qualcosa di brutto* nei confronti di chi vede come usurpatori (vicenda camion-PARODI-ROLDI-CASTELLANA).

Il PALAMARA risulta invece, oltre che sorpassato (sempre ammesso che MARCIANO Vincenzo 77 si sia riferito a lui) anche ormai fuori dal giro, ammesso che ne abbia fatto parte in precedenza.

Come già detto, un conto è la permanenza effettiva nel sodalizio, altro conto è il richiamo, magari sottinteso ma univocamente presupposto, ad una colpa di autore che vuole incancellabile lo stigma dell'affiliazione, in tal modo perfettamente giustapponendosi alla regola 'ndranghetista secondo cui l'affiliato tale rimarrà a vita.

Sembra superfluo dire che tale giustapposizione contraddice elementari principi di civiltà giuridica, riportando assai indietro le lancette dell'orologio.

In concreto l'enfatizzazione espressa in sentenza in merito alla "*'altissima considerazione*" che del PALAMARA avevano, nell'ambito criminale ventimigliese, soggetti affiliati o, comunque, pregiudicati calabresi vicini al sodalizio, richiama la contestazione di un *essere*, il cui primo esplicito riferimento si trova addirittura nel capo d'imputazione: "*PALAMARA Antonio in qualità di capo ed organizzatore del*

"locale" di Ventimiglia, così come unanimemente considerato dagli affiliati e da soggetti estranei al sodalizio".

Le notazioni anziesposte già di per sé potrebbero realizzare la condizione sufficiente, in fatto e diritto, per indicare un'assenza di prova di responsabilità, avvertendo che, comunque, la compiuta istruttoria non ha consentito di raggiungere evidenze contrarie.

Si rileva, intanto, che la riferita mancata possibilità di intercettare le comunicazioni del PALAMARA non è addebitabile a una callida circospezione di costui (che, magari, teneva un'impostazione di assoluta riservatezza per marcare il distacco da situazioni del passato) più di quanto non lo sia a una incapacità investigativa di produrre qualcosa di più concreto di torrentizie dichiarazioni di pentiti (dimostratesi fallaci nel confronto con dati concreti) come, per esempio, un'indagine patrimoniale idoneo ad accertare la realizzazione di vantaggi ingiusti per sé o per altri.

Secondo il Tribunale, particolarmente significative della posizione di vertice rivestita da MARCIANO' e PALAMARA sono poi le numerose intercettazioni inerenti la loro potestà di *battezzare.*

Per ciò che attiene al PALAMARA tale facoltà è dedotta sia dalle dichiarazioni dei collaboratori, sia dalle conversazioni intercettate di MACRI' Alessandro.

Quanto ai primi, correttamente il Difensore afferma che non possono trarsi elementi a carico del PALAMARA dalle dichiarazioni dei collaboratori ZAGARI Antonio e MORGANA Paolo nel procedimento COLPO DELLA STREGA del 1996, in cui il PALAMARA è rimasto estraneo. Ma, di là da ciò, l'accenno dello ZAGARI al PALAMARA è talmente sconclusionato da non meritare commenti.

"Praticò, e questa persona era una affiliata alla ndrangheta. Ho conosciuto un altro ndranghettista in lig... che abita in Liguria e mi riferisco a un componente anzi a due componenti della famiglia Rampino di Genova, poi sapevo che cera un certo Calabrò che con il quale sono anche coimputato è una persona che è imputato in un processo dove sono coimputato pure io e.. che lui è di san Luca e veniva qua in Liguria perché aveva dei collegamenti inerenti, parecchi anni fa, di sequestri di persona un certo Palamara che io comunque non conosco personalmente ma me ne aveva parlato mio padre sapevo che faceva il telefonista e.. nei sequestri di persona".

Leggendo, poi, il racconto che il MORGANA ha fatto del proprio battesimo in carcere (ude.29.04.1996), si nota l'evanescenza dell'unico riferimento riguardante il PALAMARA.

Il MORGANA, nel corso del racconto esalta la posizione di MARCIANO' Francesco, detto Ciccio, al vertice del locale di Ventimiglia e riferisce che costui incaricò CARLINO Domenico, rientrato in carcere dopo un permesso premio, di rappresentare lui. MORABITO Ernesto e PALAMARA Antonio.

Da questo riferimento, neppure emerge una potestà del PALAMARA di conferire il *battesimo.*

Peraltro, e come osserva il Difensore del PALAMARA, a togliere ulteriore valore al richiamo al procedimento COLPO DELLA STREGA sta il fatto che in esso MARCIANO' Francesco e MORABITO Ernesto, processati come capi, furono assolti.

Sotto tale profilo, il richiamo a COLPO DELLA STREGA, oltre alla mancata significatività dei riferimenti, può persino giovare al PALAMARA, in virtù della contraddizione, evidenziata dal suo Difensore appellante, tra l'affermazione che il PALAMARA era un capo 'ndrangheta, e la prospettazione dell'assimilabilità della sua posizione a quella di due soggetti, la cui qualifica apicale è stata esclusa da altra sentenza.

Dell'assoluta inattendibilità di OLIVERIO e CRETAROLA i quali hanno clamorosamente fallito i riscontri individualizzanti nei confronti del PALAMARA, già si è detto e, pertanto, si rimanda a quanto sopra esposto.

Più complesso è il discorso relativo a MACRI' Alessandro, che molti Difensori, a cominciare da quello del ragazzo, hanno accreditato come soggetto squilibrato, affetto da megalomania e, pertanto del tutto inattendibile.

A prima vista la storia di MACRI' Alessandro potrebbe assomigliare a quella di un Don Quijote che, immerso in una perenne insoddisfazione, insegue un sogno esaltante e maniacale di avventure e di gloria, in cui il padre Michele, che lo invita a stare attento mentre guida al fine di non prendere marciapiedi, sembra impersonare la figura di Sancho, persona con i piedi per terra, incapace – agli occhi del figlio - di innalzarsi al di sopra della piatta realtà. La Dulcinea, punto di riferimento cui dedicare le proprie imprese, sarebbe il PALAMARA, nella cui considerazione il

MACRI', pronto a compiere qualsiasi azione criminosa egli comandi, vuole entrare anche mostrandogli la propria bravura nel fare affari nel mondo dell'arte; MARCIANO' Giuseppe, infine, rivestirebbe il ruolo dell'oste-castellano, che fa l'investitura.

Sennonché il sogno perseguito da MACRI' Alessandro non è illusorio, volendo egli fermamente, così come tanti suoi coetanei, direttamente o indirettamente originari della Calabria, entrare in una realtà tutt'altro che immaginaria.

L'unica distorsione della realtà, riguarda l'errore di prospettiva del soggetto che, cresciuto in un ambiente in cui, effettivamente, padre e nonno materno avevano in grande considerazione il PALAMARA, fin da piccolo ha imparato a nutrire un'ammirazione per il personaggio, che lo ha portato a ritenerne sia una situazione di potere mafioso, sia la perdurante attualità dello stesso.

Sotto tale ultimo profilo, le conversazioni che nonno LEGUDI Antonio tiene con il nipote MACRI' Alessandro hanno un netto sapore rievocativo, relativo a un rimpianto del bel tempo andato, mentre dalle conversazioni fra il detto Alessandro e il padre Michele, la potestà del PALAMARA emerge solo dalle parole del ragazzo, convinto di poter andare dal suddetto a farsi battezzare, per poi diventare qualcuno agli occhi dei capi calabresi, e poter spendere la propria qualità di affiliato in Italia e all'estero.

Non solo la potestà del PALAMARA, ma anche gli accenni al battesimo e alla perseguita carriera di 'ndranghetista da parte di MACRI' Alessandro non trovano riscontro nel padre, che pure genericamente esalta la figura dell'anziano personaggio.

In tutta questa situazione e, soprattutto nel seguito della stessa, spicca l'*assordante* silenzio del PALAMARA che, a dispetto delle plurime evocazioni, rimane un fantasma.

Per ciò che attiene specificamente alla vicenda di MACRI' Alessandro, che dovrebbe costituire la fonte principale di prova di un'attuale potestà del PALAMARA connessa con una perdurante posizione apicale, si vede come neppure il postulante, di là dalla seria intenzione più volte espressa di entrare nella 'ndrangheta abbia indicato una presa di posizione del PALAMARA medesimo in ordine alla propria richiesta di *battesimo*.

La circostanza è assai importante, poiché fra le tantissime evocazioni del suo eroe, il MACRI' non riporta alcuna sua risposta, definitiva o interlocutoria in merito alla questione fondamentale, quella dell'agognato battesimo.

Una presa di posizione viene, comunque, indicata nella memoria dell'Accusa e in sentenza. Dice il Tribunale che "*MACRI' Alessandro veniva proposto per l'affiliazione dall'anziano calabrese Strangio Vincenzo, il quale dapprima si era rivolto a PALAMARA Antonio e BARILARO Fortunato....entrambi i quali però lo avevano invitato a chiedere il consenso di MARCIANO*'", come condizione essenziale per procedere.

Questa è un'interpretazione non aderente alle risultanze processuali.

Ci si trova, in effetti, di fronte a un *relato de relato* dal quale comunque emerge non già un rinvio disposto dal PALAMARA, quanto un vero e proprio suo disinteresse alla vicenda manifestato allo STRANGIO, il quale l'avrebbe riferito al MARCIANO', che infine, lo riporta in conversazione con il COSENTINO: "*eh...io cosa vi devo fare?*"

Stando al racconto del MARCIANO', è BARILARO Fortunato che ha consigliato allo STRANGIO di parlare con *Peppino* e questa è anche l'opinione del Tribunale, allorché asserisce che "*MARCIANO', oltre ad evidenziare ancora l'imprudenza di BARILARO Fortunato, sottolineava la provvidenzialità della sua risposta che aveva scongiurato il rischio di essere tutti arrestati, avendo saputo dal proprio figlio Vincenzo e dal figlio di BARILARO Fortunato che MACRI' Alessandro parlava in giro vantandosi con i ragazzi che sarebbe stato affiliato a Vallecrosia ed essendo il più giovane sarebbe poi diventato il capo*".

Come si vede quel PALAMARA, poco prima indicato come uno degli autori del rinvio a MARCIANO' Giuseppe, ora non è neppure nominato.

In definitiva non risulta alcun riscontro da parte del PALAMARA all'intenzione espressa dal MACRI' di esser *battezzato* da lui.

Si può dire che MACRI' Alessandro sia cresciuto *a pane e PALAMARA,* facendo un mito dell'uomo riverito e considerato in famiglia; così il giovane ha ricreato nella propria mente una serie di occasioni, anche clamorose, come gravi delitti contro la persona, riferendole ad una presunta volontà o ad un presunto gradimento del PALAMARA.

Anche qui sarebbe improprio parlare di mera follia del MACRI', al fondo della cui esaltazione è, invece, evidente il riferimento alla figura del *contrasto onorato*: egli, quindi, non vedeva l'ora di essere messo alla prova e di dimostrare, anche autonomamente, di essere bravo nella gestione degli affari (come mostra la richiesta di denaro al padre per compiere una speculazione su un'opera d'arte ritenuta destinata a crescer di valore).

Come dice il Difensore appellante, nessuno ha mai chiesto a MACRI' Alessandro di offrire quelle dimostrazioni di bravura, propedeutiche a un'affiliazione. Egli semplicemente sognava che fosse il PALAMARA a chiedergliele, ma il PALAMARA, in questa vicenda, appare del tutto assente sotto ogni profilo.

L'assenza di qualsiasi interesse del PALAMARA nella gestione degli affari criminosi dei MARCIANO' e loro gregari è, poi, evidenziata dalla vicenda di CALABRESE Giuseppe e ALVARO Nazzareno, autori delle vessazioni a TRIFOGLIO Gianni, la quale è altresì esplicativa della scarsa considerazione in cui il PALAMARA veniva tenuto da MARCIANO' Giuseppe e MARCIANO' Vincenzo 77.

Il sospetto che CALABRESE e ALVARO fossero protetti dal PALAMARA, induce i MARCIANO' ad affrontare costui a muso duro; e di ciò, si noti, non s'incarica il vecchio Giuseppe, ma il giovane Vincenzo che si consulta insieme con il padre in merito ad una severa reprimenda da fare al PALAMARA.

Si dovrebbe affermare che *non c'è più religione*, di fronte ad un simile affronto che, certo un capo, di cui Accusa e Tribunale hanno messo in rilievo i legami anche parentali con le famiglie calabresi, non avrebbe assolutamente tollerato.

In realtà il preparato discorso, con tanto di velate minacce, non ha avuto alcuna ragione d'esser pronunciato: MARCIANO' Vincenzo 77, di ritorno da casa PALAMARA, riferisce al padre avergli detto il PALAMARA di non saper nulla della vicenda coinvolgente il CALABRESE e l'ALVARO.

La paventata pericolosa intromissione del PALAMARA negli affari del giro ruotante intorno ai MARCIANO'[19]s'è risolta in una bolla di sapone. Il discorso, appena incominciato, si è subito chiuso, senza implicazioni oblique o strascichi.

[19] Che, nel caso di specie, e come si vedrà, ha indotto MARCIANO' Vincenzo 77 ad un veloce ritorno in sede da Gioia Tauro dove si trovava.

Appare pertanto infondato l'assunto del Tribunale secondo cui MARCIANO' Vincenzo e GALLOTTA Giuseppe "*si sono....assicurati di non ledere la sfera di interessi si Antonio Palamara*", come a dire che non intendevano pestargli i piedi.

In realtà MARCIANO' Vincenzo 77 era pronto ad affrontare il PALAMARA con una durezza al limite della villania senz'alcuna considerazione né per una presunta carica, né per l'età della persona, non già per rassicuralo che non gli si volevano pestare i piedi, ma per intimargli di levarsi lui dai piedi.

Per ciò che attiene ai rapporti con il mondo politico questi, anche a voler seguire l'impostazione della sentenza, vedono il PALAMARA in una posizione comunque defilata rispetto al MARCIANO' e riportata in conversazioni fra terzi

Il Tribunale si diffonde nell'esaminare il rapporto della 'ndrangheta con il mondo politico, a suo dire "*efficacemente descritto dal collaboratore CRETAROLA, non solo in linea generale, ma anche in riferimento alla realtà del Ponente Ligure a sua conoscenza*".

La lettura delle dichiarazioni del CRETAROLA mostra l'estrema ovvietà delle stesse, connessa con un'autoreferenzialità consistente nell'accreditarsi diretto interlocutore del GANGEMI e sempre addentro all'argomento anche in carcere; ma tali dichiarazioni vanno inquadrate nell'ambito di una più generale spacconeria del soggetto, convinto (magari con qualche ragione) di poter gestire a piacimento i propri interlocutori, siano periti, magistrati o giudici.

Quando, poi, si entra nel concreto, i riferimenti divengono evanescenti.

Così è per le cene elettorali, in cui dopo aver *scoperto l'acqua calda* - chi non organizza cene elettorali anche senza essere mafioso o lobbista (a prescindere s'intende dalla diversità delle due condizioni)? – il CRETAROLA ammette di aver semplicemente parlato di *Peppino Marcianò*, senza tuttavia averlo mai conosciuto.

È interessante riportare un brano delle dichiarazioni del collaboratore, per rendersi conto (ciò che Accusa e Tribunale non hanno fatto, finendo poi impigliati in una serie di contraddizioni) per rendersi conto delle incongruenze immanenti a tali propalazioni.

Dich. CRETAROLA:- sentii parlare diverse volte di Peppino Marcianò,...
P. M. - e perché ne sentì parlare?

Dich. - ..come persona di... come un amico, quindi, come un amico, questa parola "come un amico" viene inteso come persona affiliata...

(omissis)

Dich. - io direttamente non so niente di questo signor Peppino Marcianò perché non...

P. M. - lei non l'ha mai visto?

Dich. - ..non l'ho mai conosciuto e né mai visto, so per quello che mi viene raccontato che possedeva appunto questo ristorante vicino...

P. M. - dove?

Dich. - ..sempre a Ventimiglia, vicino al fiume Roja, se non sbaglio, e in un possedimento di questo suo ristorante si facevano queste cene elettorali. Questo Adolfo Crea conosceva anche il figlio di Peppino Marcianò, un certo Vincenzo. Di questo Vincenzo, invece, avevo conoscenza perché precedente...

(omissis)

P. M. - ..in che termini ne ha saputo parlare?

(omissis)

Dich. - ne ho sentito parlare nel termine di operativo nel locale di Ventimiglia.

P. M. - ecco, Peppino Marcianò viene indicato, in questo processo è considerato il capo locale di Ventimiglia, lei oggi ci ha parlato, invece, sempre di Antonio Palamara, ci spieghi un attimino questa situazione, voglio dire, come la sa lei.

Dich. - ... Peppino Marcianò per ciò che conosco io direttamente, quindi, direttamente, non gode di nessun prestigio a livello criminale minimamente paragonabile ad Antonio Palamara, come le dissi in sede di interrogatorio, sicuramente con Antonio Palamara ha una grandissima amicizia fraterna e costituiva sicuramente il suo contabile, ma assolutamente il capo locale di Ventimiglia finché vivrà è Antonio Palamara.

P. M. - quindi, -lei dice- Marcianò, quindi, sostanzialmente è una posizione di vertice, da quello che sa?

Dich. - Marcianò è una posizione di vertice per tutte le conoscenze politiche che ha e possiede e per il suo fare simile ad Antonio Palamara.

P. M. - però, diciamo, come carica -lei dice- al massimo è contabile?

Dich. - come carica, come carica è secondario ad Antonio Palamara.

Sempre a proposito di cene elettorali, i riferimenti al PALAMARA sono confusi e *de relato*: "*Adolfo Crea mi raccontò che era stato più volte in Liguria, che conosceva sia Antonio Palamara che a Peppino Marcianò, che presso il Ristorante di Peppino Marcianò avevano fatto e tenuto delle cene elettorali e che lui era operativo.*

In definitiva, il CRETAROLA

- non conosce direttamente MARCIANO' Giuseppe;
- non è a diretta conoscenza del fatto che il MARCIANO' gestisce un ristorante;
- parla per sentito dire delle cene elettorali organizzate dal MARCIANO';
- dice, tuttavia, di sapere per diretta conoscenza, che il MARCIANO'

    a) non gode di nessun prestigio a livello criminale minimamente paragonabile a quello del PALAMARA;
    b) ha con il PALAMARA una grandissima amicizia;
    c) ha per tutte le conoscenze politiche che ha e possiede e per il suo fare simile al PALAMARA;
    d) come carica è secondario al PALAMARA, il quale è *capo locale* di Ventimiglia.

Le propalazioni del pentito, poi, ancora una volta contrastano con dati fattuali, come quello, sopra ricordato relativo alla vicenda CALABRESE-ALVARO, univocamente indicativo di una realtà opposta a quella descritta dal CRETAROLA, sempre attingendo a fonti di conoscenza indirette e/o da lui manipolate a piacere.

Con specifico riferimento al controllo del territorio, attraverso l'interferenza nelle consultazioni elettorali, la memoria dell'Accusa ha evidenziato intrecci fra dodici personalità politiche locali e MARCIANO', in proprio e/o nell'interesse di un più ampio giro. In questi intrecci, MARCIANO' si spende in prima persona in opere di convincimento, consiglio, interdizione, assumendo la regia di molte operazioni.

In tale contesto, la figura del PALAMARA viene citata a proposito di un appoggio a SASO Alessio.

Il riferimento si compone di due momenti: il primo riguarda una conversazione in cui MACRI' Alessandro, parlando con tale *Mommo,* afferma di essersi *sbattuto* per il SASO e sostiene di avergli "*cercato 50 voti*"; il secondo attiene ad una conversazione tra i fratelli MACRI', Alessandro e Antonio in cui, in relazione ad un progetto per l'apertura d'una sala giochi a Camporosso, il primo dice al secondo di

non preoccuparsi perché "*abbiamo chi ci finanzia*" e lo rassicura facendo un riferimento ad "Antonio":

"MACRI' ALESSANDRO: Ho già parlato con ANTONIO e ANTONIO mi ha dato l'ok.
MACRI' ANTONIO: - Ma ANTONIO …INC…
MACRI' ALESSANDRO: - ANTONIO parla con il Sindaco per me di Camporosso, che è quel coglione dell'amico del nonno, di…
MACRI' ANTONIO: - E' un amico del nonno?
MACRI' ALESSANDRO: - BERTAINA… no…
MACRI' ANTONIO: - Che lui adesso è Vice Sindaco.
MACRI' ALESSANDRO: - Eh, BERTAINA. E ANTONIO…
MACRI' ANTONIO: - …INC…
MACRI' ALESSANDRO: - E ANTONIO è amico di BERTANIA, parla con lui, ci dà l'ok sui lavori, ok? Perché SASO è con noi, ci siamo? Ci deve dare dei favori SASO…

Il riferimento operato dall'Accusa, alla cui opinione il Tribunale si è adeguato, è connotato da particolare evanescenza. Anche dato per concesso che in questa conversazione sia stata evocata la persona del PALAMARA, anziché d'un altro Antonio, sfugge il senso stesso del collegamento fra l'appoggio elettorale del PALAMARA al SASO e l'*ok* dato, sempre dal PALAMARA all'apertura della sala a Camporosso.

Perciò, ammesso che il MACRI' si sia effettivamente speso in favore del SASO, non emerge che ciò abbia fatto di concerto con il PALAMARA il quale, come al solito, è evocato (*PALAMARA ha detto, PALAMARA ha fatto*) senz'alcun riferimento ad una sua effettiva presa di posizione.

Anche sull'appoggio a MINASSO Eugenio, mancano riferimenti provenienti direttamente dal PALAMARA. C'è una conversazione ambientale fra MARCIANO' Vincenzo 48 e RUGOLO Giovanni, in cui il primo espone al secondo l'aiuto fornito al MINASSO, a suo dire commensale abituale proprio e di *Omar* (ALLAVENA) asserendo di aver portato il candidato, dietro sua richiesta, a trovare il PALAMARA, che gli avrebbe promesso una sessantina di voti della famiglia.

Non emergono riscontri oggettivi a quanto affermato da MARCIANO' Vincenzo 48, coimputato del PALAMARA nel reato di associazione mafiosa; in ogni caso, e a

prescindere da ogni altra considerazione, sembra evidente la residualità di una condotta del PALAMARA rispetto a quella di MARCIANO' Giuseppe, effettivamente tesa a indirizzare, attraverso una campagna sistematica, una quantità di voti di gran lunga più consistente rispetto ai sessanta della famiglia che avrebbe procurato il PALAMARA, il cui interessamento appare ben poca cosa, inidoneo com'è nella sua delimitazione, a indirizzare in un modo piuttosto che in un altro interi flussi di consenso.

Indipendentemente dalla mancata evidenza di verità oggettiva del fatto, piuttosto che di millanteria da spendere presso la cosca di cui RUGOLO faceva parte, appare quindi del tutto impropria l'affermazione che il PALAMARA era un collettore di voti, piuttosto che un soggetto che ha fatto una sua ristretta campagna elettorale.

Infine, diversamente da quanto si può dire per MARCIANO' Giuseppe (ved.oltre) non è emersa l'evidenza di alcuna utilità personale o per il gruppo, nella eventuale condotta di PALAMARA promissiva di voti al MINASSO.

Dalle notazioni tutte che precedono si rileva che la reità del PALAMARA è stata costruita su una mera colpa d'autore.

Sotto la suggestione e sulla falsariga di questa, ci si è persi dietro ai protagonismi di collaboratori di giustizia i quali, dopo aver discettato sui massimi sistemi, sono scivolati sui riferimenti concreti.

Sarebbero state necessarie indagini patrimoniali, anche se complesse, e il tempo necessario al loro espletamento ben si sarebbe potuto sottrarre a quello dedicato alle inconcludenti propalazioni dei collaboratori, e all'acquisizione di documentazione ininfluente, o irrilevante, o inutilizzabile in questo procedimento.

Si è pervenuti, inoltre, a ritenere l'impossibilità di intercettazioni telefoniche ed ambientali riguardanti la casa del PALAMARA, sulla scorta di indicazioni che non hanno seriamente dato conto dei motivi di tale allegata impossibilità.

Neppure risulta chiarito come sia stato possibile affermare un mancato uso del telefono da parte del PALAMARA: o si tratta di una giustificazione data per coprire lacune investigative, ovvero la dichiarazione di mancato uso di utenze, cellulari o domestiche, da parte del PALAMARA presuppone la sussistenza di accertamenti più o meno irritualmente esperiti, non essendovi traccia di autorizzazioni al riguardo.

Per quanto, poi, specificamente attiene alle intercettazioni ambientali, si rileva che alla spiccata importanza data da Accusa e Tribunale ai fini dell'attribuzione di appartenenza 'ndranghetistica dei soggetti, a funerali e matrimoni, non corrisponde alcuna captazione di conversazioni effettuate dai partecipanti agli eventi (come invece avvenuto in MAGLIO 3) e sempre in difetto di giustificazione alcuna dell'impossibilità di provvedere in merito.

Si è pertanto data un'estrema importanza al *contenitore* senza accertarsi dell'eventuale *contenuto* e ciò vale in particolare per il PALAMARA, nei cui confronti si è, di fatto, rinunciato a costruire una valida affermazione di responsabilità.

La suggestione dell'*essere,* coonestata da una generica voce di popolo, integrata dalla *auctoritas* (tale ritenuta dall'Accusa e dal Tribunale) di collaboratori, principalmente OLIVERIO e CRETAROLA, ha fatto aggio sulla ricerca del *fare,* gravemente condizionandola e connotandola di superficialità.

In conclusione, e richiamate le osservazioni sopra esposte a proposito dell'arco temporale di manifestazione del reato *sub* A) si rileva, quanto meno, che l'insoddisfacente taglio investigativo ed istruttorio non consente di ritenere raggiunta la prova di colpevolezza del PALAMARA in ordine al reato ascrittogli.

S'impone, pertanto, assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto.

Capo A) COSENTINO Giuseppe

Richiamato quanto detto in tema di discriminante delle responsabilità, che la Corte ha confermato, od affermato in relazione ad accertate condotte, che vanno di là dalle mere conversazioni, come pure da quella generica *unanime considerazione* di affiliati e non, si rileva che nessuna condotta penalmente apprezzabile con riferimento al capo A) sia riferibile al COSENTINO.

Qui, come in altre parti della sentenza, il Tribunale sembra aver rinunciato a una autonoma valutazione dei dati, operando una trasposizione quasi letterale, comunque abbastanza pedissequa e globalmente acritica, delle valutazioni contente nella memoria dell'Accusa.

Il Tribunale inizia il vaglio della posizione del COSENTINO asserendo che *"Per COSENTINO Giuseppe valgono analoghe considerazioni",* senza concludere la frase con uno specifico termine di paragone.

Ciò detto, il Collegio genericamente afferma che "*Le conversazioni tra MARCIANO' Giuseppe e COSENTINO Giuseppe risultano tra le più significative dell'intero procedimento: sono tutte puntualmente riportate nella parte relativa agli aspetti strutturali della 'ndrangheta, da intendersi qui richiamata*" e soggiungono che "*MARCIANO' conversava abitualmente con COSENTINO di argomenti di notevole spessore ed assolutamente riservati che, nella logica mafiosa, devono rimanere necessariamente circoscritti ai membri del sodalizio*".

L'assunto costituisce un sostanziale copia-incolla dell'*incipit* della memoria del P.M.: "*Anche per COSENTINO Giuseppe valgono le medesime considerazioni. Dalle conversazioni intercettate si evince che MARCIANO' conversava abitualmente con COSENTINO di vicende di carattere riservato; argomenti che sono di regola circoscritti ai membri dell'associazione*".

Anche per il COSENTINO, come per il PALAMARA, Accusa e Tribunale hanno costruito una responsabilità per colpa d'autore, consistente nel mero interloquire dell'imputato con il MARCIANO', senza neppure dargli consigli d'indirizzo e operativi, né mettersi a disposizione dello stesso per svolgere incarichi od ambasciate, ovvero per recare minacce.

Nel vagliare gli elementi di responsabilità del COSENTINO la sentenza *dimentica* di citare qui l'ambiguo riferimento al presunto *battesimo* "*fatto*" dal COSENTINO al *Paolo,* identificato nel cognato MACRI' Paolo: ed invero i primi Giudici si *ricorderanno* di parlarne in sede di valutazione della posizione del detto MACRI', conformemente all'impostazione dell'Accusa che, nella propria memoria, parimenti cita l'asserita frase del *battesimo* a conforto non dell'affiliazione del COSENTINO, ma di quella di MACRI' Paolo.

Eppure è lo stesso Collegio, parlando di MARCIANO' Giuseppe e PALAMARA Antonio ad attribuire, sempre sulla falsariga della memoria dell'Accusa, fondamentale rilievo alla potestà di *battezzare*. Qui, invece, Accusa e Tribunale si appuntano su elementi che, di per sé e come si sta per vedere, appaiono non solo secondari rispetto alla potestà anzidetta, ma anche non particolarmente (e, comunque, non univocamente) significativi di una appartenenza del COSENTINO all'associazione; elementi, per di più, considerati significativi dal Tribunale, in contraddizione con l'irrilevanza loro attribuita nel caso di PARASCHIVA Federico.

Discostandosi dalle valutazioni dell'Accusa, che ha considerato in modo sostanzialmente unitario le posizioni di COSENTINO e di PARASCHIVA, il Tribunale non sembra essersi reso conto di aver spezzato il filo conduttore dell'adesione alle tesi della memoria del P.M.[20] e, pertanto, della necessità di chiarire perché ciò che è valso per un imputato non è valso per l'altro.

In sede di vaglio della posizione del PARASCHIVA verrà richiamata la fondamentale distinzione tra un *essere* ed un *fare,* individuando lo spartiacque fra estraneità e complicità non nelle mere conversazioni, ma nell'aiuto organicamente fornito all'associazione.

Nel caso di COSENTINO un elemento a favore di questa seconda circostanza potrebbe individuarsi in un *battesimo* realmente "*fatto*" a MACRI' Paolo, cioè ad un soggetto comunque ritenuto da Accusa, Tribunale e odierna Corte giudicante, un affiliato, come si vedrà.

Sulla scorta delle notazioni che precedono conviene esaminare, anzitutto, la frase del COSENTINO, riportata in conversazione 6442 del RIT 239/10: "*Quando io ho fatto....inc.*", che il Tribunale, in difetto di trascrizione di dati ulteriori, ha ritenuto di poter completare con "*a Paolo*": *"Sull'appartenenza di MACRI' alla ndrangheta è assai significativa la conversazione n. 6442 in cui COSENTINO dice (NON E' TRASCRITTO, MA SI SENTE DISTINTAMENTE alle ore 20:07:28 (pos. 44:26)) "quando io ho fatto a Paolo", con evidente riferimento al 'battesimo' del cognato*".

I primi Giudici non indicano la circostanza dell'audizione del file, limitandosi ad una sostanziale ricopiatura di quanto scritto nella memoria del P.M.: "*Sull'appartenenza di MACRI' alla 'ndrangheta significativa è la conversazione n. 6442 in cui COSENTINO dice "quando io ho fatto a Paolo". SI SENTE DISTINTAMENTE".*

Va nettamente censurata l'irritualità di questa integrazione conseguente ad un ascolto *privato,* non si sa se mutuato dalla memoria del P.M., ovvero direttamente effettuato dal Collegio giudicante.

È bensì vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è sempre consentito al giudice l'ascolto e l'utilizzo ai fini della decisione in camera di consiglio dei supporti analogici o digitali recanti le conversazioni intercettate (cfr., da ultimo, Cass.pen.

[20] come invece farà a proposito delle valutazioni su SCULLINO e PRESTILEO, avendo reperito un miglior aggancio nelle tesi della Difesa di questi imputati

sez.III, n. 36350 del 23/03-09/09/2015, Bertini e altri) ma il riferimento è a "*conversazioni debitamente acquisite e trascritte*", non ad integrazioni autonomamente operate, colmando un "*inc*" con interpretazione effettuata non in contraddittorio delle parti.

Inoltre il contesto della conversazione fra COSENTINO e MARCIANO' Giuseppe in cui si è preteso di rinvenire il riferimento ad un *battesimo*, appare assai concitato e confuso.

MARCIANO' Ho fatto tutto questo, devo vedere cosa devo fare... inc... ma meno male ...inc... ma non per ...inc... sono andati per altre cose ...inc... voi qua non siete venuto per conto di Peppino Marcianò che una volta era latitante? No, io a loro li conosco, ... inc ... come a casa sua... dice ma non è venuto una volta... dice, è stato qua ... inc ... Peppino Marcianò ...inc... il Tribunale di Sanremo (voci sovrapposte) settanta nomi che entro tre quattro mesi o li (interrogano) o devono vedere di trovare qualcosa ... inc ... che è venuta... (voci sovrapposte)*
COSENTINO Ho capito ..inc...
M Viene dalla Calabria, compare Pino. È della Calabria ...inc...
che l'hanno mandata qua, per vedere qua come sono le cose.
C ... inc... ha fatto cose ...inc... due, tre anni fa quando gli ...inc... gli hanno dato tutti i ...inc... a uno a un altro... li ha seguiti.
M Ma cose dell'altro mondo!
C (voci sovrapposte) li hanno seguiti, li hanno seguiti.
M Cose dell'altro mondo!
M Cose dell'altro mondo!
C *Tre anni fa.....*

In questa conversazione manca qualsiasi elemento idoneo a richiamare un *battesimo* "*fatto*" dal COSENTINO, così come non si rinviene alcun dato da cui inferire un accenno a MACRI' Paolo, piuttosto che a un altro Paolo.

Per ciò che attiene all'elemento - considerato fondamentale dal Tribunale, sulla falsariga della memoria dell'Accusa - attinente alle conversazioni tra MARCIANO' Giuseppe e il COSENTINO su argomenti riservati, destinati a rimanere circoscritti ai membri del sodalizio, i primi Giudici fanno riferimento

- alla richiesta di battesimo per MACRI' Alessandro;

- alla necessità di evitare inutili esposizioni con telegrammi in caso di funerali,
- alla riunione della società maggiore (*fare a sette*);
- alla preoccupazione per possibili sviluppi delle indagini;
- all'uso del *noi* da parte del COSENTINO;
- alla messa a conoscenza, da parte di MARCIANO' Giuseppe dell'effettiva proprietà della MARVON,

il tutto, come visto, con un richiamo di ordine generale a conversazioni intercettate, illustrate in altra parte della sentenza, relativa agli aspetti strutturali della 'ndrangheta, salvo accenni a singole frasi pronunciate dall'imputato.

Nello specifico dei contenuti delle conversazioni si osserva.

Battesimo di MACRI' Alessandro

Il riferimento al *battesimo* di MACRI' Alberto è del tutto occasionale e la confidenza di MARCIANO' Giuseppe non trova il COSENTINO pronto a capirne il senso.

"MARCIANO': ma vi dico....ma .... è venuto STRANGIO quello di 80 anni, quanti anni ha?
COSENTINO: 85 anni quasi, qua è venuto?
MARCIANO': qua è venuto ieri io non lo avevo mai visto .... io non sapevo che siete qua ha detto, ho domandato venti volte e nessuno mi ha detto che eravate qua ..... sapete quel ragazzo di Vallecrosia che lavora che ha il bar a quel negozio prima del cimitero , c'è un supermarket vicino a mio nipote, vicino alla chiesa, a San Secondo
COSENTINO: a San Secondo ?
[...]pag 62-63-64-65-66
MARCIANO': c'è un ragazzo di Vallecrosia che si chiama MACRI' che c'ha il bar lì ...
COSENTINO: ...non lo so non...
MARCIANO': dice (Strangio) è due mesi che mi ha detto che vuole fatto .. vuole essere battezzato... dice io c'ho parlato ad Antonio e Antonio mi ha detto eh.. io cosa vi devo fare ? Dice, Pino, Fortunato mi fa sì, si può fare, ma però bisogna parlare... bisogna fare ..... sono passato di nuovo l'altro ieri e mi ha detto va' a parlare con Peppino, se non parli con Peppino non si può fare niente.

E perchè vi ha mandato da me gli ho detto ?? Dice ... guarda che io non so chi è questo ragazzo ... andatevene gli ho detto tra un mese vi do la risposta, lo ho mandato via così.
COSENTINO: non è che il figlio di MACRI' quello che ha fatto la rapina ....
MARCIANO': certo, certo, certo.... certo"

Ci si trova, come si vede, di fronte ad un sostanziale monologo del MARCIANO', intervallato da brevi commenti del COSENTINO, neppure particolarmente a tono. In particolare non risulta che il COSENTINO abbia compreso - e, perciò, riscontrato ed appoggiato - il doppio gioco di MARCIANO' Giuseppe il quale, da una parte, riferisce di aver dato appuntamento ad un mese allo sponsor di MACRI' Alessandro e, dall'altra, di aver detto che, probabilmente, i postulatori del *battesimo* si riferivano ad un altro *Peppino.*

"*MARCIANO'. gli ho detto vedi che magari è qualche altro Peppino che io non so niente..*
COSENTINO: hai fatto bene
MARCIANO': guarda che forse è un altro Peppino che io non ne so niente di queste cose... no che l'altra volta quando vi ho visto al funerale quando vi ho visto parlare mi sono dimenticato di parlarvi perchè stavo parlando con gli altri .... ed a questo ragazzo ci ho promesso che ... se voi glielo avete promesso ... fatelo ... non ho capito
COSENTINO: ... (inc) ..
MARCIANO': ci rendiamo conto ?? vanno a dire andate da Peppino ma scherziamo?
COSENTINO: ma non si vergognano ?"

In favore della complicità del COSENTINO milita, secondo Accusa e Tribunale, il riferimento fatto dal COSENTINO ad una *competenza territoriale* del MARCIANO': "*Ma è normale che gli vanno a dire...certo di Vallecrosia voi siete*", frase che le Difese ricordano esser stata riportata male, in quanto dalla trascrizione risulta un "*cioè*" e non un "*certo*".

Indipendentemente dall'errato riporto, la Corte ritiene la frase non significativa di un'appartenenza del COSENTINO all'associazione, tenuto conto altresì del contesto ambiguo in cui è stata pronunciata: il MARCIANO' ha appena espresso la

propria grave irritazione nei confronti di chi aveva detto *andate da Peppino* e il COSENTINO ha risposto *ma non si vergognano.* MARCIANO' replica ribadendo la propria irritazione aggiungendo ulteriori, non ben comprensibili riferimenti ("*cioè vanno a dire andate da Peppino... Fortunato l'altro Peppino...tutti mi ha detto..*").

Il resto della conversazione appare illuminante di un discorso su piani diversi o, in alternativa, sullo stesso piano ma in base a sottintesi non esplicitati.

"COSENTINO: pure...(Secondino)? ma Secondino è un mese che è...inc...
MARCIANO': ma allora può darsi che non ha parlato ... no mi ha detto che ha parlato
COSENTINO: ha parlato?"
Dopo di che si innesta il riferimento a Vallecrosia.
"COSENTINO: ha parlato? ma è normale che gli vanno a dire ... cioè di Vallecrosia voi siete".

Quindi il COSENTINO non ha interferito, con intermediazioni, aiuti, consigli, sul battesimo di MACRI' Alessandro, che è una questione intervenuta fra MARCIANO' Giuseppe ed altri, *i quali non risulta abbiano intrattenuto rapporti di sorta con il COSENTINO medesimo.*

Necessità di evitare inutili esposizioni con telegrammi in caso di funerali

L'argomento, così come viene espresso nella memoria dell'Accusa e in sentenza sembra richiamare un contesto di abitualità, anziché di occasionalità.

In realtà il riferimento è ad un solo episodio, concernente il funerale di ALVARO Domenico, detto "*Micu u Scaggiuni - Don Mico Massaru – Giannazzu*", deceduto nel luglio del 2010, con precedenti per l'art.416 bis c.p., considerato capo indiscusso dell'omonima cosca operante in Sinopoli e comuni limitrofi.

La memoria del P.M. asserisce che, "*nell'occasione MARCIANO' Giuseppe per timore di essere collegato alla cosca ALVARO ha inizialmente dato disposizione, anche a PALAMARA Antonio, tramite COSENTINO Giuseppe, di non fare telegrammi di condoglianze…..Successivamente, ha deciso di fare il telegramma, sia pure adottando delle precauzioni ed in particolare ordinando ad ALLAVENA Omar di dire, a chiunque gliene avesse chiesto spiegazione, di aver agito di sua iniziativa, senza aver chiesto o ricevuto disposizioni dal diretto interessato".*

L'assunto della memoria appare travisare la realtà sotto più profili, a cominciare da un riferimento al PALAMARA, che sembra confondere *Antonio* coimputato in questo processo, con quel *Salvatore* che ha riportato la notizia della morte dell'ALVARO al COSENTINO il quale, a sua volta, l'ha comunicata a MARCIANO' Giuseppe.

A prescinder da ciò, nessun PALAMARA (Antonio o Salvatore) risulta aver ricevuto alcuna disposizione dal COSENTINO per conto del MARCIANO', di astenersi dall'inviare telegrammi.

La conversazione fra MARCIANO' e COSENTINO dà conto di tutto ciò.

COSENTINO: - Ma è morto Mico Alvaro.
MARCIANO': A Sinopoli?
COSENTINO: - ...
MARCIANO': Chi ve l'ha detto?
COSENTINO: - Me l'ha detto proprio Salvatore Palamara.
MARCIANO': Chi?
COSENTINO: - Salvatore Palamara ora.
MARCIANO': Ah, si? Allora è vero, se ve l'ha detto lui!
COSENTINO: - Gli ho detto io: - Telegrammi non se ne possono fare Salvatore.-
MARCIANO': Assolutamente!
COSENTINO: - "Roviniamo loro e ci roviniamo noi!"

Come si vede, l'inopportunità dell'invio di telegrammi è autonomamente indicata dal COSENTINO a PALAMARA *Salvatore,* non *Antonio*, e non emerge che tale inopportunità sia stata espressa in termini imperativi, piuttosto che come manifestazione di mera opinione, successivamente riportata al MARCIANO' dallo stesso COSENTINO.

Dalla conversazione e dallo sviluppo della stessa, neppure emerge che il MARCIANO' abbia cambiato idea rispetto a un originario intento di mandare un telegramma.

In effetti, di là dall'apparente convergenza con il COSENTINO espressa con un sintetico "*assolutamente*", il MARCIANO' non si è sottratto (come d'altronde probabilmente non poteva) ai doveri connessi con i contatti e i legami con le cosche calabresi, tanto più tenendo conto dell'importanza dell'esponente defunto.

L'espediente utilizzato dal MARCIANO' dà conto della scaltrezza del soggetto, tesa a non compiere *trascuranze e,* al contempo, a mettersi al riparo da possibili indagini. Così il MARCIANO' utilizza un uomo del sodalizio (ALLAVENA) incaricandolo di fare il telegramma a nome d'esso mandante, con l'intesa che l'incaricato, in caso di necessità, avrebbe detto trattarsi di propria iniziativa.

La condotta del MARCIANO' è particolarmente oculata. In effetti, come ha messo in rilievo la sentenza (che, in questo caso, ha mostrato una certa autonomia rispetto alla memoria del P.M.) era evidente il timore del MARCIANO' di essere collegato alla cosca ALVARO, interessata dagli arresti di pochi giorni prima nell'operazione CRIMINE.

In tutto ciò il COSENTINO non risulta coinvolto e non ha svolto ambasciata alcuna nei confronti di chicchessia, tanto meno del PALAMARA.

Correttamente il Tribunale ha eliminato l'errato riferimento a PALAMARA Antonio contenuto nella memoria del P.M. e, tuttavia, nuovamente riposizionandosi sulla memoria dell'Accusa, ha tralasciato di considerare la diversa origine e l'occasionalità d'un accenno, quale quello del decesso dell'ALVARO, fatto dal COSENTINO al MARCIANO' nel corso di una conversazione, con estemporanea esposizione d'una opinione, neppure direttamente espressa al proprio interlocutore, ma a costui riferita come manifestata a terza persona.

Non c'è, quindi, nessun disegno comune di MARCIANO' e COSENTINO volto a non inviare telegrammi di condoglianze e partecipazioni, di là da un'occasionale convergenza che, a ben vedere aveva presupposti diversi, atteso che il COSENTINO, incensurato e non indagato in una delle tante operazioni anti 'ndrangheta, sembra voler rimarcare la propria attuale estraneità ai legami del passato, mentre il MARCIANO', come visto, era stretto fra due esigenze contrastanti, quella di rendersi presente alle cosche e quella di evitare d'essere puntato dagli inquirenti, in relazione non a rievocazioni storiche, ma a situazioni attuali.

La riunione della società maggiore.

Fra gli "*argomenti di notevole spessore ed assolutamente riservati che, nella logica mafiosa, devono rimanere necessariamente circoscritti ai membri del sodalizio*" vi è

anche la riunione della 'società maggiore' ('*fare a sette*') di cui MARCIANO' Giuseppe era stato informato in occasione del funerale di Riotto a Diano Marina.

Memoria e sentenza richiamano i presupposti fattuali cui la conversazione in esame è ancorata, ricordando che MARCIANO' raccontò sia a COSENTINO Giuseppe sia a SCARFO' Giuseppe di aver appreso nel corso del funerale di RIOTTO Giuseppe, avvenuto a Diano Marina il 31.05.2010, che in una riunione verificatasi il giorno precedente alla quale aveva partecipato tale Mimmo, avevano *fatto a sette*, terminologia utilizzata per indicare una riunione in cui avviene la costituzione della società maggiore e della società minore.

Anche qui, la lettura della conversazione intercorsa fra il COSENTINO ed il MARCIANO', dà conto dell'occasionalità del riferimento riportato, per di più, *de relato*.

In effetti, mentre il COSENTINO gli parla male di *Mimmo*, il MARCIANO', per associazione di idee, passa alla rievocazione del funerale di RIOTTO Giuseppe, avvenuto oltre tre mesi prima, in occasione del quale un affiliato gli aveva riferito che, il giorno prima, erano andati a *fare a sette* con Mimmo, vicino a Sarzana.

Il riferimento è totalmente inaspettato per il COSENTINO il quale, sentendo il MARCIANO' parlare del funerale, cerca di ricordarsi se allo stesso aveva partecipato pure lui: "*non sono venuto..a si sono venuto..*"; e quando il MARCIANO' riporta quanto riferitogli nell'occasione in merito al *fare a sette*, risponde con un semplice "*mamma mia!*" concordando, infine, con la replica del MARCIANO' "*quelle sono rovine*" ripetendo la parola "*rovine*".

Preoccupazione per le indagini

Le conversazioni riportate nella memoria dell'Accusa e in sentenza non evidenziano una diretta preoccupazione del COSENTINO per guai che potessero personalmente capitargli.

Nella conversazione 2260 RIT 1442/10 del 26.08.2010 richiamata dal Tribunale, che vi ha individuato uno degli elementi a carico del COSENTINO, questi e il MARCIANO' parlano, senza mostrare particolare preoccupazione per sé stessi, di tre ordinanze di custodia cautelare, ipotizzando che una di queste non sia per un "*lui*", non meglio specificato, prendendo comunque le distanze da tale non indicato soggetto.

COSENTINO: - Non è per lui..

MARCIANO': - Ah..

COSENTINO: - Avrà un po' di timore..

MARCIANO': - Ah.. non importa..

COSENTINO: - Dipende quello che ha seminato..

MARCIANO': - No.. no.. no.. questi li fanno per queste cose Antimafia in base alle informazioni che hanno da laggiù..

COSENTINO: - Vero..

MARCIANO': - Avete capito? Ora non è per una cosa che si è fatta qua..

COSENTINO: - Ho capito..

Peraltro il MARCIANO' precisa di aver saputo da un suo informatore ("*dice*" [senza indicazione di soggetto]) che i provvedimenti sono "*una cosa che arriva da laggiù per quello che si è fatto qua*".

Il COSENTINO nuovamente risponde: "*Ho capito*".

Tale espressione non è univocamente interpretabile, potendosi intendere che il COSENTINO avesse compreso i sottintesi del discorso, ovvero che ne prendesse semplicemente atto. Tuttavia, questa seconda volta egli soggiunge: "*Ma speriamo che ci lascino in pace*".

Il resto della conversazione evidenzia, qui come altre volte, il rimpianto per il tempo che fu, marcando una cesura fra l'ieri e l'oggi.

MARCIANO': - Che cazzo devono fare.. ah se poi vengono compare Pino..

COSENTINO: - Po', po', po'....

MARCIANO': - Che cazzo devono fare.. non abbiamo fatto niente..

COSENTINO: - Non abbiamo fatto niente.. anzi abbiamo fatto del bene noi..

[..] Pag 250-251

MARCIANO': - Mi ha visto Pino .. non mi ricordo il nome.. Pino.. Pino.. un bravo ragazzo.. è sempre qua, di Bordighera e mi ha detto: Compare Peppino.. da quando sono arrivate due famiglie a Bordighera.. è arrivata la fine..

COSENTINO: - La fine..

MARCIANO': - Di come eravamo noi.. che ci tenevamo alti come le cose

COSENTINO: - E' vero..

Ritornando ai concetti di base qui esposti a proposito di operatività dell'associazione, con ricostruzione di un riferimento temporale della contestazione che Accusa e sentenza hanno evitato di compiere, si vede, da una parte, come il MARCIANO' avesse piacere (forse addirittura bisogno) di chiacchierare con un vecchio amico cui, peraltro, non confidava alcunché in merito alle proprie perduranti operazioni criminose e, dall'altra, come il vecchio amico fosse e intendesse rimanere estraneo alle nuove situazioni createsi, oggetto dell'imputazione *sub* A)

In tale contesto, il commento del COSENTINO all'irruzione dei Carabinieri nella carrozzeria di PEPE' Benito, avvenuto otto anni addietro ("*È stata la rovina della Liguria quella volta*") ha un sapore archeologico, e fa il paio con l'altra (amb. 5097 del 29/07/11 RIT 2319/10), sempre dello stesso COSENTINO *"Tutto quello che si è, che si è seminato in 40 anni, 50 anni, si è perso in un niente..... Compare un macello"*.

Riferimenti a TRINCHERA Salvatore e alla MARVON

In ordine al riferimento a TRINCHERA Salvatore va detto, anzitutto, che il Tribunale dà per scontato, sulla scorta della memoria dell'Accusa, cui acriticamente si rifà, che il *Salvatore* di cui il CONSENTINO e il MARCIANO' parlano nella conversazione 2477 RIT 1442/10 del 04.09.2010, sia TRINCHERA Salvatore, senza specificamente motivare in proposito.

Altrettanto acritica è l'interpretazione della frase "*E' stato un male che si è fatto entrare*", che la memoria del P.M. dice essere *evidentemente* riferita all'ingresso nel *locale*, utilizzando un avverbio riferito ad una opinione piuttosto che ad una realtà oggettiva.

Ancor più acritica è la sentenza, là dove sbrigativamente afferma che "*Particolarmente rilevante è l'ambientale ove, alle lamentele di MARCIANO' sulla scarsa affidabilità di TRINCHERA Salvatore, COSENTINO rispondeva che* 'è stato un male che si è fatto entrare'", sottintendendo nel locale, senza neppure motivare in merito.

Il discorso è tutt'altro che ozioso, tenuto conto – soprattutto – di un utilizzo del TRINCHERA da parte di MARCIANO' Giuseppe, che non appare conciliabile con la valutazione d'inaffidabilità del soggetto, utilizzato come autista, *ambasciatore,* confidente.

Con ulteriore operazione di sostanziale copia-incolla il Tribunale, rifacendosi alla memoria dell'ACCUSA, afferma che "*In ogni caso TRINCHERA parlava di 'cose di 'ndrangheta con MARCIANO', il quale lo teneva costantemente informato delle dinamiche del gruppo: dei suoi rapporti con 'Mommo' PIROMALLI, dell'arresto di Oppedisano Domenico in occasione dei 330 arresti dell'operazione CRIMINE di Reggio Calabria del luglio 2010, dei rapporti tra GANGEMI ed il politico Moio, del defunto Rampino Antonio precedente capo del Locale di Genova, delle vicende giudiziarie delle famiglie BARILARO e PELLEGRINO.*

Ma soprattutto, inequivocabili sono i riferimenti di MARCIANO' Giuseppe al 'battesimo' richiesto per MACRI' Alessandro, ove lo stesso parlava con TRINCHERA anche del 'battesimo' del proprio figlio Vincenzo.

Altrettanto inequivocabili sono i riferimenti al numero dei 'locali' in Liguria e alla 'camera di controllo', notizie assolutamente vere che, essendo note agli inquirenti, presupponevano necessariamente la presenza di collaboratori. In proposito emergeva un'effettiva ammissione di responsabilità (MARCIANO' "Lo sa che siamo noi i locali...e li ha nominati uno per uno... Sarzana, Genova e Ventimiglia.... Ora invece sono 9, che vicino a Sarzana c'è uno che fa parte della Toscana, tutti i particolari, veramente ... tutti i particolari")."

Nulla dicono memoria e sentenza in merito alla possibile contraddizione fra l'ottimo livello d'inserimento del TRINCHERA nel sodalizio e la valutazione negativa del COSENTINO, limitandosi alla locuzione "*In ogni caso*" che, invece di risolvere la questione, mette in rilievo la contraddittorietà degli assunti.

Rapporti con la MARVON

Per ciò che attiene alla MARVON appare, per così dire, impropria la connessione fra una confidenza di MARCIANO' Giuseppe al COSENTINO e il coinvolgimento di costui in affari di 'ndrangheta, non comprendendosi le reali implicazioni dell'assunto della memoria del P.M., integralmente copiato dalla sentenza secondo cui "*importante appare altresì la già citata conversazione n. 3216 del 26/05/11 (RIT 2319/10) ove COSENTINO veniva messo al corrente da MARCIANO' Giuseppe che la cooperativa MARVON, ormai menzionata da tutti i giornali a seguito delle indagini in corso, era di suo nipote Vincenzo, di ALLAVENA Omar e di ROLDI Annunziato mentre MANNIAS Giancarlo era solo un amministratore di comodo*".

In questa operazione di recepimento delle valutazioni dell'Accusa, il Tribunale non ha considerato il fatto che, a prescindere da quello che era emerso dai giornali sulla MARVON, il COSENTINO non sapeva chi erano gli effettivi padroni della cooperativa, tant'è vero che glielo ha dovuto spiegare il MARCIANO'; e questo è un ulteriore elemento militante a favore dell'estraneità del COSENTINO al reato di cui al capo A).

Così stando le cose, appare privo di pregio, in sé e nelle sue applicazioni, il rilievo dato dal Tribunale ("*Da notare che*"), sempre sulla pedissequa scorta della memoria senza un ulteriore impegno motivazionale, ad un uso del *noi* da parte del COSENTINO, implicante un accomunamento al MARCIANO' e agli altri affiliati.

Il Tribunale, infine e questa volta sviluppando un semplice accenno dell'Accusa, fa riferimento al quadro della Madonna di Polsi sequestrato al COSENTINO in sede di perquisizione domiciliare: "*Si segnala, a semplice completamento delle risultanze emerse, che nella perquisizione presso l'abitazione di COSENTINO all'atto dell'esecuzione delle misure cautelari, veniva sequestrato un quadro rappresentante il santuario della Madonna di Polsi*".

Questa dovrebbe essere la classica *ciliegina sulla torta,* ma la torta non è che un accumulo di ingredienti scadenti e ammalorati.

In conclusione dalla lettura delle conversazioni considerate rilevanti dall'Accusa e (di mero riflesso) dal Tribunale, si vede come il COSENTINO sia essenzialmente un conversatore con MARCIANO' Giuseppe, messo anche a parte di confidenze, non estese tuttavia al disvelamento di progetti economici o criminosi: l'accenno alla MARVON è marginale e l'estraneità a livello conoscitivo e operativo del COSENTINO alla vicenda PARODI nel suo complesso e nei singoli dettagli non è revocabile in dubbio, così come non lo è, sotto il duplice suindicato livello, relativamente alle vicende connesse con il giro economico ruotante intorno alla TUNITALIA, o alle tentate speculazioni edilizie (Torre Sapergo, garage di Riva Ligure).

In ordine ai progetti criminosi, non risulta che MARCIANO' Giuseppe abbia coinvolto il COSENTINO nell'aiuto ai PRIOLO volto alla ricerca e alla eliminazione di PERRI Vincenzo. Questo punto è importante, perché direttamente e

concretamente coinvolgente rapporti con le cosche calabresi, valicanti i semplici commenti e le generiche norme di comportamento.

Si tratta di elementi che la sentenza non ha considerato, pervenendo - sulla scorta di una sbrigativa motivazione appiattita sulle tesi dell'Accusa e riferita a valutazioni quanto meno prive di univocità, oltre che di attualità - ad una immotivata declaratoria di colpevolezza, fondata su un *dover essere* in relazione a presunti, risalenti trascorsi del soggetto, piuttosto che su elementi *concretamente* giustapponibili al modello normativo.

Sulla scorta delle notazioni tutte che precedono, il COSENTINO viene assolto dall'imputazione ascrittagli per non aver commesso il fatto, non essendo emersa prova alcuna di sua penale responsabilità in proposito.

Capo A) PARASCHIVA Federico

Nel trattare la posizione del PARASCHIVA, il Tribunale ha adottato una sorta di strabismo motivazionale, di fatto rinnegando, senza darne convincente motivazione, quelle stesse valutazioni che lo avevano spinto a ritenere colpevole il COSENTINO.

Il P.M. ha tenuto bassa la soglia della condizione sufficiente per affermare il coinvolgimento degli imputati nell'associazione di stampo mafioso.

La Corte, pur non aderendo a tale valutazione, come dimostrano le assoluzioni nei confronti del PALAMARA e del COSENTINO, riconosce tuttavia all'impostazione dell'Accusa un'omogeneità di ragionamento, che fa invece difetto nella sentenza impugnata la quale, senza una spiegazione logica, non solo ha valutato in modo del tutto diverso presupposti simili, ma ha omesso di considerare la portata e la specificità di ulteriori elementi a carico del PARASCHIVA.

Tanto il COSENTINO quanto il PARASCHIVA erano interlocutori abituali di MARCIANO' Giuseppe su argomenti indubbiamente delicati, dal *battesimo* di MACRI' Alessandro, alle indagini in corso; ma la lettura delle conversazioni mostra come quelle intercorse fra MARCIANO' e PARASCHIVA siano molto più ampie ed approfondite di quelle intercorse fra MARCIANO' e COSENTINO; non solo esse toccano una maggiore varietà di argomenti, ma rivelano una partecipazione del PARASCHIVA di gran lunga più attenta ed attiva di quella del COSENTINO.

Eppure il Tribunale ha ritenuto penalmente rilevanti, in termini di complicità, le conversazioni intrattenute dal COSENTINO col MARCIANO', a differenza di quelle del PARASCHIVA, considerate alla stregua di semplici commenti senza rilevanza penale.

Il Collegio riconduce la globalità del comportamento del PARASCHIVA a un contesto di amicizia con la famiglia MARCIANO', in particolare con Vincenzo 77, ma non altrettanto aveva fatto per il COSENTINO.

Al riguardo si rileva che il presupposto dell'amicizia del PARASCHIVA con MARCIANO' Vincenzo 77 appare meno giustificativo del presupposto dell'amicizia diretta e risalente del COSENTINO con MARCIANO' Giuseppe, relativamente alle conversazioni di quest'ultimo, più pregne e complesse con il giovane amico del figlio rispetto a quelle più superficiali fatte con il vecchio amico.

La disparità di trattamento da parte del Tribunale si spiega soltanto con una suggestione di colpa d'autore, che privilegia il modo di essere rispetto al fatto concreto, l'immanenza rispetto all'attualità, la calabresità rispetto alla ligusticità.

Il noto brocardo *Genuensis ergo mercator* è stato trasformato in *Calabrese quindi 'ndranghetista*; ma mentre l'Accusa è andata di là dalla stretta connessione geografica, chiedendo la condanna oltre che per i calabresi PALAMARA e COSENTINO, anche per il sanremese PARASCHIVA, il Tribunale ciò non ha fatto, e nei confronti quest'ultimo ha sorvolato tanto sull'*essere* che sul *fare* e, "*richiamati i criteri che regolano la responsabilità a titolo di partecipazione in un'associazione ex Art. 416bis C.p. già esposti in precedenza*", (che però non sono stati ritenuti validi per PALAMARA e COSENTINO, attinti da molti minori indizi) ha ritenuto che "*gli elementi a carico di Federico Paraschiva non risultano sufficienti per affermare che, al di là di ogni ragionevole dubbio, costui facesse parte in maniera stabile ed organica della "locale" di Ventimiglia, ricoprendo un ruolo attivo e/o essendo "battezzato" e a conoscenza dei riti e degli affari dell'associazione*".

Proprio in quel "*e/o*" sta il vizio motivazionale di base della sentenza, quasi che la ritualità e la provenienza geografica, connotando l'*essere*, possano prescindere dal *fare* e, viceversa, un *fare* sganciato da una denominazione di origine controllata, possa esser considerato irrilevante.

Premesso quanto sopra, occorre passare all'esame degli elementi a carico del PARASCHIVA, fin d'ora avvertendo che lo stesso non si è limitato a conversare con i MARCIANO', ma è risultato organico al sodalizio, mettendosi a disposizione di MARCIANO' Giuseppe e da lui ricevendo considerazione, confidenze, protezione.

Battesimo di MACRI' Alessandro

Le emergenze processuali mostrano come la questione del *battesimo* di MACRI' Alessandro abbia determinato la negativa reazione di MARCIANO' Giuseppe sotto diversi profili, non solo e non tanto per una questione di *irritualità*, ma anche e soprattutto per i rischi connessi all'affiliazione di un soggetto ritenuto esaltato, con comportamenti sopra le righe ed ambizioni smisurate, gli uni e le altre idonei a provocare ulteriori attenzioni degli inquirenti, che già si stavano occupando di 'ndrangheta in Liguria, non esclusa la zona di ponente.

L'allarme destato in MARCIANO' Giuseppe dalla vicenda ha indotto il medesimo a parlarne con persone ritenute fidate, COSENTINO, MACRI' Paolo, SCARFO', ALLAVENA, MARCIANO' Vincenzo 48, TRINCHERA, PARASCHIVA.

Se si raffrontano tra loro i livelli delle conversazioni sul *battesimo,* intercorse fra il MARCIANO' e i soggetti imputati in questo processo, si percepisce la netta differenza di interlocuzione del COSENTINO, connotata da estemporaneità e superficialità rispetto a quella ben più coinvolta, degli altri interlocutori.

In tale contesto l'interlocuzione del PARASCHIVA si presenta come la più attenta e competente, evidenziando una conoscenza di MACRI' Alessandro persino superiore a quella di altri interlocutori del MARCIANO', come MACRI' Paolo e SCARFO' Giuseppe.

Le conversazioni di MARCIANO' Giuseppe col PARASCHIVA, non si risolvono in sostanziali monologhi del primo, come avviene col COSENTINO, ma costituiscono dialoghi partecipati.

Nel caso di MACRI' Alessandro, il PARASCHIVA identifica immediatamente il postulante, collocandolo in un corretto ambito spaziale e temporale, e il MARCIANO' gli riferisce l'intimo motivo della propria preoccupazione, l'essere – cioè – venuto a sapere che il MACRI' diceva in giro che l'avrebbero fatto "*entrare a Vallecrosia nel coso…" e* che, come più giovane, avrebbe "*comandato tutto*".

In quest'ambito s'inserisce la frase pronunciata dal PARASCHIVA "*Il tragitto è quello*", che l'Accusa interpreta in senso figurato, come percorso obbligato per ottenere l'affiliazione e la Difesa in senso letterale, come percorso da compiersi fra la casa e l'esercizio commerciale di MARCIANO' Giuseppe. Da parte sua, il Tribunale ritiene la frase di dubbia interpretazione, potendo riferirsi all'una o all'altra circostanza.

Nella propria memoria, con cui risponde all'appello del P.M. avverso l'assoluzione, la Difesa del PARASCHIVA ricostruisce, completandolo, il contesto in cui la frase in questione è stata pronunciata.

Premesso che nella memoria del P.M., ripresa dalla sentenza, il discorso suona nei seguenti termini:

MARCIANO':....*Quello che è venuto qua per domandare ci ho detto "guarda che io non so ne chi è lui nè chi è suo padre, nè chi è sua mamma.. e non dite io a Vallecrosia non so cosa c'è.. io sto solo al mare e qua..fuori di là non so niente.*"
PARASCHIVA: *il tragitto è quello*...,

il Difensore afferma che il PARASCHIVA ha sovrapposto la propria voce a quella del MARCIANO' dicendo: *"Tienilo lontano da me*" asserendo, pertanto, che in questo brano sono state omesse "*cinque paroline di fondamentale importanza per la corretta analisi logica della conversazione".*

Così stando le cose non è vero, secondo il Difensore, l'assunto del P.M. secondo cui l'affermazione del PARASCHIVA (*il tragitto è quello*) è strettamente conseguente alla frase pronunciata subito prima dal MARCIANO' (*"guarda che io non so né chi è lui né chi è suo padre, né chi è sua mamma.. e non dite io a Vallecrosia non so cosa c'è.. io sto solo al mare e qua..fuori di là non so niente*").

A prescindere dal fatto che non è chiaro se la raccomandazione "*Tienilo lontano da me",* sovrapposta alla voce del MARCIANO' sia riferita a MACRI' Alessandro, ovvero allo STRANGIO ("*Quello che* – dice MARCIANO' – *è venuto da me per domandare*") non si comprende come la raccomandazione suddetta possa influire sulla esatta interpretazione dell'accenno relativo al *tragitto*, per il semplice motivo che questa non può dipendere dalla raccomandazione medesima, nulla avendo a che fare con la stessa.

L'aggiunta delle "*cinque paroline*" di cui parla la Difesa del PARASCHIVA nella propria memoria non pare quindi idonea a interrompere la consequenzialità logica ritenuta nella memoria e nell'appello del P.M. tra le affermazioni del MARCIANO' e l'affermazione del PARASCHIVA relativa al *tragitto.*

Rilevata l'ininfluenza dell'aggiunta pretermessa, appare corretto l'aggancio operato dal P.M. fra il *tragitto* e la procedura di affiliazione.

In effetti la frase del MARCIANO' "*guarda che io non so né chi è lui né chi è suo padre né chi è sua mamma",* va riferita, come dice l'appellante P.M., alla necessità di prendere informazioni sull'aspirante, prima di dare corso all'affiliazione e richiama la più ampia conversazione avvenuta al riguardo tra MARCIANO' Giuseppe e SCARFO' Giuseppe, in cui il primo riferisce al secondo quanto detto allo STRANGIO venuto a perorare l'affiliazione di MACRI' Alessandro.

Nella propria memoria, il Difensore del PARASCHIVA afferma che nella conversazione avente per oggetto MACRI' Alessandro non si è parlato esplicitamente di *battesimo*. Ciò è vero, ma la circostanza che non sia mai stato citato il sostantivo *battesimo* nulla toglie al fatto che il PARASCHIVA ha perfettamente capito qual era l'argomento della conversazione in questione.

In effetti il MARCIANO' è stato chiaro nel riferire al PARASCHIVA la proposta fattagli dall'*ambasciatore: ."quel ragazzo lo prendiamo..lo facciamo qua con noi..con una cosa con l'altra..",* così come è stato chiaro nel riferire l'esaltazione del giovane MACRI' che, considerando l'affiliazione come evento sicuro, andava in giro a menar vanto, prospettando una sua prossima funzione di comando.

Anche il riferimento alla *competenza territoriale* e l'appuntamento a un mese per comunicare la propria decisione sono elementi, sempre contenuti nella conversazione, indicativi di una procedura avente per oggetto una affiliazione.

MARCIANO':[riferendo quanto detto allo STRANGIO]: *ascoltami...perchè venite qua?.. No perchè mi hanno detto che è a Vallecrosia che è di Vallecrosia..io gli ho detto tornate tra un mese, io in questo mese ho fatto una...bisbiglia inc..mi chiama mio figlio Vincenzo.. papà vedi che quel ragazzo di Roverino io non so che cazzo fa! che io...mio figlio non sa che cosa faccio io cosa non faccio...mi ha detto che ora lo dovete fare a Vallecrosia perchè poi diventa il capo lui che è il più giovane...gli ho detto ma di chi cazzo stai parlando eh?*

MARCIANO' Giuseppe, quindi, dice al PARASCHIVA le stesse cose dette allo SCARFO' e dal PARASCHIVA riceve una risposta (il *tragitto* è *quello*) in linea con quella già datagli dal COSENTINO (*cioè di Vallecrosia voi siete*) in merito alle ragioni per cui lo STRANGIO è ricorso a lui.

Mettendo insieme le due risposte se ne ricava che il *tragitto* di MACRI' Alessandro verso l'affiliazione portava a MARCIANO' Giuseppe, *competente* per Vallecrosia.

Quindi l'interpretazione del P.M., che questa Corte pienamente conferma, è del tutto logica, mentre non appare plausibile l'interpretazione del *tragitto,* in termini di percorso fra l'abitazione e il ristorante, in quanto slegata dal contesto.

Dire *io sto solo al mare [*casa*] e qua [*ristorante*]..fuori di là non so niente,* indica una situazione di chiusura e di staticità, non già l'idea della strada che si deve fare per raggiungere la casa dal ristorante e viceversa. Ciò appare tanto più vero, considerando la replica di MARCIANO' Giuseppe, la quale si connette non a indicazioni topografiche, ma alla condotta da lui tenuta con lo STRANGIO, e di cui il PARASCHIVA aveva compreso l'efficacia:

MARCIANO': Capito... se io non avevo fatto così uno di quelli e mi rovina ...na na.. hai capito? Io non lo conosco..."
PARASCHIVA: ehee...è esaltato.

Gli altri aspetti della collaborazione 'ndranghetista

a) In generale

A questo punto, prendendo comunque atto delle indubbie analogie tra la posizione di PARASCHIVA Federico e COSENTINO Giuseppe, ci si potrebbe chiedere se il globale rovesciamento operato dalla Corte rispetto alle valutazioni del Tribunale, con assoluzione del COSENTINO e declaratoria di colpevolezza del PARASCHIVA non contenga, ruotata di 180°, la stessa illogica prospettazione imputata alla sentenza di primo grado.

La risposta è negativa.

Come visto, già la stessa interlocuzione del PARASCHIVA sulla questione del *battesimo* del MACRI' è più approfondita rispetto a quella del COSENTINO, indipendentemente dalla stessa conclusione cui entrambi pervengono in merito alla *competenza* di MARCIANO' Giuseppe ad *istruire* e decidere la pratica.

Secondo la memoria della Difesa, l'eventuale - pur denegata – conoscenza delle procedure di affiliazione alla 'ndrangheta (ivi compresa la questione della *competenza territoriale* del *capo*) costituirebbe un elemento di per sé ininfluente ai fini dell'affermazione di colpevolezza.

L'affermazione appare sostanzialmente esatta anche, se più che di *ininfluenza*, sembra alla Corte più corretto parlare di *insufficienza,* così richiamando il parametro utilizzato per la valutazione della posizione COSENTINO.

Da parte sua l'appello del P.M. va oltre l'aspetto, pur significativo, della cosciente e partecipe interlocuzione del PARASCHIVA sul *battesimo,* richiamando una serie più ampia di elementi idonei a fondare il giudizio di colpevolezza del soggetto.

Per ciò che attiene ai contenuti delle conversazioni con il "*capo locale*", l'appellante ha menzionato, oltre al *battesimo*, la composizione dei *locali,* le fughe di notizie, le probabili indagini a carico dei MARCIANO'.

Più in generale il PARASCHIVA è stato ritenuto versare in una situazione di "*completa disposizione di Marcianò Giuseppe, sia per portare delle "ambasciate" sia per le esigenze più banali, come ad esempio fornire la propria carta di credito al figlio Vincenzo".*

b) Le altre conversazioni.

Il Tribunale analizza dettagliatamente le conversazioni intrattenute dal PARASCHIVA con MARCIANO' Giuseppe, ricordando, oltre a quella relativa al *battesimo* di MACRI' Alessandro

- l'intercettazione n. 1259 rit. 1442/10 del 26/07/2010. presso il ristorante LE VOLTE, avente per oggetto l'appoggio elettorale fornito da GANGEMI e BELCASTRO, vertici del "locale" di Genova;

- l'intercettazione n. 4620 rit. 1442/10 del 17/11/2010, presso il medesimo ristorante, avente per oggetto la recente visita di POLITI Roberto, ex-sindaco di Vallecrosia, che si sarebbe recato dal MARCIANO' per postularne l'appoggio a una lista in competizione con quella di BIASI Armando;

- l'intercettazione n. 2450 rit. 2319/10 del 24/04/2011, in cui il PARASCHIVA riferisce al MARCIANÒ l'esito di un incontro con il BIASI, relativo alla previsione

dei voti che costui avrebbe potuto conseguire nelle imminenti elezioni comunali a Vallecrosia;

- l'intercettazione n. 4050 rit. 1442/10 del 30/06/2011, presso il ristorante LE VOLTE, in cui il PARASCHIVA, parlando di un articolo di giornale relativo al *locale* di Ventimiglia e del numero dei componenti necessari per la costituzione di tale organismo, esclamerebbe "*Secondo loro dice che siamo 40...*" considerandosene quindi parte;

- l'intercettazione n. 3983 rit. 2319/10 del 27/06/2010, in cui il PARASCHIVA parla di una *bonifica* effettuata presso l'abitazione di PEPÈ Benito, nel corso della quale sarebbero state rinvenute delle microspie;

- l'intercettazione n. 3479 rit. 2319/10 del 6/06/2011, in cui il PARASCHIVA riferisce al MARCIANO' dell'incontro con due dei fratelli PELLEGRINO, con i quali ha parlato del sequestro dei loro beni;

- l'intercettazione n. 1965 rit. 2319/10 del 4/04/2011, in cui il MARCIANÒ e il commentano un articolo di giornale che indicava nel MARCIANO' il capo del *locale* di Ventimiglia;

- l'intercettazione n. 4001 rit. 2319/10 del 28/06/2011, in cui il MARCIANÒ commenta insieme al PARASCHIVA un articolo di giornale sull'omicidio di Francesco FORTUGNO, in cui compare il proprio nome.

È altresì richiamata una conversazione del PARASCHIVA con MARCIANO' Vincenzo 77, oggetto dell'intercettazione n. 9328 rit. 1790/10 del 19/12/,in cui il secondo informa il primo dell'arresto di PIROMALLI Girolamo detto *Mommino* e di ROMAGNOSI Cosimo, il qual ultimo PARASCHIVA mostra di conoscere, in quanto lo ricorda con l'appellativo *occhi di ghiaccio.*

Dopo questa puntuale enumerazione, il Tribunale procede ad una globale squalificazione degli elementi provenienti dalle conversazioni intercettate: "*Tuttavia, nelle intercettazioni n. 1259 rit. 1442/10, nn. 1965 e 4001 rit. 2319/10, l'imputato si limita a commentare insieme a Giuseppe Marcianò alcune notizie riportate dai giornali e addirittura accessibili via Intenet (come precisa lo stesso Paraschiva nella conversazione n. 1259 "Sì, è uscito anche...Inc...su Internet, proprio...Inc...su Internet c'era scritto questo discorso..."), senza esprimere valutazioni sintomatiche di una sua affiliazione.*

Analoghe considerazioni valgono per le conversazioni n. 4620 rit. 1442/10 e 2450 rit. 2319/10, nelle quali Giuseppe Marcianò e Paraschiva commentano i rispettivi incontri con gli uomini politici Roberto Politi e Armando Biasi, ma non risulta in alcun modo che Paraschiva sia stato informato da zio Peppino circa eventuali rapporti o accordi tra questi ultimi e la "locale" di Ventimiglia. Nella conversazione n. 4050 rit. 1442/10 del 30/06/2011 l'imputato sembra spiegare a Giuseppe Marcianò un articolo di giornale relativo al "locale" di 'ndrangheta di Ventimiglia e al numero di componenti necessario ad integrarlo, ma non mostra di considerarsene parte.

I primi Giudici, poi, asseriscono che, "*contrariamente a quanto sostenuto dal P.M., Paraschiva non utilizza la prima persona plurale del verbo "essere" in relazione al numero minimo di affiliati.*
(Paraschiva: "Mancano ancora 40…" Marcianò: "40 nomi?" P.: "No, 40 che sono legati secondo loro alla 'Ndrangheta, da Ventimiglia a Bordighera.. 40 mancano!" M.: "Ihh!" P.: "Perché loro dicono.. che poi loro, sanno più loro, sanno tutto loro..." M.: "Eh…" P.: "Loro dicono perché.. per formare "la locale" di Ventimiglia, devono essere 50 nomi. Quindi avevate 4 che li hanno arrestati.. 1, 2, 3 indagati.. 8.. secondo loro mancano 40…" M.: "Come?" P.: "A piede libero, ancora 40 che.. non sanno chi, sono a piede libero…")".

Soggiunge il Tribunale che "*Anche nell'ambito della conversazione n. 9328 rit. 1790/10 Paraschiva si limita a manifestare all'amico Vincenzo Marcianò cl. '77 il proprio stupore per l'arresto di Cosimo Romagnosi, detto "occhi di ghiaccio", evidentemente conosciuto dall'imputato durante le sue due visite in Liguria: la semplice conoscenza occasionale di Romagnosi da parte di Paraschiva non denota di per sé la conoscenza dell'appartenenza dell'arrestato alla 'ndrangheta e quindi non può costituire indizio dell'affiliazione dello stesso Paraschiva.*

Nella conversazione n. 3983 rit. 2319/10 relativa alla presunta scoperta di microspie nella casa di Benito Pepè, Paraschiva si limita a riportare a Giuseppe Marcianò voci provenienti da terzi ("han detto eh che c'erano le cose che sentivano tutto quello che dicevano")

Anche l'incontro con due dei fratelli Pellegrino attestato dalla conversazione n. 3479 rit. 2319/10 non è di per sé significativo di una attiva e consapevole

partecipazione di Paraschiva alla "locale" di Ventimiglia: in particolare, mancano elementi che consentano di escludere il carattere fortuito dell'incontro e di affermare, al contrario, che esso sia avvenuto in base alle scelte "strategiche" dell'associazione".

Così opinando i primi Giudici contraddicono, anzitutto e per larga parte, le proprie valutazioni su analoghi elementi attingenti la persona del COSENTINO e, più in generale, su molte dichiarazioni fatte dai collaboratori di giustizia.

Ciò vale soprattutto per quelle notizie di possibile pubblico dominio che, se riportate da OLIVERIO e CRETAROLA sono valutate dal Tribunale come aventi carattere di originalità, se riferite dal COSENTINO sono considerate come indice di appartenenza al sodalizio, se trattate dal PARASCHIVA non sono sintomatiche di una sua affiliazione.

Come afferma il P.M. appellante, il Tribunale ha trattato gli elementi a carico del PARASCHIVA in modo parcellizzato, non tenendo conto del livello di comprensione dei riferimenti operati dal MARCIANO', nonché del grado di conoscenza e di rapporto con i soggetti strettamente ruotanti intorno a MARCIANO' Giuseppe.

Un punto indubbiamente controverso è quello relativo ai *quaranta nomi* di cui alla conversazione n. 4050 rit. 2319/10 (non 1442/10 come indicato al P.M. e riportato dal Tribunale in sentenza, senza controllare l'esattezza della fonte) del 30/06/2011.

Il Tribunale *sottolinea* che, contrariamente a quanto sostenuto dal P.M., il PARASCHIVA non utilizza la prima persona plurale del verbo essere in relazione al numero minimo di affiliati.

I primi Giudici non danno conto della discussione in merito all'utilizzo del verbo essere (prima persona plurale, o terza persona plurale) dando per scontata l'erroneità della interpretazione del P.M. la quale, però, trova un conforto testuale nella perizia (volume 11, pagina 55 della perizia).

La frase rientra in un più ampio contesto di conversazione in cui il MARCIANO' e il PARASCHIVA parlano delle indagini in corso

Voce maschile[21]*: INC..ne mancano 40…INC*

Peppino: Sì, l'altra volta?

Voce maschile: No, ieri

Peppino: No!

Voce maschile: Mancano ancora 40.

Peppino: 40 nomi?

Voce maschile: No, 40 che sono legati secondo loro alla 'Ndrangheta, da Ventimiglia a Bordighera..40 mancano

Peppino: Ihh!

Voce maschile: Perché loro dicono…che poi loro, sanno più loro, sanno tutto loro….

Peppino: Eh..

Voce maschile: Loro dicono perché…per formare la locale di Ventimiglia devono essere 50 nomi. Quindi avevate 4 che li hanno arrestati, 1,2,3 indagati…..8.. secondo loro dice che siamo 40..

Peppino; Come?

Voce maschile: A piede libero, ancora 40 che non sanno chi, sono a piede libero..

La lettura del brano mostra come nell'ambito di una conversazione sulle indagini in corso - dalle quali si capisce che gli interlocutori avvertono una sorta di *fiato sul collo* relativamente al MARCIANO' - il PARASCHIVA introduca, quasi *ex abrupto,* un nuovo tema, quello della *mancanza dei quaranta,* strettamente legato all'attualità e non *all'altra volta,* e concernente il numero di soggetti, che insieme a quelli già arrestati e indagati, dovrebbero essere i componenti del *locale.*

Il dato testuale della perizia, secondo la memoria del P.M., rappresenta una prova certa di responsabilità del PARASCHIVA, per essersi costui annoverato, attraverso l'uso della prima persona plurale del verbo essere, tra i componenti del *locale* di Ventimiglia, ancora sconosciuti alle forze dell'ordine.

Da parte sua il Tribunale non dà conto del passaggio logico sottostante l'interpretazione *sono quaranta,* invece di *siamo quaranta.*

[21] Non v'è contestazione sul fatto che interlocutore è il PARASCHIVA

Né un contributo definitivo proviene dalla memoria della Difesa, la cui interpretazione "*dice che ne rimangono 40*" fonde due frasi del PARASCHIVA, *ne mancano quaranta* e *siamo quaranta.*

Tuttavia la questione non va sopravvalutata, attesa la sostanziale neutralità della stessa. In effetti, così come l'interpretazione *dice che siamo 40* non costituisce la prova di un'affiliazione, è altrettanto vero che l'interpretazione *dice che sono 40* non la esclude.

Sotto il primo profilo si rileva che la lettura dell'intercettazione, come trascritta in perizia, non è univocamente indicativa di un'affermazione d'appartenenza alla 'ndrangheta, piuttosto che del risultato di un calcolo: con questi, questi e questi, *siamo* (nel senso di *arriviamo*) a quaranta.

Sotto il secondo profilo, occorre tener conto del contenuto e del tenore complessivo di questa e di altre conversazioni le quali - di là dall'occasionalità della lettura di articoli di giornale (circostanza, questa, messa in particolare rilievo dal Difensore in sede di arringa) - evidenziano il livello d'interlocuzione attiva del PARASCHIVA.

L'affermazione del Tribunale che il PARASCHIVA, nell'occasione di cui sopra, "*sembra spiegare a Giuseppe Marcianò un articolo di giornale relativo al "locale" di 'ndrangheta di Ventimiglia e al numero di componenti necessario ad integrarlo, ma non mostra di considerarsene parte*", non considera il grado di personalizzazione e di coinvolgimento del PARASCHIVA che, *come minimo*, è a conoscenza dell'ambiente 'ndranghetista da lui assiduamente frequentato, con particolare riferimento a MARCIANO' Giuseppe, il quale chiaramente mostra in questa conversazione di essere uno dei possibili *quaranta* ricercati e, definendo *polli* quelli che parlano al telefono, evidenzia la propria scaltrezza: "*A me non mi trovano da nessuna parte.. eh.. eh.. eh!!*".....".*Sono gli altri che telefonano a me.. ma io agli altri no*".

Non va dimenticato che tra le due frasi sopra riportate del MARCIANO', se ne inserisce una del PARASCHIVA, in replica all'affermazione dell'interlocutore che non sarebbe stato trovato da nessuna parte: "*A me nemmeno*".

Questa frase ha indubbiamente una forte valenza indiziaria, non apparendo suscettibile di una interpretazione alternativa, come invece lo è la precedente

relativa ai *quaranta*", anche perché è sempre il PARASCHIVA, in relazione a indagini mirate concernenti il *locale* di Ventimiglia, a parlare di "*416 bis*" (pag.61 trascr.cit.).

Così stando le cose, l'occasionalità della conversazione, determinata dalla lettura di uno dei tanti articoli comparsi all'epoca in merito ad operazioni di polizia contro la 'ndrangheta, costituisce il presupposto per ulteriori partecipati commenti, spinti fino ad una personalizzazione in contrasto, appunto, con l'assunto del Tribunale che il PARASCHIVA si limita a parlare del *locale*, non mostrando tuttavia di farne parte.

Diversamente, poi, da altre conversazioni, in cui il MARIANO' assume con i vari interlocutori il ruolo del protagonista, qui è spesso il PARASCHIVA a condurre la conversazione (non prestando quindi un semplice orecchio, come avvenuto con il COSENTINO e, più ancora, con il PALAMARA). Nella conversazione in esame, come visto, il PARASCHIVA si inoltra in commenti anche di natura tecnica, riferendosi alle caratteristiche del *locale* ed inquadrando perfettamente. Egli individua la fattispecie criminosa ipotizzata dagli investigatori. spingendosi fino al commento sul "*416 Bis*", con un richiamo non generico, ma specialistico.

Trattando degli elementi a carico, il Tribunale ha, anche qui sbrigativamente, svalutato il contento della conversazione in cui MARCIANO' Vincenzo 77 e il PARASCHIVA parlano dell'arresto di ROMAGNOSI Cosimo, affermando che la semplice conoscenza del ROMAGNOSI da parte del PARASCHIVA non comporta anche la conoscenza dell'appartenenza del suddetto alla 'ndrangheta.

L'affermazione sarebbe corretta, se l'accenno al ROMAGNOSI fosse stato fugace e indicativo di mera superficiale conoscenza del soggetto. In realtà così non è avvenuto; anzi è stato il PARASCHIVA a comprendere immediatamente che l'accenno di MARCIANO' Vincenzo '77 a "*quel mio amico piccolino...a quello vestito tutto firmato*" era riferito non ad un semplice conoscente ma a coli che egli chiamava *occhi di ghiaccio.* Non solo: il PARASCHIVA mostra meraviglia e sconcerto nell'apprendere la notizia.

MARCIANO': ...ma cosa ti volevo dire... ma non l'hai visti i raga... l'hai letto il telegiornale?
PARASCHIVA: e no non l'ho visto... Vince...

MARCIANO': e vai sul computer vai (risatina)

PARASCHIVA: e poi vado va.

MARCIANO': vai sul computer, vai un pò a quel mio ami... se lo sono presi a quel mio amico piccolino...a quello vestito tutto firmato.

PARASCHIVA: ma vaa...

MARCIANO': si, si ieri, ieri.

PARASCHIVA: occhi di ghiaccio?

MARCIANO': eh bravo si!

PARASCHIVA: occhi, occhi di ghiaccio, non ci posso credere...

MARCIANO': sii...

PARASCHIVA: arca miseria...

MARCIANO': vedi un pò il tg5 e rai uno…

ROMAGNOSI Cosimo, insieme a PIROMALLI Girolamo classe 80, detto *Mommino*, era stato arrestato il 18.12.2010, il giorno prima della telefonata di cui sopra, in esecuzione di ordine di custodia cautelare del GIP del Tribunale di Reggio Calabria, per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di estorsioni, con l'aggravante della metodologia mafiosa, ai danni di imprenditori di Gioia Tauro, cioè proprio per una di quelle tipologie di reato che il PARASCHIVA ha mostrato di ben conoscere nella telefonata con MARCIANO' Giuseppe dianzi esaminata.

La reazione del PARASCHIVA mostra una consuetudine con il ROMAGNOSI che oltrepassa la semplice conoscenza e tale consuetudine discende dalla comune amicizia con MARCIANO' Vincenzo 77 e dalla frequentazione di casa MARCIANO' avvenuta, quanto al ROMAGNOSI, in occasione delle sue venute in Liguria, una delle quali ha dato origine al reato di cui al capo K) concernente la *vicenda BOTTINO.*

Non si condivide, quindi, l'assunto della memoria del Difensore, secondo cui il PARASCHIVA ha avuto necessità di una descrizione dell'abbigliamento del ROMAGNOSI, prima di capire di chi MARCIANO Vincenzo 77 parlasse. In realtà il PARASCHIVA ha compreso subito il riferimento, mostrando appunto meraviglia e collegandosi all'appellativo dato al soggetto (*occhi di ghiaccio*).

Sempre con la solita sbrigatività viene trattato in sentenza il riferito incontro del PARASCHIVA con i fratelli PELLEGRINO, di cui i primi Giudici dichiarano l'irrilevanza, basandosi principalmente sul fatto che "*mancano elementi che consentano di escludere il carattere fortuito dell'incontro e di affermare, al contrario, che esso sia avvenuto in base alle scelte "strategiche" dell'associazione*".

Si tratta di un'affermazione insoddisfacente, atteso che non è la casualità a marcare un discriminante; per ciò che attiene, poi, alle *scelte strategiche del gruppo*, proprio di scelte strategiche sbagliate dei fratelli PELLEGRINO parla il PARASCHIVA con i coniugi MARCIANO' nella conversazione 3479 RIT 2319/10 del 06.06.2011.

Significativa, anche qui, l'interlocuzione attiva del PARASCHIVA: questi, nel contesto di una conversazione su articoli di giornale concernenti la posizione di *comando* a Ventimiglia, con indicazione di MARCIANO' Giuseppe e PALAMARA Antonio, sposta il discorso sui PELLEGRINO.

Dopo aver premesso la propria amicizia con PELLEGRINO Roberto ("*Roberto è amico mio*") il PARASCHIVA parla di un incontro avuto con Roberto e Michele, contestualmente spiegando al MARCIANO' che era salito per salutarli, perché costoro se n'erano andati

PARASCHIVA: Roberto è amico mio
MARCIANO'G: e salivo, e c'era pure Michele, e salivo e per salutarli e se ne sono andati!
PARASCHIVA: e perché dovevano andare ..inc.. c'era sua ..inc.. ha detto che doveva andare via che cercava, cercava un operaio che non so ..inc..
MARCIANO' G: ma cosa hanno detto, cosa..?
PARASCHIVA: hanno detto che...che non c'hanno più macchine, non c'hanno più niente
MARCIANO'G: ma questo Bosio, come avvocato, cosa...
PARASCHIVA: dice che adesso vanno a fare l'udienza……
……..PARASCHIVA: Quindi mi ha detto che fanno la prima udienza e che loro sperano che gli ridiano tutto in dietro anche le case, le macchine.
MARCIANO' G:speriamo eh ci mancherebbe oh!

PARASCHIVA: Ma per me non gli danno niente indietro. Si doveva vendere tutto un anno fa PEPPINO! Un anno due anni fa come iniziavano i primi casini, si dovevano vendere tutto.

Sulla falsariga di una globale svalutazione degli indizi si pone anche la conversazione n. 3983 rit. 2319/10 relativa alla scoperta (che la sentenza definisce *presunta*) di microspie nella casa di PEPÈ Benito, in cui il giudizio d'irrilevanza dato dal Tribunale dipende da fatto che il PARASCHIVA si è limitato a riportare a MARCIANÒ Giuseppe voci provenienti da terzi ("*han detto eh che c'erano le cose che sentivano tutto quello che dicevano*").

Peraltro i Giudicanti non si sono chiesti il motivo per cui il PARASCHIVA ha riportato, ancorché *de relato*, ma con preoccupazione ("*Ma come mai succedono queste cose?*") un'altra notizia connessa, come le altre, con la percezione di un progressivo accerchiamento da parte delle forze dell'ordine.

Al riguardo, l'allarme viene ulteriormente specificato nella conversazione con i coniugi MARCIANO', là dove il PARASCHIVA riporta una notizia televisiva in cui "*quello che parla sempre, quello di Savona*" (soggetto di cui il PARASCHIVA dice di aver già parlato con essi coniugi) ha detto che dopo Ventimiglia gli investigatori arriveranno a Vallecrosia, in Comune, e faranno "*un culo così a BIASI*".

Il commento finale di PARASCHIVA è: "*Ma sai che c'è da avere paura*?"

Alla luce di quanto sopra, e contrariamente a quanto ritiene il Tribunale, assumono rilevanza anche discorsi direttamente o indirettamente relativi ad appoggi elettorali nei confronti di vari candidati, a cominciare dalla conversazione 2450, RIT 2319/10, del 24.04.2011, in cui il PARASCHIVA riferisce a MARCIANO' Giuseppe l'esito di un incontro con BIASI Armando, incentrato in particolar modo sulla previsione dei voti che costui avrebbe potuto ottenere per le imminenti elezioni in Vallecrosia, e il MARCIANO' di rimando confida all'interlocutore che il BIASI sarebbe stato eletto sindaco, come poi avvenuto.

Nel contesto di cui sopra si colloca la conversazione n.1965 RIT 2139/10 del 04.04.2011, fra MARCIANO' Giuseppe ed ELIA Angela il marito manifesta alla moglie il grave allarme causatogli da informazioni recategli dal PARASCHIVA in merito a indagini suscettibili di incastrarlo, sempre in connessione con i rapporti con il BIASI.

MARCIANO': Io no.. ero qua.. mi chiama Federico..

ELIA:Eh..

MARCIANO': Fuoco mio.. fuoco mio.. andate a vedere.. che io qua.. che non si muove foglia c'è gente che vanno sotto come i soldati.. dice.. praticamente parlano pure di Vincenzo.. come soldati qua.. che Biasi è stato con tutti.. che gli hanno messo pure a Macrì.. hai capito che lavoravano per lui.. mi vogliono rovinare.. che Uccioni sono già conoscenti da tanti anni ma che ora.. hai capito.. mi vogliono rovinare.. se era per loro a quest'ora avevo chiuso.. ha detto.. praticamente qua gente che girano.. è Vicenzino.. ha detto.. capisci.. mi ha chiamato da sotto.. una cosa fuori dal normale.. mi ha detto.. e che per i voti 50 euro a voto.. Peppino Marcianò....

ELIA: Quale Vicenzino?

MARCIANO': Il nostro no?

In precedenza il PARASCHIVA era autonomamente intervenuto, con giudizi e puntualizzazioni su MOIO Vincenzo, nella conversazione a tre con i MARCIANO' padre e figlio (1259 RIT 1442/10 del 26.07.2010) dimostrandosi informato sui retroscena dell'appoggio dato dai MARCIANO' all'uomo politico e sui contatti intervenuti fra BELCASTRO Domenico e GANGEMI Domenico, con l'approvazione del COMMISSO, presso la cui lavanderia il MOIO si era recato.

Quest'ultimo dettaglio appare assai importante, essendo indicativo di informazioni su coinvolgimenti dei più alti vertici calabresi, informazioni ben più importanti della mera conoscenza dei rapporti del ROMAGNOSI con ambienti calabresi.

Relativa ad intrecci fra inchieste per fatti di sangue in Calabria (omicidio FORTUGNO), personaggi che cercano di incastrare MARCIANO Giuseppe, appoggi politici dati a candidati (SASO) affari economici (MARVON) è un'ennesima conversazione (4001 RIT 2139/10 del 28.06.2011, tra il PARASCHIVA e il MARCIANO' medesimo.

Anche qui l'iniziativa parte dal PARASCHIVA il quale, come al solito, si reca a casa del MARCIANO' e gli partecipa notizie che il suddetto ancora non conosce.

La sua conoscenza dei fatti da parte del PARASCHIVA, vuoi da lui riportati, vuoi comunicatigli dal MARCIANO', è talmente approfondita da consentire ai due di parlare spesso per accenni, senza sviluppare i concetti.

Già da quanto esaminato sopra emerge una posizione di primo piano del PARASCHIVA, il cui atteggiamento non è assolutamente quello di un ignaro amico di famiglia.

Egli, cresciuto insieme a MARCIANO' Vincenzo 77, la cui casa assiduamente frequentava, è stato un testimone diretto di lustri di storia della famiglia, diventando un utilissimo collaboratore del capo, *trait d'union* tra costui e il mondo esterno, esplicando quelle doti intellettuali, connesse anche con la propria preparazione culturale, che i coimputati o altri protagonisti della vicenda, o per età o per mancanza di equilibrio o di cultura, o per tutte queste cause insieme, non possedevano, esponendosi in modo arrogante od esaltato (MARCIANO' Vincenzo 77, GALLOTTA, TRICHERA, CALABRESE, ALVARO, MACRI' Alessandro) o imprudente (STRANGIO, ROLDI, CASTELLANA) o semplicemente sciocco (ALLAVENA, con riferimento alle ammissioni della scorta di proiettili) sì da costituire essi stessi un problema e un pericolo per MARCIANO' Giuseppe e per tutta l'organizzazione, con i noti esiti giudiziari.

Da parte loro, MARCIANO' Vincenzo 48, SCARFO' Giuseppe e MACRI' Paolo, così come del resto gli altri coimputati del reato *sub* A) non hanno mostrato quel particolare spirito d'iniziativa proprio del PARASCHIVA, discreto uomo di fiducia, buon conoscitore delle situazioni, assiduo ed autonomo informatore di MARCIANO' Giuseppe.

Lo stretto rapporto corrente fra il PARASCHIVA e il MARCIANO' si rende altresì evidente nel particolare impegno profuso da quest'ultimo per recuperare, su richiesta del primo, la borsa della di lui moglie sottratta da due donne, presumibilmente zingare.

Nel paragrafo dedicato a *Le richieste di protezione e di intervento,* la sentenza dà ampio spazio alla questione, ritenendola esponenziale del potere di MARCIANO' Giuseppe e del suo controllo del territorio.

"*Colpisce* – dice il Tribunale - *la drasticità, tempestività ed efficienza dell'intervento risolutore, e colpisce la capillarità del controllo del territorio attuato dal sodalizio facente capo a MARCIANO' attraverso l'attivazione di una rete di contatti, indicativi della volontà e capacità dell'organizzazione di gestire la sicurezza pubblica in luogo delle autorità preposte.*

In effetti, il MARCIANO' ha convocato un uomo di sua fiducia, CARLINO Domenico, incaricandolo di trovare le ladre, a fronte della totale sfiducia manifestata dal PARASCHIVA verso i Carabinieri ai quali egli si era dovuto rivolgere solo perché costrettovi dalla necessità di sporgere denuncia per la sottrazione dei documenti, ma nei cui confronti ha parole di sprezzante disprezzo.

Parlando con MARCIANO' Giuseppe e CARLINO Domenico (conv.116 RIT 1442/10 del 22.07.2010) il PARASCHIVA asserisce che i Carabinieri *se ne sbattono i coglioni,* e li definisce *sbirri* che *non fanno un cazzo* e così non riescono a trovare le autrici del furto, nonostante le stesse siano sospettate di furti seriali negli ultimi quindici/venti giorni.

L'argomento del furto della borsa è, peraltro, trattato dal Tribunale solo sotto l'angolo visuale della mafiosità del MARCIANO' mentre, in sede di specifica trattazione della posizione di PARASCHIVA, il Collegio non parla del fatto omettendo, pertanto, di trarre dallo stesso spunti significativi di un'appartenenza del soggetto all'associazione 'ndranghetista, come invece fa l'Accusa nella memoria e nell'appello.

Nell'appello, il P.M. mette in rilievo gli aspetti inediti della vicenda, ribadendo che la denuncia alle Autorità doveva comunque essere presentata poiché nella borsa vi erano i documenti ("*ho dovuto fare una denuncia perché c'aveva i documenti, patente,,, patente... deve rifare tutto*").

Soggiunge il P.M. che il PARASCHIVA non ha parlato occasionalmente del furto al MARCIANO', come si potrebbe fare con un amico, ma si è a lui tempestivamente rivolto, in quanto conscio delle ottime possibilità di recuperare la refurtiva a seguito dell'intervento del *capo locale.* Questi, invero, immediatamente interpella la persona giusta per risolvere il caso e, cioè, quel CARLINO il quale, a sua volta, dispone di un proprio efficiente canale di conoscenza, che egli chiama subito al telefono, riportandone poi, in tempo reale, la risposta ai propri interlocutori.

Questo fulmineo attivarsi non è tipico del MARCIANO', il quale in genere dà assicurazioni ai postulanti, ma prende tempo per valutare le situazioni e decidere se intervenire.

Secondo il P.M. tale diverso modulo comportamentale del MARCIANO' mostra la considerazione che questi aveva nei confronti del PARASCHIVA.

L'osservazione è corretta, apparendo evidente come il PARASCHIVA non sia un postulante qualsiasi, ma un soggetto che versa in una situazione di piena confidenza con il *capo,* in una posizione di quasi parità con quest'ultimo, e utilizza espressioni gergali tipiche del sodalizio.

Il peculiare rapporto fra il MARCIANO' e il PARASCHIVA in virtù del quale il primo si attiva con inusitata celerità nei confronti del secondo, ha la sua interfaccia nella disponibilità del PARASCHIVA verso il MARCIANO' relativamente a favori da costui richiestigli.

c) La propria messa a disposizione

Qui si innestano sia la messa a disposizione della carta di credito, sia le *ambasciate.*

Sull'argomento carta di credito, il Tribunale afferma che l'intervento di MARCIANO' Giuseppe non pare essere stato decisivo.

Da parte sua il Difensore, nella memoria, evidenzia che, già prima della telefonata da parte di MARCIANO' Giuseppe, il PARASCHIVA si era convinto a fornire la carta di credito a MARCIANO' Vincenzo 77, e ciò significa che quello del padre non è stato un intervento risolutore, né sotto il profilo della dazione del documento, né sotto quello di una garanzia per il debito del figlio.

Sotto tale ultimo aspetto il Difensore, rilevato che "*il temuto e rispettato capo di una locale non ha certo bisogno di garantire personalmente ad un sottoposto il rientro di poche centinaia di euro*", mette in rilievo il fatto che, a distanza di due mesi, MARCIANO' Vincenzo 77 non aveva ancora onorato il debito e che il PARASCHIVA era irritato per tale condotta omissiva.

Nell'*incipit* della sua memoria riguardante il PARASCHIVA, il P.M. afferma che *"PARASCHIVA Federico è un soggetto che si è dimostrato ben inserito nel "locale" di Ventimiglia e in particolar modo è risultato a completa disposizione del "capo locale" MARCIANO' Giuseppe e del figlio MARCIANO' Vincenzo (cl.77), anche per le esigenze più banali, come quando, nonostante l'iniziale riluttanza, si era convinto, a seguito dell'intervento di Marcianò Giuseppe, a fornire la propria carta di credito a MARCIANO' Vincenzo (77) per permettere a quest'ultimo di noleggiare un'autovettura".*

L'atto d'appello, maggiormente approfondisce l'argomento.

Rilevata l'iniziale riluttanza del PARASCHIVA ad aderire alla richiesta di MARCIANO' Vincenzo 77, considerandolo poco affidabile, il P.M. concede che il PARASCHIVA possa essersi convinto a dare la carta a MARCIANO Vincenzo 77 al termine della conversazione con costui, ma evidenzia la risolutività della telefonata di MARCIANO' Giuseppe, quanto meno perché ha fatto capire al PARASCHIVA che dietro alla richiesta del figlio c'era lui, che avrebbe garantito la restituzione del denaro.

Non si comprenderebbe altrimenti, secondo il P.M., il motivo della chiamata di MARCIANO' Giuseppe, che avviene appena due minuti dopo quella del figlio Vincenzo.

La Corte ritiene sostanzialmente fondata la prospettazione del P.M., anche se occorre fare alcune precisazioni.

La prima è che, indipendentemente dalle intercettazioni, di cui ovviamente egli nulla sapeva, il PARASCHIVA, con la dazione della carta ha accettato di esporsi in modo palese nei confronti dei MARCIANO', dando l'apparenza di una comunanza di noleggio della vettura da MARCIANO' Vincenzo 77 usata per andare in Calabria.

La seconda è che l'iniziale riluttanza ad accogliere la richiesta di MARCIANO' Vincenzo 77 si spiega con una valutazione d'inaffidabilità del soggetto, che il PARASCHIVA ha superato esclusivamente per una forma di rispetto nei confronti di MARCIANO' Giuseppe, indipendentemente da una sorta di fideiussione da parte di costui che, in effetti, non ha saldato personalmente il credito del PARASCHIVA, né questi gliene ha fatto richiesta.

L'inaffidabilità di MARCIANO' Vincenzo 77 è circostanza ritenuta anche dai suoi genitori, in particolare dal padre; emblematica, fra le altre, la conversazione con il CARLINO, in cui MARCIANO' Giuseppe senza mezzi termini, afferma e ribadisce che Vincenzo "*si è fottuto 500 euro*", in relazione alla *cresta* fatta sul prestito del GALLOTTA al gestore dello stabilimento IL GRECALE di Vallecrosia.

MARCIANO' Giuseppe, quando chiama il PARASCHIVA pochissimo tempo dopo la conversazione di questi con il figlio Vincenzo, non sa se il suddetto sia o no disposto a concedere comunque la carta di credito. Certamente ha assistito alla

telefonata precedente, ovvero Vincenzo 77 gli ha riferito la titubanza del PARASCHIVA.

La ravvicinatissima, successiva chiamata da parte di MARCIANO' Giuseppe ha inevitabilmente radicato nel PARASCHIVA la convinzione che il *capo* aveva assunto come proprio il favore chiesto da suo figlio.

In questo senso pertanto, può dirsi che l'intervento di MARCIANO' Giuseppe presso il PARASCHIVA nella vicenda della carta di credito è stato risolutivo.

Ciò rientra nel contesto di favori reciproci e *diretti* fra i due soggetti. Il PARASCHIVA, in questo caso, ha fatto un favore a MARCIANO' Giuseppe e non al figlio Vincenzo, così come MARCIANO' Giuseppe ha fatto un favore al PARASCHIVA e non alla di lui moglie, in occasione del furto.

Le notazioni che precedono superano la diatriba fra Difesa ed Accusa in merito al contenuto del dialogo iniziale fra MARCIANO Giuseppe e il PARASCHIVA, interpretato dalla Difesa come una doppia domanda e dall'Accusa come un comando, anche se le suindicate frasi del MARCIANO' non sono riportate in perizia come proposizioni interrogative, ma – almeno la seconda – come proposizione, se non proprio imperativa, quanto meno assertiva.

Per ciò che, infine, attiene alle *ambasciate*, occorre ricordare che, proprio nel seguito della stessa conversazione fin qui esaminata, è il PARASCHIVA, ancora una volta, a entrare in argomento e ancora una volta, è il MARCIANO' a non afferrare immediatamente il senso di ciò che intende dire l'interlocutore allorché, passando letteralmente *di palo in frasca*, costui dice: *"Ah, vi volevo dire....sabato...guardate che parte uno...INC...volete dire qualcosa a Vincenzo o...?*

MARCIANO', compreso che il partente è MACRI' Paolo, si limita a rispondere al PARASCHIVA che insiste (*"Volete dirgli qualcosa? Una ambasciata, qualcosa?"*) si limita a rispondere "*Eh se gli deve mandare qualche lira Angela*".

Poi, dopo che i due parlano di MACRI' Paolo, è ancora il PARASCHIVA a ripetere al MARCIANO' "*Se voi volete che gli dico qualcosa?*", poco dopo soggiungendo "*anche qualcosa che al telefono non glielo volete dire...*".

Vi sono elementi interessanti in questa conversazione, a cominciare da un termine gergale tipico, ancora una volta usato dal PARASCHIVA, *ambasciata.*

Inoltre il PARASCHIVA mostra di conoscere bene MACRI' Paolo, tanto da sapere le sue traversie: "*Sta 3 mesi...sta 3 mesi...che è smarrito con sua moglie.*

Infine il PARASCHIVA è conscio che certe cose non si possono dire per telefono.

È, quindi, corretto affermare che il PARASCHIVA è un soggetto a disposizione di MARCIANO' Giuseppe, oltre che uomo di fiducia e confidente, buon conoscitore dell'ambiente gravitante intorno al vecchio *capo,* di cui – come risulta dalle intercettazioni - egli è anche consigliere.

Con particolare riferimento alle *ambasciate*, appare evidente un'offerta di collaborazione e una messa a disposizione della propria persona da parte del PARASCHIVA, indipendentemente dalla realizzazione stessa di incombenti affidatigli dal MARCIANO'.

Occorre notare che l'offerta del PARASCHIVA a portare ambasciate rappresenta il seguito di una sua precedente intermediazione fra i MARCIANO' padre e figlio.

Il riferimento è, anzitutto, alle conversazioni del 06.04.2011, bene sintetizzate nei loro passaggi essenziali dal Tribunale, che tuttavia le svaluta, ritenendole indirizzate ad aiutare non il *locale* di Ventimiglia, ma la famiglia MARCIANO', in un unico frangente e per un limitato periodo.

Così facendo, il Tribunale sembra non rendersi conto della convergenza fra aiuto ai MARCIANO' e aiuto al *locale,* in considerazione del contenuto complessivo delle conversazioni intercorse e dello specifico contesto di timore di MARCIANO' Giuseppe che ormai gli inquirenti fossero a un passo da lui e dal figlio per questioni che andavano oltre questioni strettamente familiari, ma interessavano il *locale* di Ventimiglia. Da qui la richiesta congiunta di MARCIANO' Giuseppe e MARCIANO' Vincenzo al PARASCHIVA di far da tramite fra loro.

Come dice il P.M. appellante, il PARASCHIVA è stato reso edotto da MARCIANO' Giuseppe del motivo (indagini a 360°) della richiesta di riferire al figlio di non fare telefonate e di stare tranquillo, ché poi egli gli avrebbe fatto sapere "*tra qualche giorno*".

In effetti questa intermediazione del PARASCHIVA nei confronti dei MARCIANO', Giuseppe e Vincenzo 77, appare assai preziosa al fine di consentire al padre di scongiurare pericolosi colpi di testa del figlio, soggetto particolarmente impulsivo, finito anche in carcere per rissa, all'epoca dell'omicidio di PRIOLO Vincenzo.

Da parte sua il PARASCHIVA era ben conscio, proprio per averne più volte parlato con MARCIANO' Giuseppe, delle indagini per 'ndrangheta che coinvolgevano persone molto vicine ai MARCIANO' (come i politici) e stringevano il cerchio intorno a lui.

Il PARASCHIVA era pertanto conscio dei contenuti non solo espliciti, ma anche impliciti e sottintesi delle *ambasciate.*

La Difesa del PARASCHIVA, nella sua memoria, mette in rilevo come, nel caso di specie, le preoccupazioni di MARCIANO' Giuseppe e, di riflesso, del figlio Vincenzo si fossero rivelate infondate, anche a seguito del colloquio avuto dal PARASCHIVA con la fidanzata, di professione avvocato, di Vincenzo 77.

Da parte sua, il PARASCHIVA, sempre secondo la memoria della Difesa, non ha dato alcuna informazione al suo interlocutore, limitandosi a ripetere ciò che il padre aveva già detto al figlio nei precedenti contatti diretti e, cioè, di non fare troppe telefonate, in quanto si trattava del solito "cinema" messo in piedi dalla Casa della legalità.

Soggiunge la Difesa che "*a Paraschiva la 'ndrangheta non gli venne neppure in mente. Altrimenti avrebbe manifestato qualche cenno di apprensione anche per se stesso. Telefonò solo per dire all'amico che il padre stava bene, che era la solita caciara web che in quel periodo si accaniva sul ponente ligure, di non fare troppe telefonate (quindi neanche di non telefonare, ma di non farne troppe) e di divertirsi in compagnia della sua fidanzata. Ancora una considerazione: Paraschiva chiamò l'amico dal suo cellulare. Che altro aggiungere?*"

La prospettazione appare eccessivamente semplificatrice.

In effetti se la situazione fosse stata così tranquilla, come indicato dalla Difesa, sarebbe dovuta venir meno la necessità stessa dell'*ambasciata,* connessa invece con momenti di agitata preoccupazione da parte di entrambi i MARCIANO', padre e figlio.

Inoltre la Casa della legalità ha semplicemente funto da cassa di risonanza di quell'attività degli inquirenti che così tanto aveva preoccupato il MARCIANO', da farne oggetto di dettagliata conversazione con il PARASCHIVA.

Per ciò che attiene al contenuto della telefonata fatta dal PARASCHIVA a MARCIANO' Vincenzo 77 con il proprio cellulare, appare evidente il messaggio fatto passare, attraverso una telefonata apparentemente innocua, di stare attento a quelle intercettazioni di cui lo stesso PARASCHIVA più volte aveva parlato con il MARCIANO' il quale, a sua volta, definiva *polli* i conversatori telefonici.

Così stando le cose, non pare aver rilievo il fatto che il PARASCHIVA si sia servito del proprio cellulare.

Per ciò che, infine, attiene all'intenzione manifestata da MARCIANO' Giuseppe alla moglie di inviare il PARASCHIVA a trattare con i fratelli PELLEGRINO, a seguito di una richiesta di *raccomandazione* pervenuta da CAPUTO Giuseppe e CAPUTO Vincenzo, i quali da più di un anno attendevano il pagamento dell'affitto di un terreno dai suddetti fratelli, che ivi avevano depositato i mezzi della propria impresa, frattanto sequestrati dal Tribunale come misura di prevenzione, si rileva che tale intento del MARCIANO' è connesso con l'utilizzo delle persone più adeguate al tipo di operazione da compiere. Egli, così come aveva incaricato il CARLINO per rintracciare le autrici del furto in danno della moglie del PARASCHIVA, pensa di utilizzare ora il PARASCHIVA per andare a trattare con i fratelli PELLEGRINO, nei cui confronti sarebbero stati tutt'altro che consoni metodi sbrigativi, occorrendo invece quel tatto e quella diplomazia propri del PARASCHIVA il quale, fra l'altro, conosceva bene i PELLEGRINO e le loro attività.

Si ricorderà che proprio il PARASCHIVA, nella ricordata telefonata del 06.06.2011, oltre a dichiararsi *amico* di PELLEGRINO Roberto, aveva informato MARCIANO' Giuseppe del sequestro subito dai fratelli, commentando che essi avrebbero dovuto *vendere tutto* (leggasi liquidare l'azienda e incamerare liquidi non aggredibili, in quanto occultabili e, quindi, risultare nullatenenti) due anni addietro, al sorgere dei primi *casini.*

Per ciò che attiene al rilievo della Difesa, di cessazione di accertati contatti del PARASCHIVA con i MARCIANO' dal 30.06.2011, fino al momento dell'arresto, avvenuto il 03.12.2012 si osserva, da una parte, che non vi sono elementi

indicativi di un recesso e, dall'altra, che sussistono indizi di una permanenza nel sodalizio.

Si allude al servizio di OCP del 17.05.2012, dalle ore 15 alle ore 15,40, indebitamente svalutato nella memoria difensiva.

Da tale attività emerge che MACRI' Alessandro, anche per la posizione assunta nella fotografia, è in attesa di qualcuno che, in effetti, arriva dopo 10 minuti e si intrattiene con lui per qualche minuto.

Successivamente il MACRI' e l'ignoto accompagnatore si allontanano nella stessa direzione; mentre del secondo si perdono le tracce, giunge MARCIANO' Giuseppe che si ferma a parlare con il MACRI', poi i due si salutano e MARCIANO' si reca al chiosco ubicato sulla passeggiata pedonale che congiunge Vallecrosia a Bordighera.

Dopo qualche minuto entra in scena il PARASCHIVA che, avvicinato il MACRI', si ferma a parlare con lui, chiedendogli notizie del padre.

Dopo dieci minuti circa, il PARASCHIVA, a bordo della propria moto, procede in direzione del chiosco in cui si era recato il MARCIANO' e lo incontra.

Dopo aver conversato con il MARCIANO' per qualche istante, il PARASCHIVA riparte in direzione contraria e, in via San Filippo, si ferma a parlare con ALLAVENA Omar e MARCIANO' Vincenzo 48.

Dopo circa tre minuti, tutti e tre si allontanano a bordo di rispettivi mezzi. (Come si vede le conoscenze del PARASCHIVA sono molto estese)

La concatenazione degli eventi mostra, anzitutto l'estensione delle conoscenze del PARASCHIVA, nel giro di persone ruotanti intorno a MARCIANO' Giuseppe e porta, poi, ad escludere che tutti gli incontri svoltisi nel giro di quaranta minuti, siano avvenuti per semplice casualità.

Guarda caso, MACRI' Alessandro sta fermo per dieci minuti sul lungomare appoggiato al parapetto.

Guarda caso, sopraggiunge uno sconosciuto con cui il MACRI' si intrattiene a parlare.

Guarda caso, appena lo sconosciuto si allontana, compare MARCIANO' Giuseppe, che poi si allontana verso il chiosco sulla passeggiata.

Guarda caso, anche il PARASCHIVA raggiunge il chiosco.

Guarda caso, il PARASCHIVA, dopo aver salutato il MARCIANO', si porta in via San Filippo, dove incontra ALLAVENA e MARCIANO' Vincenzo 48, entrambi lì convenuti con le loro rispettive automobili.

È un po' difficile ritenere che tutti questi incontri del PARASCHIVA siano frutto del caso, essendo evidente che vi erano stati appuntamenti a formazione progressiva con relativo passaparola.

**** **** **** ****

Sulla scorta delle notazioni che precedono, si perviene ad una declaratoria di colpevolezza del PARASCHIVA fondata non su un suo modo di essere, in virtù di una colpa d'autore, ma sulla sua partecipazione attiva al sodalizio evidenziata da condotte concrete, dimostranti un suo inserimento organico nello stesso.

Da qui anche la sussistenza dell'aggravante dell'art.7 D.L. 152/91.

Capo A) MARCIANO' Giuseppe

Concludendo il paragrafo dedicato alla valutazione del contributo dei pentiti si è affermato che le condanne confermate in questa sede non traggono origine dal contributo dei collaboratori, OLIVERIO e CRETAROLA *in primis,* il cui valore nel presente procedimento è pari a zero, ma da altre emergenze processuali, che nel caso di MARCIANO' Giuseppe indubbiamente sussistono, indipendentemente dalle pur corrette osservazioni del Difensore in merito ad una impostazione motivazionale della sentenza sostanzialmente appiattita sulle valutazioni dell'Accusa.

Si è anche evidenziata, nel paragrafo dedicato alla criticità della contestazione, la necessità di rimanere aderenti a canoni d'attualità, presupponenti una delimitazione anche temporale delle contestazioni, così da evitare di pronunciare giudizi di penale responsabilità fondati sull'*essere* anziché sul *fare,* in base ad una suggestione di colpa d'autore.

Per questi motivi, in difetto di prove indicative di effettività e di attualità, si è pervenuti all'assoluzione del PALAMARA e del COSENTINO mentre, pur in difetto di evidenze di risalente partecipazione ma nell'evidenza di un'attuale organicità, si è pervenuti ad affermare la penale responsabilità del PARASCHIVA.

Per ciò che attiene al MARCIANO', le emergenze processuali indubitabilmente ne enunciano la posizione apicale in un esistente ed operativo *locale* di 'ndrangheta.

La risalente esistenza della 'ndrangheta nel ponente ligure è resa palese dalle stesse conversazioni di personaggi *informati*.

Un significativo riferimento si rinviene nella conversazione intercorsa tra CARLINO Domenico e RAZZOLI Fabio, in cui la Difesa si limita a vedere la prova del proprio assunto di mancata estrinsecazione del carattere mafioso ma che, letta nella propria interezza, mostra la realtà di una perdurante struttura.

Elementi in tal senso si rinvengono nell'accenno fatto dal CARLINO al *pentimento* di RAGUSEO Nino, già 'ndranghetista, poi suo accusatore il quale, nel procedimento COLPO DELLA STREGA, lo aveva accusato di appartenenza alla 'ndrangheta.

Altro significativo riferimento si trae dal confronto operato dal CARLINO (che, parlando, usa il *noi*) tra una vecchia e una nuova consorteria.

Rilevante, altresì, è l'accenno, sempre del CARLINO. all'aiuto ricevuto appena scarcerato, in denaro e assistenza materiale, dai PRIOLO per la propria attività commerciale.

Lo stesso MARCIANO' Giuseppe, parlando con il figlio Vincenzo (2260 RIT 1442/10 del 26.08.2010) afferma "*Abbiamo perso il controllo..quando si perde il controllo si fa presto.. si va a finire in galera*".

Più volte, poi, dalle conversazioni intercettate si percepisce il timore del MARCIANO' per la possibile esistenza di collaboratori di giustizia, in grado di riferire precise notizie su Ventimiglia.

In particolare, commentando col TRINCHERA un intervento di un magistrato della DNA, riportato dai giornali, MARCIANO' Giuseppe si chiede come abbia fatto il detto magistrato a sapere che le cosche della 'ndrangheta in Liguria, da tre sono diventate nove.

Un significativo elemento di raccordo fra passato e presente dell'associazione e, in essa, della posizione rivestita da MARCIANO' Giuseppe, si ha nelle conversazioni relative al battesimo di MACRI' Alessandro.

Contrariamente all'opinione del Difensore appellante, il quale asserisce che la vicenda della richiesta di *battesimo* non può considerarsi elemento sintomatico dell'appartenenza di MARCIANÒ Giuseppe e degli altri associati al *locale* ventimigliese, questa Corte ritiene la spiccata rilevanza del dato.

Dice la Difesa che non si capisce perché MACRÌ Alessandro, che è di Vallecrosia, debba chiedere il permesso per l'iniziazione a MARCIANÒ Giuseppe, che è capo del locale di Ventimiglia. In realtà non si vede chi altri, se non il MARCIANO', fosse competente a decidere sull'affiliazione del giovane MACRI'.

Vero è che quest'ultimo, suggestionato dai racconti del passato fattigli in famiglia, riteneva di potersi rivolgere al PALAMARA, e così riteneva pure il vecchio STRANGIO, sponsor della richiesta del MACRI'. Peraltro, come già detto a proposito della valutazione degli elementi a carico del PALAMARA, quest'ultimo si disinteressò completamente della questione.

In effetti, come risulta da quanto riportato dallo STRANGIO a MARCIANO' Giuseppe e da costui, a sua volta, riportato al COSENTINO, nulla di più di un "*eh...io cosa vi devo fare?*" è uscito dalla bocca del PALAMARA.

Si ribadisce, quindi, l'erroneità dell'assunto del Tribunale, secondo cui "*MACRI' Alessandro veniva proposto per l'affiliazione dall'anziano calabrese Strangio Vincenzo, il quale dapprima si era rivolto a PALAMARA Antonio e BARI-LARO Fortunato....entrambi i quali però lo avevano invitato a chiedere il consenso di MARCIANO*", come condizione essenziale per procedere.

Qui, come in altre circostanze (per esempio nel caso di CALABRESE e ALVARO) il PALAMARA viene evocato a vuoto, non risultando alcuna sua presa di posizione. È, quindi, del tutto inesatto sostenere che egli avrebbe caldeggiato la richiesta di MACRI' Alessandro.

Da parte sua, MARCIANO' Giuseppe non declina la propria competenza, preoccupandosi piuttosto del modo malaccorto con cui gli è stata trasmessa la proposta. Per il resto, nell'invito a ripassare, fatto agli sponsor STRANGIO e BARILARO Fortunato, come da sua comunicazione al COSENTINO (362 RIT

143/10 del 15.05.2010) è implicita la riserva di una *istruttoria* sul candidato.

Occorre, poi, notare come il discorso sull'inesistenza di sodalizi di sorta in Vallecrosia, che il MARCIANO' dice a vari suoi interlocutori d'aver fatto a chi gli proponeva l'affiliazione del MACRI', rappresenti una scaltra messa in scena, soprattutto dopo aver appreso dal figlio Vincenzo e dal figlio di BARILARO Fortunato che MACRI' Alessandro diceva in giro, vantandosi, che sarebbe stato affiliato a Vallecrosia e che, essendo il più giovane, sarebbe poi diventato il capo del locale.

"*Se io non mi ero comportato così* – dice il MARCIANO' conversando con TRINCHERA e SCARFO' (1400 RIT 1442/10 del 01.08.2010) – *a quest'ora eravamo in galera tutti!*". In termini analoghi il MARCIANO', qualche giorno addietro (conv.1256 RIT 1442/10 del 26.07.2010) si era espresso con il COSENTINO.

Il MARCIANO', tuttavia, pur congratulandosi con sé stesso per l'evitato pericolo, parlando sia col TRINCHERA e con lo SCARFO', sia col COSENTINO, mostra il grave disappunto per il fatto che il figlio di BARILARO Fortunato, BARILARO Davide, l'amico con cui MACRI' Alessandro si vantava della prossima futura carriera in 'ndrangheta, sapeva troppe cose su di lui ("*ma voi mi dovete dire se una merda di barbiere [*il riferimento è alla professione del detto BARILARO Davide*] deve sapere chi sono io chi siete voi e chi è l'altro!...e lo sanno pure i cani in giro!*").

Ipotizzando che le informazioni in possesso del Davide provenissero dal padre Fortunato, il MARCIANO' intende marcare la distanza fra costui e sé, ricordando a tutti i suoi interlocutori che ben diverso era stato il proprio atteggiamento connotato da riserbo, nei confronti del figlio Vincenzo, non mancando (circostanza assai importante) di operare un esplicito riferimento al *battesimo* di lui.

Le persone con cui il MARCIANO' ha parlato di una questione, per lui assai spinosa, come quella del *battesimo* e dei connessi rischi, corsi a causa delle gravi imprudenze di STRANGIO Vincenzo e BARILARO Fortunato, , rientrano nel novero degli imputati del reato sub A).

Ciò non significa che tutti quanti debbano esser riconosciuti colpevoli. Non si può, invero, condannare una persona solo per aver preso parte a conversazioni, come

è accaduto con il COSENTINO, immotivatamente dichiarato colpevole da Tribunale, solo per esser stato un annuente, ma inattivo interlocutore del MARCIANO', e non invece con il PARASCHIVA collaboratore e consigliere, oltre che interlocutore del MARCIANO', immotivatamente assolto dal Tribunale.

Certo è che la vicenda del *battesimo* già di per sé consente di individuare un nucleo di soggetti, conoscitori di questioni di 'ndrangheta, gravitanti attorno a MARCIANO' Giuseppe, riconosciuto come capo e, in tale qualità, competente a decidere l'affiliazione di aspiranti associati e la loro progressione di *livello*.

Al riguardo viene in rilievo il rapporto di MARCIANO' Giuseppe con GALLOTTA Giuseppe relativo al centro commerciale di Gioia Tauro.

Con riserva di analizzare più dettagliatamente la vicenda, esemplificativa altresì di stretti contatti dei MARCIANO' con una importante famiglia calabrese, ci si limita qui a ad accennare alla promessa fatta da MARCIANO' Giuseppe al GALLOTTA di farlo *salire di livello,* se gli avesse prestato la somma di 50.000 euro necessaria per partecipare alla costituzione del centro commerciale suddetto insieme con i PRIOLO, secondo l'impegno con costoro preso dai MARCIANO'.

I rapporti dei MARCIANO' con la famiglia PRIOLO sono incontestati e ammessi anche nell'atto di appello; in esso, tuttavia, viene svalutato uno dei momenti fondamentali del legame fra le due famiglie, quello relativo all'aiuto fornito ai PRIOLO, in particolare a PRIOLO Giuseppe, nella ricerca di PERRI Vincenzo, uccisore di PRIOLO Vincenzo, aiuto che la Difesa vuole dato da MARCIANO' Giuseppe a titolo personale al detto PRIOLO Giuseppe, zio della vittima.

La visione della Difesa appare eccessivamente riduttiva.

In realtà, i presupposti e le modalità della propria messa a disposizione, rappresentano un elemento sintomatico molto importante dell'esistenza di un'associazione ligure, comandata da MARCIANO' Giuseppe. Costui, in ossequio alle regole di solidarietà della 'ndrangheta, offriva ospitalità ed assistenza logistica al giovane LA ROSA Domenico che, incaricato dai PRIOLO di rintracciare il PERRI con l'intento di eliminarlo, nel giro di una settimana per due volte era salito dalla Calabria.

MARCIANO' Giuseppe non si è limitato a offrire un semplice supporto logistico, sistemando a proprie spese il LA ROSA presso l'hotel PICCOLO PARADISO

gestito da BOTTINO Carla, ma ha predisposto una vera e propria caccia all'uomo, cominciando con l'inviare una persona di propria fiducia, al di là del confine, a Juan Les Pins, presso il ristorante gestito dalla famiglia BRANDIMARTE, dove si riteneva potesse nascondersi il PERRI. Ciò risulta dalla conversazione 4372 RIT 13.07.2011 fra i MARCIANO' padre e figlio, da cui si ricava che la detta persona di fiducia si sarebbe dovuta recare tutti i giorni nel locale, al fine di monitorare la situazione.

Di ancora maggior interesse è la *ambasciata* fatta pervenire da MARCIANO' Giuseppe a PRIOLO Giuseppe, per fargli sapere di stare tranquillo. Ciò preludeva all'incontro diretto fra i due, avvenuto il 1° agosto successivo nel corso del quale MARCIANO' Giuseppe, ricevendo in casa propria il PRIOLO, non solo lo ragguagliava delle indagini svolte, riferendogli di aver mandato una persona in Francia per otto giorni e di aver disposto verifiche anche a Camporosso, ma lo rassicurava sulla propria completa disponibilità e sul fatto di avere persone e mezzi in grado di garantire il risultato.

Il Difensore, per accreditare la tesi dell'aiuto offerto a titolo esclusivamente personale, asserisce che MARCIANO' Giuseppe non parla della vicenda con alcuno degli altri appartenenti alla presunta associazione, limitandosi a commenti con la moglie nella riservatezza dell'abitazione.

Soggiunge l'appellante che l'uso della prima persona singolare è sintomatico, sotto il profilo del coinvolgimento, asserendo che il coinvolgimento dell'intera struttura associativa locale avrebbe imposto l'utilizzo della prima persona plurale "*Noi abbiamo i mezzi ... Noi abbiamo le conoscenze ... Noi possiamo intervenire*" e non, come invece accaduto, l'utilizzo della prima persona singolare "*Io ho i mezzi per fare tutto il lavoro... Io ho le conoscenze ...*" (progr. 5166 RIT 2310).

Anche qui, la prospettazione della Difesa è riduttiva.

Anzitutto l'interlocuzione casalinga del MARCIANO' non si limita alla moglie, ma coinvolge anche il figlio Vincenzo, correo oltre che congiunto.

Il fatto, poi, che non risultino intercettazioni rivelatrici di comunicazioni con appartenenti al proprio *entourage* (come invece avvenuto a proposito della richiesta di *battesimo* per MACRI' Alessandro) non significa affatto che tali comunicazioni, direttamente o per interposta persona non siano avvenute;

diversamente non si comprenderebbe come sia tato possibile a MARCIANO' Giuseppe inviare un proprio uomo a Juan Les Pines, presso il ristorante gestito dai BRANDIMARTE.

Non va, poi, dimenticato l'utilizzo di TRINCHERA Salvatore per andare a prendere il LA ROSA all'aeroporto, come risulta da un servizio di OCP dei Carabinieri.

Per farsi condurre in auto dal TRINCHERA all'aeroporto, necessariamente MARCIANO' Giuseppe s'è messo in contatto con lui, ma ciò non risulta dalle intercettazioni.

Il TRINCHERA, come meglio si dirà oltre, è l'autista di elezione di MARCIANO' Giuseppe, di cui è a disposizione; inoltre e come visto sopra, egli è uno dei destinatari delle confidenze del MARCIANO' in merito alla sceneggiata propinata ai presentatori di MACRI' Alessandro, consistita nel far credere che a Vallecrosia non ci fosse più nulla.

In tale contesto perde valore la stretta connessione. operata in atto d'appello. fra l'uso della prima persona singolare da parte di MARCIANO' Giuseppe e l'esclusione di un coinvolgimento trascendente la sua persona non dovendosi, inoltre, dimenticare che il MARCIANO' ha utilizzato anche la prima persona plurale, oltre alla prima persona singolare, là dove dice a PRIOLO Giuseppe "*State tranquilli, che come arriva una mosca.. noi sappiamo tutto!*".

Non si tratta di un *plurale maiestatis,* e tanto meno di una esternazione velleitaria, tenuto conto del rispetto (e anche della soggezione, come dimostra l'ansia di evitare una brutta figura nel finanziamento dell'affare Gioia Tauro) dei MARCIANO' verso i PRIOLO.

L'uso iniziale della prima persona singolare marca la personale garanzia data da MARCIANO' Giuseppe, mentre il successivo uso della prima persona plurale evidenzia le potenzialità del suo giro, in grado di controllare il territorio, monitorare gli spostamenti del PERRI, fornire armi, cosa di cui esplicitamente si parla nella citata conversazione tra MARCIANO' Giuseppe e PRIOLO Giuseppe.

Questo aspetto è assai importante, in quanto la disponibilità di armi nel luogo di destinazione del soggetto inviato al uccidere il PERRI evita la necessità di un pericoloso trasporto delle stesse, qualsiasi sia il mezzo usato, trasporto inoltre pressoché impossibile in aereo (e il LA ROSA, come visto, si è mosso anche in

aereo).

Pertanto, come già avvenuto per la richiesta di *battesimo* di MACRI' Alessandro, anche nella vicenda riguardante la ricerca dell'uccisore di PRIOLO Vincenzo (chiaramente per farlo fuori a sua volta) si evidenzia la realtà di un gruppo ben organizzato, guidato da MARCIANO Giuseppe.

Quindi i rapporti dei MARCIANO' con i PRIOLO e i PIROMALLI, imparentati con costoro, vanno oltre la semplice conoscenza di cui parla l'atto di appello; ed anche l'espressione usata da MARCIANO' Vincenzo 77,"*io sono by Piromalli, amico mio. ...inc... hai capito o no*?" indica molto di più del rapporto amicale tra le famiglie (come, d'altronde, risulta evidente dall'affare del centro commerciale di Gioia Tauro[22]) indicando una vera e propria referenzialità.

Le notazioni che precedono danno conto dell'esistenza di un gruppo, con relativi riferimenti e posizioni apicali, ma non ancora dell'evidenza di un rapporto con il mondo esterno e delle relative modalità.

In effetti il potere di affiliazione di nuovi soggetti, a prescindere dalla ritualità delle forme cerimoniali, non è di per sé sufficiente a marcare la distanza tra il *locale* di Ventimiglia ed una qualsiasi associazione, da una bocciofila in su.

La stessa predisposizione da parte del MARCIANO' di uomini, mezzi e supporto logistico nei confronti dei PRIOLO e dei loro emissari, per la ricerca di PERRI Vincenzo certamente evidenzia una capacità di controllo del territorio, tuttavia finalizzata a risolvere questioni interne ad una faida.

Non bisogna pertanto sopravvalutare, oltre la loro effettiva valenza, elementi non in grado, da soli, di realizzare la condizione sufficiente di configurabilità del reato sub A).

Il rapporto con la realtà esterna è diffusamente trattato dal Difensore appellante il quale, da una parte, connette le condotte prese in esame in sentenza alla sola persona del MARCIANO' e, dall'altra, ne esclude ogni valenza mafiosa.

L'assunto del Difensore, secondo cui le condotte del MARCIANO' prese in esame dalla sentenza vanno circoscritte alla sua persona appare già significativamente smentito dalla sopra evidenziata messa a disposizione da parte del MARCIANO'

[22] Del coinvolgimento dei MARCIANO' nella costituzione del centro commerciale di Gioia Tauro, si parlerà ancora, trattando della posizione del GALLOTTA.

di uomini e mezzi in favore dei PRIOLO per la ricerca di PERRI Vincenzo; ma anche in relazione ad interessi all'apparenza solo personali, si rendono evidenti implicazioni che vanno di là da attività del MARCIANO' circoscritte alla sua persona o a rapporti amicali.

Si può prendere ad esempio la gestione del ristorante LE VOLTE, in cui risulta coinvolto MANNIAS Giancarlo, intervenuto nella gestione dell'esercizio attraverso la cooperativa MA.GI.CA. GENERAL SERVICE (acronimo di MAnnias GIan CArlo) poi formalmente trasferita in capo ad ELIA Angela, ma di cui MARCIANO' Giuseppe era socio, così come il figlio Vincenzo confidava a SPIRLI' Filippo (ambientale n. 282 del 06/03/10 RIT 87/10 - P.P. 5167/09 Sanremo: "*noi la cameriera che abbiamo, non la paghiamo noi, la paga quello della cooperativa dove mio padre è socio e a mio padre non gli costa nulla*").

Peraltro, e come meglio si vedrà oltre, il MANNIAS è legato al MARCIANO' anche attraverso la MARVON, strumento del locale di Ventimiglia per penetrare nel tessuto economico del ponente ligure.

Anche l'apparentemente marginale vicenda del furto subito dalla moglie del PARASCHIVA evidenzia come MARCIANO' Giuseppe disponesse di una articolata struttura in grado di operare sul territorio: nell'occasione egli convocava il CARLINO che, a sua volta, aveva l'immediata disponibilità d'un proprio contatto in grado di risolvere, in tempo reale, la situazione.

L'affare stesso del centro commerciale di Gioia Tauro, a prescindere dai suoi ricordati presupposti, evidenzia il rapporto gerarchico tra MARCIANO' Giuseppe e i suoi sottoposti: per rintracciare il GALLOTTA, renitente ad anticipare i 50.000 euro, il MARCIANO' convoca DAMBRA Salvatore, zio di quel DAMBRA Alessandro che, come si sta per vedere, manifesterà – in sede di incidente probatorio – tutto il proprio timore per la famiglia MARCIANO'.

Per ciò che attiene alla mafiosità, l'atto d'appello enuncia il valore nullo di frequentazioni determinate da parentela, affetti ed amicizia, così come di partecipazioni ad eventi come funerali, matrimoni e cene.

C'è da dire che Accusa e Tribunale hanno sovrastimato tali eventi i quali, pur certamente idonei a favorire scambi di notizie, passaggi di comunicazioni, trasmissioni di ordini, messa a punto di strategie, non possono esser considerati

elementi sintomatici di mafiosità, in difetto di più accurate indagini estese anche alla captazione di colloqui o frammenti di essi.

Per questi motivi le suddette frequentazioni e partecipazioni non possono essere valutate in blocco, ma caso per caso, in presenza di riscontri specifici, attestanti che nel corso di quel particolare evento si è verificata una specifica attività considerabile come rientrante in un contesto mafioso.

Non rilevante invece, ai fini dell'esclusione della mafiosità, è il richiamo della Difesa alla mancata partecipazione di MARCIANO' Giuseppe ad importanti riunioni di 'ndrangheta, da quella, storica, del gennaio 2002, presso la carrozzeria di PEPE' Benito, che vide riuniti esponenti di spicco della 'ndrangheta ligure (oltre allo stesso PEPE', CIRICOSTA, BARILARO Francesco, RAMPINO Antonio, ROMEO Antonino) e della Lombardia, a quelle di Giambranca, in cui si discusse di candidature elettorali, di Alessandria in cui venne affiliato il CARIDI,di Lavagna, di Bosco Marengo in cui fu costituita la *società maggiore.*

In effetti, come risulta dalle conversazioni intercettate, il MARCIANO' era a conoscenza delle vicende fondamentali riguardanti la 'ndrangheta in Liguria, pur non avendovi direttamente partecipato, a cominciare proprio dalla riunione presso la carrozzeria PEPE'.

Tale riunione, benché risalente nel tempo, è stata ricordata dal MARCIANO' in varie conversazioni, come evento rovinoso per tutto il gruppo della Liguria *(' E' stata la rovina della Liguria quella volta...)*, ipotizzandosi con preoccupazione la presenza già in allora di qualche collaboratore che fornisse informazioni agli inquirenti.

Anche della costituzione della società maggiore (*fatto a sette*) il MARCIANO' è stato avvisato, come risulta dalla conversazione 2477 RIT 1442/10, in cui egli comunica il fatto al COSENTINO.

Della riunione in località Giambranca, GANGEMI Domenico assicurava il candidato SASO Alessio di aver parlato con il MARCIANO', ripromettendosi di parlargliene ancora di lì a poco.

Non si sa chi abbia informato MARCIANO' Giuseppe della riunione di Alessandria, nella quale fu affiliato il consigliere comunale CARIDI; sta di fatto che egli ne era a conoscenza: ed invero, nell'ambientale n. 5306 RIT 2319/10 del 07/08/11,

commentando con il figlio Vincenzo e con BARILARO Antonino le notizie giornalistiche sull'operazione MAGLIO 3 ipotizzava, in questo come in altri casi, la presenza di un collaboratore unico in grado di riferire cose che erano patrimonio conoscitivo dei soli affiliati.

Gli interlocutori spiegavano di avere visto le intercettazioni, in cui proprio GANGEMI Domenico e GARCEA Onofrio in auto parlavano di 'ndrangheta, in particolare in occasione della riunione di Alessandria.

Il commento del MARCIANO' sul fatto che i giornali avevano riportato una notizia vera, che non poteva esser conosciuta da alcuno fuori dal giro, esprime a un tempo la preoccupazione del capo e la di lui conoscenza di tutte quelle notizie che solo lui e gli affiliati dovevano conoscere. Da qui l'allarmante ipotesi di un traditore.

Il *locale* di Ventimiglia non è, quindi, una realtà virtuale, così come non lo è la posizione apicale, in esso, del MARCIANO'.

Si tratta di vedere se questo sodalizio abbia esplicato, in quanto tale (e, cioè, indipendentemente da condotte poste in essere da singoli partecipi) un effettivo condizionamento sul territorio, non limitandosi ad essere una società di mutuo soccorso; se, quindi, e in che misura, ha esteriorizzato il *metodo mafioso.*

Viene in gioco, a tal proposito, l'argomento della *mafia silente,* ampiamente trattato dal Tribunale, attraverso una rassegna di pronunce giurisprudenziali, le quali vanno aggiornate con la recente Cass.pen. sez.VI, n.50064, 16/09-21/12/2015, Barba ed altri.

In tale sentenza, la Cassazione ribadisce che il metodo mafioso deve necessariamente avere una sua esteriorizzazione, quale forma di condotta positiva richiesta dalla norma con il termine *avvalersi.* Tale esteriorizzazione può avere – dice la Suprema Corte – le più diverse manifestazioni purché si concreti in atti specifici, riferibili ad uno o più soggetti, suscettibili di valutazione al fine dell'affermazione, anche in unione con altri elementi che li corroborino, dell'esistenza della prova del metodo mafioso.

Pertanto lo stesso termine *mafia silente* è ambiguo, in quanto se per mafia silente si dovesse intendere una mafiosità meramente potenziale, ancorché inserita in una struttura gerarchicamente organizzata, con proprie cerimonie e rituali, non necessariamente ci si troverebbe di fronte ad un fenomeno criminale, così come

bene è stato messo in rilievo nelle sentenze di primo e secondo grado, nel procedimento MAGLIO 3.

In effetti il ritualismo non va sopravvalutato, potendo bensì rappresentare un elemento indice di sussistenza dell'associazione criminale (nella fattispecie 'ndranghetista) non sufficiente, peraltro, a trasmigrare da un contesto socio-culturale ad uno penale.

Sotto tale profilo si può arrivare a dire che la stessa questione del *battesimo* ha un senso, se connessa, oltre che con l'acquisizione di uno *status*, anche con un ingresso in una compagine effettivamente attiva sul territorio.

Ritorna, ancora una volta, quella distinzione tra l'*essere* e il *fare*, in base alla quale la persona deve essere condannata per quello che *fa* e non solo per quello che *è* o, addirittura, per quello che *fu* ed ora neppure più *è*.

Rapportato all'associazione, il concetto postula la riconosciuta esistenza di un gruppo effettivamente determinante condizioni attuali di assoggettamento e di omertà.

Già si è visto, a proposito del PALAMARA, come l'atto di appello abbia molto bene sviluppato l'argomento, contestando la significatività e la sussistenza stessa di una mafia *per comune opinione*, completamente sganciata da manifestazioni di esteriorizzazione della condotta.

Sotto tale aspetto si rileva che varie possono essere le modalità con cui la condotta è manifestata con riferimento, soprattutto, alla zona geografica e all'ambiente in cui la condotta è esplicata; ed è lo stesso Tribunale a evidenziare che non potrebbero esportarsi in Liguria taluni metodi adottati in Calabria, per un diverso sentire dell'opinione pubblica; ma un conto è lavorare sotto traccia, altro conto è rimanere non operativi, ancorché sfogliando l'album dei ricordi, e/o praticando ritualità ridotte a mero simulacro.

Come già visto sopra, quella del *basso profilo* è sempre stata una preoccupazione (una fissazione, si potrebbe dire) del MARCIANO', condivisa dai *vecchi* del sodalizio (CARLINO, SCARFO', TRINCHERA) ma non dai *giovani,* come MARCIANO' Vincenzo 77 ("*qua avete 80 anni tu e 80 anni quell'altro e ancora siete voi che dovete camminare per le strade.., là sotto a 28 anni comandano i paesi, c'è una piccola differenza*") e dall'aspirante MACRI' Alessandro il quale, di

là dalle esagerazioni dovute ad una evidente immaturità, aveva ben chiara la necessità di un più ampio raggio di azione e di un più marcato esercizio del potere.

Un discorso a sé va fatto per i fratelli PELLEGRINO, le cui eclatanti manifestazioni di criminalità non sono state ritenute sussumibili dalla Corte sotto un ambito associativo, a causa dell'improvvida scissione del capo A) che, configurando una distinta ipotesi associativa fondata su basi inconsistenti, ha determinato il venir meno di elementi probatori deponenti per la mafiosità di tali soggetti. Anch'essi, comunque, nella commissione di singoli reati, hanno utilizzato condotte più consone al territorio calabrese che a quello ligure, causando la riprovazione del MARCIANO', che aveva guidato il proprio gruppo su linee di condotta *sotto traccia.*

Tribunale e atto di appello spendono molti argomenti, ovviamente in contrasto fra loro, sul modo d'agire di MARCIANO' Giuseppe.

Nel capitolo della sentenza intitolato IL CONTROLLO DEL TERRITORIO, il Tribunale fa riferimento alla "*costante processione di personaggi di vario genere, non solo pregiudicati di origine calabrese ma anche persone comuni e imprenditori tra i maggiori della zona, i quali, con estremo rispetto e deferenza, si rivolgevano all'ottantenne MARCIANO' per la soluzione di qualsiasi problema: dalle richieste d'intervento per ottenere il recupero di crediti, il rilascio di immobili o il pagamento di canoni d'affitto, la cessazione di condotte estorsive o prevaricatorie da parte di terzi malavitosi, il recupero di refurtiva a seguito di patiti furti, alle raccomandazioni richieste per trovare un lavoro, ottenere un trasferimento, essere garantiti per un prestito, sbloccare una pratica o ottenere un'agevolazione presso gli uffici comunali, evidentemente riconoscendo in capo all'anziano MARCIANO' autorità ed influenza in tutti i settori dell'ambito territoriale*".

Rileva il Tribunale che a tutti i postulanti il MARCIANO' prometteva un pronto intervento, a cui puntualmente seguivano concreti risultati, talora registrati da successive conversazioni, talora ricordati dallo stesso MARCIANO', il tutto a conferma dell'efficacia della sua azione.

Soggiungono i primi Giudici che il MARCIANO' non utilizzava il telefono e solo raramente si allontanava dalla sua postazione, ma operava a distanza avvalendosi

del gruppo di sodali ruotanti intorno a sé, per convocare persone, inviare 'ambasciate', lanciare avvertimenti, svolgere indagini sulle situazioni a lui sconosciute onde agire efficacemente, addirittura individuare e punire gli autori di furti, onde scoraggiare episodi di piccola delinquenza surrogandosi alle autorità preposte alla gestione della sicurezza pubblica e al tempo stesso riaffermando il controllo del territorio.

Conclude la sentenza sul punto, affermando che l'innegabile influenza riconosciuta al MARCIANO', tanto dai postulanti quanto dai destinatari dei suoi interventi, costituisce la prova tangibile del condizionamento sociale attuato dall'organizzazione 'ndranghetista, non limitato al contesto malavitoso, ma sottilmente penetrato in ogni settore nella vita sociale, ivi compreso il mondo imprenditoriale, politico e istituzionale, con il conseguimento di concreti risultati utili al rafforzamento del sodalizio.

Il Difensore appellante contesta quella che, per lui, è un'impostazione estremamente semplificatrice sotto il profilo, da una parte, della qualificazione degli atti posti in essere e, dall'altra, della carenza di riconoscibilità dell'agire mafioso.

Afferma al riguardo l'atto d'appello che, per lo più, chi si rivolge al MARCIANÒ è un membro della comunità calabrese, che vede in lui un punto di riferimento, attribuendogli prestigio per la sua autorevolezza e per il rispetto maturato nell'ambito di quella comunità.

Entrambe le prospettazioni si prestano a critiche.

L'indubbio prestigio del MARCIANO' presso la comunità locale, non solo calabrese, non comporta di per sé, in quanto *modo di essere*, un rilievo di mafiosità; non potendosi accostare semplici raccomandazioni a interventi autoritari, espressione di concrete condotte intimidatorie.

Le stesse caratteristiche di drasticità, tempestività ed efficienza, nonché la capillarità del controllo del territorio, le une e l'altra messe in particolare evidenza dal Tribunale, debbono essere riempite di contenuti concreti oggettivamente mafiosi.

D'altra parte non si può convenire con l'assunto dell'atto di appello di sostanziale innocuità delle condotte del MARCIANO'.

In effetti l'atto d'appello non si confronta compiutamente con tutte le vicende riportate in sentenza, indicative non solo di benevole espressioni di filantropia, ma di un modo di porsi del MARCIANO' e del suo gruppo, con modalità intimidatorie, capaci di determinare assoggettamento ed omertà.

Il *comune sentire* della comunità emerge da numerose testimonianze, alcune delle quali provenienti da soggetti (TRIFOGLIO, TARI', BOTTINO, DAMBRA, CIOFFI, AGNESE), di cui si parlerà tra poco, comunque concretamente e direttamente intimiditi dal MARCIANO' o dal collegamento fatto alla sua persona, alla sua famiglia, al suo giro.

Altre persone, ancorché non vessate, hanno parlato della mafiosità di MARCIANO' Giuseppe.

Tra queste vanno ricordati ARTIOLI Marino – il quale (inc.prob.18.12.2012) ha dichiarato di convenire sul giudizio di *ammanicato* attribuito al MARCIANO' da MAGLIANO Sandra - e, soprattutto, l'imprenditore PESCE Santino.

Costui (inc.prob.17.12.2012) ha chiarito come, inizialmente, abbia connesso il riferimento fattogli dal suo collaboratore SPARMA alla *influenza* territoriale del MARCIANO' a qualcosa di positivo, idoneo a procurargli pubblicità ("*io lo intesi nel senso buono, effettivamente che fosse una persona come il farmacista, come il benzinaio, che io frequento a Ventimiglia, ... Ecco, cioè nel senso che un po' di pubblicità, ecco, ma una pubblicità commerciale*").

Successivamente il PESCE venne avvisato che il MARCIANO' era persona di dubbia reputazione, poiché 'ndranghetista. A quel punto egli disse a chi l'aveva informato che non ne sapeva nulla e che, pertanto, avrebbe evitato quella frequentazione.

L'accennato sbrigativo assunto dell'atto d'appello in merito all'attivismo del MARCIANO' omette di considerare tutte quelle richieste di protezione e intervento e di raccomandazione, dettagliatamente indicate in sentenza e che il P.M., nella sua memoria aveva definito *gli atteggiamenti da padrino.*

Già si è detto dell'intervento a favore del PARASCHIVA. Per ciò che attiene ai rapporti con soggetti estranei al sodalizio, nulla viene detto in atto d'appello relativamente a interventi significativi.

Nessun accenno, invero, viene fatto all'intervento, effettuato su richiesta di COMITE Oreste, a favore dell'imprenditore CAPANO Alessandro, vittima di richieste estorsive di ROMEO Antonino.

Questa vicenda è doppiamente emblematica in quanto, da una parte, evidenzia la grande deferenza del postulante COMITE verso il MARCIANO' ("*Voi lo sapete anche da lontano vi ho sempre rispettato…lo sapete a voi e alla signora vostra*") e il senso di superiore condiscendenza di costui ("*si figurati non c'è problema*") e dall'altra l'effettivo potere del MARCIANO' di effettuare convocazioni anche nei confronti di estranei al proprio giro. In effetti il MARCIANO' rassicura il COMITE che avrebbe convocato il fratello maggiore ROMEO Antonino e quindi risolto il problema, come già lo aveva convocato in una precedente occasione risolvendo analogo problema patito dai fratelli LUCÀ; e che non si trattasse di una mera vanteria del MARCIANO' lo dimostra il fatto che la precedente convocazione di ROMEO Antonino era effettivamente avvenuta, come da servizio di OCP del 22.10.2009.

Altre convocazioni, come quella di MUZZUPAPPA Pasquale, su richiesta di tale Franco che aveva prospettato al MARCIANO' problemi con il suddetto, quella di CRUDO, su richiesta dell'ARTIOLI che vantava un credito nei confronti del predetto, quella di COZZUCCOLI che si era rivolto al MARCIANO' per cercare di recuperare un credito nei confronti dell'ex socio RINCHI, con promessa del 10% su quanto recuperato, sono tutte espressioni di un potere diffuso del MARCIANO' in ambito territoriale, che vanno ben oltre la prospettazione di saggio e vecchio paciere, mediatore e quasi benefattore, contenuta in atto d'appello; e ciò anche perché, spesso, l'interfaccia del buon samaritano verso i postulanti è quella del freddo decisionista verso coloro nei confronti dei quali i postulanti chiedono protezione.

Al riguardo è sintomatico l'intervento a favore di MANNINI Mauro, locatore di un appartamento il cui conduttore era moroso.

Il MANNINI non è uno dei tanti calabresi che si rivolgevano al MARCIANO' per ottenere aiuto, ma un noto imprenditore della zona, amministratore della società FIN.IM., committente dei lavori per la realizzazione del Porto di Ospedaletti, cui il MARCIANO' e il MANNIAS erano interessati, come meglio si vedrà trattando della

MARVON.

Già altra volta il MARCIANO' era intervenuto su ricorso di un non meglio identificato soggetto di Lavagna, il cui inquilino, tale GAROFALO sconosciuto ad esso MARCIANO', era moroso. In quel caso il MARCIANO', convocato TRINCHERA Salvatore, dava a costui l'incarico di identificare e reperire questo GAROFALO e ammonirlo a saldare il debito.

Nel caso del MANNINI il MARCIANO' fa qualcosa di più: manda a chiamare il conduttore moroso dandogli un mese di tempo per liberare l'appartamento. Di tutto ciò parla il MARCIANO' nella conversazione 2040 RIT 2319/10 del 07.04.2011 con SCIBILIA Giovanbattista, persona di sua fiducia che l'aveva accompagnato al funerale di LA ROSA Rocco, e con la ELIA.

Non c'è motivo per ritenere che quella del MARCIANO' sia una vanteria (né l'atto d'appello, che neppure parla della vicenda, lo sostiene) evidenziandosi, invece, il potere del MARCIANO' di incidere su situazioni e rapporti giuridici in modo drastico e in un contesto d'illegalità.

In definitiva i metodi del MARCIANO', quantunque non troppo appariscenti, riuscivano a creare assoggettamento ed omertà.

Lo stesso SCIBILIA, che pure – come visto – era una persona di fiducia del MARCIANO', si sente costretto a giustificarsi con il MARCIANO' per le dichiarazioni pubbliche del proprio nipote e consigliere regionale SCIBILIA Sergio, che aveva parlato in tono allarmistico della situazione della criminalità nel ponente, andando in contrasto con le dichiarazioni più rassicuranti dell'onorevole ed ex ministro SCAJOLA.

L'assoggettamento e l'omertà indotti nelle vittime dalla connotazione mafiosa della famiglia MARCIANO' trova, poi, significative conferme nel tenore delle testimonianze, tutte in varia misura connotate da reticenze e paure, rese delle parti offese, TRIFOGLIO, TARI', DAMBRA, BOTTINO, AGNESE.

TRIFOGLIO Gianni, persona offesa in ordine ai reati di cui capi F) G) H) ha mostrato, in sede di incidente probatorio, una spiccata iniziale reticenza omertosa; a seguito di varie contestazioni ha riferito, infine, la pericolosità della famiglia MARCIANO' perché collegata con la 'ndrangheta e ciò non solo per unanime considerazione della comunità, ma per l'aperta esibizione da parte di MARCIANO'

Vincenzo 77 che, per intimorire, vantava il potere dello zio defunto MARCIANO' Francesco, detto Ciccio.

È interessante esaminare l'*incipit* della deposizione relativa alla famiglia MARCIANO'.

P.M. - ...aveva, in un certo sentito, parlare della famiglia Marcianò?

DICH. TRIFOGLIO - Sì.

P.M. - in che termini?

DICH. TRIFOGLIO - La definizione esatta è: "Una famiglia che contava".

DICH. TRIFOGLIO - Ma in termini non brutti per quanto mi riguarda me.

P.M. - vuole essere un pochino più preciso?

G. - Trifoglio scusi, ma ha capito il senso dell'impegno che ha preso prima?

DICH. TRIFOGLIO - Certo.

G. - lei deve venire qua a dire la verità.

DICH. TRIFOGLIO - Sto dicendo la verità.

DICH. TRIFOGLIO - C'è una famiglia che contava e che tutti stavano sotto di loro.

G. - ma che significa sotto di loro?

DICH. TRIFOGLIO - Questo mi è stato detto.

Il seguito della penosa deposizione a pezzi e bocconi evidenzia una vera e propria paura del TRIFOGLIO a spiegare come stessero realmente le cose finché, spinto dalle contestazioni del P.M. e dagli ammonimenti del GIP, egli ha ha dovuto correggere il tiro.

il TRIFOGLIO parte dalla generica risposta di *una famiglia che contava*, con connessa asserzione *ma non in termini brutti*, per quanto lo riguardava, per arrivare ad affermare che si diceva esser quella dei MARCIANO' era una famiglia pericolosa, perché aveva collegamenti con la 'ndrangheta.

L'informazione specifica, dice il TRIFOGLIO, gli è pervenuta dallo stesso MARCIANO' Vincenzo 77 "*sempre tendenzioso a intimorire*"; lo stesso MARCIANO' Vincenzo 77 che gli aveva detto di essere socio di Pino GALLOTTA.

Nel tentativo apertamente omertoso di dire il meno possibile, reso tuttavia particolarmente arduo dagli approfondimenti del P.M. e del Giudice, il TRIFOGLIO ha fatto emergere, di là dalle proprie contraddizioni, il legame fra il GALLOTTA e i

MARCIANO' e la paura *di tutto quello che c'era in giro a Ventimiglia.*

Particolarmente significativa è l'espressione *figli di un dio minore* riferita dal TRIFOGLIO a chi non è *insieme a loro,* ovvero *non la pensa come loro.*

Con il TARI' si passa dalla paura a terrore.

Il teste che, nel febbraio 2011, aveva dovuto persino recarsi in pronto soccorso, in quanto sentitosi male dopo le minacce del GALLOTTA alludenti anche a sua figlia e che, successivamente, s'era rivolto all'intermediario AMBESI in modo da non dover più incontrare il ceditore, ora neppure ha il coraggio di associare il nome di MARCIANO' Vincenzo 77 a quello del GALLOTTA; messo, poi, di fronte alle proprie precedenti dichiarazioni al P.M., il TARI' dichiara di non voler dire il nome del padre di Vincenzo, il quale ultimo – durante la deposizione del teste – ride sguaiatamente.

Dopo di che si può immaginare quanto possa esser veritiera la risposta *no, no,* alla domanda del giudice se egli avesse paura di qualcuno.

Ulteriore prova dell'intento omertoso del TARI' di non evidenziare il giro che stava dietro al GALLOTTA sta nell'aver parlato, sempre in incidente probatorio, del rimprovero rivoltogli dall'AMBESI in termini diversi da come ne aveva riferito al P.M.

DICH. TARI': *Ho detto [*all'AMBESI*]: "Guarda…". Gli ho raccontato che cosa è successo, in che guaio mi trovo e la prima cosa mi ha detto, mi ha rimproverato, mi ha detto: "Ma come fai a metterti con un lordo così?".*
P. M. - Lei a me non ha parlato di "un lordo".
DICH. TARI' - Con quelle persone lorde detto in generale
P. M. - "Con quei lordi" disse il 6 dicembre. E' corretto?

Posto di fronte all'ennesima contraddizione, il TARI' ha ripiegato sull'allegazione di una confusione, ulteriormente contraddicendosi là dove ha asserito di aver chiesto all'AMBESI, essendo calabrese "*come loro*", con riferimento quindi non a una sola persona, il GALLOTTA, ma anche a tutti *quei lordi* con cui il GALLOTTA si accompagnava e di cui il teste aveva parlato nelle precedenti dichiarazioni rese al P.M.

Persino patetica, comunque rivelatrice di sconfinata paura, è la risposta del TARI'

alla domanda del P.M. "*Qual è la spiegazione che mi ha dato il 6 dicembre quando io gli ho contestato: "Perché continua a parlarmi ...al plurale, lordi, loro?". ... se lo ricorda?" "No, mi aiuti lei, guardi".*

Alla fine il TARI' ha detto che le persone da lui in precedenza riconosciute, "*Li vedevo che andavano insieme Pino con i suoi amici, chiamiamoli amici".*

Anche la testimonianza di DAMBRA Alessandro risulta significativa del contesto di assoggettamento ed omertà in cui opera l'organizzazione 'ndranghetista facente capo ai MARCIANO'.

Viene in rilievo, al riguardo, la conversazione fra MARCIANO' Vincenzo 77 e il GALLOTTA, in cui il primo evoca la risposta data da suo padre al DAMBRA che gli diceva di non preoccuparsi in merito alla propria puntualità nelle restituzioni: "*chi si deve preoccupare sei tu, nella bocca del lupo a Milano*".

Non c'è motivo alcuno per revocare in dubbio la veridicità di quanto affermato da MARCIANO' Vincenzo 77, considerata la sua prossimità al padre, e tenendo conto degli interessi economici di DAMBRA Alessandro, titolare di una grossa impresa di pulizie in Rozzano.

Evidente, quindi, la velata minaccia di MARCIANO' Giuseppe al suddetto di ritorsioni in caso di sgarri, il che attesta altresì i legami del MARCIANO' con esponenti 'ndranghetisti di Milano, circostanza confermata da un controllo dei Carabinieri dei MARCIANO' padre e figlio con tale SARCINA Pasquale, condannato a 9 anni di reclusione per il rato di cui all'art.416-*bis* c.p., con sentenza della Corte d'Appello di Milano del 23.04.2013, irr. il 05.06.2014 (processo INFINITO).

Lo stesso DAMBRA era consapevole della capacità dell'organizzazione d'intervenire anche fuori del territorio ligure, atteso che egli stesso aveva richiesto l'aiuto dei MARCIANO' per risolvere suoi problemi con i calabresi della zona milanese di Baggio, ricevendo risposta positiva.

Il fatto, raccontato dal DAMBRA in incidente probatorio, è relativo alla visita ricevuta in ufficio da parte di due calabresi che, per via di due schiaffi da lui dati a una donna, asserita truffatrice, lo rimproverarono intimidendolo. Così egli si rivolse allo zio DAMBRA Salvatore, che a sua volta ne parlò con MARCIANO' Vincenzo 77, il quale si dimostrò disponibile a venire a Milano per parlare con i due

calabresi.

Anche nella testimonianza di DAMBRA Alessandro è evidente l'intento di dire il meno possibile, tant'è che egli è stato più volte sottoposto a contestazioni e ammonito a dire la verità. Il DAMBRA, in modo ancor più marcato di TRIFOGLIO e TARI', ha espresso la propria paura nel parlare dei MARCIANO' ed anche lui, come il TARI', è stato sottoposto al dileggio di MARCIANO' Vincenzo 77 durante la propria deposizione.

Per ciò che attiene alla posizione di BOTTINO Carla, titolare dell'hotel PICCOLO PARADISO che, su richiesta dei MARCIANO', aveva omesso di registrare la permanenza dei tre giovani riconducibili al clan PIROMALLI di Gioia Tauro, giunti in auto dalla Calabria insieme a MARCIANO' Vincenzo 77, PIROMALLI Gianluca (fratello di Girolamo), ROMAGNOSI Cosimo (nel dicembre 2010 arrestato con PIROMALLI Girolamo) e CIURLEO Giuseppe, l'atto d'appello esprime una posizione estremamente riduttiva.

Dice il Difensore appellante che la BOTTINO ben avrebbe potuto astenersi dal deporre.

L'assunto abbisogna di una precisazione. Inizialmente, invero, la BOTTINO era stata escussa come normale teste e solo nel prosieguo come indagata in procedimento connesso per le violazioni al TULPS, avendo ammesso di non aver registrato i nominativi dei tre ospiti.

Prima di essere di essere avvisata della facoltà di farsi assistere da un difensore, la donna ha bensì dichiarato di conoscere MARCIANO' Giuseppe, ma ha tergiversato alquanto di fronte alle domande del P.M. relative alle conoscenze di lei sulla mafiosità della famiglia MARCIANO' e sulla richiesta ricevuta di non registrare tre clienti.

P.M. - proprio quando è arrivata lì è successo un qualcosa ... qualcuno le ha riferito qualcosa in merito ai Marcianò?
DICH. BOTTINO - Sì, come avevo già detto parlavano di questa mafia, parliamone così...
P.M. - deve essere un pochino più precisa signora.
DICH. BOTTINO - Ho sentito che dicevano che c'era qualcuno che era mafioso però io non ho mai potuto appurare

questa cosa perché non ho avuto...

P.M. - lei stava dove si ricorda?

DICH. BOTTINO - Penso in albergo.

P.M. - poteva essere un cliente, poteva essere un persona di Valle Crosia?

DICH. BOTTINO - Poteva essere di Valle Crosia però è passato talmente tanto tempo..

P.M. - che cosa le disse questa persona?

DICH. BOTTINO - Che c'era una persona della mafia, come si dice, mafiosa.

G. - e chi era?

DICH. BOTTINO - La persona non l'hanno detta però avevano fatto riferimento a una casa più avanti, tutto lì.

P.M. - cioè le hanno indicato una casa?

P.M. - e qual era questa casa?

DICH. BOTTINO - Una casa...

DICH. BOTTINO - Una casa che c'era lì vicino a noi.

P.M. - gliela ha indicata?

DICH. BOTTINO - Sì.

P.M. - e lei sa chi abitava in quella casa?

DICH. BOTTINO - Sì.

P.M. - chi?

DICH. BOTTINO - Abitava il signor Peppino,

P.M. - allora, arriviamo al punto. E' successo un episodio particolare nell'agosto del 2010?

DICH. BOTTINO - Nel 2010 il giorno del ferragosto, il quindici, per due sere, sono state ospitate tre persone,

tre parenti, tre di loro.

P.M. - di loro chi?

DICH. BOTTINO - Dei signori Marcianò

P.M. - ma prima dell'arrivo di queste tre persone è successo qualcosa... ?

DICH. BOTTINO - Mi era stato chiesto se c'erano dei posti liberi.

P.M. - Quando?

DICH. BOTTINO - Due - tre giorni prima.

P.M -.. chi è venuto in albergo a farle questa richiesta dei posti?

DICH. BOTTINO - Vincenzo.

DICH. BOTTINO - Sì. Mi ha detto: "Guardi, lascio il mio documento da non segnarli.

Dopo l'avviso della facoltà di nominare un difensore, la BOTTINO ha continuato a rispondere, cercando in qualche modo di non scontrarsi con i MARCIANO'; ma dalle sue reiterate affermazioni di essere una donna sola, necessitante di protezione emerge anche, per converso, la sua impossibilità di resistere ad una richiesta (quella di non registrare gli ospiti dei MARCIANO') che ella si sentì costretta ad assecondare.

Finché era obbediente ai *desiderata* dei MARCIANO' e, quindi, da loro protetta, la BOTTINO non aveva certamente motivo di avere paura.

La Difesa, enfatizzando la dichiarazione in proposito della BOTTINO, trascura di considerare, se non l'impossibilità, almeno la sconvenienza per lei, di una condotta alternativa a quella effettivamente tenuta.

BOTTINO - L'ho fatto per loro.
GIUDICE. - cioè per loro che significa?
BOTTINO - Perché Vincenzo mi ha chiesto questo.
BOTTINO -…. per essere considerata.
GIUDICE - per essere considerata, che se ne fa lei della considerazione di Vincenzo, con tutto il rispetto, è un cliente come un altro, ce ne saranno diecimila, come mai a tutti dice no se provano a registrare e a Vincenzo Marcianò ha detto di sì?
BOTTINO - Non so cosa rispondere.
GIUDICE: Signora non ne usciamo, lei deve dare una risposta congruente se vuole rispondere. Ha paura di qualche conseguenza?
BOTTINO - Assolutamente no.
BOTTINO - Lo ho detto anche prima, ero una donna sola se non altro sono persone che... Non so
BOTTINO - Possono sempre avere un occhio di riguardo.

Addirittura, a precisa domanda del Giudice: "*Mi faccia capire: quando è stata avvisata che vicino a lei c'era un mafioso lei si è sentita più sicura o più allarmata? Perché sa alle volte uno può anche dire: «C'è un mafioso vicino sta tranquillo, qua non ci viene nessuno», lei che valutazione ha fatto?*" la BOTTINO ha risposto "*Se*

ci sono veramente queste persone sono al sicuro".

Si può, quindi, affermare che la BOTTINO si è adeguata alla situazione, avendoci da guadagnare, e ciò ulteriormente evidenzia il contesto di soggezione creato dai MARCIANO'.

Anche altri soggetti, non partecipi né vittime del sodalizio, hanno mostrato la propria soggezione nei confronti dei MARCIANO', come il direttore CIOFFI, la cui deposizione è stata indebitamente sottovalutata dalla Difesa.

È bensì vero che il CIOFFI, con la frase pronunciata davanti a una collega prima di una telefonata con MARCIANO' Vincenzo 77: "*Senti questo eh... che è un mafioso... mo' senti come parlo con i mafiosi*", ha voluto dimostrare una sua superiorità ma, intanto, ha etichettato come *mafiosa* la famiglia MARCIANO' e, poi, ha abbandonato ogni possibile boria allorché, messo alle strette dalla ELIA, non si è potuto sottrarre all'invito a pranzo da parte di MARCIANO' Giuseppe.

ELIA:"Guardi che mio marito vuole che venga a pranzo al ristorante, forse non ha capito che mio marito la vuole incontrare a pranzo".

Pertanto, quella relativa al proprio modo di trattare con i mafiosi è stata una frase pronunciata o per far colpo sulla collega, ovvero per simulare quel coraggio, che poi il CIOFFI non ha avuto nel rifiutare un invito a pranzo, che – come ammesso dallo stesso teste – gli ha procurato un negativo stato d'animo di cui egli ha anche parlato con colleghi.

DICH. CIOFFI - Ricordo chiaramente e condivisi anche un attimino questo stato d'animo con qualche mio interlocutore, collega, e dissi: "Guarda, devo andare giù…".
P. M. - "Devo andare"?
DICH. CIOFFI - Non devo, va bene: "Vado al ristorante perché comunque mi ha…, ho ricevuto questo invito fermo, estremamente deciso".
P. M. - Lei l'ha definito, quando ne ha parlato, era il 7 dicembre
mi disse proprio un invito…?
DICH. CIOFFI - Al quale non ho potuto dire di no, mi sono sentito nella situazione di non poter…, di non avere via d'uscita[23]*. Ho preso e sono andato.*

[23] Sottolineatura d.e.

È sempre il CIOFFI a riferire che non aveva piacere di andare a pranzo da una famiglia in odore di 'ndrangheta, per comune opinione della gente, che reputava MARCIANO' Giuseppe "*capobastone*" della piazza.
L'atto d'appello, infine, nulla dice in merito alla confidenza che il CIOFFI dice essergli stata fatta dalla collega COMELLO circa una pregressa intimidazione da parte della ELIA.

P. M. - Un'ultima cosa con riferimento a quello che lei ha appreso da una sua collega
DICH. CIOFFI - ... Enrica Comello.
DICH. CIOFFI - Mi ha riferito di un...episodio precedente...
P. M. - Al suo arrivo?
DICH. CIOFFI - Assolutamente sì, in cui probabilmente c'era stato qualche o diverbio o non aveva effettuato qualcosa alla signora Elia.
omissis
P. M. - Quale era questa frase?
DICH. CIOFFI - Nel termine: "So dove sta tuo marito, dove lavora tuo marito, che lavoro fa o dove stanno i tuoi figli" non mi ricordo ora di preciso, comunque era riferito all'ambito familiare, infatti la collega non aveva piacere di... A parte che fa un lavoro per il quale non è tenuta a seguire la signora ma non aveva il piacere poi di incontrarla perciò era fatto carico su di me la gestione di queste persone.

La forza intimidatrice esplicata dal sodalizio emerge anche dalla testimonianza di AGNESE Claudio[24], il quale veniva a conoscenza da CASTELLANA Ettore di un colloquio da costui avuto con ELIA Angela in merito ad un'ingente somma dei MARCIANO' portata da MANNIAS Giancarlo (poi deceduto) in Tunisia e del quale esso AGNESE avrebbe dovuto sapere qualcosa.
Ha soggiunto il teste che, alla propria risposta negativa, il CASTELLANA, appoggiandogli una mano sulla spalla, gli disse che non doveva avere paura della polizia quanto, piuttosto, dei MARCIANO'.
L'AGNESE è stato molto preciso nell'indicare le circostanze del colloquio con il CASTELLANA e le parole di costui.

P.M. - Dove stavate?

[24] assai significativa sul punto (oltre, come si vedrà oltre, a documentare la vicinanza di CASTELLANA alla famiglia MARCIANO' ed il legame tra MARCIANO' e MANNIAS Giancarlo)

DICH. AGNESE - Sopra il furgone.
DICH. AGNESE - ...andavamo anche insieme lì a lavorare, guidavo io. Mi ha fatto il gesto e mi ha detto: "Dimmi dove hai messo i 500 mila." Alché mi sono un po' spaventato. Se prima non gli davo peso adesso mi ero un po'...
P.M. - Ma poi ha aggiunto qualcos'altro?
DICH. AGNESE - Mi ha detto: "Guarda che loro, i Marcianò e tutti gli altri, che non sono stupidi come la Polizia, questi qua vengono, ti fanno la festa."

Anche qui l'atto d'appello sbrigativamente squalifica la deposizione dell'AGNESE ("*le dichiarazioni del teste Agnese Claudio, soggetto interessato perché nutre astio nei confronti di Mannias, avendo in corso dei contenziosi con lo stesso, riferisce in relazione alla posizione Marcianò Giuseppe solamente de relato, cioè quanto appreso dall'imputato Castellana Ettore, il quale non ha mai confermato quelle dichiarazioni*") omettendo di indicare quale fosse la rilevanza di asseriti *contenziosi* in corso con il MANNIAS, deceduto un anno e mezzo addietro rispetto alla data della deposizione dell'AGNESE la quale, inoltre, non necessita *ex se* di riscontri, attesa la qualità di teste a tutti gli effetti del dichiarante.

Riscontri, peraltro, sussistono con riferimento alla costituzione in Tunisia, da parte del MANNIAS, delle società TUNITALIA.

Inoltre l'AGNESE ha dichiarato il proprio spavento per quanto riferitogli dal CASTELLANA, relativamente ai soggetti di cui egli doveva aver paura, mimando il gesto fattogli dal suddetto.

Una situazione ancor più esplicita della prevaricazione dei MARCIANO' sta nella richiesta di MARCIANO' Vincenzo 77 di riassumere DAMBRA Salvatore alla MARVON, come risulta dalla conversazione tra MANNIAS Giancarlo e BOSSO Claudio i quali commentano, non senza irritazione, la *ambasciata* ricevuta dai MARCIANO' (Vincenzo 77 in proprio e per conto del padre) per fare riassumere DAMBRA Salvatore, guardiano al cantiere del porto di Ospedaletti, che era stato licenziato.

In successiva telefonata con il detto DAMBRA, MARCIANO' Vincenzo 77 riferisce di aver minacciato di prendere *a puntate* il MANNIAS se non avesse riassunto il DAMBRA medesimo.

Ecco, quindi, che prende corpo la realtà di un sodalizio non *in sonno*, guidato da

un soggetto autorevole e capace di suscitare rispetto e soggezione, ma anche timore ed omertà.

Per ciò che attiene all'inserimento del MARCIANO' nella gestione di rapporti economici, il Difensore appellante afferma che "*I veri affari economici nella zona intemelia non sono passati tra le mani di Marcianò Giuseppe, nella sua qualità di capo 'ndranghetista.*

Altri gruppi imprenditoriali hanno, a volte anche illecitamente, accumulato ricchezze sfruttando le regole del libero mercato a proprio piacimento.

Altri hanno fatto i soldi, non Marcianò Giuseppe e la sua famiglia, che evidenzia ripetutamente problemi economici, addirittura quotidiani e minimali".

Sembra di comprendere dalla prospettazione dell'atto d'appello che, poiché il MARCIANO' non ha avuto il totale controllo dell'economia dell'hinterland intemelio, non sussiste questo aspetto del reato d'associazione mafiosa.

In realtà occorre tener presenti due aspetti, uno giuridico ed uno pratico.

Sotto il profilo giuridico la norma, là dove tratta dell'ingerenza del sodalizio nel settore economico, indica l'acquisizione diretta o indiretta, la gestione o comunque il controllo *di* (non *delle*) attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici per realizzare profitti o vantaggi ingiusti.

Non è necessaria, pertanto, una invasione totalitaria nel tessuto economico, essendo condizione sufficiente di configurabilità della fattispecie, anche un'invadenza parziale e settoriale.

Sotto il profilo pratico, occorre anzitutto rilevare che il MARCIANO' ha, comunque, perseguito interessi ad alto livello nel tessuto economico del ponente ligure, dal porto di Ventimiglia, al porto di Ospedaletti, alla gestione dei rifiuti, agli appalti comunali di Ventimiglia e Bordighera, attraverso la cooperativa MARVON, oltre ad interessi direttamente gestiti.

Per ciò che attiene ai rapporti fra il MARCIANO' e la MARVON, il Difensore appellante afferma che nessuno dei testimoni escussi in incidente probatorio e in dibattimento ha evidenziato l'esistenza di rapporti di qualsiasi tipo tra MARCIANÒ Giuseppe e la MARVON.

Viene, a tal proposito citata la testimonianza di PESCE Santino, titolare della

DOCKS LANTERNA (smaltimento rifiuti) il quale ha manifestato la propria opinione "*che la Marvon fosse Mannias e basta*".

Peraltro la Difesa smentisce la perentorietà della propria affermazione, là dove richiama le contrarie dichiarazioni dell'AGNESE precisando, tuttavia, esser costui un teste interessato perché nutriva astio nei confronti del MANNIAS avendo in corso dei contenziosi con lo stesso e, comunque, *de relato*, riferendo sul MARCIANO' quanto appreso dal CASTELLANA, che non ne ha confermato le dichiarazioni.

Nessun altro teste viene specificamente indicato dall'atto di appello.

Soggiunge il Difensore appellante che, d'altra parte, il Tribunale di Imperia nell'assolvere il PRESTILEO dai reati a lui ascritti, ha escluso qualsiasi rapporto tra il manager comunale e MARCIANÒ Giuseppe.

Secondo l'atto d'appello, tale circostanza è tranciante in quanto, essendo il PRESTILEO il principale protagonista della CIVITAS ed essendosi ipotizzato un rapporto preferenziale tra la CIVITAS e la MARVON, l'assenza di legame svuota di contenuto pregnante l'ipotesi della riconducibilità all'anziano MARCIANÒ.

Le prospettazioni della Difesa non appaiono condivisibili.

Richiamato quanto già detto sul CASTELLANA, si osserva che la (eventuale) sconoscenza del PESCE che dietro al MANNIAS ci fosse il MARCIANO' non può essere considerata prova positiva dell'estraneità del MARCIANO' alle operazioni della MARVON.

Quanto all'assoluzione del PRESTILEO come pure dello SCULLINO, entrambe qui confermate, si rileva la neutralità delle stesse ai fini dello stabilire la titolarità occulta della MARVON, atteso il difetto di prova che PRESTILEO e SCULLINO, trattando con il MANNIAS, fossero consapevoli che, in realtà, trattavano con il MARCIANO'.

Pertanto anche la doppia veste del PRESTILEO di membro della CIVITAS e di massimo dirigente comunale non ha alcun rilievo in relazione alla questione di cui si tratta.

L'atto d'appello fa, poi, riferimento alla frase di MARCIANO' Giuseppe "*La MARVON, la MARVON è di VINCENZO mio nipote! di NUNZIO e del vigilino*" per

marcare la di lui estraneità alla compagine societaria; ma tale richiamo dimostra semmai come anche dopo il subentro del MANNIAS, quale amministratore unico, alla precedente gestione LIMON-BOSSO, la MARVON non solo sia rimasta in mano alla proprietà occulta, ma abbia cominciato ad essere usata direttamente dal MARCIANO' tramite un soggetto esperto e di propria fiducia per perseguire la scalata ai grandi affari del comprensorio.

La MARVON pre-MANNIAS, la cui operatività era pacificamente assai ridotta, non avrebbe certo potuto coltivare possibilità alcuna se non quella di raccogliere le briciole, mentre la MARVON, amministrata dal MANNIAS cercava un posto a tavola fra i protagonisti dell'economia locale, molto spesso ottenendolo.

Se è vero che MARCIANO' Giuseppe non compariva neppure formalmente in MARVON, è altrettanto vero che teneva frequentissimi contatti con il MANNIAS relativamente agli affari della cooperativa e con titolari delle ditte che con questa operavano.

IL PORTO DI OSPEDALETTI

Il rapporto fra MANNINI Mauro, amministratore unico della FIN.IM FINANZIARIA IMMOBILIARE SRL, committente del porto di Ospedaletti e MARCIANO' Giuseppe va oltre il semplice accenno della Difesa alla richiesta d'intervento, formulata dal primo al secondo, per risolvere la questione di un conduttore moroso.

Peraltro, anche a volersi soffermare, come fa l'appellante, su questa occasione di contatto, non si può non considerare che se un personaggio di rilievo nel settore economico-commerciale, come il MANNINI, si è rivolto al MARCIANO' per la risoluzione di un proprio problema, ciò ha fatto ben conscio dell'importanza e dell'influenza della persona cui si rivolgeva, al punto di decidere di non adire le vie legali.

Nessun accenno si trova in atto di appello alla conversazione 755 RIT 1444/10 del 21.11.2010, in cui MARCIANO' Giuseppe dice al nipote Vincenzo 48 che "*son dieci volte che mi manda a chiamare... MANNINI, che vuole parlare con me urgentemente, vuole parlare. Mandò a FRANCO, quello che vende le borse....*".

Anche in questo caso si ripete quanto appena detto a proposito del contatto relativo alla richiesta d'intervento per il conduttore moroso, con particolare

riferimento, qui, alla insistenza del MANNINI.

Da parte sua il MARCIANO' è sollecitato dal MANNIAS a fare pressioni sul MANNINI per i mancati pagamenti relativi ai subappalti ottenuti dalla MARVON (in particolare il servizio di guardiania del cantiere, ceduto alla MA.GI.CA.) da parte dell'appaltatore dei lavori del porto, l'impresa ROSSO di Torino.

La conversazione 2332 RIT 1442/10 del 29.08.2010, ore 8.20, intercettata all'interno del ristorante LE VOLTE, fra il MANNIAS e il MARCIANO', indica l'alto grado di comunanza d'interessi relativa non solo al porto di Ospedaletti, ma anche per affari da realizzare in Calabria.

Per ciò che attiene ai subappalti MARVON/MAGICA, il MANNIAS manifesta la propria forte irritazione per il ritardo, ormai di quattro mesi, dei pagamenti dando, per tale motivo, del *bastardo* al MANNINI il quale "*sta bloccando tutto*".

Emblematico è il modo con cui il MARCIANO' risponde al MANNIAS invitandolo a tergiversare: "*Aspettiamo che passi questo mese",* a riprova del comune interesse all'affare, sotto lo stesso ombrello MARVON. Diversamente egli non avrebbe usato la prima persona plurale, ma la seconda persona singolare collegata ad un altro modo verbale, tipo "*aspetta ancora un altro mese*".

Peraltro quello del MARCIANO' non è un puro attendismo: egli, infatti, si ripromette di incontrare il MANNINI il mese successivo, asserendo che "*quando vado mi deve dire qualcosa*".

Interessante notare come in questo intreccio di posizioni, MARCIANO' – MANNIAS – MANNINI – ROSSO, entri nella conversazione, anche un riferimento al PARODI.

MARCIANO': - Pure PARODI dice.. mi hanno detto che vuole parlare con te! Voglio sapere che cazzo vuole!
MANNIAS: - Ah..
MARCIANO': - Hai capito? Pure PARODI mi ha mandato a dire che vuole sapere che..
MANNIAS: - Cosa vuole MANNINI?
MARCIANO': - Cosa vuole MANNINI, si vede che c'hanno anche loro lì qualcosa.

Con riserva di esaminare la vicenda dell'attentato a PARODI, si richiamano le

osservazioni fatte a proposito del MANNINI. Anche qui, un esponente di assoluto rilievo dell'imprenditoria, come il PARODI, avverte la necessità di rapportarsi, prima ancora che con un soggetto tecnicamente competente (il MANNIAS) con un anziano gestore di ristorante, quale il MARCIANO', all'evidenza ritenuto il padrino della zona, interessato alle opere infrastrutturali in costruzione.

L'esame di tutta la conversazione MARCIANO'-MANNIAS nella parte in cui concerne il porto di Ospedaletti mostra uno scambio reciproco di informazioni, nell'ambito del quale emerge non solo lo spiccato interesse di MARCIANO' Giuseppe in prima persona per i dettagli dell'affare, ma anche un potere di indirizzo e un decisionismo, che ne rendono evidente la posizione di padrone di fatto della MARVON.

L'accennato *summit* mattutino con il MANNIAS presso il ristorante LE VOLTE ha per oggetto non solo le questioni insorte nel rapporto MARVON-MANNINI, ma anche le proposte di nuovi affari da realizzare anche in Calabria, avanzate dal MARCIANO', il quale conviene bensì sulle difficoltà rappresentategli dal MANNIAS, ma lo rassicura asserendo di avere *i mezzi per entrare.*

Nella sua memoria il P.M. collega i progetti calabresi del MARCIANO' e da lui discussi col MANNIAS alle operazioni immobiliari perseguite dai MAZZAFERRO, Teodoro e Girolamo, i quali avevano presentato un progetto al fine di ottenere fondi comunitari per la costruzione di un albergo sul mare in Gioia Tauro.

Stando alla conversazione in esame, il collegamento appare fondato.

Il riferimento alla famiglia MAZZAFERRO appare certo, attraverso la citazione del grave male del figlio trentasettenne dell'interessato al progetto. In effetti, in successiva conversazione (3717 RIT 1442/10 del 14.10.2010,) MACRI' Giuseppe, TRINCHERA Salvatore e MACRI' Paolo parlano di *Mommo e Toro* MAZZAFERRO e del figlio di quest'ultimo, *Ciccio,* malato di tumore al pancreas.

Pertanto quando parla del soggetto che aveva presentato il progetto, il MARCIANO' si riferisce specificamente a MAZZAFERRO Teodoro.

Il MARCIANO', ricordando al MANNIAS di avergli già parlato del progetto per cui era stata fatta domanda di finanziamento alla Comunità Europea specifica che si tratta di lavori per duecento milioni di euro, per la costruzione su un terreno vicino al mare, in Gioia Tauro di proprietà MAZZAFERRO, di un albergo con duecento

stanze.

In merito ad una pregressa domanda di finanziamento, il MARCIANO' dice al MANNIAS che, se questa fosse stata presentata nei termini, sarebbe stata accolta e il MANNIAS, dopo aver chiesto all'interlocutore se è in confidenza "*con questi qua giù*", gli fa presente che "*adeso ci sono un sacco di finanziamenti per il sud*".

PORTO DI VENTIMIGLIA E VICENDA PARODI

Prima di parlare dell'attentato a PARODI Piergiorgio, con i suoi presupposti e le sue implicazioni, occorre riprendere il discorso della sussistenza di rapporti personali, ancorché per interposta persona, tra l'imprenditore e il MARCIANO'.

L'atto di appello non approfondisce questo tema che, pure – si ribadisce - evidenzia la considerazione in cui MARCIANO' era tenuto nell'ambiente da parte di personaggi di rilievo nel mondo imprenditoriale (e, come si vedrà, anche politico) i quali ritenevano fosse conveniente interessarlo, nonostante la diversa posizione sociale, al fine di risolvere questioni e/od ottenere vantaggi.

Con riferimento al PARODI, appare del tutto credibile che costui, attraverso MARCIANO' Vincenzo 48, abbia interessato MARCIANO' Giuseppe alla pratica relativa alla realizzazione di un albergo (l'hotel Torre Sapergo) in Bordighera

In una conversazione captata, MARCIANO Vincenzo 48, MARCIANO' Giuseppe ed ALLAVENA Omar parlano dell'argomento. In particolare, il nipote prospetta allo zio l'opportunità di aiutare il PARODI senza chiedere nulla di immediato in cambio, ma per fare *bella figura*: evidentemente un favore *a futura memoria* (1250 – RIT 143/10, 03.06.2010).

Il MARCIANO' riscontra positivamente la richiesta, mandando a dire al PARODI di fargli pervenire una fotocopia della pratica così da inviarla "*al Sindaco e all'ingegnere*".

L'ALLAVENA, a sua volta, interviene nel discorso, per indicare il giusto canale cui indirizzare il PARODI.

Che non si tratti di fantasie o millanterie (che, comunque, non vengono allegate dall'appellante che, semplicemente, non parla della vicenda) lo si ricava dal fatto che, effettivamente, la pratica della realizzazione dell'albergo era giacente per motivi burocratici presso il comune di Bordighera, come da documentazione

acquisita presso l'ente pubblico e versata in atti all'udienza del 22.09.2010.

Non si vede come MARCIANO' Vincenzo 48 potesse sapere dell'*impasse* relativo alla pratica, se non informato dal PARODI. Quindi è del tutto credibile che il PARODI abbia cercato di risolvere la controversia con l'amministrazione comunale di Bordighera affidandosi alle conoscenze e all'influenza di MARCIANO' Giuseppe. E ciò già di per sé fornisce l'idea di un nucleo operativo capace di infiltrare i gangli della pubblica amministrazione.

Nell'ambito dei rapporti con il PARODI si situano gli interessi del MARCIANO', attraverso la MARVON, nell'affare del porto turistico di Ventimiglia, il cui committente è stato il "Gruppo COZZI PARODI" mediante la società controllata "CALA DEL FORTE S.r.l.", di cui è amministratore unico PARODI Beatrice, figlia di PARODI Piergiorgio.

Relativamente all'opera in questione, alla MARVON sono stati affidati lavori per complessivi euro 165.272,14 nel periodo 15.03-31.12.2010 ed euro 19.0014,00 nel periodo 31.01-28.02.2011.

In tale ambito si colloca la vicenda PARODI che, secondo la Difesa, registra la assoluta estraneità del MARCIANO' rispetto alla pianificazione dell'attentato posto in essere da altri.

Ricordato che, per l'attentato al PARODI, ROLDI e CASTELLANA sono già stati condannati in altro processo, la Difesa critica l'assunto del Tribunale di riferibilità del fatto al *locale* di Ventimiglia, nonostante la forte critica di MARCIANÒ Giuseppe e PALAMARA Antonio nella scelta di colpire violentemente PARODI e con quelle modalità.

Con specifico riferimento al MARCIANO', la Difesa afferma che il capo del *locale* non può dare il suo *placet* all'azione e poi non condividerne le modalità esecutive, soggiungendo che sono le stesse conversazioni ambientali a rendere giustizia al MARCIANO', evidenziandone la totale estraneità e inconsapevolezza rispetto al fatto globalmente considerato.

Tanto premesso, si osserva che, indubbiamente, la condotta del ROLDI e del CASTELLANA è dissonante rispetto al *basso profilo* osservato ed imposto dal MARCIANO' nelle attività da compiersi in Liguria; ma è altrettanto vero che l'attentato al PARODI non può essere considerato un mero colpo di testa dei due

esecutori, con riguardo sia all'ideazione, sia alla stessa esecuzione.

L'atto d'appello, non confrontandosi con le motivazioni sottostanti all'evento, omette di considerare che, oltre a ragioni *apparentemente* personali del ROLDI e del CASTELLANA, se ne possono trovare altre riferibili alla MARVON.

Come risulta dalle carte sequestrate preso le rispettive abitazioni, tanto il ROLDI quanto il CASTELLANA avevano verso il PARODI motivi di risentimento che, già di per sé stessi, sembrano trascendere la mera sfera personale di costoro.

Nella corposa lettera manoscritta sequestratagli, il ROLDI, fra l'altro, ripercorre le prime fasi di realizzazione del porto di Ventimiglia e, ricordando al PARODI gli aiuti prestati a lui e al genero COZZI per superare problemi di ordine burocratico e politico ostili al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione del porto con minacce ai vari assessori e consiglieri comunali per alzate di mano contrarie, gli rinfaccia di essersi dimenticato delle promesse fatte in merito al cantiere del porto, in particolare riguardo a "*bar guardiania e lavorare i camion*".

Tenuto conto della propensione del PARODI ad avvalersi di soggetti influenti sul territorio in funzione di scorciatoia per realizzare i propri scopi (come nel caso, sopra ricordato, dell'hotel TORRE SAPERGO) gli interventi che il ROLDI afferma di aver compiuto in favore dell'imprenditore appaiono del tutto credibili.

Appare, invece, non credibile che il ROLDI, in quanto *cane sciolto* e non, invece, avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, sia riuscito a condizionare la burocrazia e la politica a favore della realizzazione del porto.

Non credibile, altresì, è che il ROLDI, sempre in quanto singolo e non appoggiato da un sodalizio mafioso, si sia potuto permettere di chiudere la lettera con minacce al PARODI, espresse anche graficamente (fulmini) poi sfociate nell'attentato.

Dice il P.M. nella sua memoria-requisitoria che in Liguria, come in genere in tutto il nord Italia, la 'ndrangheta ha preferito operare in modo apparentemente lecito sviluppando interessi in attività economiche legali, soprattutto nel campo dell'edilizia ivi compreso il movimento terra, la guardiania e lo smaltimento dei rifiuti.

La prospettazione bene si attaglia alla MARVON con riferimento ai lavori affidatile

nell'ambito dei cantieri di Ospedaletti e Ventimiglia.

Lo stesso MARCIANO' ambiva ad avere uno spazio commerciale all'interno del porto, per vendere gelati o gazzose. Non si tratta di una pretesa minimale, come invece ritiene l'atto d'appello, ma della possibilità di avere un avamposto in una zona strategica, come quella portuale, e così è anche per la guardiania, soprattutto se riferita ad un cantiere in essere, e alla relativa movimentazione.

Soprattutto non si vede come il ROLDI, senz'avere alcun appoggio, abbia potuto fare accordi con il PARODI relativamente ai camion da utilizzare, data la rilevante importanza economica del trasporto dei massi dalla cava al cantiere.

Quando quindi il ROLDI rinfaccia al PARODI di essersi dimenticato delle promesse fatte in merito al cantiere del porto, in particolare riguardo a *"bar guardiania e lavorare i camion"*, è ragionevole ritenere che ciò faccia come esponente di un gruppo.

In realtà l'affare dei camion rappresenta il *trait d'union* fra le motivazioni personali di ROLDI e CASTELLANA e quelle della MARVON sottostanti all'attentato al PARODI. Costui, non facendo lavorare i camion asseritamente provenienti da Reggio Emilia, ma in realtà da Torino, da imprese di fatto riconducibili a soggetti calabresi di Taurianova, aveva creato una situazione intollerabile non solo per il ROLDI, ma per la stessa MARVON.

L'assunto dell'inconsapevolezza del MARCIANO' non è fondato.

La sentenza, ricalcando la memoria dell'Accusa, afferma che il CASTELLANA, nel corso di un incontro avvenuto esattamente una settimana prima dell'attentato, aveva informato MARCIANO' Giuseppe del problema dei camion facendo espresso riferimento sia a PARODI sia a MANNIAS Giancarlo amministratore della MARVON.

L'accesso del CASTELLANA al ristorante LE VOLTE è un dato di fatto, altresì monitorato dalla telecamera esterna.

Per il resto occorre dire che la conversazione fra il suddetto e il MARCIANO' non fa esplicito riferimento alla questione dei camion, anche se appare evidente dal riferimento al PARODI e al MANNIAS che gli interlocutori parlano di questioni di interesse MARVON.

Il riferimento ai camion diviene esplicito due giorni dopo, nella conversazione del 20.05.2011, fra ALLAVENA Omar e MARCIANO' Giuseppe, che vede quest'ultimo pensare all'arrivo di un *brutto momento* e, soprattutto, abdicare alla propria impostazione *sotto traccia* tenuta, com'egli dice, *da tanti anni.*

A leggere bene la conversazione, si vede come il MARCIANO' non formuli un presagio, ma prospetti, ancorché con notevole rammarico ("*io non volevo!*") un'azione forte non procrastinabile, spalleggiato da ALLAVENA Omar che gli prospetta l'eventualità di *prendere merda,* in caso si soprassedesse.

La drammaticità della decisione la si ritrova nella replica del MARCIANO' ("*mi spiace che io non sono il tipo capisci di fare...*") e nella controreplica dell'ALLAVENA ("*Si è obbligati però*").

È evidente che ROLDI e CASTELLANA, impegnando il PARODI all'utilizzo di *determinati* camion, avevano agito per conto del *locale,* il quale aveva radicato un affidamento in capo a coloro che li dovevano mandare e che, nascondendo la gestione calabrese dello sperato trasporto sotto lo schermo di diverse provenienze (prima Reggio Emilia, poi Torino) erano collegati a contesti 'ndranghetisti.

Si comprende, quindi, la portata del rifiuto del PARODI e le conseguenze da esso create al *locale,* in termini sia di credibilità, sia di danno economico.

Il tipo di risposta del PARODI all'agguato, mostra come egli stesso fosse convinto che dietro al ROLDI e al CASTELLANA vi fosse il *locale*; diversamente non si comprenderebbe il suo comportamento omertoso, consistito in una mancata denuncia del fatto alla pubblica autorità, e in un silenzio protrattosi per sei mesi, rotto esclusivamente per fatto altrui, altrimenti sarebbe diventato tombale.

In effetti, solo da fonte confidenziale, nell'estate del 2010, la polizia giudiziaria apprendeva che era stata vista l'autovettura del geom. PARODI attinta da evidenti colpi d'arma da fuoco.

Il successivo esame della vettura presso un concessionario cui era stata ceduta in permuta, evidenziava la presenza sul paraurti anteriore di otto fori provocati da pallettoni d'arma da fuoco, celati da due adesivi parzialmente sovrapposti uno dei quali riportante l'indirizzo Strada per Aigovo 1 – Agaggio Inferiore, ricollegabile alla Cava di Carpenosa sita nel Comune di Molini di Triora, gestita dalla società Gestione Cave S.r.l. facente capo al gruppo imprenditoriale COZZI – PARODI.

Considerato l'utilizzo dei massi estratti dalla cava per la costruzione del porto, appariva evidente il collegamento con le vicende del porto turistico di Ventimiglia in fase di realizzazione da parte della società Ventimiglia Mare per conto della concessionaria dei lavori società Cala del Forte del gruppo COZZI-PARODI.

La vettura, nelle condizioni in cui è stata rinvenuta dagli operanti, era stata in gran parte riparata atteso che, stando alle dichiarazioni del direttore della cava, essa perdeva acqua dal radiatore ed aveva il parabrezza infranto.

Che la vettura, dopo i colpi, non fosse più in grado di marciare, lo si ricava dal fatto che i suoi occupanti, il PARODI e il proprio consulente, architetto GANDOLFI, dopo il fatto, si spostavano sull'auto del ROLDI, in cui veniva caricato anche il fucile usato nell'agguato.

Sempre a riprova della circostanza che lo stesso PARODI era conscio che l'agguato ai suoi danni non era un mero colpo di testa del ROLDI e del CASTELLANA, sta il suo perdurante comportamento omertoso anche dopo che il fatto era venuto alla luce.

Il PARODI, invero, non solo ha dato una versione assolutamente generica durante la prima fase delle indagini, ma in dibattimento ha poi minimizzato l'episodio, mentre GANDOLFI lo ha arricchito con particolari in precedenza non riferiti, come ad esempio quello di essere stati presi a calci dopo essere stati fatti stendere a terra con il fucile puntato.

Il Difensore appellante trae motivi a favore dell'inconsapevolezza del MARCIANO' relativamente all'azione di ROLDI e CASTELLANA dal forte disappunto da lui manifestato il giorno successivo all'arresto dei due.

L'inferenza di una estraneità del MARCIANO' alla vicenda PARODI dalla sconoscenza dei metodi usati dal ROLDI e dal CASTELLANA per intimidire l'imprenditore costituisce un salto logico.

Come già dimostrato, il MARCIANO' non solo ha avallato, ma ha anche ispirato il pesante avvertimento al PARODI.

Il fatto che MARCIANO' Giuseppe, parlando con il nipote Vincenzo 48, due giorni prima dell'arresto di ROLDI e CASTELLANA, abbia ipotizzato che il primo avesse detto una bugia in ordine alla vicenda, mostra non la globale inconsapevolezza del

MARCIANO' su quanto accaduto, come afferma il Difensore appellante, ma – come sostiene il P.M. nella sua memoria – il fatto che il ROLDI, con il suo gesto, sia andato oltre le aspettative del MARCIANO'.

Un argomento forte a favore dell'estraneità di MARCIANO' e sodali all'agguato a PARODI è, nell'ottica della Difesa, quello del silenzio corrente fra l'attentato e la conoscenza dello stesso e delle sue modalità, da parte di MARCIANO' e soci, avvenuta solo al momento dell'arresto di ROLDI e CASTELLANA, sei mesi dopo il fatto.

Si osserva al riguardo che, intanto, la mancata intercettazione di conversazioni sull'accadimento del fatto non coincide necessariamente con mancata conoscenza dello stesso. Non va poi sottovalutato l'alone di silenzio calato sull'evento, per iniziativa anzitutto del PARODI, assolutamente intenzionato a non parlare di un fatto destinato a rimanere del tutto e per sempre sconosciuto se, mesi dopo, una fonte anonima non ne avesse parlato ai Carabinieri, la cui indagine avrebbe portato al tardivo arresto di ROLDI e CASTELLANA.

Ma, come detto, anche quando è stato costretto a parlare del fatto, il PARODI ha tenuto un comportamento talmente omertoso, da rasentare la falsa testimonianza e il favoreggiamento.

È evidente quello che ben può essere definito un *ordine di scuderia* di non parlare dell'accaduto, che ha visto concordi vittime, esecutori, mandanti.

Pertanto non si può assolutamente escludere che il MARCIANO' sia venuto a sapere, nel frattempo, quanto era successo dopo l'avvertimento al PARODI e cioè che i camion delle ditte di Taurianova se n'erano andati e che "*a quelli che ha portato con i camion voleva la mazzetta.*

In effetti il PARODI, di fronte alla contestazione di ROLDI e CASTELLANA in merito alle perdite economiche subite per l'allontanamento dei camion, aveva offerto un indennizzo pari alle perdite; anche se poi, all'udienza del 31.03.2011 del processo sanremese contro i due, egli ha detto che in realtà non aveva alcuna voglia di dar loro dei soldi.

Il Tribunale parla di *riserva mentale* del PARODI. In realtà, la lettura della deposizione evidenzia una risposta ambigua (non avere voglia) aperta ad ogni soluzione e ulteriormente dimostrativa di una condotta omertosa del PARODI,

ulteriormente esplicatasi nel riferire che l'indennizzo per il mancato uso dei camion discese da una sua proposta, non da una richiesta degli aggressori. Dichiarazione non credibile, in quanto connessa con il perseguito intento di minimizzare l'accaduto ai limiti, appunto, del favoreggiamento.

Tenuto conto del fatto che gli informatori del MARCIANO', in merito all'allontanamento dei camion e alla tangente sono stati il MANNIAS e il CASTELLANA, ancor meglio si vede come la questione riguardasse non singole persone, ma la MARVON.

Gli eventi successivi all'arresto del CASTELLANA e del ROLDI ulteriormente confermano il coinvolgimento del *locale* nell'azione, indipendentemente da una presa di distanza da parte del MARCIANO' di natura prettamente strumentale, determinata cioè dal timore che le indagini di polizia potessero coinvolgere il gruppo.

In particolare il MARCIANO' temeva che CASTELLANA *parlasse,* rivelando l'identità delle ditte da cui provenivano i camion proposti per lavorare alla realizzazione del porto di Ventimiglia e riferendo un affare della 'ndrangheta.

Di tutto ciò danno atto le conversazioni intervenute con il PALAMARA e il TRINCHERA. Si tratta di conversazioni esprimenti più che altro un monologo da parte di un MARCIANO' preoccupatissimo che espone e riespone i fatti.

Il PALAMARA, come già detto, o non risponde a tono, ovvero mormora qualcosa di incomprensibile (e, in effetti, la trascrizione pullula di *inc.*).

Anche il TRINCHERA intervalla il monologo torrentizio del MARCIANO' con mormorii incomprensibili, salvo riferire che il quotidiano del giorno riportava solo la scena muta del ROLDI e del CASTELLANA in sede di interrogatorio, e commentare negativamente il fatto che l'agguato era avvenuto di giorno.

Il pericolo che CASTELLANA potesse parlare, soprattutto dopo il suo trasferimento al carcere di Chiavari, preoccupa anche ALLAVENA Omar e MARCIANO' Vincenzo 48. Ciò appare evidente in una conversazione in cui il primo parla di qualcosa successo *al geometra* (cioè CASTELLANA) in carcere a Chiavari, soggiungendo che *dentro il carcere son successi dei problemi e quindi vedrai che lui a poco a poco ci racconta tutto".*

In ulteriore conversazione, MARCIANO' Vincenzo 48 parlando con soggetto non identificato afferma che "*non si scherza più*" e che "*Ci son dei problemi, problemi, grossi problemi, ti fanno un "panaro" così, eh!*", al che l'interlocutore risponde affermativamente, asserendo che ora gli inquirenti sarebbero andati a scavare tutto, avendo già visto i camion che c'erano.

Queste insistenti preoccupazioni, coinvolgenti anche l'ALLAVENA e MARCIANO' Vincenzo 48, oltre l'ignoto interlocutore di cui alla conversazione precedente, riflettono l'idea di un cerchio che si stringe nei confronti di chi sta dietro a ROLDI e CASTELLANA.

In tale contesto si situa il contatto stabilito dal detenuto CASTELLANA, tramite la moglie BASSO Stefania, con MARCIANO' Giuseppe, per concordare con lui la risposta da dare ad eventuali domande degli inquirenti, sì da renderla conforme a quanto da esso CASTELLANA, interrogato in carcere, aveva riferito agli stessi, asserendo una conoscenza quarantennale fra i due.

L'intento di CASTELLANA è chiaro: egli, oltre a dimostrare di non aver tradito la fiducia del capo (come da taluno si era paventato) voleva fugare i sospetti degli inquirenti i quali, mostratagli la foto di MARCIANO' Giuseppe, gli avevano chiesto conto dei suoi rapporti con lui.

Della fugace visita della BASSO, che neppure è salita in casa MARCIANO', rimanendo a parlare "*di sotto*", ovverosia al citofono, non sapendo di essere ripresa dalle telecamere, MARCIANO' Giuseppe parla con il nipote Vincenzo 48 e con ALLAVENA Omar, asserendo che la BASSO gli aveva riportato quanto dichiarato dal marito in sede d'interrogatorio intramurario e, cioè che egli conosceva MARCIANO' Giuseppe da quarant'anni.

L'ALLAVENA è informato che *c'erano già le indagini,* mentre MARCIANO' Vincenzo 48 dichiara di non capire dove stia *l'inghippo.*

La risposta di MARCIANO' Giuseppe al nipote è rivelatrice dell'intuizione del capo che il cerchio si stava stringendo intorno a lui. Egli, infatti, rileva che, in merito all'agguato al PARODI, gli inquirenti non sono andati a porre domande al CASTELLANA sul ROLDI, ma sui contatti del CASTELLANA con esso MARCIANO'.

Come giustamente rileva il Tribunale, "*la volontà di CASTELLANA di stabilire un*

contatto con MARCIANO', che fosse per chiedere un'eventuale conferma di quanto da lui dichiarato in merito ai loro rapporti, o per avvisarlo delle indagini nei suoi confronti, o per dare un segnale negativo sulla sua paventata collaborazione, attesta ulteriormente una 'comunanza' tra i due soggetti in relazione all'episodio delittuoso".

RAPPORTI CON PESCE SANTINO

Per quanto attiene ai rapporti MARCIANO'-PESCE, gli stessi sono più estesi ed articolati di quanto indicato in atto di appello.

Vero è che il PESCE, seguendo il paradigma di altri testi, ha cercato, in sede di deposizione, di accreditare rapporti minimali con il MARCIANO, chiarendo di aver subito preso le distanze da lui una volta venuto a conoscenza delle voci sulla mafiosità del predetto.

Resta, tuttavia, il fatto che il PESCE è stato molto sfuggente sulla fonte di tale informazione; tale mancato ricordo sulla fonte appare peraltro dissonante rispetto alla precisione con cui il teste ha indicato il presupposto del primo incontro, consistito nel consiglio del collaboratore SPARMA Gaspare di incontrare MARCINO' Giuseppe, in quanto persona influente

DICH. PESCE "*...mi disse*: "*E' opportuno andarci perché è una persona influente nella zona avendo un ristorante molto quotato, dove ci va molta gente, quindi diciamo ci può fare una buona pubblicità*".

Afferma l'atto d'appello che "*SPARMA che è di Ventimiglia non sa che Marcianò Giuseppe è mafioso*" e ciò appare significativo per annullare "*l'effetto dirompente collegato a una fama oggettivabile".*

La prospettazione non è condivisibile, atteso che il giudizio dello SPARMA appare mediato dalla dichiarazione *de relato* del PESCE che, dopo aver dato un'indicazione sufficientemente precisa sull'iniziativa dello SPARMA, ritorna nell'ambiguità là dove riporta un giudizio del collaboratore che, peraltro, dice di più di quanto sembra.

La realtà è che il PESCE è stato indotto a sfruttare la *presa* del MARCIANO' sull'ambiente, per ottenere vantaggi; e va da sé che non appare assolutamente credibile che un personaggio importante, a capo di una grossa impresa, operante

su larga scala nel territorio, abbia potuto ritenere che il prestigio del calabrese MARCIANO' dipendesse esclusivamente dalla sua fama di ristoratore (manco fosse stato il titolare d'un ristorante pluristellato).

Rispondendo ad una domanda del P.M. su che cosa egli abbia inteso per *influente*, il PESCE, lo SPARMA ha asserito di averlo inteso "*nel senso buono, effettivamente che fosse una persona come il farmacista, come il benzinaio, che io frequento a Ventimiglia, ... Ecco, cioè nel senso che un po' di pubblicità, ecco, ma una pubblicità commerciale*".

Peraltro, a successiva domanda del P.M., il PESCE ha sostenuto che, secondo lui, il MARCIANO' era in grado di influenzare anche le pubbliche amministrazioni, "*essendo una persona quotata lì, nella zona, cioè influente*".

Pertanto, se non si vuole giocare con le parole, è chiaro che il PESCE aveva sentore di una influenza particolare del MARCIANO' sul territorio, prima che un non meglio ricordato (o fantomatico?) individuo gli facesse presente che l'uomo era un 'ndranghetista.

In realtà è plausibile supporre che, *avvisato* o no da qualcuno, il PESCE, proprio per la percezione della fama del MARCIANO', abbia deciso di non frequentarlo più.

Sta di fatto, tuttavia, che le conversazioni di MARCIANO' Giuseppe enunciative di contatti con il PESCE non sono mere fantasie, attesi i riscontri provenienti dal PESCE medesimo.

Così, quando il MARCIANO', parlando sempre con i consueti interlocutori Vincenzo 48 e ALLAVENA Omar, afferma di aver raccomandato il PESCE per aggiudicarsi l'appalto della raccolta dei rifiuti a Sanremo a buon rendere, interfaccia il dichiarato intento del PESCE di ottenere pubblicità dal contatto con l'uomo influente, capace di condizionare le pubbliche amministrazioni.

Vi sono poi rapporti DOCKS LANTERNA (PESCE) con la MARVON (MANNIAS) con particolare riferimento ai lavori primaverili di pulizia delle spiagge di Ventimiglia, rapporto – questo – confermato dal PESCE (verbale s.i.t. 24.10.1) che ha precisato di essersi rivolto alla MARVON poiché la DOCKS non aveva ancora ottenuto l'autorizzazione al subappalto, richiesta per altra ditta.

Ciò rientrava nell'ambito dei buoni rapporti tra il MANNIAS e il PESCE, il quale in incidente probatorio ha dichiarato aver ritenuto il predetto l'effettivo titolare della MARVON ("*Io pensavo che la Marvon fosse Mannias e basta. Non pensavo assolutamente ci fosse qualcun altro*").

Quest'affermazione non è credibile in quanto, diversamente da quanto avvenuto per lo SCULLINO e il PRESTILEO, il PESCE ha avuto contatti diretti o indiretti con il MARCIANO'.

Per il resto l'affermazione dell'atto di appello, secondo cui la dichiarazione del PESCE di non sapere chi ci fosse dietro al MANNIAS confermerebbe l'estraneità di MARCIANO' Giuseppe alla gestione della MARVON, si scontra con la realtà esaminata a proposito della vicenda PARODI.

ALTRI RAPPORTI ECONOMICI

Dopo aver trattato l'argomento PESCE, il Difensore appellante afferma che "*Non si registra, poi, alcun condizionamento nei confronti di altri soggetti che non compaiono direttamente nel presente processo*".

In particolare il Difensore, premesso che a Ventimiglia è risaputo che vi sono imprenditori forti nel campo immobiliare che gestiscono tutte le più importanti iniziative in campo edilizio e urbanistico, evidenzia assenza di contatti del MARCIANO' con costoro, soggiungendo che non si è registrata alcuna intromissione, con condizionamenti e pressioni, nell'approvazione del piano regolatore.

Infine il MARCIANO' – sempre secondo l'atto d'appello – non è entrato in alcuna delle vaste lottizzazioni che hanno interessato il territorio di Ventimiglia, così come non si è infiltrato nell'altra grande operazione economico commerciale della città di Ventimiglia: lo sfruttamento dell'area merci delle ferrovie.

Rileva la Difesa che quelle di cui sopra sono le grandi operazioni che fanno gola alla mafia che si fa impresa mentre, nel caso di specie rimangono trentacinque ville e qualche garage (ma in realtà si tratta di un refuso in quanto, pacificamente, l'atto d'appello voleva dire trentacinque garage e qualche villa, come si evince dal successivo capoverso dell'impugnazione, che parla di "*affare dei 35 garage di Riva Ligure*).

Si ripete che Difesa sembra confondere la realtà di un sodalizio mafioso con la sua vastità dei suoi affari, quasi che il *locale*, per esistere, avesse dovuto coprire tutte le attività del comune di Ventimiglia: *le mani sulla città,* come dice l'atto di appello.

In realtà anche in operazioni di piccolo cabotaggio si può identificare un'associazione mafiosa, non essendo quello della maggiore o minore estensione sul territorio il discriminante per individuare la sussistenza dell'associazione.

Peraltro non si condivide la prospettazione dell'atto d'appello di minimalità degli interessi del MARCIANO' e del suo gruppo, prospettazione che discende dallo scarso valore indebitamente attribuito dalla Difesa alle vicende PARODI e PESCE in cui, invece, attraverso la MARVON di cui era il padrone occulto, il MARCIANO' ha mostrato non solo l'interesse ad inserirsi nell'attività di primari imprenditori ma, all'occorrenza, anche la faccia feroce dell'organizzazione.

Non va, poi, dimenticato – a proposito di ingresso in attività edilizie – il perseguito intervento nel progetto del centro commerciale di Gioia Tauro, insieme a importanti famiglie 'ndranghetiste calabresi, il che richiama l'idea di una dimensione ultraregionale degli interessi del MARCIANO'.

Ma anche a volersi limitare al comprensorio ventimigliese e zone limitrofe, non si può sottovalutare l'interesse ad avere appalti di opere pubbliche, come quelle ricordate a proposito della vicenda SCULLINO-PRESTILEO, nell'ambito della quale la confermata assoluzione dei due massimi esponenti del comune di Ventimiglia nulla toglie ai progetti del MARCIANO', realizzati o da realizzarsi attraverso lo schermo del MANNIAS, il dinamico e competente tecnico che non lasciava intuire a coloro che non avessero avuti contatti col MARCIANO' che lui non era il vero vertice della MARVON.

Per ciò che attiene ai trentacinque garage di Riva Ligure, il Tribunale non sembra assolutamente *affascinato e sedotto* – come dice la Difesa – dall'argomentare dell'Accusa, la quale ha ricordato da una parte la proposta di LUCA' Francesco e CAPANO Alessandro al MARCIANO' di concorrere nella costruzione di trentacinque garage e di altre opere urbanistiche e, dall'altra, il perseguimento di vantaggi illeciti da parte del MARCIANO'. Tale circostanza viene connessa con la conversazione n.2195 in cui MARCIANO' Giuseppe a tal proposito ha riferito a

COSENTINO Giuseppe che, a differenza di quanto avvenuto in passato, non poteva fare quanto richiesto ritenendosi attenzionato dalle forze dell'ordine a causa dei BARILARO.

La Difesa non contesta l'esistenza del progetto per i garage, così come non contesta quello delle cinque ville da costruire su terreno di tale vedova Carmen (FERRARO Carmela, ved.GARIBALDI – conv.2502 RIT 1442/10 05.09.2010) limitandosi a dire che, rispetto alle grosse speculazioni edilizie, tipiche delle mafie, questi erano piccoli affari.

A prescindere dal fatto che non sembra si tratti di affari tanto piccoli, rimane il dato che, con un affare di qua e uno di là, MARCIANO Giuseppe in proprio e in qualità di padrone occulto della MARVON, era riuscito a creare una influenza ben più estesa di quella mostrata dai singoli affari.

C'è poi da considerare una circostanza, con cui l'atto di appello non si confronta, ed è quella della proposta fatta dallo stesso geometra che aveva proposto la costruzione delle cinque ville, di un cospicuo investimento a Montecarlo, cui era interessato "*uno della Juve*", che doveva venire giù da Torino.

Già si è accertata una globale credibilità delle circostanze esposte *de relato* dal MARCIANO'; qui c'è qualcosa di più: una proposta proveniente da una terza persona, un geometra che si occupava di costruzioni, ad una persona che, evidentemente, egli considerava non solo grandemente influente, ma anche in grado di partecipare ad affari ancora più redditizi di quelli da compiersi in sede locale.

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

L'atto di appello non fa alcun accenno ai rapporti fra il *locale di Ventimiglia* e gli ambienti istituzionali.

Come afferma il P.M. nella sua memoria, "*I rapporti con persone appartenenti alle istituzioni rappresentano un obiettivo fondamentale per le esigenze di un'organizzazione di tipo mafioso*".

In tale contesto è particolarmente rilevante la vicinanza al sodalizio d'un ispettore della Polstato, di cui parlano in più occasioni gli imputati e che, stando ai riferimenti dagli stessi forniti, incontestabilmente di identifica in PALERMO

Salvatore, in servizio presso la Polizia di Frontiera di Ventimiglia.

Nelle intercettazioni (ved.ambientale n.2559) si parla di "*PALERMO parente di Carmelo... han sposato due sorelle*": in effetti l'ispettore PALERMO risulta infatti coniugato con BRANDIMARTE Giovanna, la cui sorella Domenica è moglie di SIRIANNI Carmine di cui, quindi, è cognato.

Per valutare i legami di prossimità del PALERMO, va ricordato che i BRANDIMARTE/PERRI risultano coinvolti in una faida contro i PRIOLO a seguito dell'uccisione di PRIOLO Vincenzo per mano di PERRI Vincenzo, che il MARCIANO', come sopra visto, si era impegnato a cercare.

SIRIANNI Carmine è coinvolto nelle conversazioni in cui MARCIANO' Giuseppe, MARCIANO' Vincenzo 48, ALLAVENA Omar esprimevano timore per le indagini sulla MARVON, con particolare riferimento alla straordinaria durata della permanenza del MANNIAS presso la caserma dei Carabinieri.

La vicinanza del SIRIANNI ai MARCIANO' e, più in generale, al *locale* è attestata dall'accertata partecipazione del suddetto, come da annotazione di polizia giudiziaria del 14/12/10, al funerale di CARLINO Domenico, insieme a GALLOTTA Giuseppe, MARCIANO' Vincenzo 77 ed ALLAVENA Omar.

Vero è che la parentela con famiglie legate alla 'ndrangheta non può costituire di per sé indizio alcuno di *vicinanza* d'un soggetto a contesti 'ndranghetisti; vero è, peraltro, che i riferimenti di MARCIANO' Vincenzo 48 alla devozione del PALERMO verso il proprio defunto padre MARCIANO' Francesco detto Ciccio, fratello di MARCIANO' Giuseppe, trova, nell'ambito parentale di cui sopra, una sua non illogica collocazione.

Significative sono le conversazioni in cui è indicata la disponibilità del PALERMO nei confronti del *locale,* rappresentando tale disponibilità una fonte preziosa di informazioni su eventuali indagini in corso. In tale contesto spiccano i commenti elogiativi di MARCIANO' Vincenzo 48 nei confronti dell'ispettore, condivisi dall'ALLAVENA e da MARCIANO' Giuseppe.

Tanto l'ALLAVENA quanto il MARCIANO' Vincenzo 48 riferiscono addirittura di effusioni del PALERMO nei loro confronti.

MARCIANO' Vincenzo 48 giunge a garantire allo zio l'assoluta fedeltà del

PALERMO: " *io ci metto le due mani sul fuoco*" in quanto lui "*è una persona, nei nostri confronti, della famiglia, è sempre…*"

Da parte sua, MARCIANO' Giuseppe, in conversazione con il TRINCHERA, fa riferimento al PALERMO, asserendo che "*E mi dice tutto! E mi dice tutto!*". Questa affermazione va correlata con l'informativa data al MARCIANO' dal nipote Vincenzo, su una *ambasciata* del PALERMO: "*Dicci allo zio che hanno….*" completata, poi, in conversazione con la ELIA in cui MARCIANO' Giuseppe dice aver il PALERMO riferito a MARCIANO' Vincenzo 48 che nei suoi confronti non c'era niente, mentre *lo zio* era controllato a vista e, perciò, non doveva fare telefonate, né parlare con alcuno.

I riferimenti alle richieste d'informazioni al PALERMO su indagini in corso, nonché alle risposte da lui ricevute e, comunque, alla sua disponibilità verso i MARCIANO', riscontrano realtà credibili, attesa la spontaneità e libertà delle conversazioni da parte di soggetti che non ritenevano certo di essere intercettati.

Un elemento di riscontro sta nel fatto che, proprio in quel periodo, aprile 2010, erano state pubblicate notizie sui MARCIANÒ, sostenendosi che Giuseppe era il capo e Vincenzo 77 il vice del *locale* di Ventimiglia (cfr.tel 29329 RIT 1790/10) a seguito di che MARCIANO' Giuseppe effettivamente interrompeva i contatti telefonici diretti col figlio, comunicando con lui tramite il PARASCHIVA.

Si comprende, pertanto, il senso delle informazioni e delle raccomandazioni, pur *de relato* riportate, del PALERMO a MARCIANO' Vincenzo 48 perché le inoltrasse allo zio.

Importanti sono anche i rapporti con appartenenti alla Guardia di Finanza, a cominciare da quelli con l'appuntato NILO Luigi, genero di MARCIANO' Vincenzo 48, coinvolto in un rapporto di dare-avere con i MARCIANO'.

Il militare, da una parte, chiede aiuto tramite il suocero, a MARCIANO' Giuseppe per bloccare una procedura disciplinare aperta nei suoi confronti, in relazione a procedimento giudiziario per calunnia, aperto presso il Tribunale di Civitavecchia e, dall'altra, viene coinvolto dal suocero medesimo nella richiesta di informazioni sulla natura di un controllo effettuato dalla Guardia di Finanza presso la MARVON.

Nel corso della conversazione con MARCIANO' Giuseppe, il NILO parla anche dell'interessamento del CARLINO. Dal tono del riferimento si comprende che il

CARLINO è andato a "*raccomandare*" il NILO presso la sede regionale della Guardia di Finanza (i "*regionali*") a Genova ("*giù*") per incarico del MARCIANO'. Diversamente costui si mostrerebbe sorpreso o, comunque, chiederebbe informazioni in merito alla trasferta del CARLINO; invece annuisce ("*Certo*").

Non si deve dimenticare che il fu CARLINO era stato uno stretto collaboratore di MARCIANO' Giuseppe: si ricorda, in proposito, la rapidità con cui, su incarico del suddetto, ebbe a risolvere, praticamente in tempo reale, la questione del furto subito dalla moglie di PARASCHIVA

Altro rapporto più che sospetto è quello corrente fra GIANNOTTE Oronzo e i MARCIANO', quale risulta dalle conversazioni di zio e nipote, relative alla richiesta del suddetto di una raccomandazione per ottenere il trasferimento a Bari del proprio figlio Donato, maresciallo della Guardia di Finanza.

Anche qui le conversazioni rispecchiano un dato di fatto e non una fantasia: ciò si ricava, oltre che dall'argomento relativo alla spontaneità dei discorsi, anche dalla circostanza, documentata, che il maresciallo GIANNOTTE Donato era uno dei militari partecipanti alla verifica presso la MARVON il 15.06.2011.

La lettura delle intercettazioni mostra l'intrecciarsi delle due vicende, sicché anche qui può evidenziarsi un rapporto di dare-avere, non mancandosi di rilevare che l'interessamento dei MARCIANO', zio e nipote, ed anche dell'ALLAVENA alle indagini sulla MARVON ulteriormente evidenzia, insieme con la preoccupazione per il prolungato interrogatorio del MANNIAS in caserma, come la cooperativa medesima, anche dopo il cambio di gestione, sia rimasta nelle mani del *locale*.

Il *locale* aveva anche agganci con agenti della polizia penitenziaria.

L'improvvido sganciamento di un gruppo d'imputati dall'associazione *sub* A) non consente di fare rientrare in un contesto di favoritismi all'associazione l'episodio del GAMMICCHIA, inopinatamente sottovalutato dal Tribunale, con una decisione riformata in questa sede.

Appare comunque significativa, per ciò che attiene al *locale* di Ventimiglia, pur come azzoppato da Accusa e sentenza, la collaborazione, citata in conversazioni di MARCIANO' Giuseppe col TRINCHERA e con l'ASCIUTTO, di un agente non identificato della polizia penitenziaria per recapitare a SPIRLI' Filippo la droga sequestrata *in itinere* a LUCA' Francesco (quello stesso della proposta dei

trentacinque garage – ved.sopra).

Le conversazioni sono molto precise nell'indicare cinque grammi di hashish che GALLOTTA e la moglie di SPIRLI' dovevano far passare dentro un pacco di viveri che doveva arrivare a una guardia.

Ancora una volta è il caso di ribadire la spontaneità dei conversanti - MARCIANO' Giuseppe *in primis* che appare piuttosto loquace – ignari di essere intercettati. V'è poi il riscontro dello stupefacente effettivamente sequestrato.

Desta, semmai, sorpresa la mancanza di una seria indagine volta ad identificare l'agente infedele. In ogni caso, le notazioni che precedono rendono l'idea dell'entità dell'infiltrazione del sodalizio capeggiato da MARCIANO' Giuseppe in settori importanti delle forze dell'ordine: Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria.

Il punto massimo di riferimento istituzionale del *locale* è rappresentato da BOCCALATTE Gianfranco, presidente del Tribunale di Imperia, arrestato il 19.05.2011, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare e condannato in sede di giudizio abbreviato dal GUP di Torino alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione per millantato credito e corruzione, in concorso con il proprio autista FASOLO Giuseppe.

Le conversazioni intercettate fra i soliti MARCIANO' zio e nipote e ALLAVENA, e fra MARCIANO' Giuseppe, SOTTILE Ignazio e D'AGOSTINO Armando, vedono il vecchio MARCIANO' al contempo tessere le lodi del magistrato ed esprimere una profonda preoccupazione per il suo arresto: "*è una cosa più brutta che può esistere per noi*".

D'altronde è sempre MARCIANO' Giuseppe colui che consiglia al CARLINO di rivolgersi al BOCCALATTE per cercare di farsi togliere anticipatamente la sorveglianza speciale cui era sottoposto.

RAPPORTI CON LA POLITICA

Anche il devoluto riguardante i rapporti con la politica non è particolarmente approfondito dall'atto d'appello, prevalentemente incentrato sull'assunto di un interessamento di MARCIANO' Giuseppe a titolo personale, senza alcuna riferibilità al gruppo e al condizionamento mafioso.

La Difesa mette in particolare rilievo l'esclusione da parte del Tribunale di qualsivoglia rapporto, diretto o indiretto del MARCIANO' con il sindaco SCULLINO e rileva che ciò ha fatto venir meno "*l'architrave su cui dovrebbe poggiare la costruzione di tutte le trame che legano indissolubilmente il crimine organizzato alla politica ed agli affari, con riferimento specifico alle questioni di questo processo*".

Per il resto, l'atto di appello, evidenziata la mancanza di contatti diretti con l'ex sindaco di Vallecrosia, BIASI Armando, rileva che dalle conversazioni del MARCIANO' emerge un generico interessamento alle vicende elettorali, prevalentemente fondato su conoscenze personali, senza una diretta assunzione di garanzia.

Tanto premesso, ancora una volta questa Corte si duole della non conservata unitarietà del capo A) che ha determinato, anche nel campo ora oggetto d'esame, l'impossibilità di ricondurre ad un unico sodalizio 'ndranghetista invece che ad attività strettamente personali, gli interessamenti dei PELLEGRINO nelle competizioni elettorali a vari livelli, con particolare riferimento alle attese concrete di ritorno economico. Emblematica, al riguardo, è la vicenda dello scontro con gli assessori SFERRAZZA ed INGENITO, a proposito della sala giochi di Bordighera, in relazione alla quale la mancata configurabilità dei reati di cui agli artt.338 e 339 c.p., non incide sul dato storico delle gravi recriminazioni di PELLEGRINO Giovanni e BARILARO Francesco nei confronti dei predetti, per non aver corrisposto alle attese di chi li aveva votati.

In occasione di elezioni nazionali, la compiuta istruttoria ha messo in rilievo l'attivismo da PELLEGRINO Giovanni esplicato con sollecitazioni a dipendenti della propria ditta a tesserarsi al partito di Alleanza Nazionale, in vista di un incontro pubblico con l'on.FINI avvenuto presso il Teatro Cavour di Imperia il 30.10.2005; e sono stati registrati contatti diretti fra il MINASSO e il PELLEGRINO, ritratti insieme in fotografia.
Ma, come si ripete, esclusa la sussistenza del reato *sub* A-*bis*) i comportamenti dei PELLEGRINO e di BARILARO Francesco non escono dal contesto di attività confinate alle rispettive sfere personali.

Nel caso di MARCIANO' e sodali, indubbiamente la situazione è più sfumata,

anche per la solita impostazione di *basso profilo* dettata dal capo.

Non può, tuttavia, condividersi, l'estrema semplificazione operata dalla Difesa.

Lo stesso MARCIANO' Giuseppe, in conversazione con un non identificato interlocutore, lamenta l'allontanamento dei politici, oltre che dei comuni cittadini, dal ristorante LE VOLTE, a seguito della vicenda PARODI.

Questo sfogo del MARCIANO' rende l'idea d'un suo rapporto con il mondo politico non esclusivamente personale; ed invero, politici di rilievo nazionale e locale avevano preferito disertare il ristorante, ritenendo il titolare in qualche modo coinvolto nell'azione del ROLDI e del CASTELLANA; ed altrettanto avevano fatto gli avventori abituali "*Vedete* – dice MARCIANO' all'interlocutore – *che qua, di Sanremo, era sempre pieno di gente di Sanremo qua! Tutti quelli dei negozi, di quella via dove eravamo, tutti le settimane erano qua! Non avete visto più un'ombra!*

Che i rapporti con i politici non fossero esclusivamente personali è dimostrato dal comune appoggio dato alla candidatura di BOSIO Giovanni a sindaco d Ventimiglia dal MARCIANO' e dai PELLEGRINO e BARILARO (fermo per questi ultimi quanto appena detto sopra).

I rapporti con ZOCCARATO Maurizio, tenuti dal MARCIANO' attraverso il nipote *ex sorore* MORENA Davide e il sindacalista GIACOVELLI, sono condivisi con gli interlocutori abituali MARCIANO' Vincenzo 48 e ALLAVENA Omar.

Secondo l'atto d'appello, il procedimento MAGLIO 3 ha messo in luce una gestione individualistica della scelta di campo, ove ogni soggetto aveva un proprio candidato, senza nessuna riferibilità alla presunta associazione.

Anche questa è una affermazione riduttiva, in quanto non tiene conto di riunioni, accordi e compromessi. Il caso di MOIO Vincenzo ne è un esempio, atteso che sullo stesso si è concentrato persino l'interesse del mastro COMMISSO Giuseppe, esponente di vertice della *società* di Siderno, cui BELCASTRO Domenico aveva riferito che il gruppo di Genova stava favorendo la figlia del detto MOIO, Fortunata detta Fortunella, inserita nella Lista Pensionati della coalizione del presidente BURLANDO favorito per la vittoria finale in Liguria, in contrasto, peraltro, con GANGEMI, impegnatosi di sua iniziativa ad appoggiare, anche presso gli *affiliati* di Ventimiglia, il candidato PRATICO' della lista MONTELEONE.

In questo contesto, appare oltremodo significativo il comportamento del MARCIANO' che riesce a convincere il GANGEMI (non uno qualsiasi, ma il capo-*locale* di Genova) ad allinearsi e a dare anche lui il proprio appoggio a MOIO Fortunata.

Non si vede, quindi, come possa parlarsi di appoggio a mero titolo personale.

Altrettanto dicasi per SASO Alessio, già Vice Sindaco del Comune di Imperia, consigliere della Regione Liguria, indagato nel procedimento MAGLIO 3 per gli appoggi elettorali richiesti a GANGEMI a favore della propria candidatura nel collegio imperiese in occasione delle elezioni regionali 2010, secondo quanto emerso dalle intercettazioni del procedimento CRIMINE.

La candidatura del SASO era stata oggetto della più volte citata riunione di 'ndrangheta in località Giambranca, in fabbricato rurale di proprietà di PEPE' Benito, cui parteciparono PEPE', CIRICOSTA, BARILARO Francesco, BARILARO Fortunato, GANGEMI, BELCASTRO, GARCEA, PRONESTÌ.

Il GANGEMI, patrocinatore della candidatura del SASO, si occupò non solo di sollecitare CIRICOSTA Michele a sostenerla, ma cercò anche, su richiesta del SASO medesimo, il consenso del MARCIANO'; e, a riprova dell'importanza attribuita al predetto, si recò successivamente a trovarlo presso il ristorante LE VOLTE. L'accertamento del fatto da parte della polizia giudiziaria, costituisce riscontro ai contenuti delle conversazioni intercettate fra GANGEMI e SASO e fra GANGEMI e MARCIANO' Vincenzo 77.

Anche ARTIOLI Marino ha confermato l'importanza del MARCIANO' nella competizione, parlando di cene elettorali, in cui erano presenti sia il SASO sia l'assessore provinciale BARABINO, la donna il cui numero di utenza cellulare era stato imprudentemente dato dalla ELIA a terza persona, provocando l'ira del MARCIANO'.

Rimanendo, quindi, aderenti al devoluto, si vede come non possano condividersi i riduttivi assunti dell'atto di appello concernenti i rapporti con le istituzioni e la politica.

Sulla scorta delle notazioni che precedono non può che confermarsi la sussistenza di un *locale* in Ventimiglia, corrispondente al modello normativo dell'art.416-*bis* c.p.

L'AGGRAVANTE DEL COMMA 4

Sussiste, altresì, l'aggravante di cui al comma 4 del suddetto articolo.

Dice il Condifensore, nei motivi nuovi, che l'affermata disponibilità di armi si regge su affermazioni a metà strada fra presunzioni non riscontrate e suggestioni terminologiche esposte in modo autoreferenziale e senz'alcuna doverosa contestualizzazione che consenta di valorizzare le evidenze opponibili.

I primi Giudici, invero, hanno messo in rilievo il fatto che la 'ndrangheta è un sodalizio armato; ma, dice la Difesa, con ciò essi hanno confuso la realtà storico-criminale con la realtà fattuale.

A tal proposito la Difesa ritiene esser prive di valore indiziario le conversazioni fra MARCIANO' Giuseppe e: TRINCHERA Salvatore, concernenti le due pistole date al secondo da CONDINA Rocco e SPIRLI' Filippo; PRIOLO Giuseppe, in merito alle rassicurazioni da costui ottenute sulla possibilità di fornire le armi a LA ROSA Domenico, giunto dalla Calabria, qualora l'omicidio di PRIOLO Vincenzo fosse stato rintracciato; ALLAVENA Omar, in merito alla scorta da costui effettuata di proiettili sottratti durante le esercitazioni di tiro.

Osserva la Corte che il riferimento del Tribunale al fatto notorio dell'uso delle armi da parte della 'ndrangheta è stato indebitamente sopravvalutato dalla Difesa. In effetti, il Collegio ha semplicemente detto che "*al di là del fatto notorio*", cioè a prescindere da esso, vi sono elementi che univocamente depongono per la sussistenza dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art.416-*bis* c.p.

Contrariamente a quanto sostenuto nei motivi aggiunti, le emergenze processuali, correttamente interpretate dal Tribunale, consentono di ritenere sussistente l'aggravante in parola.

Si osserva, intanto, che il richiamo al fatto notorio non ha alcuna autoreferenzialità, come invece si dice in atto di appello essendo, invece, connesso all'esistenza stessa di un sodalizio mafioso, come indicato dalla stessa giurisprudenza citata dai primi Giudici.

Per il resto la Difesa ha omesso di considerare che l'azione più eclatante riferibile al *locale* è stata commessa con un'arma, ancorché non clandestina. Tale omissione è coerente con la prospettazione della Difesa di non riferibilità al *locale*

dell'agguato al PARODI, da considerarsi mero colpo di testa di ROLDI e CASTELLANA; ma così non è, come è stato dimostrato, sicché nell'attentato al PARODI si evidenzia l'esistenza non solo di *armi parlate* (per utilizzare un'espressione coniata per la droga).

Peraltro anche i riferimenti alle *armi parlate* sono tali da condurre a ritenere già di per sé la sussistenza della più volte citata aggravante e il riferimento della stessa anche a MARCIANO' Giuseppe.

La vicenda PRIOLO è illuminante, apparendo persino ingenuo ritenere che il MARCIANO' abbia dato una mera disponibilità al rintraccio di PERRI Vincenzo, ma non alla eliminazione dello stesso.

Il supporto a PRIOLO Giuseppe, come già detto sopra, contestando la tesi difensiva di aiuto fornito a titolo personale dal solo MARCIANO', è stato globale garantendo i mezzi per *fare tutto il lavoro.* Se le parole hanno un senso, *tutto* significa anche provvedere alla fornitura delle armi a LA ROSA Domenico, così evitandogli un pericoloso trasporto dalla Calabria, e consentendo al giovane di utilizzare tranquillamente anche il mezzo aereo per gli spostamenti.

Anche le conversazioni di diversi soggetti con MARCIANO' Giuseppe sono indicative della circolazione di armi nel *locale* e, quanto meno, depongono per l'avvenuta conoscenza - rilevante nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità - del MARCIANO' medesimo della circostanza, attraverso le informazioni ricevute da TRINCHERA Salvatore e ALLAVENA Omar.

TRINCHERA Salvatore, nella conversazione con MARCIANO' Giuseppe, oggetto di intercettazione n. 1592 rit. 1442/10 est. del 9/08/2010; oltre a parlare dell'acquisto delle due pistole dal CONDINA, ne commenta l'avvenuto arresto, mentre il MARCIANO' fa esplicito riferimento ai collegamenti del CONDINA con i PELLEGRINO.

La conversazione del TRINCHERA relativa alla ricezione di armi dal CONDINA, soggetto legato ai PELLEGRINO particolarmente a Maurizio [25], sarebbe stata suscettibile di ben maggiori approfondimenti, ove non fosse avvenuta la scissione in due capi d'imputazione dell'originario unico capo per associazione mafiosa. Ancora una volta si ribadisce che tale scissione ha precluso una visione d'insieme

[25] Ved. capo U) della rubrica.

(che, peraltro, sembra esser mancata sin dall'inizio) nel cui ambito una declaratoria di responsabilità degli soggetti, improvvidamente trasferiti in A-*bis*) avrebbe potuto reggere in sede di appello.

Assai significative sono, poi, le conversazioni di ALLAVENA Omar.

Per ciò che attiene a quella relativa alla sottrazione continuata di proiettili, atto d'appello e motivi aggiunti non contestano la veridicità delle affermazioni dell'ALLAVENA, come invece fa il di lui Difensore, limitandosi a dire che la conversazione non si riferisce a disponibilità di armi finalizzata alla consumazione di reati soggiungendo che, comunque, non si è evidenziato un coinvolgimento di MARCIANO' Giuseppe.

Le indicazioni precise date dall'ALLAVENA sul modo con cui riusciva a sottrarre i proiettili (*MARCIANO' G: Ma ti danno pure le pallottole ti danno? ALLAVENA: Tutto. Si, però contate. MARCIANO' G.: Contate. ALLAVENA: Contate Eh si! Però io glieli frego quando vado a fare i tiri glieli fotto glieli fotto. MARCIANO' G.: Eh eh.si. ALLAVENA: C'è uno scatolo da cento no? e un cinque o sei glieli fotto sempre*) portano ad escludere che si tratti di mere vanterie, come dice invece il suo Difensore.

Per il resto c'è da chiedersi per quale altro motivo, diverso da una informazione al *capo* e ai partecipi l'ALLAVENA avrebbe dovuto compiere l'esternazione.

Univocamente deponenti per un effettivo utilizzo delle armi per conto dell'associazione sono, poi, le conversazioni n. 1637 e 1647 (RIT 1444/10), non citate né in sede di appello, né in sede di motivi nuovi, in cui ALLAVENA Omar e MARCIANO' Vincenzo 48 trattavano con CUPELLI Antonio l'acquisto di una o due pistole con il silenziatore.

Contrariamente all'opinione del Difensore di MARCIANO' Vincenzo 48 che, in atto di appello, contestando l'interpretazione del Tribunale, assume che nella conversazione non si parla di silenziatore, si rileva che la lettura delle due conversazioni inequivocabilmente dimostra che oggetto dei discorsi sono pistole clandestine e silenziatori.

Che *l'attrezzo per pulire la canna della pistola* sia un'espressione criptica facente riferimento al silenziatore, lo si comprende praticamente da subito da quanto, cioè, MARCIANO' Vincenzo 48 dice al CUPELLI, mostratosi incerto sul fatto che il

fornitore avesse l'attrezzo, gli dice di vedere se almeno sia disponibile una pistola "*che poi la faccenda del coso la facciamo qua noi*", con chiara allusione ad un'aggiunta successiva che non può certo riguardare uno scovolo.

Il riferimento *in chiaro* al silenziatore viene fuori poco più oltre nella conversazione, a proposito della doglianza espressa dal CUPELLI all'ALLAVENA per il mancato acquisto a buon mercato di una pistola, peraltro senza silenziatore. L'ALLAVENA fa presente all'interlocutore gli inconvenienti connessi con una successiva applicazione del silenziatore (*OMAR - Si, ma questa qua... ti ricordi quella là? Quella là non andava bene. ANTONIO: - Non andava bene ? ANTONIO: - E allora gli hanno fatto male il coso...OMAR: - E' fatto male, si inceppava. No, no*) e i rischi per l'incolumità stessa dello sparatore (*OMAR: - Basta pochi me... è pericoloso pure! ANTONIO: - E' logico. OMAR: - Perché sai che... rischiavamo che ci scoppiava in faccia, hai capito?*).

La conclusione dell'ALLAVENA è perentoria: al CUPELLI che gli prospetta la possibilità di ottenere l'arma da un tale che gliela porta dalla Calabria, egli risponde che a lui interessa solo avere una pistola con silenziatore: *OMAR: - Vedi! Vedi se... a me mi interessa completa, mi... mi serve completa e non riesco ad averla.*

È importante rilevare che l'ALLAVENA non svolge una trattativa riservata con il CUPELLI, risultando interessato anche MARCIANO' Vincenzo 48 all'acquisto di pistole con silenziatore.

Come si è visto sopra, tanto l'ALLAVENA, quanto MARCIANO' Vincenzo 48 sono gli interlocutori consueti (privilegiati, si potrebbe dire) di MARCIANO' Giuseppe e non è credibile che egli, ancorché non partecipante alle conversazioni trilaterali suddette, non sia stato messo a conoscenza di questi particolari, così come in precedenza aveva appreso dall'ALLAVENA della sottrazione dei proiettili e dal TRINCHERA delle pistole ricevute dal CONDINA e dallo SPIRLI'.

Ed è anche in virtù della pacifica disponibilità di armi che MARCIANO' Giuseppe ha potuto dire a PRIOLO Giuseppe, da lui ricevuto presso LE VOLTE il 1°.08.2011 "*io ho i mezzi per fare tutti i lavori*".

Fatta, quindi, eccezione per i rapporti di MARCIANO' Giuseppe concernenti le posizioni del PALAMARA del COSENTINO, della BASSO e del PARASCHIVA,

che hanno visto il dissenso di questa Corte riguardo, rispettivamente, alla declaratoria di responsabilità dei primi due e all'assoluzione degli altri due, debbono confermarsi in pieno le valutazioni del Tribunale, e della memoria-requisitoria del P.M., da aversi qui per integralmente richiamate e trascritte.

Capo A) MARCIANO' Vincenzo 77

Come visto, in sede d'illustrazione dei motivi d'appello, il Difensore svolge le stesse eccezioni preliminari formulate ed illustrate con ampia motivazione nell'appello per MARCIANO' Giuseppe.

Parimenti reitera le stesse censure di merito svolte e illustrate con ampia motivazione nell'appello per MARCIANO' Giuseppe, in merito alla sussistenza, ritenuta dal Tribunale, dei reati di cui al capo A).

Richiamate sia le osservazioni tutte fatte a proposito della posizione di MARCIANO' Giuseppe, in tema di sussistenza di un *locale* in Ventimiglia, capeggiato dal suddetto, sia le puntuali osservazioni della memoria-requisitoria del P.M., trasfuse nella sentenza di primo grado sulla figura del partecipe e da aversi qui per integralmente richiamate e trascritte in quanto pienamente condivise, si concorda con il Collegio di primo grado, in merito alla partecipazione di MARCIANO Vincenzo 77, non solo per un *modo di essere* determinato dall'avvenuta affiliazione, ma anche per la sua attività di collaborazione ed ausilio nei confronti del padre.

Sull'affiliazione di MARCIANO' Vincenzo 77 non sussistono dubbi.

Nel contesto della propria forte irritazione per la grave mancanza di riservatezza di BARILARO Fortunato il cui figlio Davide disponeva di informazioni *all'ultimo livello,* MARCIANO' Giuseppe afferma che Vincenzo quando ha ricevuto il *battesimo,* non è stato messo a conoscenza delle suddette informazioni ("*non sa un cazzo di niente*").

Pur non essendo dotato di informazioni di ultimo livello, MARCIANO' Vincenzo 77 è risultato essere addentro alle dinamiche del *locale,* non solo perché ne conosceva storia ed attuale composizione, ma perché ne ha costituito parte essenziale alle dipendenze del padre Giuseppe il quale, spesso, non riusciva a tenerne a freno l'esuberanza.

Come in effetti già rilevato, l'imputato rimproverava al padre una conduzione

eccessivamente *soft* ed antiquata del sodalizio, che non lasciava spazio alle nuove leve, *in primis* a lui, mentre in Calabria "*a 28 anni comandano i paesi, c'è una piccola differenza*".

Comunque, sia pur mordendo il freno, MARCIANO' Vincenzo rispetta le direttive del padre e ne segue gli ordini, fa ambasciate, convoca persone e gestisce situazioni a nome del padre.

Si richiama qui il riferimento allo spartiacque fra una passiva condiscendenza e una attiva collaborazione, che ha condotto la Corte al rovesciamento delle decisioni del Tribunale relativamente al COSENTINO e al PARASCHIVA, per rilevare che la condotta di MARCIANO' Vincenzo si pone nel solco di quella del PARASCHIVA, superandola. PARASCHIVA dà consigli, propone e fornisce aiuto e, a nome di MARCIANO' Giuseppe si limita a portare ambasciate, mentre MARCIANO' Vincenzo 77, a nome del padre porta anche ordini, come la convocazione del GALLOTTA e gestisce affari, per esempio fungendo da tramite con i PRIOLO per l'investimento di Gioia Tauro.

I reati fine contestati all'imputato e di cui si parlerà nell'apposito capitolo, s'inquadrano nel contesto della sua partecipazione al sodalizio in posizione preminente.

I motivi aggiunti riprendono, confermandole, le considerazioni svolte in atto di appello in tema di esclusione del comma 4 dell'art.416-*bis* c.p., ribadendo la carenza di prova in proposito, sotto il duplice profilo della disponibilità e della consapevolezza di tale disponibilità nell'interesse dell'intera associazione.

A sua volta, l'atto d'appello per MARCIANO' Vincenzo 77 ha ripreso, pari pari, le argomentazioni che il medesimo Difensore ha svolto per MARCIANO' Giuseppe.

Al riguardo si richiamano, da una parte, le argomentazioni esposte a proposito della sussistenza dell'aggravante in parola, valutando la posizione di MARCIANO' Giuseppe, aggiungendo che l'aggravante medesima appare sussistere anche per MARCIANO' Vincenzo 77.

Appare certamente non credibile che MARCIANO' Vincenzo 77 non sapesse della disponibilità di armi da parte del sodalizio, soprattutto se si tiene conto dell'impegno preso da suo padre Giuseppe nei confronti dei PRIOLO, volto alla ricerca di PERRI Vincenzo e della connessa predisposizione di uomini e mezzi a

tale scopo.

Nell'ambito di tale supporto si colloca l'ospitalità e l'assistenza logistica offerta da MARCIANO' Giuseppe a LA ROSA DOMENICO che, nel giro di una settimana, per due volte saliva dalla Calabria, incaricato dai PRIOLO di rintracciare il PERRI con l'intento di eliminarlo.

Da notare è la circostanza che il 13.07.2011 il LA ROSA giungeva in Liguria in aereo, accompagnato da MARCIANO' Vincenzo 77.

Quest'ultimo, già implicato nella spedizione punitiva contro PERRI Vincenzo, insieme con i propri amici PRIOLO Vincenzo, ROMAGNOSI Domenico, FORGIONE Giuseppe, BAGALÀ Francesco e nella quale l'aggredito riusciva ad estrarre un revolver, ferendo mortalmente il PRIOLO, si è fatto parte attiva nell'accompagnare il LA ROSA nella sua prima trasferta in Liguria.

Come già accennato, il LA ROSA, in entrambe le trasferte in Liguria, ha utilizzato il mezzo aereo e ciò significa che era necessariamente disarmato; ma non aveva neppure bisogno di portare con sé armi atteso che, come più volte detto, MARCIANO' Giuseppe aveva garantito di avere i mezzi per compiere il lavoro.

Il primo di questi mezzi messo a disposizione è stato l'utilizzo del figlio Vincenzo, che allora era in Calabria, ospite dei PRIOLO, per accompagnare il LA ROSA fino a Vallecrosia.

Quindi MARCIANO' Vincenzo 77 era ben conscio della disponibilità di armi da utilizzarsi per vendicare l'uccisione di PRIOLO Vincenzo, suo caro amico.

Nei confronti di MARCIANO' Vincenzo sussiste, quindi e conclusivamente, anche l'aggravante del comma quarto dell'art.416-*bis* c.p.

Capo A) MARCIANO' Vincenzo 48

Il Difensore appellante svolge due fondamentali motivi di merito enuncianti, l'uno, insussistenza dell'associazione, l'altro mancata partecipazione di MARCIANO' Vincenzo 48 ad una eventuale associazione.

Con riferimento al reato *sub* A), l'unico di cui l'imputato deve rispondere, si richiamano anzitutto le osservazioni già esposte in tema di sussistenza d'un *locale* di 'ndrangheta in Ventimiglia capeggiato da MARCIANO' Giuseppe.

Si richiamano altresì i condizionamenti operati nell'ambiente e le intese, anche a più alto livello 'ndranghetistico, su candidati da appoggiare alle elezioni locali, regionali e nazionali nell'intento di ottenere futuri favori.

Per quanto attiene alla partecipazione di MARCIANO Vincenzo 48 all'associazione, si esclude che il suo cognome abbia influenzato il Tribunale, il quale ha messo in evidenza un attivismo dell'imputato, illustrandone fattivi comportamenti di collaborazione con lo zio.

La Difesa minimizza i contributi di MARCIANO' Vincenzo 48, peraltro mischiando condotte neutre ad altre che, invece, non lo sono.

Invero, l'essersi attivato, direttamente o tramite lo zio, per reperire un posto di lavoro al fratello Rinaldo o alla nuora dell'ALLAVENA può considerarsi un fatto penalmente irrilevante; cosa diversa, invece, è l'intermediazione nei confronti del PARODI, che sperava nell'intervento di MARCIANO' Giuseppe per risolvere presso il comune di Bordighera i complessi problemi della pratica relativa alla costruzione di un albergo.

Al riguardo la Difesa omette di considerare che, conversando con l'ALLAVENA e con lo zio, MARCIANO' Vincenzo 48 prospetta a quest'ultimo l'opportunità di aiutare il PARODI senza chiedere nulla di immediato in cambio, ma per fare *bella figura*: evidentemente un favore *a futura memoria* (1250 – RIT 143/10, 03.06.2010).

Più in generale si rileva che MARCIANO' Vincenzo 48 è parte attiva, insieme allo zio, nell'infiltrazione in vari settori della vita pubblica, economica e commerciale del *locale*.

Vengono anzitutto in rilievo i rapporti con le forze dell'ordine.

Riprendendo l'assunto della memoria-requisitoria, secondo cui "*I rapporti con persone appartenenti alle istituzioni rappresentano un obiettivo fondamentale per le esigenze di un'organizzazione di tipo mafioso*", si rileva lo stretto e diretto rapporto di MARCIANO' Vincenzo 48 con l'ispettore PALERMO della Polstato.

Significative sono le conversazioni in cui viene indicata la disponibilità del PALERMO nei confronti del *locale,* rappresentando tale disponibilità una fonte preziosa di informazioni su eventuali indagini in corso. In tale contesto spiccano i

commenti elogiativi di MARCIANO' Vincenzo 48 sull'ispettore, condivisi dall'ALLAVENA e da MARCIANO' Giuseppe.

Tanto l'ALLAVENA quanto il MARCIANO' Vincenzo 48 riferiscono addirittura di effusioni del PALERMO nei loro confronti.

MARCIANO' Vincenzo 48 giunge a garantire allo zio l'assoluta fedeltà del PALERMO: " *io ci metto le due mani sul fuoco*" in quanto lui "*è una persona, nei nostri confronti, della famiglia, è sempre…*"

Da parte sua MARCIANO' Giuseppe, in conversazione con il TRINCHERA, fa riferimento al PALERMO, asserendo che "*E mi dice tutto! E mi dice tutto!*". Questa affermazione va correlata con l'informativa data al MARCIANO' dal nipote, su una *ambasciata* del PALERMO: "*Dicci allo zio che hanno….*" completata, poi, in conversazione con la ELIA in cui MARCIANO' Giuseppe dice aver il PALERMO riferito a MARCIANO' Vincenzo 48 che nei suoi confronti non c'era niente, mentre lo zio era controllato a vista e, perciò, non doveva fare telefonate, né parlare con alcuno.

I riferimenti alle richieste d'informazioni al PALERMO su indagini in corso, e alle risposte da lui ricevute e, comunque, alla sua disponibilità verso i MARCIANO', riscontrano realtà credibili, attesa la spontaneità e libertà delle conversazioni da parte di soggetti che non ritenevano certo di essere intercettati.

Un elemento di riscontro sta nel fatto che, proprio in quel periodo, aprile 2010, erano state pubblicate notizie sui MARCIANÒ, sostenendosi che Giuseppe era il capo e Vincenzo 77 il vice del *locale* di Ventimiglia (cfr.tel 29329 RIT 1790/10) a seguito di che MARCIANO' Giuseppe effettivamente interrompeva i contatti telefonici diretti col figlio, comunicando con lui tramite il PARASCHIVA.

Si comprende, pertanto, il senso delle informazioni e delle raccomandazioni, pur *de relato* riportate, del PALERMO a MARCIANO' Vincenzo 48 perché le inoltrasse allo zio.

Per ciò che attiene all'asserito totale dissenso dell'imputato rispetto a comportamenti violenti e fortemente dimostrativi tenuti da terzi, si rileva che a manifestare dissenso per l'attentato al PARODI, non già per l'azione, ma per alcuni eccessi nel compimento della stessa è stato, più che altro, MARCIANO' Giuseppe, in varie conversazioni.

MARCIANO' Vincenzo 48 interviene nel postfatto prevalentemente preoccupandosi, insieme con l'ALLAVENA, della possibilità che il CASTELLANA, trasferito nel carcere di Chiavari, intendesse *parlare.*

Per ciò che attiene alla MARVON si rileva, contrariamente a quanto ritenuto in atto d'appello, la perdurante posizione di socio di MARCIANO' Vincenzo 48 e la rilevanza di tale posizione, anche dopo il subentro del MANNIAS. Ciò è confermato dalle conversazioni ambientali da cui emerge il serio timore di MARCIANO' Giuseppe, MARCIANO' Vincenzo ed ALLAVENA Omar di essere ricollegati alla cooperativa a seguito delle indagini avviate, in particolare a seguito dell'audizione di MANNIAS.

Tutti e tre in effetti, e sopratutto MARCIANO' Vincenzo 48 ed ALLAVENA, cercano di capire cos'abbia detto il MANNIAS ai Carabinieri in otto ore di interrogatorio.

È MARCIANO' Vincenzo 48 a rassicurare lo zio e l'ALLAVENA che il MANNIAS si è *comportato molto bene* e *non è uscito dai gangheri più di tanto.*

Gli interessi di MARCIANO' Giuseppe nella MARVON sono stati ampiamente trattati nel capitolo dedicato al suddetto imputato. Come si è detto, proprio in relazione a tali interessi e ai loro intrecci con le famiglie calabresi di riferimento, MARCIANO' Giuseppe, ancorché a malincuore, ha autorizzato un'azione di forza verso il PARODI, le cui modalità hanno in parte valicato le sue intenzioni.

Per ciò che attiene a MARCIANO' Vincenzo 48 e all'ALLAVENA, non si comprende perché mai costoro, se davvero fuoriusciti insieme con il ROLDI dopo il subentro del MANNIAS, dovessero ulteriormente preoccuparsi della cooperativa.

In realtà essi risultano ancora coinvolti nella stessa, quanto meno nell'interesse superiore del *locale* e lo dimostrano non solo preoccupandosi di cosa abbia detto il MANNIAS ai Carabinieri, ma anche commentando i provvedimenti presi dall'Autorità giudiziaria nei confronti della MARVON, sperando – dice l'ALLAVENA – "*che non ci sia dei problemi* ***a noi***".

Per ciò che attiene alla disponibilità delle armi, contrariamente all'opinione del Difensore di MARCIANO' Vincenzo 48 che, in atto di appello, contestando l'interpretazione del Tribunale, assume che nella conversazione non si parla di silenziatore, si rileva che la lettura delle conversazioni n. 1637 e 1647 (RIT 1444/10) inequivocabilmente dimostra che oggetto dei discorsi sono pistole

clandestine e silenziatori.

Che *l'attrezzo per pulire la canna della pistola* sia un'espressione criptica facente riferimento al silenziatore lo si comprende praticamente da subito da quanto, cioè, MARCIANO' Vincenzo 48 dice al CUPELLI, mostratosi incerto sul fatto che il fornitore avesse l'attrezzo, gli dice di vedere se almeno è disponibile una pistola "*che poi la faccenda del coso la facciamo qua noi*", con chiara allusione ad un'aggiunta successiva che non può certo riguardare uno scovolo.

Il riferimento *in chiaro* al silenziatore viene fuori poco più oltre nella conversazione, a proposito della doglianza espressa dal CUPELLI all'ALLAVENA per il mancato acquisto a buon mercato di una pistola, peraltro senza silenziatore. L'ALLAVENA fa presente all'interlocutore gli inconvenienti connessi con una successiva applicazione del silenziatore (*OMAR - Si, ma questa qua... ti ricordi quella là? Quella là non andava bene. ANTONIO: - Non andava bene ? ANTONIO: - E allora gli hanno fatto male il coso...OMAR: - E' fatto male, si inceppava. No, no*) e i rischi per l'incolumità stessa dello sparatore (*OMAR: - Basta pochi me... è pericoloso pure! ANTONIO: - E' logico. OMAR: - Perché sai che... rischiavamo che ci scoppiava in faccia, hai capito?*).

La conclusione dell'ALLAVENA è perentoria: al CUPELLI che gli prospetta la possibilità di ottenere l'arma da un tale che gliela porta dalla Calabria, egli risponde che a lui interessa solo avere una pistola con silenziatore: *OMAR: - Vedi! Vedi se... a me mi interessa completa, mi... mi serve completa e non riesco ad averla.*

È importante rilevare che l'ALLAVENA non svolge una trattativa riservata con il CUPELLI, risultando interessato anche MARCIANO' Vincenzo 48 all'acquisto di pistole con silenziatore.

Si vede, quindi e contrariamente agli assunti dell'atto d'appello, come MARCIANO' Vincenzo 48 sia effettivamente risultato parte attiva ed importante del *locale* capeggiato dallo zio Giuseppe.

Capo A) ALLAVENA OMAR

Anche il Difensore di ALLAVENA Omar denuncia, in principalità, insussistenza del reato associativo contestato all'imputato, asserendo che le estese argomentazioni spese dal Collegio a sostegno della sussumibilità dei fatti per cui è processo

nell'ambito di cui all'art.416-*bis* c.p., non sono convincenti e sostenendo che all'affermazione di esistenza d'un sodalizio mafioso il Collegio è pervenuto tramite una lettura manipolativa della norma incriminatrice.

Riecheggiando quanto detto dal Difensore di MARCIANO' Vincenzo 48 a proposito della suggestione del cognome, il Difensore dell'ALLAVENA ritiene l'esistenza di una suggestione connessa alla provenienza geografica, comportante l'idea che essere calabrese equivalga ad essere 'ndranghetista.

Ciò, nell'ottica defensionale, costituisce una scorciatoia, in qualche modo percorsa anche dal Tribunale, il quale sembra dare per scontata la sussistenza d'una sistematica finalizzazione del vincolo sociale tra membri del gruppo alla realizzazione di un generico impianto delinquenziale, concentrandosi sui tratti caratterizzanti dell'associazione mafiosa ancor prima di accertare quelli di cui all'art.416 c.p., laddove, nel caso di specie, l'eterogeneità dei soggetti coinvolti, le modalità d'azione sovente rudimentali, l'occasionalità degli episodi sono elementi evidenzianti una realtà *"di atomizzazione, piuttosto che di coagulazione"* delle personalità delinquenziali.

Le azioni compiute da alcuni soggetti coinvolti rappresentano, quindi, secondo l'appellante, l'espressione di un'autonoma ed estemporanea iniziativa e ciò conduce a dubitare dell'esistenza stessa di un'associazione per delinquere sotto il profilo teleologico.

In ogni caso, soggiunge l'appellante, debbono ritenersi infondate le connotazioni mafiose del sodalizio affermate dal Tribunale con una interpretazione della norma, talmente dilatata da ricomprendervi anche fenomeni criminosi, la cui consistenza, priva di qualsiasi percepibilità esterna, appare assai distante da quella di costrutti criminali, da cui prese le mosse il legislatore del 1982.

L'atto d'appello esclude, poi, la sussistenza del requisito dell'omertà, connesso a quello della visibilità dell'associazione e del vincolo che lega i sodali e comportante soggezione e reticenza nell'ambiente sociale in cui esso si è inserito.

La Difesa enuncia, poi, mancata evidenza di una concreta dimensione patrimoniale dell'attività del sodalizio; e ciò contrasterebbe, anzitutto, con il tenore letterale della norma incriminatrice, la quale individua nel perseguimento di un profitto o vantaggio economico una delle principali finalità dell'associazione

mafiosa.

Gli assunti dell'atto d'appello relativi all'insussistenza del reato di cui al capo A) non sono condivisibili.

Si richiamano, al riguardo, le osservazioni già esposte in tema di sussistenza d'un locale di 'ndrangheta in Ventimiglia capeggiato da MARCIANO' Giuseppe.

Si richiamano altresì i condizionamenti operati nell'ambiente e le intese, anche a più alto livello 'ndranghetistico, su candidati da appoggiare alle elezioni locali, regionali e nazionali nell'intento di ottenere futuri favori.

Il brocardo *calabrese, quindi mafioso* è estraneo al presente procedimento. Ed invero, quando il TRIFOGLIO accenna *ai figli di un dio minore,* riferendosi ai soggetti non calabresi, si riferisce non ad un principio astratto, né – tanto meno – alla comunità calabrese nel suo complesso, ma a quelle persone (CALABRESE, ALVARO, MARCIANO Vincenzo 77, GALLOTTA...) cui egli in qualche modo ha dovuto sottostare.

Il TRIFOGLIO, invero, si è trovato a fare i conti con la prepotenza di soggetti direttamente o indirettamente collegati ad un gruppo criminale.

Anche il CIOFFI, l'altra persona citata in atto d'appello, è stato costretto, nonostante la sua spavalderia ad uso e consumo della collega che gli era vicino durante la telefonata con MARCIANO' Vincenzo, a sottostare infine (cioè dopo molte tergiversazioni) al *dictat* della ELIA che lo voleva a pranzo con suo marito.

È ben vero che l'ALLAVENA è rimasto estraneo ai reati fine, considerata l'intervenuta assoluzione in questo grado dal reato di cui al capo L) ma è altrettanto vero che le modalità di commissione degli stessi, appaiono connessi con l'esistenza di un gruppo sovraordinato, in grado di intimorire anche gravemente le vittime.

Si rimanda, al riguardo, alle osservazioni formulate nel capitolo dedicato a MARCIANO' Giuseppe, a proposito, oltre che di TRIFOGLIO e CIOFFI, anche di BOTTINO, TARI', DAMBRA, AGNESE, evidenziandosi come tutti quanti questi soggetti abbiano manifestato un timore tale nel riferire le loro vicende, da rasentare in quasi tutti i casi, un'incriminazione per reticenza, connessa con un evidente atteggiamento omertoso.

Il Difensore appellante connette l'inesistenza di un sodalizio 'ndranghetista anche alla mancata individuazione di gradi e cariche.

La circostanza è irrilevante e, comunque, neppur risponde compiutamente al vero.

Sotto il primo profilo, la conformità al modello normativo è sufficiente a configurare associazioni di stampo mafioso, le quali non hanno bisogno di essere, per così dire, sacramentalizzate attraverso la costituzione di una rigida gerarchia, riconosciuta da una casa madre.

Sotto il secondo profilo, si rileva che gli accertati stretti legami con famiglie calabresi di primo piano, evidenziati nel capitolo dedicato a MARCIANO' Giuseppe, rendono l'idea della sussistenza di un *locale* di 'ndrangheta, osservante delle gerarchie, di là dalla mancata precisa emersione dei gradi personali.

Ed invero MACRI' Alessandro aspira a quel *battesimo* che risulta esser stato impartito a MARCIANO' Vincenzo 77; da parte sua, MARCIANO' Giuseppe è in grado di promettere una condizionata progressione di *livello* al GALLOTTA.

In questo contesto neppure va dimenticata la riservatezza che deve circondare gli aspetti soggettivi ed oggettivi del sodalizio. Si ricorda, a tal proposito, la fortissima irritazione di MARCIANO' Giuseppe per la grave mancanza di riservatezza di BARILARO Fortunato il cui figlio Davide disponeva di informazioni *all'ultimo livello*, in formazioni che esso MARCIANO' non aveva dato al proprio figlio Vincenzo.

Per quanto attiene alla *mafia silente*, da una parte si rimanda a quanto già detto nel capitolo relativo a MARCIANO' Giuseppe, con particolare riferimento alle connotazioni di ambiguità del termine, dall'altra parte si ribadisce l'avvenuta percezione del complesso intimidatorio del sodalizio, avvertendo che, in alcuni casi (vedi PARODI) i comportamenti *sotto traccia* sono stati clamorosamente abbandonati, e – si ripete – non per fatto esclusivo di ROLDI e CASTELLANA, ma per ispirazione dello stesso MARCIANO' Giuseppe.

Passando alle contestazioni dell'atto di appello a proposito della ritenuta partecipazione dell'ALLAVENA, ci si può subito agganciare al comportamento da lui tenuto nella vicenda PARODI.

L'ALLAVENA, stando alle intercettazioni, risulta il primo soggetto cui MARCIANO' Giuseppe ha confidato l'opinione che "*si deve arrivare a un brutto momento*": La

sua risposta è stata secca. "*Se non si fa così merda prendiamo*".

Ancor più perentoria è stata la risposta dell'ALLAVENA al rincrescimento del MARCIANO' per dover adottare sistemi non consoni al proprio modo di fare ("*Mi spiace, che io non sono il tipo capisci di fare*…): "*Si è obbligati però*".

L'ALLAVENA, quindi, non è stato il passivo destinatario di una confidenza del *capo*, ma ne ha rafforzato il convincimento, indipendentemente da una successiva presa di distanza per gli eccessi nelle modalità di compimento dell'azione.

In relazione ai rapporti con la MARVON, si richiama quando detto nel capitolo concernente MARCIANO' Vincenzo 48, ricordando che proprio in relazione ai suoi perduranti interessi in MARVON, MARCIANO' Giuseppe ha autorizzato l'azione contro il PARODI.

Quanto a MARCIANO' Vincenzo 48 e all'ALLAVENA si ripete che non si comprende perché mai costoro, se davvero fuoriusciti insieme con il ROLDI dopo il subentro del MANNIAS, dovessero ulteriormente preoccuparsi della cooperativa.

In realtà essi risultano ancora coinvolti nella stessa, quanto meno nell'interesse superiore del *locale* e lo dimostrano non solo preoccupandosi di cosa abbia detto il MANNIAS ai Carabinieri, ma anche commentando i provvedimenti presi dall'Autorità giudiziaria nei confronti della MARVON, sperando – dice l'ALLAVENA – "*che non ci sia dei problemi* ***a noi***".

Contrariamente all'opinione della Difesa, si rileva che l'impegno del MANNIAS a corrispondere a MARCIANO' Vincenzo 48 e all'ALLAVENA la somma di 200 euro mensili per ciascuno non ha alcun rilievo ai fini dell'esclusione dell'associazione.

La circostanza che il ROLDI è stato escluso dai pagamenti dimostra, semmai, che quella del MANNIAS non è stata una liquidazione ai vecchi soci, ma un'elemosina complessiva di 1200 euro a testa, da lui fatta a due soggetti petulanti e avvenuta a distanza di due anni dal subentro alla gestione BOSSO.

Secondo la Difesa, l'intestazione degli assegni a terza persona non costituisce dimostrazione dell'intento di non lasciare traccia dei legami con il MANNIAS, il quale ben avrebbe potuto provvedere con denaro contante, attesa l'esiguità delle somme.

Si tratta di un'affermazione non condivisibile, atteso che quella degli assegni

intestati alla NOVAC era una delle vie percorribili per non lasciare traccia del pagamento a MARCIANO Vincenzo 48 e all'ALLAVENA. In ogni caso costoro, come già detto, hanno continuato ad occuparsi della MARVON anche dopo il subentro del MANNIAS, testa di legno, ancorché di alto livello di MARCIANO' Giuseppe e del gruppo che, attraverso la MARVON perseguiva l'inserimento nel tessuto economico e burocratico del comprensorio.

Con riferimento alla partecipazione a riunioni di 'ndrangheta in occasione di funerali, l'assunto della Difesa che l'ALLAVENA ha partecipato solamente ai funerali di CARLINO Domenico in Ventimiglia e di D'AGOSTINO Arcangelo in Camporosso, esclusivamente per un rapporto di conoscenza con i suddetti è corretto, anche se non va dimenticata la caratura 'ndranghetista dei soggetti.

Inoltre l'essersi l'ALLAVENA spinto fino alla partecipazione a funerali di due 'ndranghetisti, evidenzia qualcosa di più d'una mera conoscenza.

Tuttavia da questo dato, pur in sé non irrilevante, non si possono trarre specifici elementi di prova a carico dell'imputato. In effetti già si è parlato della sostanziale inutilità di OCP esclusivamente limitate ad una percezione visiva dei partecipanti agli eventi (funerali, matrimoni...) senza captazioni di conversazioni, attestanti che gli eventi medesimi costituivano l'occasione per consultazioni, scambio di informazioni, progetti.

Per ciò che attiene all'assunzione della nuora presso la cooperativa LA SPERANZA, si rileva che l'operazione è stata condotta dall'ALLAVENA insieme con MARCIANO' Vincenzo 48, tramite il sindacalista GIACOVELLI, soggetto già protetto da MARCIANO' Giuseppe, che si era rivolto a NUCERA Paolo per tutelarlo dalla famiglia palermitana ABBATE, e diventato, poi, soggetto disponibile verso i MARCIANO'.

Il GIACOVELLI è stato anche interessato alla sistemazione del figlio di TRINCHERA e del fratello di MARCIANO' Vincenzo 48, Rinaldo.

Pertanto, quella che apparentemente è un'innocua richiesta di lecito favore, si innesta in un rapporto di dare-avere nei confronti di una persona vicina ai MARCIANO'.

Sulle interferenze nelle consultazioni elettorali la Difesa - rilevato che effettivamente, nel corso delle indagini, sono emersi numerosi contatti con, o

riferimenti a, vari uomini politici più o meno vicini a MARCIANO' Giuseppe e, in alcuni casi, all'ALLAVENA - sostiene che, tuttavia, si tratta di contatti privi di rilevanza penale, tenuto conto altresì dell'intervenuta assoluzione degli uomini politici di riferimento.

Il fatto, poi, dice sempre la Difesa, che il MARCIANO' per oltre cinquant'anni ha condotto un'attività di ristorazione che gli ha fatto conoscere numerose persone, già di per sé escluderebbe una sua implicazione in possibili scelte elettorali e nelle determinazioni delle amministrazioni locali. L'usanza, poi, di cene elettorali è di per sé – dice sempre la Difesa – un dato neutro.

Entrando nei dettagli dei contatti, l'atto d'appello cita ZOCCARATO, SCULLINO e GIRO, affermando che dalle conversazioni intercettate emerge niente più che l'amarezza di MARCIANO' Vincenzo 48 e dell'ALLAVENA per essersi adoperati in favore di qualche politico, senza poi ottenerne riconoscenza.

Quest'ultima affermazione dell'atto d'appello richiama, pur non citandolo espressamente, l'appoggio dato a SOLINAS Gianni alle elezioni amministrative d'Imperia del 2006, oggetto di conversazioni fra l'ALLAVENA e MARCIANO' Vincenzo 48 e fra l'ALLAVENA e DE PASQUALE Giuseppe, nelle quali l'ALLAVENA e MARCIANO' Vincenzo 48 esprimono qualcosa di più di una semplice amarezza dolendosi, invece, per il mancato ricambio dell'appoggio ricevuto, in termini di specifici favori. Parlando con il DE PASQUALE, l'ALLAVENA esplicitamente si riferisce all'aiuto politico dato al SOLINAS, soggiungendo che "*quando lui è salito, non c'ha fatto mai mangiare un pezzo di fetta di torta, mai!*"

Per ciò che attiene allo ZOCCARATO, non si conviene con l'assunto della Difesa, secondo cui i colloqui intercettati si sono limitati a semplici pettegolezzi.

Vero è che non risultano contatti diretti tra ZOCCARATO Maurizio e soggetti legati al *locale di Ventimiglia*, ma altrettanto vero è che di pettegolezzi si potrebbe parlare nel caso in cui i riferimenti allo ZOCCARATO fossero negativi; ma così non è, atteso che, soprattutto nella conversazione tra MARCIANO' Giuseppe e il cognato MORENA Salvatore, padre di MORENA Davide, dipendente della concessionaria PEUGEOT dello ZOCCARATO, i due interlocutori parlano di quest'ultimo in termini elogiativi, convenendo che lo stesso è *uno della famiglia*.

Il dato certo è che MARCIANO' Giuseppe ritiene di poter avere entrature nei

confronti dello ZOCCARATO, sia tramite i MORENA sia, soprattutto tramite GIACOVELLI, soggetto vicino tanto ai MARCIANO', quanto allo ZOCCARATO (cfr.amb.4616 RIT 2442/10, 27.12.2010).

Per ciò che attiene a GIRO Tito, la Difesa fa presente che questi ebbe a contattare telefonicamente MARCIANO' Vincenzo 48 per parlargli del suo programma politico, come emerge da conversazione ambientale.

Basterebbe questo particolare per affermare che il GIRO è andato a cercar voti dai MARCIANO', con una attenzione rivolta all'anziano *capo,* a sua volta interessato a che il nipote si vedesse con il suddetto, che gli aveva chiesto un appuntamento.

(cfr.amb.236 RIT 2319/10, 23.01.2011).

Ma anche l'ALLAVENA si interessa ai rapporti con il GIRO, chiedendone notizia a MARCIANO' Vincenzo 48 (amb.143 RIT 1444/10, 26.01.2011: *"Ah, a proposito, TITO... come è la situazione, Vincenzo?"*)

Sovrintende a questi contatti MARCIANO' Giuseppe, consenziente alla candidatura di GIRO, purché questi non si schieri con MOIO e VALFRE', in quanto – dice il MARCIANO' al suo interlocutore avv.BRIOZZO (amb.1112 RIT 2319/10, 27.02.2011) *"per me l'accordo è solo con lui"* mentre non gli piacciono né il MOIO né il VALFRE'.

L'interessamento alle competizioni elettorali si manifesta in modo palese anche con riferimento a POLITI Roberto, rivoltosi all'ALLAVENA perché voleva parlare con MARCIANO' Giuseppe e non l'aveva trovato presso LE VOLTE.

È lo stesso ALLAVENA a riferire la circostanza, conversando con MARCIANO' Vincenzo 48, dicendo che il POLITI, quello che l'aveva fatto entrare nei vigili, gli aveva chiesto un incontro.

In effetti il POLITI, accompagnato dall'ALLAVENA, si presentava a casa di MARCIANO' Giuseppe per sottoporgli la lista capeggiata dall'ingegnere GIORDANO Ferdinando, alternativa a quella di BIASI Armando e il MARCIANO' lo aveva invitato a indicare l'intera composizione della detta lista.

Come ricorda l'ALLAVENA, in conversazione con MARCIANO' Vincenzo 48, lo scopo era quello di ottenere benefici da entrambi gli schieramenti, (cfr.ambientale

n. 2452 RIT 1444/10 (*"'che abbiamo aiutato uno... e l'altro quello... un pochettino l'uno e l'altro, capisci ?... non si sa mai se"*).

Nel capitolo dedicato "*alla figura di Omar Allavena*" il Difensore appellante - ricordato che costui, sovrintendente della polizia locale di Vallecrosia, è un assiduo frequentatore dell'amico d'infanzia MARCIANO' Vincenzo 48 - si duole del quadro negativo fatto dal Tribunale sulla personalità dell'imputato, attraverso conversazioni intercettate, dalle quali si ricaverebbe un di lui comportamento tutt'altro che specchiato.

Il primo riferimento è ai contatti dell'ALLAVENA con DE PASQUALE Giuseppe.

Al riguardo l'atto d'appello contesta, anzitutto, la tesi dell'Accusa secondo cui tali contatti avevano per oggetto trasporti di droga dalla Francia, che l'ALLAVENA avrebbe proposto al DE PASQUALE.

Dice la Difesa che il DE PASQUALE, versando in difficoltà economiche, come da lui stesso asserito in dibattimento, aveva chiesto aiuto all'ALLAVENA e questi gli fece intendere che l'avrebbe messo in contatto con una terza persona per reperire un'attività di muratore in Francia.

Osserva la Corte che, in realtà, questa conversazione avrebbe meritato ben altra considerazione di una citazione fatta al solo scopo di mettere in luce la negativa personalità dell'ALLAVENA.

Anche questa è una delle tante non lievi lacune dell'inchiesta e dell'istruttoria, apparendo quanto meno possibile, se non addirittura probabile, che dietro a queste chiacchiere di droga, si celasse un accordo per una importazione dalla Francia, con eventuale coinvolgimento del *locale*.

Tornando alla conversazione di cui sopra, appare indubbiamente sospetta la curiosità manifestata dall'ALLAVENA con una serie di domande, concernenti anche aspetti particolari, al DE PASQUALE che gli aveva confidato di trasportare stupefacente.

Vero è che l'ALLAVENA ha detto al DE PASQUALE che non intendeva aver nulla a che fare con reati concernenti droga, bambini e donne, essendo disponibile solo a rapine e colpi (e ciò la dice comunque lunga sulla caratura del soggetto, che pure rivestiva una pubblica funzione di polizia); vero è altresì che, in successivo

passaggio l'ALLAVENA, ribadendo di occuparsi direttamente di droga, ha aggiunto "*Però se Però, se tu... ti interessa e vorresti fare un grosso passaggio di... non è cosa mia ti sto dicendo... Se vuoi, ne parlo con Danilo che ti fa fare anche un bel lavoro grosso*".

Il grave pregiudizio derivato dall'omesso approfondimento di aspetti francamente allusivi della conversazione da parte di inquirenti, Accusa, Tribunale (che in sentenza si è limitato accenno) non è ora rimediabile; tuttavia appare quanto meno riduttiva, se non addirittura forzata, la lettura minimizzante della conversazione data dalla Difesa.

Il tutto senza dimenticare i più ampi rapporti fra l'ALLAVENA e il DE PASQUALE, soggetto – quest'ultimo – prestatosi a coprire fittiziamente l'esborso da parte della MARVON della somma riconosciuta all'ALLAVENA stesso e a MARCIANO' Vincenzo 48.

La familiarità tra l'ALLAVENA e il DE PASQUALE emerge anche dall'ambientale 1152 RIT 1690/10 del 03.11.2010, in cui i due commentano con termini aspri la personalità di SOLINAS Gianni e la sua ingratitudine dopo esser stato eletto, nei confronti di chi l'aveva appoggiato.

Nel corso della conversazione l'ALLAVENA, usando un termine non consono alla propria qualifica professionale di appartenente alla polizia locale, apostrofa come *infame* il SOLINAS per averlo denunciato presso il commissariato d'Imperia quale probabile 'ndranghetista e trafficante di droga.

Per ciò che attiene alla sottrazione dei proiettili, già si è detto che la circostanza, riferita dall'ALLAVENA a MARCIANO' Giuseppe, MARCIANO' Vincenzo 48, ELIA Angela, non può essere considerata una mera vanteria, come vuole la sua Difesa. Si ripete che è lo stesso ALLAVENA a indicare le modalità di sottrazione dei proiettili , spiegando che gli stessi "*eh contati...contati sì, pero io me li fotto quando vado a fare i tiri....Ce ne danno scatole da 100...cinque o sei ce li fotto sempre e me ne sono fatto una scorta e via*".

Il mancato rinvenimento, in sede di perquisizione, d'alcunché di provenienza illecita, oltre alla pistola e alle munizioni dichiarate, non è fatto dirimente, attesa la possibilità di occultamento altrove.

Estraneo al devoluto è l'argomento delle conversazioni n. 1637 e 1647 (RIT

1444/10) in cui ALLAVENA Omar e MARCIANO' Vincenzo (cl. 48) trattavano con CUPELLI Antonio l'acquisto di una o due pistole con il silenziatore.

Si ribadisce comunque che, contrariamente all'opinione del Difensore di MARCIANO' Vincenzo 48, la lettura delle conversazioni suddette inequivocabilmente dimostra che oggetto dei discorsi sono pistole clandestine e silenziatori.

Che *l'attrezzo per pulire la canna della pistola* sia un'espressione criptica facente riferimento al silenziatore lo si comprende praticamente da subito da quanto, cioè, MARCIANO' Vincenzo 48 dice al CUPELLI, mostratosi incerto sul fatto che il fornitore avesse l'attrezzo, gli dice di vedere se almeno è disponibile una pistola "*che poi la faccenda del coso la facciamo qua noi*", con chiara allusione ad un'aggiunta successiva che non può certo riguardare uno scovolo.

Il riferimento *in chiaro* al silenziatore viene fuori poco più oltre nella conversazione, a proposito della doglianza espressa dal CUPELLI all'ALLAVENA per il mancato acquisto a buon mercato di una pistola, peraltro senza silenziatore. L'ALLAVENA fa presente all'interlocutore gli inconvenienti connessi con una successiva applicazione del silenziatore (*OMAR - Si, ma questa qua... ti ricordi quella là? Quella là non andava bene. ANTONIO: - Non andava bene ? ANTONIO: - E allora gli hanno fatto male il coso...OMAR: - E' fatto male, si inceppava. No, no*) e i rischi per l'incolumità stessa dello sparatore (*OMAR: - Basta pochi me... è pericoloso pure! ANTONIO: - E' logico. OMAR: - Perché sai che... rischiavamo che ci scoppiava in faccia, hai capito?*).

La conclusione dell'ALLAVENA è perentoria: al CUPELLI che gli prospetta la possibilità di ottenere l'arma da un tale che gliela porta dalla Calabria, egli risponde chea lui interessa solo avere una pistola con silenziatore: *OMAR: - Vedi! Vedi se... a me mi interessa completa, mi... mi serve completa e non riesco ad averla.*

È importante rilevare che l'ALLAVENA non svolge una trattativa riservata con il CUPELLI, risultando interessato anche MARCIANO' Vincenzo 48 all'acquisto di pistole con silenziatore.

Si vede, quindi e contrariamente agli assunti dell'atto d'appello, come ALLAVENA Omar sia effettivamente risultato parte attiva ed importante del *locale* capeggiato

da MARCIANO' Giuseppe

Capo A) SCARFO' Giuseppe.

Ancora una volta premesse e richiamate le osservazioni fatte a proposito dell'esistenza dell'associazione di cui al capo A) si palesa evidente la cosciente e voluta partecipazione alla stessa dello SCARFO'.

Solo apparentemente la figura di questo imputato può dirsi *similare* (per usare un termine della memoria-requisitoria, riportato in sentenza) a quella del COSENTINO, semplice lodatore del buon tempo antico, ma nei cui confronti - così come in quelli del PALAMARA – non si sono ravvisate prove di attualità di attiva partecipazione al *locale,* come detto in sede di valutazione delle rispettive posizioni.

L'attualità di partecipazione dello SCARFO' si evidenzia, anzitutto, nella posizione da lui assunta in merito alla richiesta di battesimo di MACRI' Alessandro.

Il MACRI', fortemente intenzionato ad entrare nel locale, ha interessato, tramite STRANGIO Vincenzo, tutti coloro che potevano provvedere a soddisfare la sua brama.

Fra questi compare anche lo SCARFO' il quale, com'egli stesso afferma conversando con il MARCIANO', era stato individuato dallo STRANGIO come uno dei possibili soggetti competenti a *battezzare* il MACRI'.

La mezza frase successivamente proferita dallo SCARFO', secondo cui lo STRANGIO si era rivolto a lui perché "*si credeva che quando abbiamo fatto il...*" appare significativa del livello raggiunto dallo STRANGIO medesimo nel sodalizio.

L'attualità della partecipazione dell'imputato si rende evidente anche dalla conversazione 1400 RIT 1442/10 del 01.08.2010, in cui MARCIANO' Giuseppe esterna ai propri interlocutori, TRINCHERA Salvatore e SCARFO' Giuseppe la propria forte preoccupazione per l'intervento di un magistrato della DNA all'assemblea annuale di Confindustria a Sanremo del 02/07/10, il quale aveva dimostrato di essere aggiornato sulla situazione della 'ndrangheta ligure, essendo venuto a sapere le ultime novità da un collaboratore di giustizia.

Nel trattare la posizione del TRINCHERA si è detto che, indubbiamente, tale conversazione evidenzia il timore del MARCIANO' per l'esistenza di nuovi

collaboratori di giustizia, gli unici in grado di rivelare notizie così precise da aggiornare la conoscenza della DNA. Ma proprio per questo motivo egli non poteva esternare tale timore a persone non particolarmente vicine a lui, come SCARFO' Giuseppe, TRINCHERA Salvatore e CARLINO Domenico.

In tale contesto assume, tuttavia, una specifica rilevanza la frase con cui lo SCARFO' riscontra la lamentela e il timore del MARCIANO' per la *lingua lunga* dei pentiti: "*Sì sì, ma Peppino la lingua lunga la dobbiamo fare azzittire*".

La frase, nella sua perentorietà, non si presta ad equivoci e giustamente è stata ritenuta dal Tribunale, sulla scorta della memoria-requisitoria dell'Accusa, un elemento significativo della perdurante ed attiva partecipazione dello SCARFO' al *locale* di Ventimiglia.

Nel contesto dei due elementi sopra illustrati si situa tutta la serie di conversazioni, in cui MARCIANO' Giuseppe esterna allo SCARFO' confidenze, timori e valutazioni, con particolare riferimento alla lingua lunga di BARILARO Fortunato, che aveva svelato informazioni di ultimo livello al figlio Davide, quella *merda* di barbiere, come lo definisce il MARCIANO', che va a propalare ai *cani in giro* le notizie riservate, mentre esso MARCIANO' così non aveva fatto con il figlio Vincenzo quando ricevette il *battesimo*.

Sempre in relazione alla mancanza di riservatezza del più ampio giro 'ndranghetistico, va ricordata la stizza comunicata dal MARCIANO' allo SCARFO' per le imprudenti propalazioni sulla costituzione della società maggiore e minore (*fare a sette*) e l'autocompiacimento per aver troncato il discorso, assumendo di non saper nulla di queste cose, così come ha fatto anche in occasione della richiesta di MACRI' Alessandro.

Sulla scorta delle notazioni che precedono, si conferma il giudizio di responsabilità di SCARFO' Giuseppe in ordine al reato *sub* A) ritenute le aggravanti; ed invero l'attività dell'imputato era finalizzata ad agevolare l'associazione ed inoltre indipendentemente dal fatto notorio della 'ndrangheta armata, la consuetudine e il contenuto delle conversazioni con il MARCIANO' (necessità di *azzittire* le lingue lunghe) conduce ad escludere una sua nescienza riguardo alle armi.

Capo A) TRINCHERA Salvatore

Riprendendo le osservazioni formulate a proposito della posizione di MARCIANO' Giuseppe, il Difensore del TRINCHERA fa discendere dalla ritenuta insussistenza del reato *sub* A) la richiesta di assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste.

Contrariamente all'assunto del Difensore, è stata sopra accertata la sussistenza in Ventimiglia, di un *locale* capeggiato da MARCIANO' Giuseppe e composta da un certo numero di partecipi.

Ritiene la Corte che il TRINCHERA rientri nel novero di costoro.

Secondo la memoria-requisitoria dell'Accusa, trasferita senza vaglio critico in sentenza, la partecipazione del TRINCHERA all'associazione si ricaverebbe anzitutto da una conversazione fra MARCIANO' Giuseppe e il COSENTINO, in cui alle lamentele del primo sulla scarsa affidabilità del TRINCHERA, il secondo risponde "*È stato un male che si è fatto entrare*".

In realtà la conversazione non appare particolarmente chiara e, soprattutto, l'ultima frase del COSENTINO non si presta ad una interpretazione univoca.

Da una parte neppure è certo che la frase in esame indichi un'evenienza riferibile a un soggetto, anziché alla circostanza d'un male sopravvenuto; dall'altra parte si evidenzia l'esistenza d'una girandola di espressioni monche e di bruschi cambi d'argomento, non si comprende se dovuti a un modo di parlare in codice, o alla povertà culturale dei conversanti.

La partecipazione, e non ad infimo livello, di TRINCHERA Salvatore al *locale* è resa evidente da una serie di circostanze che vanno ben oltre l'ambigua frase del COSENTINO dimostrando, anzi, che l'imputato in oggetto era un confidente privilegiato del *capo,* offrendogli la propria disponibilità per le esigenze dell'organizzazione.

Dalle conversazioni intercettate si percepisce, anzitutto, il grado di comprensione del TRINCHERA relativamente ai discorsi del MARCIANO', nelle loro sfumature ed allusioni. A mo' di esempio si richiama la conversazione 2111 RIT 1442/10 del 28.10.2010, in cui il MARCIANO' Giuseppe ha rappresentato al TRINCHERA di aver convocato una persona al suo cospetto, per contestargli che era ancora in

vita soltanto per sua volontà. A prescindere dalla riservatezza dell'argomento, non suscettibile di comunicazione ad estranei, si rileva come il MARCIANO' non abbia bisogno di spiegare il fatto con molte parole all'interlocutore che immediatamente afferra i contenuti dell'esternazione

Sotto il profilo delle confidenze assume, poi, una particolare importanza la conversazione 1400 RIT 1442/10 del 01.08.2010, in cui MARCIANO' Giuseppe esterna ai propri interlocutori, TRINCHERA Salvatore e SCARFO' Giuseppe, la propria forte preoccupazione per l'intervento di un magistrato della DNA all'assemblea annuale di Confindustria a Sanremo del 02/07/10, il quale aveva dimostrato di essere aggiornato sulla situazione della 'ndrangheta ligure, essendo venuto a sapere le ultime novità da un collaboratore di giustizia.

Indubbiamente tale conversazione evidenzia il timore del MARCIANO' per l'esistenza di nuovi collaboratori di giustizia, gli unici in grado di rivelare notizie così precise da aggiornare le conoscenze della DNA. Ma proprio per questo motivo egli non poteva esternare tale timore a persone non particolarmente vicine a lui, come SCARFO' Giuseppe, TRINCHERA Salvatore e CARLINO Domenico.

Altrettanta preoccupazione mostra il MARCIANO' parlando col TRINCHERA, dopo la pubblicazione di alcune notizie inerenti ai rapporti fra MOIO e GANGEMI, per le indagini in corso e per il timore che in particolare che potesse essere coinvolta anche Ventimiglia.

Anche col TRINCHERA, oltre che con il proprio nipote Vincenzo 48 e con ALLAVENA, il MARCIANO' commenta, poi, negativamente le modalità con cui il ROLDI e il CASTELLANA hanno realizzato l'intimidazione al PARODI.

Successivamente il MARCIANO' rappresenta al TRINCHERA la delicatezza del momento ed il fatto che la DIA stava effettuando a Reggio Calabria un'indagine globale; poi comunica al suo interlocutore che una persona gli aveva raccomandato di non parlare, a causa delle microspie.

Sempre con lo SCARFO' Giuseppe e col TRINCHERA, oltre che col PARASCHIVA e con MACRI' Paolo, il MARCIANO' si è confidato in merito alla grave imprudenza commessa da coloro che gli avevano presentato l'inaffidabile MACRI' Alessandro per il *battesimo*. Il fatto, poi, che il MARCIANO' abbia manifestato ai propri interlocutori la propria soddisfazione per aver fatto finta di

sostenere che a Ventimiglia non c'era più niente, così scongiurando il rischio di *finire tutti in galera,* dimostra la vicinanza degli stessi all'esternante; costui, invero, così accorto nel risolvere la faccenda MACRI' Alessandro, non sarebbe stato poi così sciocco da confidare la soluzione intrapresa a persone estranee alla sua cerchia.

Significativa del grado di confidenza del MARCIANO' nei confronti del TRINCHERA è la conversazione 718, RIT 1442/10 del 23.07.2010, in cui gli interlocutori parlano con grande ammirazione di PIROMALLI Girolamo detto *Mommo,* fondatore dell'omonimo clan. Il TRINCHERA afferma di averlo conosciuto e il MARCIANO' rappresenta a TRINCHERA la grande considerazione in cui egli era tenuto dal PIROMALLI.

Sotto il profilo dell'operatività, le emergenze processuali hanno evidenziato un'ampia utilizzazione del TRINCHERA da parte dei MARCIANO', come autista e come ambasciatore.

Per ciò che attiene al primo aspetto, le osservazioni fatte dal MARCIANO' al PALAMARA sul fatto che il TRINCHERA parlava un po' troppo, ma era bravo come autista, trovano anzitutto importante conferma nell'accompagnamento di MARCIANO' Giuseppe all'aeroporto di Genova, al fine di prelevare LA ROSA Domenico, venuto su dalla Calabria per cercare ed uccidere PERRI Vincenzo, uccisore di PROLO Vincenzo.

La missione del PERRI era estremamente riservata e tutti coloro che se occupavano a vario titolo dovevano essere persone fidate, molto vicine a MARCIANO' Giuseppe che aveva offerto il proprio supporto logistico ed operativo.

L'*autista* del MARCIANO', anche se non necessariamente a conoscenza di tutti i particolari della vicenda, era chiamato a compiere un viaggio da Vallecrosia all'aeroporto di Genova, per andare a prendere, insieme al capo, una persona proveniente dalla Calabria. Non era possibile prevedere se il LA ROSA, durante il percorso aeroporto di Genova-Vallecrosia avrebbe detto qualcosa, che cosa e in che termini.

Altra missione delicata è consistita nell'accompagnamento, sempre da parte del TRINCHERA come autista, di ROMAGNOSI Cosimo, uno dei tre calabresi sistemati nell'hotel PICCOLO PARADISO senza registrazione (v.capo K) e

successivamente arrestati per associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di estorsioni, con l'aggravante della metodologia mafiosa, ai danni di imprenditori di Gioia Tauro.

Il ROMAGNOSI doveva recarsi in alcune località del nord Italia ed aveva bisogno di qualcuno che lo accompagnasse in auto. Nella circostanza è stato documentato che ROMAGNOSI Cosimo il 27/10/2010 era stato accompagnato ad Alba da MARCIANO' Vincenzo 77 e da TRINCHERA Salvatore, quest'ultimo in funzione di autista, poiché all'epoca Vincenzo era sprovvisto di patente, poiché sospesa.

Il viaggio era monitorato attraverso le celle telefoniche impegnate dal telefono di MARCIANO' Vincenzo 77 e, in altre conversazioni, si comprendeva che il ROMAGNOSI doveva far visita ad uno zio rinchiuso nel carcere di Alba.

Il TRINCHERA, infine, è stato incaricato da MARCIANO' Giuseppe di recapitare ammonimenti, portare ambasciate, fare convocazioni per conto del *capo*.

Si tratta sempre di operazioni d'una certa delicatezza, oltre ciò che potrebbe apparire.

Così è per la persona non identificata che si rivolge a MARCIANO' Giuseppe per il recupero di venti mesi d'affitto non pagato da parte di tale GAROFALO.

Dal tenore della conversazione fra il TRINCHERA e il MARCIANO' si capisce che il richiedente aiuto non era riuscito a realizzare il proprio credito, né a intimare lo sfratto al GAROFALO che, protetto da qualcuno poteva anche permettersi di prendere in giro il creditore.

La missione affidata al TRINCHERA, come si comprende dalla conversazione, si scontrava con un intreccio familiare che rimandava a soggetti calabresi; e il MARCIANO' era intenzionato a risolvere in modo deciso la situazione, attraverso il proprio inviato che, diversamente dal creditore, non si sarebbe fatto prendere in giro dal debitore.

Un'ulteriore, importante momento della funzione di *trait d'union* del TRINCHERA, e non solo come autista, fra MARCIANO' Giuseppe e le famiglie PIROMALLI-MAZZAFERRO-PRIOLO, si rende evidente con il problema della sistemazione dei venditori di agrumi che, venuti dalla Calabria, avevano avuto seri problemi con la

polizia municipale di Ventimiglia. e dovevano, quindi, essere collocati in altro idoneo sito.

Le emergenze processuali mostrano che i venditori erano collegati ai MAZZAFERRO, come risulta sia dal riferimento fatto dal MARCIANO', in conversazioni con la moglie, con il figlio, con GIORDANO Vincenzo, pregiudicato per associazione di tipo mafioso, inquadrato nella cosca RUGOLO. Da esse si comprende che il *compare Mommo,* che ha mandato saluti e ringraziamenti a MARCIANO' Giuseppe, tramite uno dei venditori, è MAZZAFERRO Girolamo.

Per quanto (apparentemente) di non straordinaria importanza, la vicenda dei venditori di agrumi calabresi assume un grado significativo di rilevanza, in quanto evidenzia, al contempo, la rete di contatti sia con le cosche calabresi, sia con il mondo politico locale.

Sotto il primo aspetto, ci si trova di fonte ad un'ulteriore conferma della piena disponibilità di MARCIANO' Giuseppe (e, per esso, del *locale*) nei confronti delle famiglie di riferimento.

Sotto il secondo aspetto, si comprende come il MARCIANO' abbia preso talmente a cuore la vicenda, da interessare alla stessa, tramite il TRINCHERA, BIASI Armando, vice sindaco di Vallecrosia (cfr.conv.3859, RIT 1442/10 del 06.12.2010).

A tal proposito occorre osservare, contrariamente a quanto dedotto nell'atto di appello del MARCIANO', esteso dal comune Difensore anche al TRINCHERA per quanto di ragione, che non è stata fatta alcuna confusione in sentenza tra il BIASI vice sindaco di Vallecrosia e il BIASI titolare del bar OTTAGONO.

La conversazione 3859 RIT 1442/10 del 06.12.2010 tra il MARCIANO' e il TRINCHERA chiarisce i fatti: il BIASI vice sindaco è stato interessato tramite TRINCHERA al fine di poter utilizzare un piazzale davanti alla scuola di Vallecrosia sito nei pressi del bar Ottagono gestito dallo zio BIASI Orlando.

Chiarito questo punto, conviene ricordare l'appoggio elettorale dato dal MARCIANO' al BIASI alle elezioni comunali del 2011, anche dissuadendo la presentazione di candidature nella lista antagonista dell'ing. GIORDANO.

La vicenda dei venditori di agrumi riveste, quindi, un'importanza tutt'altro che marginale nel valutare sussistenza, consistenza e ruoli dell'associazione di

stampo mafioso; e in essa trova una sua collocazione il TRINCHERA, quale fiduciario del *capo,* partecipe delle sue confidenze su questioni molto riservate e dei suoi progetti, nonché a sua disposizione come autista per delicati trasporti strettamente connessi a questioni di 'ndrangheta.

Per ciò che attiene all'aggravante delle armi, già più volte si è parlato di un loro utilizzo, effettivo (attentato al PARODI) o potenziale (messa a disposizione del LA ROSA per uccidere il PERRI). Non solo il TRINCHERA conosce più o meno direttamente le due questioni, ma egli stesso traffica in armi e in modo non occasionale e di ciò rende edotto il MARCIANO', come risulta dalla conv.1592 RIT 1442/10 del 09.08.2010 relativamente alle due pistole ricevute da CONDINA Rocco e 1687 RIT 1442/10 per "*qualche pistola*" presa da SPIRLI' Filippo.

Sulla scorta delle notazioni tutte che precedono, si perviene alla conferma della penale responsabilità del TRINCHERA.

Capo A) MACRI' Paolo

Premessa, per i motivi tutti esposti e ribaditi nel corso della motivazione, la sussistenza dell'associazione mafiosa, nella specie realizzata dal *locale* di Ventimiglia capeggiato da MARCIANO' Giuseppe, occorre risolvere le questioni fattuali e giuridiche sottese alla ritenuta partecipazione di MACRI' Paolo.

Da un punto di vista fattuale, si pone sempre la questione del *fare,* oltre che dell'*essere.*

L'assenza d'individuazione di un *fare* ha condotto, come visto, all'assoluzione del PALAMARA e del COSENTINO, in contrapposizione con la non condivisa prospettazione del Tribunale, che ha privilegiato l'*essere,* a tal punto che, quando questo poteva esser giustificato da ragioni diverse dalla ritenuta appartenenza al sodalizio, si è tralasciato di valutare il *fare,* anche se questo è consistito in preziose attività a favore del *locale*. L'intervenuta assoluzione del PARASCHVA, qui riformata, è illuminante.

Nel caso di MACRI' Paolo sussiste l'*essere* e il *fare*.

La Corte prescinde totalmente dal richiamo operato dal Tribunale alla presunta frase del COSENTINO "*Quando io ho fatto a Paolo",* arbitrariamente completata dai primi Giudici ed arbitrariamente interpretata dagli stessi in termini di battesimo

conferito dal COSENTINO al cognato MACRI' Paolo[26].

In effetti non c'è bisogno di surrettizi inserimenti, effettuati senza contraddittorio, per rafforzare la già chiara evidenza dell'inserimento del MACRI' in quella cerchia di persona con cui MARCIANO' Giuseppe parlava di questioni assai riservate attinenti vari aspetti della vita del *locale*, facendo confidenze che solo a persone fidate si potevano fare.

Anche con MACRI' Paolo, MARCIANO' Giuseppe affronta la questione del *battesimo* dell'omonomo, non parente, MACRI' Alessandro.

Come già si è detto, a preoccupare fortemente il MARCIANO' non era stata tanto la richiesta di *battesimo* in sé, quanto la mancanza di riservatezza da parte di coloro che l'avevano patrocinata e, soprattutto l'inaffidabilità del giovane, che andava manifestando in giro, soprattutto con le ragazze con cui voleva farsi bello, la propria posizione di futuro *capo a Vallecrosia.*

Nel corso della conversazione con MARCIANO' Giuseppe, MACRI' Paolo confida all'interlocutore di essere stato direttamente interessato alla questione dallo stesso MACRI' Alessandro, oltre che dal suo principale sponsor, STRANGIO Vincenzo.

Già da questa esternazione di MACRI' Paolo è agevole comprendere che costui era stato individuato come facente parte del sodalizio in cui MACRI' Alessandro voleva entrare; e la circostanza è riscontrata dallo stesso MACRI' Paolo allorché racconta al MARCIANO' di aver successivamente chiamato lo STRANGIO, invitandolo a soprassedere: "*ho chiamato a Vincenzo e gli ho detto: Vincenzo lasciate stare non fate niente*".

Anche a MACRI' Paolo MARCIANO' Giuseppe dice di aver riferito a chi gli proponeva il battesimo di MACRI' Alessandro che a Vallecrosia non c'era più niente; ma all'affermazione del MARCIANO', ripetuta anche agli altri interlocutori, "*se io non avevo fatto così ci avevano arrestati a tutti*", MACRI' Paolo dà una risposta significativa, "*Sì lo so*" e ciò vale anche per la notizia dell'arresto di MACRI' Alessandro.

Nessun altro, fra coloro che erano stati messi a parte delle implicazioni della vicenda in questione, ha fornito una risposta così netta, e ciò dimostra che MACRI'

---

[26] Si rimanda sul punto a quanto più dettagliatamente esposto a proposito della posizione del COSENTINO.

Paolo non solo ha compreso la preoccupazione di MARCIANO' Giuseppe, ma l'ha condivisa, essendo direttamente a conoscenza dei rischi corsi a seguito dell'affare del battesimo di MACRI' Alessandro (tant'è vero che, come appena visto, egli ha cercato di dissuadere lo STRANGIO dal portare avanti la *pratica*).

Nell'ambito del complesso rapporto corrente fra gli ALVARO e i MARCIANO', di cui mostra di essere a conoscenza, MACRI' Paolo viene incaricato da MARCIANO' Giuseppe di fungere da unico tramite tra lui e ALVARO Francesco, quello stesso che aveva detto al MARCIANO' di prestare la massima attenzione perché il suo locale era controllato.

Che quella in essere tra gli ALVARO e i MARCIANO' fosse una questione estremamente delicata, lo si ricava da altra conversazione da cui si evince che i MARCIANO' si sono prestati a fornire un falso alibi ad alcuni degli ALVARO in occasione di un non meglio precisato episodio criminoso, connesso con una faida tra i predetti ed altra famiglia.

MARCIANO' V. : Ma Mico quanti fratelli ha scusa?
MARCIANO' G. :Mico, fratello ne aveva uno e l'hanno ammazzato nella faida
MARCIANO' V. : INC a Pellegrina.
MARCIANO' G. :Eh! Eh! eh poi sono venuti qua e gli abbiamo fatto i testimoni che loro erano qua, nella pensione, li abbiamo fatto pagare.

Trattando della posizione PARASCHIVA, si è visto come questi abbia funto da collegamento tra i MARCIANO' padre e figlio, durante la permanenza di Vincenzo 77 in Calabria, al fine di evitare pericolose telefonate, sussistendo indagini in corso coinvolgenti le infiltrazioni mafiose nel ponente ligure.

In tale frangente il PARASCHIVA, dimostrando di conoscere molto bene MACRI' Paolo (sa che deve partire per la Calabria, e che ha gravi problemi familiari) si pone a disposizione di MARCIANO' Giuseppe per comunicazioni da mandare al figlio tramite il detto MACRI' che, appunto, il sabato successivo sarebbe partito.

Le conversazioni intercettate mettono, altresì, in rilievo gli stretti collegamenti di MACRI' Paolo con personaggi di spicco delle cosche MAZZAFERRO e PIROMALLI, come dal MACRI' stesso confermato nelle conversazioni con MARCIANO' Giuseppe.

La stretta convergenza di interessi tra MACRI' Paolo e MARCIANO' Francesco si

evidenzia anche a proposito delle vicende politiche locali.

Gli appelli non si confrontano specificamente con quanto sopra, né dicono alcunché sulla convergenza degli interessi elettorali di MACRI' Paolo e di MARCIANO' Giuseppe sulla figura di MOIO Vincenzo, referente del *locale* presso le assemblee elettive, come risulta altresì dal coinvolgimento di COMMISSO Giuseppe, soggetto apicale della 'ndrangheta, nell'elezione a consigliere regionale di MOIO Fortunata, figlia di Vincenzo.

MARCIANO' Giuseppe, con l'aiuto di MACRI' Paolo si era speso nelle precedenti elezioni comunali di Ventimiglia per il MOIO, che correva con la lista SCULLINO e aveva ottenuto settecento voti (come dice MACRI' Paolo a MARCIANO' Giuseppe in conversazione 3717 RIT 1442/10 del 14.10.2010, soggiungendo di aver fatto campagna elettorale per MOIO e SCULLINO) divenuti improvvisamente inutili a seguito della sfiducia intimata dallo SCULLINO al MOIO.

Esprimendo forte disappunto per l'evento e pesanti critiche allo SCULLINO, gli interlocutori affermano che il MOIO doveva resistere, e non lasciare mano libera al sindaco, e convengono che, mentre se si rivolgevano al MOIO qualcosa ottenevano, ora non possono fidarsi di *quello là* (evidentemente lo SCULLINO che, dice il MACRI', è andato su anche con i 700 voti procurati al MOIO).

Gli appellanti, appuntando la loro critica precipuamente sull'inesistenza dell'associazione, non si sono confrontati con le circostanze di cui sopra.

Così stando le cose, appare chiara la coscienza e volontà del MACRI' di appartenere al sodalizio criminoso; la sua condotta, pertanto rientra non solo nel modello normativo italiano, ma anche in quello comunitario.

Sotto tal profilo si rileva che l'art.1, comma 1, n.1 della Decisione Quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione Europea afferma che "*per «organizzazione criminale» si intende un'associazione strutturata di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale*".

Una lettura attenta di tale articolo mostra come problemi di coordinazione e

adeguamento fra normativa nazionale e normativa comunitaria siano eventualmente riferibili al delitto di cui all'art.416 c.p., nei commi in cui non si fa riferimento alla commissione di fatti specifici, né alle modalità di commissione degli stessi.

Se, quindi, tre o più persone si associno allo scopo di commettere più delitti di truffa semplice, ci si può chiedere se la pena stabilita per il solo fatto di associarsi possa essere compatibile con la norma comunitaria; non così se le tre o più persone si associno per compiere delitti di estorsione od usura.

Nell'esempio di associazione per delinquere finalizzata al compimento di truffe, può indubbiamente porsi il problema per il partecipe di cui alla lettera a) ovvero alla lettera b) del comma 1 dell'art.2 DQ dell'applicazione dell'intervallo sanzionatorio ivi previsto, più mite di quello stabilito dall'art.416 c.p. per la sola partecipazione.

Diversa è la prospettiva dell'art.416-*bis* c.p. che individua e sanziona specifiche modalità della condotta - l'avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, il cosiddetto *metodo mafioso* - strumentali alla commissione di fatti-reato od anche di fatti in sé non costituenti reato, come la scalata alle attività economiche o finanziarie.

In questo caso non si punisce un modo di *essere,* ma un modo di *fare* ritenuto particolarmente pericoloso, in quanto sopraffattore della libertà di autodeterminazione dei consociati, intimiditi e indotti a subire senza ribellarsi.

Pertanto la specificità della fattispecie, rende la stesa distinta da quella "*organizzazione criminale*" prevista dal citato art.1 della DQ, con le implicazioni di cui al successivo art..2.

Il tutto non dimenticando che, nel presente procedimento, gli obiettivi specifici dell'associazione, come indicati in rubrica, configurano delitti punibili con pene non inferiori a quattro anni.

Sulla scorta delle notazioni che precedono, si conferma il giudizio di responsabilità di MACRI' Paolo in ordine al reato *sub* A) ritenute le aggravanti; ed invero l'attività dell'imputato era finalizzata ad agevolare l'associazione ed inoltre indipendentemente dal fatto notorio della 'ndrangheta armata, la consuetudine e il

contenuto delle conversazioni del MACRI' con il MARCIANO' e gli altri partecipi del locale, nonché con famiglie calabresi di rilievo, conduce ad escludere una sua nescienza riguardo alle armi.

Capo A) ROLDI Annunziato

Richiamate tutte le considerazioni in merito alla sussistenza dell'associazione di stampo mafioso di cui al capo A), e ritenuta l'irrilevanza del fatto che il ROLDI, fino al suo arresto per la vicenda PARODI, in data 23.11.2010 era soggetto sconosciuto alle forze dell'ordine, si ribadisce il collegamento dell'attentato compiuto dall'imputato e da CASTELLANA Ettore ai danni dell'imprenditore PARODI Piergiorgio, il quale non aveva dato seguito all'impegno di far lavorare i camion collegati alla MARVON, agli interessi del *locale.*

Si richiama, a tal proposito la conversazione 911 RIT 143/10 pp 5167/09 Proc. Sanremo, con riferimento altresì all'ineluttabilità prospettata da MARCIANO' Giuseppe ad ALLAVENA Omar di "*arrivare ad un brutto momento*", e la conferma, da parte di costui, il quale spinge l'anziano capo a superare la sua impostazione di basso profilo perché "*se non si fa così merda prendiamo*".

Il PARODI non era un piccolo imprenditore, come l'albergatrice BOTTINO facilmente condizionabile, ma il vertice di un importante gruppo societario; nonostante ciò egli, avvertendo la matrice mafiosa dell'attentato subito, ne è rimasto talmente intimidito, da mantenere una condotta spiccatamente omertosa.

Egli, infatti, *imboscata* la propria vettura, attinta dalle fucilate del ROLDI, presso un concessionario, ha mantenuto il silenzio e lo ha fatto mantenere sia all'architetto GANDOLFI che lo accompagnava nella circostanza, sia al titolare della concessionaria, altresì facendo coprire gli otto fori di proiettile del paraurti della vettura con adesivo.

Evidente, quindi, una consegna del silenzio violata solo a seguito d'informazione anonima ai Carabinieri, vari mesi dopo l'accadimento del fatto.

L'indagine, quindi, è partita e si è sviluppata non a seguito della denuncia del PARODI il quale, durante la prima fase delle indagini, ha riferito una versione assolutamente generica e, in dibattimento ha poi minimizzato l'episodio.

È stato il GANDOLFI ad arricchire la narrazione con particolari in precedenza non riferiti, come il fatto di essere stati presi a calci dopo essere stati fatti stendere a terra con il fucile puntato.

Il danneggiamento della vettura del PARODI è stato confermato dalla testimonianza del MURACHELLI, direttore della cava. Dalle dichiarazioni del teste è emerso che l'auto, parcheggiata all'ingresso della cava, perdeva acqua dal radiatore e aveva inoltre il parabrezza rotto, segno evidente che i colpi erano stati sparati anche a quell'altezza.

Le modalità dell'attentato tese, altresì, ad umiliare pesantemente le vittime, come si evince dalla ricordata testimonianza del GANDOLFI, mostrano come la vicenda sia andata oltre a questioni esclusivamente personali fra ROLDI e CASTELLANA da una parte, e PARODI dall'altra, appunto perché l'affare dei camion coinvolgeva interessi della MARVON.

Questo intreccio dimostra, altresì la fondatezza del perdurante interesse del ROLDI, insieme con ALLAVENA Omar e MARCIANO' Vincenzo 48 nella MARVON, anche dopo il subentro del MANNIAS al BOSSO e ciò conferma il rilievo di MARCIANO' Giuseppe che, in conversazione 2316 RIT 239/10 con COSENTINO Giuseppe ed ELIA Angela afferma che la MARVON *è di VINCENZO mio nipote! di NUNZIO e del vigilino.*

Così stando le cose, è irrilevante quanto affermato dalla Difesa appellante sul fatto che il ROLDI: non ha mai partecipato a riunioni o cerimonie, od incontrato con altri supposti sodali; non è stato individuato dai collaboratori in album in cui, pure, la sua foto era presente; non è stato oggetto di intercettazioni, pedinamenti, o di OCP predisposti nei confronti di altri; non compare in alcuna inchiesta, o indagine, o procedimento collegato o connesso al presente.

Merita un'ulteriore osservazione l'accenno dei Difensori appellanti al fatto che il ROLDI, pur titolare d'impresa edile, mai ha avuto raccomandazioni e non risulta esser stato agevolato per la sua attività, tant'è che lo stesso suo figlio Vincenzo ha dovuto rivolgersi a terzi per ottenere la possibilità di svolgere un'attività lavorativa.

Per ciò che attiene al primo aspetto, si deve ricordare il perdurante aggancio alla MARVON mentre, per ciò che riguarda l'attività lavorativa del figlio Vincenzo, non va dimenticato che lo stesso, mentre si trovava agli arresti domiciliari è stato

assunto controvoglia dal consuocero del ROLDI, MASALA Dino, il quale si recherà da MARCIANO' Giuseppe per risolvere problemi insorti con il detto Vincenzo e chiederne l'intervento presso il ROLDI padre, affinché garantisse che non gliene avrebbe più creato in futuro.

Questa circostanza dimostra, da una parte, che ROLDI Annunziato aveva più interesse a far lavorare il figlio preso altri, piuttosto che preso di sé e, dall'altra, che MARCIANO' Vincenzo aveva il potere d'intervenire su ROLDI Annunziato.

Apparentemente più seria è la questione relativa alla mancanza di accenni all'attentato al PARODI dal momento della sua verificazione, fino al momento dell'arresto degli esecutori, sei mesi dopo.

Una prima, semplice ma non semplicistica, osservazione è che mancanza di conversazioni intercettate sul fatto, non significa silenzio sullo stesso di cui, comunque, era a conoscenza di MARCIANO Vincenzo 48 prima che la notizia uscisse sui giornali in occasione dell'arresto di ROLDI e CASTELLANA avvenuto sei mesi dopo.

In realtà si deve ritenere che anche MARCIANO' Giuseppe fosse a conoscenza delle modalità del fatto, se è vero che, circa un mese prima dell'arresto di ROLDI e CASTELLANA, egli confidava a SCARFO' Giuseppe di aver dato ordine al ROLDI di non frequentare il proprio ristorante.

Più in generale occorre ripetere che una indubbia riservatezza sull'agguato riscontrava tanto l'interesse omertoso delle vittime (il cui silenzio già di per sé la dice lunga sulla matrice mafiosa del fatto) quanto l'interesse di MARCIANO' Giuseppe a tacere non già sull'evento in sé (dimostrativo, semmai, della potenza del *locale* e della necessità, da parte della comunità, di fare i conti con esso) ma sulle modalità esecutive dell'attentato: queste, nell'idea del MARCIANO', avrebbero bensì dovuto costituire un scostamento, anche significativo, dall'impostazione di basso profilo, ma non fino ad assumere peculiarità tipiche della zona calabrese idonee, pertanto, a ritorcersi contro il *locale*.

Parlando con PALAMARA – che, tuttavia, evita di entrare nel merito dei discorsi fatti dal suo interlocutore – MARCIANO' Giuseppe spiega qual è l'oggetto del suo timore: quello che, a seguito di possibili rivelazioni del CASTELLANA, pur esso

detenuto, gli inquirenti vengano a conoscenza "*Del fatto di qua, che c'è la 'ndrangheta che vuole fare un affare*".

In tal senso depongono altresì le conversazioni intrattenute da MARCIANO' Giuseppe con MARCIANO' Vincenzo 48, TRINCHERA Salvatore, SCARFO' Giuseppe, in cui sempre traspare il timore della riconducibilità al gruppo dell'agguato al PARODI, date le modalità fuori misura con cui ROLDI e CASTELLANA l'hanno compiuto, modalità – non il fatto in sé – aspramente criticate.

Come detto, l'interesse di ROLDI e CASTELLANA coincide con quello della MARVON, che aveva ricevuto un subappalto nella costruzione del porto di Ventimiglia, e attraverso essa, del gruppo criminale del quale gl'imputati hanno mostrato di far parte.

In tale contesto, oltre ad apparire ancora una volta smentita l'estraneità del ROLDI alla MARVON dopo l'ingresso del MANNIAS, si palesa l'inutilità della questione concernente la mancata partecipazione dell'imputato alla spartizione dei 400 euro mensili, corrisposti per sei volte e, come già detto, da considerarsi un'elemosina fatta dal MANNIAS all'ALLAVENA e a MARCIANO' Vincenzo 48,dopo pressanti richieste, formulate esclusivamente da questi due ed avallate da quel MARCIANO' Giuseppe che, ne frattempo li indicava, insieme con il ROLDI, come ancora pienamente inseriti nell'organico della cooperativa.

Il ROLDI, pertanto, non è stato l'occasionale strumento di MARCIANO' Giuseppe per impartire una severa lezione all'imprenditore PARODI, essendo stato uno dei soci fondatori della MARVON all'epoca della gestione BOSSO ed avendo avuto perduranti, anzi maggiori interessi nella stessa a seguito dell'avvento del MANNIAS, che aveva determinato lo straordinario incremento dell'attività e dei ricavi della cooperativa.

Nulla, poi, dice l'atto d'appello sul fatto che, nel corso dell'indagine "MAGLIO 3" – all'esito della quale è stato indagato SASO Alessio - sono stati accertati contatti per motivi elettorali concernenti il suddetto con GANGEMI Domenico, capo del *locale* di Genova, MARCIANO' Giuseppe, CIRICOSTA Michele e ROLDI Annunziato, come risulta dalla conversazione telefonica tra il SASO e il GANGEMI 6827 RIT 2124/09 P.P. 1389/08 DDA Reggio del 28.11.09; ciò a riprova di un più

ampio rapporto del ROLDI con il MARCIANO', come attestato anche dalla suaccennata vicenda MASALA.

Priva di valore, infine, è la questione relativa all'avvocato cui ROLDI e CASTELLANA si sarebbero rivolti, atteso che neppure risulta accertata una vera e propria contrarietà di MARCIANO' Giuseppe alla nomina; né, dato l'evidente scostamento dal programma, può ritenersi che il *locale* dovesse pagare a ROLDI e CASTELLANA le spese legali.

Sulla scorta delle notazioni tutte che precedono, si perviene alla conferma della penale responsabilità del ROLDI, in ordine al reato ascritto.

Capo A) CASTELLANA Ettore

In ordine al primo motivo d'appello, si richiamano le osservazioni esposte, particolarmente nella trattazione della posizione di MARCIANO' Giuseppe, concernenti non solo un *essere,* ma anche un *fare* le cui manifestazioni avvengono in modo meno eclatante che in Calabria, ma non per questo sono meno efficaci sotto il profilo dell'intimidazione e della conseguente omertà.

Si ricordano a tal proposito i condizionamenti operati nell'ambiente, con riferimento alle testimonianze dei soggetti a vario titolo condizionati nel campo delle loro attività, tutte connotate da iniziale omertà e timore nell'approfondire i fatti, e le intese, intercorse anche a più alto livello 'ndranghetistico, su candidati da appoggiare alle elezioni locali, regionali e nazionali nell'intento di ottenere favori futuri.

La sentenza impugnata, pertanto e contrariamente all'opinione del Difensore appellante, non ha assolutamente confuso l'autorevolezza dell'anziano saggio presso la comunità locale, con l'autorità che può derivare ad un eventuale capo di un'associazione criminale.

Da tutte le suddette considerazioni, che si hanno qui per integralmente richiamate, discende l'infondatezza dell'assunto dell'atto d'appello relativo ad una presunta contraddizione della sentenza consistente nel ritenere l'esistenza di un metodo mafioso che si esprime in modo strisciante con caratteristiche totalmente differenti da quello tradizionale.

Con riferimento al prospettato *bis in idem,* l'eventuale circostanza del possesso da

parte dell'Accusa, già all'epoca del processo al CASTELLANA per l'attentato al PARODI, di tutto il materiale probatorio, non esclude la possibilità di una rivalutazione del fatto in termini anche di espressione d'una partecipazione ad associazione di stampo mafioso, come insegna Cass.pen. sez.II, n. 26725 del 01/03-19/06/2013, Natale e altri.

In questo caso, la rivalutazione discende dal collegamento fra i più ampi interessi del CASTELLANA e del ROLDI, coincidenti con quelli della MARVON, società strumento del locale oltre lo schermo del MANNIAS, come già detto varie volte nel corso di questa motivazione e, in particolare, a proposito della trattazione della posizione ROLDI.

In tale contesto l'attentato al PARODI è tutt'altro che episodico, sporadico e istintivo, come vuole l'atto d'appello. In effetti, oltre a inquadrarsi nel contesto di una ritorsione nei confronti del PARODI, esso è stato preceduto da una visita del CASTELLANA a MARCIANO' Giuseppe, presso il ristorante LE VOLTE. I due parlano del PARODI (conv. 435 - RIT 143/10 del 18/5/10, PP 5167/09 Proc. Sanremo) e il MARCIANO' incarica il CASTELLANA di un'ambigua ambasciata al PARODI.

Va poi ricordato che, *post hoc* e si ha motivo di ritenere anche *propter hoc* tenuto conto dello svolgersi degli eventi e della presa di posizione del PARODI, avviene la più volte ricordata conversazione del MARCIANO' con l'ALLAVENA relativa al brutto momento che deve capitare.

Come già detto nel corso della presente motivazione, la connessione fra l'attentato al PARODI e i più ampi interessi del *locale* di Ventimiglia tramite la MARVON ancor meglio si palesano dopo l'arresto degli autori materiali del fatto; si richiamano, a tal proposito, i seri timori manifestati da MARCIANO Vincenzo ed ALLAVENA Omar in merito ad una possibile collaborazione del CASTELLANA con gli inquirenti e l'*ambasciata* da costui inviata a MARCIANO' Giuseppe tramite la BASSO, al fine di informarlo sulle domande che gli erano state rivolte e sulle riposte da lui date, così da mantenere, il caso occorrendo, un'uniformità di dichiarazioni sulla risalenza della reciproca frequentazione.

La dimestichezza del CASTELLANA con i MARCIANO' e la sua capacità di trasmettere all'esterno l'aura di intimazione proveniente dagli stessi, si rende

palese anche attraverso la testimonianza di AGNESE Claudio che, almeno negli elementi che qui rilevano, resiste alle serrate critiche del Difensore appellante.

Il fatto che l'AGNESE era imputato per reati relativi ad atti persecutori verso la moglie, incendio doloso in locali di società, organizzazione di traffico illecito di rifiuti e gestione non autorizzata di rifiuti, illecito smaltimento di olio esausto, non ne compromette, di per sé, l'attendibilità.

Ciò che importa è l'effettività di rapporti del CASTELLANA con il MANNIAS, non negata dalla Difesa ed estesa anche alla società TUNITALIA, in ordine alla quale non v'è contestazione sul fatto che il CASTELLANA fungesse da autista, e l'effettività di rapporti dell'AGNESE sempre con il CASTELLANA.

Per il resto non si discute sul possibile sfasamento di date, e sull'effettivo inizio della conoscenza dei rapporti MANNIAS-MARVON-MARCIANO' (in ordine ai quali l'espressione *non poteva non sapere che*, mostra tutti i suoi limiti, atteso che blog e giornali si possono anche non leggere) come pure delle vicende interne al rapporto AGNESE-CASTELLANA, con particolare riferimento all'iniziativa della rottura del rapporto e ai relativi motivi.

Ciò detto, la Corte ritiene attendibile la dichiarazione dell'AGNESE in ordine al discorso fatto al CASTELLANA dalla ELIA sulla sorte del denaro dei MARCIANO' che il MANNIAS trasferì in Tunisia e di cui, lui ormai defunto, la donna voleva avere notizie.

La contraddizione rilevata dal Difensore appellante, secondo cui l'AGNESE dapprima aveva affermato che il CASTELLANA gli avrebbe chiesto dove il MANNIAS avesse messo il denaro e, successivamente, aveva asserito che il CASTELLANA chiese a lui dove lo avesse messo, non sussiste, apparendo discendere da una lettura affettata della testimonianza.

In effetti, secondo il racconto dell'AGNESE, il CASTELLANA, dopo avergli riferito che la ELIA aveva chiesto notizie del denaro portato dal MANNIAS in Tunisia, qualche giorno dopo accusò esso AGNESE di aver imboscato lui il denaro, chiedendogli dove l'avesse messo.

Quindi la ELIA voleva sapere dove l'ormai defunto MANNIAS avesse messo il denaro , mentre il CASTELLANA voleva sapere dove l'avesse messo l'AGNESE.

La questione del momento in cui, in relazione alla richiesta d'informazioni sul denaro, il CASTELLANA ebbe effettivamente ad appoggiare la mano sulla spalla dell'AGNESE è del tutto priva di valore. Quello che importa è l'avvertimento, in classico stile mafioso, dato dal CASTELLANA all'AGNESE mettendogli la mano sulla spalla e dicendogli che non doveva avere paura della Polizia, ma dei MARCIANO'.

Il fatto che alla Polizia non si ricordino del fatto che l'AGNESE aveva parlato con un ispettore dell'avvertimento ricevuto dal CASTELLANA, non significa che l'AGNESE si sia inventato la circostanza.

L'aderenza ad effettivi dati di fatto, relativi all'esistenza dei suindicati rapporti interpersonali, e alla effettiva costituzione di varie società, tra cui la TUNITALIA, con sede in Tunisia, da parte del MANNIAS ivi recatosi, rendono credibile la dichiarazione dell'AGNESE, cui l'atto d'appello ha contrapposto obiezioni irrilevanti e di mero contorno.

Sulla scorta delle notazioni che precedono, è confermato il giudizio di responsabilità del CASTELLANA.

Capo A) GALLOTTA Giuseppe

La pur stringata sintesi riepilogativa fatta dal Tribunale in merito alla posizione del GALLOTTA dà adeguatamente conto della partecipazione dell'imputato al sodalizio.

Fondamentali rimangono le convocazioni del GALLOTTA da parte di MARCIANO' Giuseppe, che dimostrano il potere da costui esercitato sul soggetto, non solo con minacce, ma anche con blandizie.

Il profilo delle minacce, in sé considerato, contiene indubbi tratti di ambiguità, potendosi riferire anche a soggetti estranei, come più ampia espressione della capacità intimidatrice del sodalizio criminoso. Tale profilo, peraltro, va associato a quello delle blandizie, consistenti nella promessa di *salire di livello*.

L'atto di appello dà, di questa promessa, una lettura riduttiva, tenuto conto dello specifico linguaggio che, parametrato sulla struttura della 'ndrangheta, ha il l'univoco significato di assunzione di una maggiore posizione gerarchica.

Né può dirsi che, siccome il MARCIANO' ha chiesto, ma non preteso, il rapporto necessariamente esula da un contesto 'ndranghetistico in cui il *capo* ordina e il sottoposto obbedisce.

D'altronde, come dice lo stesso Difensore appellante, forse il GALLOTTA aveva inizialmente dato la propria disponibilità ma, avendo paura di una mancata restituzione, trovava scuse varie per non versarli, come ipotizzato dallo stesso MARCIANO' Vincenzo 77.

C'è da aggiungere che MARCIANO' Vincenzo 77 è stato ispiratore di condotte ben più cogenti nei confronti del GALLOTTA, dolendosi di quella che egli riteneva una mollezza del padre, il quale temeva di qualche colpo testa del GALLOTTA: "*non è che dopo va dagli sbirri quel cornuto?*"

Il figlio non solo rassicura il padre sul fatto che il GALLOTTA non si sarebbe permesso di far ciò, ma lo spinge a comportamenti drastici invitandolo, cioè, a esercitare in pieno la sua funzione di capo, obbligandolo a tirare fuori il denaro.

MARCIANO' V.: *Eh tu gli devi dire proprio così, gli devi dire: " se tu vuoi salire di livello tu ti devi rendere conto di quello che devi fare altrimenti rimani quello che sei e stai alla larga pure da noi perché noi non possiamo avere a che fare con te", chiaro così glielo devi dire, però non sei capace che pare che hai paura...,* addirittura prospettando al padre l'idea di non restituirgli alcunché: "*che poi veramente non gli diamo nulla, se la fa in culo, lo prendo a calci*".

Ecco, quindi che, nella prospettazione più rigorista di MARCIANO' Vincenzo 77, i rapporti di gerarchia, con i connessi obblighi di *fare* e di *dare* sono ristabiliti.

Come nota la Difesa, il GALLOTTA era stato in precedenza convocato da MARCIANO' Vincenzo per una questione attinente al prestito di 6.000 euro fatto dal GALLOTTA medesimo ad uno dei gestori di stabilimento balneare in Vallecrosia (il GRECALE) e alle vicende successive: intromissione di MARCIANO' Vincenzo 77, che si è fatto consegnare dal debitore 500 euro; pretesa del GALLOTTA di ottenere tutta la somma, in quanto MARCIANO' Vincenzo 77 era estraneo alla vicenda; dure parole usate, in colloquio col debitore, verso MARCIANO' Vincenzo 77; conseguente reazione del padre Giuseppe.

L'atto d'appello richiama le intercettazioni del 12, 13 e 14 luglio 2010, in cui MARCIANO' Giuseppe commenta il fatto: prima con la moglie ELIA Angela (il 12)

poi con CARLINO Domenico (il 13) poi con ASCIUTTO Salvatore (il 14, in attesa del GALLOTTA, che stava venendo per chiarire l'episodio).

Sulla scorta di tali emergenze processuali il Difensore appellante evidenzia che il prestito al gestore dello stabilimento balneare era stato eseguito esclusivamente dal GALLOTTA, senz'alcuna intermediazione di MARCIANO' Vincenzo 77, il quale aveva indebitamente preteso dal debitore la somma di 500 euro, e poi aveva riferito al padre Giuseppe la tensione con il GALLOTTA e le minacce da lui ricevute. Da qui la reazione di MARCIANO' Giuseppe che, peraltro, nel colloquio con l'ASCIUTTO conveniva sul dato della percezione indebita della somma di 500 euro da parte del figlio (*"gli avanzavano 500 euro ancora...ma se li è fottuti Vincenzo"*).

In realtà, stando alle emergenze processuali, MARCIANO' Giuseppe non se l'è presa tanto perché il GALLOTTA aveva sparlato di Vincenzo 77 con il titolare dello stabilimento balneare quanto, invece, perché l'aveva intimidito oltre modo, palesandogli la propria pregressa detenzione, così facendogli capire la propria caratura criminale e il pericolo che avrebbe corso nel denunciarlo.

Per tale fatto MARCIANO' Giuseppe si mostra particolarmente irritato, reiteratamente rimbrottando il GALLOTTA, altresì rimproverato dall'ASCIUTTO Salvatore, con cui il MARCIANO', nell'attesa del GALLOTTA, aveva parlato del caso.

Il riferimento del GALLOTTA ai dieci anni di galera trascorsi, fatto per intimidire il debitore, e la reazione del MARCIANO' (*"i dieci anni che hai fatto tu.....li ha fatti per i cazzi tuoi"*) costituiscono – secondo il Difensore appellante – la prova che il GALLOTTA ha agito in assoluta autonomia e non in favore dell'associazione; ed invero se il prestito fosse stato fatto in nome e per conto dell'associazione, Il GALLOTTA si sarebbe inquietato ed avrebbe minacciato un associato col quale avrebbe comunque dovuto poi dividere il provento dell'operazione.

Non si comprende bene il significato di quest'ultima frase, forse riferita a MARCIANO' Vincenzo, 77 non certamente al gestore del GRECALE, estraneo all'associazione. In ogni caso, proprio il pesante rimbrotto del MARCIANO' sta a dimostrare l'interesse dell'associazione all'affare, che il GALLOTTA non aveva

condotto con il dovuto *stile,* intimidendo senza necessità e in modo scorretto il debitore. In altre parole aveva deviato dalle regole del *locale.*

Se si fosse trattato di una questione meramente personale del GALLOTTA non si comprenderebbe questo interesse di MARCIANO' Giuseppe, che manda uno dei suoi (questa volta DAMBRA Salvatore) a convocare in modo imperativo il GALLOTTA e lo affronta al cospetto di ASCIUTTO Salvatore, altro personaggio di spicco della criminalità calabrese di Ventimiglia che era stato coinvolto nell'operazione COLPO DELLA STREGA.

Per ciò che attiene alla terza convocazione, quella relativa all'accompagnamento in Calabria di MARCIANO' Vincenzo 77, costui ha sopperito alla mancata perentorietà di un ordine del padre Giuseppe, invitando il genitore a pretendere dal GALLOTA il dovuto rispetto e convocando egli stesso il GALLOTTA con sms: "*Vieni che ti vuole mi padre domani mattina*", cui GALLOTTA ha risposto con altro sms: "*Ci vediamo domani al ristorante*", in tal modo riconoscendo l'autorità dei MARCIANO'.

Correttamente, in tale contesto, il Tribunale richiama la commissione da parte del GALLOTTA di reati-fine, che bene si inquadrano nell'attività del *locale,* come si vedrà in sede di specifica trattazione degli stessi.

È, quindi, confermato il giudizio di responsabilità per il reato sub A).

Capo B) MACRI' ALESSANDRO

Il ritratto che i Difensori di altri imputati hanno fatto di MACRI' Alessandro, dipingendolo come soggetto squilibrato e megalomane, sostanzialmente coincide quello proposto dal suo Difensore.

Gli altri Difensori, squalificando il personaggio, hanno inteso mostrarne l'assoluta inattendibilità, mentre il Difensore appellante, insistendo sulle anomalie comportamentali del soggetto, enuncia l'insussistenza del fatto-reato.

In realtà la prospettazione, sotto diversi profili, dell'inidoneità degli atti posti in essere dal MACRI' al fine di entrare a far parte di un'associazione a delinquere di stampo mafioso, introduce più un ambito di non punibilità ai sensi dell'art.49[2] c.p., che di insussistenza del fatto.

Dice l'atto di appello che i dialoghi registrati fra MACRI' Alessandro e suo padre MACRI' Michele dimostrano un abuso di alcool fin dalle prime ore del giorno da parte dell'imputato, il quale esprime desideri a dir poco fantastici, delineando la dimensione irreale in cui egli vive quotidianamente.

Soggiunge la Difesa che il contenuto delle affermazioni del MACRI' rappresenta un esempio di follia rasentante la comicità, evidenziando non comportamenti idonei a diventar parte di associazioni mafiose, ma deliri di un soggetto che vaneggia e sogna dinamiche delinquenziali, senz'alcun concreto riferimento ad appartenenze o a collegamenti.

Come visto esaminando l'atto d'appello, il Difensore contesta l'assunto del Tribunale, secondo cui gli atti idonei consistono nella conoscenza che il MACRI' ha delle dinamiche mafiose e nella sua disponibilità a compiere qualsiasi reato, e nella richiesta di *battesimo* con osservanza delle procedure.

Ricorda, appunto, la Difesa che il MACRI', in eventuale posizione di *contrasto onorato* avrebbe dovuto esser messo alla prova, al fine di dimostrare al o ai capi la sua meritevolezza; ma, nel caso di specie, nessuno ha mai detto al MACRI' di mettersi in mostra, né alcuno gli ha chiesto di commettere reati; e ciò significa che nessuno ha mai inteso prendere concretamente in esame la volontà dell'imputato.

A riprova di ciò, l'atto d'appello richiama il rifiuto immediatamente opposto da MARCIANO' Giuseppe al *postulatore* STRANGIO.

La prospettazione della Difesa appare piuttosto riduttiva, dando per scontato che, tanto per la sconclusionatezza dell'argomentare del MACRI', quanto per l'immediato rifiuto da parte del MARCIANO', l'intento di entrare nell'associazione abortì.

Un esame più approfondito della vicenda comporta la necessità di verificare nella condotta del MACRI', l'aspetto della inequivoca direzione degli atti e dell'idoneità degli stessi, scindendo due momenti che, nell'atto di appello sembrano confluire entrambi in un unico contesto di inidoneità.

Per ciò che attiene all'inequivoca direzione degli atti, occorre verificare se il MACRI' si rendeva effettivamente conto di ciò che voleva e se davvero intendeva entrare nel *locale* di Ventimiglia, oppure vagheggiava improbabili carriere 'ndranghetiste, slegate da precisi contesti e rigidi percorsi.

Vero è che alcuni discorsi indubbiamente sopra le righe del MACRI' potrebbero dare l'impressione che egli si sia comportato come il bambino che vuole la luna, ovvero come un Don Quijote che, immerso in una perenne insoddisfazione, insegue un sogno esaltante e maniacale di avventure e di gloria, in cui il padre Michele, che lo invita a stare attento mentre guida al fine di non prendere marciapiedi, sembra impersonare la figura di Sancho, persona con i piedi per terra, incapace – agli occhi del figlio - di innalzarsi al di sopra della piatta realtà.

La Dulcinea, punto di riferimento cui dedicare le proprie imprese, sarebbe il PALAMARA, nella cui considerazione il MACRI', pronto a compiere qualsiasi azione criminosa egli comandi, vuole entrare anche mostrandogli la propria bravura nel fare affari nel mondo dell'arte, mentre MARCIANO' Giuseppe rivestirebbe il ruolo dell'oste-castellano, che fa l'investitura.

Sennonché il sogno perseguito da MACRI' Alessandro non è illusorio, volendo egli fermamente, così come tanti suoi coetanei, conterranei od oriundi, entrare in una realtà tutt'altro che immaginaria.

Come già detto, l'unica vera distorsione della realtà, riguarda l'errore di prospettiva del soggetto, cresciuto in un ambiente in cui, effettivamente, padre e nonno materno, tenevano in gran considerazione il PALAMARA, così fin da piccolo imparando a nutrire un'ammirazione per il personaggio; ma, coerentemente con questo errore di prospettiva, il MACRI' disciplinatamente accetta il potere di colui che egli ritiene essere il vertice del *locale,* dichiarandosi pronto a compiere qualsiasi azione criminosa egli comandi.

Siffatta impostazione bene si inquadra nella figura del *contrasto onorato*: il MACRI' non attende altro che di essere messo alla prova e di mostrare la propria bravura, anche in un contesto non strettamente criminale, ed è per questo motivo che egli chiede denaro ai familiari per compiere una vantaggiosa speculazione commerciale (l'opera d'arte destinata ad aumentare di valore).

In quest'ambito si inquadra il corretto richiamo del Tribunale (ancorché pure qui connesso con l'idoneità, piuttosto che con l'univoca direzione) alla perfetta conoscenza delle dinamiche del sodalizio, a prescindere dall'errore di valutazione sul *capo,* come detto.

Il traguardo di MACRI' Alessandro è quindi concreto, ed egli si mette all'opera per raggiungerlo.

Per ciò che attiene più strettamente all'idoneità, non bisogna cadere nell'errore di valutare il requisito *ex post,* anziché *ex ante.* Diversamente tutte le volte che l'evento non si verifica, occorrerebbe escludere la configurabilità del tentativo.

Nel caso concreto, di inidoneità si sarebbe potuto parlare nel caso di assoluzione di tutti gli imputati del reato *sub* A) perché il fatto non sussiste, circostanza che comporterebbe l'inesistenza dell'oggetto; ma, accertata l'esistenza dell'associazione, non può incidere sull'idoneità degli atti l'errore sul soggetto competente a decretare o rifiutare l'affiliazione, ovvero il rifiuto.

Senza contare che, nel caso di specie, l'errore è stato sanato attraverso il ricorso a MARCIANO' Giuseppe, tramite lo STRANGIO. Da parte sua il MARCIANO', come chiaramente risulta dalle intercettazioni, si è comunque preso del tempo per indagare e decidere, dicendo alla STRANGIO di ripassare.

La decisione negativa finalmente assunta dal MARCIANO' discende da due fattori, il comportamento imprudente dello STRANGIO, che nel perorare la causa del giovane MACRI' si era anche rivolto a BARILARO Fortunato, MACRI' Paolo, SCARFO' Giuseppe, e le notizie apprese da BARILARO Davide (il *barbierino* figlio di Fortunato) e dal proprio figlio Vincenzo in merito a vanterie di MACRI' Alessandro, preconizzatosi futuro capo del *locale,* alla morte d'esso MARCIANO' Giuseppe e in tal senso menando vanto con le ragazze.

Che siano state solo ragioni di vera e propria paura di grave danno a sé e al *locale* a non consentire l'affiliazione di MACRI' Alessandro, lo si ricava dalle numerose intercettazioni in cui MARCIANO' Giuseppe, parlando con vari interlocutori (COSENTINO, PARASCHIVA, TRINCHERA, SCARFO', MACRI' Paolo) si congratula con sé stesso per aver tenuto un bassissimo profilo, dicendo a chi s'era rivolto a lui che egli non sapeva e che a Vallecrosia non c'era più niente.

Il *leit motiv* di tale autocompiacimento è: "*se io non avevo fatto così ci avevano arrestati a tutti*".

I motivi del diniego di MARCIANO' Giuseppe nulla hanno a che vedere con l'univoca direzione degli atti posti in essere da MACRI' Alessandro e la loro idoneità a raggiungere lo scopo che l'imputato si era prefisso.

Va quindi confermata la declaratoria di colpevolezza di MACRI' Alessandro in ordine al reato sub B).

Capi C) N) O) SCULLINO GAETANO e PRESTILEO MARCO

Il primo aspetto da trattare concerne il rapporto tra il reato di cui al capo C) e quelli di cui ai capi N) e O).

Pacificamente l'abuso d'ufficio può sussistere indipendentemente dal concorso esterno. In effetti, anche in difetto di prova di consapevolezza da parte di SCULLINO e PRESTILEO delle connessioni fra la MARVON e l'associazione, una loro condotta *non jure* e *contra jus* di vantaggio procurato alla cooperativa in questione sarebbe comunque idoneo a configurare il reato di cui all'art,323 c.p.

Si tratta di una considerazione d'ordine generale, atteso che il discorso sarebbe lo stesso anche se l'associazione di cui al capo A) fosse stata dichiarata inesistente, ovvero la MARVON ne fosse risultata estranea.

L'interfaccia della questione sta nell'accertare la possibilità di configurare il concorso esterno, nonostante un'assoluzione dal reato di abuso d'ufficio.

Ovviamente la valutazione non può prescindere dalla specifica contestazione mossa agli imputati e contenuta nel capo C).

Questa precisazione è importante, tenendo conto dell'ambigua formulazione del capo d'imputazione, indubbiamente mal costruito, che contiene due proposizioni la prima delle quali di portata più ampia ("*contribuivano* ***in maniera non occasionale*** *alla realizzazione degli scopi dell'associazione predetta, così determinando il mantenimento, il rafforzamento e l'espansione della stessa*") e l'altra di portata più ristretta ed in parziale contraddizione con la precedente ("*In particolare SCULLINO, quale Sindaco del Comune di Ventimiglia e PRESTILEO quale direttore generale della medesima amministrazione e presidente della Civitas s.r.l.* ***in più occasioni***[27] *favorivano l'assegnazione di lavori pubblici alla cooperativa a r.l. "MARVON", con sede in Olivetta San Michele (IM) di fatto riconducibile a MARCIANO' Vincenzo (cl.48), ALLAVENA Omar, ROLDI Annunziato e dunque all'associazione in violazione della normativa sugli appalti, come descritto nei capi n) e o).*

[27] Le due evidenze sono dell'estensore

La solita[28] mancanza di una data di inizio della contestazione fa presumere che, nell'ottica dell'Accusa, lo SCULLINO e il PRESTILEO fossero soggetti collaterali all'associazione da tempo indeterminato e ben prima delle date di assegnazione dei *tre* affidamenti contestati.

Pertanto la locuzione "*In particolare*" appare esemplificativa di uno specifico momento della collateralità degli imputati all'associazione, piuttosto che una specificazione concreta di una attività esauriente il concorso esterno, da cui gli imputati erano stati chiamati a difendersi.

Poiché gli imputati vanno giudicati in base ad un *fare*, piuttosto che a un modo di essere o di porsi, è evidente che la prima parte dell'imputazione ha un senso solo in quanto riferita ai vantaggi in ipotesi concretamente procurati *non jure e contra jus*, "*a MANNIAS Giancarlo, legale rappresentante pro tempore della cooperativa a r.l. "MARVON" con sede in Olivetta San Michele (IM) e pertanto a MARCIANO' Vincenzo (cl.48),ALLAVENA Omar e ROLDI Annunziato, quali soci di fatto della cooperativa, e dunque all'associazione di cui al capo a) un ingiusto vantaggio patrimoniale",* vantaggi dettagliatamente esposti nei capi N) e O) della rubrica, non dimenticando – peraltro – che il capo N), relativo alla ristrutturazione del mercato di via della Repubblica in Ventimiglia riguarda tanto lo SCULLINO che il PRESTILEO, mentre il capo O) riguarda solo il PRESTILEO.

Di tale ultima circostanza, invece, non sembra tener conto l'atto d'appello che, nel suo globale accomunamento delle posizioni dei due imputati, non usa l'avverbio *rispettivamente* per indicare le contestazioni.

La questione non è puramente formale, atteso che ogni elemento grammaticale ha la sua importanza ai fini di una compiuta conoscenza, da parte dell'imputato, di ciò di cui è chiamato a rispondere, conoscenza strettamente connessa con la precisione dei termini lessicali e della loro posizione nel discorso accusatorio.

La lettura dei capi N) e O) conferma l'idea di un globale accomunamento delle posizioni di SCULLINO e PRESTILEO, nel cui contesto le diversificazioni sono introdotte dalla solita locuzione "*In particolare*", che regge singole e diversificate contestazioni di abuso le uniche, peraltro, che possono riempire il contenitore del concorso esterno, altrimenti destinato a rimanere un involucro di mere illazioni

[28] Come avvenuto per i reati di cui ai capi A) e A-*bis*)

che, inoltre, si pongono fuori da recinto contestativo.

Quindi, relativamente allo SCULLINO, può essere suscettibile di considerazione, ai fini della declaratoria di colpevolezza in ordine sia al reato di abuso d'ufficio, sia a quello di concorso esterno in associazione mafiosa, solo l'episodio della ristrutturazione del mercato di via della Repubblica, mentre nei confronti del PRESTILEO vengono in considerazione anche i rifacimenti dei marciapiedi di Lungo Roja e Corso Genova.

L'insoddisfacente formulazione dei capi d'imputazione *sub* C) N) O) può recuperare, quindi, un significato giuridicamente accettabile solo nella misura in cui la locuzione "*In particolare*" che funge da cerniera tra la formulazione astratta e i fatti concreti, non sia considerata esemplificativa ma specificativa; con l'avvertenza che ciò che sta di fuori dai tre episodi in concorso (ristrutturazione mercato) o singolarmente (rifacimento marciapiedi Lungo Roja e Corso Genova) contestati, esula dal tema.

La questione dell'interdipendenza fra abuso d'ufficio e concorso esterno non è sfuggita al Tribunale.

I primi Giudici, dopo aver assolto gli imputati dall'abuso di ufficio per ritenuta carenza dell'elemento soggettivo, affermano che "*Una volta esclusa la responsabilità degli imputati Prestileo e Scullino in relazione ai reati loro rispettivamente contestati ai capi "N" ed "O" consegue, altresì, la loro assoluzione dalla assai grave imputazione di cui al capo "C" (il c.d. concorso esterno nell'associazione mafiosa)*".

Peraltro, quella che a prima vista sembra una conclusione diventa, nell'ottica del Tribunale, il tema di una nuova prospettazione. Il Collegio, invero, dopo una dissertazione sulla figura del concorso esterno e un'illustrazione socio-economica sulla penetrazione della criminalità organizzata nell'economia, perviene alla conclusione che, oggettivamente, le condotte dello SCULLINO e del PRESTILEO hanno fornito un contributo rilevante alla organizzazione, la quale utilizzava come strumento la MARVON. Tuttavia, soggiungono i primi Giudici, non è dimostrato che i due imputati sapessero esser la menzionata cooperativa lo strumento operativo dell'associazione 'ndranghetista operante a Ventimiglia, per conseguire la gestione o il controllo di attività economiche e per acquisire appalti pubblici.

Di là da un argomentare non connotato da particolare linearità, il Collegio sembra quindi risolvere la questione dell'interdipendenza fra abuso di ufficio e concorso esterno, nel senso di non ritenere l'assoluzione dal reato di cui all'art.323 c.p. condizione sufficiente di esclusione del reato di concorso esterno, atteso che la MARVON è risultata oggettivamente favorita dalla condotta dello SCULLINO e del PRESTILEO.

Il P.M. appellante conviene con la valutazione del Tribunale in tema di elemento oggettivo dei reati di cui all'art.323 c.p., con i connessi riflessi sull'elemento oggettivo del reato.

L'appellante non concorda, invece, sulla carenza dell'elemento soggettivo e, a tal proposito, elenca una lunga serie di elementi indicativi della consapevolezza in capo agli imputati dell'illegittimità del loro operato.

Questi elementi si saldano, in una sorta di connessione biunivoca, a quelli in base ai quali l'Accusa ha sostenuto una situazione di contiguità degli imputati al *locale* di Ventimiglia, idonea a valicare la stessa contestazione di mero concorso esterno e non di partecipazione vera e propri.

In effetti sembra di poter affermare che, nell'ambito di un'attività di contrasto alla 'ndrangheta portata avanti con serie lacune investigative e sfociata in un procedimento non privo di significative criticità, anche la posizione dello SCULLINO e del PRESTILEO risente d'una suggestione accusatoria di colpa d'autore, in base alla quale le *tre* occasioni di assegnazione, altro non sembrano che una esemplificazione, in termini di *fare,* di un più generale *modo di essere* degli imputati, comunque inseriti in quel *milieu* criminal-affaristico del ponente ligure, avente in MARCIANO' un esponente di spicco.

Secondo il P.M. "*È evidente che, qualora si commetta un reato di abuso ufficio a vantaggio di altri, come nel caso di specie, lo si fa per soddisfare gli interessi di soggetti, direttamente o per interposta persona, conosciuti*".

Peraltro, poiché la semplice conoscenza non implica concorso e neppure connivenza, il P.M. si è sforzato di accreditare una particolare consapevolezza in termini di contiguità, tale da rendere chiara a SCULLINO e PRESTILEO l'identità dei reali padroni della MARVON, celatisi dietro al MANNIAS, e dei sottesi interessi mafiosi.

La scarsa qualità degli argomenti portati in appoggio dall'Accusa, che vanno dal pettegolezzo alle petizioni di principio, passando attraverso una serie di illazioni (come si vedrà in dettaglio) non tiene anzitutto conto del fatto che il MANNIAS non era la solita *testa di legno*, messo lì come semplice paravento di affari fatti da *altri* e da lui solo formalmente decisi. In effetti, quando gli affari li avevano gestiti direttamente gli *altri,* cioè i soggetti precedenti il subentro del MANNIAS, la MARVON era un'entità insignificante, con fatturati risibili, come dichiarato dal BOSSO.

Solo con l'avvento del MANNIAS la MARVON ha avuto uno spiccato rilancio. Il nuovo amministratore ha trasformato un guscio semivuoto in uno dei protagonisti dell'economia locale.

Come risulta dalle emergenze processuali, le assegnazioni del comune di Ventimiglia costituiscono solo una piccola parte dei lavori MARVON a fronte delle molte committenze di privati, singoli o imprenditori.

Pertanto il MANNIAS non era solo il formale amministratore della MARVON, ma anche l'effettivo, dinamico e competente gestore, ancorché nell'interesse del *locale.*

In effetti, sempre le emergenze processuali hanno messo in rilievo significativi contatti fra il MANNIAS e MARCIANO' Giuseppe.

Come ricorda il Tribunale il MANNIAS, per la gestione del ristorante LE VOLTE aveva costituito la coop. MA.GI.CA. GENERAL SERVICE (acronimo di MAnnias GIan CArlo) poi trasferita in capo ad ELIA Angela, onde sfruttare i benefici fiscali per le cooperative[29].

Significativa è poi la ricordata testimonianza di AGNESE Claudio, relativa ai 500.000 euro appartenenti ai MARCIANO' e dal MANNIAS portati in Tunisia, ove amministrava la società TUNITALIA.

La contestazione dei reati d'abuso d'ufficio, strumentale a quella di concorso esterno, parla di favori intenzionalmente procurati "*a MANNIAS Giancarlo, legale rappresentante pro tempore della cooperativa "MARVON" con sede in Olivetta*

[29] Come già detto, nell'ambientale n. 282 del 06/03/10 (RIT 87/10 - P.P. 5167/09 Sanremo) MARCIANO' Vincenzo 77 confidava all'amico SPIRLI' Filippo che lo stipendio della cameriera del ristorante in realtà era a carico di MANNIAS: 'noi la cameriera che abbiamo, non la paghiamo noi, la paga quello della cooperativa dove mio padre è socio e a mio padre non gli costa nulla'

San Michele (IM) ***e pertanto*** *a MARCIANO' Vincenzo (cl.48), ALLAVENA Omar e ROLDI Annunziato, quali soci di fatto della cooperativa,* ***e dunque***[30] *all'associazione di cui al capo a).*

Si rende evidente, nella contestazione, una concatenazione logica, in cui il *dunque* si lega al *pertanto*; ma il pertanto va provato, non potendosi certo fare ricorso ad un criterio di proprietà transitiva, per cui siccome MANNIAS era in rapporti commerciali con SCULLINO e PRESTILEO n.q. e con MARCIANO' Giuseppe, anche lo SCULLINO e il PRESTILEO (di là dalla mera conoscenza) erano, nelle loro rispettive qualità in rapporti con il MARCIANO'.

L'appello compie un grave salto logico, desumendo dalla *"posizione privilegiata di cui godeva in Comune Mannias Giancarlo, che solo formalmente dirigeva la Marvon"*, la conoscenza da parte dello SCULLINO e del PRESTILEO di ciò che stava dietro il MANNIAS.

Per il resto nessun elemento è emerso al riguardo, priva di valore essendo la circostanza che PRESTILEO, già contattato da ALLAVENA Omar fu invitato a redigere l'atto costitutivo della MARVON da BOSSO Claudio su impulso di MARCIANO' Vincenzo 48.

Tale prospettazione non tiene conto della netta cesura, nella storia della MARVON, fra il *prima* e il *dopo,* non essendovi elementi indicativi di una mafiosità congenita, piuttosto che secondaria, della cooperativa, che le apparenze davano per costituenda al fine di impiegare soggetti socialmente disagiati, ovvero disabili come la figlia di ALLAVENA Omar e la figlia di MARCIANO' Vincenzo 48; costoro, quindi, con buona ragione apparivano titolari di un interesse alla costituzione di una cooperativa di tipo B dedicata, appunto, all'inserimento lavorativo di soggetti deboli.

Perciò tutta la questione della genesi e dell'estensione dell'interessamento del PRESTILEO, conoscente più o meno superficiale di ALLAVENA Omar e MARCIANO' Vincenzo, è del tutto irrilevante e, in ogni caso, non riguarda lo SCULLINO, che non risulta aver avuto contatti con la MARVON prima dell'avvento del MANNIAS.

Rimane, perciò, senza una convincente dimostrazione la circostanza di una

[30] Evidenza d.e.

consapevolezza, da parte di SCULLINO e PRESTILEO, che MANNIAS fosse legato a MARCIANO' Giuseppe e al suo giro.

La globale insignificanza degli argomenti dell'Accusa ulteriormente concorre ad evidenziare l'infondatezza della contestazione.

In merito alla posizione del PRESTILEO, si richiamano anzitutto le osservazioni sopra svolte a proposito dell'assoluta irrilevanza della redazione, da parte di lui, dello statuto della MARVON e dei presupposti di tale condotta seguita, poi, da un completo, incontestato disinteresse per le vicende della società.

La tesi del coinvolgimento del PRESTILEO in quanto redattore dello statuto della MARVON è doppiamente priva di pregio, dando immotivatamente per scontato che, fin dall'inizio, anziché a seguito del subentro del MANNIAS, la MARVON sia stata costituita come strumento di penetrazione nel tessuto economico del comprensorio da parte del *locale* di Ventimiglia e che, soprattutto, il PRESTILEO fosse stato, già attraverso la redazione dello statuto della cooperativa, parte cosciente e volente di tale penetrazione.

Anche la mera conoscenza fra il PRESTILEO e il MANNIAS non è significativa di alcunché, sia perché non sono stati monitorati specifici contatti fra i due, sia perché, comunque, tali contatti sarebbero di per sé neutri in ordine ad un'affermazione di penale responsabilità, difettando la prova di una conoscenza del PRESTILEO di ciò che stava dietro al MANNIAS, dinamico e operativo amministratore della MARVON.

In difetto di seria prova d'un coinvolgimento del PRESTILEO, l'appellante ha valorizzato elementi di nessun valore giuridico e fattuale, al fine di accreditare la colpevolezza dell'imputato.

Si parte dalla conversazione telefonica tra MARCIANO' Giuseppe e una non meglio identificata interlocutrice (forse la MAGLIANO, amica dell'ARTIOLI) in cui il primo dice alla seconda di aver portato PRESTILEO, cresciuto con "*Lorenzino Acquarone*", da Vallecrosia a Ventimiglia.

Il P.M., pur dovendo ammettere che il PRESTILEO non è divenuto direttore generale del Comune di Ventimiglia per opera del MARCIANO', ha comunque sostenuto che quest'ultimo lo ha introdotto nell'ambiente intemelio, quasi che il PRESTILEO fosse uno dei vari soggetti gravitanti intorno al MARCIANO'

medesimo e non invece un affermato commercialista e un tecnico particolarmente preparato, assurto alla carica di direttore generale su impulso del sindaco e non di un *capo-locale.*

Se comunque l'appellante ha sostanzialmente creduto alle affermazioni del MARCIANO' non ritenendole millanterie, non si comprende perché non abbia esteso il padrinato del MARCIANO' anche all'attività professionale del PRESTILEO e non abbia chiesto l'invio degli atti per procedere per falsa testimonianza contro il professor ACQUARONE che, in sede di esame al dibattimento di primo grado, ha escluso qualsiasi suo rapporto col PRESTILEO.

Nella memoria-requisitoria, l'appellante ha richiamato una conversazione (2214 RIT 1442/10 del 20.04,2011) fra MARCIANO' Giuseppe, il nipote (non il fratello come dice la sentenza) Vincenzo e ALLAVENA Omar, in cui il primo, dopo aver asserito che anche PRESTILEO *mangia,* riferisce agli altri due di una casa da costui comprata a Montecarlo per un milione di euro, e che la MARVON aveva ristrutturato con un costo di 400 mila euro.

Prendendo finalmente atto dell'esito negativo degli accertamenti dei Carabinieri in proposito – cosa che non aveva fatto nella memoria, continuato a dare per buona la circostanza e ponendola, non marginalmente, alla base dell'affermazione di colpevolezza del PRESTILEO[31] - il P.M. non ha riproposto in atto d'appello il tema della casa di Montecarlo.

Nel novero degli elementi impropriamente richiamati per sopperire alla mancanza di contatti diretti rientrano, infine, le conversazioni ambientali di MARCIANO' Vincenzo 48 con ALLAVENA Omar, il cui oggetto è la possibilità di presentare una domanda di assunzione della figlia di MARCIANO' Vincenzo 48 presso il Comune di Ventimiglia, facendo valere le prerogative previste per le persone disabili dalla legge 104.

Sembra di poter affermare al riguardo che l'atto d'appello sovrastima una banale vicenda, quale quella di un incontro casuale di MARCIANO' Vincenzo 48 (tale da

---

[31] Memoria-requisitoria, pag.269: "*PRESTILEO ha ottimi rapporti con MANNIAS Giancarlo, come riferito da entrambi e come d'altra parte emerso dalla seguente conversazione* [quella, appunto in cui si parla dell'appartamento di Montecarlo, n.d.e]".
Memoria-requisitoria, pag.897: "*Significativa infine, per capire i rapporti tra MANNIAS e PRESTILEO, la seguente conversazione in cui si fa riferimento a lavori svolti da MANNIAS nella casa di Montecarlo del Direttore Generale*"

costui riferito) con il PRESTILEO ("*Mentre camminavo ho incontrato PRESTILEO.....*") il quale si limita a consigliare all'interlocutore di fare la domanda e presentarla in Comune. Che l'intervento del PRESTILEO non sia andato oltre, lo dice lo stesso MARCIANO' Vincenzo 48, rispondendo negativamente all'ALLAVENA che gli aveva chiesto se il PRESTILEO gli avesse indicato *sotto che forma* fare la domanda, tant'è che, sempre il detto MARCIANO', chiede all'interlocutore di interessare il di lui figlio Jason ("*Ce lo domandiamo a JASON?*") e ALLAVENA Omar rispende che "*È da vedere un pochettino come...come impostarla, capisci*?".

Così stando le cose, è evidente la fungibilità del PRESTILEO con qualsiasi altra persona minimamente informata sui benefici della legge 104, tant'è vero che dopo l'occasionale colloquio con il predetto, MARCIANO' Vincenzo 48 chiede ad ALLAVENA Omar d'interessare il figlio Jason.

Correttamente, poi, la memoria del Difensore di SCULLINO e PRESTILEO enuncia la suggestività e l'irrilevanza della residua proposizione dell'atto d'appello, secondo cui il PRESTILEO, ex vice sindaco di Vallecrosia ed ivi residente fin dalla nascita, avrebbe dovuto ben conoscere le condotte malavitose del MARCIANO'.

Anche questo assunto rientra nel teorema accusatorio fondato su una proprietà transitiva, frutto dell'errore logico di cui si è detto, secondo cui necessariamente lo SCULLINO e il PRESTILEO dovevano sapere chi e che cosa c'era dietro al MANNIAS.

Pertanto, se anche avesse un senso quel *non poteva non sapere* (espressione che, in generale, funge da stampella alla traballante prova positiva d'un fatto) rimarrebbe pur sempre sfornito di certa e seria prova il dato di una consapevolezza che, dietro lo schermo MANNIAS, si celava il *locale* di Ventimiglia.

Ancor più fragili sono gli argomenti portati dall'Accusa a conforto della tesi di una collateralità dello SCULLINO all'associazione, e dalla quale sarebbero derivati i vantaggi indebitamente procurati alla stessa tramite la MARVON.

Come visto nell'esame dell'impugnazione, il P.M. ha preso in considerazione

- il biglietto augurale di SCULLINO, rinvenuto nell'abitazione di MARCIANÒ;
- il volantino elettorale di SCULLINO, rinvenuto in casa di SCARFÒ Giuseppe;

- il numero dell'utenza cellulare dello SCULLINO, presente nell'agenda di ALLAVENA Omar
- la presenza del nominativo di SCULLINO (unitamente a quelli di soggetti comunemente ritenuti in odore di ndrangheta o addirittura condannati per il reato di cui all'art.416 bis c.p. come *Benito* (PEPE'), CIRICOSTA, PALAMARA, PAPALIA Francesco e Raffaele, MARCIANÒ Francesco, MORABITO Ernesto, MARCIANÒ Giuseppe) in un quaderno rinvenuto a casa dello SCARFO' in cui erano menzionati i soggetti che avevano elargito somme di denaro al figlio come regalo di nozze,

e conversazioni concernenti

- l'appoggio elettorale allo SCULLINO;
- la conoscenza ed i rapporti tra LO SCULLINO e MARCIANÒ Giuseppe;
- i rapporti tra PRESTILEO e MARCIANÒ;
- l'intenzione di chiedere favori al PRESTILEO per l'assunzione di MARCIANO' Nadia, figlia di MARCIANO' Vincenzo 48 e per la vicenda ARTIOLI/RATTO,

nonché, infine, la partecipazione dello SCULLINO ai funerali di MARCIANO' Francesco, il che dimostra la conoscenza ultraventennale dell'imputato con la famiglia MARCIANO'.

Dei primi elementi suindicati, il Tribunale bene ha messo in rilievo l'insignificanza.

Quanto al biglietto augurale, manca la prova di un invio personalizzato, piuttosto che di un invio (neppure da parte dello SCULLINO, ma) da parte della segreteria del sindaco a titolari di esercizi commerciali e ad autorità pubbliche.

Altrettanto irrilevante la circostanza della presenza del numero di utenza cellulare dello SCULLINO nell'agenda di ALLAVENA Omar.

Indipendentemente dalla giustificazione connessa con la qualifica dell'ALLAVENA di agente della polizia municipale di Vallecrosia, rimane il dato della conoscibilità del numero telefonico attraverso il figlio Jason, dipendente del comune di Ventimiglia.

Quella del volantino elettorale rinvenuto in casa di SCARFO' Giuseppe appare circostanza la cui valenza non si sa come qualificare, stante l'assurdità della sua elevazione a elemento sintomatico di collateralità.

Anche il regalo di nozze a SCARFO' Michele, figlio di Giuseppe, è circostanza non significativa, tenuto conto del rapporto professionale del suddetto con il comune di Ventimiglia, di cui era stato revisore dei conti.

Il fatto che il regalo dello SCULLINO sia uno dei tanti, fatti anche da esponenti della 'ndrangheta, è irrilevante, attesa la giustificazione di cui sopra, a prescindere dal fatto che lo SCULLINO non era tenuto a sapere chi, oltre a lui, aveva partecipato ai donativi per il matrimonio in questione.

L'assunto del P.M. secondo cui la svalutazione, da parte del Tribunale dei dati di cui sopra è "*il risultato dell'approccio assolutamente riduttivo che il Collegio ha avuto nel valutare il materiale probatorio acquisito a carico dei due pubblici amministratori*" per aver "*considerato ogni elemento probatorio asetticamente ed indipendentemente dagli altri, non sapendo cogliere il significato di una valutazione complessiva del quadro probatorio*", appare privo di pregio, tenuto conto dell'insignificanza (fino alla banalità) dei singoli dati, che non si possono trasformare in prova, sol perché riuniti in un cumulo raccogliticcio, cui la *analisi sistematica* dei dati proposta in atto di appello, appare del tutto inidonea a dare dignità logica.

Il primo elemento dell'analisi sistematica discende, secondo l'appellante, dalla circostanza che il sindaco di cui MARCIANO' parla con i suoi interlocutori nelle conversazioni intercettate, è lo SCULLINO e non altri.

Tale perentorio assunto non si confronta con le osservazioni del Tribunale, secondo cui dal contesto non emerge con certezza che il *sindaco* di cui discutono i conversanti sia effettivamente lo SCULLINO.

Il Collegio richiamava al riguardo l'ambientale n. 2366 dell'8/5/2011 RIT 1444/10 (*Marcianò Vincenzo: "ci dobbiamo vedere: io, Tito, il sindaco e Giacovelli, quello del sindacato"*) enunciando improbabilità che il *sindaco* menzionato fosse lo SCULLINO, atteso che questi aveva avuto dissidi (politici) con il menzionato "Tito", facilmente identificabile in GIRO Tito, che SCULLINO aveva allontanato dalla Giunta, insieme ad altro assessore alla fine del 2009.

Hanno soggiunto i Giudicanti che, in altra conversazione (n. 1691 del 24/2/2011), MARCIANÒ Vincenzo 48 inseriva accanto ai nomi di GIRO e GIACOVELLI quello di BERTAINA, già sindaco di Camporosso al Mare, il che rende verosimile la circostanza che il riferimento al *sindaco* contenuto nella precedente conversazione fosse al BERTAINA e non allo SCULLINO.

Ha rilevato altresì il Collegio che a tale conclusione era pervenuto il m.llo CAMPLESE nella sua deposizione ("*diciamo che si presta all'interpretazione anche obiettivamente che possa essere un'altra persona il sindaco*").

Anche in merito alla diffusione in Ventimiglia del nome *Gaetano* e del cognome *Scullino,* la contestazione del P.M. risulta superficiale, avendo indicato il Tribunale elementi dai quali emerge, quanto meno, la possibilità che i riferimenti fatti nelle conversazioni intercettate si riferiscano ad altri *Gaetano* e ad altri *Scullino.*

Certamente si tratta di elementi meno forti del suindicato riferimento al *sindaco,* in cui è assai probabile che il soggetto citato non fosse lo SCULLINO; peraltro anche il riferimento al Gaetano, presidente della CROCE VERDE INTEMELIA, appare ambiguo, in difetto di evidenziati rapporti fra lo SCULLINO e tale ente.

Persino dell'argomento apparentemente più debole (un altro *Scullino* diverso dal sindaco di Ventimiglia) non può essere esclusa la plausibilità.

In effetti l'accostamento al cognome *Scullino* del nipote di tale *Mimmo di Reggio Calabria*, di cui alla conversazione 166 RIT 2319/10 DEL 19.01.2011, tra i coniugi MARCIANO', concerne soggetti non identificati e sconosciuti allo SCULLINO qui imputato.

Inoltre, lo SCULLINO qui imputato, osservato costantemente dai Carabinieri, non risulta, secondo quanto dichiarato dal CAMPLESE, aver partecipato al colloquio preannunciato dal MARCIANO' alla moglie sempre nella medesima telefonata, con lo *Scullino* oggetto della conversazione.

Altrettanto privo di quelle connotazioni d'assoluta certezza nel senso acriticamente attribuitogli dal P.M. è il riferimento allo *Scullino,* presente al funerale di una non meglio indicata persona di cui parlano i coniugi MARCIANO' nella conversazione 148 RIT 2319/10 del 18.01.11, tenendo conto del contesto della medesima, lontano – come dice il Tribunale – dagli interessi dello SCULLINO qui imputato.

Anche i riferimenti all'appoggio elettorale fornito dal MARCIANO' e sodali allo SCULLINO non sono particolarmente significativi, atteso il rilievo del Tribunale all'appoggio solo indiretto dato allo SCULLINO da MARCIANO' e MACRI' Paolo, avendo gli stessi riversato le loro preferenze su MOIO Vincenzo, candidato in una lista di centrodestra che appoggiava lo SCULLINO.

Tale rilievo non è affatto privo di pregio, come sostiene il P.M. appellante, tenuto conto del seguito della conversazione fra MACRI' Paolo e MARCIANO' Giuseppe i quali, risentiti verso lo SCULLINO, condividono l'idea che costui è potuto diventare sindaco "*pure con i 700 voti di Moio*", che essi avevano contribuito a procurare.

Si deve, in ogni caso, ricordare che in questo, come in tutti gli altri riferimenti agli esiti delle intercettazioni, i chiamanti in causa sono coimputati del reato di cui all'art.416-*bis* c.p., non soggetti estranei.

Tale circostanza non rende applicabile il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno dell'imputato che non vi ha preso parte, indicato come autore di un reato, non è equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all'art. 192,3°c.c.p.p. (cfr., da ultimo, Cass.pen.sez.V, n.4572 del 17/07/2015-03/02/2016, Ambroggio).

La collateralità, secondo il P.M. appellante, discenderebbe anche dalle dichiarazioni del CRETAROLA e del TARI'.

Per ciò che attiene alle dichiarazioni del CRETAROLA, le stesse non evidenziano assolutamente "*come fosse abituale, per SCULLINO, richiedere il sostegno elettorale ad esponenti delle 'ndrine del ponente ligure*", atteso che il collaboratore non parla di iniziative dello SCULLINO, ma – piuttosto genericamente – di iniziative partite da altri, GANGEMI *in primis.*

Per quanto attiene al TARI' costui, invitato dal P.M. a dire con quale *persona importante* egli aveva visto MARCIANO' Giuseppe, ha risposto di averlo visto "*una delle prime volte un cinque, sei anni fa quando ci sono state le votazioni a Ventimiglia che c'era un gruppo dove c'era Scullino che era un mio conoscente perché giocavo a tennis con lui, dopodiché si è candidato per me era il momento*

delle votazioni, c'erano tutti i consiglieri davanti ai seggi".

Il resto della conversazione è importante per comprendere se il TARI' abbia veramente asserito che lo SCULLINO e il MARCIANO' ebbero specifici rapporti dentro il capannello davanti ai seggi.

P. M. - Sui (incomprensibile) elettorali per la strada sta dicendo?
TARI' - In strada, in strada, sì.
P. M. - In che rapporti era con Scullino, con gli altri consiglieri quando lei l'ha visto per strada?
TARI' - In rapporti di gruppo, che parlavano scherzavano, ridevano, non so.
P. M. - In confidenza sostanzialmente?
TARI' - In confidenza

La domanda del P.M. manca del soggetto e può essere interpretata nel senso di un rapporto fra SCULLINO e gli altri consiglieri.

In ogni caso le dichiarazioni del teste ASCHERI ridimensionano la circostanza, in quanto dalle stesse emerge una presenza casuale del MARCIANO' in un contesto del tutto confuso.

La presenza, infine, dello SCULLINO al funerale di MARCIANO' Francesco nel l'ormai lontano 1996 appare strumentalizzata dall'Accusa in funzione, come già accennato, d'una prospettazione di risalente callateralità dello SCULLINO alla '*ndrangheta* ponentina.

A smontare la costruzione dell'Accusa sarebbe sufficiente la banale, ma plausibile giustificazione di una partecipazione dello SCULLINO al dolore di MARCIANO' Giovanni, fratello del defunto ed usciere del comune di Ventimiglia.

La suggestione di una colpa d'autore ha condotto, anche qui, l'Accusa alla creazione di una situazione di collateralità dello SCULLINO e del PRESTILEO non solo del tutto debordante dai limiti della contestazione, connessa con le ipotesi di reato di cui ai capi N) e O) ma fuori dalla realtà, quanto meno processuale.

Rientrando nel recinto della contestazione, di là dal globale malgoverno da parte dell'Accusa dei dati giuridici e fattuali sottesi al caso di specie, occorre convenire sul fatto che l'insussistenza del reato *sub* C) non esclude la possibile sussistenza dei reati d'abuso d'ufficio, in concorso o rispettivamente contestati allo SCULLINO

e al PRESTILEO.

Costoro, in ipotesi, potrebbero aver favorito il MANNIAS nella qualità di amministratore della MARVON, pur non sapendo che la cooperativa era uno strumento del *locale di Ventimiglia* per gestire rapporti commerciali.

Come già detto, l'Accusa, superando la distinzione dei capi N) e O) ha di fatto accomunato le posizioni dello SCULLINO e del MARCIANO', enunciando la connotazione di malafede delle condotte di entrambi, evidenziatasi in macroscopiche violazioni di legge.

Un dato comune, contrariamente alla rigida prospettazione dell''Accusa, è quello di una oggettiva fluidità della normativa, non suscettibile di univoca interpretazione, e del fatto che lo SCULLINO e il PRESTILEO risultano essersi documentati prima di procedere, con vaste unanimità di consensi, anche da parte dell'opposizione.

Il P.M. svaluta l'attività d'informazione dei due imputati, sotto diversi profili, il più importante dei quali è la mancata richiesta di parere all'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici.

Tale elemento, nell'ottica dell'Accusa, rappresenta un elemento decisivo militante a favore della malafede degli imputati, i quali – dice l'appellante – "*se...si fossero effettivamente preoccupati, così come da loro affermato, di dare una corretta interpretazione all'art.5, non si comprende il motivo per cui non si siano rivolti all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, così denominata nel 2006 con l'approvazione del codice dei contratti ma operativa sin dal 1994, con la denominazione di "Autorità per la Vigilanza degli Appalti Pubblici"(L.109/1994 - c.d. legge Merloni)*" la quale, interpellata dai Carabinieri, ha confermato l'illegittimità degli affidamenti.

Peraltro, come bene ha messo in rilievo la Difesa nella propria memoria, il ricorso preventivo per ottenere un parere non sarebbe stato praticabile, tenuto conto della natura dell'AVCP, che non è organo di consulenza preventiva, ma interviene con parere non vincolante soltanto in relazione a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, circostanza qui non verificatasi.

Vero è che l'AVCP ha comunque dato una risposta al quesito postole dai Carabinieri, ma la circostanza non può in alcun modo esser invocata a sostegno

della possibilità per il Comune di Ventimiglia di ottenere un parere preventivo, stante l'evidente differenza di piani, quello di un parere di ordine generale fornito alla polizia giudiziaria, sotto forma di sostanziale consulenza, e quello di parere istituzionale su un caso concreto, occasionato da controversia insorta fra le parti durante lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica, ovvero su questioni che attengono alla fase successiva al provvedimento definitivo, ovvero su questioni per la cui risoluzione è stato già presentato ricorso all'autorità giudiziaria.

Certamente lo SCULLINO e il PRESTILEO se si fossero comunque rivolti all'AVCP, avrebbero offerto una positiva dimostrazione di buona fede, indipendentemente dalla impraticabilità della strada intrapresa; ma trarre motivi d'accusa dal mancato ricorso all'AVCP, vuoi che gli imputati ne conoscessero l'improponibilità, vuoi che gli imputati neppure si siano posti il problema della proponibilità, significa fare il processo alle intenzioni.

Per ciò che attiene specificamente alle tre opere contestate conviene distinguere, coerentemente con l'impostazione del Tribunale, fra ristrutturazione del mercato di Via della Repubblica e rifacimento dei marciapiedi di Lungo Roja e Corso Genova.

La distinzione di cui sopra è importante, sia per la diversa considerazione del Collegio di primo grado sulla legittimità della condotta relativamente alla prima opera rispetto alle altre due, sia per inquadrare esattamente il devoluto dell'atto d'appello.

Per ciò che attiene al rifacimento del mercato coperto, la prima questione riguarda l'ascrivibilità dell'opera alla categoria *lavori,* ovvero alla categoria *servizi.*

Il Tribunale prende atto delle contestazioni dell'Accusa e del fatto che l'opera era stata ascritta alla categoria *servizi* senza, tuttavia, prendere posizione in merito ritenendo che, comunque, l'affidamento diretto alla MARVON sarebbe stato legittimo.

I primi Giudici, ricordato il disposto dell'art.5 della legge 381/91 concernente il trattamento di favore per le cooperative sociali di tipo B e rilevato che, all'epoca dell'assegnazione, il limite dell'importo era di euro 150.000 affermano, per quanto concerne l'importo, che l'appalto assegnato in via diretta alla MARVON era da considerarsi legittimo qualora si fosse ritenuto che l'intervento di ristrutturazione

del mercato dovesse considerarsi *servizio.*

Ma se anche l'opera in questione fosse stata da classificare come *lavoro,* l'affidamento diretto ad una cooperativa sociale come la MARVON sarebbe stato ugualmente possibile secondo il Tribunale, che richiama l'art.125 del codice dei contratti, il quale stabilisce, per l'affidamento di lavori in via diretta senza gara, una soglia di 40.000 euro, non superata in concreto: ed invero l'importo complessivo per la ristrutturazione del mercato coperto ammontava ad euro 35.000, IVA compresa.

Ciò detto i primi Giudici respingono la tesi del P.M. di inapplicabilità della disciplina del codice dei contratti alle cooperative, rilevando che il citato art.125, nel sancire l'assegnabilità diretta di opere al di sotto della soglia di 40.000 euro, parla di *imprese*, quindi senza distinguere tra imprese individuali o societarie, tra imprese aventi finalità di lucro o cooperative sociali; sicché, conclude il Tribunale, con riguardo a questo specifico profilo non sussiste divieto di assegnazione diretta dell'intervento alla cooperativa MARVON.

Confrontando, ora, quanto ritenuto dal Tribunale in relazione all'affidamento dei lavori di ristrutturazione del mercato, con l'atto di appello si rileva, nel devoluto, una carenza di contestazione degli argomenti spesi in sentenza a favore della legittimità dell'assegnazione.

Seguendo lo sviluppo dell'appello si rileva che il P.M. parla della *riqualificazione del mercato coperto* in apertura del paragrafo dedicato agli abusi d'ufficio, riportando i contenuti dell'intervento e l'assegnazione alla MARVON e il relativo importo.

Dopo aver indicato le altre due opere pubbliche (rifacimento del marciapiede di Lungo Roja e rifacimento del marciapiede Corso Genova) l'appellante fa un ulteriore accenno al mercato coperto, precisando che la relativa assegnazione venne effettuata prima che fosse costituita la CIVITAS, la quale, essendo una società a capitale pubblico aveva l'obbligo di applicare il Codice dei Contratti (d.l.vo 163/06) che stabilisce le procedure che la P.A. deve seguire per l'affidamento dei lavori.

Ulteriore riferimento all'opera in questione si ha nella valutazione del giudizio del Collegio, il quale "*ha riconosciuto, sotto il profilo oggettivo, l'illegittimità dell'operato*

dei due imputati, evidenziando che l'assegnazione dei lavori alla cooperativa Marvon era avvenuta.....per i lavori di rifacimento del mercato coperto,[32] *contravvenendo all'art. 28 DPR 34/00*".

Ancora un riferimento si ha là dove l'atto di appello asserisce che, secondo il Tribunale, in ordine ai lavori di ristrutturazione del mercato coperto, vi sarebbe stata una mera violazione ordine procedimentale, ossia l'aver affidato la ristrutturazione di beni di interesse storico ad un'impresa che non aveva eseguito nel quinquennio precedente lavori analoghi, come stabilito nell'art. 28 DPR 34/00.

In altro punto, l'appello, parlando di violazioni di legge *evidenti, macroscopiche e sicuramente gravi,* afferma che l'art. 5 L.381/91 esplicitamente limita l'applicabilità della procedura ivi prevista alle sole forniture di beni e servizi a cooperative di tipo B convenzionate.

Nel caso di specie – continua l'appellante - l'oggetto degli appalti assegnati alla MARVON consisteva nell'esecuzione di lavori e non nella prestazione di servizi: si trattava infatti della ristrutturazione di un mercato e del rifacimento di due marciapiedi. Inoltre la MARVON, all'epoca delle assegnazioni, non aveva ancora stipulato alcuna convenzione con il Comune di Ventimiglia, cosa che è avvenuta solo il 10/6/09.

Puntualizza, poi, l'atto di appello che ulteriore motivo di gravità si ricava dalla violazione, da parte degli imputati, d'una norma che la stessa l'amministrazione comunale si era data, ossia l'art. 36 del Regolamento comunale, la quale prevede: al punto 1, la possibilità di affidare, in deroga alla disciplina di scelta del contraente forniture e *servizi* (non *lavori*) a cooperative sociali di tipo B; al punto 2, che qualora sul territorio siano presenti più cooperative sociali la scelta del contraente dovrà essere preceduta dalla promozione di un confronto concorrenziale, il che non è avvenuto.

Il riferimento al mercato coperto viene per un po' abbandonato in favore di più ampi accenni ai rifacimenti dei marciapiedi e, poi, alla generale, asserita posizione di privilegio della MARVON, per essere genericamente ripreso insieme ai riferimenti agli altri due interventi, nel punto in cui si dice che "*al di là del fatto che doveva – come più volte ribadito - essere seguita la procedura negoziata di cui*

[32] Sottolineatura originale dell'atto d'appello.

all'art. 125, non è stata disposta neppure una preliminare indagine di mercato, prassi che, invece, sino ad allora - come riferito dai testi Cigna e Grassano in incidente probatorio e Bosio in dibattimento - era sempre stata opportunamente adottata anche per le assegnazioni dirette per importi inferiori a €.40.000. Tale procedura era imposta dal citato art.36 del Regolamento comunale addirittura per gli appalti di servizi."

L'ultimo riferimento al mercato coperto viene fatto a proposito della coincidenza fra contenuto della determinazione dirigenziale nr.46 del 04.04.2008 e preventivo di spesa presentato dalla MARVON in data 31/3/2008, pervenuto solo quattro giorni prima.

Afferma, al riguardo, l'appellante che la circostanza appare ancor più rilevante considerando che lo SCULLINO aveva discusso il progetto con il MANNIAS prima ancora della deliberazione della Giunta e della determinazione dirigenziale di affidamento alla MARVON.

Esaminati, come sopra, i motivi di appello riguardanti il mercato coperto si rileva che gli stessi non rispondono a fondamentali proposizioni della sentenza.

Non risponde, anzitutto, completamente a verità l'affermazione che il Tribunale ha riconosciuto sotto il profilo oggettivo l'illegittimità dell'operato dello SCULLINO e del PRESTILEO, per assegnazione dei lavori alla MARVON in violazione dell'art.28 d.p.r. 34/00.

In realtà il Tribunale ha parzialmente contestato la validità dell'assunto accusatorio, già contenuto in rubrica, di violazione dell'art.28 d.p.r. 34/00, con riferimento al requisito di cui al comma 1 lettera a) asserendo, conformemente ad una circolare dell'AVCP prodotta dalla Difesa, che negli appalti per importi inferiori a 150.000,00 euro, il requisito in esame è soddisfatto se l'impresa abbia conseguito i ricavi necessari anche per un solo anno, in quanto la norma citata non fa obbligo di rapportare l'entità di alcun requisito alla media del quinquennio.

Sulla scorta della detta interpretazione, il Tribunale ha rilevato che la MARVON possedeva il requisito.

Non risulta quindi contestato, in atto di appello, l'assunto del Tribunale, peraltro del tutto condivisibile, secondo cui la MARVON possedeva il requisito, atteso che nel 2007, in base ai bilanci forniti dal commercialista rag. VERNAZZA, essa aveva

effettuato lavori per un importo pari a 196.584,00 euro.

Inoltre l'atto d'appello non considera che il Tribunale ha accolto solo un'ipotesi accusatoria, quella relativa alla violazione del comma 2°, non anche del comma 1° lettera a) del citato articolo 28.

L'atto d'appello contiene un ulteriore travisamento là dove afferma che la violazione di ordine procedimentale ritenuta dal Tribunale riguarda l'affidamento della ristrutturazione di beni *di interesse storico* ad un'impresa che non aveva eseguito nel quinquennio precedente lavori analoghi, come stabilito nell'art. 28 DPR 34/00.

In realtà il discorso del Tribunale, che neppure ha citato l'interesse storico, è più ampio, prendendo in considerazione, alla stregua dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, uno degli indici rivelatori di finalità illecita perseguita dal soggetto che abusa del proprio ufficio, ossia la macroscopicità delle violazioni di legge poste in esse.

In relazione a ciò la sentenza enuncia l'insussistenza di tale elemento-indice, in quanto le violazioni di legge inerenti la ristrutturazione del mercato coperto di Ventimiglia sono da ritenersi di ordine meramente procedimentale, non sostanziale.

Questo assunto si lega alla prospettazione del Tribunale di indifferenza della classificazione dell'intervento, di *servizio* o di *lavoro,* atteso che, nell'un caso o nell'altro, l'assegnazione sarebbe stata legittima in relazione all'ammontare del valore dell'opera, considerato in sé o con riferimento al contenimento entro i 40.000 euro.

L'atto di appello ha parlato di *evidenti, macroscopiche e sicuramente gravi* violazioni di legge, affermando che l'art. 5 L.381/91 esplicitamente limita l'applicabilità della procedura ivi prevista alle sole forniture di beni e servizi a cooperative di tipo B convenzionate, ma non ha formalmente e motivatamente replicato alla prospettazione del Tribunale, che ha disatteso quella contraria dell'Accusa.

Quindi al devoluto è anche estranea la questione sulla legittimità *comunque* immanente all'assegnazione dell'intervento, indipendentemente dalla sua classificazione.

Sulla scorta delle notazioni che precedono, si vede come questioni fondamentali toccate in sentenza siano rimaste fuori dal devoluto, in quanto più o meno globalmente travisate e/o non fatte oggetto di specifica motivata contestazione.

Per ciò che attiene ai rifacimenti dei marciapiedi, si ritiene di poter concordare con il Tribunale, che ha ravvisato la sussistenza dell'elemento oggettivo, conformemente all'ipotesi accusatoria, più accurata in questo caso, anche sotto il profilo contenutistico dell'impugnazione.

In effetti, mentre nel caso della ristrutturazione del mercato coperto, v'erano indubbie ragioni, sulla scorta di quanto affermato dal Tribunale e in assenza di devoluto, per ritenere la non illegittimità oggettiva dell'assegnazione, nel caso degli interventi di rifacimento dei marciapiedi non sembra esservi spazio per escludere tale illegittimità.

Se è vero che la quasi contemporaneità fra costituzione della CIVITAS e la presentazione del preventivo MARVON non è più di tanto suscettibile di esser considerata sospetta, è altrettanto vero che la CIVITAS, in quanto società a capitale pubblico, era bensì slegata dal patto di stabilità, ma non dall'obbligo di applicare il codice dei contratti.

Non sembra, oggettivamente, potersi dubitare dell'ascrivibilità alla categoria *lavori* dei rifacimenti in esame. Non si trattava, in effetti, di semplici tamponamenti, ma di globale ristrutturazione dei marciapiedi con messa in opera di nuova pavimentazione, sicché anche sulla scorta della giurisprudenza più *liberale*, appare difficile l'individuazione di una attività comunque manutentiva

Il profilo della mancata convenzione è fondato, atteso che la convenzione prodotta dalla Difesa all'udienza del 12.03.2014 è estranea alla previsione di cui all'art. 5 cod.contr.

Per ciò che attiene all'urgenza di provvedere, questa è stata tuttavia esclusa senz'adeguata ponderazione.

In effetti, da una parte non si può negare la sussistenza dell'urgenza, sulla considerazione che i marciapiedi erano ammalorati da lungo tempo e che, in occasioni dell'imminenza di manifestazioni pubbliche, come la *battaglia dei fiori*, non si era in passato provveduto.

Neppure può essere esclusa l'urgenza, in relazione al modesto numero di infortuni verificatisi sui marciapiedi, atteso che la verificazione degli stessi esponeva l'amministrazione a conseguenze legali, eventualmente anche penali nei confronti di aveva una posizione di garanzia.

Il P.M., conformemente alla suggestione di collateralità dello SCULLINO e del PRESTILEO alla *locale* di Ventimiglia, ha intravvisto nell'allegazione dell'urgenza, uno dei tanti pretesti usati dagli imputati per mascherare i propri intenti criminosi.

Da parte sua, il Tribunale non ha saputo cogliere in tale allegazione uno degli elementi fondamentali di esclusione dell'elemento soggettivo.

In effetti il discorso dei primi Giudici sembra sottintendere un rimprovero agli imputati per essersi, a un certo punto, lasciati prendere dalla fretta senza averci pensato *prima*.

In realtà essi ci hanno pensato *subito*.

Il mandato dello SCULLINO è iniziato nel maggio del 2007 e già nel giugno 2007 l'Ufficio Tecnico predisponeva il progetto preliminare per il rifacimento del marciapiede di Corso Genova, segnalandone l'urgenza.

L'11 ottobre 2007 la Giunta comunale inseriva l'intervento nel programma delle opere pubbliche da realizzare, il 21 agosto 2008 fu approvato il progetto preliminare e il 25 settembre successivo, quello definitivo.

Simili discorsi, con riferimento alla velocità di progettazione ed esecuzione, vanno fatti per ciò che attiene al rifacimento del marciapiede di Lungo Roja.

Le realizzazioni avvenute con una insolita celerità per una pubblica amministrazione, capace di superare in tempi brevi, anche con l'aiuto dei privati messo in rilievo dal Tribunale, gli intoppi di natura economica, ben riscontrano la definizione di *bulldozer* data all'attività dello SCULLINO, rendendo del tutto credibile l'asserita sua impostazione manageriale tesa alla rinascita di Ventimiglia.

Non può non evidenziarsi, in tale contesto, come la manifestazione "*battaglia di fiori*" rappresenti uno dei momenti di maggiore visibilità della città.

La questione dell'urgenza costituisce la cerniera fra il dato oggettivo e il dato soggettivo, la sussistenza del quale si rende palese altresì in una giustificabile valutazione dei presupposti giuridici, che ulteriormente conduce ad escludere il

dolo intenzionale.

La valutazione di sussistenza dei presupposti giuridici consenzienti le assegnazioni, si compone di due aspetti interconnessi, uno di ordine più generale relativo al dibattito sulla portata ed i limiti dell'art.5 della Legge 381/91, l'altro più specifico concernente il parere del segretario generale MACCAPANI, che ha espresso motivati pareri orali e scritti sulla legittimità delle assegnazioni.

Sul parere del MACCAPANI si è incentrata una battaglia fra Accusa e Difesa dipendente da quella che può definirsi la doppia verità del soggetto che, dopo la redazione del parere, ha cercato di sconfessarlo, allegando pressioni da parte degli imputati, principalmente dal sindaco, circostanza cavalcata dall'Accusa per dimostrare definitivamente la gravità delle condotte dello SCULLINO e del PRESTILEO, connotate da un'intensa malafede.

Alla Corte non interessa, almeno più di tanto, investigare sui motivi della vistosa retromarcia del MACCAPANI, indipendentemente dalla possibile intuibilità degli stessi; sta di fatto che il suddetto, in sede di esame, ha mostrato una totale mancanza di attendibilità riguardo a ricevute pressioni, rasentante la calunnia nei confronti dello SCULLINO, a proposito della lettera che costui lo avrebbe costretto a scrivere in tema di non ricevute pressioni.

In realtà le emergenze processuali hanno evidenziato come il MACCAPANI sia stato l'autore convinto di uno studio di fattibilità, sfociato in pareri orali e scritti che, rielaborando in modo autonomo ed originale i contributi della letteratura sul punto, ha fornito un quadro giuridico chiaro, tale da creare ampi consensi.

Il MACCAPANI, funzionario apicale dell'amministrazione, godeva di ampia stima da parte da parte degli amministratori e dei dirigenti degli uffici, che ne riconoscevano, oltre che la preparazione giuridica, anche la fama di studioso

Secondo i testi escussi, il MACCAPANI non era assolutamente supino nell'interpretare il proprio ruolo. Non si deve dimenticare, al riguardo, la deposizione del teste BANAUDO sul fatto che il MACCAPANI era *gasatissimo* all'idea di cambiare un *sacco di cose,* attraverso la CIVITAS.

Rilevante, altresì, la testimonianza del MERLENGHI, in quanto proveniente da un rappresentante dell'opposizione, il quale ebbe a riconoscere nel MACCAPANI, oltre ad una notevole iperattività, anche una inclinazione spontanea a non

ancorarsi a formalismi burocratici, ma a ricercare soluzioni tecnico-giuridiche che consentissero all'amministrazione la realizzazione di progetti.

Siffatta impostazione evidenzia un'unità di intenti con il sindaco e il direttore generale, che subisce una brusca modificazione al momento dell'intervento dei Carabinieri per eseguire approfondimenti sulle delibere oggetto delle imputazioni.

Stupisce il fatto che il MACCAPANI non parlò ai Carabinieri dell'esistenza del proprio parere avente per oggetto l'interpretazione dell'art.5 della legge 381/91 e stupisce ancor di più la motivazione addotta dal MACCAPANI che, a seguito di richiesta della Difesa di spiegazioni sul punto, ha dichiarato trattarsi di una relazione puramente interna, giustificativa *ex post* di modalità di affidamenti parzialmente già avvenuti (marciapiede di Lungo Roja).

ail MACCAPANI avrebbe dovuto sapere che, date l'occasionalità e la tipologia del parere, comunque destinato ad avere riflessi sull'atto amministrativo, l'eventuale qualifica di *relazione interna* non mutava la natura del suo parere, così come avrebbe dovuto sapere che le valutazioni strettamente tecniche, ancorché errate, non realizzano un reato di falso a meno che non attestino circostanze di fatto non vere.

In ogni caso l'atto del MACCAPANI non poteva essere considerato una relazione interna: esso, come indicato dal Tribunale, era stato formalmente protocollato presso la CIVITAS ed era noto all'interno della detta società.

La natura formale del documento si ricava altresì dalla richiesta del collegio sindacale del 09.01.2009, alla CIVITAS di una serie di documenti fra i quali "*pareri legali scritti interni ed esterni concernenti la società – ad esempio parere del dottor Maccapani*".

Il teste MAGNAGHI, presidente del cda di CIVITAS, ha chiarito al riguardo, che " *a noi interessava capire come dovevamo procedere per l'assegnazione dei lavori pubblici.*

Così stando le cose, il MACCAPANI non aveva alcun motivo, diverso da una personale pusillanimità, di tacere ai Carabinieri la redazione dell'atto.

Siffatta incapacità di assumersi le proprie responsabilità, dissociandosi a prescindere, fa il paio con la giustificazione data dal MACCAPANI alla

contestazione da lui ricevuta dalla Corte dei conti insieme all'ex sindaco SCULLINO e agli ex assessori NAZZARI, GUGLIELMI, SPINOSI e MACCARIO in merito alle modalità di rinnovo dell'incarico ai funzionari BOSIO e GRASSANO.

Per evitare le eventuali conseguenze della contestazione della magistratura contabile, il MACCAPANI ha affermato di essere stato una sorta di infiltrato della Procura della Repubblica e per ciò stesso di avere assunto quelle determinazioni decidendo di "acconsentire, seguendo il consiglio che mi avevano dato i funzionari prefettizi[33].

La portata di questa risposta merita qualche considerazione.

Anzitutto, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, il capitano PIZZICONI, escludendo che il MACCAPANI sia stato un agente delle forze dell'ordine all'interno del Comune di Ventimiglia, non ha smentito l'affermazione del MACCAPANI medesimo, il quale ha riferito al P.M. presso la Corte dei conti di essere stato un infiltrato non dei Carabinieri ma della Procura della Repubblica,.

Da parte sua, il P.M. appellante nell'ambito di una critica al Tribunale, per aver sottovalutato il valore della testimonianza MACCAPANI ha affermato che "*Le dichiarazioni di Maccapani non sono state tenute nella debita considerazione da parte del Collegio che, al contrario, ha ritenuto il segretario comunale un teste scarsamente attendibile, sia pure sulla base di circostanze marginali e di poca rilevanza, ove valutate nell'ambito di una visione d'insieme. Ad esempio, il Collegio ha citato le giustificazioni fornite da Maccapani alla Corte dei Conti, laddove ha dichiarato che stava agendo in accordo con i Carabinieri – circostanza smentita dal capitano Pizziconi - o anche il fatto che non poteva temere di non essere riconfermato tenuto conto del numero degli anni ancora mancanti alla scadenza del suo contratto (quattro anni* circa)".

Con riserva di valutare l'affermazione relativa alla conferma/non conferma nell'incarico, occorre intanto rilevare che l'atto di appello, uniformandosi alla risposta obliqua del capitano PIZZICONI non ha, a sua volta, smentito l'affermazione del MACCAPANI.

Se l'affermazione del MACCAPANI è falsa, occorre chiedersi se lo stesso sia completamente *compos sui,* atteso che qui non ci si trova nella trama di un

[33] Verbale del PM presso la Corte dei Conti in data 4/12/2012 - prodotto all'udienza del 19/12/2013.

romanzo, in cui la fantasia fa aggio sulla realtà; se invece è vera, l'affermazione presuppone una strumentalizzazione del teste, per ottenere evidenze contro lo SCULLINO e il PRESTILEO.

In ogni caso costituisce dato di fatto che l'Accusa ha attribuito alle dichiarazioni del MACCAPANI un'importanza paragonabile a quella riservata alle dichiarazioni di OLIVERIO e CRETAROLA, anzi maggiore dato il diretto, oggettivo protagonismo del MACCAPANI, non rendendosi tuttavia conto del fatto che costui non è stato neppure capace di dare una versione omogenea e coerente con l'immagine di soggetto vessato dallo SCULLINO e dal PRESTILEO.

L'appellante non ha potuto negare che "*Forse, inizialmente Maccapani era "gasatissimo" per il nuovo progetto Civitas e per la considerazione di cui godeva anche da parte degli imputati ma, poi, la situazione è cambiata ed il disagio del Maccapani verso il sindaco ed il direttore generale è cresciuto a dismisura, come da lui stesso riferito, senza mai cadere in contraddizione, prima alla P.G., poi al P.M ed infine al GIP in sede di incidente probatorio*".

Che il MACCAPANI fosse *gasatissimo*, non è un dato incerto, ma reale, come visto sopra. Per il resto, il cambiamento della situazione non trova alcuna spiegazione plausibile diversa da una retromarcia che, dopo l'intervento dei Carabinieri, ha portato il MACCAPANI persino a ripudiare il proprio parere, dapprima ricorrendo alla tesi dell'atto interno, poi allegando pressioni da parte dello SCULLINO e del PRESTILEO.

Ribadita l'inconsistenza della scusa dell'atto interno, si rileva che le dichiarazioni del MACCAPANI in merito a pressioni ricevute appaiono difformi dal vero.

È sufficiente, anzitutto, leggere il documento redatto dal MACCAPANI per rendersi conto della sua natura di contributo dottrinario non banale, né affrettato e, soprattutto, contenente interessanti, originali ed autonomi spunti di riflessione sul tema trattato, con ampi approfondimenti normativi anche di diritto comparato, volti a dimostrare la legittimità dell'affidamento. Tutto ciò mal si concilia con l'idea di un atto redatto sotto pressione e, soprattutto non rispondente alle convinzioni del redigente.

Appare, semmai, ben più plausibile l'esistenza di suggerimenti in senso contrario successivamente rivolti al MACCAPANI, in base ai quali egli abbia deciso di

ripudiare il proprio atto. In effetti si è portati a ripudiare opere mal riuscite o, comunque, scadenti, non già elaborati pregevoli sotto il profilo dottrinale, a meno che non si sia costretti a farlo.

In ogni caso, le emergenze processuali rendono avvertiti che *"la situazione è cambiata"*, per usare le parole del teste, non per fatto dello SCULLINO e del PRESTILEO, ma per un giudizio di utilitaristica convenienza da parte del MACCAPANI.

Tutto ciò si evidenzia incontestabilmente, attraverso le domande poste al MACCAPANI della Difesa degli imputati e dal Giudice in sede d'incidente probatorio alle quali il teste ha dato risposte in contrasto con la dichiarazione di subite pressioni.

Anzitutto egli ha dovuto ammettere che, prima di redigere la relazione in questione, mai aveva espresso dubbi di sorta, né verbalmente, né per iscritto.

Particolarmente importanti per evidenziare le contraddizioni del MACCAPANI sono due circostanze, relative l'una al contesto in cui ebbe origine l'incarico della redazione dell'atto, l'altra all'iniziativa del parere.

Sotto il primo profilo il MACCAPANI ha dichiarato di essere stato sollecitato *"in modo amichevole"* dal direttore generale (cioè il PRESTILEO) a studiare le opportunità di una *"nuova strada sugli affidamenti alle cooperative sociali per queste opere pubbliche di medio lavoro, valore economico per dimostrare la vantaggiosità di queste opere per l'amministrazione comunale e quindi per il bilancio pubblico e quindi per un risparmio di spesa".*

La riferita sollecitazione *in modo amichevole* contrasta, intanto, con qualsivoglia tesi di pressione, mentre la riferita motivazione già di per sé contrasta con la prospettazione accusatoria del dolo intenzionale di SCULLINO e PRESTLEO.

Con tale affermazione, peraltro, il MACCAPANI ha attribuito al PRESTILEO l'iniziativa dello studio, poi trasfuso nel parere in questione, a riprova dell'assoluta ritrosia ad ammettere una propria iniziativa. Ma anche qui, stretto dalle contestazioni della Difesa, il MACCAPANI ha dovuto ammettere che l'iniziativa era stata sua e che il parere dimostrava che l'interpretazione dell'art.5 derivava da una sua intuizione.

Ciò contraddice la dichiarazione resa al P.M. dal MACCAPANI che il parere nacque da "*una intuizione del direttore [PRESTILEO] durante una chiacchierata*". Il teste ha cercato di risolvere la contraddizione, dapprima ripiegando sulla tesi dell'atto interno; per evitare, poi, di trovarsi in una situazione di complice, o comunque di ispiratore, delle supposte illegittimità degli amministratori il MACCAPANI, alla bugia della mancanza di iniziativa ha aggiunto quella delle pressioni.

Si conviene con il P.M. sul fatto che è "*Significativo, poi, quanto precisato da Maccapani a seguito delle contestazioni del P.M. e del Giudice circa la mancanza di qualsivoglia opposizione alle richieste degli imputati*", ma in senso opposto a quello ritenuto in atto d'appello.

Il MACCAPANI ha pronunciato, in rapida successione frasi che, nella migliore delle ipotesi, ne hanno messo in rilievo l'incapacità di svolgere professionalmente il proprio ruolo, in quanto il segretario – chiamato a svolgere compiti di collaborazione e assistenza giuridica nei confronti degli organi dell'Ente in conformità alla azione amministrativa e rispetto delle leggi - deve sovraintendere allo svolgimento di tutte le funzioni dei dirigenti e le deve coordinare[34].

Quando pertanto afferma di non essere stato *nelle condizioni psicologiche* per fronteggiare "*la fortissima leadership riconosciuta al direttore generale*" la quale *"era talmente forte da rendere ... difficoltosa da parte mia qualsiasi tipo, anche velata opposizione o comunque insorgenza di dubbi"*, il MACCAPANI ancora una volta contraddice sé stesso.

Se, quindi, non mente, il MACCAPANI dimostra di non essere stato capace di fedelmente ottemperare ai doveri del proprio ruolo.

Per marcare la propria distanza dagli amministratori, il MACCAPANI non esita a sottintendere un ricatto da parte loro, di non rinnovargli l'incarico a fine mandato, se non si fosse *comportato bene*.

Il Tribunale ha messo in evidenza la pretestuosità dell'assunto del MACCAPANI, in servizio da circa dieci mesi per un contratto destinato a durare ancora oltre quattro anni.

---

[34] Un concetto simile era stato espresso nell'invito a dedurre ex art.5 comma 1 legge 14 gennaio 1994 n. 19, del P.M. della Corte dei conti al MACCAPANI, per la delibera di conferma dei funzionari BOSIO e GRASSANO

Sta di fatto che il MACCAPANI si è mostrato teso alla ricerca d'un qualsiasi appiglio (via via dimostratosi inconsistente) per accreditarsi quale vittima dello SCULLINO e del PRESTILEO, ovvero per giocare quel ruolo di teste d'accusa – con dichiarazioni autosufficienti, non essendo egli un chiamante in correità – non si sa bene come originato.

Il risultato è stato francamente penoso, marcando la distanza - non estrinseca fra il MACCAPANI e gli amministratori, ma tutta interna al teste - fra l'autorevolezza, l'originalità e l'autonomia evidenziate dal testo dell'atto, e i funambolismi verbali della deposizione, che vanno dall'asserita mancanza di ricordi, ai distinguo, fino ad una fumosa asserzione di evoluzione del proprio pensiero, comunque chiaro - all'epoca – nell'evidenziare la percorribilità di legittimi affidamenti senza gara, in base ad una interpretazione evolutiva del più volte ricordato articolo 5.

In tale contesto di ambiguità e contraddizioni si situano le dichiarazioni del MACCAPANI relative alla lettera a lui indirizzata allo SCULLINO, nella quale egli afferma: *"Non ho mai subito né minacce, né vessazioni sia dalla Signoria Vostra sia del Direttore Generale Marco Prestileo nell'ambito nella mia attività lavorativa svolta presso il Comune di Ventimiglia*".

La circostanza d'una richiesta di tale lettera da parte dello SCULLINO, non comporta necessariamente un ricatto da costui fatto al MACCAPANI, come quest'ultimo lascia intendere, con il solito contorsionismo verbale che, da una parte, ha evitato al teste una incriminazione per calunnia e, dall'altra ha reso del tutto plausibile la tesi di un legittimo e lecito invito del sindaco all'ambiguo personaggio di chiarire la sua posizione in merito a pressioni o minacce ricevute.

In merito alla pubblicazione del *post* a firma PRESTILEO, apparso su *Ventimiglia Blog* il 24.12.2014 e valorizzato dal P.M. ai fini della dimostrazione del fatto che il clima di pressione di cui ha parlato il MACCAPANI non era una mera fantasia, si rileva che, di fronte alle giravolte del soggetto, con buona ragione il PRESTILEO si lamentava di lui, tacciandolo di pusillanimità.

Con singolare capovolgimento della realtà, assecondato in atto d'appello, il MACCAPANI, parlando del *post* anzidetto, si dichiara lui deluso anzi, come testualmente ha detto, "*sconvolto*" per le affermazioni del PRESTILEO che gli hanno provocato "*un profondissimo dolore*" per la sorpresa di essersi trovato di

fronte ad un soggetto del tutto diverso da come egli l'aveva conosciuto, ritenendo amico e leale, della cui *bontà d'animo* era convinto.

Anche quest'ultima esternazione del MACCAPANI evidenzia, comunque, la globale inattendibilità del suo narrato, essendo palese la contraddizione fra l'assunto di pressioni e ricatti da parte del PRESTILEO, poco prima definito soggetto dalla *fortissima* leadership, tale da rendere difficoltosa "*da parte mia qualsiasi tipo [di] anche velata opposizione*" e da creare *sudditanza,* con conseguente forte disagio d'esso dichiarante.

Non esiste, quindi, alcuna logica nella deposizione del MACCAPANI il quale, quanto più cerca di prendere le distanze da SCULLINO e PRESTILO, tanto più contraddice i propri assunti sia di mancanza d'autonomia decisionale, sia di soggezione psicologica ai *desiderata* degli amministratori.

Risulta, pertanto assodato, di là dallo sconcertante comportamento processuale del *teste* MACCAPANI, che il *giurista* MACCAPANI era del tutto convinto della praticabilità di assegnazioni senza gara, atteso che - com'egli dice - *"la lettura coordinata dell'art. 125 o quello dell'art. 52 si impone, unitamente ad un'attuazione estensiva dell'art. 5 della Legge 381/1991, nel quadro di un'ottica finalizzata a valorizzare e a contribuire al reinserimento sociale nei soggetti svantaggiati, a cura delle cooperative sociali di tipo B, da parte delle Pubbliche Amministrazioni che intendono varare interventi: 1) di restyling territoriale presso edifici pubblici (ritinteggiature, riparazioni, eccetera); 2) di rifacimento di marciapiedi, piste ciclopedonali, eccetera".*

Il P.M. appellante ha sostenuto che il parere del MACCAPANI, intervenuto quando ormai due dei tre appalti erano stati assegnati, ne evidenzia la natura strumentale di postuma giustificazione di decisioni già assunte dal PRESTILEO.

Si tratta, di valutazione quanto meno riduttiva, attesa l'evidenziata autonomia di giudizio del MACCAPANI il quale, come visto, ha cercato senza riuscirvi, di smentire tale autonomia in sede di esame in incidente probatorio. Quindi l'eventuale pezza giustificativa *a posteriori* dovrebbe, comunque, attribuirsi a fatto non solo del PRESTILEO, ma anche del MACCAPANI.

In realtà, e come visto, è stato lo stesso MACCAPANI, nel profluvio di risposte scantonanti e divagatorie date alle puntuali domande della Difesa di SCULLINO e

PRESTILEO, ad ammettere che quella di una interpretazione estensiva della normativa fu una sua intuizione. Per il resto la compiuta istruttoria ha dimostrato che l'atto scritto altro non fu se non la messa nero su bianco di pareri orali dati dal MACCAPANI, come in modo netto e senza possibilità di equivoci dichiarato dal teste BOSIO Armando, dirigente dell'Ufficio gare e contratti, all'udienza del 03.04.2014 ("*Sulla questione affidamenti di lavori a cooperative sociali, il dottor Maccapani già da prima ci aveva verbalmente detto che si poteva fare e ce l'ha detto anche nella sua veste di segretario generale dell'ente*").

È assai importante notare come tali pareri orali del MACCAPANI avevano funto da vera e propria rassicurazione a dubbi manifestati, oltre che dal BOSIO, dallo stesso PRESTILEO in merito alla possibilità di affidare alle cooperative sociali *lavori,* oltre che *servizi* e *forniture.*

Dice il BOSIO (*ibid*) che egli ed il PRESTILEO si rivolsero, dapprima verbalmente al MACCAPANI e questi, non solo li tranquillizzò, ma riferì loro "*che lui l'aveva già fatto, ricordo, per esempio, nel Comune di Ospedaletti*".

Nessuno ha revocato in dubbio l'attendibilità del BOSIO la quale, al contempo, toglie valore alla prospettazione del P.M. in merito alla natura strumentale del parere in questione, ed evidenzia la clamorosa difformità dal vero dell'ipotesi di pressioni sul MACCAPANI da parte di quel PRESTILEO che, invece fu proprio dal MACCAPANI rassicurato.

In tale contesto, la partecipazione ai convegni non può essere assolutamente considerata, come invece fa l'appellante, alla stregua di una strumentale ricerca di elementi in appoggio alle proprie illegittime vedute, ma il desiderio di approfondimento delle tematiche, persino di là dalle rassicuranti opinioni del MACCAPANI il quale, poi, ha capovolto la realtà.

Il Tribunale, compiutamente operando una globale svalutazione della deposizione del MACCAPANI, non ha inviato gli atti alla Procura della Repubblica per il perseguimento di reati a di lui carico.

Come già accennato, la posizione amorfa del MACCAPANI, del tutto incapace di recitare la sua parte (qualunque essa fosse) e, quindi, di assumersi precise responsabilità in merito a determinate situazione, da lui ora negate ora ammesse, dopo aver lanciato insinuazioni, ha consentito al teste di rimanere esente da

possibili incriminazioni.

La Corte, pertanto, così come già il Tribunale, non ravvisa ipotesi di invio degli atti, peraltro non comprendendo come dalle squalificate dichiarazioni del MACCAPANI l'Accusa abbia potuto trarre elementi di prova a carico dello SCULLINO e del PRESTILEO.

Maggior serietà, ai fini del giudizio di responsabilità, hanno due dati oggettivi, la mancanza della convenzione e l'inottemperanza all'art.36 del regolamento comunale.

Per ciò che attiene alla convenzione, già si è convenuto con il Tribunale sulla necessità della stessa, e sul mancato valore di *convenzione* ai sensi dell'art.5 legge 381/91[35] di quella prodotta dalla Difesa in udienza, sicché l'assenza di tale atto indubbiamente integra un vizio dell'azione amministrativa.

Tuttavia va ricordato che nessun membro del cda CIVITAS avvertì la necessità di stipulare la convenzione sicché, o anche gli altri consiglieri debbono ritenersi correi del PRESTILEO in abuso d'ufficio (il che neppure l'Accusa giunge a ipotizzare) ovvero – con riferimento alla più ampia situazione sopra descritta circa la posizione soggettiva del PRESTILEO – occorre rilevare che la mera violazione di norme amministrative non evidenzia assolutamente il dolo intenzionale presupposto per l'affermazione di colpevolezza ai sensi dell'art.323 c.p.

Simile discorso va fatto, comunque, per la violazione dell'art.36 del regolamento comunale, previa considerazione dell'ulteriore elemento, peraltro assorbente, della non applicabilità, all'epoca, della norma regolamentare, attesa la natura della CIVITAS, di società di diritto privato. Su ciò ha dettagliatamente deposto il già citato teste BOSIO, estensore del testo dell'art.36, il quale, come membro del cda CIVITAS, ha spiegato che il regolamento era applicabile ai contratti stipulati

---

[35] comma1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.
(L'art. 1, comma 610, legge n. 190 del 2014 ha aggiunto la seguente disposizione: Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza).

dall'ente Comune, non a quelli conclusi dalla società *in house.*

Sulla scorta delle notazioni che precedono si ritiene, in capo agli imputati SCULLINO e PRESTILEO,

- quanto al reato *sub* C) in concorso loro ascritto, mancata consapevolezza del fatto che la MARVON era la *longa manus* del *locale* di Ventimiglia;
- quanto ai reati di cui a capi N) ascritto in concorso ad entrambi e O) ascritto al PRESTILEO, difetto – comunque – del dolo intenzionale necessario a integrare l'abuso d'ufficio a favore di MANNIAS Giancarlo, amministratore della MARVON.

Si perviene quindi alla conferma assolutoria nei confronti dello SCULLINO e del PRESTILEO, come chiesto dalla Difesa.

Capo E) L'usura a DAMBRA Alessandro

Secondo il comune Difensore dei MARCIANO', e dello SPIRLI', la problematica centrale, relativa a tale contestazione, è la valutazione delle dichiarazioni del DAMBRA, soggetto fortemente interessato all'annullamento del proprio debito attraverso le proprie dichiarazioni accusatorie.

Al riguardo l'atto d'appello enuncia totale silenzio del Collegio in merito alle vistose contraddizioni emergenti dal confronto fra quanto asserito dal teste e le risultanze del servizio di OCP, sulla tempistica degli eventi e dei contatti verificatisi nella giornata del 6 marzo 2010, data in cui sarebbe avvenuto il prestito.

Con specifico riferimento alla posizione di MARCIANO' Giuseppe, il Condifensore, redattore dei motivi nuovi, asserisce la fugacità dei riferimenti al suddetto, soggiungendo che la frase di minaccia al DAMBRA, in caso di mancato sollecito pagamento del debito non è stata riscontrata come direttamente pronunciata da MARCIANO' Giuseppe, essendo stata riferita da MARCIANO' Vincenzo '77 in conversazione con il GALLOTTA e, comunque, mai confermata dalla vittima.

Una posizione a sé assume la Difesa del GALLOTTA, la quale accetta la sussistenza del fatto, peraltro enunciando l'estraneità dell'imputato alla commissione dello stesso: da qui la richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto.

Tanto premesso si rileva che, effettivamente, in sede di incidente probatorio, il

DAMBRA si è mostrato titubante ed omertoso, necessitando di richiami e contestazioni, persino rispondendo negativamente alla domanda del P.M. "*Lei sa chi è Peppino Marcianò?*"

Nonostante l'affermazione di non essere stato minacciato da alcuno, il DAMBRA, a domanda del P.M. – "*Dambra, lei ha paura di qualcosa? Onestamente, perché, scusi, voglio dire, la vedo…*", ha risposto "*No, sono momenti che nella vita uno non vorrebbe vivere mai*".

Successivamente il teste ha ammesso di avere paura.

P. M. - Gliela ho già fatta prima la domanda se era intimorito o ha paura perché glielo dico e lo ripeto perché all'epoca anche mi disse un qualcosa in particolare.
DICH. D'AMBRA - No, no, no, cioè mi mette ansia la situazione, mi mette ansia…
G. - ..Quindi lei non è intimidito per nulla, di nulla? Non ha timore di nulla?
DICH. D'AMBRA - Sì, un po' sì però…
DICH. D'AMBRA - Mah, no, per la situazione.
P. M. - Perché lei mi disse: "A dire il vero ho paura delle conseguenze che possono derivare da queste mie dichiarazioni".
G. - …Ce ne può chiarire il significato e perché l'ha detta?
DICH. D'AMBRA - Forse perché, le ripeto, essendo timoroso di tutto gli ho detto questa frase però, ripeto, non ho mai subito minacce".

In realtà la minaccia c'è stata ed è stata inequivoca e pesante.

Si allude alla risposta data da MARCIANO' Giuseppe al DAMBRA che gli diceva di non preoccuparsi in merito alla propria puntualità nelle restituzioni: "*chi si deve preoccupare sei tu, nella bocca del lupo a Milano*".

È vero, come si dice nei motivi aggiunti, che la frase di MARCIANO' Giuseppe non è stata direttamente intercettata, ma ciò nulla toglie alla veridicità della circostanza, non vedendosi perché MARCIANO' Vincenzo 77 avrebbe dovuto inventarsela. Appare, semmai, significativo il fatto che, le parole di MARCIANO' Vincenzo 77 danno l'effettiva conferma dell'avvenuto prestito e della perentoria intimazione al debitore a rispettare i tempi della restituzione.

Che poi quella delle conoscenze di pericolosi soggetti trapiantati a Milano non fosse una millanteria, lo si ricava dall'OCP del 25.10.2008 che ha dato atto di un incontro di SARCINA Pasquale, condannato a 9 anni in quanto appartenente al

locale di Milano nel procedimento INFINITO, con i MARCIANO' padre e figlio.

Lo stesso DAMBRA era consapevole della capacità dell'organizzazione d'intervenire anche fuori del territorio ligure, atteso che egli stesso aveva richiesto l'aiuto dei MARCIANO' per risolvere suoi problemi con i calabresi della zona milanese di Baggio, ricevendo risposta positiva.

Il fatto, raccontato dal DAMBRA in incidente probatorio, è relativo alla visita ricevuta in ufficio da parte di due calabresi che per via di due schiaffi da lui dati a una donna, asserita truffatrice, lo rimproverarono intimidendolo. Così egli si rivolse allo zio DAMBRA Salvatore, che a sua volta ne parlò con MARCIANO' Vincenzo 77. Costui si dimostrò disponibile a venire a Milano per parlare con i due calabresi.

Non va, infine, dimenticato che, come le altre persone offese di questo processo, anche il DAMBRA non ha denunciato alcunché, essendo stato trascinato nell'inchiesta suo malgrado. In effetti, come dichiarato dal m.llo CAMPLESE all'udienza del 20.01.2014, la scoperta dell'usura al DAMBRA è casualmente emersa dall'ascolto delle conversazioni intercettate nel P.P.5167/09 RGNR Sanremo, per i reati di usura e traffico di stupefacenti, evidenziante l'effettuazione d'un prestito usurario da parte di SPIRLI' Filippo all'imprenditore milanese DAMBRA Alessandro.

Tenuto conto di ciò e del perdurante timore, spinto fino ad una omertosa reticenza del DAMBRA, tra l'altro insultato dal detenuto MARCIANO' Vincenzo 77 all'esito della sua deposizione, appare assolutamente non condivisibile la tesi della Difesa secondo cui il DAMBRA, attraverso le proprie dichiarazioni accusatorie, mirava all'annullamento del proprio debito.

A prescindere dal fatto che, se pure fosse stato così, non per ciò stesso dovrebbe ritenersi insussistente il reato di usura, si rileva che così non è stato atteso che, diversamente, il DAMBRA avrebbe dimostrato una maggior forza d'animo nel rendere dichiarazioni accusatorie più precise e in maniera spontanea, senza bisogno di richiami e contestazioni, dimostrativi del fatto che la persona offesa era disposta a pagare le conseguenze di legge per reticenza o falsa testimonianza, piuttosto che accusare soggetti di cui aveva un grande timore.

La Difesa trae argomenti in favore dell'insussistenza del reato dall'inversione della tempistica dei fatti operata dal DAMBRA rispetto al servizio di OCP dei Carabinieri

versato in atti, da cui si evince che il passaggio al ristorante costituì l'ultima fase dell'incontro e non la prima, come indicato dalla persona offesa.

Vero è, in effetti, che il m.llo CAMPLESE, deponendo sulla svolta attività di polizia giudiziaria, ha riferito che l'incontro tra la persona offesa e gli imputati presso l'abitazione di SPIRLÌ Filippo è avvenuto prima dell'incontro all'interno del ristorante LE VOLTE, mentre il DAMBRA ha invece dichiarato di aver incontrato i suoi finanziatori prima al ristorante, quindi nei pressi dell'abitazione suddetta.

Vero è altresì che, spesso, il Tribunale, quando le dichiarazioni testimoniali cui intende dar credito contrastano con risultanze documentali, propone una quadratura del cerchio, in modo da conciliare le divergenze. Come si è visto, ciò è accaduto con alcune dichiarazioni di OLIVERIO e CRETAROLA, essenziali ai fini della declaratoria di responsabilità del PALAMARA, ma in netto contrasto con emergenze oggettive documentalmente provate.

In questo caso, tuttavia, la Corte aderisce sostanzialmente all'assunto del Collegio, secondo cui la semplice inversione dell'ordine cronologico degli avvenimenti non esclude di per sé la genuinità della deposizione, considerato che le intercettazioni sopra riportate confermano in maniera chiara la ricezione del mutuo e il pagamento di capitale e interessi da parte della vittima.

Per ciò che attiene all'inversione in sé, va richiamato il forte stato d'ansia e di timore da cui è connotata la deposizione del DAMBRA il quale, fra l'altro, si è trovato a tu per tu con MARCIANO' Vincenzo, che non si è limitato a manifestare il proprio dissenso ma, così come ha fatto anche con il TARI', ha insultato il teste al punto di provocare l'esercizio di un'autonoma azione penale nei propri confronti.

Non si ritiene, peraltro, che tale condizione psicologica del teste abbia determinato una vera e propria *falla della memoria* quanto, piuttosto, una confusione nella successione *prima-dopo* in cui, peraltro, la scansione degli eventi appare sufficientemente precisa e trova riscontro nelle stesse operazioni di polizia giudiziaria, oltre che nelle intercettazioni le quali, contrariamente all'assunto della Difesa appellante, appaiono invece rilevanti.

Non si vede, invero, come possa dirsi irrilevante la conversazione, con cui le Difese non si confrontano, captata sull'autovettura Mercedes CP317RR (239 87/10 pp 5167/9 Sanremo del 05.03.2010) fra MARCIANO' Vincenzo 77 e SPIRLI'

Filippo, in cui gli interlocutori forniscono precise indicazioni sull'identità della persona richiedente, sui motivi della richiesta e sulle condizioni del prestito.

Non v'è dubbio sul fatto che MARCIANO' Vincenzo 77 e SPIRLI' Filippo parlano di DAMBRA Alessandro, titolare di una grossa impresa di pulizie a Milano e parente di *Salvino,* cioè di DAMBRA Salvatore.

Nella sua deposizione il DAMBRA ha affermato che, trovandosi in contingenti difficoltà economiche si è rivolto allo zio e costui gli ha risposto "*che vedeva se qualche amico gli poteva dare una mano*". A domanda del P.M., il DAMBRA ha dichiarato trattarsi di MARCIANO' Vincenzo 77.

La conversazione telefonica in esame ha confermato la circostanza, dimostrando che MARCIANO' Vincenzo 77 era ben informato sulla situazione e l'ha spiegata allo SPIRLI', indicandogli i motivi della necessità del DAMBRA di avere un veloce prestito, per tamponare un momentaneo deficit di liquidità.

La conversazione mostra altresì come i due interlocutori abbiano discusso sull'entità degli interessi e sulla provvigione riservata al presentatore MARCIANO' Vincenzo 77, alla fine accordandosi sul fatto che quest'ultimo avrebbe chiesto la restituzione in due rate di complessivi euro 27.000 a fronte di una dazione di euro 20.000.

Va sottolineata l'importanza del contributo causale di MARCIANO' Vincenzo 77 alla realizzazione del fatto. Egli convince lo SPIRLI' a dare un appuntamento veloce al DAMBRA costringendolo, di fatto, a reperire la somma nel giro di un giorno, del che lo SPIRLI' si lamenta ("*Si ma non è il fattore, io capisci, cioè io sono fuori, io sono fuori ora no. Dove cazzo li prendo tutti sti soldi?*") tuttavia riuscendo a mantenere l'impegno preso con MARCIANO' Vincenzo 77, segno evidente che voleva fare un po' di manfrina, ma aveva la possibilità di procurarsi in così breve termine la provvista.

Di fronte a tutto ciò appaiono scarsamente comprensibili le affermazioni dell'atto d'appello a sostegno della mancata prova di sussistenza del fatto, ivi comprese le ulteriori riferite ai seri motivi di astio del DAMBRA nei confronti di MARCIANO' Vincenzo 77 che l'aveva rimproverato aspramente perché trascurava l'anziana nonna, ovvero alla mancanza di trattativa alcuna del DAMBRA con lo SPIRLI', al fine di ridurre l'interesse o prolungare i termini di restituzione o, infine, alle incerte

e confuse risposte della pretesa vittima, date in sede d'incidente probatorio in merito alla provenienza del denaro.

L'asserzione del risentimento per via della nonna, oltre ad essere francamente incommentabile, contrasta con la realtà fattuale che, come detto, ha visto un DAMBRA particolarmente impaurito e, quindi, omertoso e poco incline a parlare, figurarsi ad attaccare MARCIANO' Vincenzo.

Le altre due osservazioni, oltre che irrilevanti, non tengono conto del fatto che il DAMBRA non era un poveraccio qualsiasi, oppresso dai debiti e in stato di grave bisogno, ma una persona che aveva bisogno per breve tempo di una somma relativamente modesta in relazione alle sue capacità reddituali, ma necessaria per completare urgentemente un affare di centinaia di migliaia di euro, secondo quanto riferisce MARCIANO' Vincenzo 77 allo SPIRLI'.

Avendo necessità di ottenere il denaro in tempi rapidissimi, il DAMBRA non aveva alcun potere contrattuale in ordine alle condizioni del prestito, anche ammesso e per nulla concesso che, in generale, egli potesse averne.

Per ciò che attiene al celere reperimento del denaro per la restituzione, sta il fatto che il denaro è stato reperito e le pur sensibili tergiversazioni e reticenze sulle modalità di reperimento da parte del DAMBRA potevano essere, al limite, rilevanti sotto altri profili, non sotto quello del fatto in oggetto.

L'effettiva restituzione del denaro, addirittura con un giorno d'anticipo, rende infine irrilevante l'osservazione della Difesa la quale rimarca che, in merito a quanto avvenuto il giorno della restituzione del denaro, il successivo 11 maggio, le circostanze successive all'asserita consegna da parte di DAMBRA Alessandro al proprio padre perché le portasse al fratello Salvatore a Sanremo, dopo di che lo steso Salvatore avrebbe strappato l'assegno davanti al fratello, non sono state apprese direttamente dal DAMBRA medesimo, avendogliele riferite suo padre, una volta compiuta l'ambasciata.

Appare pacifica, quindi, la responsabilità dello SPIRLI' e di MARCIANO' Vincenzo 77. Correttamente, peraltro, il Tribunale ha individuato la responsabilità anche del di MARCIANO' Giuseppe e del GALLOTTA.

Per ciò che attiene a MARCIANO' Giuseppe, l'atto di appello non si confronta con i motivi evidenziati in sentenza in favore della responsabilità di questo imputato,

limitandosi ad asserire che costui non parlò col DAMBRA, ma tenne nei confronti di lui un atteggiamento scontroso, e a rilevare che dalle intercettazioni non risulta assolutamente l'estrinsecazione d'un ruolo di promotore ed intermediario svolto dal suddetto.

In realtà, stando alle dichiarazioni del DAMBRA richiamate in sentenza e riprese nei motivi nuovi, il contatto fra MARCIANO' Giuseppe e DAMBRA Alessandro non si può qualificare né fugace, né scontroso (aggettivo, quest'ultimo, usato in atto d'appello).

Già di per sé appare significativo il fatto che l'incontro per stabilire i termini dell'accordo è avvenuto presso il ristorante LE VOLTE, sede di riunioni di vario genere, relative anche alle strategie del *locale* facente capo a MARCIANO' Giuseppe. Non è assolutamente credibile che costui non abbia personalmente concesso la possibilità ai DAMBRA, zio e nipote, di trattare con il proprio figlio Vincenzo la questione; tanto meno è possibile ritenere che MARCIANO' Giuseppe non fosse informato dell'oggetto della riunione.

Come già detto, la Corte ritiene credibile che MARCIANO' Giuseppe abbia ammonito il DAMBRA a rispettare i tempi, trovandosi nella "bocca del lupo".

Né va dimenticato che lo SPIRLI' neppure aveva previsto il rilascio da parte del DAMBRA di un assegno in garanzia e che, inizialmente, aveva declinato la proposta in tal senso formulata da MARCIANO' Vincenzo 77, tenuto conto del fatto che si sentiva garantito da MARCIANO' Giuseppe ("*no che cazzo me ne fotto, se c'è tuo padre...quale assegno!!*").

Si noterà come questo senso di garanzia percepito dallo SPIRLI', superiore a qualsiasi altro impegno del debitore, ivi compresa la dazione di un assegno, discenda dalla certezza del potere intimidatorio di MARCIANO' Giuseppe, il che rende ulteriormente credibile il riferimento di MARCIANO' Vincenzo 77, all'ammonimento fatto da suo padre a DAMBRA Alessandro e sopra richiamato.

Ulteriormente significativo del coinvolgimento di MARCIANO' Giuseppe è il fatto che egli, sia pure per breve tempo, si sedette al tavolo con DAMBRA Alessandro e con suo zio DAMBRA Salvatore, che gliel'aveva presentato e che aveva patrocinato la richiesta del nipote presso MARCIANO' Vincenzo 77, anche lui seduto allo stesso tavolo.

MARCIANO' Giuseppe, pur non partecipandovi, ha pertanto introdotto una colazione d'affari, che ha visto altresì la presenza dello SPIRLI' e del GALLOTTA, seduti sempre a quel tavolo.

Appare quindi fondata la tesi del Tribunale, secondo cui MARCIANO' Giuseppe, con la sua sola presenza, benché silenziosa, al momento dell'incontro, ha suggellato l'accordo illecito.

Con riferimento alle presenze dello SPIRLI' e del GALLOTTA, pacificamente non può dirsi casuale la prima ma, neppure, può dirsi casuale la seconda, come potrebbe esserlo la contemporanea vicinanza fra persona in una mensa aziendale, tenuto conto della riservatezza dell'affare trattato.

Indipendentemente dal fatto che il GALLOTTA e lo SPIRLI' abbiano o no parlato anche con DAMBRA Alessandro, è evidente che tutti i commensali di quel tavolo, al quale poco prima si era seduto anche il padrone del *locale*, inteso il termine nel doppio significato di esercizio commerciale e di articolazione di 'ndrangheta, erano interessati all'affare.

Con specifico riferimento al GALLOTTA, la prospettazione di estraneità esposta nel relativo atto d'appello appare assolutamente riduttiva, a cominciare alla svalutazione del dato della seduta allo stesso tavolo in cui si trattavano i termini dell'accordo, per finire col sottintendere il dato di una mera occasionalità della riconsegna dell'assegno in garanzia dato allo SPIRLI', impossibilitato a restituirlo personalmente in quanto nel frattempo tratto in arresto.

Sotto tale ultimo profilo, si rileva il disimpegno esplicativo da parte delle varie Difese in ordine alle modalità con cui il GALLOTTA è venuto in possesso dell'assegno in garanzia consegnato dal DAMBRA allo SPIRLI'. Sembra logico ritenere che, necessariamente, l'assegno sia pervenuto al GALLOTTA prima dell'arresto dello SPIRLI'. Se poi si pone attenzione a quanto riferito dallo SPIRLI' a MARCIANO' Vincenzo 77 in merito alla difficoltà di reperire in tempo reale la somma da consegnare al DAMBRA ("*Dove cazzo li prendo tutti sti soldi?*") per impegni precedentemente assunti ("*io capisci, cioè io sono fuori*") appare ragionevole ipotizzare che il GALLOTTA sia intervenuto fin dall'inizio nella concessione del prestito usurario.

D'altronde è lo stesso Difensore appellante a ricordare aver le emergenze

processuali evidenziato la voce che il GALLOTTA aveva disponibilità economiche, richiamando in tal senso anche le deposizioni di TRIFOGLIO e TARI'.

La ragionevolezza della tesi d'un intervento anche del GALLOTTA, oltre che dalle suesposte ragioni, discende anche dal tenore delle conversazioni intercorse il giorno della restituzione del prestito dalle quali, anzitutto, si evidenzia che il prestito è proprio quello concesso a DAMBRA Alessandro, attese l'univocità e la precisione dei riferimenti.

Dall'intercettazione ambientale presso LE VOLTE dell'11.05.2010 si ricava che MARCIANO' Vincenzo, alle ore 9,21, parlando al telefono con DAMBRA Salvatore riceve da lui la notizia della sua venuta nel pomeriggio con la restituzione del denaro.

La visura dei tabulati ha mostrato che, sempre quella mattina, a cominciare dalle 9,15, vi erano stati tre contatti fra le utenze cellulari di DAMBRA Salvatore e di DAMBRA Alessandro, evidentemente relative ad un accordo fra i due, affinché il primo provvedesse materialmente alla restituzione del denaro.

Nella successiva conversazione ambientale delle ore 11,27, tra MARCIANO' Vincenzo 77 e il GALLOTTA, a bordo dell'autovettura di quest'ultimo, il primo invita il secondo a dirigersi da suo padre Giuseppe, per riferirgli che DAMBRA Salvatore, verso le tre pomeridiane *gli* porterà i soldi. L'uso del complemento di termine, appare significativo di una intromissione, comunque, di MARCIANO' Giuseppe nell'affare.

Nel seguito della conversazione, MARCIANO' Vincenzo 77 dice al GALLOTTA che suo padre – pur già al corrente dell'incontro - non sapeva che il *coso* ce l'aveva lui; e il GALLOTTA conferma di avere effettivamente il detto *coso.*

È pacifico che il *coso* altro non era che l'assegno a suo tempo dato da DAMBRA Alessandro in garanzia allo SPIRLI' e che ora era in possesso del GALLOTTA.

il seguito delle captazioni nell'autovettura del GALLOTTA mostra il succedersi degli eventi, monitorando in tempo reale, attraverso le conversazioni del suddetto con MARCIANO Vincenzo 77, il progressivo avvicinarsi di DAMBRA Salvatore al punto d'incontro.

Finalmente i due si rallegrano dell'arrivo di DAMBRA Salvatore; MARCIANO'

Vincenzo elogia la correttezza di DAMBRA Alessandro, che ha saldato il debito con un giorno di anticipo e il GALLOTTA, sempre a riprova d'un proprio interesse nell'affare, confida all'interlocutore che non si aspettava una tale puntualità. È a questo punto che MARCIANO' Vincenzo 77 riferisce al GALLOTTA, il più volte ricordato ammonimento di suo padre al DAMBRA di non sgarrare nella restituzione, in quanto era nella bocca del lupo.

Sulla scorta delle notazioni che precedono, si conferma il giudizio di responsabilità pronunciato dal Tribunale nei confronti di MARCIANO' Giuseppe, MARCIANO' Vincenzo 77, SPIRLI' Filippo e GALLOTTA Giuseppe in ordine al reato loro ascritto al capo E).

Conformemente a quanto ritenuto dal Tribunale, si ritengono integrati gli estremi dell'aggravante ex Art. 7 D.L. n. 152/1991 convertito in L. n. 203/1991, atteso che la formazione e l'esecuzione dell'accordo usurario sono stati senz'altro agevolati, per le ragioni appena esposte, dalla efficacia intimidatoria dell'associazione mafiosa capeggiata dai MARCIANÒ.

Va considerata, inoltre, la piena fungibilità dei concorrenti GALLOTTA e SPIRLI' in ordine alla commissione del reato, come dimostrato dalla pronta sostituzione del secondo da parte del primo; si può, quindi, ritenere che il reato è stato commesso anche allo scopo di ripartire il relativo vantaggio economico tra i membri del *locale*, traducendosi in un suo rafforzamento.

Capo F) L'usura a TRIFOGLIO Gianni.

a) Con riferimento alla posizione di GALLOTTA Giuseppe.

I presupposti del rapporto intercorso con il GALLOTTA sono esposti in modo assai chiaro da TRIFOGLIO Gianni, nell'*incipit* della sua dichiarazione in incidente probatorio.

Dopo circa due mesi dalla presa in gestione del locale notturno MAGIC NUIT da parte del TRIFOGLIO, erano insorte difficoltà finanziarie dipendenti dalla necessità di avere ventimila euro in contanti per un pagamento che doveva essere fatto entro la fine di novembre.

In tale situazione, il TRIFOGLIO venne a conoscenza, tramite il *giro*, che GALLOTTA Giuseppe, frequentatore del locale, aveva la disponibilità di denaro e

poteva fargli un prestito.

Il P.M. non ha approfondito la fonte di conoscenza del TRIFOGLIO rivolgendogli, peraltro, una specifica domanda in merito alle persone con cui il GALLOTTA si accompagnava. Il teste ha risposto, facendo il nome di MARCIANO' Vincenzo 77, asserendo di conoscerlo.

Già da queste prime battute si percepisce l'attendibilità del TRIFOGLIO il quale, con riferimento alle disponibilità del GALLOTTA, ha fatto riferimento ad una situazione reale, tenuto conto del coinvolgimento del detto individuo in vicende di prestito, come anche emerso in questo procedimento.

Anche l'accompagnamento non occasionale del GALLOTTA con MARCIANO' Vincenzo 77 riscontra una situazione reale, tenuto conto della comune partecipazione al *locale* e degli stretti, documentati rapporti fra i due nella vicenda DAMBRA.

Non v'è motivo alcuno per escludere il rapporto del TRIFOGLIO col GALLOTTA, trattandosi d'un dato non contestato dalla stessa Difesa, là dove afferma che il primo si è rapportato solo con il secondo (così, fra l'altro, offrendo un supporto alla Difesa dei coimputati del quale, tuttavia, verrà qui messa in rilievo l'infondatezza).

Neppure sussiste motivo alcuno per revocare in dubbio l'entità del tasso praticato, come indicato dal TRIFOGLIO nella misura 800 euro su ciascuna delle due rate di 5.000 euro oggetto del prestito originario, considerato che si tratta di condizioni più favorevoli di quelle praticate al DAMBRA.

Poiché il punto fondamentale della vicenda è stabilire se il TRIFOGLIO abbia ricevuto un prestito dal GALLOTTA con tassi usurari, già da questa prima fase del rapporto, si percepisce la realtà di un'usura perpetrata ai danni del TRIFOGLIO.

Asserendo una inattendibilità del TRIFOGLIO con argomentazioni sostanzialmente generiche, la Difesa del GALLOTTA nulla dice a proposito non solo dell'entità del tasso di questo originario prestito, ma neppure delle difficoltà incontrate dalla persona offesa a restituirlo puntualmente.

Da parte sua, invece, il TRIFOGLIO ha dato preciso conto delle vicende che l'hanno costretto a indebitarsi ulteriormente.

Egli ha ricordato che, dopo aver pagato la prima rata, ha chiesto al GALLOTTA di

poter allungare il termine di pagamento della seconda, scadente a fine febbraio 2011, "*perché non ce la facevo*" e ha ottenuto dal creditore la chiesta dilazione, previa aggiunta di ulteriori ottocento euro per interessi.

Nulla ulteriormente dice la Difesa su questi sviluppi, né su quelli successivi, fino al momento della cessione della BMW al GALLOTTA a decurtazione dell'ammontare del debito, ulteriormente aumentato a seguito di ulteriori difficoltà del TRIFOGLIO, e di concessione di un ulteriore prestito da parte del GALLOTTA di 4.000 euro ed ulteriori interessi per una richiesta totale di restituzione di 12.800 euro alla fine di marzo 2011.

Il trasferimento dell'autovettura dal TRIFOGLIO al GALLOTTA non è contestato dalla Difesa che, tuttavia, in relazione allo stesso, svolge considerazioni non pertinenti, relative ad un mutuo senza interessi di 7.500 euro e al precedente spontaneo prestito dell'autovettura in questione da parte del TRIFOGLIO al GALLOTTA, in occasione d'un viaggio di costui in Calabria.

Premessa l'assoluta estraneità del *prestito* della vettura per il viaggio in Calabria alla vicenda del *trasferimento* dell'auto, si rileva – quanto al cosiddetto *mutuo senza interessi* – che la Difesa ne ricava l'esistenza dalla testimonianza del TRIFOGLIO in merito ad un'ulteriore imprevisto subito, dovuto al recesso di un socio e alla relativa pretesa di costui di restituzione della quota conferita, a seguito del quale evento il GALLOTTA ha corrisposto alla persona offesa l'ulteriore somma di 7.500 euro.

Corretto è il richiamo alla deposizione del TRIFOGLIO la quale, tuttavia, va considerata nella sua globalità.

Dalla testimonianza in questione si ricava, intanto, che quest'ulteriore prestito è avvenuto dopo la cessione dell'autovettura.

La circostanza è importante, tenendo conto del valore dell'automobile determinato dal GALLOTTA in misura che la Difesa afferma aver il TRIFOGLIO ammesso corrispondere all'effettivo valore della stessa.

La circostanza non risponde completamente al vero. In realtà il TRIFOGLIO, riferendo la frase del GALLOTTA "*Se non hai i soldi prendo la macchina e vendo la macchina e ci scalo diecimila euro*", ha bensì convenuto sulla sostanziale fondatezza della valutazione del creditore, ma non ha mancato di rilevare che

"*Alcuni siti portavano tredici, alcuni undici*".

Considerando lo stato di soggezione e di prostrazione del TRIFOGLIO, si deve rilevare che, di fatto, egli ha accettato il valore impostogli dal GALLOTTA, consolandosi del fatto che esso non era esageratamente lontano dalla realtà. Diversamente non avrebbe fatto riferimento ad altri, maggiori valori riportati in siti che il TRIFOGLIO ha dichiarato d'aver consultato e che, anche con riferimento alla più bassa valutazione, riportavano un valore superiore quello imposto dal GALLOTTA.

La circostanza non è di poco conto atteso che, con lo sconto fattosi e il riallineamento ad un valore di mercato in sede di successiva vendita della vettura, il GALLOTTA ha anche potuto non strozzare troppo il TRIFOGLIO, dando una *tranche* di prestito senza formali interessi.

Altresì irrilevanti, ai fini che qui interessano, sono le ulteriori osservazioni della Difesa sulla circostanza che il TRIFOGLIO non ha restituito tutto il denaro ricevuto e sulla estraneità del GALLOTTA alla transazione del TRIFOGLIO col ROMEO relativa alla cessione del credito.

La prima circostanza nulla ha a che vedere con il reato di usura, la cui sussistenza non dipende dall'effettiva, integrale restituzione all'usuraio dell'intera somma comprensiva di capitale e interessi.

La secondo circostanza, oltre che parimenti irrilevante, non è neppure completamente esatta.

In effetti, ferma la circostanza che fu il TRIFOGLIO a proporre al ROMEO di subentrare nella propria quota dietro versamento della somma di 12.500 euro, non è vero che il GALLOTTA rimase estraneo alla trattativa fra il TRIFOGLIO ed il ROMEO.

Si richiama al riguardo la deposizione del ROMEO il quale, in sede d'incidente probatorio, ha dichiarato di aver inizialmente rifiutato la proposta del TRIFOGLIO, dicendogli che non aveva la disponibilità economica.

Successivamente egli ha incontrato il GALLOTTA che, a sua volta, gli ha di subentrare al TRIFOGLIO e, ad analoga sua risposta di non avere disponibilità, ha replicato proponendogli di pagare la quota a rate ("*Guarda, lo paghi mese per*

mese") e assicurandolo che lo avrebbe aiutato in caso di difficoltà ("*Se in caso in un mese non ce la fai te li presto, li dai a lui*"); ed è così che il ROMEO è stato convinto a rilevare la quota del GALLOTTA ("*e così ho fatto*").

Quindi, contrariamente alla sbrigativa versione dell'atto di appello, il GALLOTTA ha fatto un gioco astuto, convincendo il renitente ROMEO a subentrare al TRIFOGLIO che gli stava mandando in sofferenza il credito, e altresì profittando dell'opportunità di un ulteriore intervento, ovviamente usurario, a favore del subentrante.

Poi, fatti meglio i propri conti, il GALLOTTA, a maggior tutela del proprio credito, ha preferito richiedere direttamente al ROMEO la somma da lui dovuta al TRIFOGLIO.

Si deve, quindi, confermare la dichiarazione di responsabilità del GALLOTTA in ordine al capo F).

b) Con riferimento alla posizione di MARCIANO' Giuseppe, MARCIANO Vincenzo 77, ELIA Angela.

È indubitabile che i termini e le scadenze indicate dal TRIFOGLIO nelle sue dichiarazioni non coincidono con quelli esposti da MARCIANO' Vincenzo 77 ai suoi genitori, allorché chiede a sua madre, ELIA Angela, la somma di 10.000 euro da dare *a Pino.*

La conversazione di MARCIANO' Vincenzo 77 ha luogo il 29 gennaio del 2011 mentre, stando alle dichiarazioni del TRIFOGLIO il denaro gli era già stato integralmente consegnato dal *Pino* (cioè il GALLOTTA) prima di Natale del 2010.

Da ciò la Difesa dei MARCIANO', così come aveva fatto la Difesa del GALLOTTA, trae la convinzione dell'incompatibilità temporale fra erogazione del prestito e intercettazione relativa alla conversazione tra MARCIANO Vincenzo 77 e sua madre, relativa alla conta del denaro destinato ad esser consegnato ad una persona che, tuttavia, non poteva essere il TRIFOGLIO, avendolo costui già ricevuto.

Il Difensore dei MARCIANO' rafforza la tesi dell'estraneità delle due vicende fra loro, sulla scorta di una duplice considerazione.

Da una parte – egli dice – non risultano contatti diretti fra il TRIFOGLIO e i

MARCIANO' relativamente al prestito, essendosi il TRIFOGLIO rapportato con il solo GALLOTTA; dall'altra i riferimenti contenuti nella conversazione tra MARCIANO' Vincenzo 77 e i propri genitori non riguardano il TRIFOGLIO.

La mancanza di rapporti diretti con i MARCIANO' relativamente al prestito è priva di valore concreto, atteso che non necessariamente il TRIFOGLIO doveva venire a conoscere chi fosse il reale finanziatore: egli si è rivolto al GALLOTTA e questi gli ha dato il denaro, indipendentemente dal fatto che fosse suo o di altri, e il resto non importa.

In ogni caso si deve tener presente che MARCIANO' Vincenzo 77 ha detto al TRIFOGLIO di essere *socio* del GALLOTTA, come da credibile dichiarazione del teste, pienamente riscontrata dalle emergenze processuali. Tale esternazione già di per sé rende plausibile un'associazione anche nell'erogazione del prestito, così come si è visto esser accaduto nel caso DAMBRA.

La valutazione di plausibilità si trasforma in giudizio di certezza, attraverso la lettura delle conversazioni fra MARCIANO' e i suoi genitori, che evidenziano come oggetto delle stesse sia proprio il denaro destinato al TRIFOGLIO con l'intermediazione del GALLOTTA.

In effetti coincidono sia la rata-capitale, sia la data di restituzione (il 28 febbraio successivo). Oggetto del discorso è, poi, "*quello del night che se l'è comprato dallo Spadaro*". Si osserva, al riguardo, che il nome di SPADARO Domenico figura nella deposizione del TRIFOGLIO, che lo indica come "*presidente del night*".

Ulteriore riferimento al TRIFOGLIO proviene dall'accenno fatto da MARCIANO' Vincenzo, in data 13.03.2011, parlando con suo padre, a "*questo qua che ha un cazzo di casino* [cioè un night] *che gli abbiamo dato i soldi*", e che è sempre la stessa persona che si è asserita taglieggiata da uno "*sbirro d'Imperia Uras*", che "*gli ha imposto a questo qua del locale che gli deve dare 1500 euro al mese..... Per darli alla squadra di Imperia*".

Manca qualsivoglia elemento per attribuire un minimo di considerazione al contenuto del relato di MARCIANO' Vincenzo 77 riguardo alla condotta dello *sbirro URAS;* tuttavia l'accenno alla presenza dello stesso nel night MAGIC NUIT è riscontrata dall'annotazione di servizio del 25.02.2011, redatta dai Carabinieri MARENGO e URAS, che hanno altresì dato atto della presenza, in quella

circostanza, anche di MARCIANO' Vincenzo.

La data dell'accesso dei Carabinieri al night è importante, in quanto precedente di poco più di due giorni alla scadenza della data di restituzione, il successivo 28 febbraio, il che ha dato al TRIFOGLIO l'occasione (qui considerata in modo neutro, né giustificazione, né pretesto) per allegare un'impossibilità di adempimento.

Sussiste, infine, un elemento forte a favore dell'individuazione del TRIFOGLIO nella persona destinataria della conversazione tra MARCIANO' Vincenzo e suo padre, là dove fa riferimento ad una persona che dovrà portare al genitore "*cinquemila e otto*" (405 RIT 2319/10 del 29.01.2011). Non può sfuggire la coincidenza tra questa somma e quella di 5.800 euro, indicata dal TRIFOGLIO come la doppia rata del prestito.

Quindi, assumendo come punto fisso che il denaro chiesto da MARCIANO' Vincenzo ai genitori fa riferimento al prestito erogato al TRIFOGLIO, occorre ritenere o che costui si sia sbagliato nell'indicazione delle date di corresponsione, ovvero che MARCIANO' Vincenzo abbia ingannato i genitori sui tempi di restituzione della somma prestata, come sostiene il P.M. nella sua memoria-requisitoria (pag.117).

In conclusione, risulta provato il concorso ex art. 110 c.p. di MARCIANÒ Vincenzo 77, MARCIANÒ Giuseppe ed ELIA Angela nei reati di usura di cui al capo F). Gli imputati, invero, risultano aver messo a disposizione di GALLOTTA Giuseppe la somma di € 10.000,00, data in mutuo a TRIFOGLIO Gianni con stipulazione di interessi usurari.

Sono integrati anche gli estremi dell'aggravante ex Art. 7 D.L. n. 152/1991, posto che la formazione e l'esecuzione dell'accordo usurario è stata senz'altro agevolata, per le ragioni appena esposte, dalla efficacia intimidatoria dell'associazione mafiosa capeggiata dai MARCIANÒ; inoltre il reato è stato evidentemente commesso allo scopo di ripartire il relativo vantaggio economico tra i membri del "locale", traducendosi in un suo rafforzamento.

Capo G) Estorsione a TRIFOGLIO Gianni – imputato GALLOTTA

L'atto d'appello, genericamente enunciando una globale inattendibilità del TRIFOGLIO, non formula specifiche contestazioni in merito alla ritenuta

responsabilità del GALLOTTA per estorsione ai danni del TRIFOGLIO medesimo.

La persona offesa, peraltro, ha riferito gli ammonimenti del GALLOTTA relativi alla restituzione dei soldi ("*Guarda che devi renderli perché se non rendi ti succede qualcosa di brutto")* espressamente parlando di *forme intimidatorie,* da lui percepite come minacce.

Contestategli dal P.M. dichiarazioni rilasciate in precedenza relative alla più grave minaccia di dar fuoco alla sua casa il TRIFOGLIO, dopo una certa titubanza ha sostanzialmente confermato di aver ricevuto tali minacce: "*Se l'ho detto è sicuro che è stato detto*", soggiungendo che tutto questo succedeva "*quando tardavo un po'*".

Il TRIFOGLIO ha altresì manifestato una propria perdurante e spiccata paura che il GALLOTTA gli facesse del male se egli non pagava, e tale paura dipendeva anche dal fatto che MARCIANO' Vincenzo 77 gli aveva detto che il GALLOTTA era un suo socio.

Quanto sopra realizza la classica condotta estorsiva dell'usuraio, che prospetta all'usurato gravi conseguenze in caso d'impuntuali e/o parziali restituzioni.

È, quindi, confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di GALLOTTA Giuseppe in ordine al reato di cui al capo G).

Dalle stesse parole del TRIFOGLIO emerge il più ampio contesto d'intimidazione volto ad assicurare il rispetto dei patti usurari, così d ripartire il vantaggio economico per il *locale,* determinandone il rafforzamento.

Sono quindi integrati gli estremi dell'aggravante ex art. 7 D.L. n. 152/1991.

Capo H) L'estorsione a TRIFOGLIO Gianni – imputati GALLOTTA Giuseppe e MARCIANO' Vincenzo 77

Il Difensore del GALLOTTA afferma che è stato lo stesso TRIFOGLIO a sostenere di non aver mai avuto problemi nel locale; nonostante ciò, il Tribunale ha ritenuto credibile e provato che, per tre settimane, nel pieno del rapporto di prestiti con il GALLOTTA il TRIFOGLIO, intimorito da quest'ultimo, si è sentito obbligato a corrispondergli quelle somme, da lui percepite come un pizzo.

Lamenta il Difensore mancata considerazione da parte dei primi Giudici di circostanze in contrasto con la posizione di vittima del TRIFOGLIO, il quale

prestava la vettura al GALLOTTA, lo invitava spesso a cena, riceveva da lui prestiti senza interessi.

La Difesa di MARCIANO' Vincenzo 77 assume che, stando alla stessa ricostruzione operata in sentenza, quella dell'imputato sarebbe stata una condotta rafforzativa scomposta in due subcondotte: prima l'andata dal PALAMARA, poi l'incontro con CALABRESE e ALVARO, i due soggetti che pretendevano di consumare a scrocco nel locale del TRIFOGLIO

Ma, anche se provata, dice il Difensore, la circostanza del coinvolgimento del PALAMARA da parte di MARCIANO' Vincenzo 77 è assolutamente ininfluente rispetto alla sussistenza dell'elemento materiale del reato, mentre il successivo incontro di GALLOTTA e MARCIANO Vincenzo 77 con CALABRESE e ALVARO rappresenta un *post factum* non punibile in quanto, se estorsione v'è stata, questa era già stata commessa da altri e non dall'odierno imputato.

L'argomento viene ripreso nei motivi nuovi in cui il Difensore, premesso che non risulta alcun contatto fra MARCIANO' Vincenzo 77 e il TRIFOGLIO in relazione a questo specifico episodio, rileva che l'intervento del detto MARCIANO' e del GALLOTTA non è nemmeno servito, per stessa indicazione della sentenza, a indurre il CALABRESE e l'ALVARO a saldare il debito pregresso di 1.000 euro accumulato dagli stessi nei confronti del gestore del locale. Ciò dimostra l'assenza d'una pressione intimidatrice di tipo mafioso nella condotta di MARCIANO' Vincenzo 77, assenza confermata anche dal fatto che la somma di 6/700 euro settimanali che il GALLOTTA avrebbe chiesto al TRIFOGLIO per garantirgli protezione venne corrisposta da quest'ultimo, per sua stessa ammissione, solo per due volte, poiché i pagamenti s'interruppero per iniziativa della stessa vittima senza alcuna conseguenza per la stessa.

Tutto ciò ulteriormente denota l'assenza di una condotta estorsiva, men che meno di origine mafiosa.

La Corte ritiene di non poter condividere le osservazioni dei Difensori.

L'indagine di MARCIANO' Vincenzo 77, di concerto con il padre, sul possibile coinvolgimento del PALAMARA nella vicenda, in termini di spalleggiamento o, quanto meno, di protezione da parte sua, degli avventori prepotenti CALABRESE e ALVARO, aveva lo scopo di chiarire se tali soggetti agissero autonomamente o

no.

Si tratta di una condotta propedeutica al tipo d'azione da impostare nei confronti del TRIFOGLIO, nell''ambito del rapporto usurario già in essere fra costui e GALLOTTA Giuseppe, in cui – come visto – sono risultati coinvolti i MARCIANO'.

Si rileva che proprio questa preliminare investigazione di MARCIANO' Vincenzo 77, d'accordo con il padre tenuto al corrente dell'evolversi della situazione, evidenzia un interesse non esclusivo del GALLOTTA ma, fin dall'inizio, comune ai MARCIANO'. Diversamente non sarebbe comprensibile questo affannoso preoccuparsi di MARCIANO' Vincenzo 77 in ordine a possibili interferenze del PALAMARA.

Per ciò che attiene all'intervento di MARCIANO' Vincenzo 77, insieme con il GALLOTTA, nei confronti di CALABRESE e ALVARO in data 28.02.2011, il Difensore sostiene che tale comportamento costituisce un postfatto non punibile, rispetto ad una estorsione già in corso da parte del GALLOTTA.

Tale assunto non è condivisibile.

È il caso di ricordare che il GALLOTTA, informato dal TRIFOGLIO della condotta del CALABRESE e dell'ALVARO, immediatamente telefonava a MARCIANO' Vincenzo 77 che all'epoca si trovava a Gioia Tauro, chiedendogli il permesso di parlare con MARCIANO' Giuseppe.

MARCIANO' Vincenzo 77, pur non comprendendo il motivo della comunicazione che il GALLOTTA voleva fare a suo padre, ha intuito che si trattava di questione delicata e ha convenuto con l'interlocutore sulla necessità di ritornare subito in sede.

Tutto ciò risulta da una serie di conversazioni, telefoniche e ambientali, con cui l'atto d'appello non si confronta, e dalle quali emerge la preoccupazione che qualcuno (identificato in PALAMARA) potesse manovrare CALABRESE e ALVARO ai danni del TRIFOGLIO, già in ritardo nelle restituzioni, con riferimento ai soldi di cui parla MARCIANO' Vincenzo usando la prima persona plurale (*"gli abbiamo dato i soldi noi"*) ad ulteriore riprova della partecipazione dei MARCIANO' al prestito usurario.

Il timore che il PALAMARA si fosse messo di traverso nella vicenda TRIFOGLIO è

stato talmente forte da creare una sensibile agitazione nel GALLOTTA, da lui comunicata a MARCIANO' Vincenzo 77, e tale da convincere quest'ultimo a fare sollecito ritorno a Vallecrosia, compiendo un viaggio di 1300 chilometri.

In tale contesto non appare credibile che, prima che venisse appurata l'estraneità del PALAMARA, il GALLOTTA abbia imposto autonomamente il pizzo al TRIFOGLIO. In realtà, una volta accertato (o, comunque, accettato) che il PALAMARA non era né sponsor, né protettore di CALABRESE e ALVARO, il GALLOTTA, come diretto referente del TRIFOGLIO e come socio di MARCIANO' Vincenzo 77, è venuto in soccorso del (pluri)malcapitato TRIFOGLIO, imponendogli un'ulteriore onere economico.

Non v'è alcuna contraddizione nelle condotte del GALLOTTA verso il TRIFOGLIO, tale da indurre a ritenere che le stesse non si siano verificati. Anzi, proprio il sistema del bastone e della carota, comportante un'alternanza di atteggiamento verso la vittima, appare funzionale al perseguito dominio sulla stessa, fino alla sua determinazione di cedere l'attività.

Neppure ha valore l'assunto d'inesistenza del fatto, sul presupposto d'un circolo vizioso, nell'ambito del quale il TRIFOGLIO avrebbe pagato il pizzo al GALLOTTA con lo stesso denaro ottenuto da lui in prestito. In realtà proprio questo dato è significativo di come il GALLOTTA e MARCIANO' Vincenzo 77 tenessero in pugno la vittima, avendo trovato il modo per farle anticipare quote di restituzione da compensare con ulteriori prestiti usurari.

Il fatto che, dopo due rate, il TRIFOGLIO ha sospeso il pagamento del pizzo senza conseguenze, nulla toglie al ricatto estorsivo consistente nel far cambiare atteggiamento a CALABRESE ed ALVARO, dietro pagamento di un compenso. Neppure, come si vorrebbe nei motivi nuovi, è rilevante ai fini della configurazione del reato in questione, il fatto che l'intervento del GALLOTTA non sia riuscito a far recuperare al GALLOTTA il debito pregresso.

Si deve, quindi, confermare il giudizio di responsabilità.

Sussiste l'aggravante di cui all'art.7 D.L. 152/91, per gli stessi motivi per i quali è stata ritenuta sussistente nella vicenda del prestito usurario di cui ai capi F) e G) stante l'unicità di contesto.

Capi I) e J) L'usura e l'estorsione a TARI' Francesco – imputati GALLOTTA Giuseppe e AMBESI Rosario

a) GALLOTTA.

Il Difensore del GALLOTTA ha rilevato

- che fu il TARI', di sua spontanea volontà, e su indicazione di un amico a contattare l'imputato;
- che il rapporto intercorse con il solo GALLOTTA, senza intermediazione di alcuno;
- che fu sempre il TARI', di propria iniziativa, ad offrirsi di rilasciare una ricevuta su carta intestata alla propria ditta.

Soggiunge l'atto d'appello che la persona offesa, non riuscendo a rispettare la scadenza, ottenne un rinnovo sino alla fine del marzo successivo, salvo successivo dissenso con il GALLOTTA, che indicava nella fine di febbraio e non di marzo la nuova scadenza.

In tale contesto, secondo la Difesa, si colloca lo sms del 16 febbraio inviato dal TARI' al GALLOTTA e che, per la sua lunghezza e per il suo contenuto lascia più di un dubbio sul reale intendimento del mittente.

Si tratta di osservazioni estranee al tema della decisione.

Ai fini della configurazione del reato di usura, non fa differenza se sia stato il soggetto bisognoso di denaro a chiedere il prestito, ovvero l'avente il denaro a proporlo, così come è irrilevante l'assenza di intermediari, ovvero il rilascio di una ricevuta all'erogante o una più o meno formale ricognizione di debito.

Né, infine, importa se il prestito sia stato completamente restituito per capitale e interessi.

Ciò che importa è accertare se il GALLOTTA si sia fatto dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari.

Il TARI' ha confermato la circostanza, con una dettagliata esposizione di fatti e cifre, che non è stata contestata in atto di appello.

Non va dimenticato che l'incriminazione del GALLOTTA non ha preso le mosse da una denuncia del TARI', ma dall'intercettazione di uno *short message* inviato da

un soggetto che ha dichiarato di chiamarsi TARI' (*"Ciao, sono Tari")* all'utenza cellulare del GALLOTTA, all'epoca sottoposta a controllo.

Il TARI', così come le altre vittime di soprusi di soggetti ruotanti attorno al *locale* di Ventimiglia, non solo non ha denunciato il GALLOTTA, ma si è mostrato, ancor più degli altri (ved.TRIFOGLIO) particolarmente omertoso, titubante nell'indicare il MARCIANO' Vincenzo '77 come uno dei soggetti con cui il GALLOTTA si accompagnava, ed opponente un iniziale, netto rifiuto a indicarne il padre (*"Non voglio dire questo nome*").

Il TARI', inoltre, fra i soggetti con cui si accompagnava il GALLOTTA ha riconosciuto anche SPIRLI' Filippo.

Il fatto, pacifico, che il TARI' non aveva alcuna voglia di parlare di fatti, da lui vissuti con angoscia, come si sta per vedere, e il perseguito intento di minimizzarli, connotano di ulteriore credibilità la sua deposizione i cui contenuti, peraltro e come già detto, non sono stati contestati.

La credibilità del TARI' discende anche dall'intestazione delle due *garanzie,* versate in atti in fotocopia, una intestata a tale NACCARI Daniela, che è risultata essere moglie del GALLOTTA, l'altra a tale LUCCISANO Giuseppe, risultato essere in rapporti di parentela col GALLOTTA medesimo.

Tutto ciò evidenzia la professionalità del GALLOTTA nel camuffare, attraverso una moltiplicazione fittizia dei destinatari delle restituzioni, la natura del concesso prestito.

Per ciò che attiene all'estorsione, l'atto d'appello premette che la valutazione da darsi alla vicenda è quella di fatti accaduti fra soggetti *border line*; in tale contesto si situerebbe l'allarme del GALLOTTA che, avendo prestato una somma così ingente ad un soggetto di fatto fallito, non poté certo aver avuto nei confronti di lui parole amorevoli.

In ogni caso, soggiunge la Difesa, il TARI' non ha manifestato timore alcuno nei confronti del GALLOTTA; anzi il tenore del citato sms del 16 febbraio 2011 sembra un minaccioso promemoria del TARI' per il GALLOTTA indicativo delle conseguenze per le di lui insistenze.

Il primo dei due assunti non appare facilmente comprensibile, a meno di non

ritenere che esso paragoni la vicenda ad un normale inadempimento contrattuale, peraltro con singolare inversioni dei ruoli, in cui la colpa è dell'usurato che si dimostra inaffidabile, così determinando la giusta reazione dell'usuraio.

Il secondo assunto è destituito di fondamento.

Il messaggio a cui è partita l'inchiesta (all'insaputa del TARI', il quale non poteva immaginare che il cellulare del GALLOTTA fosse sotto controllo) rappresenta il penoso tentativo del sopraffatto di istituire una relazione empatica col sopraffattore: il TARI', da una parte, si duole per le minacce che il GALLOTTA ha proferito nei confronti dei suoi familiari, a seguito delle quali egli è finito in ospedale per lo spavento ma, dall'altra, lo ringrazia "*per l'aiuto che mi hai dato concedendomi un prestito*" e spera "*che certe parole tu le abbia detto in un momento di incazzatura, comunque adesso mi sono ripreso e per me e come se non avessi sentito nessun discorso*", e lo rassicura che, al più presto, onorerà il debito. Non si vede come tale atteggiamento possa presentare connotazioni anche larvatamente minatorie, piuttosto che risultare l'espressione di qualcosa di molto simile ad una *sindrome di Stoccolma.*

Comunque l'accenno, sia pure attenuato, alle minacce ricevute deve ritenersi genuino, proprio perché contenuto in una comunicazione che, nella prospettazione del mittente, ignaro dell'intercettazione dell'utenza del destinatario, era riservata.

Pertanto è escluso che quella delle pesanti minacce a moglie e figlia sia una invenzione estemporanea del TARI' che, anzi, ha cercato di minimizzare l'irritazione del GALLOTTA, allorché egli gli chiese una dilazione.

DICH. TARI' - Qualche giorno già prima mi sono reso conto che non ce la facevo a renderli tutti.
DICH. TARI' - E così ... quando l'ho incontrato gli ho detto, gli ho accennato che avevo un po' di problemi e...
DICH. TARI' - Niente, si è alterato un pochino, ha detto: "Io te lo avevo detto che non volevo darteli perché sapevo che eri in difficoltà", mi ha detto anche queste parole ha detto. Ho detto: "Guarda che tu non perderei niente, purtroppo si allungano un po' i tempi. La metà riesco a darteli e l'altra data...". E siamo rimasti d'accordo che...

Interrotto dal P.M ("*Aspetti, aspetti, è stato così amichevole il dialogo...?*") il TARI'

ha indicato ben meno amichevoli espressioni: "*no...ha detto: Guarda, non fare il furbo perché io so dove abiti, so che hai una figlia…*" e ad ulteriore domanda del P.M. ("*Ma lei a queste parole sono volate sopra la sua testa o si è spaventato?*") ha risposto di essersi spaventato, non essendo abituato "*a certe cose*".

In definitiva si può, semmai, dire che la contestazione al solo GALLOTTA è riduttiva, tenuto conto del più ampio giro che ruotava attorno allo stesso, dai congiunti prestatisi a farsi intestatari delle *garanzie,* alle persone, tra cui SPIRLI' e MARCIANO' Vincenzo 77, con cui il GALLOTTA si accompagnava e che, con riferimento al secondo, ha evocato nel TARI' il richiamo ad una pericolosa parentela, che lui neppure voleva nominare.

Ulteriore prova dell'intento omertoso del TARI' di non evidenziare il giro che stava dietro al GALLOTTA sta nell'aver parlato, sempre in incidente probatorio, del rimprovero rivoltogli dall'AMBESI in termini diversi da come ne aveva riferito al P.M.

DICH. TARI': Ho detto [all'AMBESI]: "Guarda…". Gli ho raccontato che cosa è suc-cesso, in che guaio mi trovo e la prima cosa mi ha detto, mi ha rimproverato, mi ha detto: "Ma come fai a metterti con un lordo così?".
P. M. - Lei a me non ha parlato di "un lordo".
DICH. TARI' - Con quelle persone lorde detto in generale
P. M. - "Con quei lordi" disse il 6 dicembre. È corretto?

Posto di fronte all'ennesima contraddizione, il TARI' ha ripiegato sull'allegazione di una confusione, ulteriormente contraddicendosi là dove ha asserito di aver chiesto aiuto all'AMBESI, essendo costui calabrese "*come loro*", con riferimento, quindi, a più persone, come dichiarato nelle precedenti dichiarazioni rese al P.M.

Persino patetica, comunque rivelatrice di sconfinata paura, è la risposta del TARI' alla domanda del P.M. "*Qual è la spiegazione che mi ha dato il 6 dicembre quando io gli ho contestato: "Perché continua a parlarmi …al plurale, lordi, loro?". … se lo ricorda?*" "*No, mi aiuti lei, guardi*".

Alla fine il TARI' ha detto che le persone da lui in precedenza riconosciute, "*Li vedevo che andavano insieme Pino con i suoi amici, chiamiamoli amici*".

Si deve, pertanto, confermare la declaratoria di responsabilità del GALLOTA in ordine ai reati di cui ai capi I) e J).

Tenuto conto dello stretto collegamento del GALLOTTA con i MARCIANO' (collegamento che il TARI' ha ben percepito, esponendosi addirittura al rischio di una incriminazione per reticenza, pur di non fare il nome di MARCIANO' Giuseppe) e dei comuni interesse economici fra i suddetti, come illustrati nelle pagine precedenti, va confermata anche l'aggravante di cui all'art.7 D.L. 152/91.

Correttamente il Tribunale afferma che la disponibilità economica del GALOTTA nel concedere il mutuo usurario e la sua forza intimidatrice nel pretendere il pagamento degli esorbitanti interessi traggono evidentemente linfa dalla appartenenza dell'imputato a un gruppo di "lordi" tanto pericolosi quanto criminalmente autorevoli.

Inoltre, proprio in virtù degli intrecci economici di cui sopra si può affermare che i reati sono stati commessi allo scopo di attribuirne il vantaggio al *locale,* rafforzandolo.

b) AMBESI.

Nessun dubbio sussiste sull'elemento oggettivo del reato atteso che, come dice il Tribunale, l'AMBESI ha svolto la funzione di intermediario fra il TARÌ e il GALLOTTA, portando a quest'ultimo il denaro frutto dell'accordo usurario e della conseguente estorsione.

Tale condotta costituisce certamente un concreto aiuto nella riscossione del denaro ed è senz'altro qualificabile come contributo agevolatore sotto il profilo materiale dei reati commessi dal GALLOTTA.

Anche per ciò che attiene all'elemento soggettivo non v'è contrasto fra appello e sentenza, atteso che il Tribunale, al pari del P.M., afferma che l'AMBESI era consapevole del fatto che la propria condotta contribuiva alla realizzazione di un reato: infatti, la stessa richiesta di mediazione al di fuori dei canali legali da parte di una persona spaventata quale era TARÌ, nei confronti di un soggetto definito *lordo* dallo stesso AMBESI e in relazione ad ingenti somme di denaro, costituiva indice inequivocabile del carattere illecito dell'attività che l'imputato stava agevolando.

Il Tribunale, peraltro, ha posto l'accento sul fatto che l'AMBESI è intervenuto per mera amicizia nei confronti della vittima, non ha percepito alcun compenso per la propria mediazione ed ha consigliato al TARÌ di cessare ogni pagamento subito

dopo l'arresto di GALLOTTA, commentando anzi in maniera positiva l'avvenimento. Tali elementi, secondo i primi Giudici, consentono di escludere che AMBESI intendesse agevolare l'attività illecita di GALLOTTA, mentre è possibile affermare che egli ha agito nell'esclusivo interesse della vittima, per motivi di solidarietà umana.

Conformemente all'assunto del Tribunale e contrariamente alla prospettazione del P.M., questa Corte ritiene che l'intima ragione dell'agire dell'AMBESI abbia un'importanza rilevante ed assorbente nella valutazione dell'elemento soggettivo.

Non si deve dimenticare che fu lo stesso TARI' a cercare l'intermediazione dell'imputato dolendosi, altresì, del guaio che gli aveva procurato, una volta appreso che il suddetto era stato incriminato come complice del GALLOTTA nei reati di usura ed estorsione.

Non è poi vero che l'AMBESI con il suo comportamento, ha rafforzato il clima di paura del TARI', continuando ad alimentarlo con sollecitazioni e consigli e con la partecipazione delle esternazioni del GALLOTTA.

Le emergenze processuali depongono nel senso di una assistenza dell'AMBESI il quale, dopo aver rimproverato il TARI' per essersi messo *con quei lordi*, intende aiutarlo ad uscire alla meno peggio, non mancando di rappresentare all'intermediato la difficile situazione oggettiva ma, al contempo, consentendogli di non trattare direttamente con il GALLOTTA, creando quindi una sorta di schermo al fine di evitare per quanto possibile e, comunque, di attenuare l'impatto di contatti della persona offesa con l'estorsore e le relative conseguenze.

Né, infine, risulta, che l'AMBESI abbia chiesto compenso alcuno per una mediazione per la quale egli non s'era proposto, avendo semplicemente accettato la richiesta d'aiuto fattagli dal TARI'.

Può, quindi, ritenersi genuino il mero intento, manifestato dall'imputato, di limitare le conseguenze negative dell'imprudente comportamento del TARI' che, dopo essere entrato in rapporto con *quei lordi*, si era di propria iniziativa rivolto all'AMBESI in quanto calabrese come loro, ritenuto quindi in grado di limitare i danni.

Le notazioni che precedono conducono alla conferma dell'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, pronunciata dal Tribunale.

Capo K) La violenza privata a BOTINO Carla – imputati MARCIANO' Giuseppe e MARCIANO' Vincenzo.

Sulla posizione di BOTTINO Carla, titolare dell'hotel PICCOLO PARADISO che, su richiesta dei MARCIANO', aveva omesso di registrare la permanenza dei tre giovani riconducibili al clan PIROMALLI di Gioia Tauro, giunti in auto dalla Calabria insieme a MARCIANO' Vincenzo 77, PIROMALLI Gianluca (fratello di Girolamo), ROMAGNOSI Cosimo (nel dicembre 2010 arrestato con PIROMALLI Girolamo) e CIURLEO Giuseppe, l'atto d'appello esprime una posizione estremamente riduttiva.

Dice il Difensore appellante che la BOTTINO ben avrebbe potuto astenersi dal deporre.

L'assunto abbisogna di una precisazione. Inizialmente, invero, la BOTTINO era stata escussa come normale teste e solo nel prosieguo come indagata in procedimento connesso per le violazioni al TULPS, avendo ammesso di non aver registrato i nominativi dei tre ospiti.

Prima di essere di essere avvisata della facoltà di farsi assistere da un difensore, la donna ha bensì dichiarato di conoscere MARCIANO' Giuseppe, ma ha tergiversato alquanto di fronte alle domande del P.M. relative alle conoscenze di lei sulla mafiosità della famiglia MARCIANO' e sulla richiesta ricevuta di non registrare tre clienti.

P.M. - proprio quando è arrivata lì è successo un qualcosa ... qualcuno le ha riferito qualcosa in merito ai Marcianò?
DICH. BOTTINO - Sì, come avevo già detto parlavano di questa mafia, parliamone così...
P.M. - deve essere un pochino più precisa signora.
DICH. BOTTINO - Ho sentito che dicevano che c'era qualcuno che era mafioso però io non ho mai potuto appurare
questa cosa perché non ho avuto...
P.M. - lei stava dove si ricorda?
DICH. BOTTINO - Penso in albergo.
P.M. - poteva essere un cliente, poteva essere un persona di Valle Crosia?
DICH. BOTTINO - Poteva essere di Valle Crosia però è passato talmente tanto

tempo..

P.M. - che cosa le disse questa persona?

DICH. BOTTINO - Che c'era una persona della mafia, come si dice, mafiosa.

G. - e chi era?

DICH. BOTTINO - La persona non l'hanno detta però avevano fatto riferimento a una casa più avanti, tutto lì.

P.M. - cioè le hanno indicato una casa?

P.M. - e qual era questa casa?

DICH. BOTTINO - Una casa...

DICH. BOTTINO - Una casa che c'era lì vicino a noi.

P.M. - gliela ha indicata?

DICH. BOTTINO - Sì.

P.M. - e lei sa chi abitava in quella casa?

DICH. BOTTINO - Sì.

P.M. - chi?

DICH. BOTTINO - Abitava il signor Peppino,

P.M. - allora, arriviamo al punto. E' successo un episodio particolare nell'agosto del 2010?

DICH. BOTTINO - Nel 2010 il giorno del ferragosto, il quindici, per due sere, sono state ospitate tre persone,

tre parenti, tre di loro.

P.M. - di loro chi?

DICH. BOTTINO - Dei signori Marcianò

P.M. - ma prima dell'arrivo di queste tre persone è successo qualcosa... ?

DICH. BOTTINO - Mi era stato chiesto se c'erano dei posti liberi.

P.M. - Quando?

DICH. BOTTINO - Due - tre giorni prima.

P.M -.. chi è venuto in albergo a farle questa richiesta dei posti?

DICH. BOTTINO - Vincenzo.

DICH. BOTTINO - Sì. Mi ha detto: "Guardi, lascio il mio documento da non segnarli.

Dopo l'avviso della facoltà di nominare un difensore, la BOTTINO ha continuato a rispondere, cercando in qualche modo di non scontrarsi con i MARCIANO'; ma

dalle sue reiterate affermazioni di essere una donna sola, necessitante di protezione emerge anche, e per converso, la sua impossibilità di resistere ad una richiesta (quella di non registrare gli ospiti dei MARCIANO') che ella era costretta ad assecondare.

La Difesa, enfatizzando la dichiarazione della BOTTINO di non aver avuto paura trascura di considerare, se non l'impossibilità, almeno la grave sconvenienza per lei, di una condotta alternativa a quella effettivamente tenuta.

In effetti, solo restando obbediente ai *desiderata* dei MARCIANO' e, quindi, da loro protetta, la donna poteva permettersi di non aver paura

BOTTINO - L'ho fatto per loro.
GIUDICE. - cioè per loro che significa?
BOTTINO - Perché Vincenzo mi ha chiesto questo.
BOTTINO -.... per essere considerata.
GIUDICE - per essere considerata, che se ne fa lei della considerazione di Vincenzo, con tutto il rispetto, è un cliente come un altro, ce ne saranno diecimila, come mai a tutti dice no se provano a registrare e a Vincenzo Marcianò ha detto di sì?
BOTTINO - Non so cosa rispondere.
GIUDICE: Signora non ne usciamo, lei deve dare una risposta congruente se vuole rispondere. Ha paura di qualche conseguenza?
BOTTINO - Assolutamente no.
BOTTINO - Lo ho detto anche prima, ero una donna sola se non altro sono persone che... Non so
BOTTINO - Possono sempre avere un occhio di riguardo.

Addirittura, a precisa domanda del Giudice: "*Mi faccia capire: quando è stata avvisata che vicino a lei c'era un mafioso lei si è sentita più sicura o più allarmata? Perché sa alle volte uno può anche dire: «C'è un mafioso vicino sta tranquillo, qua non ci viene nessuno», lei che valutazione ha fatto?"* la BOTTINO ha risposto "*Se ci sono veramente queste persone sono al sicuro*".

Si può, quindi, affermare che la BOTTINO si è adeguata alla situazione, avendoci da guadagnare, e ciò ulteriormente evidenzia il contesto di soggezione creato dai MARCIANO'.

Dalle dichiarazioni della BOTTINO emerge una costrizione congiuntamente operata nei suoi confronti da MARCIANO' Giuseppe e MARCIANO' Vincenzo.

Si conferma pertanto la responsabilità concorsuale degl'imputati, confermata altresì la sussistenza dell'aggravante di cui all'art.7 D.L. 152/91, tenuto conto sia delle modalità tipicamente mafiose con cui MARCIANÒ Giuseppe ha tenuto la propria condotta che della finalità di avvantaggiare ROMAGNOSI, PIROMALLI e CIURLEO – affiliati alla 'ndrangheta e alleati del *locale* di Ventimiglia – consentendo loro di soggiornare in Liguria senza lasciare traccia, quindi di agevolare le attività dell'associazione di cui al capo A).

Capo L) Il millantato credito – imp. MARCIANO' Giuseppe, MARCIANO' Vincenzo 48, ALLAVENA Omar

Come appare evidente leggendo la memoria-requisitoria dell'Accusa, quella di millantato credito è una contestazione residuale per sottrazione.

Secondo il P.M., invero, le conversazioni intercettate potrebbero far sorgere il dubbio circa la commissione di un ben più grave reato da parte degli imputati; non emergono tuttavia dagli atti sufficienti elementi per dimostrare una diversa e più grave ipotesi di reato.

Non è emerso, infatti, chi fosse la persona con la quale, il 15.03.2011, MARCIANO' Giuseppe avrebbe parlato e cioè se un libero professionista, un dipendente pubblico, un funzionario della Regione o altri, né pare possibile dimostrare il tipo di interessamento richiesto alla *persona di Genova*.

Nelle successive conversazioni, MARCIANO' Giuseppe riferiva al nipote Vincenzo e ad ALLAVENA che era sufficiente fare una piccola modifica della domanda (progr.1583 e 1584), fermo restando che la richiesta di ARTIOLI e RATTO era di un'accelerazione dell'*iter* burocratico.

Ciò detto, il P.M. enuncia l'insussistenza di qualsivoglia ipotesi di corruzione, poiché dalle conversazioni, si evince con chiarezza che la somma di denaro richiesta alle persone offese, sarebbe stata divisa equamente fra i tre imputati e, quindi, nessuna promessa o dazione di denaro risulta fatta a favore di un pubblico ufficiale o dipendente della Regione o altro ente pubblico.

Viene enunciata, altresì, mancata evidenza di violazione di una qualsivoglia norma cosa che consentirebbe di ipotizzare un eventuale abuso di ufficio.

Secondo il P.M. risulta invece con chiarezza, sia dalle dichiarazioni di ARTIOLI Marino e RATTO Giovanlauro, sia dalle conversazioni intercettate, che gli imputati avevano almeno inizialmente prospettato la possibilità di far interessare il direttore generale del Comune di Ventimiglia, ossia il PRESTILEO e, successivamente, di poter far seguire la pratica in Regione, interessamento per il quale era necessario corrispondere ad un non meglio identificato pubblico funzionario la somma di 25.000 euro.

Soggiunge il P.M. che l'inverosimiglianza di tale circostanza appare evidente dalle parole di ALLAVENA che riferiva dapprima a MARCIANO' Vincenzo.48 (conversazione 1891 del 21/3/11) e poi a MARCIANO' Giuseppe (progr. 1728 del 25/3/1) di aver raccontato all'ARTIOLI *un film.*

La Corte ritiene che le valutazioni del P.M. e la conseguente pronuncia del Tribunale, nell'intento di individuare, comunque, un'ipotesi di reato nella vicenda in esame, non hanno tenuto sufficientemente conto della realtà fattuale, che vede i RATTO disposti a tutto, pur di portare sollecitamente a termine il loro programma.

Costoro, pertanto, si rivolgono all'ARTIOLI e questi pensa bene di rivolgersi a MARCIANO' Giuseppe (indicatogli da tale MAGLIANO Sandra) contestualmente richiedendogli d'intervenire per una propria questione personale, relativa alla mancata restituzione di un prestito per complessivi 18.000 euro da lui concesso a tale CRUDO Vincenzo[36].

Quindi il coinvolgimento di MARCIANO' Giuseppe costituisce un'autonoma iniziativa dell'ARTIOLI, che approfitta dell'incarico ricevuto dai RATTO per sbrigare anche una faccenda personale, rivolgendosi a colui che egli stesso sapeva essere un soggetto "*ammanicato*".

I termini del coinvolgimento erano quelli dettati all'ARTIOLI dai suoi incaricanti: la sollecita ricerca di "*qualche canale, qualcosa per poter abbreviare questo iter*", e ciò al fine di rientrare nelle più vantaggiose tariffe che l'ENEL avrebbe corrisposto

[3636] DICH. ARTIOLI: *Mentre gli prospettavo questa situazione qua [vicenda RATTO] gli ho chiesto anche se per caso conosceva una persona alla quale io avevo prestato dei soldi, stupidamente, se magari la conosceva per, così, riuscire a recuperarli*

per l'acquisto di energia prodotta dall'impianto fotovoltaico progettato dai RATTO e di non perdere l'investimento.

L'ARTIOLI ha fatto presente di essere stato particolarmente *pressato* dai RATTO che lo hanno invitati a prendere un appuntamento urgente con MARCIANO' Giuseppe: "*Geometra, abbia pazienza, lo faccia perché rischiamo di rimetterci tanti soldi*".

In tale contesto si situa il discorso sui compensi che, secondo la deposizione dell'ARTIOLI, è stato da lui prospettato prima dell'incontro con il MARCIANO':

I RATTO hanno risposto che dipendeva dalla somma, comunque dicendo all'ARTIOLI di vedere cosa poteva fare, e poi riferire loro.

La scansione temporale degli eventi mostra come i RATTO, interessati alla celerità dell'affare, rallentato invece da lungaggini burocratiche, abbiano incaricato l'ARTIOLI di cercare i canali giusti, i cui terminali necessariamente erano pubblici funzionari da corrompere.

Non è pertanto esatto definire con il termine di *vittime del reato* i RATTO e l'ARTIOLI che non hanno subìto, il pagamento di una tangente, ma hanno convenuto sull'opportunità della stessa peraltro condizionandola al buon esito dell'affare.

In tale contesto, l'eventuale indicazione del funzionario da remunerare, equivale all'indicazione del funzionario da corrompere, secondo la prospettazione dell'ARTIOLI, concordi i RATTO.

Manca, tuttavia, in atti, l'evidenza di una richiesta da parte degli imputati, di dazione o di promessa di dazione di somme destinate ad uno o a più pubblici ufficiali, piuttosto che a sé stessi come frutto d'un interessamento, in ipotesi lecito, verso i pubblici ufficiali o, comunque, senza previsione di loro remunerazione.

In sede di incidente probatorio RATTO Giovanlauro che, pure, era il mandante e doveva essere informato sul fine e sulla fine della somma di 25.000 euro, non essendo pensabile intendesse spenderla a vuoto, a domanda del Giudice "*erano venticinquemila Euro che andavano a qualcuno?*" ha risposto: "*Sì, però io non ho mai saputo*", indipendentemente dal fatto che avrebbe potuto immaginarlo ("*posso immaginare*"); ma non ha indicato quale fosse l'oggetto della sua immaginazione

e, comunque, ha dichiarato che sarebbe stato disposto a pagare questi 25.000 euro se avesse ottenuto il risultato cui ambiva. Ma solo dopo, tant'è vero che, non andato a buon fine il progetto, egli non ha sborsato alcuna somma.

Gli atti di causa mostrano, quindi, una globale opacità di condotte, dalle quali sembra maggiormente plausibile argomentare la previsione, da parte delle ritenute perone offese, o di un accordo corruttivo con i funzionari competenti ad accelerare la pratica, da effettuarsi con l'intermediazione di MARCIANO' Giuseppe, o di una promessa di provvigione allo stesso, salvo buon fine.

Quell'incertezza che, secondo la memoria del P.M., grava sulla configurazione degli altri reati, rende incerta anche la configurazione del reato residuale contestato.

Gli imputati vanno quindi assolti dal reato *sub* L) perché il fatto non sussiste.

Capo M) L'estorsione a TRIFOGLIO Gianni – imputati CALABRESE Giuseppe e ALVARO Nazzareno.

I Difensori appellanti minimizzano i comportamenti degli imputati.

La Difesa del CALABRESE afferma che le semplici e generiche parole rivolte dal CALABRESE a TRIFOGLIO Gianni e il richiamo, sempre dall'imputato fatto, alla propria regione di appartenenza, non possono essere in alcun modo ritenuti minacciosi, in quanto inidonei ad incutere timore nella persona offesa, titolare del locale notturno. Mancherebbe, inoltre, l'ingiusto profitto.

La Difesa di ALVARO afferma che, per stessa ammissione del TRIFOGLIO, l'imputato non ha tenuto alcuna condotta minacciosa.

Solo dopo le insistenze del P.M., il TRIFOGLIO ha asserito che l'ALVARO "*acconsentiva*"; ma tale asserzione non è di portata tale da determinare il riconoscimento di un reato d'estorsione.

Si tratta di affermazioni non condivisibili per i motivi qui di seguito esposti.

a) CALABRESE

Non è contestato dal Difensore appellante che il CALABRESE, parlando con il TRIFOGLIO, abbia fatto riferimento alla propria qualità di soggetto calabrese; è contestato invece che semplici parole generiche e il richiamo fatto dall'imputato

alla propria regione di appartenenza possano essere ritenuti minacciosi essendo, invece inidonei ad incutere timore.

Si tratta di affermazione meramente labiale che non tiene conto, neppure per contestarle, delle dichiarazioni rese dal TRIFOGLIO in incidente probatorio. Costui ha affermato che, alle proprie sollecitazioni di pagamento delle consumazioni rivolte all'avventore CALABRESE, si sentiva da lui rispondere, con aria di sfida: *"Sono calabrese e tu qui non puoi comandare"* e "*Tanto a me non mi puoi fare niente*", altresì vantando la conoscenza di potenti famiglie calabresi, mentre ALVARO annuiva.

Proprio con riferimento ad una fattispecie del tutto simile, la seconda sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 9024 del 05/11/2013-25/02/2014, Lauria ed altri, confermativa della precedente e costante giurisprudenza, ha stabilito che integra il delitto di estorsione e non quello di violenza privata, la condotta del soggetto che faccia uso di violenza o minaccia per costringere il gestore di un bar a fornirgli consumazioni senza pagare il corrispettivo, così procurandosi un ingiusto profitto, anche se esiguo, con relativo danno per il soggetto coartato.

Qui, a differenza della fattispecie dedotta al giudizio della Cassazione, il profitto non è stato assolutamente esiguo; né ha pregio alcuno l'affermazione di assenza del profitto, in quanto il CALABRESE non solo non avrebbe tratto un beneficio ma, addirittura, si sarebbe trovato ad esser debitore del TRIFOGLIO e, in un arco temporale assai ristretto, avrebbe provveduto ad estinguere, spontaneamente, il debito contratto con la presunta persona offesa.

In realtà l'estinzione del debito complessivo di mille euro, stando alle dichiarazioni del TRIFOGLIO (non contestate dall'atto di appello) non è avvenuta, nonostante la promessa del GALLOTTA di recuperare la somma.

Altrettanto priva di pregio è la prospettazione di difetto dell'elemento soggettivo, atteso che la condotta del CALABRESE, evocativa della propria provenienza geografica e dei propri agganci con potenti famiglie calabresi, era tesa a incutere timore nei confronti del TRIFOGLIO, indotto a consentire all'avventore di consumare senza pagare.

Proprio la posizione di debitore volutamente inadempiente e diffidante con minacce il creditore dal richiedere il pagamento, configura gli estremi del reato

contestato.

Si deve, quindi, confermare il giudizio di responsabilità pronunciato nei confronti del CALABRESE, tuttavia avvertendo – conformemente all'assunto dell'atto di appello – che non sussiste l'aggravante di cui all'art.7 D.L.151/91, che la sentenza dà per scontata, senza indicazione alcuna a supporto.

Vantando le proprie origini e le proprie conoscenze, il CALABRESE (così come l'ALVARO, di cui si dirà) si comportava da *cane sciolto,* senza alcun riferimento con il sodalizio di MARCIANO' e compagni. Costoro, una volta resisi conto che quella della protezione da parte del PALAMARA era una falsa pista, senza indugio incaricavano il GALLOTTA di far cessare le condotte d'insolvenza dei due avventori, profittando dell'occasione per cercare di spillare ulteriore denaro al TRIFOGLIO a titolo di protezione.

b) ALVARO.

Stando alla dichiarazione del TRIFOGLIO, anche l'ALVARO era un debitore insolvente.

La veridicità di tale affermazione non può essere revocate in dubbio sulla scorta delle dichiarazioni dei testi SORVILLO e ALESSIA TUDOR, se non altro perché ben possono essere riferite ai momenti in cui il CALABRESE e l'ALVARO pagavano le consumazioni. Alcuni pagamenti, in effetti, si erano verificati anche prima dell'intervento del GALLOTTA di concerto con MARCIANO Vincenzo 77 e MARCIANO' Giuseppe.

Si concorda con il Difensore appellante sul fatto che la contestazione mossa all'ALVARO deve prendere le distanze da qualsiasi altro contesto criminale, ordinario o di criminalità organizzata; e, in effetti e come già detto, l'ipotesi che dietro il comportamento di CALABRESE ed ALVARO vi fosse il PALAMARA si è rivelata totalmente infondata. Per tale motivo, come già detto per il CALABRESE, va esclusa l'aggravante di cui all'art.7 D.L.152/91.

Ciò, tuttavia, non esclude il concorso nel reato, attesi, sia la comunanza d'interesse con il CALABRESE, in virtù della quale tanto l'uno che l'altro volevano consumare a scrocco, sia il rapporto di causa efficiente con l'intimorimento della vittima, stante il rafforzamento della esplicita manifestazione criminosa della condotta del CALABRESE.

Quella dell'ALVARO non era quindi una condotta distaccata e passiva, o di semplice connivenza.

Egli faceva coppia fissa con il CALABRESE che intimidiva grandemente il TRIFOGLIO anche per conto d'esso complice. L'essere in due, nella stessa posizione debitoria e con lo stesso intento di non pagare aveva una forte carica minatoria, sicché bastava che uno solo parlasse per entrambi.

L'identità di posizione ed intenti dei due concorrenti, esclude la possibilità di ritenere per l'ALVARO l'attenuante dei cui all'art.114 c.p.

Si conferma quindi anche per ALVARO Nazareno il giudizio di penale responsabilità, esclusa l'aggravante di cui all'art.7 D.L.152/91, per gli stessi motivi per cui è stata esclusa nei confronti del CALABRESE.

Capo P) Violazione normativa stupefacenti – imputati PELLEGRINO Maurizio e D'AGOSTINO Armando

Contrariamente all'opinione delle Difese, si rileva che le emergenze processuali hanno dato conto di sufficienti elementi di colpevolezza dei due imputati in ordine al reato loro ascritto al capo P).

È lo stesso Difensore del PELLEGRINO ad ammettere che le conversazioni dal dicembre 2005 al giugno 2006, tra PELLEGRINO Maurizio, D'AGOSTINO Armando, STANGANELLI Domenico, in cui gli interlocutori fanno riferimento a rapporti di debito-credito relativi ad affitti arretrati, possano dare adito a sospetti.

In effetti, i reiterati accenni al pagamento degli affitti arretrati riflettono una realtà estranea, sotto ogni profilo, all'attività di PELLEGRINO Michele con riferimento anche alla zona geografica, attività di cui manca non solo una qualche evidenza, ma anche un qualsivoglia altro accenno di fuori dalla vicenda qui in esame. Né sono risultati beni immobili comunque riconducibili ai PELLEGRINO, fuori dalle zone di Bordighera e Vallecrosia.

Quindi si può dare per assodato che il pagamento degli arretrati, non aveva per oggetto gli affitti, ma qualcosa di diverso, comunque connesso con un rapporto credito-debito.

L'accostamento della suindicata realtà alle emergenze processuali evidenzia che sotto il termine *affitti* si cela il termine *droga*.

Vengono in gioco significative connessioni temporali e locali.

Per ciò che riguarda la tempistica, è incontestato che il 20.11.2005, ALLEGRA Giuseppe, STANGANELLI Domenico e D'AGOSTINO Armando partirono da Montecatini, recandosi dapprima a Bordighera e poi a Ventimiglia ove incontravano PELLEGRINO Maurizio.

Al ritorno, in territorio di Chiesina Uzzanese l'ALLEGRA, che viaggiava da solo a bordo dell'auto Volkswagen Golf, tg. AY402FG, veniva arrestato dai Carabinieri di Montecatini Terme, poiché trovato in possesso di gr.300 di cocaina e, successivamente, condannato in primo grado insieme con lo STANGANELLI con sentenza del Tribunale di Pistoia.

Il viaggio del 20.11.2005 da Montecatini, con sosta a Capannori per far salire il D'AGOSTINO, fino a Bordighera, è stato monitorato dalla polizia giudiziaria. Da parte sua il D'AGOSTINO, il giorno prima, aveva preannunciato telefonicamente a PELLEGRINO Maurizio il proprio arrivo, "*per prendere un caffè*".

La valutazione di neutralità del dato, enunciata dal Difensore del D'AGOSTINO, non può prescindere dalla singolarità dello stesso, tenuto conto della distanza di circa 320 chilometri da Capannori a Bordighera.

Da singolare, il dato diviene sospetto se si considera che il viaggio a Bordighera è stato compiuto anche dallo STANGANELLI e dall'ALLEGRA, fermato poi, a Chiesina Uzzanese ed arrestato poiché trovato in possesso di grammi 297,407 di cocaina con principio attivo intorno al 51%.

Occorre anche ricordare che, stando alla telefonata del giorno precedente il D'AGOSTINO, preannunciando il proprio arrivo, aveva fatto presente al PELLEGRINO che, poi, se ne sarebbe subito andato.

Il momento successivo è, appunto quello dell'arresto dell'ALLEGRA nella zona di Chiesina Uzzanese; ma il fatto che l'ALLEGRA, in quel momento, fosse da solo suggerisce l'idea che il D'AGOSTINO sia stato fatto scendere una quindicina di chilometri prima a Capannori, dove risiedeva.

Ci si trova quindi di fronte ad una visita, mirata e breve, con un viaggio di andata e ritorno immediati, se è vero che l'arresto è avvenuto alle ore 15,30 di quello stesso 20.11.2005 che, alle precedenti ore 7,01, aveva visto la partenza dell'ALLEGRA.

Questo mordi e fuggi rende incredibile l'idea che l'ALLEGRA possa essersi approvvigionato di stupefacente in un altro momento, piuttosto che nel corso del breve incontro col PELLEGRINO.

In tale contesto è chiaro che il *caffè* da andare a prendere dal PELLEGRINO corrisponde alla partita di stupefacente.

Dice il Difensore del D'AGOSTINO che, dopo la comunicazione al PELLEGRINO di essere arrivato al casello di Bordighera, nulla più si sa del D'AGOSTINO fino alle successive conversazioni intercettate ventidue giorni dopo, ossia il successivo 12 dicembre; ma – soggiunge l'atto d'appello - dalla lettura delle stesse si evince la sola circostanza d'una lamentela di PELLEGRINO Maurizio con il D'AGOSTINO. Per il resto non se ne conosce l'oggetto, né si sa quale sia la materia del contendere, fermo restando che non si parla mai di denaro.

La prima parte dell'affermazione riflette una circostanza irrilevante, atteso che la *scomparsa* del D'AGOSTINO dalla scena è durata solo ventidue giorni, mentre la seconda parte non appare corretta, quanto meno perché di questioni apertamente economiche si parla già dal 16 dicembre; ma già nella telefonata del 12 dicembre il PELLEGRINO si lamenta col D'AGOSTINO perché chi doveva andare da lui non è andato, e il D'AGOSTINO appare meravigliato; al che il PELLEGRINO replica dicendo all'interlocutore di non far finta di niente. Il D'AGOSTINO ribatte, enunciando la propria buona fede ed assicura l'interlocutore che, comunque, quella ser stessa sarebbe andato ad informarsi. Il PELLEGRINO invita il D'AGOSTINO a "*chiamarlo prima di questa sera*".

Successivamente il D'AGOSTINO riesce a contattare questo innominato, riferendo poi al PELLEGRINO che costui sarebbe andato da lui in settimana, avendo avuto problemi. Alla risposta del PELLEGRINO, che si mostra assai contrariato, il D'AGOSTINO significativamente risponde che vuole chiudere la faccenda, non volendone più sapere.

Altrettanto significativa è la replica del PELLEGRINO, in quanto consente di comprendere che il periodo di silenzio di cui parla il Difensore del D'AGOSTINO, si riferisce ad una dilazione, prima accettata, poi non più tollerata.

Ed invero, oggetto di questa, per un verso e per l'altro, preoccupata conversazione è una questione economica, come ancor meglio mostrerà lo sviluppo dei contatti

fra il PELLEGRINO e il D'AGOSTINO, in cui il primo rimprovera il secondo di fargli fare brutta figura, così chiaramente individuandolo come il presentatore di colui che ora dovrebbe dare i soldi e non si fa vivo, procrastinando la soluzione e alla fine neppure facendosi trovare al telefono e poi rendendosi irreperibile.

D'AGOSTINO Armando: non lo sto trovando al telefono! Io gli ho telefonato a tuo fratello, a suo fratello ieri sera…gli ho detto io dov'è e mi ha detto che è partito.

L'esame delle conversazioni mostra come il PELLEGRINO stia col fiato sul collo del D'AGOSTINO, in quanto intende risolvere la questione "*entro due, tre giorni*" e sollecita l'interlocutore a chiudere, anche perché si è trovato scoperto, in quanto alla *signora [*chiaramente la parte fornitrice*]* i soldi lui glieli ha dovuti dare, il che dimostra che è stato il PELLEGRINO a rifornire il D'AGOSTINO.

Il D'AGOSTINO *promette* al PELLEGRINO una risoluzione al più presto possibile, e questi minaccia di scavalcarlo: "*Io domani mattina vengo da quelle parti, andiamo da suo fratello e mi faccio dare i soldi, Armando".*

Ma il D'AGOSTINO che pure, come visto, aveva detto che non ne poteva più di questa storia, di fronte al prospettato intento del PELLEGRINO di scendere giù, ulteriormente si propone come intermediario, poi riferendo all'interlocutore le ultime novità sul debitore, dicendogli d'aver parlato con costui "*che prima possibile viene e ti trova e salda tutto*".

L'individuazione dell'acquirente/debitore in STANGANELLI Domenico avveniva solo nel marzo del 2006, allorquando PELLEGRINO Maurizio decideva di contattare personalmente l'acquirente con il quale comunicava sia telefonicamente (tel. 3885 del 25/03/06 – con tale "Mimmo", cioè STANGANELLI *Domenico*) sia incontrandolo a Chiesina Uzzanese presso il bar del fratello STANGANELLI Salvatore coniugato con CANANZI Giuseppina titolari del Bar Sport Due di Chiesina Uzzanese.

Ecco, quindi, che il cerchio si chiude, chiarendo sia il senso del viaggio del precedente novembre per quel *caffè*, preannunciato dal D'AGOSTINO al PELLEGRINO sia il motivo per cui il D'AGOSTINO si era accompagnato con l'ALLEGRA (cui lo stupefacente è stato sequestrato sulla via del ritorno) e con lo STANGANELLI.

Vi sono riferimenti del Difensore del PELLEGRINO a una conversazione in cui si

parla di presunta insorgenza del debito non da novembre, ma da Natale, nonché ad un servizio di OCP del 26.06.2006, in cui si registra l'incontro, presso il casello autostradale di Bordighera, fra PELLEGRINO Maurizio, a bordo della propria vettura, ed un uomo a bordo di altra vettura intestata a DA FIUME Monia, non collegata ai presunti acquirenti dello stupefacente, ALLEGRA, STANGANELLI, D'AGOSTINO.

Tali riferimenti mancano di concludenza.

Per ciò che attiene il riferimento al Natale 2005, questo non riguarda l'insorgenza del debito, ma la *brutta figura* del PELLEGRINO con la *signora, alias* parte fornitrice, visto che il debitore non aveva tenuto fede alle varie promesse, fatte al PELLEGRINO medesimo, tramite il D'AGOSTINO, di onorare il debito.

Per ciò che attiene all'evento del 26.06.2006, non è lo STANGANELLI, attinto da un ripristino della misura di sorveglianza, a presentarsi all'appuntamento, ma – come preannunciato - un suo emissario. Ciò rende l'evidenza del fatto che si tratta del medesimo episodio e non di altri, come suggerisce il Difensore del PELLEGRINO.

La tesi dell'identità del fatto è ulteriormente rafforzata dal riferimento all'acconto di ventimila euro portati dall'emissario e dal commento di FOTI Francesco (coimputato di PELLEGRINO Maurizio nel reato d'importazione di stupefacente di cui al capo Q) il quale dice, rivolto al PELLEGRINO: "*guardi il bicchiere mezzo pieno pure però menomale che ti dà questi*". Da parte sua, il PELLEGRINO si premura di telefonare allo STANGANELLI, contestandogli il mancato pagamento integrale.

Così stando le cose, il mancato collegamento di DA FIUME Monia, intestataria della vettura a bordo della quale è giunto l'intermediario, appare irrilevante; non si deve dimenticare, comunque, che DA FIUME Monia è sorella di DA FIUME Mauro, pregiudicato sanremese, già condannato per traffico di stupefacenti, e citato da COMITE Oreste nel corso di una conversazione ossequiosa in cui costui chiede a MARCIANO' protezione per un suo amico imprenditore dai fratelli ROMEO (1450 RIT 1442/10 del 03.08.2010).

Le notazioni che precedono evidenziano l'infondatezza dei devoluti negli appelli dei Difensori di PELLEGRINO Maurizio e D'AGOSTINO Armando dovendosi

rilevare, quanto a quest'ultimo, che le doglianze espresse in atto di appello circa il *modus operandi* dell'Accusa, sono estranee alla questione della di lui penale responsabilità, correttamente ritenuta dal Tribunale in concorso con PELLEGRINO Maurizio, con motivazione da ritenersi qui integralmente richiamata.

Tenuto conto del quantitativo sequestrato all'ALLEGRA, nonché dei mezzi e modalità dell'azione, dimostrativi di un traffico ben organizzato di stupefacente, facente capo a PELLEGRINO Maurizio, non si può ritenere una minima, e neppure ridotta, offensività del fatto, presupposto per il riconoscimento del 5°comma dell'art.73 d.p.r.309/90; neppure è riconoscibile in capo al D'AGOSTINO l'attenuante della minima partecipazione, tenuto conto del suo essenziale ruolo di organizzatore e intermediario. L'assoluzione dal reato *sub* A *bis*) esclude, peraltro, la sussistenza dell'aggravante dell'art.7 D.L. 152/91.

Capo Q) Violazione normativa stupefacenti – imputati PELLEGRINO Maurizio, DE MARTE Salvatore, PELLEGRINO Roberto.

Per ciò che attiene a PELLEGRINO Roberto, le emergenze processuali non consentono di ritenere, di là da ogni ragionevole dubbio, la responsabilità di questo imputato in ordine al reato in questione.

PELLEGRINO Roberto, invero, non parla dello specifico traffico contestato né con il fratello Maurizio, né con il PANUCCIO, mentre le poche conversazioni con il DE MARTE non possono con sicurezza attribuirsi al fatto, prive come sono di termini criptici, per il resto rimanendo molto sulle generali.

L'interpretazione data dalla memoria-requisitoria e dalla sentenza che ne ha seguito l'impostazione, pur essendo plausibile, non esclude ricostruzioni alternative, come quella data in atto di appello, relativamente al fatto che i soldi che il DE MARTE doveva restituire a PELLEGRINO Roberto, non si riferivano ad una cessione di stupefacenti, ma alla restituzione di un prestito..

L'unico punto che potrebbe indurre a ritenere un coinvolgimento di PELLEGRINO Roberto è quello in cui PANUCCIO dice a PELLEGRINO Maurizio che DE MARTE ha parlato del prezzo "*con tuo fratello*". Questo punto è valorizzato dal Tribunale il quale asserisce che, effettivamente, il DE MARTE e PELLEGRINO Roberto si sono sentiti il 7.08.2006; in tale telefonata, peraltro, non si evidenziano riferimenti certi all'affare.

In ogni caso, una semplice indicazione di prezzo, ammesso che ci sia stata, non può dirsi realizzativa di un contributo causale effettivo alla verificazione dell'evento.

PELLEGRINO Roberto, pertanto, va assolto dal reato di cui al capo Q) per non aver commesso il fatto.

A diversa conclusione deve pervenirsi relativamente alla posizione di PELLEGRINO Maurizio e DE MARTE Salvatore, che le emergenze processuale hanno evidenziato aver concorso nella cessione dello stupefacente a PANUCCIO Giuliano; in particolare è risultata evidente la funzione di intermediario del DE MARTE fra PELLEGRINO Roberto e il PANUCCIO, come evidenziato dalle intercettazioni e dai servizi di OCP.

Anche qui, le espressioni usate che, di per sé, potrebbero riferirsi a cose reali, si rivelano criptiche e riferite a stupefacenti.

In effetti, dalle conversazioni intercettate, non risulta che gli accenni a *macchina, macchinetta per i capelli, vecchia tenda,* siano agganciati a qualcosa di reale potendosi anzi escludere che ciò sia avvenuto: il riferimento è alla telefonata tra PELLEGRINO Maurizio e il DE MARTE, in cui il primo afferma di dover ricevere da *Chiara*[37] la somma di 3.300 euro, per completare il pagamento della vecchia tenda. Dovendo ritenersi pacifica la sproporzione tra la somma e l'oggetto, per di più indicato come *vecchio*, si vede come questa conversazione telefonica (799 RIT 639/06 del 10.08.2006) da una parte evidenzi la cripticità dell'espressione e, dall'altra, la funzione d'intermediario svolta dal DE MARTE.

Tutto ciò viene ulteriormente confermato dal successivo sms con cui il PANUCCIO invita il DE MARTE a riferire al fornitore di quest'ultimo, che l'indomani sarebbe andato a ritirare la *macchinetta per i capelli*.

Anche qui è da escludersi la riferibilità dell'accenno ad un oggetto reale, comunque eterogeneo rispetto alla *vecchia tenda*, mentre è confermata la funzione di intermediario del DE MARTE.

Assodato che si tratta di espressioni criptiche, occorre accertare se il riferimento è agli stupefacenti.

---

[37] SCIGLITANO Chiara, moglie di PANUCCIO Giuliano

La risposta è positiva.

L'intercettazione ambientale 1288 RIT 122/06 del 26.06.2006 nell'autovettura del DE MARTE dà conto di un riferimento assai preciso alla droga, là dove il PANUCCIO, parlando con il DE MARTE, calcola quanta acquistarne in vista di possibili difficoltà di smercio, non volendo prenderne in quantità sovrabbondante che "*poi mi rimane lì*". Il DE MARTE si dice d'accordo con il PANUCCIO, dicendogli che "*se ti deve rimanere la prendere per niente*".

Dalla replica del PANUCCIO, che fa riferimento a operazioni a tappeto di polizia e al cospicuo numero di fermi che vengono operati ogni giorno, e dai successivi accenni, sempre del PANUCCIO, alle modalità di vendita (*"... cioè la prendi, la prendo, però cioè la vendiamo assieme è un altro discorso...lo 50 da solo non so se ce la faccio, capito*?") sempre più si comprende l'univocità del riferimento alla droga.

Il seguito delle conversazioni definitivamente chiarisce i contorni del rapporto trilatere fra gli imputati di questo capo Q), dagli ulteriori contatti fra il DE MARTE e PELLEGRINO Maurizio, in cui quest'ultimo fa presente all'altro che *quel ragazzo*[38]"*ieri non è venuto per i cosi..., per i profumi*" e gli chiede di chiamarlo, dicendogli che lo aspetta, fino al contatto diretto fra PELLEGRINO Maurizio e il PANUCCIO.

In tale circostanza il PANUCCIO chiede al PELLEGRINO se il DE MARTE gli *abbia spiegato un po' di cose* e, alla risposta negativa dell'interlocutore, il PANUCCIO fa presente a costui le difficoltà di smercio dovute agli arresti dei propri canali, negli stessi termini in cui ne aveva parlato precedentemente col DE MARTE, e facendo presente di essere in attesa dei pagamenti, evidentemente per poter saldare il PELLEGRINO.

In questa conversazione vi sono anche riferimenti al tipo di stupefacente: hashish (*PANUCCIO Giuliano - e mi serve il fumo*) e cocaina (*PELLEGRINO Maurizio - quanto era di COCA?).* Al contempo i due parlano dei rapporti di dare-avere

PANUCCIO Giuliano - io ti devo ancora? che erano tre l'altra volta ti ho dato, quindi ti dovevo ancora..e aspetta erano ottocento vecchie e qualcosa

[38] DE MARTE Salvatore, all'epoca ventinovenne, nato il 30.11.1977

PELLEGRINO Maurizio - però uno e tre vecchio..

PANUCCIO Giuliano - si..quindi sono..

PELLEGRINO Maurizio - più tre, tre e due..uno e mezzo sono quattro, giusto?

PANUCCIO Giuliano - ti devo ancora?

PELLEGRINO Maurizio - no

PANUCCIO Giuliano - no, quanti allora?

PELLEGRINO Maurizio - sono uno e mezzo e più tre e due, quanto fa?

PANUCCIO Giuliano - uno e mezzo e tre e due fa quattro e sette

PELLEGRINO Maurizio - quanto c'è qua?

PANUCCIO Giuliano - un mille e quattro, quindi ti devo ancora tre e tre..

Così stando le cose, limiti e incompletezze dei servizi di OCP, particolarmente valorizzate negli appelli dei Difensori, nulla tolgono alla fondatezza dell'imputazione, con riferimento a DE MARTE Salvatore e PELLEGRINO Maurizio, nei cui confronti è confermato il giudizio di responsabilità.

Con riferimento alla tipologia dello stupefacente, le emergenze processuali hanno fatto specifico riferimento alla *coca*. Anche i riferimenti al prezzo sono pacificamente riferibili alla cocaina; pertanto non è fondata la prospettazione della Difesa, di incertezza sul tipo di stupefacente, la quale condurrebbe, *favore rei,* a ritenere che lo spaccio abbia riguardato droghe leggere.

L'assoluzione dal reato *sub* A *bis*) esclude, peraltro la sussistenza dell'aggravante dell'art.7 D.L. 152/91.

Capo R) Violazione normativa stupefacenti – imputati PELLEGRINO Maurizio, DE MARTE Antonio, FOTI Fortunato

Capo R *bis*) Violazione normativa stupefacenti – imputato PELLEGRINO Maurizio

DE MARTE Antonio è stato assolto da reato di cui al capo R); in mancanza, quindi, di appello di parte pubblica, la posizione dell'imputato è definitiva.

Sempre in ordine al capo R) il Difensore del FOTI asserisce mancata prova che costui abbia effettivamente compiuto il viaggio in Spagna dell'11.09.2006, atteso che il rinvenimento, in Madrid, dell'autovettura intestata alla madre dell'imputato non è univocamente significativa anche della di lui materiale presenza.

L'affermazione non pare tener conto della globalità delle emergenze processuali dalle quali, invece, si ricava il dato certo della presenza, in Madrid, non solo della vettura intestata a PORCARO Giuseppa, madre di FOTI Fortunato, ma anche del FOTI medesimo.

Va inoltre considerato che la vettura intestata alla madre del FOTI è stata rinvenuta parcheggiata a breve distanza di quella in uso a PELLEGRINO Maurizio, sul cui viaggio in Spagna insieme con DE MARTE Antonio non sussistono contestazioni.

La compresenza delle vetture, parcheggiate a breve distanza l'una dall'altra, già di per sé esclude la casualità della circostanza.

Non va, poi, dimenticato il coinvolgimento del FOTI nella vicenda concernente il traffico di stupefacente contestato al capo P) là dove il suddetto commentava con PELLEGRINO Maurizio il parziale pagamento di ventimila euro da costui ricevuto per la partita di cocaina destinata allo STANGANELLI.

L'Accusa, non procedendo contro il FOTI in ordine all'episodio suddetto, ha evidentemente ritenuto penalmente neutra la condotta dell'imputato nella circostanza; ciò non esclude, comunque, la risalente prossimità del FOTI col PELLEGRINO anche in affari di droga.

Occorre, altresì, considerare che la PORCARO era intestataria non solo della vettura, ma anche dell'utenza cellulare, l'una e l'altra sempre usate dal figlio FOTI Fortunato.

In particolare va ricordato che l'utenza era presente nella rubrica del cellulare di PELLEGRINO Maurizio sotto il nominativo FOTI FORTUNATO.

Il FOTI risulta, altresì aver chiesto al PELLEGRINO l'indirizzo di un meccanico, ove portare l'autovettura e questi gli ha indicato la carrozzeria del proprio suocero PEPE' Benito.

Tenuto conto delle suindicate connessioni, personali e circostanziali, non appare credibile che, *casualmente,* un soggetto diverso dal FOTI si sia trovato a Madrid nello stesso giorno di PELLEGRINO Maurizio e, sempre casualmente, abbia parcheggiato la vettura prestatagli dalla madre del FOTI vicino a quella del PELLEGRINO.

Le considerazioni che precedono sono già di per sé ampiamente sufficienti alla confutazione dell'assunto di mancata prova della presenza in Spagna del FOTI.

Peraltro, il rilevatore piazzato sulla BMW del PELLEGRINO ha evidenziato sia il motivo del viaggio in Spagna del suddetto e di DE MARTE Antonio, sia l'incontro sempre in Spagna dei due soggetti con il FOTI.

Sotto il primo profilo, viene in gioco la chiarezza del linguaggio usato dal PELLEGRINO, cha parla di quantità, di dosi di cattiva qualità e tagliate male, riferendosi al mercato locale e chiarendo, per contro, come sia migliore il mercato spagnolo.

A tal proposito è agevole rilevare che le indicazioni 35-40-45 si riferiscono a prezzi/grammo della cocaina, il che esclude il dubbio, introdotto dalla Difesa del FOTI, sulla tipologia dello stupefacente.

Il PELLEGRINO ragiona sul guadagno ottenibile impegnando 140-170.000 euro, pur ammettendo che la cosa è molto più rischiosa ora di qualche anno addietro. Quanto alla qualità dello stupefacente spagnolo, dice al DE MARTE che, quando lo proverà, si renderà conto anche lui della buona qualità dello stesso.

Nel frattempo, l'accenno a qualcuno che *si è fermato,* fatto dal DE MARTE, sembra far pensare al FOTI che seguiva con la propria vettura. Anche la fermata del PELLEGRINO e del DE MARTE, e la discesa dalla vettura per telefonare a una terza persona, per accertarsi dove fosse, fa sempre ragionevolmente pensare che destinatario della telefonata sia il FOTI,.

Tuttavia le circostanze suddette sono superate dalla successiva riunione dei tre.

In effetti, non solo durante la sosta a Madrid, dove il PELLEGRINO e il DE MARTE erano arrivati alle 20,50, viene scorta la vettura della madre del FOTI intorno alle 22 parcheggiata non lontano da quella del PELLEGRINO ma, alle successive 23,59, il FOTI compare fisicamente in quest'ultima vettura, che aveva ripreso il viaggio.

Che questa terza persona, ora in compagnia di DE MARTE e PELLEGRINO, sia il FOTI non può essere revocato in dubbio, se non altro perché più volte chiamata per nome dagli altri due (a cominciare da quando si lamenta per la mancanza

dell'aria condizionata): quattro volte o l'uno o l'altro dei due ne pronuncia il nome senza storpiarlo: Fortunato.

A meno di non voler rasentare l'assurdo, non si può ritenere che possa trattarsi di un altro Fortunato, il quale sarebbe venuto in Spagna con la vettura della madre del FOTI, parcheggiandola vicino a quella del PELLEGRINO per poi entrare in quest'ultima.

Anche la presenza del contatto in loco, cioè il RIMI, è compiutamente documentata, così come lo è il rapporto tra il detto RIMI e il FOTI.

Allo scambio dei numeri di utenza cellulare si associano anche i nomi da mettere nelle reciproche rubriche: il RIMI scandisce il proprio nome, dato che il PELLEGRINO gli aveva detto di non riuscire a capirlo; da parte sua, il FOTI si fa registrare dal RIMI come *FOFO* (chiaramente *FO(TI) FO(RTUNATO)*.

Non si comprendono, quindi, le obiezioni della Difesa del FOTI non solo in tema di presenza del FOTI in Spagna l'11-12 settembre 2006, ma anche in tema di riferimenti al nome dato al RIMI per la trascrizione nella rubrica del cellulare.

Confermata la certa attribuzione dei nomi ai soggetti, il resto della vicenda relativa al primo viaggio appare chiaro: contrariamente alle attese, il RIMI non è in grado di procurare lo stupefacente richiesto, per temporanea indisponibilità del fornitore.

È sempre il RIMI a dare assicurazioni sulla propria serietà, offrendosi sia di rimborsare il viaggio a vuoto, sia di farsi consegnare, la prossima volta, lo stupefacente in anticipo dal fornitore, per tenerlo a disposizione presso di sé in vista del prossimo viaggio del PELLEGRINO o di chi per lui.

Correttamente, quindi, il Tribunale ha connesso il secondo viaggio in Spagna del FOTI con il primo, solo parzialmente infruttuoso, in quanto ha comunque consentito di stabilire più sicuri contatti, quelli stessi che consentiranno al FOTI di portarsi in Spagna per un ulteriore viaggio, di ritorno dal quale egli verrà trovato in possesso di 625 grammi di cocaina e quasi nove chili e mezzo di hashish e, perciò arrestato.

Le emergenze processuali hanno mostrato l'evidenza di un viaggio intermedio, quello del 21 settembre.

Come detto, il precedente viaggio, utile per stabilire una conoscenza personale con i terminali spagnoli RINI e BRUCI Gezim detto JIMMY, con relativo reciproco affidamento, non era per il resto approdato a un risultato concreto.

Si comprende tuttavia, dalle intercettazioni, come il PELLEGRINO non volesse tornare del tutto a mani vuote, avendo impegnato mille euro nella trasferta: "*Qualcosa* – egli dice a DE MARTE Salvatore – *devo portare a casa*".

Emerge, quindi, un tentativo di acquisto, nel frattempo, da altri fornitori non andato, poi, a buon fine, stante la scadente qualità della droga. Tuttavia PELLEGRINO, DE MARTE e FOTI, evidentemente informati, sanno che "*la settimana prossima arriva quella buona*".

Effettivamente, dal successivo 18 settembre, si registra una serie di contatti telefonici, dapprima tra il JIMMY e DE MARTE Antonio, poi tra il JIMMY e FOTI Fortunato e, infine, tra il DE MARTE e PELLEGRINO Maurizio.

Il JIMMY chiedeva a DE MARTE Antonio di parlare con suo cugino PELLEGRINO Maurizio, ma il DE MARTE lo invitava a contattare *l'altro*; e che questo *altro* fosse il FOTI lo si ricava dal fatto che tale contatto, effettivamente, è avvenuto.

Sempre dalle intercettazioni si apprende del viaggio a Madrid del FOTI che, il 19.09.2006, da una cabina della città, contatta una delle sue utenze cellulari, localizzata in Ventimiglia e alla quale risponde la madre.

Il giorno successivo il JIMMY contatta DE MARTE Antonio confermandogli che era arrivato FOTI Fortunato.

Il successivo 22 settembre, infine, il JIMMY contatta il DE MARTE per avere notizie di FOTI che, poco dopo, avvisa l'albanese del proprio arrivo in Italia.

Le osservazioni della Difesa, in merito all'insussistenza di prove sull'identità degli interlocutori non appaiono condivisibili.

In effetti la spendita del nome FOFO' o FORTUNATO, univocamente identifica il FOTI, sia perché è lui stesso, come visto, a farsi registrare come FOFO' dal RIMI, sia perché con tale nomignolo è chiamato da sua madre PORCARO Giuseppa (cfr.tel.5 RIT 1274/06 del 21.09.2006).

Nella telefonata n.7 RIT 1274/06 del 22.09.2006, i due interlocutori si chiamano reciprocamente per nome: JIMMY e FORTUNATO; il FOTI è tornato in Italia, il JIMMY è localizzato in Madrid.

Tenuto conto dei precedenti contatti, non è assolutamente ipotizzabile che vi sia un altro JIMMY che, dalla Spagna, sia in contatto telefonico con un altro Fortunato, appena tornato dalla Spagna; né è ipotizzabile che da una cabina telefonica in Girona o Figueres un altro FOFO' abbia telefonato a PORCARO Giuseppa, madre di FOTI Fortunato.

Tutti i nomi, pertanto, risultano correttamente attribuiti, in contestuale irrilevanza dell'alternativa fra Girona e Figueres, come punto da cui è partita la telefonata ultima citata.

Sotto tale profilo va ricordato che le due località, entrambe della provincia di Girona, si trovano sulla via del ritorno da Madrid, la stessa percorsa all'andata nel corso del primo viaggio, come da monitoraggio della vettura del PELLEGRINO.

L'inusuale chiarezza dei riferimenti, come evidenziata nelle intercettazioni, toglie valore all'assunto della Difesa del FOTI secondo cui il riferimento ad affari di droga anziché l'approdo del ragionamento ha costituito, invece, la premessa su cui fondare l'interpretazione dei dialoghi.

Per ciò che attiene all'acquisto del terreno, la mancanza di indagini patrimoniali lamentata dalla Difesa non rappresenta, in questo caso, un ostacolo all'affermazione di colpevolezza, attesa la copiosità degli altri elementi di prova, non ultimo l'entusiasmo mostrato dal FOTI nella telefonata fatta alla madre dalla provincia di Girona.

Tutto ciò ulteriormente rende l'idea di un affare andato a buon fine dal quale il FOTI ha tratto il suo personale guadagno come, meglio e definitivamente, si sta per vedere, trattando la posizione soggettiva di PELLEGRINO Maurizio.

L'accertata verificazione di un viaggio intermedio con acquisto di droga, esclude infine la sussistenza di un *bis in idem*.

Le notazioni che precedono, insieme con il seguito degli avvenimenti di cui al reato *sub* R *bis*) rendono l'evidenza non solo del viaggio, ma anche dell'oggetto dello stesso, irrilevante essendo che il FOTI non sia stato perquisito e lo

stupefacente non sia stato sequestrato, circostanza – questa – enfatizzata dalla Difesa dell'imputato.

È, quindi, confermata la penale responsabilità degli imputati in ordine al reato *sub* R) avvertendo che l'aggravante dell'art.7 D.L. 152/91 già è stata esclusa dal Tribunale per FOTI e viene qui esclusa per il PELLEGRINO, a seguito della ritenuta insussistenza del reato di cui al capo A *bis*).

Per ciò che attiene al capo R *bis)* si rileva che PELLEGRINO Maurizio, già organizzatore del primo viaggio in Spagna insieme con DE MARTE Salvatore e FOTI Fortunato, attende la fornitura del FOTI, di ritorno dal secondo viaggio, per poter rifornire l'OLIVIERI e DE MARTE Francesco.

Contrariamente all'opinione della Difesa del PELLEGRINO, si rileva che dalla conversazione ambientale fra OLIVERI Angelo e PELLEGRINO Maurizio all'interno della vettura di quest'ultimo emerge con chiarezza il riferimento alla sostanza stupefacente e la sua provenienza.

Il giorno dopo il ritorno del FOTI, PELLEGRINO Francesco e DE MARTE Salvatore aspettano qualcuno presso l'uscita del casello di Bordighera, lamentandosi del suo ritardo.

In successiva conversazione del pomeriggio (1333, RIT 639/06 del 23.09.2006) questa volta fra il PELLEGRINO ed OLIVERI Angelo, si comprende che quel *qualcuno* era arrivato. I due parlano di un *qualcosa* da spartirsi tra loro e con DE MARTE Salvatore. Una parte il PELLEGRINO la vuol tenere lui, per poter rientrare nelle spese fatte per *quel figliolo* che ha portato il *qualcosa* e l'OLIVERI concorda, dicendo all'interlocutore che così si riprende almeno il capitale, cioè rientra nelle spese.

Collegando gli eventi e la tempistica degli stessi, è chiaro che *quel figliolo* è il FOTI, appena giunto dalla Spagna e il *qualcosa* è lo stupefacente da lui portato.

Ulteriore conferma del fatto che si tratta di stupefacenti deriva dai commenti sulla qualità dello stesso, fatti in successive conversazioni.

Si parla anche di prezzi: Il PELLEGRINO parla con DE MARTE Francesco di seimila euro che gli deve OLIVERI e con OLIVERI del prezzo da fare DE MARTE Francesco, incaricando poi il primo di recapitare lo stupefacente al secondo.

A tal proposito si rileva che, dalle conversazioni intercettate, non sembra che il DE MARTE abbia avuto lo stupefacente in regalo. In effetti, il PELLEGRINO dice all'OLIVIERI che "*a uno e quattro*" la droga è regalata e l'interlocutore gli risponde che, con quel prezzo, faranno guadagnare qualcosa al DE MARTE.

Per il resto correttamente il Tribunale individua nella risposta del PELLEGRINO al DE MARTE che si era lamentato dell'esiguità della fornitura, un chiaro aggancio con la provenienza dello stupefacente, là dove dice all'interlocutore che lo stupefacente non era il suo, ma quello che gli era arrivato. Chiaro il riferimento allo stupefacente portato il giorno prima dalla Spagna dal FOTI.

Tenuto conto delle somme indicate a titolo di prezzo – 6000 euro per l'OLIVIERI e 1400 per il DE MARTE – non si può parlare di una modesta cessione.

Si ribadisce, infine, che le indicazioni 35-40-45 si riferiscono a prezzi/grammo della cocaina, il che esclude il dubbio, introdotto dalla Difesa del FOTI, sulla tipologia dello stupefacente.

Si conferma quindi il giudizio di colpevolezza di PELLEGRINO Maurizio in ordine al reato *sub* R *bis*) esclusa, per i motivi già detti l'aggravante dell'art.7 D.L. 152/91.

Capo S) Detenzione e porto di pistola semiautomatica – imputati PELLEGRINO Maurizio, DE MARTE Francesco, OLIVERI Angelo

Capo T) Detenzione e porto di pistola semiautomatica – imputati PELLEGRINO Maurizio, PELLEGRINO Roberto, DE MARTE Francesco

Contrariamente all'opinione dei Difensori del PELLEGRINO e del DE MARTE, la Corte ritiene la sussistenza del reato contestato. In particolare la difesa del DE MARTE sostiene che il rumore di scarrellamento potrebbe riferirsi anche ad un'arma giocattolo.

A prescindere dall'incredibilità di una trasferta di PELLEGRINO Maurizio fino a Varese per portare un'arma giocattolo al cugino, resta il fatto che tale circostanza non è comunque di immediata evidenza, così come non lo sono le argomentazioni delle Difese relative all'estraneità del reato da parte degli imputati.

La circostanza è rilevante, dato che non è emersa una prova certa di una detenzione e porto in luogo pubblico dell'arma, apparendo più probabile che l'autovettura del PELLEGRINO in cui sono avvenuti i *giochini* degli imputati con la

pistola si trovasse in luogo privato, dato l'evidente pericolo insito nella possibilità di essere scorti in caso di maneggiamento di armi in luogo pubblico.

La fattispecie viene pertanto riqualificata come mera detenzione di arma ai sensi degli artt. 2 e 7 L. n. 895/1967.

Così stando le cose, considerata la diversa cornice edittale, e tenuto conto del tempo decorso dal fatto, il reato deve dichiararsi estinto per intervenuta prescrizione.

Per ciò che attiene al capo T) valgono analoghe considerazioni rispetto a quelle relative al capo S) avvertendo che la riqualificazione come mera detenzione d'arma ai sensi degli artt. 2 e 7 L. n. 895/1967 è già stata operata dal Tribunale.

Attesa, pertanto, la mancata evidenza di situazioni valutabili ai sensi e per gli effetti dell'art.129^2 c.p.p., e considerato il tempo decorso dal fatto, anche il reato *sub* T) va dichiarato estinto per prescrizione.

Capo U) Violazione normativa stupefacenti – imputati PELLEGRINO Maurizio e GIOVINAZZO Marcello

Il Difensore appellante, esaminando minutamente la tempistica degli spostamenti dei protagonisti (PELLEGRINO Maurizio, GIOVINAZZO Marcello, CONDINA Rocco) e le loro conversazioni, enuncia difetto di prova della responsabilità di entrambi gli imputati.

Il Condifensore di GIOVINAZZO deduce comunque intervenuta estinzione del reato per prescrizione.

Proprio tenuto conto della tempistica, e dei vari contatti degli imputati, fra loro e con CONDINA Rocco, si rileva la mancanza di evidenze valutabili ai sensi e per gli effetti dell'art.129^2 c.p.p.

Per i motivi già esposti e ribaditi, va esclusa l'aggravante dell'art.7 D.L. 152/91

La recidiva è stata contestata dopo lo spirare del tempo necessario a prescrivere il reato nella forma non aggravata e, perciò non può essere calcolata ai fini dell'aumento del tempo necessario a prescrivere (cfr. Cass.pen. sez.III, n.14439, 30.01-27.03.2014, P.G. in proc.Rosmini Bellotti)

Tenuto conto della tipologia della sostanza, e il relativo intervallo sanzionatorio, il reato va dichiarato estinto per prescrizione dal 07.02.2013, cioè sei anni dopo il fato, atteso che il primo atto interruttivo risale all'estate del 2013.

Capo V) Violazione normativa stupefacenti – imputato PELLEGRINO Maurizio

L'arresto di AMBESI Salvatore, il 12.04.2007, costituisce l'ultimo atto di una serie di contatti iniziati poco meno di tre mesi addietro, fra costui e PELLEGRINO Maurizio e rende possibile una individuazione certa dei riferimenti operati nelle loro conversazioni, a cominciare da quella in cui l'AMBESI dice all'interlocutore che ne prenderà cinquecento, chiedendogli di mettergliela da parte.

In successiva conversazione, l'AMBESI si dice disposto a ritirare la fornitura anche il giorno successivo, se quelli a cui dovrà cederla la vogliono e hanno i soldi.

Si arriva, infine all'11.02.2007, che – dalla telefonata intercettata – si comprende essere il giorno (più precisamente la sera) dell'appuntamento della consegna, rimandato dal PELLEGRINO al giorno successivo, verso mezzogiorno-l'una, "*così* – dice il PELLEGRINO all'AMBESI - *te lo prendi e te ne vai*".

Il successivo pedinamento dei Carabinieri dà atto che, alle ore 14.01 il Fiat Doblò targato CB259HV, condotto da uno sconosciuto e con a bordo PELLEGRINO Maurizio, dopo aver percorso via Arziglia in direzione levante, s'immette in via Cornice dei due Golfi di Bordighera percorrendola in direzione di Montenero; alle ore 14.18 la Volkswagen Golf targata CL634EG condotta da AMBESI Salvatore che percorre via Cornice dei due Golfi proveniente dalla località Montenero. dopo di che, giunta all'incrocio con via Arziglia, la impegna in direzione di Bordighera.

Successivamente i Carabinieri arrestano l'AMBESI, alla guida della suddetta vettura, all'interno della quale era presenta una busta in cellophane contenente grammi 206 circa di cocaina.

Così stando le cose, non è fondata l'enunciazione difensiva di imprecisione e aspecificità dei riferimenti provenienti dalle conversazioni, e di contraddittorietà fra tempistica, come rilevata dai Carabinieri, e cessione dello stupefacente da PELLEGRINO Michele ad AMBESI Salvatore.

Perde quindi valore l'ipotesi, già di per sé sostanzialmente incredibile, che

l'AMBESI si sia rifornito di stupefacente dopo l'incontro col PELLEGRINO e prima dell'arresto da parte dei Carabinieri.

Le notazioni che precedono conducono alla conferma del giudizio di responsabilità di PELLEGRINO Maurizio in ordine al reato sub V) ferma, per i motivi già esposti, l'esclusione dell'aggravante di cui all'art.7 D.L. 152/91.

Capi W) e X) - imputata BASSO STEFANIA

Il Tribunale rileva che il comportamento della BASSO, consentendo a MARCIANÒ Giuseppe di conoscere i sospetti degli inquirenti nei suoi confronti, è oggettivamente apprezzabile come aiuto a suo vantaggio, ma non integra gli estremi del delitto di cui all'art.378 c.p.

In appoggio alla propria tesi il Collegio cita due sentenze della Cassazione, la 38236/04 e la 30744/14, secondo cui a fini della configurabilità dei reati di favoreggiamento personale e reale occorre, sotto il profilo soggettivo, che la condotta favoreggiatrice sia stata posta in essere ad esclusivo vantaggio del soggetto favorito, per cui i suddetti reati restano esclusi qualora l'agente abbia avuto di mira il conseguimento di interessi propri."

La citazione non è fatta a proposito.

La sentenza del 2014 non tratta la questione sotto l'aspetto indicato dai primi Giudici, mentre l'altra non si attaglia al caso di specie.

Al riguardo sembra che tanto il Tribunale, quanto la Difesa nella sua memoria, abbiano fatto confusione sul soggetto attivo, non rendendosi conto che l'agente non è il CASTELLANA, ma la BASSO la quale, anche a voler ritenere che abbia agito nell'interesse del marito, CASTELLANA Ettore, e non di MARCIANO' Giuseppe, non ha *comunque* agito per un profitto proprio.

Che poi l'esimente di cui all'art.384 c.p., sia stata *comunque* evocata ed applicata a sproposito, lo ricava dalla mancanza di qualsivoglia indicazione sulla consistenza del *grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore*, relativo alla persona dell'agente o di un prossimo congiunto.

L'esimente è stata, pertanto, riconosciuta su sulla base d'una mera petizione di principio.

In ogni caso la prospettata esimente non sussiste.

La BASSO è stata informata dal marito CASTELLANA, ristretto in carcere, che gli inquirenti gli avevano mostrato una fotografia ritraente lui insieme a MARCIANO' Giuseppe e gli avevano rivolto domande sui loro rapporti; la donna, pertanto, immediatamente si recava dal MARCIANO' raccomandandogli, casomai fosse stato interrogato sul punto, di dire che conosceva il CASTELLANA da almeno quarant'anni.

Non si vede quale necessità di evitare il grave nocumento di cui parla l'art.384 c.p., fosse sottesa alla condotta della BASSO anche perché, come dice bene l'atto di appello del P.M., le circostanze da lei riferite al MARCIANO' non avevano alcuna rilevanza per la posizione processuale del CASTELLANA e non avrebbero determinato alcun particolare nocumento per il predetto, qualora fossero state smentite o contraddette.

Per contro, come dice sempre l'appellante, non vi è dubbio sul fatto che il CASTELLANA aveva intuito che le domande sui suoi rapporti con MARCIANÒ Giuseppe, erano finalizzate ad un'indagine a carico del *capo locale* e, soprattutto, a ricollegare l'episodio dell'attentato ad una decisione di quest'ultimo.

La circostanza delle indagini in corso è confermata dall'ALLAVENA (*e c'erano già le indagini, c'erano già*) nel corso della conversazione con i MARCIANO', padre e figlio, in cui il primo parla agli interlocutori della visita della BASSO, fermatasi sotto casa ("*non salgo nemmeno sopra*") e del contenuto del colloquio.

Proprio questa condotta della BASSO, connotata da fretta e quasi clandestinità e altresì monitorata tramite un servizio di OCP della cui esistenza, ovviamente, ella nulla poteva sapere, rende l'idea della consapevolezza in capo all'imputata dell'illiceità e della gravità della propria condotta.

Si concorda, quindi e conclusivamente, con il P.M. appellante sul fatto che il fine della BASSO, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, era proprio quello di informare MARCIANÒ Giuseppe, allertandolo sulle indagini in corso.

Per ciò che attiene al reato *sub* X) il Tribunale rileva l'oggettiva falsità della dichiarazione della BASSO, ma ne ritiene scriminata la condotta per il rischio che la donna avrebbe corso di essere incriminata per favoreggiamento, ove avesse ammesso di aver riferito al MARCIANÒ il contenuto dell'interrogatorio reso dal CASTELLANA.

Da parte sua il Difensore, nella memoria, insiste particolarmente sulla mancanza dell'elemento soggettivo del reato atteso che, in buona sostanza, la BASSO sarebbe andata in confusione, in quanto "*all'atto del controesame del P.M., costui la sottoponeva a quello che, invero, appare più un interrogatorio che l'esame di un teste*".

Rievocati i passaggi della testimonianza, il Difensore afferma che la teste, andata in confusione anche per il tono accusatorio delle domande del P.M., ha in buona fede riferito il contenuto dei suoi incerti ricordi.

In ogni caso, secondo il Difensore, non sussistono i requisiti della pertinenza e della rilevanza della pretesa dichiarazione mendace.

In effetti, nel caso di specie, l'accertamento giurisdizionale, nel corso del quale è stata raccolta la testimonianza della BASSO, consisteva nel verificare se nei fatti contestati a ROLDI e CASTELLANA ricorresse un tentativo di estorsione, ovvero un esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

In tale contesto, le domande del P.M., pur se ammesse al fine di verificare la credibilità della teste, non avevano alcun rilievo circa la credibilità del narrato della stessa, ovvero non erano finalizzate ad accertare la coerenza con quanto precedentemente dichiarato, cioè l'esistenza di crediti del CASTELLANA nei confronti del PARODI.

Infine, secondo la memoria difensiva, nessuna influenza hanno avuto le dichiarazioni della BASSO sul trattamento sanzionatorio, a prescindere dal fatto che la rilevanza della deposizione mendace va fatta *ex ante* e non *ex post.*

Gli assunti del Tribunale e della memoria difensiva sono infondati

Per quanto concerne i primi, si rileva che il disposto dell'art.198 c.p.p. è stato citato a sproposito, dato che nessuno ha *obbligato* la BASSO a deporre. Essa, non avvalsasi della facoltà di non rispondere, non può avvalersi della causa di non punibilità.

Per il resto l'appellante P.M. ha correttamente enunciato la neutralità della prima domanda del Pubblico Ministero in sede di controesame, sicché una risposta veritiera non avrebbe comportato l'ammissione di alcun reato.

Per ciò che attiene ai rilievi della memoria difensiva sullo stato confusionale che il P.M. avrebbe indotto nella teste con il suo *interrogatorio*, gli stessi appaiono privi di pregio.

In effetti la BASSO ha giocato su due piani, da una parte dichiarando che intendeva testimoniare, al fine di dar l'impressione di non aver nulla da nascondere (e in tal modo agevolando la posizione del marito) e, dall'altra, arroccandosi immediatamente sulla negativa anche di fronte a domande neutre.

La BASSO, insomma, è andata a testimoniare per mentire; se poi non è riuscita a reggere il gioco, *imputet sibi* non potendo, ora, evitare le conseguenze di una scelta strategica sbagliata: far vedere che voleva testimoniare, per far passare false dichiarazioni.

Appare, quindi, del tutto infondata la prospettazione di difetto dell'elemento soggettivo.

Anche gli assunti della memoria su pertinenza e rilevanza non sono convincenti.

Occorre anzitutto considerare che le risposte che hanno fondato l'incriminazione sono state date dalla BASSO in controesame nell'ambito, cioè, di un confronto dialettico, in cui è fisiologico che la parte controesaminante (questa volta l'Accusa, in quanto la BASSO era teste della Difesa) tenda a far emergere tutte le possibili criticità della deposizione.

In tale quadro vanno considerate la pertinenza e la rilevanza; è pertanto del tutto corretta l'affermazione del P.M. appellante là dove dice che il controesame è iniziato con domande preliminari volte a saggiare la credibilità della teste; e chiaramente non erano domande né astruse, né slegate dal contesto, ma poste nell'ambito di un vaglio delle prove a carico del CASTELLANA, che la Difesa, attraverso l'indicazione della teste BASSO mirava a demolire.

La stessa teste, dal canto suo, resasi conto della situazione in cui si era venuta a trovare (ovviamente per fatto proprio) non ha ritrattato, ma ha cercato una scappatoia, rifugiandosi nell'allegazione di incerti ricordi, così fino all'ultimo cercando di conciliare l'inconciliabile.

Le notazioni che precedono conducono, in accoglimento dell'appello del PM., ad affermare la penale responsabilità della BASSO in ordine ai reati ascrittile.

Per ciò che attiene all'aggravante di cui all'art.7 D.L.152/91, si può convenire con l'assunto della memoria difensiva, che parla di *effetto collaterale della condotta,* atteso che non è emersa, di là da ogni ragionevole dubbio, la prova che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e che la BASSO sia stata effettivamente consapevole dell'ausilio prestato al sodalizio (cfr. Cass.pen. sez.III, n.9142, 13/01-04/03/2016, Basile e altri; sez. VI, n. 47722, 06/10-02/12/2015, Arcone e altri).

L'aggravante in parola viene pertanto esclusa.

Capo Y) imputato GAMMICCHIA ENZO

L'appello del P.M. deve essere accolto.

Sotto il profilo oggettivo, non è condivisibile, anzitutto, l'affermazione contenuta nella memoria difensiva, in cui l'insussistenza del fatto è connessa con il già avvenuto rinvio a giudizio di PELLEGRINO Giovanni per i reati in danno agli assessori di Bordighera.

Si rileva, al riguardo che la sentenza della sesta sezione della Cassazione n.16558 del 2011 non è citata a proposito. Essa, invero, attiene ai rapporti tra falsa testimonianza o false dichiarazioni al pubblico ministero e favoreggiamento personale e perviene alla conclusione, ricalcata sulla sentenza della Corte costituzionale n.75 del 2009 che "*tra il delitto di false dichiarazioni rese al pubblico ministero e quello di favoreggiamento dichiarativo commesso con la condotta di false o reticenti informazioni rese alla polizia giudiziaria, si evidenzia una sostanziale omogeneità del bene protetto, che consiste nella funzionalità di ciascuna fase rispetto agli scopi propri nei quali le esigenze investigative e quelle di ricerca della verità si sommano, sicché gli artt. 378, 371 bis e 372 cod. pen. finiscono per presidiare ciascuno una fase distinta del procedimento e del processo, restando simmetricamente esclusa l'eventualità che la stessa condotta integri la violazione di più d'una di tali norme secondo lo schema del concorso formale di reati*".

La pronuncia in questione, pertanto, escludendo un concorso fra reati, richiama la fasi processuale propria degli stessi[39].

[39] La fattispecie presa in esame dalla Cassazione riguarda le pressioni dirette a indurre la vittima di una violenza sessuale alla ritrattazione delle accuse, pressioni attuate dopo il rinvio a giudizio,

La Cassazione, pertanto, non ha dettato un principio assoluto, ed è del tutto evidente come, perdurando le esigenze cautelari, l'imputato detenuto possa ulteriormente inquinare le prove, indipendentemente e ben oltre la mera attività di convincimento di un teste alla ritrattazione.

Neppure è condivisibile l'interpretazione del Tribunale, secondo cui la sconoscenza del contenuto della lettera comporta *tout court* l'esclusione dell'idoneità degli atti.

A prescindere dall'ovvia considerazione che un plico chiuso può contenere qualsiasi cosa, anche idonea a procurare grave danno fisico, morale o psicologico, il punto essenziale della questione relativa all'idoneità risiede nelle particolari modalità di uscita della lettera dal carcere.

Indipendentemente dalla considerazione che se i contenuti della lettera erano innocui o, comunque neutri in relazione alle fattispecie previste e punite dall'art.378 c.p., non c'era bisogno di arrivare a coinvolgere un agente della polizia penitenziaria anziché seguire la procedura regolamentare, appaiono rilevanti le cautele imposte da PELLEGRINO Giovanni *all'insolito messaggero* nell'effettuare la consegna della busta al fratello Roberto.

Si doveva, quindi, trattare di qualcosa di particolarmente delicato.

Come dice il P.M. appellante, è chiaro che PELLEGRINO Giovanni voleva sottrarsi alla censura, vuoi perché il contenuto della lettera doveva rimanere segreto o, più semplicemente, non si doveva sapere la provenienza dei documenti da consegnare al legale.

Il fatto stesso che quei documenti fossero destinati all'avvocato non lascia dubbi sulla loro rilevanza giudiziaria, escludendo una valenza di carattere personale. Ma anche qui, PELLEGRINO Giovanni se avesse inteso rendersi palese nei confronti dell'avvocato, come autore degli scritti e/o dell'invio, avrebbe potuto recapitare al suddetto i documenti attraverso i canali regolamentari.

---

ossia quando il processo per violenza sessuale pendeva davanti al tribunale collegiale e la persona offesa dal reato aveva già assunto la veste di testimone. È evidente, allora – dice la Cassazione - che le pressioni esercitate sulla persona offesa non potevano ricadere nella fattispecie del favoreggiamento personale, essendo le "investigazioni dell'autorità" già terminate, ma andavano a incidere sulla veridicità della testimonianza che la vittima era stata chiamata a rendere.

È chiaro che il PELLEGRINO voleva far pervenire al proprio legale il plico attraverso un giro vizioso.

La condotta del GAMMICCHIA ha realizzato, quindi, l'elemento oggettivo del reato.

Sotto il profilo soggettivo è chiaro che il GAMMICCHIA non poteva che essere consapevole dell'illiceità della richiesta di PELLEGRINO Giovanni; diversamente non ci sarebbe stato motivo, per l'imputato, di sostituirsi ai canali regolamentari di uscita della corrispondenza dei detenuti.

Soprattutto il GAMMICCHIA non avrebbe operato la messa in scena dell'accreditamento come *Roberto,* rappresentante di articoli automobilistici (": *eee siccome devo portargli i fari ... non so se lei è a conoscenza ... i fari della macchina della Peugeot, del camion non mi ricordo qual è, io sono il rappresentante* ...") solo per consegnare a PELLEGRINO Roberto una lettera che, evidentemente, *scottava* e lui ben lo sapeva.

Il fatto, poi, che il GAMMICCHIA abbia dato appuntamento a PELLEGRINO Roberto, usando il proprio cellulare, rende ulteriormente l'idea di una impellenza dell'incombente, tale da non consentire neppure la ricerca di una diversa SIM.

IL GAMMICCHIA va, pertanto dichiarato colpevole del reato sub Y) esclusa l'aggravante di cui all'art.7 D.L. 152/91 per ritenuta insussistenza dell'associazione di cui al capo A-*bis*).

Rimane, invece, l'aggravante del n.9 dell'art.61 c.p., tenuto conto della qualità nella quale il GAMMCCHIA ha agito.

TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Previa declaratoria d'assoluzione nei confronti di

PALAMARA Antonio e COSENTINO Giuseppe dal reato di cui al capo A) per non aver commesso il fatto;

BARILARO Antonino e PELLEGRINO Giovanni dal reato di cui al capo A-bis) perché il fatto non sussiste;

PELLEGRINO Roberto dai reati di cui al capo A-bis) perché il fatto non sussiste e di cui al capo Q) per non aver commesso il fatto;

MARCIANO' Giuseppe, MARCIANO' Vincenzo classe 1948 e ALLAVENA Omar dal reato di cui al capo L) perché il fatto non sussiste,

nonché declaratoria d'improcedibilità nei confronti di

GIOVINAZZO Marcello, esclusa la recidiva, per essere il reato a lui ascritto al capo U) estinto per intervenuta prescrizione;

DE MARTE Francesco, esclusa l'aggravante di cui all'art.7 D.L. 152/91, per essere i reati di cui ai capi S) e T) estinti per intervenuta prescrizione;

PELLEGRINO Roberto, esclusa l'aggravante di cui all'art.7 D.L. 152/91, per essere il reato di cui al capo S) estinto per intervenuta prescrizione;

PELLEGRINO Maurizio, esclusa l'aggravante di cui all'art.7 D.L. 152/91, per essere i reati di cui ai capi S) e T) estinti per intervenuta prescrizione,

si osserva quanto segue

1. In punto appelli del P.M.

a) Sulle assoluzioni pronunciate dal Tribunale.

Il P.M. si è doluto delle assoluzioni pronunciate nei confronti di AMBESI Rosario, SCULLINO Gaetano, PRESTILEO Marco, BASSO Stefania, GAMMICCHIA Enzo e PARASCHIVA Federico.
La Corte ha motivatamente confermato le assoluzioni degli imputati AMBESI, SCULLINO e PRESTILEO, accogliendo invece l'appello nei confronti di BASSO, GAMMICCHIA e PARASCHIVA.

In ordine alla determinazione delle pene nei confronti di questi ultimi, si osserva quanto segue.

PARASCHIVA Federico

All'imputato possono riconoscersi le attenuanti generiche, tenuto conto delle concrete circostanze in cui si sono verificate le manifestazioni della condotta, circostanze consistite nella risalente familiarità con la famiglia MARCIANO', in particolare con Vincenzo 77, fin da quando i due erano ragazzi. In tale contesto anche l'incensuratezza, non essendo l'unico elemento preso in considerazione, può svolgere i suoi effetti sul riconoscimento delle attenuanti in parola.

Peraltro l'importanza della collaborazione del PARASCHIVA con i MARCIANO' esplicatasi, oltre che in consigli e disponibilità autonomamente dati agli stessi, anche in incarichi particolarmente delicati affidati all'imputato dal *capo locale,* non consente di andare oltre un giudizio di equivalenza fra attenuanti e aggravanti.

La pena può essere contenuta nel minimo edittale vigente all'epoca dei fatti e, pertanto, viene determinata in anni 7 di reclusione.

BASSO Stefania

Richiamando le osservazioni fatte in motivazione, da aversi qui per integralmente richiamate e trascritte, si ritiene di non riconoscere le attenuanti generiche, in ragione della gravità del fatto e delle connotazioni della condotta.

Per le ragioni esposte in motivazione, viene esclusa l'aggravante di cui all'art.7 D.L.152/91.

Pena adeguata alla concreta, non lieve portata del fatto appare quella di anni 2 e mesi 6 di reclusione (P.B. anni 2 e mesi 3 di reclusione per il delitto di cui al capo X) + 81 c.p.)

GAMMICCHIA Enzo

Il fatto commesso dal GAMMICCHIA appare di consistente gravità, in ragione sia del contenuto della busta recapitata a PELLEGRINO Roberto, contenuto tale da presupporre la necessità di evitare i canali regolamentari e la predisposizione di un linguaggio criptico, sia della condotta dell'imputato connotata da una cospicua violazione dei propri doveri d'ufficio e del rapporto di fedeltà all'amministrazione e alla divisa stessa.

Tenuto conto di ciò, non v'è motivo alcuno di riconoscere le attenuanti generiche. Si deve invece ritenere la sussistenza dell'aggravante di cui all'art.61 n.9 c.p.

È esclusa, invece, l'aggravante di cui all'art.7 D.L. 152/91, stante l'intervenuta declaratoria d'insussistenza del reato *sub* A-*bis).*

Pena equa appare quella di anni 2 e mesi 2 di reclusione (P.B. anni 1 e mesi 10 + aggravante).

b) Sull'entità delle pene, in contrapposizione alle richieste delle Difese

Il P.M. ha dedotto non congruità della pena rispetto alla gravità dei reati per i quali sono stati condannati MARCIANO' Giuseppe, MARCIANO' Vincenzo (cl. '77), MARCIANO' Vincenzo (cl. '48), ALLAVENA Omar, GALLOTTA Giuseppe, PALAMARA Antonio, ROLDI Annunziato, CASTELLANA Ettore, SCARFO' Giuseppe, COSENTINO Giuseppe, ELIA Angela, MACRI' Alessandro, SPIRLI' Filippo, BARILARO Antonino, PELLEGRINO Giovanni, PELLEGRINO Maurizio e PELLEGRINO Roberto.

Afferma l'appellante che in ordine al trattamento sanzionatorio, il Collegio ha erroneamente applicato i criteri dell'art.133 c.p., comminando delle pene non proporzionate alla gravità dei reati contestati ed alla condotta complessivamente posta in essere dagli imputati.

Secondo il P.M., inoltre, i Giudicanti non hanno adeguatamente valutato la portata delle aggravanti contestate, e nei casi di reato pluriaggravato, le circostanze sono state bensì correttamente assorbite ai sensi dell'art. 63 comma 4 c.p., ma non è stato applicato alcun aumento che, seppur facoltativo, era imposto dalla gravità delle condotte rispettivamente ascritte.

Infine, gli aumenti di pena ex art.81 cpv c.p. risultano estremamente contenuti, nonostante la gravità dei fatti posti in continuazione e, comunque, appaiono non proporzionati alla pena comminata per il reato più grave.

Le doglianze del P.M. non sono più attuali nei confronti di PALAMARA Antonio, COSENTINO Giuseppe, BARILARO Antonio e PELLEGRINO Giovanni, stanti le intervenute assoluzioni degli imputati suddetti.

Per il resto, la Corte, ha adottato le seguenti decisioni.

MARCIANO' Giuseppe

La pena inflitta dal Tribunale appare equa.

Si rileva, da una parte, che la pena proposta dal P.M. appellante è eccessiva, ponendosi fuori da canoni di equità e ragionevolezza con riferimento alla concreta portata del fatto, bensì grave, pur sempre geograficamente circoscritto nelle concrete manifestazioni criminose.

Tuttavia neppure si può aderire all'opinione della Difesa di eccessività della pena inflitta dal Tribunale.

La pena-base, invero, è stata mantenuta in limiti prossimi al minimo edittale e non c'è motivo per diminuirla ulteriormente, tenuto conto dell'importanza assunta dall'imputato nell'ambito della criminalità organizzata del ponente ligure, di cui rappresenta figura di spicco, termine di riferimento non solo di sodali, ma di persone di ogni strato sociale, e del relativo giro di interessi ed affari, da i più piccoli ai maggiori, relativi ai settori economici e politici.

Se, poi, è vero che il Tribunale non ha motivato in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è altrettanto vero che non sono emersi elementi circostanziali al reato, concreti ancorché non codificati, idonei a determinare un'attenuazione del trattamento sanzionatorio.

Gli aumenti per la continuazione, soprattutto con riferimento ai capi E) e F), risultano contenuti, mentre appare del tutto congruo l'aumento per il capo K).

L'intervenuta assoluzione per il capo L) comporta l'eliminazione dell'aumento a titolo di continuazione per tale reato, stabilita dal Tribunale in mesi otto di reclusione.

La pena finale risulta, pertanto, stabilita in anni 15 e mesi 4 di reclusione.

MARCIANO' Vincenzo classe 1977

Medesime valutazioni come sopra vanno fatte a proposito della pena inflitta a MARCIANO Vincenzo 77 considerando, in particolare, che la maggiore espressione della capacità a delinquere dell'imputato, in quanto partecipe d'associazione a delinquere di stampo mafioso si è manifestata nella commissione delle estorsioni e delle usure.

Pertanto correttamente la pena base è stata determinata nella misura di anni 9 di reclusione ed euro 7000 di multa per il reato di cui al capo H) per il resto apparendo del tutto congrui in relazione alla portata dei fatti e alle connotazioni della condotta le pene inflitte in continuazione per gli altri reati.

Anche nel caso di MARCIANO' Vincenzo 77 non si evidenziano elementi circostanziali, concreti ancorché non codificati, idonei a determinare un'attenuazione del trattamento sanzionatorio come sopra individuato.

GALLOTTA Giuseppe

La pena inflitta al GALLOTTA va confermata.

La gravità delle condotte di estorsioni e usure, maggiore di quelle di MARCIANO' Vincenzo 77, giustifica l'individuazione d'una più alta pena base, mentre la minore importanza rispetto al predetto in punto partecipazione all'associazione, giustifica l'individuazione di una minor pena a titolo di continuazione per tale reato.

Possono considerarsi eque, in relazione anche di esigenze di ragionevolezza e razionalità del trattamento sanzionatorio le altre pene inflitte in continuazione.

MARCIANO' VINCENZO cl. 1948, ALLAVENA Omar, TRINCHERA Salvatore

La pena base di anni 7 di reclusione, corrispondente al minimo, appare adeguata per tutti e tre gli imputati, tenuto conto di un sostanzialmente pari gravità delle condotte.

Va confermato il giudizio di mera equivalenza fra attenuanti e aggravante, tenuto conto comunque, del grado di partecipazione al sodalizio e del concreto vantaggio allo stesso apportato dagli imputati.

A seguito dell'intervenuta assoluzione dal capo L), dei primi due, la pena per tutti e tre gl'imputati viene, quindi, determinata in anni 7 di reclusione ciascuno.

ROLDI Annunziato e CASTELLANA Ettore.

Le emergenze processuali hanno evidenziato una maggiore intensità di partecipazione al sodalizio da parte di entrambi gli imputati rispetto a quella dei tre precedenti, con particolare riferimento ai loro diretti interessi nella vicenda dei camion della MARVON e nella capacità intimidatrice da essi mostrata, per conto

del sodalizio, nei confronti, non di un *quisque de populo*, ma di un grosso esponente industriale, quale il PARODI.

L'appello del P.M. va, quindi, accolto in termini di aumento delle rispettive pene in anni 8 di reclusione per ciascuno degli imputati.

La maggior intensità di partecipazione rispetto ai precedenti imputati a maggior ragione esclude la possibilità di un giudizio di bilanciamento più favorevole della mera equivalenza.

Non è accoglibile la richiesta di riconoscimento della continuazione, formulata dal Difensore del CASTELLANA, in quanto non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili *ab origine* perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (cfr. Cass.pen. sez.VI, sentenza n. 13085 del 03/10/2013-20/03/2014, Amato).

Il caso dell'attentato al PARODI è un tipico esempio di occasionalità.

SCARFO' Giuseppe e MACRI' Paolo

Premesso che il P.M. non ha impugnato il trattamento sanzionatorio applicato al MACRI', si rileva l'equivalenza delle posizioni di entrambi gli imputati.

Si ritiene altresì ben motivato il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche. Nulla dice il Tribunale sulla diminuzione non piena a seguito di tale giudizio, ma la determinazione va confermata, tenuto conto della perfetta aderenza della pena in concreto inflitta, in contestuale inidoneità delle ragioni sottostanti la concessione delle attenuanti generiche a determinarne l'operatività nella massima estensione.

ELIA Angela

Anche nei confronti della ELIA il Tribunale ha individuato una pena del tutto calibrata sulla portata del fatto e sulle connotazioni della condotta.

Si deve tener presente la delimitazione dell'attività criminosa dell'imputata e la sua estraneità al sodalizio cui, peraltro, ella ha fornito un effettivo e consapevole contributo.

Per tale ragione va confermata l'aggravante di cui all'art.7 D.L.152/91.

MACRI' Alessandro

Il Tribunale si è attestato su una pena assai vicina al minimo edittale. Si tratta, anche qui, di una pena perfettamente calibrata sulla concreta portata del fatto, che si, pone ai limiti inferiori della rilevanza penale, ancorché pienamente rientrandovi.

Non si ritiene, pertanto, di aumentare la pena, comunque escludendosi la possibilità di riconoscere le attenuanti generiche, tenuto conto della mancata emersione di elementi circostanziali al reato, concreti ancorché non codificati, idonei a determinare un'ulteriore attenuazione del trattamento sanzionatorio.

Quanto all'aggravante contestata, essa appare pacifica, atteso che l'idea del MACRI' era quella di partecipare ad una associazione armata, così come si rileva dai suoi discorsi e dal fatto stesso di aver fatto portare dal proprio padre Michele una pistola in casa.

CALABRESE Giuseppe e ALVARO Nazzareno

Premesso che non v'è appello del P.M. in punto quantificazione della pena, si rileva che, a seguito della ritenuta esclusione dell'aggravante di cui all'art.7 D.L. 152/91, il giudizio di bilanciamento ritorna immediatamente operativo, sicché la pena va rideterminata per entrambi in anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 700 di multa.

SPIRLI' Filippo

Anche la pena inflitta allo SPIRLI' è da ritenersi congrua, tenuto conto dell'importanza della sua partecipazione al delitto nei confronti del DAMBRA, in contestuale impossibilità di ritenere la sussistenza di elementi circostanziali al reato, concreti ancorché non codificati, idonei a determinare una attenuazione del trattamento sanzionatorio.

Né vanno dimenticati i precedenti dell'imputato.

PELLEGRINO Maurizio, a seguito dell'assoluzione dai reati di cui al capo A-*bis*) e dalla declaratoria di estinzione dei reati di cui ai capi S)T)U) deve rispondere dei reati di cui ai capi P)Q)R)R-*bis*)V).

È ritenuta la recidiva, tenuto conto della natura e qualità dei precedenti, ed è esclusa l'aggravante di cui all'art.7 D.L. 152/91, per la dichiarata insussistenza dell'associazione di cui al capo A *bis*).

Ritenuto più grave il reato di cui al capo P) e tenuto conto delle pene e degli aumenti per la recidiva vigenti all'epoca del fatto, si ritiene equa la pena complessiva di anni 9 di reclusine ed euro 48.000 di multa (pena-base anni 7 ed euro 30.000, aumentata ad anni 8 ed euro 36.000 per la recidiva, aumentata di mesi tre ed euro 3000 per ciascuno degli altri reati in continuazione.

Non si evidenziano elementi circostanziali al reato, concreti ancorché non codificati, idonei a determinare un'attenuazione del trattamento sanzionatorio come sopra determinato. Non sono pertanto riconoscibili le attenuanti generiche.

D'AGOSTINO Armando

Richiamando quanto detto in motivazione, in tema di non configurabilità né dell'ipotesi di cui al art.73, 5°comma d.p.r.309/90, né dell'attenuante della minima partecipazione, tenuto anzi conto del fatto che il D'AGOSTINO è stato l'organizzatore della spedizione per l'approvvigionamento dello stupefacente, si ritiene congrua la pena (base-1/3x62*bis* c.p.) individuata dal Tribunale, altresì avvertendo che non v'è impugnazione da parte del P.M.

DE MARTE Salvatore

Richiamato quanto detto in motivazione in tema di non ravvisabilità di diversa tipologia di stupefacente, come prospettato in atto d'appello, si concorda pienamente con il trattamento sanzionatorio applicato dal Tribunale, con il riconoscimento delle attenuanti generiche e della continuazione con il reato di cui a precedente sentenza.

FOTI Fortunato

Correttamente il Tribunale ha ritenuto la recidiva, tenuto conto dei precedenti anche in tema di violazione della normativa sugli stupefacenti. Per il resto, il Difensore non ha motivato la chiesta esclusione. Pertanto appare del tutto corretta la pena applicata dal Tribunale a titolo di aumento in continuazione con il più grave reato di cui al precedente giudicato.

A seguito delle decisioni come sopra adottate,

MARCIANO' Vincenzo classe 1977, GALLOTTA Giuseppe, ROLDI Annunziato, CASTELLANA Ettore, SCARFO' Giuseppe, MACRI' Paolo, ELIA Angela, MACRI'

Alessandro, SPIRLI' Filippo, TRINCHERA Salvatore, D'AGOSTINO Armando, DE MARTE Salvatore, FOTI Fortunato,

sono condannati al pagamento delle spese processuali di questo grado del giudizio,

mentre PARASCHIVA Federico, BASSO Stefania, GAMMICCHIA Enzo sono condannati al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.

PARASCHIVA Federico è interdetto in perpetuo ai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante l'esecuzione della pene e gli è applicata la misura della libertà vigilata per anni due, ai sensi degli art.417 e 230 c.p.

Nei confronti di CALABRESE Giuseppe e ALVARO Nazzareno l'interdizione perpetua dai pubblici uffici è sostituita con quella temporanea per anni cinque.

Nei confronti degli imputati BARILARO Antonino, PELLEGRINO Giovanni, PELLEGRINO Maurizio, PELLEGRINO Roberto, sono revocate le misure ex art.417 comma 7° c.p., e 12- *sexies* D.L.306/92 conseguenti all'assoluzione come copra pronunciata dal reato di cui al capo A-bis)

Per ciò che attiene alle statuizioni civili, è giurisprudenza consolidata della Cassazione quella relativa alla legittimazione a costituirsi parte civile da parte dell'ente territoriale che lamenti un danno arrecato dall'associazione all'immagine della città.

Alle dettagliate e convincenti argomentazioni del Tribunale in proposito (che costituiscono, indubbiamente, una delle parti migliori, ed autonome della riflessione dei Giudicanti) i Difensori degli imputati del reato di cui al capo A) – unico che va preso in considerazione, attesa l'assoluzione dal reato *sub* A *bis)* non hanno dato puntuali risposte.

Aggiungasi che i fatti per cui è processo hanno diffuso, e non senza una qualche ragione, nell'opinione pubblica l'idea, confortata anche da giudizi di membri importanti delle istituzioni, che la provincia d'Imperia era la sesta provincia di 'ndrangheta e che la Liguria stessa sia terra di 'ndrangheta, secondo l'assunto di GANGEMI Domenico.

La situazione penosa di imprenditori di livello che, più o meno intensamente, hanno ricercato gli appoggi del MARCIANO' e ne abbiano subito prima il fascino,

poi le intimidazioni, mostra a che livello di degrado era giunta una comunità, in cui – per usare l'icastica espressione del TRIFOGLIO, chi non era calabrese (non in Calabria, ma in terra di Liguria) era figlio di un dio minore.

Il Comune di Ventimiglia ha risentito particolarmente di questa situazione.

Inoltre gli inquinamenti del voto, coinvolgenti anche le elezioni regionali, sono stati tali da appannare anche l'immagine della Regione Liguria

I risarcimenti equitativamente stabiliti dal Tribunale risultano sostanzialmente simbolici e questo, attesa l'evidenza dell'*an,* dispensa da una trattazione sul *quantum.*

Conseguentemente PARASCHIVA Federico, MARCIANO' Giuseppe, MARCIANO' Vincenzo classe 1977, MARCIANO' Vincenzo classe 1948, ALLAVENA Omar, GALLOTTA Giuseppe, ROLDI Annunziato, CASTELLANA Ettore, TRINCHERA Salvatore, SCARFO' Giuseppe, MACRI' Paolo, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Regione Liguria e Comune di Ventimiglia nelle persone dei legali rappresentanti *pro tempore*.

Tenuto conto del tipo di danno come sopra liquidato e della sostanziale equivalenza, sotto tale profilo, del nesso fra condotte e danni, la condanna al risarcimento è disposta in via solidale.

I suddetti imputati sono condannati alla rifusione delle spese di parte civile per questo grado del giudizio, liquidate nei confronti della Regione Liguria in euro 8000, oltre IVA e CPA e nei confronti del Comune di Ventimiglia in euro 11000, oltre IVA e CPA, nonché il solo PARASCHIVA alla rifusione *pro quota* anche delle spese delle medesime parti civili per il primo grado del giudizio, equitativamente liquidate per la Regione Liguria in euro 2000, oltre IVA e CPA e per il Comune di Ventimiglia in euro 3000, oltre IVA e CPA.

PALAMARA Antonio, COSENTINO Giuseppe, BARILARO Antonino, PELLEGRINO Giovanni e PELLEGRINO Roberto vanno immediatamente scarcerati, se non detenuti per altra causa.

I termini di custodia cautelare sono sospesi per MARCIANO' Giuseppe, MARCIANO' Vincenzo classe 1977, MARCIANO' Vincenzo classe 1948, ALLAVENA Omar, GALLOTTA Giuseppe, ROLDI Annunziato, CASTELLANA

Ettore, TRINCHERA Salvatore, SCARFO' Giuseppe, MACRI' Paolo, PELLEGRNO Maurizio durante il tempo di redazione della sentenza, dal 10.12.2015 al 08.05.2016, in relazione al combinato disposto degli artt.544 comma 3 e 154, comma 4 *bis* c.p.p. sono altresì sospesi durante la durata del processo di appello nei confronti di MARCIANO' Giuseppe, MARCIANO' Vincenzo classe 1977, MARCIANO' Vincenzo classe 1948, ALLAVENA Omar, GALLOTTA Giuseppe, ROLDI Annunziato, CASTELLANA Ettore, TRINCHERA Salvatore, SCARFO' Giuseppe, MACRI' Paolo (con esclusione, cioè, di PELLEGRINO Maurizio, assolto dal reato di cui al capo A *bis*).

P.Q.M.

Visti gli artt. 157 sgg. c.p., 592, 530 e 605 c.p.p.,

in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Imperia in data 7 ottobre 2014, appellata dagli imputati

MARCIANO' Giuseppe,

MARCIANO' Vincenzo, classe 1977,

MARCIANO' Vincenzo, classe 1948,

ALLAVENA Omar,

GALLOTTA Giuseppe,

PALAMARA Antonio,

ROLDI Annunziato,

CASTELLANA Ettore,

TRINCHERA Salvatore,

SCARFO' Giuseppe,

COSENTINO Giuseppe,

MACRI' Paolo,

ELIA Angela,

MACRI' Alessandro,

SPIRLI' Filippo,

CALABRESE Giuseppe,

ALVARO Nazzareno,

BARILARO Antonino,

PELLEGRINO Giovanni,

PELLEGRINO Maurizio,

PELLEGRINO Roberto,

D'AGOSTINO Armando,

DE MARTE Francesco,

DE MARTE Salvatore,

FOTI Fortunato,

GIOVINAZZO Marcello

e dal P.M.

avverso l'assoluzione pronunciata nei confronti degli imputati

AMBESI Rosario,

SCULLINO Gaetano,

PRESTILEO Marco,

BASSO Stefania,

GAMMICCHIA Enzo,

PARASCHIVA Federico,

e in relazione alla misura della pena inflitta agli imputati

MARCIANO' Giuseppe,

MARCIANO' Vincenzo, classe 1977,

MARCIANO' Vincenzo, classe 1948,

ALLAVENA Omar,

GALLOTTA Giuseppe,

PALAMARA Antonio,

ROLDI Annunziato,

CASTELLANA Ettore,

SCARFO' Giuseppe,

COSENTINO Giuseppe,

ELIA Angela,

MACRI' Alessandro,

SPIRLI' Filippo,

BARILARO Antonino,

PELLEGRINO Giovanni,

PELLEGRINO Maurizio,

PELLEGRINO Roberto,

ASSOLVE PALAMARA Antonio e COSENTINO Giuseppe dal reato di cui al capo A) per non aver commesso il fatto;

ASSOLVE BARILARO Antonino e PELLEGRINO Giovanni dal reato di cui al capo A-*bis*) perché il fatto non sussiste;

ASSOLVE PELLEGRINO Roberto dai reati di cui al capo A-*bis*) perché il fatto non sussiste e di cui al capo Q) per non aver commesso il fatto;

DICHIARA non doversi procedere nei confronti di GIOVINAZZO Marcello, esclusa la recidiva, per essere il reato a lui ascritto sub U) estinto per intervenuta prescrizione;

DICHIARA non doversi procedere nei confronti di DE MARTE Francesco, esclusa l'aggravante di cui all'art.7 D.L. 152/91, per essere i reati di cui ai capi S) e T) estinti per intervenuta prescrizione;

ASSOLVE MARCIANO' Giuseppe, MARCIANO' Vincenzo classe 1948 e ALLAVENA Omar dal reato di cui al capo L) perché il fatto non sussiste ed elimina le pene loro rispettivamente inflitte in continuazione per tale reato;

RIDUCE e determina la pena per i residui reati, come segue:

- MARCIANO' Giuseppe, anni 15 e mesi 4 di reclusione;
- MARCIANO' Vincenzo classe 1948, anni 7 di reclusione;
- ALLAVENA Omar, anni 7 di reclusione;

ASSOLVE PELLEGRINO Maurizio dal reato di cui al capo A-*bis*) perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena inflittagli in continuazione;

DICHIARA non doversi procedere nei confronti di PELLEGRINO Maurizio, esclusa l'aggravante di cui all'art.7 D.L. 152/91, per essere i reati cui ai capi S) T) U) estinti per intervenuta prescrizione, ed elimina le relative pene inflittegli a titolo di continuazione e determina nei di lui confronti per i restanti reati a lui ascritti, con la

recidiva e ritenuta la continuazione, la pena di anni 9 di reclusione ed euro 48000 di multa.

RIDUCE e determina la pena nei confronti di CALABRESE Giuseppe, e ALVARO Nazzareno esclusa per entrambi l'aggravante di cui all'art.7 D.L.152/91, in anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 7000 di multa ciascuno;

AUMENTA a e determina la pena nei confronti di ROLDI Annunziato e CASTELLANA Ettore, in anni 8 di reclusione ciascuno.

DICHIARA

- PARASCHIVA Federico responsabile del reato di cui al capo A);
- BASSO Stefania responsabile dei reati di cui ai capi W) e X);
- GAMMICCHIA Enzo responsabile del reato di cui al capo Y)

CONDANNA

- PARASCHIVA Federico, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di anni 7 di reclusione;
- BASSO Stefania, uniti i reati dal vincolo della continuazione, alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione;
- GAMMICCHIA Enzo, esclusa l'aggravante di cui all'art.7 D.L.152/91, alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione.

CONFERMA NEL RESTO e CONDANNA al pagamento delle ulteriori spese del grado i seguenti imputati:

MARCIANO' Vincenzo classe 1977;

GALLOTTA Giuseppe;

ROLDI Annunziato;

CASTELLANA Ettore;

SCARFO' Giuseppe;

MACRI' Paolo;

ELIA Angela;

MACRI' Alessandro;

SPIRLI' Filippo;

TRINCHERA Salvatore;

D'AGOSTINO Armando;

DE MARTE Salvatore;

FOTI Fortunato

CONDANNA al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, i seguenti imputati:

PARASCHIVA Federico;

BASSO Stefania;

GAMMICCHIA Enzo;

DICHIARA PARASCHIVA Federico interdetto in perpetuo ai pubblici uffici e in stato d'interdizione legale durante l'esecuzione della pena e gli applica la misura della libertà vigilata per anni due;

SOSTITUISCE nei confronti di CALABRESE Giuseppe e ALVARO Nazzareno l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per anni cinque.

REVOCA le misure ex art.417 comma 7° c.p., e 12- sexies D.L.306/92 conseguenti all'assoluzione come sopra pronunciata dal reato di cui al capo A-bis) nei confronti degli imputati BARILARO Antonino, PELLEGRINO Giovanni, PELLEGRINO Maurizio, PELLEGRINO Roberto.

CONDANNA PARASCHIVA Federico in solido con MARCIANO' Giuseppe, MARCIANO' Vincenzo classe 1977, MARCIANO' Vincenzo classe 1948, ALLAVENA Omar, GALLOTTA Giuseppe, ROLDI Annunziato, CASTELLANA Ettore, TRINCHERA Salvatore, SCARFO' Giuseppe, MACRI' Paolo, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili REGIONE LIGURIA e COMUNE DI VENTIMIGLIA nelle persone dei legali rappresentanti *pro tempore*;

CONDANNA tutti i suddetti imputati alla rifusione delle spese di parte civile per questo grado del giudizio, liquidate nei confronti della Regione Liguria in euro 8000, oltre IVA e CPA e nei confronti del Comune di Ventimiglia in euro 11000, oltre IVA e CPA, nonché il solo PARASCHIVA alla rifusione *pro quota* anche delle spese delle medesime parti civili per il primo grado del giudizio, equitativamente

liquidate per la Regione Liguria in euro 2000, oltre IVA e CPA e per il Comune di Ventimiglia in euro 3000, oltre IVA e CPA.

Dispone la scarcerazione immediata degli imputati PALAMARA Antonio, COSENTINO Giuseppe, BARILARO Antonino, PELLEGRINO Giovanni e PELLEGRINO Roberto, se non detenuti per altra causa.

Dichiara sospesi i termini di custodia cautelare, ne confronti degli imputati MARCIANO' Giuseppe, MARCIANO' Vincenzo classe 1977, MARCIANO' Vincenzo classe 1948, ALLAVENA Omar, GALLOTTA Giuseppe, ROLDI Annunziato, CASTELLANA Ettore, TRINCHERA Salvatore, SCARFO' Giuseppe, MACRI' Paolo, PELLEGRNO Maurizio ed altresì, durante la durata del processo di appello nei confronti di MARCIANO' Giuseppe, MARCIANO' Vincenzo classe 1977, MARCIANO' Vincenzo classe 1948, ALLAVENA Omar, GALLOTTA Giuseppe, ROLDI Annunziato, CASTELLANA Ettore, TRINCHERA Salvatore, SCARFO' Giuseppe, MACRI' Paolo.

Riserva il termine di giorni 90 per il deposito della sentenza.

Così deciso in Genova, il 10.12.2015

IL CONSIGLIERE ESTENSORE — IL PRESIDENTE

dr.G.P.PAREO — dr.M.R.D'ANGELO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il, 20-07-2016
IL FUNZIONARIO
(Renata Pellegrini)

INDICE

La sentenza di primo grado	
Le fonti di prova	1
Il capo A) in generale	10
Battesimo	11
Cariche e riunioni	13
Rapporti con le cosche calabresi	15
Ruolo di vertice MARCIANO' e PALAMARA	20
Controllo del territorio	24
Richieste di protezione e raccomandazioni	25
Tentata estorsione a PARODI Piergiorgio	34
Metodo mafioso	38
Rapporti con la politica	43
Interessi economici	48
Conclusioni	55
Il comma 4 dell'art.416-*bis* c.p.	57
Le posizioni degli imputati *sub* A)	58
Il capo B)	73
Il capo E)	75
I capi F-G)	79
I capi H-M)	83
I capi I-J)	84
Il capo K)	88
Il capo L)	90
I capi W-X)	92
I capi C-N-O)	93

Il capo D)	112
Il capo A-*bis*) in generale	113
Le posizioni degli imputati *sub* A-*bis*)	129
Il capo P)	132
Il capo Q)	133
I capi R-R-*bis*)	134
Il capo S)	137
Il capo T)	138
Il capo U)	138
Il capo V)	139
Il capo Y	140
L'appello del P.M.	
AMBESI	142
SCULLINO e PRESTILEO	144
BASSO	152
GAMMICCHIA	155
PARASCHIVA	157
TRATTAMENTO SANZIONATORIO	162
Gli appelli dei Difensori	
PALAMARA	163
COSENTINO	198
MARCIANO' Giuseppe	203
MARCIANO' Vincenzo classe 1977	247
MARCIANO' Vincenzo classe 1948	251
ALLAVENA	257
SCARFO'	266

TRINCHERA	267
MACRI' Paolo	268
ROLDI	274
CASTELLANA	280
ELIA	284
GALLOTTA	285
CALABRESE	291
ALVARO	293
SPIRLI'	296
MACRI' Alessandro	297
PELLEGRINO Maurizio	299
PELLEGRINO Roberto	307
D'AGOSTINO	308
PELLEGRINO Giovanni	311
FOTI	312
GIOVINAZZO	318
DE MARTE Francesco	319
DE MARTE Salvatore	321
BARILARO Antonino	
Motivi della decisione	
Eccezioni preliminari	323
Contributo dei collaboratori	333
Criticità delle contestazioni. In generale	341
In particolare. Capo A)	341
In particolare. Capo A-*bis*)	345
Capo A) PALAMARA	353

Capo A) COSENTINO	368
Capo A) PARASCHIVA	382
Capo A) MARCIANO' Giuseppe	408
Capo A) MARCIANO' Vincenzo classe 1977	464
Capo A) MARCIANO' Vincenzo classe 1948	466
Capo A) ALLAVENA	470
Capo A) SCARFO'	481
Capo A) TRINCHERA	483
Capo A) MACRI' Paolo	488
Capo A) ROLDI	493
Capo A) CASTELLANA	497
Capo A) GALLOTTA	500
Capo B) MACRI' Alessandro	503
Capi C-N-O) SCULLI8NO e PRESTILEO	507
Capo E)	539
Capo F)	548
Capo G)	554
Capo H)	555
Capi I-J)	559
Capo K)	565
Capo L)	568
Capo M)	571
Capo P)	574
Capo Q)	579
Capi R-R-*bis*)	582
Capi S-T)	589

Capo U)	590
Capo V)	591
Capi W-X)	592
Capo Y)	596
TRATTAMENTO SANZIONATORIO	599
DISPOSITIVO	610